GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1924

parte 2

ROMA
LIBRERIA DELLO STATO
—
1924

1639

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª **1924** 4 Luglio

N. 403 27 aprile 1924. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. R. decreto n. 629 - Variazione alla circoscrizione territoriale militare nel corpo d'armata di Trieste in dipendenza dell'annessione di Fiume all'Italia . . *Pag.* 1612

» **404** 27 aprile 1924. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — COLONIE. R. decreto n. 839, concernente modificazioni alla paga ed all'indennità coloniale spettante ai volontari nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia aventi grado di soldato, caporale e caporal maggiore durante il primo biennio di ferma, e ai metropolitani dei gradi stessi comunque in servizio in Libia . . . . . *Pag.* 1643

405 26 giugno 1924. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale viene esonerato dalla carica un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 1645

» **406** 30 giugno 1924. RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento. . . . . *Pag.* 1616

NOTA: A questo numero del Giornale Militare Ufficiale precede il supplemento N. 2 « Aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato ».

LIBRERIA DELLO STATO

N. 407 - 30 giugno 1924. — SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1924-25 . . . *Pag.* 1647

» 408 - 3 luglio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acconti di pensione agli ufficiali che dalla P. A. sono collocati a riposo . . . . . *Pag.* 1648

» 409 - 3 luglio 1492 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1649

» 410 - 3 luglio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria . . . . . *Pag.* 1652

» 411 - 3 luglio 1924. — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario. *Pag.* 1653

» 412 - 3 luglio 1924. — AVANZAMENTO. — Norme per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale. *Pag.* 1655

» 413 - 28 giugno 1924. — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Porto Civitanova . . . . . *Pag.* 1661

414 - 3 luglio 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la distribuzione, rinnovazione, riparazione delle biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace, esclusi i reggimenti bersaglieri ciclisti . . . . . *Pag.* 1661

» 415 - 3 luglio 1924. — DISPOSIZIONI VARIE - SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare dei laboratori di riparazione del servizio trasporti *Pag.* 1663

N. 416 - 3 luglio 1924. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria al 3° anno del corso di artiglieria presso l'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1924-25. *Pag.* 1675

» 417 - 3 luglio 1924. — SCUOLE MILITARI. — Commissione giudicatrice del concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 1680

» 418 - 3 luglio 1924. - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - COLONIE. - Decreto del Ministro per le colonie riguardanti il trattamento economico al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie . . . . . *Pag.* 1681

» 419 - 2 luglio 1924. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 1683

» 420 - 2 luglio 1924. - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Esenzione delle tasse postali della corrispondenza con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per il servizio polizze pro-combattenti . *Pag.* 1684

» 421 - 2 luglio 1924. - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. Vaglia diretti a militari. *Pag.* 1684

» 422 - 2 luglio 1924. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme e criteri nuovi circa la formulazione di proposte di onorificenze cavalleresche in favore del personale dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1685

AVVISO . . . . . *Pag.* 1688

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1690

Circolare N. **403.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 629 - Variazione alla circoscrizione territoriale militare nel corpo d'armata di Trieste in dipendenza dell'annessione di Fiume all'Italia.** — (Gabinetto del ministro). — 27 aprile 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 111, del 10 maggio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 607, che determina la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro;

Ritenuto necessario di mettere in armonia la nuova circoscrizione politico-amministrativa con la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella che fissa la circoscrizione territoriale militare del Regno annessa al R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra per quanto si riferisce al corpo d'armata di Trieste (V), rimane così modificata:

Corpi d'armata, divisioni dipendenti, numerazione e sede dei rispettivi comandi	Territorio del Regno compreso nei corpi d'armata, divisioni dipendenti
Divisione militare di Pola (15ª).	Provincia dell'Istria meno il circondario di Capo d'Istria e i mandamenti di Pirano e Bisterza. Provincia del Carnaro.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

N. 404. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE. — **R. decreto n. 839, concernente modificazioni alla paga ed alla indennità coloniale spettante ai volontari nei regi corpi di truppe coloniali della Libia aventi grado di soldato, caporale e caporal maggiore durante il primo biennio di ferma, e ai metropolitani dei gradi stessi comunque in servizio in Libia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 aprile 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132, del 5 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla costituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1920, n. 1332, riguardante il trattamento dei militari del Regio esercito, metropolitani, destinati in servizio in Libia;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore coloniale;

Ritenuto opportuno d'apportare alcune modificazioni al trattamento economico dei militari di truppa dei Regi corpi suddetti, volontari e comandati in essi d'autorità, e conseguentemente, a quello dei militari di truppa dei reparti organici metropolitani comunque impiegati nelle Colonie libiche;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti allo specchio *A*) degli assegni fissi di cui all'art. 33 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato:

Di contro alla paga giornaliera ed al soprassoldo giornaliero dei gradi di caporal maggiore, caporale e soldato è apposta la chiamata (1).

In fondo allo specchio è aggiunta la seguente annotazione:

« Pei caporali maggiori, caporali e soldati arruolati volontari e comandati d'autorità dai corpi e reparti del Regio esercito nei Regi corpi dopo il 15 novembre 1923, la paga giornaliera è ridotta, per la durata della ferma iniziale, al soldo alla mano dovuto ai pari grado giusta le norme d'Italia, e il soprassoldo giornaliero coloniale è ridotto, durante lo stesso periodo di tempo, per tutti i gradi anzidetti, a L. 2 giornaliere ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 si applica, dalla stessa data, ai militari di truppa dei reparti organici del Regio esercito, metropolitani, comunque impiegati nelle Colonie libiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 405. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale viene esonerato dalla carica un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-918.** — (Gabinetto del ministro). — 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 522, col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915, n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale di brigata BASSIGNANO cav. Achille è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18 a decorrere dal 14 giugno 1924.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

N. 406. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 giugno 1924.

A cominciare dalla classe 1904 l'addestramento degli aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento verrà effettuato con modalità diverse dalle attuali e per le quali sono ora in corso i relativi studi.

In conseguenza, i corsi allievi ufficiali di complemento, che nei passati anni avevano inizio presso le scuole di corpo d'armata nel mese di settembre, quest'anno non avranno luogo.

I comandi di distretto e di corpo dovranno dare subito partecipazione di tale mutamento a coloro che hanno presentato regolare domanda di ammissione ai predetti corsi, e che, come reclute della classe 1904, o come militari ritardatari, sono stati lasciati in congedo provvisorio in attesa della apertura dei corsi medesimi a senso del n. 17 della circolare 199 del corrente anno, avvertendoli che essi dovranno presentarsi alle armi il 15 ottobre prossimo venturo.

Quelli che preferissero fruire di un ulteriore ritardo nella prestazione del servizio militare a cui sono tenuti, potranno ottenere, facendone domanda prima del 15 ottobre, di essere rinviati alla chiamata alle armi delle reclute della classe 1905.

Poichè prima del 15 ottobre 1924 saranno pubblicate le nuove norme per l'addestramento degli aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento, i suddetti aspiranti avranno la possibilità di prenderne tempestiva conoscenza e di decidere se convenga loro meglio venire alle armi il 15 ottobre p. v. o colla classe 1905.

Il Ministro - - DI GIORGIO.

N. 407. — SOTTUFFICIALI. — **Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1924-925.** – (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 giugno 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Regio decreto legislativo 11 gennaio 1923, n. 10, che ha sostituito tra altri l'art. 21 del Regio decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale era stato modificato dal Regio decreto-legge del 10 febbraio 1921, n. 125;

Presi col Ministero delle finanze gli accordi prescritti nel nuovo articolo 21 sostituito ai precedenti col predetto Regio decreto legislativo 11 gennaio 1923, n. 10;

Decreta:

Durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1924-1925 potranno essere riassunti in servizio per essere adibiti a lavori d'ufficio non oltre quattrocento sottufficiali collocati a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 408. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Acconti di pensione agli ufficiali che dalla posizione ausiliaria sono collocati a riposo.** — (Direzione generale servizi amministrativi Divisione pensioni). — 3 luglio 1924.

Dopo accordi intervenuti col Ministero delle finanze, è stato stabilito che le disposizioni contenute nell'art. 23 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, circa gli acconti da corrispondere ai quiescenti durante le more per la liquidazione della pensione trovino applicazione anche per la corresponsione di acconti nella misura di 4/5 per la differenza tra l'ammontare presuntivo della pensione definitiva e quello della pensione di posizione ausiliaria.

Gli ufficiali che intendano valersi di tale agevolazione dovranno farne domanda su carta semplice all'atto del collocamento a riposo indicando in tali domande tutte le competenze di cui sono attualmente provvisti e cioè:

a) l'ammontare della pensione liquidata già dalla Corte dei conti;

b) l'aumento di pensione di cui al R. decreto-legge, n. 2477 del 21 novembre 1923 (riguardante la ripartizione dei 75 milioni concessi ai pensionati);

c) l'assegno di caro-viveri;

d) l'indennità di posizione ausiliaria.

Nella domanda stessa dovranno essere indicati in pari tempo gli estremi del certificato d'iscrizione di pensione, nonchè la sezione di Regia Tesoreria Provinciale che effettua i pagamenti.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 409. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-925 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 3 luglio 1924.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1923-24	1924-25	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico).
13	14	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
22	23	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
23	24	Contributo del centesimo di guerra.
56	34	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'art. n. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
82	79	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
136	134	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra. Art. 1. — Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte dela spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta. Art. 2. — Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1923-24	1924-25	
		Art. 3. — Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in compenso di parte della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Bolzano-Merano-Mals.
141	138	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
159	157	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamenti cavalli. (leggi 7 luglio 1901, n. 287 e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
160	158	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407 e art. 1 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
191	190	Entrate diverse dei Ministeri (1).
192	191	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
193	192	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
197	195	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine ecc., ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciata dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1923-24	1924-25	
198	196	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
200	198	Anticipazioni e rimborsi da altre amministrazioni all'amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle amministrazioni medesime (R. decreto 11 dicembre 1919, n. 2574).
203	201	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª: Spese effettive.
216	214	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540).
256	259	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
262	263	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo.
266	268	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1923-24	1924-25	
266	270	Ricupero per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, numeri 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294.
269	272	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª: Spese effettive.
354	349	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 410. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria. — (Ragioneria centrale). — 3 luglio 1924.

Pervengono sovente quietanze di tesoreria e certificati mod. 181-T incompleti ed errati per la cui regolarizzazione necessita espletare pratiche con le Delegazioni del tesoro e con gli Enti militari, senza riuscire, talvolta, ad ottenere in tempo utile il documento regolare.

Ad evitare tale inconveniente si raccomanda a tutti gli Enti militari di fornire alle Delegazioni del tesoro, specialmente per le quietanze ed i certificati che devono essere trasmessi al Ministero per ottenere la conseguente riassegnazione di fondi, tutti gli elementi per l'esatta compilazione dei documenti di cui trattasi sia per quanto riguarda l'imputazione al capitolo del bilancio d'entrata (ed eventual-

mente a quelli di spesa ai quali la somma deve essere riassegnata) sia per quanto concerne la causale del versamento e l'ente che effettua il versamento stesso.

Gli Enti interessati dovranno inoltre accertarsi, all'atto del ritiro, che il documento sia esattamente compilato in modo da evitare che debba essere restituito per la regolarizzazione.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 411. – AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). – 3 luglio 1924.

In attesa della pubblicazione delle norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 (circolare 73 del *giornale militare* 1924), concernente il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento, si dispone sin da ora quanto segue circa gli esperimenti che debbono superare i sottotenenti di complemento delle varie armi e dei vari corpi che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario e nel corpo veterinario, giusta l'art. 4, n. 1 del citato decreto:

1° Gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento sosterranno presso le direzioni di sanità di corpo d'armata un esame teorico sul servizio sanitario militare in pace ed in guerra. (Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale - edizione 1903 - e regolamento di servizio in guerra - parte 2 - organizzazione e funzionamento dei servizi - parte sanitaria - edizione 1915). La commissione esaminatrice sarà costituita presso ogni direzione di sanità, del direttore di sanità, del direttore dell'ospedale militare principale e di un ufficiale medico superiore da nominarsi dal comando del corpo d'armata.

2° Gli aspiranti alla nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento, sosterranno presso le direzioni di

sanità di corpo d'armata un esame teorico sulle speciali mansioni dell'ufficiale chimico-farmacista nel servizio sanitario in pace ed in guerra. (Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale - edizione 1903 - e regolamento sul servizio in guerra - parte 2ª - organizzazione e funzionamento dei servizi - parte sanitaria - edizione 1915). La commissione esaminatrice sarà composta, presso ogni direzione di sanità ,del direttore di sanità, del direttore dell'ospedale militare principale e di un ufficiale superiore chimico-farmacista da nominarsi dal comando del corpo d'armata.

3° Gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento, sosterranno presso gli uffici veterinari di corpo d'armata un esame teorico sul servizio veterinario reggimentale, sul funzionamento di un'infermeria di cavalli in pace, sulla profilassi delle malattie, a carattere diffusibile, più frequenti nei quadrupedi del R. Esercito, sull'ispezione delle carni da macello e dei foraggi. (Regolamento sul servizio interno per le armi a cavallo, fascicolo 16 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore - servizio veterinario militare - e capitolati in vigore). La commissione esaminatrice sarà composta per ogni ufficio veterinario, dal capo ufficio e di due ufficiali veterinari inferiori, da nominarsi dal comando del corpo d'armata.

Gli aspiranti dovranno produrre domanda, corredata del titolo di studio richiesto, in originale od in copia, legalizzata, al Ministero della guerra in carta bollata da L. 3, pel tramite del comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono, se in congedo, o del comando di corpo da cui dipendono, se in servizio.

I comandi di distretto o di corpo, accertata la regolarità delle domande e dei documenti annessi, ne faranno invio senza indugio alla direzione di sanità militare od ufficio veterinario competente, unendo copia dello stato di servizio aggiornata di tutte le variazioni, ed una dichiarazione sulle condizioni di idoneità fisica dell'ufficiale, da rilasciarsi da un medico militare in servizio attivo permanente.

Per l'anno corrente gli esperimenti saranno svolti presso tutte le direzioni di sanità militare ed uffici veterinari di corpo d'armata, due volte: la prima il 1° agosto p. v., e la seconda il 1° dicembre susseguente; eppertanto le domande

individuali dovranno pervenire alle singole direzioni di sanità od uffici veterinari non oltre il 16 luglio ed il 16 novembre.

Gli aspiranti saranno avvertiti dell'ammissione agli esperimenti a cura delle direzioni di sanità od uffici veterinari competenti, per lo stesso tramite per cui essi avranno inviata la domanda. Gli aspiranti dovranno presentarsi agli esperimenti muniti di carta di identificazione.

Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari, finiti gli esperimenti, trasmetteranno con la maggiore sollecitudine l'elenco nominativo degli ufficiali dichiarati idonei, e l'elenco nominativo di quelli dichiarati non idonei, con le domande ed i documenti individuali, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - divisione 2ª) che provvederà alle nomine ed alle partecipazioni conseguenti.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 412. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 luglio 1924.

Per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 (circolare 73 del *giornale militare* c. a.) col quale è stata abolita la categoria degli ufficiali della M. T. il Ministero dispone quanto segue:

1° Gli ufficiali di M. T., che al 31 dicembre 1923 non avevano superato il 40° anno di età, saranno, ai sensi e con le norme dell'art. 12 del citato R. decreto inscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità nei rispettivi ruoli degli ufficiali di complemento.

A tal fine i comandi di corpo d'armata richiederanno ai dipendenti comandi di divisione (o direzioni ed uffici competenti in base al n. 6 della circolare 43 *giornale militare* 1923) e di distretto, a seconda che si tratti di ufficiali superiori od inferiori, un elenco per ogni arma o corpo, conforme all'unito mod. *A*, degli ufficiali di M. T. effettivi a tali comandi, raggruppati per grado ed in ordine di anzianità, e cureranno poi di far pervenire, non più tardi del

31 agosto 1924, gli elenchi medesimi al Ministero, che si riserva di dar corso agli ulteriori provvedimenti di propria competenza.

2° Gli ufficiali di M. T., che al 31 dicembre 1923 avevano superato il 40° anno di età, potranno essere inscritti, col rispettivo grado ed anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento, oppure in quelli degli ufficiali della riserva semprechè ne facciano domanda, diretta al Ministero della guerra, redatta in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. Le dette domande dovranno essere presentate alle autorità indicate nel precedente n. 1 non più tardi del 31 agosto 1924.

Gli ufficiali suddetti, i quali si asterranno dal produrre domanda per essere trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento o in quelli degli ufficiali della riserva, saranno considerati come dispensati da ogni eventuale servizio per rinunzia, e saranno quindi tolti dai ruoli.

3° I comandi di corpo d'armata, servendosi dei mezzi che hanno a propria disposizione, e anche di pubblici avvisi e della stampa periodica, cureranno di portare a conoscenza degli interessati quanto precede, per porli in grado di valersi, nel termine sopra stabilito, della suindicata facoltà di inoltrare domanda — in carta da bollo da L. 3, al Ministero della guerra — per essere inscritti nell'uno o nell'altro dei ruoli predetti.

In seguito alle domande che verranno in tal modo prodotte, i comandanti di divisione (o direttori e capi uffici competenti) e di distretto compileranno, rispettivamente per gli ufficiali superiori ed inferiori, due distinti elenchi per ogni arma o corpo, conformi agli uniti mod. *B* e *C* corredati ciascuno delle domande relative.

4° Prima però di completare gli elenchi mod. *B* e *C*, e di compilare gli elenchi mod. *D*, i comandi, direzioni ed uffici suindicati avranno cura di interpellare espressamente i singoli ufficiali di M. T. che non avessero presentato ancora alcuna domanda, per assicurarsi che ciò dipende dalla espressa volontà di essere tolti dai ruoli e non dalla ignoranza delle presenti disposizioni, e di invitare quelli che dichiarino di non desiderare di essere tolti dai ruoli a presentare regolare domanda.

Il Ministro — DI GIORGIO.

Elenco nominativo degli Ufficiali di M. T. dell'Arma (o corpo) di..... che non avendo superato alla data del 31 dicembre 1923 il 40 anno di età debbono di ufficio essere inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

(Articolo 12 Circolare 73 *Giornale Militare* c. a.)

N. d'ordine	Grado	Casato, Nome e paternità	Data di nascita	Anzianità di grado	Data del Decreto di nomina o promozione	Se idoneo ad incondizionato servizio (1)		Residenza e indirizzo	Posizione sociale	*ANNOTAZIONI*
						Si	No			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1) Quale risulta alla data del presente specchio dai documenti personali già in atti presso il Comando competente.

ELENCO **B.**

Elenco nominativo degli ufficiali di M. T. dell'Arma (o corpo) di..... i quali avendo superato al 31 dicembre 1923 il 40° anno di età hanno presentata domanda di essere inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

(Art. 12 Circolare 73 *Giornale Militare* c. a.)

N. d'ordine	Grado	Casato, Nome e paternità	Data di nascita	Anzianità di grado	Data del Decreto di nomina o promozione	Se idoneo ad incondizionato servizio (1)		Residenza e indirizzo	Posizione sociale	*ANNOTAZIONI*
						Si	No			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1) Quale risulta alla data del presente specchio dai documenti personali già in atti presso il Comando competente.

ELENCO C.

Elenco nominativo degli ufficiali di M. T. dell'arma (o corpo) di..... i quali avendo superato al 31 dicembre 1923 il 40° anno di età hanno presentata domanda di essere inscritti nei ruoli degli ufficiali di riserva.

(Articolo 12 Circolare 73 *Giornale Militare* c. a.)

N.° d'ordine	Grado	Casato, nome e paternità	Data di nascita	Anzianità di grado	Data del decreto di nomina o promozione	Se idoneo ad incondizionato servizio (1)		Residenza e indirizzo	Posizione sociale	*ANNOTAZIONI*
						Si	No			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1) Quale risulta alla data del presente specchio dai documenti personali già in atti presso il Comando competente

ELENCO **D.**

Elenco nominativo degli ufficiali di M. T. dell'arma (o corpo) di..... i quali avendo superato al 31 dicembre 1923 il 40° anno di età non hanno presentata domanda per essere inscritti nei ruoli degli ufficiali di Complemento o di riserva.

(Articolo 12 Circolare 73 *Giornale Militare* c. a.)

N.° d'ordine	Grado	Casato, nome e paternità	Data di nascita	Residenza e indirizzo	Posizione sociale	*ANNOTAZIONI* (Indicare se gli ufficiali vennero interpellati o se risultano irreperibili)
1	2	3	4	5	6	7

N. 413. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Porto Civitanova.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 28 giugno 1924.

Si approva il programma della categoria militare del concorso ippico di

Porto Civitanova — luglio 1924

presentato dalla società pel cavallo italiano da sella.

Potranno quindi essere concesse le facilitazioni considerate al capo VII della circolare 221 *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 414. DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la distribuzione, rinnovazione, riparazione delle biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace, esclusi i reggimenti bersaglieri ciclisti.** (Direzione generale artiglieria genio e automobilismo Servizio automobilistico). — 3 luglio 1924.

Distribuzione. — Le biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace saranno distribuite ai corpi ed enti militari dall'officina costruzioni automobilistiche di Bologna dietro autorizzazione di questo Ministero (Servizio automobilistico) al quale i corpi ed enti stessi inoltreranno le richieste per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

La distribuzione sarà effettuata con passaggio definitivo di carico fra l'officina di costruzioni automobilistiche ed il corpo od ente al quale le biciclette vengono distribuite.

Sostituzione. — La sostituzione delle biciclette dichiarate fuori servizio sarà fatta dall'officina suddetta dietro autorizzazione di questo Ministero (Servizio automobilistico).

I corpi ed enti nel richiedere la sostituzione dovranno, per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata, trasmettere a questo Ministero (Servizio automobilistico) copia del regolare documento amministrativo comprovante l'avvenuta dichiarazione fuori servizio.

Le biciclette dichiarate fuori servizio saranno vendute per conto dei corpi secondo le norme amministrative vigenti.

Riparazioni. — Le riparazioni saranno eseguite dai corpi coi mezzi proprii e se ciò non è possibile, avvalendosi dell'industria privata.

L'importo delle riparazioni sarà spesato dai corpi che semestralmente ne richiederà rimborso a questo Ministero (Servizio automobilistico) per il tramite del rispettivo comando di corpo d'armata trasmettendo un riepilogo delle fatture pagate.

Dovrà tenersi presente che dato l'esiguo assegno di cui questo Ministero dispone per lo scopo anzidetto, ogni corpo non potrà per le riparazioni oltrepassare la somma di L. 40 annue per ogni bicicletta effettivamente in carico al corpo.

In specialissimi casi in cui l'assegno sopra detto si rendesse in modo assoluto insufficiente ne sarà riferito a questo Ministero (Servizio automobilistico) che si riserva volta a volta di decidere.

Restano immutate le disposizioni amministrative di cui al cap. IV del regolamento d'amministrazione - Edizione 1911 - per quanto si riefrisce alle biliclette da distribuirsi ai comandi sprovvisti di consiglio di amministrazione.

Ogni altra disposizione inerente al servizio delle biciclette in dotazione ai corpi ed enti dell'Esercito per i servizi generali (organici di pace) rimane abolita.

Le attribuzioni affidate con la presente circolare all'officina di costruzioni automobilistiche continueranno ad essere transitoriamente disimpegnate, fino alla data 31 dicembre c. a., dall'officina delle costruzioni del genio militare di Pavia.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 415. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operaio militare dei laboratori di riparazione del servizio trasporti.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo Servizio automobilistico). — 3 luglio 1924.

Questo Ministero dispone che per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, siano costituiti, presso i raggruppamenti trasporti, nonchè presso i distaccamenti, magazzini, ecc. del servizio trasporti appositi laboratori di riparazione, assegnando a tali laboratori il personale operaio militare nella seguente misura:

A) *Organici.*

Gli operai militari comprendono i sottufficiali, caporali e soldati che ricoprono le cariche di capi laboratorio di riparazione, capi operai meccanici, operai ed allievi operai, considerati nella « tabella graduale numerica di formazione di pace dei raggruppamenti trasporti » e nelle varianti apportate e in quelle eventuali che dovessero in avvenire essere determinate.

I sottufficiali capi laboratorio di riparazione disimpegnano anche l'incarico di capo armaiuolo.

B) *Reclutamento e avanzamento.*

Gli allievi operai sono tratti, dopo il 3° mese di servizio sotto le armi, dai militari di leva di professione operai, che sono espressamente inviati dai distretti ai corpi in occasione della chiamata alle armi delle reclute e da quei militari, già in servizio presso le varie armi e corpi, che abbiano i requisiti voluti, previo esperimento da effettuarsi presso uno dei vari laboratori di riparazione del servizio trasporti.

* * *

Gli operai si reclutano, previo parere favorevole della commissione d'avanzamento:

a) dai volontari ordinari, di professione operai, dopo il 4° mese di servizio;

b) dagli allievi operai dopo il 6° mese di servizio militare, che chiedono di essere nominati operai e si obbligano, con dichiarazione scritta da farsi davanti al consiglio d'amministrazione del corpo, ad assumere, al termine della loro ferma, il riassoldamento di un anno alle condizioni e norme stabilite dalla circolare 25 del *giornale militare* 1913;

c) dagli allievi operai che al termine della loro ferma chiedono di essere riassoldati quali operai;

d) dagli operai che essendosi congedati con la rispettiva classe, chiedono, entro due anni dal loro congedamento, di essere riassoldati in qualità di operai, in base alle norme ed alle condizioni stabilite dalla citata circolare 25 del *giornale militare* 1913, sempre che abbiano i requisiti voluti per la riammissione in servizio.

L'aspirante alla nomina ad operaio sarà sottoposto a un esame teorico pratico (programma n. 1) davanti ad una commissione di 3 membri, nominati dal comandante del raggruppamento trasporti presso il quale l'operaio dovrà prestare servizio.

* * *

I capi operai meccanici si reclutano dagli operai, riconosciuti idonei dalla commissione d'avanzamento, che abbiano almeno anzianità necessaria per la promozione a sergente: all'atto della nomina, qualora già non fossero sottufficiali, saranno promossi sergenti. Per il fatto di tale promozione sono prosciolti dalla qualità di riassoldati, ove ne siano investiti, assumendo gli obblighi speciali stabiliti per i sottufficiali.

* * *

I capi laboratorio di riparazione si reclutano dai sottufficiali capi operai meccanici, previo apposito corso indetto dal Ministero per stabilire la graduatoria. Al corso prenderanno parte tutti i capi operai meccanici che saranno ritenuti idonei dalla commissione d'avanzamento e che saranno in possesso dei requisiti d'anzianità di servizio, di condotta e di abilità tecnico-professionale, che il Ministero si riserva di stabilire ogni qualvolta sia necessario indire il corso di cui sopra per ripristinare il ruolo degli aspiranti a capo laboratorio.

Delle commissioni di avanzamento per gli operai, capi operai meccanici ed aspiranti a capi laboratorio, farà sempre parte il capitano al materiale ed il subalterno addetto al laboratorio di riparazione.

* * *

Gli operai, a ferma compiuta, fino a che non abbiano conseguito il grado di sergente, sono riassoldati annualmente.

All'atto della nomina essi, se ritenuti idonei e se contino già sei mesi di servizio militare, sono promossi caporali, se già non lo sono; saranno invece promossi caporali al compimento di sei mesi di servizio militare ove ancora non contino tale anzianità all'atto della nomina. In seguito possono essere anche promossi caporal maggiori, nei limiti organici, purchè compiano almeno tre mesi di grado di caporale. La promozione a caporal maggiore degli operai reclutati nel modo indicato nella lettera *B* comma *b*) potrà aver luogo solo dopo assunto il riassoldamento.

Per i capi operai meccanici e capi laboratorio di riparazione (sottufficiali) valgono per l'avanzamento le norme stabilite dal R. decreto n. 1986 del 16 ottobre 1919 sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

C) *Competenze.*

Oltre agli assegni del rispettivo grado e, a seconda dei casi, all'indennità di riassoldamento (per coloro che hanno compiuto gli ordinari obblighi di leva) o ai premi stabiliti dalle vigenti disposizioni (per i sottufficiali che ne hanno acquistato il diritto), verranno corrisposte le seguenti sopra paghe giornaliere:

Allievi operai L. 0,50;

Operai L. 1,50 nel primo anno; L. 1,70 nel secondo anno; L. 2 nel 3° e successivi;

Capi operai meccanici L. 4,50 per i primi 5 anni; L. 5,50 per i successivi;

Capi laboratorio di riparazione L. 6 per i primi 5 anni; L. 8 per i successivi.

Le sopra paghe sono dovute soltanto per le giornate di effettivo lavoro prestato. Esse però continueranno ad essere corrisposte anche durante le assenze per licenza e malattia, purchè la durata di queste cumulativamente non sia superiore a 15 giorni per ogni anno solare.

Le sopra paghe sono pagate agl'individui con le consuete modalità, fatta però eccezione per quelle dovute agli operai reclutati, come è detto al comma *b*) della lettera *B* della presente circolare. A questi ultimi è dovuta alla mano la sopra paga di allievo operaio e la differenza tra la sopra paga di operaio e quella di allievo operaio, dopo conteggiata nei modi consueti e ritiratane quindi ricevuta dagli interessati, sarà introitata a conti particolari, intestando apposito conto per ciascun individuo, e registrata su apposito libretto da rilasciare a questi a firma del titolare. L'ammontare delle somme, che verranno così ad accumularsi, sarà in effetto corrisposto all'interessato soltanto e non appena esso abbia assunto il regolare riassoldamento.

Nel caso che a ferma compiuta l'operaio rifiutasse di assumere il riassoldamento o se ne fosse reso immeritevole per abituale cattiva condotta, detto ammontare sarà incamerato all'erario, versandolo come provento casuale.

Le somme intestate ad operai morti durante la ferma ordinaria saranno devolute agli eredi legittimi.

All'operaio che viene riformato sarà corrisposta, in qualsiasi momento avvenga la riforma, la somma inscritta nel suo conto particolare.

D) *Norme disciplinari.*

E' fatta facoltà agli operai di chiedere, all'atto della loro nomina ad operaio effettivo, la destinazione ad un corpo o reparto del Servizio trasporti avente guarnigione nel territorio o prossimo al territoio del rispettivo distretto di reclutamento o del luogo di abituale dimora della famiglia.

Potranno pure essere prese in considerazione, anche nei susseguenti anni di servizio, le analoghe domande di trasferimento degli operai, capi operai meccanici e capi laboratorio di riparazione.

Il Ministero si riserva di accogliere tali domande subordinatamente alle esigenze del servizio.

I capi operai meccanici, gli operai e gli allievi operai non dovranno mai essere comandati a qualsiasi servizio territoriale e di caserma; potranno essere esentati, in seguito a loro domanda, dal rancio o dalla mensa; godranno del permesso serale permanente, stabilito per i sergenti maggiori che hanno compiuto il 5° anno di servizio, dopo compiuti i loro obblighi di leva (dopo il 2° anno di servizio, per i volontari ordinari) nei limiti di tempo stabiliti dai regolamenti.

I capi laboratorio di riparazione, i capi operai meccanici, gli operai e gli allievi operai porteranno i distintivi di cui alla tavola di disegno allegata alla circolare 86 del *giornale militare* c. a. E' concesso l'uso dell'abito civile agli operai e capi operai meccanici in licenza, ai capi laboratorio di riparazione anche in servizio di officina e di guarnigione.

E) *Norme complementari.*

A complemento di quanto precede si prescrive:

1° L'organico indicato si completerà presso ciascun reparto man mano che ad esso verranno assegnati operai;

2° Gli operai e capi operai meccanici dovranno, se del caso, prendere parte a tutte le esercitazioni tecniche delle rispettive unità;

3° E' nella facoltà dei comandanti di corpo di assegnare gli operai ai vari eventuali distaccamenti da loro dipendenti, tenendo conto delle rispettive attitudini e di fare scambi fra essi. Si dovranno però evitare in proposito troppi frequenti cambiamenti;

4° L'orario di lavoro sarà normalmente di 8 ore nei giorni feriali; è consentito il lavoro per la durata di 4 ore nei giorni festivi, solo se giustificato da urgenti esigenze di servizio;

5° Per la prima applicazione delle tabelle, gli attuali capi officina, nominati tali ai sensi della circolare 576 del *giornale militare* 1920, saranno nominati capi laboratorio di riparazione; i capi operai meccanici saranno confermati tali. Alle vacanze organiche si provvederà con opportuni trasferimenti e con un apposito corso d'istruzione presso l'officina di costruzioni automobilistiche in Bologna, secondo i programmi nn. 2 e 3.

F) *Programmi.*

I programmi d'esame teorico pratico per gli aspiranti alla carica di operaio militare e i programmi per i corsi d'istruzione che devono frequentare gli operai per essere nominati capi operai meccanici ed i capi operai meccanici per essere nominati capi laboratorio di riparazione sono i seguenti:

PROGRAMMA N. 1.

Programma di esame per la nomina ad operaio militare presso i laboratori di riparazione automobilistici

L'aspirante alla nomina ad operaio deve aver superato l'esame di proscioglimento; in caso negativo deve sottostare ad esame di coltura corrispondente.

Aggiustatore.

Esame pratico: Lavorare a riscontro (a maschio e femmina) un prisma poligonale con dimensione assegnata, dietro presentazione di un disegno quotato. L'aspirante potrà servirsi del trapano per fare il foro del riscontro.

Esame teorico: Nozioni elementari di aritmetica e di disegno geometrico. Nozioni elementari sui motori a scoppio, sui magneti ed accumulatori, sulle macchine operatrici. Norme generali sulla conservazione dei materiali.

Falegname.

Esame pratico: Costruire un quartabuoni per riquadrare ed unire ad angolo retto due assicelle con incastro a coda di rondine.

Esame teorico: Cognizioni sulle varie qualità di legnami e loro stagionatura. Norme generali di conservazione del legname.

Fabbro fucinatore.

Esame pratico: Fucinare un anello con ghiera ed un dado a vite esagonale, dietro presentazione di un disegno quotato.

Esame teorico: Cognizione delle varie qualità di ferro in relazione al loro trattamento nella fucinatura. Norme generali sulla conservazione dei materiali.

Elettricista magnetista.

Esame pratico: Una delle seguenti prove:

1° Eseguire gli attacchi elettrici per l'illuminazione di una autovettura. Ricercare e riparare i guasti relativi;

2° Riparazione semplice di un magnete;

3° Riparare le piastre di un accumulatore.

Esame teorico: Nozioni elementari di aritmetica, di disegno geometrico, di macchine, di elettricità e di magnetismo. Pile ed accumulatori. Condensatori. Macchine elettriche. Dinamo ed alternatori. Magneti ad alta e bassa tensione. Impianti elettrici per autoveicoli. Guasti e modi di ripararli. Strumenti di misura.

Lattonieri lamieristi.

Esame pratico: Costruire una calotta a sfera.

Esame teorico: Nozioni elementari di aritmetica, di disegno geometrico e di macchine. Nozioni sui fari e fanali e riparazioni ad essi occorrenti. Collaudazione delle materie prime.

Montatori motoristi.

Esame pratico: Smontare un motore a scoppio. Cambiare ed adattare una bronzina. Montaggio del motore e messa in fase del magnete.

Esame teorico: Nozioni elementari di aritmetica, di disegno geometrico e di macchine. Sicura conoscenza del motore a scoppio e del suo funzionamento. Guasti e modi di ripararli.

Tornitori in metallo.

Esame pratico: Tornire una vite a pane triangolare, del diametro, lunghezza e passo di un disegno quotato. Tornire la relativa chiocciola e prepararne l'utensile.

Esame teorico: Come per l'aggiustatore.

Stagnini e saldatori autogeni.

Esame pratico: *a*) Per gli stagnini: Saldare un tubo per la benzina al carburatore, raccordi, ecc., a stagno; *b*) Per i saldatori autogeni: Riparare con la saldatura autogena la parte esterna di un cilindro o un radiatore.

Esame teorico: Nozioni elementari di aritmetica, di disegno e di macchina. Nozioni sul motore a scoppio. Nozione sulle saldature e sui radiatori.

PROGRAMMA N. 2.

Programma del corso d'istruzione degli aspiranti a capo operaio meccanico

Materiali in ferro: Drizzare, spianare, incastrare un foglio di lamiera a martello e forarlo con trapano a spina a mano. Rettificare a mano un asse, manovella o perno, di un albero ovalizzato o grippato. Piegare un ferro sagomato. Saldare con bollitura due verghe di ferro. Saldare a stagno, ottone e rame. Saldature autogene: saldatura autogena di un volano e di un carter d'alluminio. Ribaditure di chiodi a freddo e a caldo. Costruire una chiavarda con dado e controdado, ripassare una vite con madrevite e, in mancanza di questa, con lima. Togliere ammaccature, costruire coppiglie, chiavette semplici e doppie. Raddrizzare alberi, assali ed altre parti piegate, procedendo a caldo e a freddo. Costruire una calotta parabolica per riflettori di faro d'autoveicoli. Rettifica di cilindri di motore a scoppio. Tagliare alla fresatrice un ingranaggio di un dato numero di denti. Pulitura dei metalli. Togliere le macchie di ossido dal ferro, acciaio, ottone, ecc., nelle parti lavorate piccole e di precisione. Riparazioni di circostanze e provvisorie. Conservazione degli istrumenti da lavoro.

Materiali in legno: Riparazioni e ripieghi attorno alle carrozzerie, alle ruote in legno e ai cofani. Norme per la conservazione delle carrozzerie.

Coloriture: Macinare i colori, cuocere l'olio di lino, composizioni delle vernici. Preparazione delle superfici nuove o già colorate per applicarvi la nuova coloritura.

Motori: Vari tipi di motori a scoppio. Montaggio e smontaggio di un motore. Cambio ed aggiustaggio delle bronzine. Rettifica dell'albero a gomito. Cambio di un pistone, di una biella, di uno spinotto. Cambio delle fasce elastiche di un pistone. Cambio dei cilindri. Controllo della camicia di acqua e cambio del tappo di chiusura. Cambio di una punteria. Controllo sul sistema di lubrificazione e sua regolazione. Smerigliatura delle valvole. Messa in fase di un motore. Prova al freno dinamometrico. Inconvenienti che si verificano in un motore e modo di ripararli.

Carburatore: Vari tipi. Cambio delle parti e manutenzione. Inconvenienti e modi di ripararli.

Magnete: Vari tipi. Cambio delle parti. Montaggio e regolazione. Difetti e modi di riconoscerli e ripararli.

Raffreddamento: Vari sistemi. Radiatori e ventilatori. Manutenzione. Difetti e riparazione.

Lubrificazione: Vari sistemi. Controllo. Regolazione manometri.

Macchine elettriche: Principio su cui sono basate. Fenomeni d'induzione. Parti di una macchina elettrica. Natura della corrente continua ed alternata. Collettore. Indotto e induttore. Spazzole. Dinamo.

Accumulatori: Principio su cui sono basati. Manutenzione.

Materiali automobilistici: Conoscenza dettagliata dei materiali automobilistici e loro conservazione.

PROGRAMMA N. 3.

Norme per il corso d'istruzione per conseguire la nomina a capo laboratorio di riparazione

Per essere ammessi al corso deve esplicitamente risultare che gli aspiranti durante il tempo trascorso nel laboratorio, quali capi operai meccanici, hanno dimostrato di possedere

ampiamente i requisiti di abilità tecnico-professionale, inerenti alle rispettive mansioni, sui metalli, legnami che s'impiegano sui materiali automobilistici e loro lavorazione, sulla costituzione, funzionamento e riparazione dei motori a scoppio e delle parti elettriche degli autoveicoli. Inoltre, gli aspiranti devono dare prova di possedere sufficiente coltura generale, superando, presso il rispettivo corpo, apposito esperimento sul seguente programma:

a) composizione italiana con tema inerente alle mansioni di capo laboratorio, da svolgere con chiarezza e senza errori d'ortografia (nella composizione si giudicherà anche la calligrafia);

b) aritmetica: nozioni generali comprese le frazioni e le proporzioni.

Durante il corso sarà svolto in modo dettagliato, teoricamente e praticamente, agli aspiranti capi laboratorio il seguente programma.

Macchine.

Macchine motrici termiche: Motori a scoppio, a gas, ad olio pesante, a vapore. Loro funzionamento. Inconvenienti, guasti e modo di ripararli. Condotta e manutenzione.

La parte relativa ai motori a scoppio dovrà avere particolare ed ampio svolgimento, tenendo presente i seguenti capisaldi:

1° Montaggio e smontaggio di un motore. Composizione e scomposizione del cambio. Composizione e scomposizione del differenziale. Montaggio e smontaggio delle gomme.

2° Mettere in fase un motore. Schemi di motori a 4 e a 2 tempi, diagrammi delle fasi. Smontaggio e montaggio delle varie parti del motore. Equilibrio dei motori. Varie forme di motori. Carburazione e carburatori. Accensione e magneti.

3° Raffreddamento ad aria e ad acqua. Circolazione a termosifone. Circolazione con pompa. Montaggio e smontaggio dei radiatori. Costruzione e riparazione dei radiatori.

4° Della lubrificazione: Materie lubrificanti. Lubrificazione a sbattimento, lubrificazione con pompa, lubrificazione a caduta d'olio, lubrificazione a pressione, ecc.

5° Montaggio e smontaggio della frizione. Riparazione ai cambi di velocità ed ai differenziali. Montaggio e smontaggio degli organi di trasmissione. Montaggio e smontaggio dei meccanismi di guida e loro riparazione. Montaggio e riparazione dei freni. Riparazione dello chassis.

6° Costruzione e riparazione delle carrozzerie. Fari e loro riparazione. Rendimento dei motori. Collaudo delle materie prime, dei motori, della condotta della macchina. Guasti e loro ricerche. Lavorazione dei metalli.

7° Collaudo e perizia dell'autoveicolo. Norme di conservazione e manutenzione del materiale automobilistico. Impiego degli automezzi in servizio militare. Amministrazione dei laboratori. Determinazione di materiali e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori. Compilazione di commesse di lavoro e di consuntivi. Richieste di carico e scarico. Norme in vigore per il personale operaio militare e civile.

Macchine per lavorazione metalli: Varie specie di torni, trapani, piallatrici, limatrici, pulitrici, fresatrici, punzonatrici, magli, ventilatori, seghe, ecc. Collaudo, installazione, funzionamento. Lavorazioni che si possono eseguire. Manutenzione, difetti. Guasti e modo di correggerli. Attrezzi e utensili per dette macchine.

Macchine per la lavorazione del legno: Seghe dei diversi sistemi: alternative, verticali ed orizzontali, a nastro, circolari, ecc. Carrelli con avanzamento automatico. Piallatrici a spessori ed a filo. Piallatrici combinate, torni, trapani, modanatrici, mortasatrici.

Macchine per lavorazioni diverse, ecc.: Collaudo, funzionamento e manutenzione. Attrezzi e strumenti vari da lavoro.

Materie prime.

Ferro: Sue proprietà, sua lavorazione; bollitura e saldatura, acciaiazione e collaudo. Principali tipi, forme e dimensioni dei ferri in commercio.

Acciaio: Sue proprietà e varietà; modo di trattarlo alla fucina. Tempra. Collaudo secondo le qualità.

Ghisa: Sue proprietà e caratteri distintivi.

Rame, stagno, piombo, zinco, antimonio: Leghe, proprietà, impiego e collaudo.

Legnami: Loro classificazione, proprietà e caratteri distintivi. Difetti che presentano i vari legnami da lavoro. Stagionatura. Forme e dimensioni usuali dei legnami messi in commercio.

Colori e vernici: Colorature regolamentari per il materiale auto. Sostanze che si impiegano nella composizione delle varie coloriture. Proprietà e modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si possono riscontrare in tali materie. Collaudo delle materie stesse.

Pelli e cuoiami: Concia delle pelli secondo i vari procedimenti usati. Specie di cuoiami che si usano nel servizio automobilistico. Modo di riconoscere le falsificazioni che si possono riscontrare in tale materia. Collaudazione delle materie stesse. Macchine da cucire tele e cuoiami.

Tessuti. Cordami: Proprietà principali e caratteristiche. Falsificazioni e collaudo.

Combustibili: Legna, coke, litantrace, torba, antracite, lignite, carbone di legno. Caratteri distintivi, loro impiego e collaudazione.

Carburanti: Benzina, nafta, olii minerali. Caratteri distintivi e loro collaudazione.

Materiali automobilistici: Conoscenza completa dei materiali automobilistici in dotazione. Loro manutenzione e conservazione.

Disegno: Dar prova di sufficiente conoscenza del disegno in modo tale da leggere con facilità ed esattezza i disegni del materiale automobilistico e rappresentare con schizzi a mano libera per uso d'officina parti di materiale automobilistico ed organi di macchine.

La presente circolare avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione; essa abroga e sostituisce la circolare n. 576 *giornale militare* 1920.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 416. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria al 3° anno del corso di artiglieria presso l'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1924-925.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 3 luglio 1924.

1. Per il prossimo anno scolastico 1924-25 è aperto un concorso per titoli per l'ammissione straordinaria di 40 allievi all'accademia militare di Torino, nel 3° anno del corso di artiglieria. Tale anno di studio avrà inizio il 1° ottobre prossimo venturo.

Compiuti con successo il 3° e il 4° anno del suddetto corso di reclutamento, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma di artiglieria insieme con i colleghi che avranno frattanto ultimato l'intero corso quadriennale.

Agli allievi caduti negli esami annuali di passaggio o finali sarà concessa, per una sola volta, la ripetizione di un anno di corso (come per gli allievi che compiono l'intero corso quadriennale).

2. Per prendere parte al concorso gli aspiranti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento di artiglieria, oppure di fanteria o di cavalleria o del genio, ed aver compiuto entro il 20 agosto p. v. un servizio effettivo di almeno 60 giorni come ufficiali.

Potranno pure partecipare al concorso i tenenti di complemento, purchè rinuncino al grado di tenente ed accettino quello di sottotenente; salvo però il loro diritto di essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere al corso di reclutamento per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali concorrenti, abbiano il grado di tenente o quello di sottotenente, potranno essere in servizio o nella posizione di congedo;

b) non avere superato l'età di 25 anni al 1° ottobre 1924;

c) essere celibi o vedovi senza prole;

d) aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. Università o Istituto superiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie:

fisica sperimentale;
chimica organica ed inorganica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica;
geometria proiettiva con disegno;
meccanica razionale;
geometria descrittiva con disegno.

3. Gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della guerra, e presentarla *entro il* 20 *agosto p. v.* al comandante del corpo, se trovansi in servizio, al comandante del distretto militare, se trovansi nella posizione di congedo.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente n. 2 (o, eventualmente, un titolo di studio superiore), e specchietto dei punti riportati negli esami universitari;

c) certificato di stato libero;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto.

Tale documento sarà prodotto solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda.

f) atto di assenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

Tale documento dovrà essere prodotto solamente da coloro che alla data della domanda non abbiano compiuto il 21° anno di età:

g) gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento dovranno unire inoltre una domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della guerra, con la quale chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione al corso; sarà invece considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione stessa.

I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge e i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi al giorno della presentazione della domanda.

Alle domande che fossero presentate oltre il termine utile suindicato o senza la prescritta ed intera documentazione, le autorità riceventi non daranno corso, e ne informeranno per loro norma gli interessati.

1. Le domande e i documenti di cui sopra saranno corredati a cura dei comandanti di corpo o di distretto della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, del libretto personale, della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale, nonchè delle informazioni sulla condotta morale e politica del concorrente che trovisi nella posizione di congedo e sull'onorabilità della sua famiglia.

Per gli ufficiali in servizio dovrà inoltre essere unito un rapporto personale sul servizio da loro prestato, nel quale siano poste in luce le di lui qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche.

Infine, i comandanti suindicati, tenendo conto degli elementi di giudizio che sono a loro conoscenza, esprimeranno, in calce a ciascuna domanda, il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierla.

Le domande così corredate, saranno trasmesse *direttamente* al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), *cui dovranno improrogabilmente, pervenire entro il 1° settembre p. v.*

5. Apposita commissione presso il Ministero della guerra prenderà in esame le domande pervenute e i relativi documenti, e giudicherà inappellabilmente sull'ammissibilità dei concorrenti all'accademia militare di Torino.

Il Ministero provvederà quindi per l'invio, al comando di detta accademia, dell'elenco dei concorrenti giudicati ammissibili, e dei relativi titoli di studio.

6. La graduatoria per il conferimento dei posti messi a concorso sarà esclusivamente stabilita, dal comando dell'accademia di Torino, in base alla classificazione risultante dalla media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie elencate al comma *d*) del n. 2; con l'avvertenza che, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aggiunto alla suddetta media, per ciascuno di tali esami, 1/10 del punto in esso riportato.

A parità di condizioni di merito, si seguirà il seguente ordine di precedenza:

a) candidati appartenenti all'arma di artiglieria;
b) candidati provenienti dai collegi militari;
c) candidati più giovani di età.

7. I concorrenti saranno avvertiti dal comando dell'accademia militare di Torino dell'accettazione delle loro domande e del giorno di presentazione alla sede dell'Istituto per subirvi una visita medica collegiale, al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione. Tale presentazione sarà regolata dal predetto comando in modo che avvenga nel più breve tempo possibile, a cominciare dal 1° ottobre p. v.

La visita medica avrà lo scopo di determinare se i candidati posseggano l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare, in pace e in guerra, e se siano scevri di infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare. Sarà passata da una commissione sanitaria così composta:

un generale medico, delegato dal Ministero;

il direttore di sanità militare del corpo d'armata di Torino;

due ufficiali superiori medici (di cui uno dell'accademia) e un capitano medico ,da designarsi dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

Contro l'esito sfavorevole della visita medica non è ammesso alcun reclamo.

Sarà cura del comando dell'accademia di trasmettere al Ministero, appena possibile, i risultati degli accertamenti sanitari e l'elenco dei concorrenti definitivamente ammessi, i cui nomi saranno poscia pubblicati sul *giornale militare*.

8. Durante il viaggio per recarsi dalla loro residenza a subire la visita medica ed, eventualmente, per il ritorno, e durante il tempo in cui saranno trattenuti a Torino per la visita stessa, i concorrenti avranno diritto a trattamento economico analogo a quello previsto nei numeri 22 e 23 del manifesto annesso alla circolare 369 del *giornale militare* corrente anno.

9. Gli ufficiali ammessi nell'accademia saranno trattenuti, o — se congedati saranno richiamati, in servizio con assegni per la durata del corso di reclutamento. I medesimi saranno trasferiti effettivi all'accademia, alla quale le autorità militari competenti trasmetteranno ,debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'istituto e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa ,non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinarono tale provvedimento.

10. Alla presente circolare dovrà essere data con ogni sollecitudine la più larga diffusione dei comandanti di corpo e di distretto, *i quali ultimi faranno all'uopo inserire brevi e periodici avvisi nei giornali quotidiani locali fino alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle domande.*

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 417. — SCUOLE MILITARI. — **Commissione giudicatrice del concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 3 luglio 1924.

Con riferimento al paragrafo 7, circolare 131 *giornale militare* c. a. la commissione d'esame per il 1° concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra è così composta:

Logistica e servizio di Stato Maggiore:

Presidente

Generale di divisione LIUZZI cav. Guido.

Membri

Colonnello di artiglieria (serv. S. M.) VERCELLINO cav. Mario.

Colonnello di artiglieria (serv. S. M.) TERZIANI cav. Alberto.

Colonnello di fanteria (serv. S. M.) FOSCHINI cav. Francesco.

Colonnello degli alpini GROSSI cav. Camillo.

Geografia e topografia militare:

Presidente

Generale di divisione LIUZZI cav. Guido.

Membri

Colonnello di artiglieria (serv. S. M.) DE AMBROSIS cav. Delfino.

Colonnello di fanteria GIORDANO cav. Francesco.

Colonnello di artiglieria RICCARDI cav. Enrico.

Tenente colonnello del genio SAVOIA cav. Umberto.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 418. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE. — **Decreto del ministro per le colonie riguardante il trattamento economico al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 aprile 1924.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

di concerto con quello per le finanze;

Visto l'art. 15 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di ruolo civile e militare inviato in missione dal Regno nelle Colonie è corrisposta una indennità giornaliera di soggiorno nella seguente misura:

Personale dei gradi 12° e 13° compresi i volontari.	L.	45
Personale dei gradi 10° e 11°	»	55
Personale del grado 9°	»	65
Personale dei gradi 7° e 8°	»	75
Personale dei gradi 5° e 6°	»	85
Personale del grado 4°	»	95
Personale dei gradi 2° e 3°	»	105
Personale subalterno, marescialli dei 3 gradi ed altri sottufficiali di gradi corrispondenti	»	35

Per il personale subalterno che accompagna in viaggio i Ministri ed i sottosegretari di Stato l'indennità giornaliera è aumentata a L. 40.

La detta indennità non è dovuta pei giorni di viaggio per mare, ed è ridotta a due terzi dopo il 3° mese di missione, ed alla metà dopo il 6° mese, anche quando la missione sia compiuta in località diverse della stessa Colonia.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio, a termini dell'articolo 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1923.

Per le missioni in corso a questa data sarà però tenuto conto, agli effetti delle riduzioni di cui al comma secondo dell'articolo 1, di tutto il tempo trascorso dal giorno in cui la missione ebbe inizio.

Per le missioni compiute durante il mese di novembre restano ferme le disposizioni dei decreti reali 21 luglio 1921 e 15 luglio 1923 relative alla Tripolitania ed alla Cirenaica, e quelle che fossero state emanate in forza del R. decreto 21 dicembre 1922, relativo alle missioni in Eritrea e Somalia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 2 aprile 1924.

Il Ministro per le colonie
FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Avvertenza.

A chiarimento del decreto sopra riportato, il Ministero delle colonie avverte che ai termini dell'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504 non è dovuto l'aumento dei due decimi sul prezzo dei biglietti per ferrovia e sui piroscafi, dappoichè deve essere rimborsata, nei viaggi per missione, la sola spesa effettivamente sostenuta.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

N. 419. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 2 luglio 1924.

Sono disponibili 6 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine dei RR. istituti di belle arti e di musica alla dipendenza del Ministero dell'istruzione, ai quali posti possono concorrere gli applicati delle amministrazioni militari ed i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla commissione di avanzamento del corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi sopraindicati, dovranno presentare, non oltre il giorno 20 luglio 1924, apposita domanda su carta bollata da L. 3. In tale domanda i concorrenti, pur dichiarando di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza, potranno indicare, per ordine di preferenza, le seguenti sedi: Palermo, Milano, Parma, Napoli, dove, essendovi attualmente delle vacanze nel detto impiego, avranno la probabilità di esservi destinati.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopratissata, le autorità militari dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo a quelle degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei marescialli tuttora alle armi la copia del foglio matricolare con la variazione dell'ultimo stipendio al quale i medesimi sono stati ammessi in base al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le dette autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto

conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

N. 420. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Esenzione delle tasse postali della corrispondenza con l'istituto nazionale delle assicurazioni per il servizio polizze pro-combattenti.** (Direzione generale servizi logistici). — 2 luglio 1924.

Si fa noto che il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale dei servizi postali — nella considerazione che il servizio relativo alle polizze pro-combattenti viene disimpegnato dall'istituto nazionale delle assicurazioni, per conto ed a spese del tesoro, ha dato disposizioni perchè, con effetto dal 1° luglio u. v., abbia corso in esenzione dalle tasse postali la corrispondenza ufficiale spedita da autorità od uffici militari dipendenti da questo Ministero o da quello della marina, all'indirizzo dell'ufficio polizze pro-combattenti — via del Babuino, n. 196 - Roma - che è gestito dall'istituto predetto.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

N. 421. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Vaglia diretti a militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 luglio 1924.

Il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale dei servizi postali — ha testè segnalato che i vaglia (parti B) indirizzati a militari che, all'atto del recapito, risultano in località diversa da quella di destinazione, sono talvolta imbucati, con l'indicazione della nuova residenza, nelle cassette di impostazione, rendendo così impossibile l'ulteriore inoltro alla nuova destinazione con piego postale d'ufficio.

Ad eliminare pertanto il pericolo di facili smarrimenti, ferme restando le norme impartite con la circolare n. 288 giornale militare c. a., si dispone che i vaglia di cui trattasi siano restituiti dai portalettere militari agli uffici postali di prima destinazione, che provvederanno al loro rinvio, con l'osservanza delle norme loro già comunicate dal prefato Ministero.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

N. 422. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme e criteri nuovi circa la formulazione di proposte di onorificenze cavalleresche in favore del personale dell'amministrazione militare.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio onorificenze). — 2 luglio 1924.

1. L'esame accurato delle norme e dei criteri seguiti finora dalle varie autorità militari nel mettere in corso proposte di onorificenze cavalleresche in favore del personale dipendente, mi hanno indotto alla revisione di tali norme e di tali criteri, al duplice scopo di una maggiore valorizzazione della concessione e di una più equa distribuzione fra gli ufficiali e i funzionari dipendenti.

I criteri che mi propongo di seguire tendono a valorizzare nel miglior modo, a parità di grado, di servizi, di benemerenze, o di analoghi precedenti di guerra, l'opera compiuta dagli ufficiali, senza distinzione della loro posizione attuale nei riguardi del servizio attivo permanente o delle categorie in congedo.

2. Le concessioni di onorificenze cavalleresche saranno fatte per il doppio titolo di *anzianità* (lunghi e buoni servizi) e di *speciali benemerenze*, ma la prevalenza assoluta dovrà spettare alle prime, riservando invece le seconde a casi isolati di assoluta eccezione.

Le proposte per la concessione di onorificenze per speciali benemerenze dovranno partire dalle autorità gerarchiche competenti ed essere motivate.

Concessioni per il titolo di anzianità.

3. *Ufficiali ed impiegati in servizio attivo.* Nulla è variato per quanto riguarda la concessione di onorificenze per il titolo di anzianità (lunghi e buoni servizi) agli ufficiali ed impiegati delle categorie *A* e *B* in servizio attivo (circolare 706 *giornale militare* 1923), i quali continueranno ad ottenere le nomine e promozioni negli ordini cavallereschi, previe le necessarie indagini, con procedimento automatico dell'amministrazione centrale, in base all'ordine di iscrizione nei rispettivi ruoli, per turno rigoroso di anzianità, tenuto conto per gli impiegati civili del grado di assimilazione con la gerarchia militare. Verranno esclusi da questa concessione gli ufficiali che non abbiano riportato da ultimo la classifica di ottimo o buono con punti tre, e gli impiegati civili che non abbiano riportato quella di ottimo o distinto.

4. *Ufficiali in congedo.* E' mio intendimento di proporre gradualmente la concessione di una onorificenza cavalleresca per anzianità, a quegli ufficiali in congedo che, pur avendo fatto la guerra o avendo prestato lodevolmente servizio nell'interno del Paese durante la medesima, non siano insigniti di quel grado onorifico che la costante consuetudine designa come minimo, per il rispettivo grado militare, cioè della croce di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia per i maggiori, della croce di cavaliere nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro per i colonnelli, della commenda nell'Ordine della Corona d'Italia per i generali.

5. Per la compilazione e la trasmissione delle proposte si osserveranno le seguenti norme:

Le proposte potranno inizialmente partire da qualunque autorità militare. I comandi di corpo d'armata nomineranno, per le indagini del caso e l'esame di merito, una commissione composta di tre membri) dei quali un ufficiale generale o superiore delle categorie in congedo) presieduta dallo stesso comandante di corpo d'armata. Per agevolare il corso delle pratiche, potranno i comandi di corpo d'armata affidare il primo esame ed il primo spoglio delle proposte ai rispettivi comandi di divisione, i quali dovranno procedere per mezzo di commissioni analoghe a quelle dei corpi di armata.

Le proposte ritenute degne di riguardo dovranno essere non solo compilate con quella ricchezza e con quella precisione di dati che già stabilirono le precedenti circolari in materia di onorificenze (le quali debbono, per questa parte, ritenersi confermate), ma dovranno, altresì, essere accompagnate da tutti quei documenti che possano pienamente illuminare il Ministero nella sua definitiva decisione, documenti fra i quali è opportuno sia compreso lo stato di servizio degli interessati.

Per l'anno corrente, le proposte di cui trattasi dovranno pervenire al Ministero:

a) il 15 settembre, le proposte per l'ordine della Corona d'Italia; per quest'Ordine cavalleresco soltanto, essendo esaurita, per il 1924, la dotazione di onorificenze Mauriziane;

b) il 15 novembre le proposte pei due Ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

Concessioni per speciali benemerenze

6. Le concessioni per speciali benemerenze dovranno essere in numero limitato ed avere carattere eccezionale. Le prove di diligenza, di zelo, di coscienzioso adempimento dei propri doveri, non devono costituire da sole titolo sufficiente a proposte del genere, dovendo le speciali benemerenze essere basate su prove speciali compiute in speciali servizi e in speciali circostanze (invenzioni, pubblicazioni, lavori speciali, missioni all'estero, ecc.).

Le proposte per *speciali benemerenze*, dopo l'approvazione della commissione del corpo d'armata, dovranno essere inoltrate al Ministero via via che se ne presenti l'opportunità.

Alle proposte giudicate degne di accoglimento sarà dato corso volta per volta, se nell'Ordine della Corona d'Italia; nelle ordinarie distribuzioni periodiche, se nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Le proposte per speciali benemerenze riflettenti gli Ufficiali appartenenti allo Stato Maggiore Centrale, saranno esaminate da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore.

Le proposte per speciali benemerenze riflettenti gli ufficiali ed i funzionari dell'amministrazione centrale saranno esaminate dal consiglio di amministrazione.

7. Per gli impiegati della categoria *C* (circolare 706 *giornale militare* 1923) e per i sottufficiali, le proposte, siccome di natura eccezionale, non potranno essere compilate che per *speciali benemerenze,* fondate non solo su lunghe e lodevoli prestazioni di servizio, ma anche e principalmente su requisiti importanti e non comuni (decorazioni, ferite, partecipazione alla guerra, ecc.).

8. Criteri analoghi a quelli sopra enumerati regoleranno le proposte degli enti militari non dipendenti dai comandi di corpo di armata.

Debbono intendersi abrogate le disposizioni contenute nelle circolari 397 *giornale militare* 1922 e 653 *giornale militare* 1923, e riferentisi al numero massimo di proposte che potevano essere inviate annualmente al Ministero dai comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — DI GIORGIO.

AVVISO

Esito dei concorsi a premio indetti dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1924

La Commissione esaminatrice dei lavori presentati ai concorsi a premio indetti dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1924, *è composta come appresso*:

Presidente.

Colonn. di artigl. (S. M.) - Caracciolo cav. Mario.

Membri.

Ten. colonn. di artigl. - Pallieri cav. Vittorio.
Ten. colonn. del genio - Porta cav. Virginio.

Segretario.

Maggiore di artiglieria - Serafini cav. Ferdinando

si è riunita il 16 maggio 1924 per esaminare e giudicare i lavori concorrenti ai premi del concorso, scaduto il 30 aprile u. s.

Alla commissione sono stati sottoposti sei lavori, dei quali uno presentato espressamente fuori concorso dall'Autore.

Esaminato il lavoro fuori concorso, la commissione ha unanimemente deciso di offrire all'Autore, generale Cesare Luzzatto, comandante della brigata Casale, una medaglia di bronzo a ricordo del concorso al quale egli ha portato il suo contributo per il *1° tema* di fanteria.

Rivolta poi la sua attenzione agli altri cinque lavori presentati e contraddistinti da un motto, la commissione ha anzitutto verificate le buste sigillate contenenti i nomi degli autori, e, trovatele chiuse e sigillate come era prescritto, ha proceduto all'esame dei lavori, col seguente risultato:

a) *Concorso di fanteria.* — Sono stati presentati due lavori, contraddistinti coi motti *Ex libris* e *Combattere con arte*. La commissione ha deciso unanimemente di escludere il primo lavoro (*1° tema*) non giudicandolo meritevole di premio.

Per quanto riguarda il secondo lavoro (*1° tema*), la commissione, pur avendo riscontrato in esso notevoli pregi, non l'ha ritenuto in modo assoluto meritevole del primo premio; tuttavia in considerazione della nuova fervida ripresa di studi militari, tenendo conto che il lavoro tratta un argomento sul quale la regolamentazione è ancora incompleta, e sopratutto a titolo d'incoraggiamento per i futuri concorsi, ha attribuito ad esso la medaglia di bronzo ma con l'assegno di L. 1000.

b) *Concorso di artiglieria.* — Sono stati presentati tre lavori contraddistinti coi motti *Sempre ed ovunque, Tentar non nuoce*, e *San Gabriele*.

La commissione ha escluso il primo lavoro (*4° tema*), giudicandolo non meritevole di premio; ha ritenuto di poter prendere in considerazione il secondo (*1° tema*), pur non giudicandolo meritevole di premio, e perciò ha deciso di attribuirgli una medaglia di bronzo a ricordo del concorso, con un assegno di incoraggiamento di L. 250.

Al terzo lavoro (*2° tema*), pur non ritenendolo in modo assoluto meritevole del primo premio, la commissione, per considerazioni perfettamente analoghe a quelle fatte per il lavoro *Combattere con arte* del concorso di fanteria, e te-

nuto conto che è il primo studio sull'argomento che — per quanto consti — siasi finora pubblicato in Italia, attribuisce ancora la medaglia di bronzo, coll'assegno di L. 1000.

c) *Concorso del genio.* Non venne presentato nessun lavoro.

Successivamente, distrutte le buste contenenti il nome degli autori dei lavori *Ex libris* e *Sempre ed ovunque*, la commissione ha aperto quelle contraddistinte coi motti segnati sui lavori premiati, ed ha constatato che i lavori stessi sono dovuti ai seguenti autori:

Combattere con arte - Maggiore di fanteria (S. M.) Fabris cav. Gino, del comando divisione militare territoriale di Alessandria.

S. Gabriele - Maggiore di artiglieria Caracciolo cav. Italo, del 3° regg. artigl. pesante.

Tentar non nuoce - Ten. colonn. Pinto cav. Emilio della Scuola artigl. controaerei di Nettuno.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 55 depennare il tenente *Florio* Tullio, direzione artiglieria Taranto.

A pagina 56 depennare il capitano *Palamenghi* Calogero, 2 montagna, ed il tenente *Piemontese* Antonio, 9 pesante (C).

Prezzo della presente dispensa L. 1,30

(43) — Roma, 1924-25 Stab. Poligr. Amm. Stato

R. BIBLIOTECA DELLA GUERRA 1691

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª **1924** 11 Luglio

N. 423 3 aprile 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 984, contenente modificazioni al funzionamento della commissione permanente pei collaudi in appello *Pag.* 1693

» **424** – 1 maggio 1924. — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 983, concernente disposizioni circa l'aumento dell'aliquota degli ufficiali di complemento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e per l'impiego di essi nei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia . . . . . *Pag.* 1695

» **425** 28 giugno 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1001, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1924 . *Pag.* 1697

» **426** – 5 luglio 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande di avventizi ex-combattenti che aspirino a sistemazione a ruolo, a norma del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843 . . . . . *Pag* 1698

» **427** – 9 luglio 1924. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino . . . . . *Pag.* 1700

» **428** – 10 luglio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione dei prospetti valutativi modello 253 delle variazioni avvenute nei materiali in carico e dei prospetti modello 510 relativi ai materiali in carico agli enti militari per le biblioteche militari di presidio . . . . . *Pag.* 1701

LIBRERIA DELLO STATO

N. 429 – 10 luglio 1924. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1702

» 430 – 10 luglio 1924. CONCORSI E GARE. Esito della gara di campionato militare « La Marmora » . . *Pag* 1703

» 431 – 10 luglio 1924. EQUIPAGGIAMENTO. Costruzione delle giubbe di tela color bigio da bersagliere ciclista *Pag.* 1704

» 432 – 10 luglio 1924. MATRICOLA. — Computo del tempo utile per la concessione della Croce d'oro per anzianità di servizio . . . . . *Pag.* 1708

» 433 – 10 luglio 1924. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098, relativo alla soppressione del corpo invalidi e veterani e alla sistemazione del personale ad esso appartenente . . . . . *Pag.* 1708

» 434 – 10 luglio 1924. PUBBLICAZIONI MILITARI. Volume I dell'istruzione sul servizio automobilistico (n. 1425). *Pag.* 1711

» 435 – 10 luglio 1924 – SCUOLE MILITARI. Ammissioni di allievi nelle scuole militari di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1924-925. Varianti alla circolare 369 del *giornale militare* 1924 *Pag.* 1716

» 436 29 giugno 1924 – PUBBLICAZIONI MILITARI. Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna Volume II - Istruzione individuale a cavallo e sul condurre Parte 1ª - Istruzione sul cavallo e sul condurre col conducente montato - Pubblicazione n. 121 - Edizione 1913 . . *Pag* 1717

» 437 10 luglio 1924 SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali . . . *Pag.* 1718

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1722

Circolare N. 423 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 984, contenente modificazioni al funzionamento della commissione permanente pei collaudi in appello.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 aprile 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 27 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1685;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 572 del regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, e modificato col R. decreto 17 agosto 1919, n. 1685, è sostituito dal seguente:

Articolo 572. - Per le robe da introdursi nei magazzini centrali militari il giudizio in appello contro le decisioni di rifiuto delle robe pronunciato dalle Commissioni di collaudo, è devoluto ad apposita Commissione permanente pei collaudi in appello, sedente in Roma, composta:

a) del generale commissario, *presidente*;

b) di cinque colonnelli;

c) dell'Ispettore generale dell'industria o, in sua assenza, di un altro funzionario designato dal Ministero competente; } *membri effettivi*

d) di cinque tenenti colonnelli, *membri supplenti*.

Della Commissione fanno parte di diritto: come membro effettivo, il direttore di commissariato del corpo d'armata di Roma e come membro supplente, il tenente colonnello

commissario della Direzione di commissariato del corpo d'armata stesso.

La Commissione dispone di un ufficio tecnico e di segreteria, costituito di un tenente colonnello - o maggiore - commissario controllore, e di un capitano coccmmissario controllore, entrambi con funzioni di relatori periti e con voto consultivo nelle sedute della Commissione alle quali intervengano.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti, compreso in ogni caso, l'ispettore generale dell'industria o il funzionario che lo sostituisce, ai sensi della lettera *c*).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le ditte che hanno robe in contestazione presso la Commissione potranno - ove lo credano e - completamente a loro spese - farsi assistere da un perito di loro fiducia nelle sedute nelle quali la Commissione dovrà decidere sui loro ricorsi.

Alla Commissione è addetto un impiegato d'ordine con funzioni di archivista.

La Commissione può valersi, ove lo ritenga necessario, in particolari casi, dell'opera dei periti privati specialisti, designati di volta in volta dal presidente.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) sono nominati con decreto del Ministro della guerra.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'art. 1 del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

N. 424. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 983, concernente disposizioni circa l'aumento dell'aliquota degli ufficiali di complemento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e per l'impiego di essi nei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 27 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1908, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto il decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto la legge 5 aprile 1908, n. 161, e il decreto 4 luglio 1910, n. 562, concernenti l'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana;

Visto il decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardanti l'istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, riguardante il Consiglio superiore coloniale;

Ritenuto opportuno, per facilitare l'inquadramento dei Regi corpi di truppe coloniali, di prevedere l'impiego di ufficiali di complemento nei Regi corpi dell'Eritrea e della Somalia e di aumentare la quota di essi già prevista pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentiti i Governatori;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a che non verrà diversamente stabilito, i posti di subalterno di fanteria pei comandi, reparti e servizi dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia possono essere coperti, sino alla concorrenza di un terzo, da ufficiali di complemento preferibilmente celibi in servizio o richiamati dal congedo che ne facciano regolare domanda e che non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età all'atto della destinazione in Colonia.

Art. 2.

L'aliquota dei posti d'organico dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica che può essere devoluta ai subalterni di complemento delle varie armi e corpi, è portata, sino a che non verrà diversamente disposto, ai tre quarti del numero complessivo dei posti stessi.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento ammogliati o vedovi con prole, all'atto della presentazione della domanda dovranno impegnarsi esplicitamente, con dichiarazione scritta, di lasciare la famiglia in Italia per tutta la durata della loro permanenza in Colonia.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N. 425. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1001, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1924.** — (Ragioneria centrale). — 28 giugno 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 151, del 28 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1924, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 30 maggio 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

N. 426. — AMMINISTRAZIONE CENTRATE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande di avventizi ex-combattenti che aspirino a sistemazione a ruolo, a norma del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 5 luglio 1924.

Per il disposto dell'art. 18 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, dopo l'applicazione dell'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e del 2° e 3° comma dell'art. 198 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, saranno conferiti « agli straordinari avventizi diurnisti giornalieri cottimisti o altro personale non di ruolo comunque denominato, agli operai di ruolo ed a quelli avventizi della stessa amministrazione, i quali tutti si trovino *in servizio almeno dal* 1° *dicembre* 1923, posseggano il titolo di studio prescritto e siano ex-combattenti feriti o decorati al valore militare, o abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti, e, quanto ai militari addetti ai Comandi, abbiano prestato servizio presso i Comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata compreso ».

Coloro che, ritenendo di trovarsi nelle condizioni volute dall'accennato articolo 18 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, intendano chiedere la sistemazione in uno dei ruoli dei personali civili delle amministrazioni militari (personale tecnico civile del genio, personale tecnico civile d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, ragonieri d'artiglieria, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori tecnici, assistenti del genio) dovranno far pervenire, per il tramite gerarchico, a questo Ministero, *non oltre il* 15 *settembre* 1924, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale dichiarino anche di accettare, in caso di nomina, qualunque destinazione, compresa quella in colonia.

Alla domanda dovranno essere annessi i seguenti documenti anch'essi redatti su carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1°) atto di nascita;

2°) certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti anche che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici;

3°) certificato generale del casellario giudiziario;

4°) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza dell'aspirante;

5°) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in S. A. P., da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, idoneo al servizio anche in colonia, ed esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego cui aspira;

6°) titolo originale di studio a cioè: *a*) laurea di ingegneria ed elettrotecnica, laurea in fisica, laurea in chimica pura od in chimica e farmacia per gli aspiranti rispettivamente alla nomina a ingegnere elettrotecnico, a professore di fisica o dottore in chimica nel genio militare; *b*) laurea in chimica pura o in chimica e farmacia, laurea in fisica, per gli aspiranti rispettivamente alla nomina a specialista tecnico dottore in chimica o a specialista tecnico dottore in fisica; *c*) diploma di licenza di istituto tecnico, per gli aspiranti alla nomina a vice ragioniere geometra; *d*) diploma di licenza liceale o di istituto tecnico, per gli aspiranti alla nomina a vice ragioniere d'artiglieria; *e*) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di regio istituto industriale, per gli aspiranti alla nomina a capotecnico aggiunto d'artglieria e genio: *f*) diploma di licenza di istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti e di altra equiparata, per gli aspiranti alla nomina a disegnatore tecnico aggiunto; *g*) licenza di scuola tecnica o diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi, per gli aspiranti alla nomina ad assistente aggiunto del genio.

Per coloro che non fossero in possesso di alcuno dei due titoli di studio di cui alla lettera *g*), sarà sufficiente un rapporto della competente autorità, da cui risulti che l'aspirante ha disimpegnato, almeno dal 1° dicembre 1923, mansioni di assistente del genio;

7°) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, nonchè qualsiasi documento autentico da cui risulti *in modo inequivocabile* che l'aspirante è ferito o decorato al valore militare, od ha prestato servizio in zona di operazione presso

reparti operanti o presso un comando mobilitato non inferiore a quello di brigata.

I documenti di cui ai numeri dal 2 al 5 incluso, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al 4 giugno 1924. Coloro tuttavia che avessero già presentato detti documenti con la domanda di ammissione al concorso bandito con la circolare n. 27 del giornale militare corr.anno, saranno esentati dall'esibirli nuovamente, ritenendosi validi quelli già presentati.

Nell'inoltrare le domande e i relativi documenti, le autorità gerarchiche vi uniranno anche un rapporto *particolareggiato e riservato* circa la capacità professionale, la diligenza e lo zelo e il modo in genere con cui l'aspirante ha disimpegnato il servizio straordinario, del quale preciseranno anche la durata.

Dopo effettuate le sistemazioni a ruolo del personale avventizio ex-combattente di questa e di altre amministrazioni, questo Ministero, nel caso risultassero ancora posti disponibili nei ruoli suaccennati, si riserva di emanare ulteriori istruzioni per l'inoltro e la documentazione delle domande di sistemazione a ruolo, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, del rimanente personale avventizio.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 427. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 9 luglio 1924.

1. In relazione ad una differente organizzazione didattica dei corsi della accademia militare d'artiglieria e genio questo Ministero determina che siano annullati i concorsi per la nomina ad insegnante titolare di « *materiale d'artiglieria parte I* », di « *termotecnica* e di *costruzioni stradali, idrauliche e ferroviarie* », presso l'accademia stessa, concorsi banditi colla circolare 141 *giornale militare* 1924.

2. Si stabilisce, inoltre, che i termini relativi al concorso, di cui alla circolare citata, per la nomina ad insegnante titolare di architettura (nel cui programma sono state aggiunte, in base al riordinamento degli studi, anche la termotecnica, l'igiene applicata all'ingegneria e le nozioni di geologia e mineralogia) siano prorogati come segue:

data di presentazione delle domande al comando dell'accademia 31 luglio 1924;

data di presentazione dei lavori da parte dei concorrenti al comando dell'accademia 31 agosto 1924.

Sono confermate le altre disposizioni contenute nella circolare 141 citata.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 428. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione dei prospetti valutativi modello 253 delle variazioni avvenute nei materiali in carico e dei prospetti modello 510 relativi ai materiali in carico agli enti militari per le biblioteche militari di presidio.** — (Ragioneria centrale). — 10 luglio 1924.

Il Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) nel richiamare le disposizioni emanate col R. decreto 2103 del 10 settembre 1923 (Circolare n. 663 del *giornale militare* del 1923), col quale è prescritta la presentazione da parte del Ministero della guerra del rendiconto consuntivo patrimoniale, a cominciare dall'esercizio 1923-924, ha fatto noto come non possa ormai essere più consentita alcuna dilazione al termine suddetto.

Per conseguenza ed allo scopo di mettere in grado questa Ragioneria di provvedere alla compilazione del predetto rendiconto patrimoniale per l'esercizio 1923-1924 entro il termine fissato dall'articolo 77 del R. decreto 2440 del 18 novembre 1923, recante le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, si fa tassativo obbligo a tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari di trasmettere *improrogabilmente* nel termine fissato dalla circolare 375 del *giornale militare* del corrente anno, e cioè non oltre il 20 *luglio corrente,* i prospetti valutativi mod. 253 relativi alle variazioni verificatesi nel 4° trimestre dell'esercizio 1923-924.

I comandanti di corpo ed i relatori dei consigli di amministrazione prenderanno vivo interessamento perchè tutte le difficoltà siano assolutamente superate, non essendo ammessa giustificazione alcuna per eventuali ritardi, tanto più che dal complesso dei dati già pervenuti fino a tutto il 3° trimestre, si ha motivo di ritenere che la quasi totalità dei corpi possa ottemperare senza indugi alle disposizioni ricordate colla presente.

Analogamente a quanto sopra, gli uffici di contabilità e di revisione dei singoli corpi di armata, ai quali debbono essere trasmessi dagli Enti dipendenti le contabilità annuali delle biblioteche militari di presidio a norma della circolare 669 del *giornale militare* del 1923, faranno tutto il possibile perchè siano fatti pervenire a questa Ragioneria entro lo stesso termine (20 luglio) anche i prospetti valutativi di cui al n. 81 delle « Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio ».

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 429· — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 10 luglio 1924.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Chieti — Compagnia di Vasto.
Legione di Chieti — Tenenza di Riccia.
Legione di Napoli — Tenenza di Sora.
Legione di Salerno — Tenenza di S. Angelo dei Lombardi.
Legione di Salerno — Tenenza di Lagonegro.
Legione di Catanzaro — Tenenza di Paola.

Comandi soppressi.

Legione di Napoli — Tenenza di Pontecorvo.
Legione di Bari — Tenenza di Otranto.
Legione di Catanzaro — Tenenza di Belvedere Marittimo.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 430. — CONCORSI E GARE. — **Esito della gara di campionato militare « La Marmora ».** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 10 luglio 1924.

1. Il campionato di squadre « La Marmora » riservato alle rappresentanze dei reggimenti bersaglieri - indetto colla circolare n. 308 del *giornale militare* c. a., - è stato vinto dalla pattuglia del 9° reggimento bersaglieri così composta:

Tenente GIGLIO Calogero, capo pattuglia.
Cap. magg. COSTA Luigi.
Bersagliere GUIDI Marcello.
» TASSINATO Giacomo.
» NISTRI Nello.
» FISSI Dino.
» PASTORELLO Pietro.
» CHIEMENTIN Marino.
» DE CHIARA Luigi.

Ai predetti militari spetta il titolo di *campione della gara bersaglieri* per l'anno 1924; del titolo conseguito sarà fatta regolare annotazione sui documenti personali degli interessati.

I militari di truppa si fregeranno del distintivo di cui a pagina 31 del regolamento pel 4° campionato militare di educazione fisica - edizione 1922.

Al 9° reggimento bersaglieri spetta in temporanea consegna fino alla gara ventura, la statua del fondatore del corpo, *A. La Marmora*, dono della presidenza del museo storico dei bersaglieri.

2. Al 4° reggimento bersaglieri, al quale appartiene la pattuglia seconda classificata, sarà data in temporanea consegna la coppa d'argento e bronzo, dono del generale a disposizione per i bersaglieri.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 431. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Costruzione della giubba di tela color bigio da bersagliere ciclista.** — (Direzione generale servizi logistici). — 10 luglio 1924.

Per la costruzione della giubba di tela color bigio da bersagliere ciclista, adottata con la circolare 279 del *giornale militare* c. a. verranno tenute presenti le indicazioni di cui agli specchi seguenti:

Conto di costruzione della giubba di tela color bigio da bersagliere ciclista:

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	IMPORTO
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0.71	m.	3,95	7 -	27,65
Panno cremisi carico per mostreggiature alto m. 1.30	»	0,007	65 -	0,45
Bottoni grandi di carta compressa	n.	5	10 °/₀₀	0,05
piccoli » »	»	10	8 °/₀₀	0,08
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—		4
			Prezzo di costo . . . L.	2,33
			Prezzo di conteggio . . . »	2,25

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta o il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di tela color bigio da bersaglieri ciclisti.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71	
			Quantità	
			Per ogni capo	Per ogni taglia
1	1	1	4,34	4,34
	2	2	4,20	8,40
	3	1	4,14	4,14
2	1	1	4,16	4,16
	2	10	4,10	41,00
	3	5	4,04	20,20
3	1	3	4,08	12,24
	2	20	4,00	80,00
	3	10	3,90	39,00
4	1	3	4,00	12,00
	2	20	3,92	78,40
	3	10	3,84	38,40
5	1	4	3,86	15,44
	2	10	3,78	37,80
TOTALI		100		395,52
			Media m.	3,95

Specchio delle misure delle giubbe d

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza							Lar		
		dalla parte posteriore del bavero al fondo	dalla parte anteriore della punta della spalla al fondo	da sotto le ascelle al fondo	delle mutiche	delle alette sui fianchi	del bavero	del passante del cinturino	parte anteriore		
									al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco e alla taglia	al fondo
2	1	765	840	525	635	310	460	120	270	400	480
	2		840	530			450		265	390	470
	3		835	535			440		260	375	455
3	1	750	825	515	620	300	450	120	265	390	470
	2		825	520			440		260	380	460
	3		820	525			430		255	365	445
4	1	735	810	505	610	290	450	120	260	380	460
	2		810	510			440		255	370	450
	3		805	515			430		250	355	435
5	1	720	795	495	600	290	440	120	255	370	450
	2		795	500			430		250	360	440

ela color bigio da bersaglieri ciclisti.

ezza						Altezza				Misura delle tasche al petto		
parte posteriore			delle maniche			delle manopole		del bavero				
alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	superiormente e al gomito	al polso	alla punta	di sotto	anteriore	posteriore	longitudinale	orizzontale	*NOTE*
225	230	220	260	230	165							
220	220	210	250	225	160	100	60	70	80	150	130	
215	215	205	245	220	160							
220	225	215	255	225	165							
215	215	205	245	220	160	100	60	70	80	150	130	
210	210	200	240	215	160							
215	220	210	250	220	160							
210	210	200	240	215	160	100	60	70	80	150	130	
205	205	195	235	210	155							
210	215	205	245	215	160							
205	205	195	235	210	155	100	60	70	80	150	130	
200	200	190	230	205	155							
205	210	200	240	210	160	100	60	70	80	150	130	
200	200	190	230	205	155							

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 432. — MATRICOLA. — **Computo del tempo utile per la concessione della Croce d'oro per anzianità di servizio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 luglio 1924.

Malgrado la chiara dizione dell'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 (circolare 708, *giornale militare* 1923), il Ministero ha dovuto constatare come molti corpi ed uffici interessati, nel formulare le apposite proposte (elenco mod. 119) per la concessione della Croce d'oro per anzianità di servizio non computino esattamente - in esecuzione della norma di cui sopra - il periodo utile a tale scopo.

Ciò arreca un superfluo carteggio e costringe il Ministero, a dovere spesso, per tale motivo, respingere le proposte in parola.

Si richiama pertanto le competenti autorità militari alla esatta osservanza della citata disposizione la quale, in sintesi, stabilisce:

a) che per ogni campagna attribuita sia, come pel passato, calcolato un anno di aumento al servizio.

b) che il tempo passato nelle colonie od in regioni estere, per le quali sia determinato uno speciale aumento nella valutazione del servizio ed il tempo trascorso in zone di armistizio debba essere calcolato soltanto per la metà oltre la durata effettiva del servizio stesso;

c) che non debba apportarsi nessun aumento di tempo al servizio prestato nei vari casi di cui alla lett. *b*) qualora gli interessati, per il periodo stesso abbiano già acquisito titolo al riconoscimento di campagna di guerra.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 433. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098, relativo alla soppressione del corpo invalidi e veterani e alla sistemazione del personale ad esso appartenente.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 10 luglio 1924.

Per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098, relativo alla soppressione del Corpo invalidi e veterani e alla

sistemazione del personale ad esso appartenente, si dovranno osservare le seguenti norme:

1° Per l'accertamento delle condizioni stabilite dall'articolo 2 del R. decreto, i militari contemplati dall'articolo stesso, subito dopo l'emanazione della presente circolare, e nel più breve tempo possibile, saranno sottoposti a visita medico-collegiale, secondo le forme e le garanzie dettate dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603 (circolare n. 220 del *giornale militare* 1895) e dal R. decreto 7 giugno 1920, n. 835 (circolare n. 415 del *giornale militare* 1920) avvertendo che:

a) il Collegio medico dovrà essere composto del numero di membri indicati all'articolo 47 del citato regolamento;

b) dell'esito della visita subita dovrà essere data, seduta stante, comunicazione all'interessato, il quale dovrà dichiarare, in calce al relativo verbale, se accetta o non il giudizio emesso a suo riguardo;

c) il verbale della visita collegiale dovrà poi essere trasmesso alla direzione di sanità di corpo d'armata per il parere di cui all'articolo 54 del suddetto regolamento;

d) in caso di difformità di parere tra il Collegio medico e il direttore di sanità, gli atti sanitari dovranno essere trasmessi al Collegio medico superiore del Ministero, per il giudizio definitivo in merito.

Tale giudizio dovrà essere provocato anche nel caso che, pure non esistendo difformità di pareri, l'interessato dichiari di non accettare il giudizio del direttore di sanità;

2° Saranno esclusi, a priori, dagli accertamenti sanitari in parola, i militari già ammessi a rimanere a vita e senza impiego nel soppresso corpo invalidi e veterani, perchè già riconosciuti assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro;

3° Le Commissioni mediche nell'eseguire gli accertamenti sanitari di cui sopra, valuteranno lo stato di salute degli appartenenti al soppresso corpo invalidi e veterani in rapporto

alle loro condizioni di età, tenendo presente la disposizione contenuta nell'art. 2 del R. decreto, secondo la quale il trat. tenimento nell'Esercito a vita, e senza impiego può essere concesso solo a coloro che non siano realmente capaci di attendere ad un lavoro *proficuo*;

4° Il comando del soppresso corpo invalidi e veterani, ultimate che siano le visite medico-collegiali, comunicherà a questo Ministero quali degli appartenenti al corpo medesimo debbano essere trattenuti a vita nell'Esercito senza impiego, e quali debbano rimanere in servizio con mansioni di carattere sedentario, presso gli Enti militari appartenenti al Regio Esercito.

Il comando suddetto farà inoltre, a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), le comunicazioni relative ai militari che debbono essere collocati a riposo a senso dell'art. 3 del R. decreto, separatamente dalle comunicazioni di cui al comma precedente;

5° I militari trattenuti nell'Esercito a vita e senza impiego, saranno presi in forza dalla compagnia del comando di distretto militare nel cui territorio risiedono, e saranno tenuti nella posizione di licenza speciale permanente.

Nei casi in cui risultino bisognosi di cure ospedaliere, saranno presi in forza dalle compagnie di sanità e tenuti presso stabilimenti sanitari. Qualora ragioni tecniche lo richiedessero, i direttori di sanità sono autorizzati al trasferimento degli infermi in ospedali di altri corpi d'armata, tenendo presenti, nel limite del possibile i desideri degli infermi e delle loro famiglie;

6° I militari trattenuti in servizio sedentario dovranno essere adibiti negli uffici amministrativi o in servizi di custodia, vigilanza, ecc. a seconda della loro capacit. Quelli che hanno già un impiego sedetario presso un ente militare lo conserveranno; quelli che dovranno avere una nuova assegnazione saranno dati di preferenza, finchè possibile, ai comandi di distretto militare ed, eventualmente, ai collegi medici.

Però, nel fissare le nuove destinazioni, si avrà cura di perturbare quanto meno è possibile la sistemazione dei militari e delle loro famiglie e si terranno quindi nel maggior conto i desideri che essi esprimeranno con apposita domanda, da trasmettersi a questo Ministero;

7° A senso dell'art. 4 del R. decreto, la riassunzione in servizio dei sottufficiali collocati a riposo, sarà subordinata alle condizioni di cui al n. 2 delle norme esecutive contenute nella circolare n. 35 del *giornale militare* 1923.

8° Per i militari trattenuti alle armi sia senza impiego, sia in servizio sedentario, rimangono invariate le disposizioni circa l'uso dell'abito civile già in vigore per gli appartenenti al corpo invalidi e veterani:

9° Il paragrafo 15 del regolamento per le licenze è soppresso;

10° Circa le concessioni di alloggi demaniali, il Ministero si riserva di decidere caso per caso, con la maggiore benevolenza possibile.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. **434.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Volume I dell'istruzione sul servizio automobilistico (n. 1425).** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio servizi). — 10 luglio 1924.

E' stato pubblicato il volume I della istruzione sul servizio automobilistico, che, a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), sarà diramato nella misura seguente:

S. E. il Primo aiutante di campo di S. M. il Re . . . . . copie 2

Governatore di S. A. R. il Principe Ereditario . . . . . » 2

Ministero della guerra	Gabinetto del ministro		copie	1
	Stato Maggiore Centrale	Segreteria del reparto operazioni	»	1
		Segreteria del reparto ordinamento e mobilitazione	»	2
		Ufficio operazioni	»	1
		Ufficio addestramento	»	2
		Ufficio ordinamento e mobilitazione	»	4
		Ufficio reclutamento	»	1
		Ufficio servizi	»	10
		Ufficio trasporti	»	1
		Ufficio informazioni	»	1
		Ufficio storico	»	1
		Ufficio difesa aerea	»	2
	Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria		»	2
	Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio		»	2
	Ufficio del generale a disposizione per per l'arma di cavalleria		»	1
	Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine		»	1
	Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri		»	2
	Ufficio tecnico superiore automobilistico		»	30 (1)
	Direzione generale artiglieria genio ed automobilismo		»	30
	Ispettore generale del R. Esercito		»	1
	Segreteria del consiglio dell'Esercito		»	1
	Segreteria della commissione suprema di difesa		»	2

(1) Anche per il corso superiore automobilistico.

Comando disegnato di armata	copie	1	
Comando di corpo di armata	»	2	
Comando di divisione di fanteria	»	1	
Adetti e missioni militari all'estero	»	30	

Arma dei Carabinieri Reali.

Comando generale dell'arma (anche per le legioni dipendenti)	»	25	

Arma di Fanteria.

Comando di brigata di granatieri e fanteria di linea	»	1	
Comando di raggruppamento alpino	»	1	
Comando di regimento di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri a piedi	»	1	
Comando di reggim. di bersaglieri ciclisti	»	6	

Arma di cavalleria.

Comando di brigata di cavalleria	»	1	
Comando di reggimento di cavalleria (escluso il reggimento Monferrato)	»	1	
Comando reggimento cavalleggeri Monferrato	»	3	(1)

Arma di Artiglieria.

Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	»	2	
Comando di artiglieria di corpo d'armata	»	2	
Comando di reggimento di artiglieria da campagna (escluso il 16°)	»	1	

(1) 1 per il comando, 2 per la dipendente squadriglia autoblindomitragliatrici.

Comando del 16° artiglieria da campagna	copie	10	(1)
Comando di regg. di art. pesante campale	»	32	(2)
Comando 1° reggimento artiglieria pesante	»	25	(3)
Comando del 2° regg. art. pesante . .	»	32	(3)
Comando del 3° regg. art. pesante (M) .	»	18	(3)
Comando del 4° regg. art. pesante . .	»	32	(3)
Comando del 5° regg. art. pesante . .	»	32	(3)
Comando del 6° regg. art. pesante (M) .	»	32	(3)
Comando del 7° regg. art. pesante (M) .	»	25	(3)
Comando dell'8° regg. art. pesante (M) .	»	11	(3)
Comando del 9° regg. art. pesante (C) .	»	3	(4)
Comando del 10° regg. art. pesante (C) .	»	3	(4)
Comando di reggimento di artiglieria a cavallo	»	9	(5)
Comando di gruppo controaerei . .	»	8	(6)
Scuola di artiglieria contraerei . .	»	2	
Direzione territoriale di artiglieria . .	»	1	
Sezione staccata di artiglieria . . .	»	1	
Direzione delle esperienze di artiglieria .	»	1	
Stabilimento di artiglieria	»	1	

(1) 1 per il comando di reggimento, 1 per il comando del gruppo autotrainato, 3 per ogni batteria autotrainata, 2 per il deposito.

(2) 2 per il comando, 1 per ogni comando di gruppo, 3 per ogni batteria, 2 per il deposito.

(3) 2 per il comando, 1 per ogni comando di gruppo pesante, 3 per ogni batteria, 2 per il deposito.

(4) 2 per il comando, 1 per il deposito.

(5) 1 per il comando, 1 per il comando del gruppo autotrainato, 3 per ogni batteria autotrainata, 1 per il deposito.

(6) 1 per il comando, 3 per ogni batteria, 1 per il deposito speciale.

Arma del genio.

Direzione superiore delle costruzioni del genio militare	copie	1	
Comando del genio di corpo di armata .	»	1	
Comando di raggruppamento genio . .	»	7	(1)
Comando del reggimento pontieri . .	»	2	
Comando del reggimento radiotelegrafisti	»	8	(2)
Comando del reggimento ferrovieri . .	»	2	
Officina di costruzioni del genio militare	»	2	
Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica	»	2	

Servizio trasporti.

Comando di raggruppamento trasporti .	copie	15	(3

Scuole, biblioteche ed istituti vari.

Scuola di guerra.	copie	3	
Accademia militare di fanteria e cavalleria	»	2	
Accademia militare di artiglieria e genio .	»	4	
Scuola di applicazione di fanteria . .	»	2	
Scuola di applicazione di cavalleria . . .		4	(4)
Comando scuole centrali	»	4	(5)
Riparto carri armati	»	22	(6)

(1) 1 per il comando, 1 per il deposito, 1 per il comando del battaglione zappatori-minatori, 1 per il comando del battaglione telegrafisti.

(2) Anche per i dipendenti depositi.

(3) 2 per il comando, 2 per il comando del gruppo automobilistico, 3 per ogni compagnia automobilistica, 1 per il relatore, 1 per l'ufficio materiali, 3 per i distaccamenti.

(4) 2 per la dipendente squadriglia autoblindomitragliatrici.

(5) Anche per le scuole dipendenti.

(6) 1 per il comando, 1 per ogni comando di gruppo, 3 per ogni squadriglia, 1 per il deposito.

Direzione della rivista di artiglieria e genio	copie	1
Ufficio riviste militari	»	1
Biblioteca centrale	»	3
Biblioteca di presidio	»	1
Biblioteca del senato	»	1
Biblioteca della camera dei deputati . .	»	1

Enti vari.

Ministero dell'interno (M. V. N.) . .	»	2
Ministero della marina (Ufficio del Capo di S. M.)	»	4
Ministero delle colonie (Ufficio militare per comandi e truppe dipendenti) . . .	»	30
Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato)	»	2
Comando della R. Guardia di finanza .	»	1
Commissariato di aeronautica . . .	»	10
Servizio chimico militare	»	1

I comandi, corpi ed uffici, non compresi nella presente circolare, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento, al predetto ufficio pubblicazioni militari che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 15.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 435. SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni di allievi nelle scuole militari di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1924-25 Varianti alla circ. 369 del « giornale militare » 1924.** (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento e avanzamento). — 10 luglio 1924.

A parziale modificazione delle norme contenute nella parte *C* della circolare 369 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina che gli aspiranti all'ammissione nella scuola

di sanità militare e nella scuola di applicazione di cavalleria, i quali non abbiano compiuto alla data del 31 agosto p. v. come ufficiali di complemento medici o farmacisti o veterinari il periodo di servizio effettivo di 30 giorni prescritto dal n. 18 della suddetta circolare, o non abbiano eventualmente conseguito alla stessa data nemmeno la nomina a sottotenente medico o farmacista o veterinario di complemento, possano ugualmente partecipare al concorso per le ammissioni in parola, purchè acquistino i requisiti di cui trattasi entro il 31 ottobre p. v.

I medesimi saranno però ammessi agli esami di concorso *con riserva del giudizio definitivo dell'apposita commissione ministeriale.*

Restano invariate tutte le altre disposizioni di cui alla parte C suindicata. Pertanto, anche gli aspiranti in questione dovranno presentare la domanda di ammissione al concorso con la relativa documentazione non più tardi del 31 agosto p. v., e i comandi di corpo o di distretto le trasmetteranno, debitamente completate, alle autorità e nei limiti di tempo stabiliti nel n. 20 della ricordata circolare 369; con l'avvertenza che, non appena i concorrenti medesimi avranno compiuto il prescritto periodo minimo di effettivo servizio come sottotenenti di complemento medici o farmacisti o veterinari, i comandi di corpo interessati dovranno trasmettere una nuova copia aggiornata dello stato di servizio e il rapporto personale di cui è parola nel secondo comma del n. 20 della suddetta circolare.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 436. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna Volume I Istruzione individuale a cavallo e sul condurre Parte I – Istruzione sul cavallo e sul condurre col conducente montato Pubblicazione n. 121 Edizione 1913.** — (Direzione generale di artiglieria, genio ed automobilismo). 29 giugno 1924.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna - volume II - Istru-

zione individuale a cavallo e sul condurre - Parte I - Istruzione sul cavallo e sul condurre col conducente montato - Pubblicazione n. 121 - Edizione 1913 ».

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, richiederanno le copia loro occorrenti direttamente all'Ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.20.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

N. 437. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 luglio 1924.

Per provvedere alla ripartizione tra i vari corpi dell'Esercito, dei caporali allievi che col 31 luglio corrente ultimeranno con esito favorevole presso le scuole di corpo d'armata i corsi allievi sottufficiali iniziati il 1° dicembre 1923, si seguiranno le seguenti norme:

1. Appena ultimati gli esami finali i comandi di corpi d'armata segnaleranno con *telegramma* al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero (*in tutte lettere*) degli allievi delle dipendenti scuole risultati idonei in detti esami, distinti per arma e specialità.

In attesa poi di poter far luogo alla assegnazione ai corpi degli allievi stessi verrà ad essi concessa una licenza di dieci giorni.

2. Tenuto conto delle deficienze che si verificano negli organici dei sottufficiali dei vari corpi, e del numero degli allievi idonei, il Ministero segnalerà ai comandi di corpo d'armata il numero dei graduati uscenti dalle rispettive scuole che dovranno essere assegnati col grado di caporale maggiore ai reggimenti e reparti dipendenti, ed il numero di quelli che dovranno essere messi a disposizione di altri corpi d'armata. A tale riguardo si fa presente ad ogni buon fine che alle truppe coloniali non dovranno assegnarsi allievi sergenti.

Nel far luogo alle assegnazioni ai corpi dipendenti e alle cessioni ad altri corpi d'armata, i comandi di corpo d'armata osserveranno i seguenti criteri:

a) entro i limiti delle vacanze da ricoprire sempre quando non si oppongono ragioni di servizio sarà data la precedenza nell'accoglimento dei desideri manifestati dagli interessati alle domande di coloro che siano già vincolati a obblighi di servizio superiori a quelli di leva o che assumano subito - senza attendere la nomina a sergente - la ferma di due anni computato in essi il servizio già prestato; (1)

b) coloro che si dichiareranno disposti a contrarre la ferma di due anni solamente all'atto della nomina a sergente potranno concorrere ad ottenere destinazioni di loro gradimento soltanto se ne rimangono disponibili dopo soddisfatte le domande degli allievi contemplate nella lettera precedente;

c) tutti gli altri allievi che dichiareranno di non volere assumere la ferma di due anni saranno assegnati esclusivamente in base alle esigenze di servizio.

Si rammenta che per nessun motivo gli allievi sergenti assegnati ai corpi come caporali maggiori potranno essere adibiti agli uffici pel servizio di scritturazione.

Allievi sottufficiali per le unità automobilistiche.

Per provvedere al reclutamento dei sottufficiali per i gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti, saranno assegnati ai sottonotati reparti automobilistici, alla data del 31 luglio 1924, un certo numero di caporali che abbiano ultimato presso le scuole con esito favorevole il corso allievi sottufficiali, qualunque sia l'arma e la specialità a cui appartengono.

A tale assegnazione potranno aspirare quegli allievi sergenti che siano in possesso di documenti comprovanti di avere prestato il servizio presso officine laboratori o stabili-

(1) Qualora, per cause assolutamente indipendenti dalla loro volontà, gli allievi non conseguano poi la nomina a sergente, il Ministero potrà concedere la rescissione della ferma, in base a regolare domanda trasmessa per la prescritta via gerarchica.

menti automobilistici ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi. Solo in mancanza di aspiranti forniti di siffatti requisiti potranno essere ammessi militari che non siano in possesso di speciali cognizioni tecnico-automobilistiche, purchè diano affidamento, per il complesso delle loro qualità, di prestare un utile servizio in detta specialità.

Gli aspiranti dovranno presentarne al più presto regolare domanda al comando del corpo d'armata da cui dipende la scuola di cui fanno parte, al quale comando spetterà di decidere.

4. I caporali allievi usceuti dalle scuole da assegnare ai vari gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti non dovranno superare il numero qui appresso indicato per ciascuno dei raggruppamenti stessi:

1° raggruppamento trasporti (Torino) n. 20;
2° raggruppamento trasporti (Milano) n. 15;
3° raggruppamento trasporti (Verona) n. 15;
4° raggruppamento trasporti (Bologna) n. 20;
5° raggruppamento trasporti (Trieste) n. 20;
6° raggruppamento trasporti (Firenze) n. 20;
7° raggruppamento trasporti (Roma) n. 20;
8° raggruppamento trasporti (Napoli) n. 15;
9° raggruppamento trasporti (Bari) n. 15;
10° raggruppamento trasporti (Palermo) n. 15.

Nell'eventualità che agli autogruppi della Tripolitania e della Cirenaica si dovessero assegnare sottufficiali, i comandi di corpo d'armata di Napoli e Palermo sono autorizzati ad assegnare ai dipendenti raggruppamenti trasporti (rispettivamente 8° e 10°) un maggior numero di allievi, in modo però che la cifra complessiva non superi i 25 allievi.

Con ciò resta inteso che eventuali richieste di sottufficiali automobilisti per gli accennati autogruppi saranno soddisfatte con elementi dei due raggruppamenti in parola.

5. Gli allievi prescelti frequenteranno presso i reparti cui saranno assegnati il consueto corso della durata di 45 giorni.

A corso ultimato gli allievi risultati idonei alla specialità saranno trasferiti effettivi come caporali maggiori nei gruppi automobilistici per essere poi nominati eventualmente sergenti con le norme e alle condizioni prescritte dalla circolare n. 579 del *giornale militare* del 1923.

Gli allievi che al termine del detto corso non fossero dichiarati idonei per la specialità automobilistica, saranno destinati ad un corpo dell'arma e specialità di provenienza conservando la qualità di allievi sottufficiali.

Allievi sottufficiali per la specialità controaerei.

6. Al reclutamento di allievi sottufficiali per la specialità controaerei si provvederà con allievi dichiarati idonei all'esame di sergente dell'arma di artiglieria con preferenza assoluta per quelli appartenenti alle specialità pesante campale, pesante e da costa.

I comandi di corpo d'armata disporranno quindi perchè al termine dei corsi siano possibilmente assegnati a ciascuno dei rispettivi gruppi controaerei 6 caporali allievi della dipendente scuola, scegliendoli tra quelli appartenenti alle suddette specialità che ne facciano domanda.

Solo in caso di assoluta mancanza di aspiranti delle specialità stesse, gli allievi potranno trarsi anche dall'artiglieria da campagna.

Per il gruppo del corpo d'armata di Bari, presso il quale non si svolgono corsi di artiglieria, si provvederà con allievi delle scuole di Napoli e di Palermo.

7. In conseguenza delle presenti disposizioni i comandi di corpo d'armata nel fare al Ministero le segnalazioni prescritte non comprenderanno nel numero degli allievi idonei da segnalarsi telegraficamente coloro che saranno prescelti dagli stessi comandi di corpo d'armata per la destinazione ai suddetti gruppi automobilistici e controaerei.

8. Dopo due mesi dalla promozione a caporale maggiore, ma, ad ogni modo, non prima del compimento del decimo mese di servizio, saranno promossi sergenti, purchè le commissioni d'avanzamento li dichiarino promovibili, gli allievi

assegnati ai corpi in base alle precedenti disposizioni, che abbiano già assunto od assumano la ferma di due anni. Per i volontari ordinari, la ferma di tre anni sarà commutata in quella di due. Gli allievi che, all'atto della nomina a sergente avessero compiuto oltre un anno di servizio, nell'assumere la ferma di due anni, dovranno altresì obbligarsi a rimanere per un anno almeno alle armi a decorrere dalla data di promozione a sergente, salvo a commutare tale obbligo nell'ammissione alla rafferma di un anno alla data in cui compiranno due anni di effettiva permanenza alle armi. Gli allievi che eventualmente avessero compiuto due anni di servizio all'atto della nomina a sergente dovranno assumere la rafferma di un anno.

Le promozioni a sergente saranno effettuate indipendentemente da vacanze d'organico dai comandi dei corpi ai quali gli allievi saranno stati assegnati e nei quali continueranno a prestare servizio come sergenti.

Gli idonei a sergente, che non intendessero assumere gli obblighi di servizio suindicati rimarranno alle armi col grado di caporale maggiore seguendo le sorti della loro classe.

p. Il Ministro — A. CLERICI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 2ª, anno 1924, circolare 25:

A pagina 54 depennare il Capitano *Bordigioni* Britannico, 23 campagna, ed il Tenente *Boranga* Francesco, 23 campagna.

A pagina 55 depennare il Tenente *Guccione* Matteo, 24 campanga.

Prezzo della presente dispensa L. 0.80

(299) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

1723 DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª **1924** 16 Luglio

N. 438 – 20 aprile 1924. DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto n. 862, con cui la « Fondazione caporale Alfredo Finizia », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali e destinata a favore del 79 reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . *Pag.* 1725

439 – 12 maggio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 882, che proroga la concessione stabilita nel R. decreto 28 aprile 1921, n. 677, relativa all'equivalente in contanti da corrispondersi al personale famigliare delle scuole militari quando venga esentato dal ricevere il vitto in natura . . . . . *Pag.* 1728

440 – 10 luglio 1924. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sul faro Diana tipo Cerretti e sul telefono da campo da pattuglia . . . . . *Pag.* 1729

441 – 12 luglio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni agli ufficiali della posizione ausiliaria speciale, che eleggono la loro residenza nelle colonie . . . . . *Pag.* 1732

442 – 15 luglio 1924. — AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta — Varianti alle norme esecutive . . . . . *Pag.* 1732

LIBRERIA DELLO STATO

N. **443 - 17 luglio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato . . . *Pag.* 1734

» **444 - 17 luglio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . *Pag.* 1743

» **445 - 17 luglio 1924.** ARMA DEI CARABINIERI REALI — Uniforme — Conto di costruzione del giubbone da maresciallo, di nuova adozione . . . . . *Pag.* 1246

» **446 - 17 luglio 1924.** AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. dei corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925 . . . . . *Pag.* 1747

» **447 - 17 luglio 1924.** - DISCIPLINA MILITARE. — Militari incorsi nel reato di furto, condannati condizionalmente o beneficiati da amnistia, indulto o grazia sovrana . . *Pag.* 1750

» **448 - 17 luglio 1924.** - DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra . . . . *Pag.* 1751

» **449 - 17 luglio 1924.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma . . . . . *Pag.* 1751

» **450 - 17 luglio 1924.** - SERVIZIO SANITARIO. — Distribuzione di sostanze velenose aventi azione stupefacente . *Pag.* 1752

» **451 - 17 luglio 1924.** - SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno, ai personali della ammnistrazione militare ed alle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1753

AVVISO . . . . . *Pag.* 1754

Circolare N. 438. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 862, con cui la « Fondazione caporale Alfredo Finizia », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali e destinata a favore del 79° reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 20 aprile 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 136, del 10 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 1000 nominali — in una cartella di rendita consolidato 5 per cento — fatta a favore del 79° reggimento fanteria del cav. Finizia Vincenzo affinchè — allo scopo di onorare la memoria del figlio Alfredo, caporale in detto reggimento, caduto il 27 ottobre 1918 a Val Cesilla (Grappa) — sia costituita una fondazione intitolata « caporale Alfredo Finizia », la cui rendita annua sia devoluta in forma di premio ad un caporale o soldato della 1ª compagnia che si sarà distinto durante l'anno per disciplina e per ottime qualità civili e militari, preferendo nell'assegnazione quel militare la cui famiglia abbia avuto qualche componente morto nella guerra italo-austriaca;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione caporale Alfredo Finizia », costituita coll'offerta di L. 1000 nominali e destinata a favore del 79° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato da quattro articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Statuto organico della « Fondazione caporale Alfredo Finizia » a favore del 79° reggimento fanteria

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione caporale Alfredo Finizia », quella costituita coll'offerta di L. 1000 nominali, fatta a favore del 79° reggimento fanteria dal cav. Finizia Vincenzo, per onorare la memoria del figlio Alfredo — caporale in detto reggimento — caduto il 27 ottobre 1918 a Val Cesilla (Grappa).

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma nominale, investita in una cartella di consoli-

dato 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione caporale Alfredo Finizia » e depositato presso il comando del 79° reggimento fanteria, cui viene affidata l'amministrazione della fondazione stessa.

Art. 3.

Con la rendita di cui al precedente art. 2 verrà istituito un premio che sarà conferito, nella circostanza della festa del corpo, ad un caporale o soldato della 1ª compagnia — cui già apparteneva il caporale Finizia — che durante l'anno siasi, a giudizio del comandante del reggimento, maggiormente distinto per disciplina e qualità civili e militari, dando la preferenza, possibilmente, a quel militare la cui famiglia abbia avuto qualche membro caduto nella guerra italo-austriaca.

L'assegnazione potrà essere effettuata anche a favore di un caporale o soldato in congedo che appartenga alla classe che precede quella sotto le armi al momento dell'assegnazione stessa, e non sia stato già beneficato.

Art. 4.

Nel caso che la rendita di cui al precedente art. 2 rimanga in un anno indistribuita, verrà assegnata in quello successivo.

Disposizione transitoria.

Alle spese occorrenti per tasse e per la costituzione dell'Ente sarà provveduto direttamente dall'oblatore.

Il Ministro: A. Diaz.

N. 439. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 882, che proroga la concessione stabilita nel R. decreto 28 aprile 1921, n. 677, relativa all'equivalente in contanti da corrispondersi al personale famigliare delle scuole militari quando venga esentato dal ricevere il vitto in natura.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 136, del 10 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvati col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione relativa all'equivalente in contanti da corrispondersi al personale famigliare delle scuole militari nella misura di L. 75 mensili quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura di cui al R. decreto 28 aprile 1921, n. 677, è prorogata per altri tre anni, e cioè fino al 31 dicembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N. 440. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sul faro Diana tipo Cerretti e sul telefono da campo da pattuglia.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 10 luglio 1924.

È stata pubblicata l'Istruzione provvisoria sul faro Diana Tipo Cerretti e sul telefono da campo da pattuglia.

Tale istruzione, a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) sarà diramata nella misura seguente:

	Copie
Gabinetto di S. E. il Ministro	2
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	2
Stato Maggiore Centrale	50
Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo	3
Direzione generale servizi logistici	1
Direzione generale servizi amministrativi	1
Uffici dei generali a disposizione per le varie armi e specialità	1
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	1
Direzione superiore delle costruzioni del genio	2
S. E. Primo Aiutante di Campo di S. M. il Re	1
Governatore di S. A. R. il Principe Ereditario	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	2
Comando generale della Regia guardia di finanza	16
Ufficio di S. M. della marina	1
Uffici dei generali designati comandanti di armata	1
Comandi di corpo d'armata	2

	Copie
Comandi di divisione	2
Direzioni d'artiglieria di corpo d'armata	1
Direzioni del genio di corpo d'armata	1
Fanteria e carri armati.	
Comandi di brigata di granatieri e fanteria di linea	1
Comandi di raggruppamento alpini	1
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	3
Comando di reparto carri armati	1
Comandi di battaglione granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	3
Comandi di gruppo carri armati	2
Cavalleria.	
Comandi di brigata di cavalleria	1
Comandi di reggimento di cavalleria	2
Artiglieria.	
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	1
Comandi di reggimenti d'artiglieria di tutte le specialità	1
Comandi di gruppi di artiglieria di tutte le specialità	1
Genio.	
Comandi del genio di corpo d'armata	1
Comandi di raggruppamenti genio	1
Comandi di battaglione zappatori-minatori	1
Comandi di battaglione telegrafisti	1

	Copie
Scuole, istituti e biblioteche.	
Comando scuola di guerra	2
Comando scuole centrali	2
Comando scuola centrale di fanteria. . . .	8
Comando scuola centrale di artiglieria	2
Comando scuola centrale del genio	2
Comando accademia militare di fanteria e cavalleria .	5
Comando accademia militare di artiglieria e genio	5
Comando scuola applicazione di fanteria. . . .	2
Comando scuola applicazione di cavalleria . . .	2
Comando di collegio militare	1
Biblioteche militari	1
Distretti.	
Comandi di distretto militare	1
Colonie.	
Ministero colonie (Ufficio militare)	50
Comando presidio Dodecanneso	10
Ministero delle finanze e tesoro.	
Provveditorato generale dello Stato	2

L'ufficio pubblicazioni militari curerà anche la vendita a pagamento della pubblicazione di cui sopra agli enti militari e agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è fissato in L. 1.50.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 441. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento degli assegni agli ufficiali della posizione ausiliaria speciale, che eleggono la loro residenza nelle Colonie.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 luglio 1924.

Giusta gli accordi intervenuti fra questo Ministero e quello delle colonie, il pagamento degli assegni agli ufficiali della posizione ausiliaria speciale, che hanno eletto o eleggeranno la loro residenza nelle colonie, verrà effettuato dai comandi dei regi corpi di truppe coloniali, sulla scorta dei dati che saranno loro forniti dai distretti militari del Regno, che tengono in forza amministrativa i detti ufficiali.

Le somme pagate, pel titolo di cui sopra, dai comandi coloniali saranno poi rimborsate dai distretti interessati, per conto dei quali s'intendono effettuati i pagamenti medesimi.

Conseguentemente, per gli ufficiali della posizione ausiliaria speciale che si sono trasferiti in colonia e per quelli che vi si trasferiranno in seguito, i comandi dei distretti interessati faranno immediatamente le necessarie comunicazioni ai comandi dei regi corpi di truppe coloniali, dai quali gli ufficiali stessi sono stati o saranno assunti nei ruoli della forza in congedo, giusta le disposizioni contenute nella circolare 311 del *giornale militare* 1923.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 442. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta - Varianti alle norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 15 luglio 1924.

Il generale di divisione BONZANI cav. Alberto essendo cessato dal comando della divisione militare territoriale di Torino ed essendo stato collocato fuori quadro perchè addetto a servizi non dipendenti dall'amministrazione della

guerra, si dispone che la presidenza della commissione esaminatrice dei tenenti partecipanti agli esperimenti per l'avanzamento a scelta, di cui alla circolare 42 *giornale militare* c. a., sia devoluta al comandante titolare della divisione militare territoriale di Torino.

Le prove pratiche, comprese negli esperimenti suddetti, si svolgeranno nel territorio del corpo d'armata di Torino ed avranno inizio il giorno 29 settembre p. v. I tenenti ammessi a tali prove si presenteranno al comando del presidio di Torino la mattina del giorno 28 alle ore 10, vestendo l'uniforme ordinaria.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 443. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.** — (Gabinetto del ministro). — 17 luglio 1924.

Come è stato avvertito con nota in calce alla dispensa 30ª del *giornale militare* corrente anno, addì 11 giugno p. p., è stato pubblicato il supplemento n. 1, contenente la nuova legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Detto supplemento, per cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Direzioni generali ed uffici vari del Ministero	Numero delle copie per ufficio
Gabinetto del Ministro	5
Gabinetto del Sottosegretario di Stato	3
Divisione personale, ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti	5
Divisione educazione fisica	6
Servizio ippico e veterinario	6
Stato Maggiore Centrale - Ufficio trasporti	4
Stato Maggiore Centrale - Ufficio servizi	4
Stato Maggiore Centrale - Ufficio informazioni	2
Stato Maggiore Centrale - Ufficio difesa aerea	2
Stato Maggiore Centrale - Ufficio operazioni	3
Stato Maggiore Centrale - Ufficio segreteria	1
Direzione generale personale ufficiali - Ufficio coordinamento e collegamento	2

Direzioni generali ed uffici vari del Ministero	Numero delle copie per ufficio
Ufficio del colonnello capo del corpo di amministraz. .	1
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa . .	5
Direzione generale artiglieria e genio - Servizio artiglieria - Ufficio coordinamento e collegamento . .	2
Direzione generale artiglieria e genio - Servizio artiglieria - Divisione armi portatili	5
Direzione generale artiglieria e genio - Servizio artiglieria - Divisione artiglieria	5
Direzione generale artiglieria e genio - Servizio artiglieria - Divisione amministrativa	8
Direzione generale artiglieria e genio - Servizio automobilistico	8
Direzione generale artiglieria e genio - Servizio genio - Divisione materiali e lavori genio . . .	6
Direzione generale artiglieria e genio - Divisione genio - Demanio militare	8
Direzione generale artiglieria e genio - Ispettori amministrativi	3
Direzione generale servizi logistici e amministrativi - Ufficio coordinamento e collegamento	2
Direzione generale servizi logistici e amministrativi - Divisione sussistenze	8
Direzione generale servizi logistici e amministrativi - Divisione vestiario ed equipaggiamento . . .	8
Direzione generale servizi logistici e amministrativi - Divisione casermaggio e trasporti	10
Direzione generale servizi logistici e amministrativi - Ufficio del generale commissario	3

Direzioni generali ed uffici vari del Ministero	Numero delle copie per ufficio
Direzione generale servizi logistici e amministrativi - Ispettori amministrativi	3
Direzione generale dei servizi amministrativi - Ufficio coordinamento e collegamento	2
Direzione generale dei servizi amministrativi - Divisione assegni fissi	12
Direzione generale dei servizi amministrativi - Divisione indennità eventuali	6
Direzione generale dei servizi amministrativi - Divisione amministrazione dei Corpi	15
Direzione generale dei servizi amministrativi - Ispettori amministrativi	3
Direzione generale dei servizi amministrativi - Ufficio stralcio danni di guerra	1
Direzione centrale di sanità militare - Ufficio collegamento e coordinamento	2
Direzione centrale di sanità militare - 1ª divisione .	1
Direzione centrale di sanità militare - 2ª divisione .	1
Direzione centrale di sanità militare - 3ª divisione .	6
Direzione centrale di sanità militare - Ufficio del colonnello chimico farmacista	1
Ufficio stralcio gestione aeronautiche	2
Ufficio stralcio revisione dei conti	3
Ufficio stralcio Ispettorato alienazione materiali residuati di guerra	1
Ragioneria centrale	56

Enti militari diversi	Numero parziale delle copie
Servizio generale.	
Comandi di corpo d'armata	2
Comandi di divisione territoriale	1
Distretti militari	2
Uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata	3
Carabinieri reali.	
Comando generale dell'arma	2
Comando di gruppo di legioni	1
Comando gruppo scuole e legioni allievi carabinieri .	1
Comandi delle legioni territoriali	2
Comandi delle legioni allievi	2
Comandi delle scuole (allievi uffic. e allievi sottuffic.) .	2
Comando della scuola tecnica di polizia . .	1
Fanteria.	
Ufficio del generale di esercito cui è affidato lo studio delle questioni riflettenti la fanteria	1
Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	1
Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri .	1
Comandi di brigata di fanteria	1
Comandi di raggruppamento alpini	1
Comandi reggimenti fanteria (compresi i granatieri) .	2

Enti militari diversi	Numero parziale delle copie
Comandi depositi staccati (2° granatieri, Parma; 8° fanteria, Monza; 11° fanteria, Forlì; 12° fanteria, Macerata; 21° fanteria, Massa; 24° fanteria, Cormons; 25° fanteria, Ivrea; 26° fanteria, Fiume; 32° fanteria, Avellino; 34° fanteria, Mondovì; 40° fanteria, Benevento; 42° fanteria, Imperia; 57° fanteria, Padova; 59° fanteria, Frosinone; 151° fanteria, Cagliari; 152° fanteria, Sassari; 157° fanteria, Macerata; 231° fanteria, Peschiera; 232° fanteria, Mantova . . .	2
Comando presidio militare sul Dodecanneso - Rodi .	1
Comando di battaglione del 34° fanteria distaccato a Rodi	1
Comando di battaglione dell'84° fanteria distaccato a Tripoli	1
Comando di battaglione dell'88° fanteria distaccato a Homs	1
Comandi di reggimenti alpini	2
Comandi di depositi staccati (del 6° a Verona e dell'8° a Sacile)	2
Comandi di reggimenti bersaglieri	2
Comandi di depositi staccati (del 5° a Savona, dell'8° a Lucca, dell'11° ad Ancona)	2
Cavalleria.	
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria	1
Comandi di brigata di cavalleria	1
Comandi di reggimenti	2
Artiglieria.	
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	2
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	1

Enti militari diversi	Numero parziale delle copie
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	2
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata	2
Sezioni staccate e uffici provvisori	1
Stabilimenti	3
Enti provvisori (Torino, Gorizia, Roma)	3
Comando di gruppo controaerei	1
Comandi reggimenti artiglieria da campagna	2
Comando deposito staccato (23° a Chieti)	2
Comandi reggimenti artiglieria pesante campale	2
Comando reggimento artiglieria a cavallo, Milano	2
Comandi reggimenti artiglieria pesante da costa	2
Comando deposito staccato (7° a Venezia)	2
Comandi reggimenti artiglieria da montagna	2
Genio.	
Comandi del genio di corpo d'armata	2
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	1
Direzione superiore delle costruzioni del genio militare	2
Direzione del genio di corpo di armata	2
Sotto direzioni del genio a Cagliari	2
Sezioni	1
Stabilimenti (1 a Pavia, 2 a Roma) (Officina Istituto)	3
Raggruppamento genio di corpo di armata e relativi depositi	2
Reggimento pontieri e lagunari Piacenza e relativi depositi	2

Enti militari diversi	Numero parziale delle copie
Reggimento radio-telegrafisti Roma e relativi depositi .	2
Reggimento ferrovieri Torino e relativi depositi . .	2
Gruppo aerostieri Roma e relativi depositi . . .	2
Trasporti.	
Reparto carri armati. Roma	1
Delegazioni trasporti (Torino, Milano, Venezia, Trieste, Firenze, Napoli, Palermo)	1
Ufficio militari imbarchi e sbarchi, Napoli . . .	2
Ufficio tecnico superiore automobilistico	2
Direzione centrale automobilistica, Bologna . . .	2
Laboratorio di riparazione, Bologna	3
Magazzini principali della D. C. A. (Piacenza, Torino).	1
Raggruppamenti trasporti di corpo d'armata . . .	1
Sanità militare.	
Direzione di santà di corpo d'armata	1
Ospedali militari principali	2
Ospedali secondari	2
Infermerie presidiarie	1
Istituto chimico-farmaceutico, Torino	3
Stabilimenti balneari (Acqui, Ischia)	1
Centro militare distribuzione materiale sanitario, Scanzano	1
Convalescenziario di Massalubrense	1
Tubercolosario di Pozzuoli	1

Enti militari diversi	Numero parziale delle copie
Servizio Commissariato.	
Direzioni di Commissariato militare	3
Sezioni staccate di commissariato	2
Magazzini centrali (Torino, Verona, Firenze, Napoli) .	2
Opificio militare di Torino	2
Panifici (25), Molini (11), Gallettifici (3), Carnifici (2) .	1
Magazzini viveri	1
Magazzini casermaggio	1
Uffici stralcio opifici militari (Modena, Firenze, Caserta, Aquila)	1
Servizio chimico.	
Direzione e gruppo speciale, Roma	1
Giustizia militare.	
Tribunale supremo militare, Roma	1
Tribunali territoriali di corpo d'armata (quello di Bologna ha sede a Venezia)	1
Tribunali speciali (Milano, Firenze, Roma, Palermo) .	1
Sezioni staccate a Trento e Cagliari	1
Scuole.	
Scuole allievi ufficiali	2
Scuole allievi sottufficiali	2
Ufficio del generale d'esercito cui è affidata l'alta direzione delle scuole	1

Enti militari diversi	Numero parziale delle copie
Comando delle scuole centrali militari	1
Scuole militari	2
Collegi militari	1
Comando accademia artiglieria e genio e scuola applicazione	1
Biblioteche.	
Biblioteche (compresa quella centrale e quella di artiglieria e genio)	1 per la B.C.2
Enti vari.	
Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra (Milano, Firenze, Bologna, Napoli)	1
Istituto geografico militare, Firenze	3
Ufficio di amministrazione di personali militari vari, Roma	3
Comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta	3
Compagnie di disciplina	1
Reclusori militari	2
Carceri militari (Napoli, Piacenza, Caserta)	1
Carceri militari preventive	1
Depositi allevamenti cavalli e distaccamenti	2
Depositi cavalli stalloni	1

Enti militari diversi	Numero parziale delle copie
Ministero della guerra - Consiglio dell'esercito . .	1
Ministero della guerra - Ufficio liquidazione materiali residuati guerra (Villa Patrizi)	1
Ministero della guerra - Commissione permanente collaudi in appello	1
Segreteria della commissione suprema mista di difesa (Palazzo Viminale)	1

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione in parola possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento (attenendosi per la spesa alle norme date con la circolare n. 299 del *giornale militare* 1921 e 386 del 1923) al predetto « Ufficio pubblicazioni militari » che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 7.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 444. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria centrale). — 17 luglio 1924.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento delle precedenti circolari, relative ai sopracitati ricuperi, si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo sulle somme eventualmente dovute alle ditte seguenti fino alla concorrenza delle somme per ciascuna indicata.

1. Società anonima acciaierie e ferriere lombarde, Milano . . . . . L. 150,000
2. Società anonima Giuseppe e F.llo Redaelli, Milano . . . . . » 1,100,000

3. Fratelli Bruzzo ferriera di Bolzaneto. Genova	L.	35,000
4. Ferriera di Pontedecimo già M. Sanguineti e C., Pontedecimo	»	100,000
5. Società anonima stabilimento metallurgico ligure, Sestri Ponente	»	40,000
6. Società anonima ferriere di Voltri, Genova.	»	100,000
7. Società anonima acciaierie e ferriere, Novi Ligure	»	60,000
8. Ferriera di Crema P. Stramezzi e C., Crema	»	300,000
9. Società anonima siderurgica Togni, Brescia.	»	50,000
10. Società anonima metallurgica Ossolana (già V. e E. F.lli Ceretti), Villadossola .	»	130,000
11. Società anonima ferro metalli acciaierie e ferriere (Ereta), Palermo	»	50,000
12. Società anonima « La Magona d'Italia », Firenze	»	100,000
13. Società anonima ferriera di Chivasso. .	»	30,000
14. Società anonima ferriera del Riccò Pontedecimo, Milano.	»	35,000
15. Società Andrea Gregorini Lovere	»	400,000
16. Franchi Gregorini, Brescia	»	3,500,000
17. Franchi Griffin, Brescia	»	2,500,000
18. Società italiana Breda E., Milano . . .	»	4,000,000
19. Società Partenopea per le industrie meccaniche, Napoli, via Costantinopoli, n. 84. .	»	200,000
20. Società officine fratelli Diatto, Torino .	»	500,000
21. Ditta An. Federico Ferraris (officina lavorazioni metallurgiche meccaniche) Milano, via Pestalozzi n. 4.	»	250,000

22. Società ferrotaie, Roma, piazza Barberini, n. 52	L.	300,000
23. Società fonderie e officine meccaniche, Estense Este	»	100,000
24. Ditta Ettore Manzolini, Roma, via Nazionale, n. 200.	»	300,000
25. Società fratelli Marzoli e C. Palazzolo sull'Oglio, Brescia.	»	200,000
26. Società officine meccaniche italiane Reggio Emilia e società anonima meccanica lombarda, Reggio Emilia.	»	1,400,000
27. Società anonima officine meccaniche liguri lombarde già Campanini, Milano	»	70,000
28. Società officine metallurgiche Togni, Brescia	»	900,000
29. Ditta A. Talamona, Torino	»	80,000
30. Gruppo industriale piemontese D. Ferraris Torino, in liquidazione, viale Stupinigi, numero 65	»	100,000
31. Way Assauto, sede in Torino, stabilimento e amministrazione, Asti.	»	180,000
32. Officine meccaniche di Reggio Emilia rilevatarie della cessata società meccanica lombarda di Monza, Reggio Emilia.	»	350,000

Per esplicita disposizione del Ministero delle finanze d'ora innanzi, di tutti i fermi disposti, dovrà essere data subito notizia telegrafica a questo Ministero (Ragioneria sezione armi e munizioni) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degl'irregolari pagamenti risponderanno personalmente responsabili.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 445. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Uniforme – Conto di costruzione del giubbone da maresciallo, di nuova adozione.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 luglio 1924.

Con riferimento alla circolare n. 331 del *Giornale militare* del 1923 si pubblica il conto di costruzione del giubbone da maresciallo, di nuova adozione.

Conto di costruzione del Giubbone da maresciallo (Circolare n. 331, *giornale militare* anno 1923).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1.40	m.	1.52	63.—	95.760
Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0.85	«	1.75	4.50	7.875
Tela di lino cruda per asciugatoi alta m. 0.64	«	0.60	5.—	3.000
Tela di cotone nera lucida alta m. 0.87	«	0.68	4.85	3.298
Bottoni grandi di frutto nero . . .	n.	5	0.15	0.750
Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6	m.	0.30	3.50	1.050
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.		—	15.500
			Prezzo di costo . . . L.	127.233
			Prezzo di conteggio . . . L.	127.25

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello con rispettiva maglietta, 2 bottoni speciali di metallo bianco, l'ovatta per l'imbottitura, un bottone d'osso bianco, il nastro di cotone per i dritti fili delle parti anteriori, il refe di cotone per le cuciture interne ed il filo di seta per quelle esterne.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 446. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente dei corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 17 luglio 1924.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali in S. A. P. dei corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario per poter essere iscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1925:

CORPI		Colonnelli	Ten. Colonnelli	Capitani	Tenenti
		Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento a scelta			
Corpo sonitario militare	medici	—	10 giugno 1917	20 luglio 1916	1° aprile 1922
	chimici farmacisti	—	—	1° agosto 1917	—
Corpo di commissariato militare	commissari	Gritti Luigi	13 ottobre 1918	Quelli che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 2 della legge 21-3-915, n. 301, e all'art. 2 del R. D. 4-3-923, n. 493.	—
	sussistenza	—	—		10 febbraio 1918
Corpo di amministrazione militare		—	24 novembre 1921		—
Corpo veterinario militare		—	—	fino a Gugliotta Francesco	1° novembre 1915

CORPI		Maggiori	Capitani	Tenenti
		Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità		
Corpo sanitario militare	medici	29 aprile 1917	13 dicembre 1915	1° aprile 1922
	chimici farmacisti	—	—	—
Corpo di commissariato militare	commissari	13 maggio 1917	31 dicembre 1915	—
	sussistenza	27 febbraio 1919	31 dicembre 1914	1° luglio 1916
Corpo di amministrazione militare		30 marzo 1919	11 giugno 1916	—
Corpo veterinario militare		17 marzo 1918	1° novembre 1915	27 dicembre 1914

Le domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dovranno, a norma dei paragrafi 146 e 147 del regolamento, essere presentate non più tardi del 15 agosto c. a. e trasmesse d'urgenza al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 447. — DISCIPLINA MILITARE. — **Militari incorsi nel reato di furto, condannati condizionalmente o beneficiati da amnistia, indulto o grazia sovrana.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 luglio 1924.

Per il disposto dall'art. 219 del codice penale per l'Esercito e del § 155 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina (27 ottobre 1918) debbono essere incorporati nelle compagnie di disciplina speciali i militari dell'esercito che abbiano riportato condanne per furto commesso durante il servizio sotto le armi; ma tale incorporazione deve aver luogo solo dopo che sia stata scontata la pena.

Ciò posto, determino che d'ora innanzi non si faccia più luogo alla incorporazione nelle compagnie di disciplina speciali di militari condannati per furto *condizionalmente*, dato che la caratteristica dell'istituto della condanna condizionale consiste appunto nel tenere sospesa la espiazione della pena e viene così a mancare una delle condizioni tassativamente richieste per far luogo alla detta incorporazione.

Non dovranno del pari essere incorporati nelle compagnie di disciplina speciali i condannati per furto, che abbiano beneficiato o beneficino di amnistia, non solo perchè anche per essi non ricorre di regola la condizione di aver espiato la pena, ma principalmente perchè l'amnistia fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa.

Per quanto riguarda infine i casi di militari condannati per furto che fruiscano di indulto o di grazia, la incorporazione nelle compagnie di disciplina speciali dovrà avere effetto solo se il provvedimento sia intervenuto quando abbiano già cominciato ad espiare la pena. Resta, peraltro, inteso che i comandanti di corpo avranno sempre facoltà, in base al disposto dai n. 696 e 697 del regolamento di disciplina militare, di deferire a commissione di disciplina per l'eventuale passaggio alle compagnie di disciplina di punizione quei militari colpevoli di furto, che, per essere stati condannati condizionalmente o per aver fruito di amnistia, indulto o grazia sovrana, non si trovino in condizione, in base ai suespressi criteri, di far passaggio alle compagnie

di disciplina speciali, ma siano, ciò non ostante, ritenuti, dal punto di vista disciplinare, elementi pericolosi per la gravità del fatto commesso e per i loro precedenti di condotta.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 448. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali residuati dalla guerra.** — (Direzione generale d'artiglieria, genio ed automobilismo - Ufficio liquidazione residuati di guerra). — 17 luglio 1924.

A parziale modificazione della circolare 358 del *giornale militare* corr. anno comuncasi che col 15 corrente mese l'ufficio liquidazione residuati guerra dipendente dalla direzione generale d'artiglieria genio ed automobilismo di questo Ministero funzionerà nei locali del Ministero stesso, via XX Settembre.

A far tempo perciò dal suddetto giorno tutta la corrispondenza relativa all'ufficio in oggetto anzichè a Villa Patrizi dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra, Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo - Ufficio liquidazione residuati guerra - Roma 13.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 449. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 17 luglio 1924.

La commissione, cui, a senso del n. 5 della circolare 280 del *giornale militare* c. a., è deferito l'esame delle domande dei concorrenti alla nomina a sottotenente maestro di scherma, e il giudizio inappellabile circa l'ammissione dei concorrenti stessi agli esperimenti prescritti al n. 8 della precitata circolare, è così costituita:

Generale di brigata BAUMGARTNER cav. Edmondo, *presidente;*

Ten. col. in servizio di S. M. FRICCHIONE cav. Gaetano, *membro;*

Ten. col. in servizio di S. M. ORLANDO cav. Taddeo, *membro;*

Ten. col. in servizio di S. M. DELLA BONA cav. Guido, *membro;*

Maggiore di fanteria SFORZA cav. Giacomo, *segretario;*

Maggiore in servizio di S. M. RIVOLTA cav. Carlo

Maggiore in servizio di S. M. ANTONIAZZI cav. Adolfo *membri supplenti.*

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 450. — SERVIZIO SANITARIO. — **Distribuzione di sostanze velenose aventi azione stupefacente.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 17 luglio 1924.

A chiarimento di quesiti rivolti a questo Ministero, da taluni stabilimenti sanitari militari dipendenti, si comunica che la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente è regolata dalla legge 18 febbraio 1923, n. 396 e dal regolamento per l'applicazione della medesima approvato con R. decreto 9 novembre 1923, n. 2534. Le disposizioni legislative sopraindicate dovranno essere osservate, anche per l'avvenire, senza eccezione di sorta, ed integralmente, per parte dell'Istituto chimico farmaceutico militare, delle farmacie militari, e delle infermerie di corpo.

La legge, il regolamento predetti, e quant'altro si riferisce alle vigenti disposizioni, sulle sostanze velenose aventi azione stupefacente, saranno riprodotte in un fascicolo speciale che, per maggiore comodità di consultazione, verrà distribuito ai comandi interessati ed alle direzioni degli stabilimenti sanitari militari, i quali debbono avere peraltro, già da tempo, applicato le disposizioni di cui trattasi.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 451. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo termali ed idropinici del Regno, ai personali dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 17 luglio 1924.

A complemento della circolare n. 336 del *giornale militare* c. a., si comunicano le seguenti altre facilitazioni offerte ai personali della amministrazione militare ed alle loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE

Montecatini.

L'*Albergo Mafalda* accorda lo sconto del 20 per cento.

Salsomaggiore.

Le *Regie Terme* accordano lo sconto del 20 per cento sui prezzi della tariffa normale ai soli ufficiali in attività di servizio e limitatamente ai mesi di luglio, agosto, ottobre e novembre.

CORPO D'ARMATA DI ROMA

Civitavecchia.

Il *Grand Hôtel Terme* offre lo sconto del 20 per cento sui prezzi di tariffa per la cura dei bagni, fanghi, ecc. per tutto il periodo di apertura dello stabilimento, e lo sconto del 10 per cento sul vitto ed alloggio.

Tivoli.

Il Comune concede lo sconto del 50 per cento sulle tariffe ordinarie dei bagni in vasca comune, in camerino ordinario e caldi in camerino, dietro presentazione di speciale carta di riconoscimento rilasciata dalla rispettiva direzione di sanità di corpo d'armata e dalla quale risulti il bisogno della cura.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI

Castellammare di Stabia.

Le *Terme Stabiane* accordano lo sconto del 40 per cento sui prezzi dei bagni termali ed idropinici.

N.B. — Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale non assume, in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

Gli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare, per ottenere le dette facilitazioni, dovranno presentare i propri libretti ferroviari di riconoscimento, e quelli delle rispettive famiglie.

Il Ministro — DI GIORGIO.

AVVISO

Varianti alla " Dislocazione dei corpi „ alla data 1° febbraio 1924.

Alla « Dislocazione dei corpi » alla data 1° febbraio 1924, dovranno essere apportate le seguenti varianti:

sede comando brigata Ferrara, da Lecce a Taranto;

sede btg. 94° reggimento fanteria, da Pesaro a Fano;

sede deposito 11° reggimento fanteria, da Forlì a Capodistria;

sede deposito 25° reggimento fanteria, da Ivrea a Parenzo;

sede deposito 26° reggimento fanteria, da Piacenza a Fiume;

sede deposito 11° reggimento bersaglieri, da Ancona a Abbazia;

sede deposito 12° reggimento bersaglieri, da Milano a Lodi;

sede gruppo 19° reggimento artiglieria campagna, da Lucca a Firenze;

sede deposito 23° reggimento artiglieria campagna, da Chieti a Palmanova;

sede deposito III gruppo controaerei, da Peschiera a Mantova;

sede squadrone cavalleggeri Aosta, da Forlì a Ravenna;

sede IX battaglione telegrafisti, da Monopoli a Trani;

sede carcere militare preventivo, da Venezia a Bologna.

Dovranno essere cancellate le chiamate (1) (2) (4) in calce al quadro: « Granatieri e fanteria di linea » e le diciture: « in formazione » del Reparto carri armati, e « Corpo invalidi veterani - Napoli ».

Il Ministro — DI GIORGIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,90

(493) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª **1924** 25 Luglio

N. 452 – 27 aprile 1924. DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 861, che erige in ente morale la « Fondazione Premio al valore », costituita col capitale di lire 1000 nominali e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 1759

453 – 4 maggio 1924. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 966, che approva le norme per l'amministrazione e il funzionamento dei consorzi per i depositi cavalli stalloni *Pag.* 1762

454 – 2 giugno 1924. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MATRICOLA — R. decreto n. 1099 - Determinazione di comandi e servizi della R. Marina da considerarsi mobilitati durante la guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 1778

455 – 3 giugno 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1095 - Collocamento fuori ruolo di alcuni funzionari del Ministero della guerra destinati a prestare servizio presso il Governo brasiliano *Pag.* 1780

456 – 16 luglio 1924. — CONCORSI E GARE. — Riunione ippica regionale di Battipaglia . . . . . *Pag.* 1781

457 – 18 luglio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. Decreto ministeriale col quale vengono nominati i membri militari, effettivi e supplenti, della commissione permanente pei collaudi in appello . . . . . *Pag.* 1781

LIBRERIA DELLO STATO

N. 458 – 19 luglio 1924. — CONCORSI E GARE. — Concorsi ippici nell'Umbria . . . . . *Pag.* 1782

» 459 – 24 luglio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari . *Pag.* 1783

» 460 – 24 luglio 1924. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri rali . . . . . *Pag.* 1786

» 461 – 24 luglio 1924. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. Permanenza massima degli ufficiali nelle colonie . . . . . *Pag.* 1787

» 462 – 24 luglio 1924. — CONCORSI E GARE. — Esito dei concorsi a premio per lavori su temi militari . . *Pag.* 1788

» 463 – 24 luglio 1924. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una nuova giubba di tela di cotone color bigio per le truppe a piedi ed a cavallo . . . . . *Pag.* 1794

» 464 – 24 luglio 1924. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici *Pag.* 1800

» 465 – 24 luglio 1924. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Indennità di viaggio ai sottotenenti di complemento di prima nomina . . . . . *Pag.* 1801

» 466 – 12 luglio 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Registrazione di somme nei giornali e memoriali di cassa . . . . . *Pag.* 1801

» 467 – 24 luglio 1924. — RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nel 1902 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva. . . . . *Pag.* 1802

» 468 – 24 luglio 1924. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-925 . . *Pag.* 1802

» 469 – 24 luglio 1924. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'interpretazione della circolare 596 *giornale militare* 1923, circa la concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della guerra 1915-1918 . . . *Pag.* 1811

Circolare N. 452. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 861, che erige in ente morale la « Fondazione Premio al valore », costituita col capitale di lire 1000 nominali e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 aprile 1924. (*Gazzetta ufficiale* n. 138, del 12 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il fondo di lire 1000 nominali, in cartelle del debito pubblico 5 per cento, esistente presso il comando del deposito del 2° reggimento fanteria, quale residuo di offerta fatta durante la campagna di guerra 1915-1918 a favore di militari combattenti;

Riconosciuta l'opportunità che con detto fondo sia costituita una fondazione intitolata « Premio al valore », la cui rendita annuale sia destinata a favore di un soldato del 2° reggimento fanteria, che durante l'anno si sarà distinto per aver compiuto un atto di valore o per zelo nell'adempimento dei suoi doveri militari e civili e per buona condotta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La fondazione « Premio al valore » costituita col fondo di lire 1000 nominali e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo Statuto organico dell'ente composto di n. 4 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Statuto organico della « Fondazione Premio al valore » a favore del 2° reggimento fanteria

Art. 1.

Assume il nome di « Fondazione premio al valore » quella costituita col fondo di lire 1000 nominali, residuato presso il comando del deposito del 2° reggimento fanteria da offerte fatte durante la campagna 1915-1918 da enti e privati a beneficio di militari combattenti, e destinata a favore del predetto reggimento.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma nominale, investita in cartelle di consolidato 5 per cento da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione premio al valore », e depositato presso il comando del deposito del 2° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del predetto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita di lire 50 di cui al precedente art. 2, verrà costituito un premio, da assegnarsi in occasione della festa del corpo, a favore di un soldato del reggimento che si sarà distinto durante l'anno per aver compiuto un atto di valore, oppure per zelo nel disimpegno dei suoi doveri e per buona condotta.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto colle prime rendite.

Il Ministro — DIAZ.

N. 453. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 966, che approva le norme per l'amministrazione e il funzionamento dei consorzi per i depositi cavalli stalloni.** — (Servizio ippico e veterinario). — 4 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 147, del 24 giugno 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 19 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi per i Depositi di cavalli stalloni, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti; e sono abrogate tutte le disposizioni ad esse contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DI GIORGIO.

Norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi per i Depositi cavalli stalloni.

Art. 1.

I Consorzi obbligatori, costituiti a norma dell'art. 16 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, hanno lo scopo di provvedere al funzionamento e all'amministrazione dei Depositi di cavalli stalloni onde assicurare il conseguimento dei seguenti fini che tali istituzioni si propongono:

a) mantenere razionalmente scelti stalloni miglioratori, riconosciuti qualitativamente e numericamente rispondenti alle esigenze della ippicoltura nelle rispettive circoscrizioni, in guisa da ovviare con essi alle deficienze ed alle manchevolezze dell'industria stalloniera privata, tenendo sopratutto presente la necessità di sviluppare e migliorare la produzione di cavalli atti ai servizi militari;

b) far funzionare i predetti stalloni in pubbliche stazioni di monta, istituite nelle zone ove l'ippicoltura è in grado di progredire ed ove l'industria stalloniera privata rivela maggiori deficienze, stabilendo per i riproduttori stessi eque tasse di monta;

c) fornire periodicamente all'amministrazione centrale dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura nelle rispettive circoscrizioni e sui provvedimenti da adottare per favorirne l'incremento ed il miglioramento;

d) agevolare la attuazione di ogni utile iniziativa che sia diretta al progresso dell'ippicoltura in genere, della produzione del cavallo militare in specie.

Art 2.

I Consorzi sono responsabili della razionale conservazione dei cavalli stalloni e degli altri beni esistenti nei singoli depositi al 1° luglio 1924; i quali stalloni e beni debbono essere usati e mantenuti in piena efficienza, secondo le prescrizioni delle presenti norme.

Consiglio di amministrazione

Art. 3.

I rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, uno dei quali ha le funzioni di presidente, sono nominati con decreto Ministeriale.

Il rappresentante di ciascuna provincia consorziata è nominato dalla Deputazione provinciale, fra i componenti il Consiglio provinciale.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice-presidente.

Il direttore del Deposito stalloni partecipa alle sedute del Consiglio, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Non possono far parte del Consiglio coloro che esercitano l'industria stalloniera.

Art. 4.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati in sostituzione dei consiglieri che, nel corso dei quadrienni venissero a cessare dalla carica per dimissioni o per altra ragione, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 5.

Un collegio di sindaci, costituito di tre membri, esercita le funzioni indicate dall'art. 184 del Codice di commercio e riferisce al Ministero dell'economia nazionale, entro i primi 10 giorni di ogni quadrimestre sulla gestione del Consorzio nel quadrimestre precedente.

Uno dei sindaci è l'intendente di finanza della provincia in cui ha sede il Deposito; gli altri due sono nominati rispettivamente dal Ministero dell'economia nazionale e dal Ministero della guerra. Questi ultimi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente ogni due mesi e cioè nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, e novembre; straordinariamente si aduna ogni volta lo reputi necessario il presidente o ne sia fatta richiesta da tre membri del Consiglio stesso o dal direttore del Deposito.

La convocazione, in ogni caso, deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata, non meno di sette giorni prima della data di adunanza

Nell'avviso di convocazione deve indicarsi il giorno e l'ora della seduta e l'ordine del giorno da trattare. Spetta ai membri del Consiglio stesso, a carico del bilancio del Consorzio, il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un gettone di presenza per ogni seduta cui prendono parte e per ogni vacazione che dovessero eventualmente compiere nell'interesse del Deposito. La misura del gettone sarà stabilita con determinazione ministeriale, su proposta del Consiglio.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei consiglieri, ed in seconda convocazione, da indirsi dopo cinque giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che fra questi si trovino il presidente ed il direttore, o coloro che legalmente li sostituiscono.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, trascritte su apposito libro e firmate da tutti gli intervenuti, debbono essere trasmesse in copia, per conoscenza, al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha la gestione del Consorzio, della quale è responsabile.

Nel mese di settembre di ogni anno, il Consiglio delibera sul bilancio preventivo proposto dal direttore e lo trasmette, entro la prima decade del successivo mese di ottobre, per l'approvazione, al Ministero dell'economia nazionale, che provvede con decisione motivata.

Il conto consuntivo deve essere approvato dal Consiglio entro il mese di febbraio di ogni anno ed inviato al Ministero predetto, unitamente alla relazione dei sindaci, entro il mese di marzo successivo.

Al consuntivo debbono essere allegati i documenti giustificativi ed una copia dell'estratto della deliberazione relativa all'approvazione del conto stesso da parte del Consiglio.

Art. 9.

Per assicurare la regolare gestione del Consorzio e la piena rispondenza dell'Ente ai fini ch'esso si propone, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti amministrativi di sua competenza.

Spetta inoltre, al Consiglio di deliberare in merito:

a) al materiale di vario genere (selleria, bardature, vetture ecc.) da riformare ed a quello da acquistare per i servizi del Deposito;

b) all'ordinamento del servizo di monta nella circoscrizione del Deposito ed alla durata della permanenza degli stalloni nelle singole stazioni;

c) alle tasse di monta che debbono essere riscosse per le varie categorie di stalloni;

d) alla classificazione degli stalloni nelle diverse categorie, agli effetti delle tasse predette;

e) a qualsiasi altro provvedimento, anche se di indole strettamente tecnica, la cui adozione sia reputata necessaria per assicurare il buon andamento del servizio.

Le deliberazioni prese al riguardo dal Consiglio debbono essere inviate al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione non più tardi del mese di dicembre di ogni anno, salvo quella di cui alla lettera *a*, che dev'essere inviata insieme al bilancio preventivo.

Art. 10.

In apposita riunione, da tenersi nel mese di luglio di ogni anno ed alla quale partecipano, con voto consultivo, uno speciale delegato del Ministero della guerra ed altro del Ministero dell'economia nazionale, il Consiglio discute e formula le proposte in merito ai seguenti oggetti:

a) al numero, alla razza ed alla categoria degli stalloni da mantenere nel Deposito;

b) agli stalloni da riformare ed a quelli da acquistare, nel Regno ed all'estero, per mantenere nel Deposito la efficienza numerica e qualitativa prestabilita;

c) all'eventuale cambio di stalloni del Deposito con stalloni mantenuti in altri Depositi;

d) alla efficienza numerica del personale militare, di governo e di custodia, addetto al Deposito;

e) alla razione che deve essere somministrata agli stalloni.

Le proposte suddette saranno inviate, entro la prima quindicina dell'agosto successivo, al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca il Consiglio e cura la esecuzione delle deliberazioni consigliari e ministeriali;

c) prende i provvedimenti di ordinaria amministrazione, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, e, quando questo non possa riunirsi in tempo utile, prende anche le deliberazioni di urgenza, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza;

d) firma tutti gli atti amministrativi del Consorzio.

In caso di impedimento, le funzioni e le attribuzioni del presidente vengono esercitate dal vice presidente.

Art. 12.

Per gravi irregolarità amministrative e per constatata inosservanza delle disposizioni concernenti il funzionamento del Deposito il Ministero dell'economia nazionale può, con suo decreto motivato, sciogliere il Consiglio di amministrazione del Consorzio e incaricare della gestione un Commissario, fino a che non siasi provveduto alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Commissario non può durare in carica più di sei mesi.

Amministrazione e contabilità.

Art. 13.

L'anno finanziario, per l'amministrazione dei Consorzi per i Depositi stalloni, si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 14.

Le spese per il funzionamento di ciascun Deposito sono a carico delle Amministrazioni provinciali e consorziate

Il calcolo provvisorio delle quote spettanti alle singole provincie è fatto dal Consiglio di amministrazione nel mese di settembre di ogni anno, in base al bilancio preventivo ed al numero di stalloni che hanno funzionato in ciascuna Provincia durante la stagione di monta precedente a quella cui si riferisce il bilancio medesimo.

Il pagamento delle quote provvisorie, di cui al comma precedente, è disposto dalle Amministrazioni provinciali in due rate semestrali anticipate, entro i mesi di novembre e di maggio, con mandato intestato al presidente del Consiglio di amministrazione,

applicandosi, in difetto, le disposizioni dell'art. 269 della legge comunale e provinciale.

Il calcolo delle quote definitive a carico delle singole provincie è fatto in base al conto consuntivo ed al numero di stalloni che hanno effettivamente funzionato in ciascuna provincia durante la stagione di monta dell'esercizo finanziario cui si riferisce il consuntivo medesimo.

Le quote pagate provvisoriamente in più o in meno dalle Amministrazioni provinciali, saranno accreditate o addebitate alle Amministrazioni medesime nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 15.

Il contributo del Ministero dell'economia nazionale, di cui all'art. 18 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è proporzionato all'onere finanziario effettivamente sostenuto da ciascun Consorzio ed è calcolato in base al consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Il pagamento di tale contributo, che non può superare il terzo del disavanzo accertato, è disposto dal Ministero dell'economia nazionale in due rate semestrali entro il mese di maggio e di ottobre di ogni anno, con mandati di pagamento a favore del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 16

Il presidente del Consiglio di amministrazione amministra i fondi del Consorzio secondo le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Il servizio di cassa è fatto da un istituto di emissione o, in mancanza, da un istituto di credito proposto dal Consiglio ed accettato dal Ministero dell'economia nazionale

Di regola, i pagamenti sono effettuati con mandati intestati al creditore, firmati dal presidente o dal direttore del Deposito.

Potranno, tuttavia, disporsi anticipazioni a favore del direttore per somme che, di volta in volta, non potranno superare L. 10,000, per pagamenti di soldo e salari e per spese ordinarie di ufficio. Di tali somme il direttore rende conto, di volta in volta mediante rendiconti accompagnati dai documenti giustificativi delle spese effettuate.

Art. 17.

I versamenti di qualunque somma, da introitarsi dal Consorzio per quote di esercizio, contributi, tasse di monta, vendite e proventi di qualsiasi natura, sono fatti alla cassa dell'Ente, mediante ordinativi di riscossione, firmati dal presidente e dal direttore.

Art. 18.

Nessuna spesa puo essere effettuata se non sia contemplata in bilancio. Ciascuna spesa non può oltrepassare i limiti del relativo stanziamento.

A tale scopo, in corrispondenza di ogni articolo di bilancio sono aperti, nella contabilità consorziale, appositi conti separati sui quali vengono registrate le spese fatte per ciascuno sanziamento.

Il presidente può fare storni di somme da un articolo all'altro del bilancio, previa deliberazione motivata del Consiglio, approvata dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 19.

Oltre ai registri di carattere amministrativo e contabile la Direzione del Deposito deve tenere costantemente aggiornati i seguenti altri registri:

a) registro matricola dei cavalli stalloni mantenuti nel Deposito;

b) registro del personale;

c) registro di entrata e di collaudo dei foraggi;

d) registro del consumo giornaliero dei foraggi;

e) registro dei risultati del servizio annuale di monta;

f) registro delle cavalle annualmente coperte.

I predetti registri debbono essere compilati in base alle istruzioni che, per essi, sono impartite dal Ministero dell'economia nazionale, il quale può altresì disporre che la direzione del Deposito raccolga metodicamente altri dati di carattere prevalentemente tecnico.

Vigilanza governativa.

Art. 20.

La vigilanza del Ministero dell'economia nazionale sulla gestione e sul funzionamento dei depositi di stalloni si esercita:

a) per mezzo dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

b) con frequenti ispezioni effettuate da funzionari all'uopo delegati;

c) con l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) con i provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

Art. 21.

Spetta al Ministero dell'economia nazionale, sentiti i Consigli di amministrazione dei Depositi e, per quanto concerne la produzione del cavallo per l'Esercito, d'intesa col Ministero della guerra:

a) di determinare la minima efficienza numerica, nonchè la razza e le qualità degli stalloni che debbono essere mantenuti in ciascun Deposito;

b) di stabilire le direttive tecniche che debbono essere seguite nelle riforme e negli acquisti degli stalloni;

c) di fissare ogni anno il numero, la razza e la qualità degli stalloni che debbono essere acquistati, sia all'interno che all'estero, per mantenere nella voluta efficienza i Depositi;

d) di nominare le Commissioni incaricate della riforma annuale degli stalloni e del materiale non più idoneo, e dell'acquisto degli stalloni, di tali Commissioni faranno sempre parte un delegato

del Ministero della guerra e un delegato del Consiglio di amministrazione del Consorzio;

e) di disporre lo scambio di stalloni da un deposito all'altro, previo consenso dei relativi Consorzi;

f) di determinare la minima efficienza numerica del personale di governo e di custodia e di disporre i trasferimenti del personale militare;

g) di stabilire le razioni dei foraggi da somministrare agli stalloni;

h) di approvare l'ordinamento del servizio di monta, nonchè la durata della stagione annuale di monta;

i) di approvare le tasse di monta che debbono essere riscosse per le singole categorie di stalloni, nonchè la classificazione degli stalloni nelle categorie stesse,

l) di emanare tutte quelle disposizioni che valgano ad assicurare il conseguimento dei fini che i depositi si propongono.

Funzionamento tecnico dei Depositi.

Art. 22.

Al funzionamento tecnico dei Depositi stalloni presiedono i rispettivi direttori, sotto la vigilanza dei Consigli di amministrazione e secondo le norme generali e speciali emanate dal Ministero dell'economia nazionale.

Uno speciale regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento di ciascun deposito durante la permanenza degli stalloni alla sede.

Art. 23.

Ogni anno, durante il periodo della stagione di monta, i cavalli stalloni del deposito vengono distaccati nelle pubbliche stazioni di monta della circoscrizione, in conformità dell'ordinamento del servizio di monta approvato dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 24.

Le stazioni di monta pubblica sono istituite di preferenza nei Comuni ove l'ippicoltura è in grado di prosperare ed ove non esistono stalloni privati approvati per la monta pubblica, oppure ove il numero e le qualità di tali stalloni sono giudicati non rispondenti ai bisogni della produzione ippica locale.

Il numero di stalloni da distaccare in ciascuna stazione è proporzionato a quello delle giumente che presumibilmente, debbono essere coperte.

Di regola, in ciascuna stazione non possono funzionare meno di due stalloni.

La scelta degli stalloni da destinare nelle singole stazioni di monta è fatta ogni anno dal direttore, unitamente al vicedirettore ed al veterinario del deposito e, previo esame da parte del Consiglio di amministrazione, è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, che delibera motivatamente.

I Comuni nei quali sono istituite le stazioni di monta hanno l'obbligo:

a) di destinare gratuitamente un casamento, che soddisfi a tutti i bisogni di una stazione di monta, e che comprenda: una scuderia a gabinetti (boxes), che risponda a tutte le esigenze dell'igiene; una stanza attigua alla scuderia, per palafrenieri; una stanza pel direttore della stazione; un locale adatto per riporvi i mangimi; ed un cortile, adiacente al fabbricato, nel quale si possa compiere, con tutta libertà, sicurezza e comodità, il servizio di monta;

b) di assicurare a proprie spese una provvista di acqua sufficiente ai bisogni della stazione;

c) di arredare la stanza attigua alla scuderia di uno o più letti, completi secondo il numero dei palafrenieri, e di altre masserizie di più grande necessità;

d) di arredare la stanza del direttore della stazione di un tavolo con cassetto a chiave e di due sedie;

e) di fornire la scuderia di secchie, tridenti, raspi, pale, carriole, scope e lanterne;

f) di provvedere alla illuminazione della scuderia e della stanza dei palafrenieri;

g) di fornire un cassone a chiave ed a scompartimenti per avena, fave, crusca, farina ecc.; un cavalletto ed un attaccapanni per coperte, finimenti, arnesi per la monta, ecc.;

h) di munire la porta della scuderia, o quella della stazione, di una sbarra o di una catena con serratura a chiave che impedisca l'entrata delle giumente nelle ore fuori quelle assegnate per la monta;

i) di delegare, a proprie spese, e sotto la propria responsabilità, una persona, la quale, durante tutta la stagione di monta, al mattino ed alla sera, nelle ore che indicherà il direttore del Deposito, debba trovarsi nella sede del Municipio, se è vicina alla stazione di monta, o nella stazione stessa, se il Municipio è lontano, per esigere la tassa di monta e per rilasciare le relative bollette ai proprietari delle giumente che sono condotte alla monta. Tale incarico può essere affidato dai Municipi anche ai direttori delle stazioni.

Art. 26.

Se le esigenze di servizio lo permettano, si potranno istituire stazioni di monta nei possedimenti di proprietari di cavalle che ne facessero domanda. In tal caso i proprietari dovranno assumersi l'impegno di adempiere agli obblighi dei Comuni, e di provvedere pel servizio di direttore, giusta le norme stabilite in questo regolamento.

Il Consiglio di amministrazione del Deposito può esigere, quando lo creda necessario, che, dai proprietari ai quali è accordata la stazione, sia versata, a titolo di cauzione, nella cassa del Consorzio, una determinata somma in cartelle di rendita dello Stato od in numerario.

I detti proprietari dovranno pure pagare anticipatamente, anno per anno, finchè è mantenuta la stazione, alla cassa del Consorzio, la tassa di monta per il numero di giumente assegnato dal direttore

del Deposito allo stallone od agli stalloni destinati alla stazione di cui fu accordata la istituzione Dovranno, inoltre, provvedere a proprie spese all'alimentazione dello stallone o degli stalloni, a seconda di quanto sarà stabilito dal direttore del Deposito.

Infine non potranno rifiutarsi di far coprire, quando lo stallone o gli stalloni assegnati alla stazione fossero liberi, le giumente di altri privati, dopo aver ritirato dai medesimi la bolletta di monta.

Art. 27.

Le domande per l'impianto di nuove stazioni cavalline, tanto se fatte da Comuni che da privati, debbono essere inviate alla direzione del Deposito.

Tali domande possono essere prese in considerazione solo nel caso in cui le Amministrazioni comunali od i privati si obblighino di ottemperare a quanto è prescritto nei due articoli precedenti.

Il Ministero dell'economia nazionale, previo accordo, per quanto riguarda la produzione del cavallo per l'Esercito, col Ministero della guerra, può disporre che siano aperte nuove stazioni di monta, quando ciò risponda ad una constatata necessità dell'ippicoltura di determinate zone, e quando le Amministrazioni comunali o i privati assumano gli obblighi di cui al precedente capoverso. Può altresì destinare speciali stalloni nelle stazioni di monta dove affluiscono cavalle fattrici erariali.

Art. 28.

Le trasgressioni dei Comuni o dei privati agli obblighi indicati negli articoli precedenti, saranno notificate al Consiglio di amministrazione del Deposito, che farà le necessarie ingiunzioni agli interessati. Se tali ingiunzioni rimanessero senza effetto il Consiglio procederà alla soppressione della stazione, dandone comunicazione al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 29.

Il personale di ciascuna stazione di monta è composto di un direttore e di uno o più palafrenieri.

Art. 30.

Il direttore della stazione cavallina è alla immediata dipendenza del direttore del Deposito cui appartiene la stazione.

Egli deve adempiere e fare adempiere, dai palafrenieri suoi dipendenti, con esattezza e scrupolosità, tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative inerenti al funzionamento delle stazioni, che saranno contenute in uno speciale regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione del Deposito, su proposta del direttore, ed approvato con decreto dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 31.

Fra le persone che aspirassero all'ufficio di direttore di stazione cavallina, sarà data la preferenza a quelle munite di laurea in zooiatria.

Le domande, corredate dei documenti prestabiliti, debbono essere inviate al direttore del deposito, il quale le esamina, unitamente al vice-direttore ed al veterinario del Deposito stesso, riuniti in Commissione, e le sottopone al giudizio del Consiglio di amministrazione, insieme al parere manifestato, per ciascuna di esse, dalla Commissione predetta.

Art. 32

I direttori delle stazioni di monta sono nominati dal Consiglio di amministrazione del Deposito. Durano in carica un anno, e possono essere riconfermati anno per anno, tenuto conto della capacità, della attività e della diligenza dimostrata.

Art. 33.

Ai direttori delle stazioni di monta è corrisposto un assegno, stabilito dal Consiglio di amministrazione.

L'assegno, che non può essere inferiore a L. 800 annue per i direttori muniti di laurea, ed a L. 600 per gli altri, è pagato posticipatamente entro il mese di luglio di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce, inoltre, la misura delle diarie e delle indennità da corrispondere ai direttori delle stazioni di monta che siano incaricati di speciali missioni nell'interesse del servizio.

Art. 34

Fra i doveri dei direttori delle stazioni di monta è compreso quello di raccogliere, e fornire alla direzione del Deposito, notizie dettagliate e precise sull'industria equina nel Comune ove ha sede la stazione e nei Comuni circonvicini, segnalando altresì la esistenza di cavalli e di muli idonei ai servizi militari.

I direttori stessi debbono, inoltre, agevolare nel modo migliore il compito delle Commissioni militari di acquisto cavalli.

Art. 35

I registri e gli stampati occorrenti per il funzionamento delle stazioni di monta sono forniti dalla direzione del Deposito.

Sono obbligatori e debbono essere inviati ai direttori delle stazioni, prima dell'inizio della stagione di monta:

a) un modulo a stampa per le annotazioni delle cavalle salite da ciascun stallone, delle loro caratteristiche, della loro genealogia, e dei rispettivi proprietari;

b) un modulo a stampa per la annotazione dei puledri nati dalle cavalle salite nell'anno precedente.

c) un cartello a stampa col nome, razza, genealogia e dati segnaletici di ciascun stallone, con l'indicazione della rispettiva tassa di monta, dell'orario stabilito per il salto e della razione di foraggi che deve essere somministrata

d) una copia del regolamento che disciplina il funzionamento delle stazioni di monta;

e) un modulo a stampa per l'annotazione dei foraggi giornalmente somministrati agli stalloni;

f) un registro a madre e figlia per il rilascio, ai proprietari delle giumente, della dichiarazione di monta (tale registro deve essere conforme al modulo *A* allegato al regolamento per le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato, approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 407);

g) un registro a madre e figlia per l'annotazione delle cavalle non ammesse al salto e per il rilascio, ai rispettivi proprietari, di analoga dichiarazione, da servire per il ritiro della tassa di monta anticipatamente pagata.

Art. 36.

Prima dell'inizio della stagione di monta, la direzione del Deposito deve inviare al sindaco del Comune, ove ha sede la stazione di monta, i bollettari stampati, a madre e figlia, per la riscossione delle tasse di monta. Tali bollettari debbono essere conformi a quelli in uso, alla data di pubblicazione delle presenti norme, per la riscossione delle tasse di monta degli stalloni erariali; debbono contenere, cioè, oltre alle indicazioni relative al proprietario della giumenta, alla tassa di monta pagata, alla stazione dove la giumenta deve essere coperta e alla categoria dello stallone, la seguente dichiarazione, che sarà firmata dal proprietario della giumenta, tanto nella bolletta madre che nella figlia, previa apposizione della data: « Il sottoscritto dichiara di rinunziare a qualsiasi titolo di risarcimento, in confronto del Consorzio per il deposito cavalli stalloni e dell'Amministrazione dello Stato, per qualunque inconveniente dovesse verificarsi nella stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla cavalla condotta alla monta, per la quale è pagata la tassa sopra indicata, anche per causa di malattie contratte col salto per condizioni anormali dello stallone ».

Art. 37.

I sindaci dei Comuni ove hanno sede le stazioni di monta hanno l'obbligo di versare, ogni quindici giorni, alla cassa del Deposito stalloni, le tasse di monta riscosse per gli stalloni funzionanti nelle stazioni medesime.

Art. 38.

E' proibito di far coprire le giumente prima della consegna, al direttore della stazione, della corrispondente bolletta di monta, firmata dal sindaco e dal proprietario di ciascuna giumenta.

Ogni stallone non deve compiere più di due salti al giorno, escluso il martedì di ogni settimana che sarà giorno di riposo.

Art. 39.

Dopo il primo salto, il direttore della stazione rilascia al proprietario della giumenta una dichiarazione di monta riempiendo il modulo dell'apposito registro.

Tale modulo comprende anche la dichiarazione di nascita del puledro, la quale dovrà essere compilata a suo tempo da un veterinario, e portare il visto del sindaco e del direttore della stazione.

La dichiarazione di monta e quella di nascita sono inviate (in-

sieme ad una marca da bollo a norma delle disposizioni in vigore sul bollo) per mezzo del direttore della stazione, al direttore del deposito, il quale rilascia il certificato di nascita staccandolo da un apposito registro, conforme al modulo *B*, annesso al regolamento di cui alla lettera *f*) dell'art. 35 che precede.

Il Governo riconosce validi soltanto i certificati di nascita rilasciati dai direttori dei Depositi stalloni.

Art. 40.

Al termine della stagione di monta, e, in ogni caso, non più tardi della fine del mese di luglio, i direttori delle stazioni di monta debbono inviare alla direzione del Deposito una relazione sul funzionamento della stazione stessa, contenente i dati relativi alle cavalle coperte da ciascuno stallone e corredata di tutti i registri e i moduli prestabiliti.

Art. 41.

Nel mese di settembre di ogni anno, i direttori dei Depositi stalloni debbono presentare al Consiglio di amministrazione, che la trasmette con le proprie osservazioni al Ministero dell'economia nazionale, una relazione sul funzionamento tecnico del Deposito e sulle condizioni della ippicoltura nella circoscrizione.

Personale dei Depositi stalloni.

Art. 42.

Il personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni è costituito di ufficiali del Regio esercito in attività di servizio, appartenenti all'arma di cavalleria, in conformità della tabella organica stabilita dal Regio decreto 9 ottobre 1903, n. 352, modificato dal decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 746.

L'assunzione in servizio di tale personale è fatta in base a speciali norme che saranno stabilite dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministero della guerra.

Gli stipendi, le indennità e le altre competenze spettanti al personale stesso, sono identici a quelli dovuti agli ufficiali del Regio esercito, in attività di servizio, appartenenti all'arma di cavalleria.

Art. 43.

E' abolita la carica di comandante del personale dei Depositi cavalli stalloni, prevista dalla tabella organica di cui all'articolo precedente. Per tutto ciò che concerne la applicazione delle disposizioni disciplinari e per qualsiasi questione d'indole militare, concernente il personale militare dipendente, i direttori dei singoli Depositi corrisponderanno direttamente con le autorità militari competenti.

Art. 44.

Presso ciascun Deposito stalloni presta servizio un veterinario borghese, nominato dal Consiglio di amministrazione del Deposito stesso.

La retribuzione da corrispondersi al veterinario è stabilita dal Consiglio medesimo, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 45.

Il personale subalterno, sia di ufficio che di scuderia, è costituito di sottufficiali del Regio esercito in attività di servizio, appartenenti all'arma di cavalleria, in base alla seguente tabella organica, che sostituisce quella approvata col Regio decreto 11 aprile 1920:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli n. 24;
Sergenti maggiori e sergenti . . . . . n 8.

I sottufficiali vengono reclutati fra i caporalmaggiori che sono effettivi nei Depositi stalloni; ad essi spettano, oltre gli assegni stabiliti per i sottufficiali del Regio esercito, i soprassoldi e le indennità concessi con Regio decreto 8 gennaio 1920.

Art. 46.

Il personale di governo e di custodia dei Depositi stalloni è costituito di caporalmaggiori, caporali e soldati, il cui numero complessivo non può superare i tre quinti del numero totale di stalloni mantenuti nei Depositi.

Il numero dei caporalmaggiori non può essere superiore a 24 complessivamente.

Il predetto personale è reclutato mediante arruolamenti volontari, ai sensi del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, e con riammissioni in servizio di militari in congedo, di grado non superiore a quello di caporale, e, se necessario, è completato mediante trasferimenti dai corpi del Regio esercito.

Ai soldati ed ai graduati di truppa, addetti ai Depositi stalloni, spettano, oltre agli assegni giornalieri stabiliti per i militari del Regio esercito, i soprassoldi concessi col Regio decreto 8 gennaio 1920 e con le disposizioni in data 14 febbraio 1920 e 26 gennaio 1921, emanate dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 47.

Qualora non si riesca, mediante i reclutamenti e gli arruolamenti di cui all'articolo precedente, a raggiungere la forza di personale riconosciuta necessaria per i bisogni dei Depositi, saranno assunti in servizio, dai Consigli di amministrazione, palafrenieri borghesi, in qualità di giornalieri, sempre entro i limiti della forza organica stabilita dal precedente articolo.

I limiti anzidetti possono essere eccezionalmente sorpassati soltanto durante la stagione di monta: per fronteggiare i temporanei maggiori bisogni di tale periodo è in facoltà del Ministero della guerra di concedere un certo numero di militari aggregati.

Art. 48.

Il direttore del Deposito è responsabile dell'andamento tecnico della istituzione. Egli provvede alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; predispone l'ordinamento del servizio di monta, cura la raccolta, la registrazione e il coordinamento dei dati e delle notizie relative a tale servizio; ispeziona le stazioni di monta; fa le proposte indicate nell'art. 10; applica le disposizioni regolamentari e disciplinari nei confronti del personale dipendente; compila la relazione annuale sul funzionamento del Deposito e sulle condizioni dell'ippicoltura nella circoscrizione; propone tutti i provvedimenti riconosciuti opportuni per il buon funzionamento del Deposito e per il miglioramento della produzione ippica nella circoscrizione.

Il direttore è coadiuvato dal vice-direttore e dal veterinario del Deposito; a quest'ultimo sono particolarmente affidate la cura sanitaria degli stalloni e la sorveglianza sull'igiene delle scuderie e sulla qualità dei foraggi.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito dal vice-direttore

Disposizioni transitorie.

Art. 49.

Degli stalloni e degli altri beni di cui all'art. 2, sarà fatta apposita ricognizione da una Commissione composta di un delegato del Ministero dell'economia nazionale, del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio e del direttore del Deposito.

Della ricognizione sarà redatto apposito verbale, firmato da tutti i membri della Commissione suddetta.

La spesa occorrente per le operazioni di cui al presente articolo sarà a carico di ciascun Consorzio.

Art. 50.

Per l'anno 1924, l'esercizio finanziario per l'amministrazione dei Consorzi per i Depositi stalloni si inizia il 1º luglio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, per il predetto esercizio finanziario, sarà approntato dai Consigli di amministrazione, ed inviato al Ministero dell'economia nazionale, entro il mese di maggio 1924, unitamente al calcolo provvisorio delle quote spettanti alle singole Provincie.

Il pagamento delle quote provvisorie spettanti alle singole Provincie è disposto dalle rispettive Amministrazioni provinciali entro la prima decade del mese di giugno 1924.

Art. 51.

Per gli anni finanziari 1924 (1° luglio-31 dicembre) e 1925, il contributo del Ministero dell'economia nazionale ai Consorzi sarà calcolato sulla base del conto consuntivo dell'ultimo anno di gestione governativa dei Depositi (esercizio finanziario 1923-924).

Il contributo per l'anno 1924, da pagarsi entro il mese di ottobre non potrà superare la metà della somma che sarebbe stata corrisposta a ciascun Consorzio, qualora la gestione consorziale avesse avuto la durata di un intero anno finanziario.

Art. 52.

Il personale militare in servizio nei Depositi stalloni al 30 giugno 1924, continuerà nel servizio stesso fino alla cessazione dal servizio attivo, a norma delle vigenti disposizioni militari, salvo quanto è disposto nell'art. 53.

I veterinari borghesi in servizio nei Depositi al 30 giugno 1924 saranno conservati nel servizio stesso con gli assegni percepiti alla data predetta.

Art. 53.

I sottufficiali in servizio nei Depositi stalloni, che alla data di applicazione delle presenti norme risulteranno eccedenti alla tabella organica stabilita dall'art. 45, in base a designazione del Ministero dell'economia nazionale, saranno temporaneamente conservati in soprannumero all'organico stesso, con l'obbligo di presentare subito domanda ai comandi di Corpo d'armata per l'assegnazione ad una delle cariche speciali fuori corpo, contemplate dal regolamento sullo stato dei sottufficiali. Mano mano che saranno assegnati ad una di tali cariche speciali, i sottufficiali predetti cesseranno dal servizio dei Depositi stalloni, e verranno trasferiti nella forza dei sottufficiali fuori ruolo dell'Esercito. Coloro che non presenteranno domanda, saranno senz'altro collocati in congedo.

Art. 54.

E' abrogato il regolamento per le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato, approvato con Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 407.

Roma, addì 4 maggio 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra DI GIORGIO

Il Ministro per l'economia nazionale CORBINO.

N. 454. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MATRICOLA. — **R. decreto n. 1099 - Determinazione di comandi e servizi della R. Marina da considerarsi mobilitati durante la guerra 1915-1918.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 2 giugno 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 165, del 15 luglio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 maggio 1915, n. 795, che concede pieni poteri ai comandanti delle piazze forti marittime e delle fortezze costiere, per porle in istato di difesa e di resistenza;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale fu indetta la mobilitazione generale del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, e successivi, che considerano in istato di guerra alcuni territori del Regno;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 766, il quale stabilisce la facoltà di determinare quali personali del Regio esercito e della Regia marina debbano essere considerati in istato di guerra;

Vista la determinazione Ministeriale pubblicata all'art. 1 del Foglio d'ordini 23 maggio 1915, che stabilisce come primo giorno della mobilitazione il 23 maggio 1915

Visto il decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, circa il computo delle campagne di guerra;

Considerata l'opportunità di precisare quali navi e quali comandi, servizi e stabilimenti della Regia marina debbano ritenersi mobilitati durante la guerra 1915-1918;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti del decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, debbono considerarsi mobilitati durante la guerra 1915-1918:

1. I comandi, servizi o stabilimenti della Regia marina già esistenti al 23 maggio 1915 o successivamente istituiti:

a) al fronte terrestre o in territori di operazione od occupazione del Regio esercito o della Regia marina, o in territori di guerra delle potenze alleate;

b) sul litorale dell'Adriatico ed isole adiacenti;

c) nelle piazze militari marittime di Taranto e Messina;

d) nelle piazze militari marittime di Spezia, Maddalena e Gaeta, limitatamente però ai comandi in capo, comandi militari marittimi e difese militari marittime;

e) nelle stazioni di aviazione, aeroscali e parchi aerostatici ovunque dislocati;

f) ai treni armati in guerra.

2. Le unità del Regio naviglio e le navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

N. 455. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1095 - Collocamento fuori ruolo di alcuni funzionari del Ministero della guerra destinati a prestare servizio presso il Governo brasiliano.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 3 giugno 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 165, del 15 luglio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, che regola la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari dello Stato dipendenti dal Ministero della guerra destinati a prestare servizio presso il Governo brasiliano, saranno collocati fuori ruolo con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI GIORGIO - DE' STEFANI.

N. 456. - CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica regionale di Battipaglia.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 16 luglio 1924.

E' approvato il programma del premio Sele, prova di velocità e resistenza per cavalli di mezzo sangue nati nella circoscrizione del deposito stalloni di S. Maria Capua Vetere, da tenersi durante la riunione di

Battipaglia - Settembre 1924.

Potranno quindi essere concesse le facilitazioni amministrative considerate nella circolare 221 *giornale militare* corrente anno, art. 83.

I comandanti dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria da campagna di sede nel territorio della divisione di Napoli sono autorizzati (circ. 221 *giornale militare* c. a., art. 8 *d*), a concedere a qualche loro ufficiale di montare nella gara cavalli di truppa di provata origine della circoscrizione suddetta.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 457. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale vengono nominati i membri militari, effettivi e supplenti, della commissione permanente pei collaudi in appello.** — (Direzione generale servizi logistici). - 18 luglio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto n. 984 del 3 aprile 1924;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione permanente pei collaudi in appello i seguenti ufficiali:

Presidente:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo.

Membri effettivi:

Colonnello di artiglieria ALINEI comm. Edoardo;
» » cavalleria IANNELLI cav. Camillo;
» » fatteria CALINI cav. Giovanni;
» chimico farmacista SUZZI cav. Filippo;
» commissario BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi.

Membri supplenti:

Ten. colonnello di fanteria BERTOLINI cav. Ferdinando;
» » » artiglieria VERGONE cav. Felice;
» » » cavalleria STAGLIENO cav. Gregorio;
» » medico DE BERARDINIS cav. Luigi;
» » commissario FEDELI cav. Ettore.

Roma, li 18 luglio 1924.

Il Ministro - Di Giorgio.

N. 458. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi ippici nell'Umbria.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 19 luglio 1924.

Si approvano i programmi delle categorie militari comprese nei concorsi ippici di

Perugia - Settembre 1924
Foligno - Settembre 1924.

presentati dalla società pel cavallo italiano da sella.

Potranno quindi essere concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circ. 221 *giornale militare* corr. anno.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 459. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme relative al noleggio di automezzi militari.** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo - Servizio automobilistico). — 24 luglio 1924.

A datare dalla pubblicazione della presente circolare il servizio di noleggio di autoveicoli militari disimpegnato dai raggruppamenti trasporti sarà regolato some segue:

a) Nessun autocarro potrà essere noleggiato per trasporto di materiale o di persone senza la preventiva autorizzazione del competente comando di corpo d'armata, al quale dovranno pertanto essere tempestivamente rivolti dagli enti ineressati, i relativi buoni di cui al n. 45 della circolare n. 375 del *giornale militare* 1924. In ogni buono dovrà inoltre essere precisato l'ente dal quale è amministrato quello che richiede il noleggio;

b) Rimane stabilito che nessuna richiesta di autocarri per trasporti di persone dovrà essere inoltrata se non vi siano sufficienti disponibilità di fondi sulle assegnazioni fatte da questo Ministero sui var capitoli del bilancio agli enti richiedenti. Sul buono di cui sopra dovrà essere inoltre indicato il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi la spesa.

Tale disposizione s'intende tassativa e di ogni eventuale infrazione alla medesima sarà ritenuto direttamente responsabile lo stesso ente richiedente;

c) I materiali di consumo relativi all'impiego degli autocarri in questione dovranno essere forniti a cura dei raggruppamenti trasporti i quali si dovranno attenere alle seguenti prescrizioni:

1° Gli autoveicoli dovranno uscire pel servizio noleggio sempre col serbatoio pieno di benzina, ed al ritorno dal servizio detto serbatoio dovrà essere immediatamente riempito per constatare così la benzina consumata;

2° Le suddette operazioni dovranno essere sempre effettuate con l'intervento di un ufficiale a ciò delegato dal comando del raggruppamento trasporti che lo provvederà anche di una tenaglia per la piombatura del serbatoio;

d) A servizio ultimato i raggruppamenti trasporti compileranno le relative note di addebito in base al costo della benzina consumata aumentato del 50 % per far fronte alla spesa pel consumo dei lubrificanti e delle gomme, indennità del personale, nonchè per le piccole riparazioni provocate dall'uso degli autoveicoli.

Su dette note sarà sempre indicato il servizio compiuto e l'ordine del corpo d'armata in base al quale il servizio stesso fu effettuato.

e) Alla fine di ogni trimestre le suddette note di addebito saranno raggruppate in due distinti riepiloghi, di cui uno relativo ai noleggi per il trasporto di materiali e l'altro per il trasporto delle persone. I riepiloghi e le note vengono poi trasmessi dai raggruppamenti trasporti ai consigli di amministrazione dai quali dipendono gli enti che hanno usufruito del noleggio, i quali, dopo eseguiti i necessari riscontri, staccano dal registro dei buoni mod. 46 (n. 47 della circolare 375 sopra citata) le parti *a)* e *b)* e le rimettono con i detti riepiloghi ai raggruppamenti trasporti interessati. Questi si danno scarico della benzina impiegata nei detti noleggi, unendo alla richiesta le parti *a)* del mod. 46 sopra citato.

I riepiloghi, le note di addebito e le corrispondenti parti *b)* dei detti buoni, riferentisi alle spese di noleggio per *trasporto di materiali,* saranno inviate trimestralmente al Ministero - D. G. A. G. A. - Servizio automobilistico -; i riepiloghi, le note di addebito e parti *b)*, riferentisi invece ai noleggi per *trasporto di persone,* opportunamente riepilogati per capitolo di bilancio, saranno inviate invece ai competenti uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, i quali dopo presane nota le trasmetteranno al detto servizio automobilistico.

In base ai suddetti riepiloghi i singoli raggruppamenti trasporti chiederanno a questo Ministero - D. G. A. G. A. - Servizio automobilistico - i necessari assegni, curando di suddividere l'ammontare totale dei noleggi forniti in un trimestre nelle seguenti categorie:

Spese ad economia (paghe, trasferte e soprassoldi)
Spese ad economia (lavori e provviste)
Benzina
Gomme

Parti di ricambio tipo Fiat
Petrolio, lubrificanti, stracci e carburo di calcio

f) Può darsi eccezionalmente il caso in cui, per ragioni di distanza, non sia assolutamente conveniente che il rifornimento delle materie di consumo venga fatto dai raggruppamenti trasporti, e che per ciò si renda necessario che a tali rifornimenti provveda direttamente l'ente interessato. In tale circostanza le note di addebito dovranno invece comprendere:

1° Una quota di ammortamento delle gomme, calcocata in base a 15 centesimi per chilometro per gli autocarri montati su pneumatici e di 8 centesimi per quelli montati su gomme piene.

2° L'ammontare delle spese occorrenti per la riparazione da farsi dai raggruppamenti trasporti dei guasti eventualmente prodotti durante l'impiego degli autocarri noleggiati;

3° Ammontare delle paghe, trasferte e soprassoldi corrisposti ai conduttori militari per il servizio di che trattasi ove ai medesimi non abbia provveduto l'ente che ha fruito degli automezzi noleggiati.

g) Le prescrizioni della presente circolare riguardano esclusivamente le prestazioni di autocarri ad enti militari. Si rammenta in proposito che a senso dell'art. 4 del regolamento approvato col R. decreto n. 1136 del 13 luglio 1922 (circolare n. 417 *giornale militare* 1922) è fatto divieto all'Amministrazione dello Stato di concedere per qualsiasi motivo a privati, l'uso degli autoveicoli di cui essi dispongono.

Fanno eccezione i servizi di O. P., i quali però dovranno sempre essere autorizzati preventivamente da questo Ministero. In casi di eccezionale gravità e urgenza l'autorizzazione potrà essere data anche dai comandi di corpo d'armata, informandone sollecitamente questo Ministero medesimo.

Gli addebiti per noleggio di autocarri in servizio di O. P. dovranno essere fatti nella stessa misura che per gli enti militari. Le note di addebito dovranno essere firmate per accettazione dall'autorità politica che ha richiesto gli automezzi, Per i noleggi in parola saranno inoltre osservate le

prescrizioni di cui al n. 50 e 51 della su citata circolare n. 375.

Le disposizioni tutte di cui sopra s'intendono estese anche alle autoambulanze ed agli autobus.

Normalmente non hanno luogo servizi di noleggio con autovetture militari tranne che per esplicito ordine dato di volta in volta da questo Ministero. In tal caso gli addebiti dovranno essere fatti nella stessa misura e colle medesime modalità amministrative indicate per gli autocarri.

Le circolari n. 203 e 388 del *giornale militare* 1923 sono abrogate.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 460. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 24 luglio 1924.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri Reali:

Comandi istituiti.

Legione Firenze:

Compagnia esterna di Siena;
Tenenza esterna di Siena;
Tenenza di Montepulciano.

Legione Ancona:

Tenenza di Iesi;
Tenenza di Portocivitanova;
Tenenza di Orvieto.

Comandi soppressi.

Legione Firenze:

Tenenza di Chiusdino. —

Conseguentemente, l'attuale compagnia e l'attuale tenenza di Siena assumono, rispettivamente, la denominazione di « compagnia interna » e « tenenza interna » di Siena ».

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 461. COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Permanenza massima degli ufficiali nelle colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 luglio 1924.

In attesa che sia adottato il nuovo ordinamento coloniale e a parziale modificazione delle disposizioni in vigore, questo Ministero, su proposta di quello delle colonie, determina:

1° Agli ufficiali dei R. corpi di truppe coloniali che ne facciano domanda e che abbiano ultimata la ferma, il Ministero della guerra, su proposta delle autorità coloniali, può concedere di continuare il servizio nelle truppe stesse, per successivi periodi di un anno, sino al compimento del 6° anno di permanenza in colonia;

2° Trascorsi sei anni di ininterrotta appartenenza alle truppe coloniali non è consentita la concessione di ulteriori rafferme e solo per eccezionali circostanze o per inderogabili esigenze di servizio, gli ufficiali potranno essere trattenuti in colonia oltre tale periodo;

3° Le stesse disposizioni valgono per gli ufficiali che disimpegnano nelle colonie incarico civile-politico.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 462. — CONCORSI E GARE. — **Esito dei concorsi a premio per lavori su temi militari.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 24 luglio 1924.

La commissione centrale incaricata di giudicare i lavori su temi militari, presentati al concorso bandito con circolare 611 *giornale militare* 1923, ha ritenuto meritevoli di premio quelli sottoindicati:

Grado	Casato e nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
CORPO D'ARMATA DI TORINO.				
Colonnello (S. M.)	Tua Angelo	« Sulla mobilitazione e le truppe di copertura della frontiera occidentale ».	1°	1000
Colonnello (S. M.)	Rovere Edoardo	« L'importanza militare della valle del Chisone ».	1°	1000
Maggiore (S. M.).	Cavallo Antonio.	« Brigata di fanteria di frontiera ».	2°	500
Capitano	Roero di Cortanze Giuseppe.	« Studio critico sul duello militare ».	2°	400
Capitano	Pedrazzi Carlo.	« Mezzi di collegamento delle minori unità di fanteria ».	2°	400
Capitano	Steiner Pietro.	« Cenni storici sulla fortificazione campale ».	2°	400
Tenente	Oele Blatto	« Della missione sociale e dell'opera professionale dell'ufficiale moderno ».	2°	400
CORPO D'ARMATA DI MILANO.				
Colonnello (S. M.)	Bianchi D'Espinosa Rodolfo.	« Riflessioni in tema di addestramento ».	1°	1000
Colonnello	Cavandoli Francesco.	« L'influenza del terreno montano sulle operazioni militari ».	2°	500

Grado	Casato e nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
Maggiore	Guala Francesco.	« La missione dell'ufficiale moderno »	2°	500
Maggiore (S. M.)	Casula Giovanni.	« La fanteria nel suo ordinamento e nel suo impiego durante e dopo la guerra ».	2°	500
Capitano	Romano Curzio.	« La concezione italiana di Custoza nel 1866 e quella austriaca del giugno 1918 ».	1°	800
Capitano	Raineri Gilberto.	« La colonna Miani del 1915 attraverso la Tripolitania Occidentale per la riconquista del Fezzan ».	2°	400
Capitano	Corradi Giulio.	« Della guerra e della pace ».	2°	400
Tenente	Martini Mario.	« La Russia e la sua rivoluzione ».	1°	800

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Col. Medico	Bernucci Rodolfo.	« Note di geografia medica della Tripolitania ».	2°	500
Ten. Colonn.	Trioli Carlo	« L'anno 1809 nella storia Tirolese ».	1°	1000
Ten. Colonn.	Pisoni Ferruccio.	« L'ufficiale moderno nelle sue funzioni presso l'Esercito e nella sua missione verso il Paese ».	1°	1000
Maggiore	Fabbri Umberto.	« Guerra di montagna ».	2°	500
Capitano	Soffientini Fortunato.	« Le Alpi Aurine ».	1°	800
Capitano	Cantalupi Gaetano.	« La guerra nelle sue giustificazioni e le sue forze morali ».	2°	400
Capit. Medico	Rodinò Nicola.	« La profilassi delle malattie infettive dominanti nelle nostre colonie africane ».	1°	800

Grado	Casato e nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
Capitano	Mosconi Giuseppe Carlo.	« Alcune questioni militari in particolare riguardo all'arma di artiglieria ».	2°	400
Tenente	Giorgi Luigi.	« La metamorfosi delle mitragliatrici e del loro impiego ».	2°	400
Tenente	D'Amico Nunzio.	« L'ufficiale moderno nelle sue funzioni verso l'esercito e nella sua missione verso il Paese ».	2°	400

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Maggiore (S. M.)	Reggianni Lorenzo.	« Le undici battaglie dell'Isonzo ».	2°	500
Maggiore	Donadeo Alfredo.	« Il problema culturale nella vita militare »	2°	500
Maggiore	Morretta Rocco.	« Saggio sulle relazioni di causalità intercedenti fra la dottrina e la guerra ».	2°	500
Tenente	De Francesco Antonio	« Elaborazione scolastica dottrinale dell'imputabilità ».	2°	400
Tenente	Lucchetti Domenico.	« La Cirenaica ».	2°	400

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Maggiore (S. M.)	Castagna Gian Giacomo.	« Saggio di strategia teoretica ».	1°	1000
Maggiore (S. M.)	Reisoli Gustavo.	« La questione di Tunisi ».	2°	500
Capitano (S. M.)	Pelligra Raffaele.	« Il problema odierno della cavalleria ».	2°	400
Capitano	Zironi Gilberto	« Il rifornimento carneo per l'Esercito ».	2°	400

Grado	Casato e nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
Capitano	Tabellini Dino.	« I CC. RR. nella tutela dell'ordine pubblico, nella lotta contro la delinquenza e nella loro opera in zone di frontiera - Considerazioni ».	2°	400
Tenente	Durante Umberto.	« Psicologia del coraggio ».	2°	400
Tenente	Bassi Maurizio.	« L'apparecchio militare Jugoslavo ».	2°	400

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Colonnello (S. M.)	Verri Carlo.	« Il problema della elettrificazione delle ferrovie ».	1°	((
T. Colonn. (S. M.)	Toraldo Orazio.	« I combustibili fossili nell'economia mondiale di pace e di guerra e l'utilizzazione delle energie idroelettriche »	2°	500
Ten. Colonn.	Fantini Luigi.	« L'esercito confederato della repubblica Austro-Tedesca ».	2°	500
Maggiore	Bettinetti Riccardo	« Il fattore immutabile e preponderante nell'arte della guerra ».	2°	500
Magg. Medico	Dott. Basso Ermenegildo	« Come si può organizzare un ospedale da campo ».	2°	500
Maggiore	Del Gesso Enrico.	« Evoluzione del mondo coloniale e la cultura professionale dell'ufficiale »	2°	500
Capitano	Stolfi Carlo.	« Il 62° Reggimento Fanteria nell'ultima guerra di liberazione ».	1°	800
Tenente	Morera Umberto.	« Carri d'assalto »	2°	400
Tenente	Nebbia Vittorio.	« I concetti informativi dei piani di guerra tedeschi del 1870 e del 1914 ».	2°	400

Grado	Casato e nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
CORPO D'ARMATA DI ROMA.				
Colonnello	Barreca Riccardo.	« La Sicilia e un episodio della guerra di successione di Spagna ».	2°	500
Maggiore (S. M.)	Liberati Amedeo.	« Organizzazione dei servizi delle Grandi Unità Celeri ».	1°	1000
Maggiore	Benelli Cesare.	« Nuova disposizione dei pezzi nelle batterie da costa ».	1°	1000
Maggiore (S. M.)	Gotti Giulio Cesare.	« Il Corpo Ceko-slovacco in Italia ».	2°	500
Maggiore	Grotti Vincenzo.	« I nuraghi dell'Isola di Sardegna ».	2°	500
Capit. Med.	Bocchetti Federico.	« Le colonie sanitarie marine militari ».	1°	800
Capitano	Chinazzi Vasco.	« Cenni sulla evoluzione delle armi da fuoco portatili dal XIV secolo ai nostri giorni e loro influenza su alcuni aspetti tattici della fanteria ».	2°	400
Capitano	Andreoni Cesare.	« Iacopo Piccinini in cerca di signoria ».	2°	400
Tenente	Carnesi Giuseppe.	« La Società delle Nazioni, la politica Europea, la odierna posizione politico militare dell'Italia ».	1°	800
CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.				
T. Colonn. (S. M.)	Zadotti Ennio.	« Lo spirito delle istituzioni militari ».	1°	1000
T. Colonn. (S. M.)	Priore Mario.	« L'ufficiale di carriera ».	2°	500
Capitano	Palazzo Archimede.	« Prigionia ».	2°	400
Capitano	Nicoletti Raffaello	« Etiopia »	2°	400
Tenente	Campagno Giovanni.	« Batterie libiche ».	2°	400

Grado	Casato e nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
CORPO D'ARMATA DI BARI.				
T. Colonn. (S. M.)	Pio Masiai Ferretti.	« Note sull'addestramento al tiro individuale col fucile ».	1°	1000
Maggiore (S. M.)	Daffinà Pasquale.	« Lo spirito della dottrina tattica ».	2°	500
Capitano	Garro Francesco.	« La suggestione fattore precipuo per un'educazione militare ».	2°	400
Tenente	Basti Antonio.	« La psicologia quale fattore nell'odierna educazione militare ».	2°	400
CORPO D'ARMATA DI PALERMO.				
Colonnello (S. M.)	Corselli Rodolfo.	« Alti Comandi e Stati Maggiori ».	1°	1000
Maggiore (S. M.)	Tucci Carlo.	« Il servizio militare nella sua evoluzione storica e nel suo contenuto giuridico ».	1°	1000
Tenente	Trifirò Franco.	« Nove anni di vita coloniale di un reparto telegrafisti ».	2°	400
ENTI CENTRALI.				
Colonnello	Fusoni Giorgio.	« Ricordi del Sahara Orientale ».	1°	1000
Ten. Colonn.	Casarini Arturo.	« La scelta dei piloti per l'aeronautica ».	1°	1000
T. Colonn. (S. M.)	Zingales Francesco.	« La guerra sull'Isonzo nel 1915 ».	1°	1000
Capitano	Tosti Amedeo.	« L'Esercito italiano in Cina ».	1°	800

Grado	Casato e nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
		SCUOLE MILITARI.		
Maggiore	Cappa Ernesto.	« L'Italia e la Spagna e il Mediterraneo Occidentale ».	2°	500
Capitano	Giuffrida Carmelo.	« Influenza dell'arma automatica leggera sullo sviluppo del fuoco, movimento ed urto e sulla costituzione organica dei minori reparti di fanteria ».	2°	400
Tenente	Fiore Agostino.	« Alcune considerazioni sull'A. F. ed. 1921 e sulle fasi del combattimento ».	1°	800
Tenente	Musco Ettore.	« La dottrina tattica prima, durante e dopo la guerra mondiale ».	1°	800
Tenente	Torsiello Mario	« Emigrazione e colonizzazione ».	2°	400

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 463. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una nuova giubba di tela di cotone color bigio per le truppe a piedi ed a cavallo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 luglio 1924.

E' adottata per la truppa delle diverse armi e corpi una nuova giubba di tela bigia modello unico, che sostituisce le attuali giubbe di tela grigio-verde in uso per le armi a piedi ed a cavallo (Circ. 207 del *giornale militare* 1912).

Descrizione della giubba di tela di cotone color bigio per armi a piedi ed a cavallo (Mod. 1924).

La giubba è costruita con tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0.71, è di forma identica per tutte le truppe

delle diverse armi e corpi. Essa è ad un sol petto, con col letto diritto e si compone delle seguenti parti:

Un corpo
Un colletto
Due controspallini
Due maniche
Tre tasche.

Il corpo è foggiato a taglio ampio ed incavato in modo che si adatti con garbo alla persona. Esso si divide in parte anteriore e parte posteriore.

Il lato destro della parte anteriore ha 5 bottoni grandi di carta compressa a 4 fori, equidistanti; il primo dista dall'attaccatura del colletto mm. 40 circa e l'ultimo giunge all'altezza della cintola. Internamente il lato destro è rinforzato con una lista della stessa tela.

Il lato sinistro della parte anteriore ha esso pure una lista di rinforzo nella quale sono proticate 5 asole in corrispondenza dei bottoni applicati sul lato destro, per modo che questi restano coperti quando la giubba è abbottonata. Il lato medesimo, fin sotto all'ultimo occhiello è foderato e rinforzato della medesima tela ed è assicurato al davanti per tutta la lunghezza della bottoniera mediante una cucitura che dista circa mm. 50 dalle estremità del davanti. Quest'ultimo è esso pure, per tutta la lunghezza della bottoniera, foderato della stessa tela.

La parte posteriore è in due pezzi uniti tra loro mediante cucitura. Lungo tale cucitura e nella parte inferiore della giubba è praticato uno sparato della lunghezza di circa 24 cm. che può essere chiuso mediante un bottone e rispettiva asola posti internamente a circa metà dello sparato stesso.

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato alle estremità ed è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela.

Sulla bisettrice degli angoli formati dall'attaccatura del colletto coi lati corti di esso, sono praticati due fori per il passaggio dei gambi delle stellette di divisa.

I controspallini sono di tela della stessa qualità della giubba; essi vengono attaccati alla punta della spalla me-

diante cucitura e fermati alla bse del colletto con bottone piccolo di carta compressa e corrispondente occhiello.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta.

Delle tasche due sono laterali inferiori in senso orizzontale, applicate esternamente con cucitura e munite superiormente di copritasca della stessa tela e la terza e applicata internamente, sul lato sinistro, all'altezza del petto, e porta un bottone al quale viene fermata una linguetta con asola della stessa tela.

Il fondo della giubba è ripiegato per una larghezza di mm. 20.

La giubba è di 9 taglie con 26 suddivisioni.

Conto di costruzione della giubba di tela color bigio modello unico per armi a piedi ed a cavallo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0.71	M. l.	3.27	7.—	22.890
Bottoni grandi di carta compressa al ‰	N.	5.	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa al ‰	»	4.	8.	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2.60
			Prezzo di costo . . . L.	25.572
			Prezzo di conteggio . . . L.	25.60

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato con rispettiva maglietta ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela color bigio modello unico per armi a piedi ed a cavallo

Taglie	Suddivisione	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 — Quantità: Per ogni capo	Per ogni taglia	Annotazioni
1	1	1	3.75	3.75	
	2	1	3.67	3.67	
	3	1	3.59	3.59	
2	1	1	3.61	3.61	
	2	1	3.53	3.53	
	3	2	3.49	6.98	
3	1	1	3.47	3.47	
	2	4	3.43	13.72	
	3	4	3.39	13.56	
4	1	1	3.41	3.41	
	2	10	3.37	33.70	
	3	9	3.33	29.97	
5	1	1	3.33	3.33	
	2	19	3.29	62.51	
	3	10	3.25	32.50	
6	1	1	3.25	3.25	
	2	10	3.19	31.90	
	3	8	3.13	25.04	
7	1	1	3.15	3.15	
	2	5	3.07	15.35	
	3	3	3.01	9.03	
8	1	1	3.05	3.05	
	2	2	3.01	6.02	
	3	1	2.97	2.97	
9	1	1	2.99	2.99	
	2	1	2.95	2.95	
Totali . . .		100		327.	
		Media . . .		3.27	

Specchio delle misure per la costruzione delle giubbe di tela color bi

Taglie	Suddivisioni	Lunghezze						Le		
		della parte posteriore	dello sparato posteriore	della parte anteriore dalla punta della spalla al fondo della giubba	della manica parte esterna	dal centro del giro sotto le ascelle al fondo della giubba	del colletto	della parte anteriore		
								al petto	dal 2° occhiello alla cucitura del fianco passando sotto le ascelle e alla taglia	al fondo
1	1	780	250	845	680	525	490	275	440	510
	2			840		530	480	270	430	500
	3			835		535	470	265	420	490
2	1	765	250	830	670	515	480	270	430	500
	2			825		520	470	265	420	490
	3			820		525	460	260	410	480
3	1	750	250	815	660	505	470	265	420	490
	2			810		510	460	260	410	480
	3			805		515	450	255	400	470
4	1	735	240	800	650	495	460	260	410	480
	2			795		500	450	255	400	470
	3			790		505	440	250	390	460
5	1	720	240	785	640	485	450	255	400	470
	2			780		490	440	250	390	460
	3			775		495	430	245	380	450
6	1	705	240	765	630	475	440	250	390	460
	2			760		480	430	245	380	450
	3			755		485	420	240	370	440
7	1	690	230	750	620	465	430	245	380	450
	2			745		470	420	240	370	440
	3			740		475	410	235	360	430
8	1	675	230	735	610	455	420	240	370	440
	2			730		460	410	235	360	430
	3			725		460	400	230	350	420
9	1	660	230	720	600	445	410	235	360	430
	2			715		445	400	230	350	420

modello unico per armi a piedi ed a cavallo (mod. 1924)

Altezze					Altezze			Tasche esterne		
della parte posteriore			delle maniche			delle manopole				
alle spalle e al torace	alla tagli	al fondo	superiormente e e al gomito	al polso	del colletto	alla punta	di sotto	lunghezza	larghezza	altezza delle alette
460	410	480	245	165	40	100	60	230	210	70
450	400	470	240	160						
440	390	460	235	160						
450	400	470	240	160						
440	390	460	235	160						
430	380	450	230	160						
440	390	460	235	160						
430	380	450	230	160						
420	370	440	225	160						
430	380	450	230	160						
420	370	440	225	160						
410	360	430	220	155						
420	370	440	225	160						
410	360	430	220	155	40	100	60	230	210	70
400	350	420	215	155						
410	360	430	220	155						
400	350	420	215	155						
390	340	410	210	150						
400	350	420	215	155						
390	340	410	210	150						
380	330	400	205	150						
390	340	410	210	150						
380	330	400	205	150						
370	320	390	200	150						
380	330	400	205	150	40	100	60	230	210	70
370	320	390	200	150						

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 464. — PUBBLICAZIONI MILITARI. - **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio storico). — 24 luglio 1924.

A cura dello Stato Maggiore Centrale sono state pubblicate le opere sottosegnate, delle quali sarà inviata dall'ufficio pubblicazioni militari del Ministero una copia ai seguenti enti: Consiglio dell'esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamenti del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artigliera e genio, commissariato e sanità.

I rifornimenti dell'esercito mobilitato durante la guerra alla fronte italiana (1915-1918):

Generale Basilio GURKO — *Memorie della guerra e rivoluzione russa* (1914-1917). Traduzione del generale P. Meomartini.

Colonnello Attilio VIGEVANO — *La Campagna delle Marche e dell'Umbria.*

Generale Adriano ALBERTI — *Il Maresciallo Hindenburg.* (Due copie ai reggimenti, raggruppamenti e scuole.

Generale Adriano ALBERTI — *Il generale Falkenhayn - Le relazioni tra i capi di S. M. della Triplice.* (Due copie ai reggimenti, raggruppamenti e scuole).

Gnerale Adriano ALBERTI — *L'azione militare italiana nella guerra mondiale.*

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 465. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di viaggio ai sottotenenti di complemento di prima nomina.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 luglio 1924.

Tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio per recarsi tanto dalla loro residenza ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

In questo senso s'intende modificato il § 396 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 466. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Registrazione di somme nei giornali e memoriali di cassa.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 luglio 1924.

E' a conoscenza di questo Ministero che presso i corpi spesso vengono registrate in uscita nel giornale e nel memoriale di cassa somme effettivamente non erogate, sol perchè comprese in ordini di pagamento collettivi, come ad esempio, per gli stipendi.

Tale sistema, per effetto del quale sono lasciate in consegna solo fiduciaria agli ufficiali pagatori somme talvolta considerevoli, che non figurano più in carico nei registri di cassa, può dar luogo a gravi inconvenienti, di fronte ai quali è del tutto trascurabile qualche vantaggio che in pratica può per esso riscontrarsi.

Si rammenta pertanto che nel giornale e nel memoriale di cassa devono, in ogni caso, essere registrate solo le somme effettivamente pagate.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 467. — RECLUTAMENTO. — **Visita degli inscritti nati nel 1902 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 luglio 1924.

Questo Ministero, sciogliendo la riserva contenuta nel capoverso del n. 32 della circolare 572 del *giornale militare* del 1923, determina che le speciali sedute cui furono rimandati i capilista, renitenti ed omessi nati nell'anno 1902, perchè affetti da infermità presunte guaribili col tempo, siano tenute nei giorni 19 e 20 agosto p. v.

In tali sedute i Consigli di leva decideranno in via definitiva sul conto dei detti giovani compiendosi per essi il periodo normale di rivedibilità: perciò coloro fra i detti inscritti che saranno riconosciuti non idonei al servizio militare, dovranno essere riformati anche se la non idoneità sia causata da infermità che si presumano guaribili col tempo.

La presentazione alle armi di coloro che saranno riconosciuti idonei ed arruolati con ferma ordinaria dovrà effettuarsi insieme con gli uomini della classe 1905 alla data che sarà a suo tempo stabilita per questi ultimi.

p. *Il Ministro* — A. Clerici.

N. 468. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-925.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 24 luglio 1924.

Col prossimo ottobre avranno inizio i corsi di studio presso i collegi militari. I comandi dei distretti militari faranno affiggere nei capoluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio il manifesto seguente, del quale a cura di questo Ministero saranno loro inviate un congruo numero di copie, e fin da ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo i prefati enti si atterranno alle norme contenute nel « regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare (edizione 1903) », opportunamente modificate in relazione a quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto.

Particolarmente essi dovranno curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al numero 13 del regolamento stesso; ed in pari tempo dovranno chiedere di urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. 2 annesso alla circolare 178 del *giornale militare* anno 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi dei distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse verranno presentate e riconosciute regolari. Alle domande dovrà essere unita la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovane.

I comandi dei distretti trasmetteranno direttamente a questo Ministero (Div. educazione fisica e scuole), anzichè al collegio, insieme alle informazioni di cui sopra è cenno, le domande dei giovani pei quali la dichiarazione del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale.

I comandi dei distretti non invieranno più al Ministero l'elenco nominativo dei concorrenti di cui all'ultimo capoverso del n. 11 del citato regolamento per l'ammissione.

Per l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, dovrà seguirsi nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 2 del manifesto annesso.

La commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (dei quali uno ufficiale superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento del R. Esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimenti al servizio in condizioni normali presso i corpi.

L'aspirante all'ammissione in un collegio militare dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1.41 aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo, si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni e deficienze le quali possono costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio in territorio e nelle colonie.

Sarà esplicitamente richiamata l'attenzione degli aspiranti sulle seguenti circostanze:

a) che le ammissioni si effettuano solo al 1° anno di liceo classico o al 1° anno di liceo scientifico (di nuova istituzione) rimanendo soppressa l'ammissione all'istituto tecnico;

b) che sono soppressi gli esperimenti integrativi di esame presso i collegi, determinandosi le ammissioni esclusivamente in base al risultato del titolo di studio presentato, con graduatoria unica per i due collegi;

c) che gli aspiranti, nelle domande di ammissione a un collegio dovranno dichiarare se in caso di insufficienza di posti accetterebbero l'ammissione all'altro collegio; oppure dovranno dichiarare esplicitamente di rinunziare a tale opzione.

I comandi dei distretti si accerteranno che tutte le domande contengano le ora dette indicazioni.

Per quanto riguarda i titoli di studio presentati dai giovani provenienti dalle nuove provincie, valgono le avvertenze contenute nella circolare 409 del *giornale militare* 1923

Il Ministro — DI GIORGIO.

MANIFESTO

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-925

Per l'anno scolastico 1924-1925 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ai corsi dei collegi militari di Roma e Napoli, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. *Posti messi a concorso.* — Le ammissioni sono limitate esclusivamente alla prima classe del liceo classico e alla prima classe del liceo scientifico per ciascun collegio.

Il numero massimo di allievi ammissibili è il seguente:

Roma 50; Napoli 65 alla 1ª classe di liceo classico;

Roma 30; Napoli 35 alla 1ª classe di liceo scientifico.

Il Ministero si riserva di variare in qualunque tempo il numero dei posti messi a concorso.

Non si fanno luogo ad ammissioni all'Istituto tecnico superiore.

2. *Condizioni di età e visite mediche.* — I concorrenti dovranno aver compiuto il 14° anno di età e non aver compiuto il 17° al 31 dicembre 1924. Potranno quindi essere ammessi esclusivamente i giovani che siano nati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1910.

Per gli orfani ammessi con precedenza assoluta di cui al seguente n. 5 il limite minimo è diminuito di sei mesi. Essi sono quindi ammessi anche se siano nati non oltre il 30 giugno 1911.

Tutti i concorrenti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei in visita medica presso il comando del distretto e in altra visita collegiale presso la sede del collegio. Il risultato di quest'ultima sarà definitivo ed inappellabile.

3. *Titoli di studio prescritti.* — Per poter concorrere all'ammissione al 1° corso di liceo classico o scientifico dei collegi militari, occorre possedere il certificato da cui risulti avere il concorrente superato presso le scuole governative gli appositi esami di ammissione a dette classi in conformità delle nuove leggi generali sull'istruzione pubblica. Presso i collegi militari non si fanno esami di ammissione.

E' anche soppresso ogni esperimento integrativo, basandosi la iscrizione ai collegi esclusivamente sull'ordine di merito di detti esami di ammissione secondo le norme che seguono.

4. *Graduatorie di ammissione.* — Salvo la precedenza assoluta per gli orfani di cui al n. 5, l'ordine delle ammissioni è determinato da due distinte graduatorie, in cui tutti i candidati saranno rispettivamente iscritti, a seconda che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico.

Ciascuna graduatoria, unica per i due collegi, comprenderà i candidati nell'ordine risultante dalla somma dei punti ottenuti negli esami di ammissione sostenuti presso le scuole governative, dandosi però la precedenza a coloro che ottennero la idoneità negli esami di luglio, i quali formeranno quindi il primo gruppo di ciascuna graduatoria, mentre gli idonei dell'ottobre costituiranno il secondo gruppo.

Le ammissioni si effettueranno seguendo l'ordine della graduatoria a cominciare dagli aspiranti del primo gruppo risultati idonei alla visita medica collegiale, tenendo conto del collegio indicato nelle singole domande. Gli allievi di tale gruppo che risulteranno in eccedenza al numero dei posti disponibili nel collegio prescelto, saranno ammessi all'altro collegio, sempre quando nella domanda di ammissione abbiano fatto la dichiarazione di opzione di cui al n. 6.

I posti che in detto primo gruppo si rendessero vacanti per inidoneità fisica di qualche aspirante, per rinuncia a precedenti opzioni, per ritiri dal concorso o per qualunque altra causa, andranno anzitutto a beneficio degli altri iscritti dello stesso gruppo.

Qualora, esaurito il primo gruppo, rimangano tuttora posti disponibili, saranno man mano ammessi nel rispettivo ordine i candidati iscritti nel secondo gruppo.

I concorrenti che rimarranno in eccedenza, saranno esclusi dall'ammissione nei collegi.

5. *Ammissioni con precedenza assoluta.* Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, i figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. esercito e della R. marina morti in seguito a ferite riportate in guerra. Essi godranno anche dei vantaggi di cui al n. 11. I posti conferiti per effetto di tale disposizione non sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

Non è ammesso alcun altro titolo di precedenza per nessun altro concorrente.

6. *Modalità e termini per le domande di ammissione.* — Le domande, redatte in carta bollata da L. 2, firmate non dall'aspirante, ma dal padre, o a seconda dei casi dalla madre o dal tutore (con indicazione del recapito domiciliare) ed indirizzate al collegio prescelto dall'aspirante, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende seguire e debbono essere presentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 15 settembre 1924.

Nelle domande gli aspiranti (eccetto gli orfani di cui al n. 5) sono tenuti a dichiarare se, in caso di insufficienza di posti disponibili presso il collegio prescelto, accetterebbero l'ammissione all'altro collegio; dovranno altrimenti dichiarare esplicitamente nelle stesse domande di rinunciare a tale opzione.

Non sono consentite dichiarazioni di opzione posteriori alle domande di ammissione. E' invece consentito in ogni tempo di rinunciare, purchè per iscritto, ad opzioni già debitamente manifestate. Le rinuncie ad esercitare le opzioni sono in ogni caso irretrattabili.

Le domande d'ammissione dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento) certificato che deve essere vidimato dal Prefetto o Sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se il giovane è nato all'estero o naturalizzato italiano;

d) il documento con i punti ottenuti, nelle singole materie da cui risulti che l'aspirante ha superato gli appositi esami di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione occorre dichiarare esplicitamente quali e quanti siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi il titolo di studio può essere esibito posteriormente alla data di presentazione delle domande, ma non oltre il 15 ottobre.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buona condotta non saranno ritenuti validi, se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

7. *Presentazione degli allievi — Inizio dei corsi.* — La presentazione ai collegi degli aspiranti per la seconda visita medica e la presentazione definitiva degli allievi ammessi saranno stabilite e fatte conoscere dai comandi dei collegi.

I corsi avranno inizio il 20 ottobre.

8. *Svolgimento dei corsi.* Nei collegi militari si seguono gli interi corsi del liceo classico e del liceo scientifico secondo i programmi e con le stesse norme prescritte dalle leggi generali sull'istruzione. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di

tasse scolastiche. Essi al termine dei corsi otterranno l'attestato di frequenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative, valido per tutti gli effetti legali. Potranno sostenere l'esame di maturità in conformità delle vigenti disposizioni legislative, previo pagamento della relativa tassa.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

9. *Arruolamenti e istruzioni militari.* — Gli allievi appena raggiunto il 17° anno di età dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso però è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Durante la permanenza nei collegi saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non aver tratto il debito profitto da tali istruzioni potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante i corso dell'anno scolastico.

10. *Spese a carico degli allievi.* — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 1800 annue e la quota manutenzione corredo di L. 600 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sol volta) di L. 800 e alle spese per cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare:

a) L. 800 per la prima vestizione;

b) L. 450 per retta trimestrale anticipata;

c) L. 150 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

Non potranno ottenere alcun certificato di studio gli allievi che non siano in regola col pagamento delle quote di pensione e delle altre spese a loro carico.

11. *Dispensa dal pagamento delle spese.* — Sono dispensati dal pagamento dell'intera retta di pensione e delle spese per cancelleria e libri di testo i figli di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dell'Esercito e della Marina o di impiegati di carriera nominati con decreto Reale nelle amministrazioni dello Stato, morti in guerra o in servizio comandato. Le famiglie di tali orfani che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche potranno essere dispensate anche dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo.

Per ottenere la dispensa della retta di pensione le famiglie debbono produrre lo stato di servizio del militare o impiegato morto in guerra o per cause di servizio, insieme con copia del decreto di concessione di pensione privilegiata o con qualunque altro documento ufficale da cui risulti in modo non dubbio la concessione di tale pensione.

Tali documenti possono anche essere presentati, in seguito, direttamente al comando del collegio.

All'infuori dei casi suaccennati, non è consentita alcuna dispensa dal pagamento delle spese a carico dell'allievo per nessun motivo. Si avverte anche che sono state abolite per i collegi militari le mezze pensioni gratuite antecedentemente concesse a figli degli impiegati in attività di servizio, salvo le speciali borse di studio ed elargizioni di enti privati di cui al numero seguente.

12. *Borse di studio.* — Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti ai collegi militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano) — Concede assegni fino alla concorrenza complessiva di L. 6000 a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirano a entrare in Istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria podestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al Comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni o borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande di concessione, redatte su carta da bollo da L. 3 e corredate dei documenti giustificativi dovranno pervenire al Ministero pel tramite dei comandi dei collegi non oltre il 30 novembre 1924;

b) *Fondazione Scipione Buri* (amministrata da speciale commissione presso la R. prefettura di Verona). — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta Prefettura;

c) *Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato.* — Concede n. 250 borse di studio di L. 2400 annue per le scuole medie di secondo grado fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo ordinario dello Stato, della Real Casa e delle Regie scuole professionali, degli ufficiali e dei marescialli del R. esercito, della R. marina, dei reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, degli ufficiali della ex R. guardia, degli appartenenti al cessato corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dei comandanti delle guardie carcerarie, morti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma o assegno vitalizio, o morti in pensione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal

servizio. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 agosto 1924 all'Opera di previdenza (via Goito, 4, Roma).

Saranno corredate dei seguenti documenti, in carta libera e legalizzati senza spesa:

a) l'atto di morte dell'impiegato o del militare;

b) l'atto di matrimonio dell'impiegato o del militare;

c) l'atto di nascita dell'orfano che concorre.

I detti documenti debbono essere legalizzati qualora non siano stati rilasciati dal sindaco di Roma;

d) il decreto con il quale la Corte dei Conti ha liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo. Qualora non avesse avuto indennità, pensione o assegno temporaneo, dovrà essere inviata la copia autentica dello « stato di servizio » dell'impiegato o del militare.

Gli orfani degli impiegati del cessato regime dovranno inoltre inviare un certificato dell'amministrazione comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

e) un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti:

che l'orfano che concorre non è ricoverato e non gode di una borsa di studio da altra istituzione;

se e da quale ente pubblico o istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno dei fratelli o delle sorelle dell'orfano che concorre;

la situazione presente della famiglia dell'orfano, la indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano anche se non conviventi (deve essere autenticato dal Prefetto qualora non sia stato rilasciato dal sindaco di Roma).

Qualora mancasse o non fosse esatta anche una sola di queste tre dichiarazioni, l'orfano sarebbe escluso dal concorso, e il beneficio sarebbe revocato, se già conferito;

f) un certificato che deve essere rilasciato dalle autorità scolastiche in carta libera (vedi circolare 55 Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione n. 45 del 1921) dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profittto allo scrutinio finale di giugno 1924 e i voti ottenuti negli esami di luglio 1924.

Non sono validi i certificati di scuola privata. Non debbono essere inviate pagelle o diplomi originali.

L'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambo i genitori (legalizzato, qualora non sia stato rilasciato dal sindaco di Roma).

L'atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori.

AVVERTENZA.

Poichè le condizioni indicate nel presente manifesto sono tutte tassativamente prescritte dalle vigenti leggi, non è in facoltà del Ministero di concedere deroghe o eccezioni nè ai limiti di età, nè a qualsiasi altro requisito richiesto per le ammissioni. Non si potranno neppure consentire deroghe ai termini di presentazione delle domande.

Si avverte quindi che rimarranno senza effetto le istanze e premure che venissero al riguardo rivolte.

Tutte le altre notizie e indicazioni potranno essere direttamente richieste ai comandi dei collegi militari di Roma e Napoli.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 469. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Norme per l'interpretazione della circolare 596 giornale militare 1923, circa la concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della guerra 1915-918.** Ufficio stralcio ricompense medaglie e croci di guerra). — 24 luglio 1924.

Il limite di tempo prescritto dalla lettera *d*) della circolare 596 *giornale militare* 1923 per ottenere la concessione della medaglia di benemerenza istituita per i volontari della guerra 1915-18 (essersi arruolato, cioè, almeno quattro mesi prima della data della chiamata a visita della propria classe) è ridotto, per i soli iscritti alla classe 1896, a due mesi, restando invariati gli altri requisiti richiesti.

Con l'occasione si ricorda che tutte le domande per la concessione della medaglia di benemerenza istituita per i volontari di guerra, devono essere trasmesse, corredate dei documenti indicati nel n. 5 della citata circolare, direttamente a questo Ministero dagli Enti cui gli interessati sono in forza agli effetti matricolari, anche se questi, a parere degli Enti stessi, non si trovino nelle condizioni prescritte.

Il Ministro — DI GIORGIO.

Prezzo della presente dispensa L. 1,40

(659) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
1813 DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª **1924** 1º Agosto

N. **470 – 20 luglio 1924.** DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che apporta alcune modificazioni alla composizione della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921 (Circolare 582 *giornale militare* 1921) . . . . . *Pag.* 1814

» **471 – 22 luglio 1924.** CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Stresa . . . . . *Pag.* 1815

» **472 – 27 luglio 1924.** STATO DEGLI UFFICIALI. — Destinazione degli ufficiali licenziati dal corso allievi istruttori di equitazione . . . . . *Pag.* 1816

» **473 – 31 luglio 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rifornimenti di gomme per gli automezzi e le biciclette degli enti militari . . . . . *Pag.* 1816

» **474 – 31 luglio 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924. *Pag.* 1825

» **475 – 31 luglio 1924.** CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Henry . . . . . *Pag.* 1825

» **476 – 31 luglio 1924.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137) . . . . *Pag.* 1728

LIBRERIA DELLO STATO

N. 477 – 31 luglio 1924. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino . . . . . *Pag.* 1829

» **478 – 31 luglio 1924.** — SCUOLE MILITARI. Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A P. . . . *Pag.* 1831

» **479 – 31 luglio 1924.** MATRICOLA. — Tenuta della matricola dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti alle compagnie distrettuali . . . . . *Pag.* 1833

» **480 – 31 luglio 1924.** SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle scuole ed istituti militari per l'esercizio finanziario 1924-1925 . . . . . *Pag.* 1833

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1835

Circolare N. **470**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto ministeriale che apporta alcune modificazioni alla composizione della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921 (circolare 582 giornale militare 1921).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 luglio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921 (Circolare 582 del *giornale militare* 1921), viene così modificata:

PACINI cav. Giovacchino, Generale di divisione. — *Presidente.*

CERUTTI cav. Carlo Giovanni, Colonnello fanteria.
BALBIS comm. Girolamo, Direttore capo divisione Ministero guerra.
GIACOSA cav. Giovacchino Saulle, Colonnello fanteria.
} *Membri effettivi.*

APPIOTTI comm. Giacomo, Colonnello fanteria.
SARTORELLI comm. dott. Guido, Capo sezione Ministero guerra. } *Membri supplenti.*

Capo della segreteria.

QUARANTA cav. uff. dott. Dante, Capo sezione Ministero guerra.

GIULIANI cav. Renato, Maggiore dei bersaglieri.
FRAGHI' sig. Matteo, Capitano fanteria. } *Segretari*

Art. 2.

I decreti ministeriali 23 novembre 1921 (Circolare 623 *giornale militare* 1921), 9 dicembre 1921 (Circolare 624 *giornale militare* 1921) e 31 maggio 1923 (Circolare 378 *giornale militare* 1923) sono abrogati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 20 luglio 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 471. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Stresa.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 22 luglio 1924.

Si approva il programma della categoria militare, da tenersi durante il concorso ippico di

Stresa - settembre 1924,

presentato del comando del corpo d'armata di Milano.

Possono quindi venire concesse le facilitazioni amministrative considerate nella circolare 221 *giornale militare* corr. anno.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 472. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Destinazione degli ufficiali licenziati dal corso allievi istruttori di equitazione.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 27 luglio 1924.

In analogia a quanto venne stabilito con circolare 197 *giornale militare* del corrente anno, circa i titoli necessari per la assegnazione di ufficiali alla carica di istruttore di educazione fisica, si dispone che per la destinazione di ufficiali ad una delle seguenti cariche di insegnamento della equitazione è necesario avere compiuto, con buon esito, il corso di *allievo istruttore* presso la scuola di cavalleria:

Insegnanti di equitazione di 1° e di 2° grado presso la scuola di cavalleria.

Insegnante di equitazione presso la scuola di guerra.

Istruttori di equitazione presso l'accademia di Modena.

Ufficiali superiori e capitani di cavalleria presso le scuole di corpo d'armata, dove vengono tenuti corsi per allievi ufficiali di cavalleria.

Quando abbiano a verificarsi deficenze numeriche di ufficiali in possesso del titolo richiesto, il generale a disposizione per l'arma di cavalleria proporrà, caso per caso, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) i nomi di ufficiali ritenuti idonei a fare le veci di quelli sopradetti.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 473. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimenti di gomme per gli automezzi e le biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo Servizio automobilistico). — 31 luglio 1924.

A datare dal 1° luglio 1924 tutti gli enti militari che hanno facoltà di gestire automezzi e biciclette dovranno attenersi in modo tassativo alle seguenti prescrizioni, per quanto ha tratto alla provvista delle gomme in genere (pneumatici, anelli pieni, coperture e camere d'aria per moto e velo, accessori e materiali per riparazioni), per i quali materiali il

Ministero ha stipulato con la ditta Pirelli tre speciali contratti, e precisamente:

a) contratto 12 giugno 1924, n. 106 di rep. per la fornitura di anelli di gomma piena per autoveicoli - ribasso sui prezzi di tariffa di L. 41.65 per ogni 100 lire;

b) contratto 12 giugno 1924, n. 107 di rep. per la fornitura di copertoni e camere d'aria per moto e velo, di anelli per velo e di accessori e materiali per riparazioni - ribasso sui prezzi di tariffa di L. 12 per ogni 100 lire;

c) contratto in data 30 giugno 1924, n. 130 di rep. per la fornitura di coperture e camere d'aria per auto ed accessori e di materiali per riparazione - ribasso sui prezzi di tariffa di L. 17 per ogni 100 lire.

Condizioni comuni ai suddetti tre contratti.

1. *Luogo di consegna delle gomme.* — Gli Enti militari che gestiscono autoveicoli e biciclette preleveranno le gomme nei limiti stabiliti in base all'accertato fabbisogno mensile, dalle agenzie della ditta Pirelli esistenti in tutte le sedi di comando di corpo d'armata.

2. *Modalità di prelevamento dei materiali.* — L'Ente prelevatorio rilascierà all'agenzia dalla quale preleva, il buono di prelevamento (modulo 1), avvertendo che ogni buono deve riferirsi esclusivamente a ciascuno dei suddetti tre contratti, e cioè che ogni buono deve contenere solamente i materiali elencati nella tariffa di un solo contratto.

La consegna della merce richiesta verrà effettuata colle norme richiamate sul modulo n. 2. Tali moduli, costituenti appositi registri rilegati, saranno forniti a cura e spese della ditta assuntrice.

3. *Termine utile di tempo per la consegna.* — Le forniture comprendenti diversi tipi di gomme saranno effettuate all'atto della presentazione del buono di prelevamento, se il loro importo non supera L. 3000; entro 10 giorni per importo superiore a L. 10.000.

Per le provviste relative ad uno stesso tipo di gomme, l'Ente che preleva ha facoltà di concedere al fornitore un maggior lasso di tempo, non però superiore al doppio di quello sopra indicato. Tale facoltà è lasciata ad insindaca-

bile giudizio dell'Ente che preleva e deve risultare da una dichiarazione scritta su carta libera, di data anteriore a quella della normale scadenza.

4. *Multe per ritardi nelle consegne.* — Trascorso il tempo prescritto senza che la provvista sia stata in tutto od in parte ultimata, la ditta assuntrice incorrerà nella multa progressiva del 2 % sull'importo dei prezzi di tariffa, per ogni dieci giorni di ritardo, fino a raggiungere il 10 % dei prezzi stessi, tenendo per ultimata la decade incominciata.

In caso di frequenti e notevoli ritardi nella consegna dei materiali richiesti, gli Enti prelevatari ne informeranno questo Ministero (Direzione generale artiglieria e genio e automobilismo - Servizio automobilistico) per gli ulteriori provvedimenti del caso.

5. *Modalità di pagamento delle provviste.* — Alla fine di ogni mese le singole agenzie dianzi accennate, trasmetteranno ai Consigli di amministrazione specificati sui buoni di prelevamento le fatture delle merci consegnate nel mese precedente ai vari Enti prelevatari, corredandole dei tagliandi di cui al mod. n. 2.

I consigli di amministrazione interessati, dopo eseguite le necessarie verifiche e rettifiche, entro i primi cinque giorni del mese successivo, trasmetteranno alla Direzione dell'officina di costruzioni automobilistiche in Bologna, le fatture, i tagliandi dei buoni relativi, ed una copia della richiesta comprovante la regolare assunzione in carico dei materiali ricevuti. Altra copia della richiesta di carico sarà inviata all'ufficio tecnico superiore automobilistico di Torino, per i necessari controlli e le eventuali osservazioni d'indole tecnica che riterrà di fare agli Enti prelevatari.

Non oltre i primi 15 giorni di ciascun mese, la suddetta direzione invierà al Ministero della guerra lo schema di mandato relativo al pagamento delle fatture sopra specificate, oppure provvederà al pagamento delle fatture stesse, seguendo le norme di cui al n. 68 della circolare n. 375 del *giornale militare* 1924.

La ditta assuntrice, dopo che avrà riscosso il detto mandato, restituirà ai singoli consigli di amministrazione interessati il tagliando *C* del registro dei buoni sopra specificato.

Il Ministro — Di Giorgio.

MOD. 1.

(1) .....

(2) .....

Buono di prelevamento N. .....

L'Agenzia di ..... consegnerà per il presente buono i seguenti materiali:

Numero della Tariffa	Numero Categorico	
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....

A..... li ..... 192 Il (3).....

(1) Ente prelevatario.
(2) Consiglio d'Amministrazione dal quale è amministrato.
(3) Comandante-Direttore-Capo Ufficio dell'Ente prelevatario.

MOD. I.

1) .....

(2) .....

Buono di prelevamento N. .....

L'Agenzia di ..... consegnerà per il presente buono i seguenti materiali:

Numero della Tariffa	Numero Categorico	
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....

A ..... li ..... 192 Il (3).....

(1) Ente prelevatario.
(2) Consiglio d'Amministrazione dal quale è amministrato.
(3) Comandante-Direttore-Capo Ufficio dell'Ente prelevatario.

MOD. 2. **A**

Società .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione del buono N. ..... *in data* .....

rilasciato dal .....

amministrato dal Consiglio di Amministrazione del .....

.....

i seguenti materiali .....

Numero		
della Tariffa	Categorico	
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....

..... li ..... 192..

Per ricevuta

(Firma di chi ritira i materiali)

NB. — Quando i materiali vengono spediti in seguito ricezione della posta del relativo buono, occorre: Indicare il giorno in cui pervenne il buono; allegare la bolletta di spedizione dei materiali.

MOD. **2.** **B**

Società .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....

dietro presentazioue del buono N. ..... *in data* .....

rilasciato dal .....

amministrato dal Consiglio di Amministrazione del .....

.....

i seguenti materiali .....

Numero		
della Tariffa	Categorico	
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....

..... li ..... 192..

Il Direttore dell'Agenzia

V. Per ricevuta dei su elencati materiali.

Il Comandante del.....

(Da restituire all'Agenzia, per essere allegata, col buono di prelevamento, alla fattura).

MOD. 2. C

Società .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione del buono N. ..... *in data* .....

rilasciato dal .....

amministrato dal Consiglio di Amministrazione del .....

.....

i seguenti materiali .....

Numero	
della Tariffa	Categorico

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... li ..... 192..

Il Direttore dell'Agenzia

V. per ricevuta dei su elencati materiali.

Il Comandante del.....

(Da rimettersi all'Agenzia, per essere restituita dopo che la relativa fattura sia stata pagata.

MOD. 2. D

Società .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione del buono N. ..... *in data* .....

rilasciato dal .....

amministrato dal Consiglio di Amministrazione del .....

.....

i seguenti materiali .....

Numero della Tariffa	Numero Categorico	
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....

..... li ..... 192..

Il Direttore dell'Agenzia

(Da trattenersi dall'Ente prelevatario.

N. 474. — AVANZAMENTO. **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1924.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 31 luglio 1924.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 678 del *giornale militare* 1923, il tenente colonnello MONACO cav. Arturo è nominato a far parte della 2ª sottocommissione esaminatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sul quadro d'avanzamento 1924, in sostituzione del maggiore medico PICCININI cav. Ugo, ammalato.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 475. — CONCORSI E GARE. — **Concorso al premio Henry.** — (Servizio del genio). — 31 luglio 1924.

A senso dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto in data 27 febbraio 1898 (atto 183 del *giornale militare*) per i concorsi al premio Henry, è aperto un concorso al quale potranno partecipare gli ufficiali del genio del R. Esercito, in attività di servizio od in qualunque delle posizioni in congedo, svolgendo uno o più dei quattro temi in seguito specificati.

Per tale concorso è assegnata la somma complessiva di L. 25,000 ripartita in 4 premi di L. 12,000, L. 7000, L. 4000 e L. 2000.

La graduatoria dei lavori degni di premio sarà unica per tutti i lavori presentati, qualunque sia il tema svolto, ed i premi saranno corrisposti ordinatamente ai primi quattro lavori della graduatoria.

I quattro temi sono i seguenti:

1° TEMA.

La fortificazione permanente.

Evoluzione delle organizzazioni difensive permanenti durante l'ultima guerra, in relazione all'evoluzione delle organizzazioni campali.

Concetti a cui dovrà ora informarsi una sistemazione difensiva permanente, riferita particolarmente alla nostra zona di frontiera.

Studio sommario di un gruppo di elementi permanenti in terreno montano; distribuzione e ordinamento degli organi di difesa; particolari costruttivi. Lavori da eseguirsi sin dal tempo di pace.

2° TEMA.

La fortificazione campale.

Esporre in modo organico e conciso come dev'essere concepita e applicata l'odierna fortificazione campale, considerata prima nella sua funzione e nelle sue forme rispetto alla tattica, poi nella sua applicazione pratica e nelle modalità di esecuzione.

Il lavoro dovrà considerare separatamente tutti gli elementi della forticazione, compresi il mascheramento e la difesa antigas, nonchè le sue particolari caratteristiche della guerra di montagna e nei combattimenti speciali (di stretta, abitati, ecc.).

La prima parte darà le nozioni che devono essere conosciute dagli ufficiali di tutte le armi. La seconda parte, di carattere tecnico, sarà destinata particolarmente agli ufficiali del genio; in essa il compilatore si limiterà a esporre i dati pratici e sperimentali a lui noti, facendo soltanto un accenno alle esperienze che occorrerà eseguire per completare i dati mancanti.

Il lavoro sarà corredato dai necessari schizzi.

3° TEMA.

L'opera degli zappatori e dei minatori del genio in guerra.

Tracciare un quadro sintetico ed efficace dell'impiego dei reparti zappatori e minatori durante la grande guerra, e illustrare con dati e schizzi qualcuno dei più caratteristici lavori da essi eseguiti nel campo delle sistemazioni difensive, specialmente di prima linea.

Osservazioni sull'impiego dei detti reparti durante la guerra, in rapporto alle situazioni tattiche, ai compiti ad essi af-

fidati, all'economia delle forze e dei mezzi, all'organizzazione dei lavori, ecc.

Deduzioni e previsioni circa il futuro impiego dei reparti zappatori e minatori nei lavori del campo di battaglia.

4° TEMA.

Esaminare il problema dei ponti pesanti militari nel suo aspetto generale, in relazione alle future operazioni di guerra. Sostegni galleggianti e sostegni fissi.

Studiare e proporre un tipo di ponte pesante scomponibile per strade ordinarie, su sostegni fissi, per carichi da 15 a 20 tonnellate, il quale per le sue caratteristiche di semplicità di manovra e trasportabilità dei materiali possa essere adottato come tipo normale di ponte su sostegni fissi.

Lo studio sarà corredato dei calcoli di resistenza delle principali membrature, di disegni e schizzi.

* * *

Il concorso sarà vincolato alle disposizioni del citato regolamento, ed alle norme seguenti:

1° nessun lavoro per quanto pregevole, potrà conseguire premio, se l'autore non avrà soddisfatto alle condizioni della presente circolare;

2° i lavori scritti in lingua italiana con carattere chiaramente leggibile, dovranno essere svolti in modo, conciso con obbiettivo essenzialmente pratico, tralasciando qualsiasi digressione di carattere puramente teorico, che non trovi nella pratica diretta applicazione;

3° ciascun lavoro dovrà essere contrassegnato con un motto, che verrà ripetuto sopra una busta suggellata annessavi contenente il nome, il cognome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore;

4° è vietata qualunque espressione o segno che possa far conoscere l'autore e non potrà quindi il medesimo scrivere di proprio pugno l'esemplare del lavoro da spedirsi;

5° il concorso s'intenderà chiuso il 28 febbraio 1925. I lavori dovranno essere spediti direttamente per la posta, e non per mezzo dei corpi od uffici dai quali i concorrenti di-

pendono, al Ministero della guerra (Servizio del genio) in Roma; quelli che pervenissero dopo il giorno suaccennato rimarranno esclusi dal concorso;

6ª si darà ricevuta dei lavori pervenuti con la pubblicazione dei rispettivi motti sul *giornale militare* ufficiale.

* * *

Per tutti i lavori degni di speciale considerazione, anche se non meritevoli di premio, la commissione esaminatrice proporrà una speciale nota favorevole che sarà trascritta nel libretto personale dell'ufficiale compilatore.

Il Ministro - Di Giorgio.

N. 476. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura. delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 137).** — (Direzione centrale di sanità militare). — 31 luglio 1924.

A complemento delle norme e delle indicazioni contenute nelle circolari n. 366 e 367 del *giornale militare* c. a. si stabilisce quanto appresso:

1° il prezzo dell'acqua di china per la testa (P. 3025) $\frac{}{B}$ è fissato in L. 12 al chilogrammo (vetro incluso);

2° il prezzo dell'acqua minerale (A. 3033), di qualsiasi specie, è fissato in L. 3.50 a bottiglia;

3° per il Diossidiaminoarsenobenzolmonometilensolfossilato di sodio (0 - 3168) l'unità di misura è il grammo. Il prezzo a grammo è di L. 12. Non è obbligatoria la richiesta dell'intera serie, di volta di volta;

4° il prezzo del cotone ordinario in falde (0 - 3597) è di L. 8.50.

Il Ministro - Di Giorgio.

N. 477. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 31 luglio 1924.

La commissione giudicatrice dei concorrenti alle cattedre d'insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino, di cui alla circolare 141 del *giornale militare* c. a. suddivisa nelle sotto commissioni di cui è cenno nel paragrafo 6 della succitata circolare, sarà così composta:

a) *Balistica esterna*:

Presidente.

Generale di brigata SASSO cav. Ferdinando.

Membri.

Colonnello d'artiglieria (R. T.) FARA-PUGGIONI cav. Salvatore.

Tenente colonnello d'artiglieria (R. T.) MASCARUCCI cav. Cesare.

b) *Meccanica applicata*:

Presidente.

Generale di brigata SASSO cav. Ferdinando.

Membri.

Colonnello d'artiglieria PARENZO cav. Gino.

Tenente colonnello d'artiglieria (R. T.) MASCARUCCI cav. Cesare.

c) *Fortificazione permanente*:

Presidente.

Generale di brigata SASSO cav. Ferdinando.

Membri.

Colonnello del genio GUIDETTI cav. Angelo.
Colonnello del genio GINI cav. Carlo.

d) *Architettura*:

Presidente.

Generale di brigata SASSO cav. Ferdinando.

Membri.

Colonnello GUIDETTI cav. Angelo.
Colonnello del genio GINI cav. Carlo.

e) *Statica grafica, resistenza dei materiali, scienza delle costruzioni e teoria dei ponti*:

Presidente.

Generale di brigata SASSO cav. Ferdinando.

Membri.

Colonnello del genio CAFFO cav. Aventino.
Colonnello del genio GINI cav. Carlo.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 478. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo - Servizio automobilistico). — 31 luglio 1924.

Con riferimento alla circolare 370 *giornale militare* 1921 e 304 *giornale militare* 1922, anche nel corrente anno avrà luogo, presso l'ufficio tecnico superiore automobilistico in Torino, un corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.

1. Detto corso avrà complessivamente la durata di 6 mesi, dal 10 ottobre p. v. al 31 marzo 1925, compreso il periodo delle prove finali d'esame.

2. Prenderà parte al corso un numero massimo di 30 ufficiali, scelti da questo Ministero sulla base delle proposte che perverranno dai corpi d'armata in conformità di quanto è detto al successivo comma n. 3.

Detti ufficiali saranno così ripartiti:

4 ufficiali superiori in servizio di Stato Maggiore;
15 complessivamente delle varie specialità d'artiglieria;
1 del reggimento pontieri e lagunari del genio;
10 dei raggruppamenti trasporti o da destinare ai raggruppamenti trasporti;

Totale n. 30

3. I comandi di corpo d'armata proporranno a questo Ministero (Servizio automobilistico) non più tardi del 30 agosto p. v. il nome di un ufficiale, da ammettere al corso di cui sopra, per ciascuna delle unità dipendenti, delle seguenti armi, corpi e specialità:

Reggimento artiglieria a cavallo.
Reggimenti artiglieria pesante campale.

Gruppi artiglieria contraerei.
Reggimento pontieri e lagunari del genio.
Raggruppamenti trasporti.

Per ognuna delle suddette unità (fatta eccezione dei raggruppamenti trasporti) i corpi d'armata segnaleranno inoltre il numero ed il nome degli ufficiali che hanno già frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

Ciascun corpo d'armata dovrà altresì segnalare un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore) di fanteria ed uno di cavalleria scelti tra i reggimenti dipendenti.

Gli ufficiali superiori in servizio di Stato Maggiore verranno designati uno dallo Stato Maggiore Centrale ed uno da ciascuno dei comandi di corpo d'armata di Verona, Trieste e Bologna.

4. I comandi dei corpi d'armata, per compilare le proposte di cui sopra, sceglieranno gli ufficiali preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda e tenendo conto che il titolo minimo di studio prescritto è la licenza delle scuole medie (Istituto o Liceo) o istituti equipollenti. Dovrà altresì essere tenuto conto delle cognizioni automobilistiche già possedute e degli eventuali servizi automobilistici prestati antecedentemente.

5. Tenendo conto delle proposte fatte dai comandi di corpo d'armata e sulla base delle necessità dei vari corpi od enti, questo Ministero determinerà quali saranno gli ufficiali da ammettere al corso. I nomi di tali ufficiali saranno pubblicati nel *giornale militare*.

6. Al termine del corso il comando del corpo d'armata di Torino, a cui è affidata l'alta vigilanza del corso stesso, riferirà a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio servizi e Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo - Servizio automobilistico) sullo svolgimento e sui risultati ottenuti.

7. Al termine del corso gli ufficiali superiori in servizio di Stato Maggiore e quelli dei reggimenti delle varie specialità d'artiglieria e del genio dovranno rientrare ai rispettivi comandi e corpi di provenienza.

Il Ministro - Di Giorgio.

N. 479. — MATRICOLA. — **Tenuta della matricola dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti alle compagnie distrettuali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) — 31 luglio 1924.

Per il servizio matricolare dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti alle compagnie distrettuali, i distretti debbono attenersi alle stesse norme che regolano questo servizio presso gli altri corpi del R. Esercito. Quindi dovranno tenere il ruolo alfabetico mod. 71-A della forza sotto le armi, e due fogli matricolari e caratteristici mod. 59.

Uno dei fogli sarà tenuto presso la compagnia distrettuale, l'altro presso l'ufficio reclutamento e mobilitazione.

Il ruolo 71-A sarà tenuto presso la compagnia.

Per la tenuta della forza in congedo delle compagnie distrettuali si fa riferimento a quanto dispone la circolare 233 del *giornale militare* del 1923 e in ispecie a quanto dispongono i §§ 6 e 36 della circolare medesima.

La vigilanza sul servizio matricolare di cui sopra sarà affidata al capo dell'ufficio reclutamento e mobilitazione.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 480. — SCUOLE MILITARI. — **Assegnazione gratuita di stampati alle scuole ed istituti militari per l'esercizio finanziario 1924-1925.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 31 luglio 1924.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413 il Ministero ha determinato nella misura sottoindicata il limite di spesa entro il quale gli istituti militari possono prelevare gli stampati gratuitamente dal reclusorio militare di Gaeta per l'esercizio finanziario 1924-1925.

L'importo degli stampati forniti oltre il detto limite, da pagarsi a carico del fondo per le spese d'ufficio (art. 366, lettera *d*) del regolamento su citato) sarà rimborsato al Co-

mando degli stabilimenti militari di pena, il quale provvederà per il corrispondente versamento in tesoreria.

a) Comando delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio	L.	200
b) Collegio militare di Roma	»	900
c) Collegio militare di Napoli	»	900
d) Accademia militare di fanteria e cavalleria.	»	3200
e) Accademia militare di artiglieria e genio.	»	800
f) Scuola di applicazione di fanteria.	»	800
g) Scuola di applicazione di cavalleria	»	800
h) Scuola di applicazione di artiglieria e genio.	»	1200
i) Scuola centrale di fanteria	»	1500
l) Scuola centrale di artiglieria	»	1000
m) Scuola centrale del genio	»	1000
n) Scuola centrale di educazione fisica	»	800
o) Scuola di sanità militare	»	2000
p) Scuola di guerra	»	600
q) Scuola controerei.	»	800
r) Scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali di:		
Torino	»	1500
Milano	»	1500
Verona	»	1400
Pola	»	1700
Lucca	»	1600
Modena	»	1300
Roma (compreso il distaccamento di Cagliari).	»	2000
Casagiove	»	1400
Chieti	»	1000
Palermo	»	1500

Scuole dell'arma dei CC. RR.

Scuola allievi ufficiali	L.	1000
Scuola allievi sottufficiali	»	3200
Scuola tecnica di polizia	»	3000

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 32ª, anno 1924, circolare 431:

A pagina 1704 in fondo allo specchio « Conto di costruzione della giubba di tela color bigio da bersagliere ciclista » *dove è detto*: Prezzo di costo L. 2.33, *leggasi*: « Prezzo di costo L. 32.23 » e *dove è detto*: Prezzo di conteggio L. 2.25, *leggasi*: « Prezzo di conteggio L. 32.25 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(924) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

1837

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª **1924** 8 Agosto

N. 481 – 23 maggio 1924. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — Regio decreto-legge n. 1122. Regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove provincie . . . . . *Pag.* 1839

482 – 19 giugno 1924. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani . . . . . *Pag.* 1846

483 – 26 giugno 1924. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 1167, che apporta variazioni alla circoscrizione militare territoriale in seguito all'annessione di Fiume *Pag* 1847

» **484 – 27 lug'io 1924.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si provvede alla nomina di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e alla esonerazione di altro membro dalla commissione stessa . . . . . —. *Pag.* 1849

» **485 – 30 lug'io 1924.** — CONCORSI E GARE. — Riunione ippica di Varese . . . . . *Pag.* 1850

» **486 – 1° agosto 1924.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Imputazione delle spese per acquisto di combustibili *Pag.* 1850

» **487 – 7 agosto 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 1851

LIBRERIA DELLO STATO

N. 488 – 7 agosto 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pensionati militari richiamati in servizio col grado di ufficiale e sottufficiale . . . . . *Pag.* 1852

» **489 – 7 agosto 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . *Pag.* 1854

» **490 – 7 agosto 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni ai Governi delle colonie. Cessioni di generi a prezzo diverso da quello d'inventario . . *Pag.* 1856

» **491 – 7 agosto 1924.** — AVANZAMENTO. — Limiti di età per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente dei carabinieri reali, di cavalleria, di artiglieria e del genio nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925 *Pag.* 1857

» **492 – 7 agosto 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Indennità caro viveri agli operai pensionati, riassunti in servizio . *Pag.* 1860

» **493 – 7 agosto 1924.** — MILITARI DI TRUPPA. Invio in congedo illimitato di militari di truppa . . *Pag.* 1861

» **494 – 7 agosto 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Nomina della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1924-25 *Pag.* 1863

» **495 – 7 agosto 1924.** — SERVIZIO VETERINARIO. Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione *Pag.* 1864

» **496 – 7 agosto 1924.** — TRASPORTI. — Nuove richieste modello 444 per la spedizione dei materiali in conto corrente *Pag.* 1865

AVVISO . . . . . *Pag.* 1867

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 1867

N. 481. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1122. Regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove provincie.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 23 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 21 luglio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per l'interno, per gli esteri, per i lavori pubblici e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Proprietà di confine.

Art. 1.

Sono soggette alle limitazioni stabilite in questo Capo tutte le proprietà fondiarie sul confine esistenti nelle nuove Provincie, nella zona determinata dalla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Tali limitazioni sono applicabili pure a tutte le proprietà fondiarie, che in dette Provincie si trovano ad altezza superiore ai 1500 metri.

Le grotte e le cavità sotterranee sono ritenute esistenti nella zona sopra indicata quando si estendono nella stessa, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.

Art. 2.

Nei territori indicati nel precedente articolo, è vietato procedere a lavori di costruzione di qualsiasi specie, come edificazioni, lavori stradali, ferroviari, minerari, idraulici,

elettrici, a demolizioni, a scavi, a qualsiasi uso di grotte e di cavità sottorranee, a cumuli di materiali ed in genere a qualsiasi opera di elevazione, nonchè al diboscamento anche parziale, senza il previo consenso dell'autorità militare.

Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni, che sono imposte alle dette proprietà fondiarie dalle altre leggi.

Art. 3.

L'autorità militare, dietro istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo ad eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela dei confini. L'autorizzazione è subordinata alla condizione, da iscriversi tavolarmente, che l'interessato resta obbligato ad effettuare ad ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'art. 6.

Art. 4.

I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società o ad enti germanici, devoluti al Demanio dello Stato, in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, sono, a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, numero 1262, assegnati al Ministero della guerra, che può concederli in esercizio a cittadini italiani ed a società ed enti nazionali.

Art. 5.

Oltre la costruzione, anche l'apertura all'esercizio di nuovi rifugi alpini, deve, nelle nuove Provincie, essere autorizzata dall'autorità militare.

In difetto di tale autorizzazione, può essere in ogni tempo ordinata la demolizione o la chiusura del rifugio.

Art. 6.

E' sempre in facoltà dell'autorità militare di ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni che nella zona indicata nell'art. 1,

esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso.

La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata coi criteri stabiliti dagli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 7.

Sui beni immobili, di cui si occupa il presente Capo, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare può esercitare una continua vigilanza.

Gli atti di alienazione totale e parziale dei medesimi, quelli di costituzione di diritti di usufrutto, di uso, di abitazione e di enfiteusi ed in genere tutti quelli che comunque importino trasferimento dalla proprietà o cessione del possesso nonchè le locazioni devono essere sottoposti, per l'approvazione, al Prefetto della provincia.

L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

Il Prefetto, su conforme parere dell'autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rifiuto dell'approvazione richiesta non deve essere motivato. Contro di esso è ammesso il reclamo al Governo del Re, in via gerarchica.

Art. 8.

Le limitazioni del diritto di proprietà stabilito dagli articoli 2, 6 e 7 sono, a cura del Prefetto, di concerto con l'autorità militare, annotate nei libri fondiari, e, nei luoghi dove questi non esistono, resi pubblici con i mezzi che ivi suppliscono l'iscrizione tavolare.

Art. 9.

Dei beni e diritti indicati negli articoli 1 e 5 può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare secondo le norme speciali per le espropriazioni delle opere militari stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Capo II.

Altre proprietà soggette a limitazione per esigenze militari.

Art. 10.

Nei territori indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, non possono aver luogo, senza l'esplicito consenso dell'autorità militare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate private, di strade provinciali, comunali e vicinali, di nuovi lavori marittimi, nonchè l'impianto di grandi stabilimenti industriali e la esecuzione di piani regolatori e di ampliamento.

Negli stessi territori è, inoltre, data all'autorità militare la facoltà d'intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera, che modifichi lo stato della proprietà fondiaria o di fare luogo ad espropriazione, secondo le norme ricordate nell'articolo 9.

Disposizioni finali.

Art. 11.

Contro i provvedimenti dell'autorità militare e contro quelli del Prefetto, è ammesso il ricorso gerarchico secondo le norme vigenti. Esso non ha effetto sospensivo.

Art. 12.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate in base al medesimo dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 2000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi. Inoltre l'autorità ha la facoltà di disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — CARNAZZA — OVIGLIO.

TABELLA *A*.

Elenco dei Comuni e delle località delle nuove Provincie soggette alla limitazione di cui al Capo I del presente decreto.

(1ª zona militarmente importante).

PROVINCIA	Comando del Corpo d'armata al quale devesi far capo per il nulla osta	Circondario	Comuni
Trento	Verona	Merano	Tutti.
		Bressanone	Tutti.
		Bolzano	Tutti.
		In tutta la provincia	Tutte le località situate ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare.
Belluno	Bologna	Belluno	Cortina d'Ampezzo - Livinallongo - Colle Santa Lucia.
		Bressanone	Tutti i comuni del mandamento di Monguelfo.
Friuli	Bologna	Cividale del Friuli	Tutti i comuni del mandamento di Plezzo e i seguenti altri: Caporetto, Bergogna, Creda, Dresenza, Idresca, Libussina, Luico. Sedula, Ternova.
		Tolmezzo	Tutti quelli del mandamento di Tarvisio.
		Idria	Tutti.

PROVINCIA	Comando del Corpo d'armata al quale devesi far capo per il nulla osta	Circondario	Comuni
gue Friuli . .	Trieste	Gorizia	Tutti meno: Gargaro, Salcano, Gorizia Ranziano Vertoiba in Campisanti. Biglia, S. Pietro di Gorizia S. Andrea di Gorizia, Merna Savogna d'Isonzo Lucinico, Piedimonte del Calvario San Floriano del Collio. S. Martino Quisca, Opacchiasella, Brestovizza in Valle, Sella delle Trincee. Termenizza, Voisizza di Comeno, Boriano
tria	Trieste	Capodistria	Rozzo. Sillm-Mont'Aquila.
		Pisino	Boglinno, Valdarsa. Fianona. Albona.
		Pola	Tutti.
		Volosca-Abbazia	Tutti.
		Lussino	Tu ti.
rieste	Trieste	Postumia	Tutti.
		Trieste	Alber di Sesana, Capriva nel Carso, Corgnale Duttogliano, Nacla S. Maurizio, Poverio, Roditti, S. Giacomo in Colle, Scoppo, Storie, Tomadio.
ara.	Bari	Zara	Tutti, salvo la città propriamente detta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

DI GIORGIO.

TABELLA *B*

Tutti i comuni e località delle provincie di Trento, dell'Istria, di Trieste e del circondario di Gradisca (provincia del Friuli) che non sono compresi nella zona delimita dalla tabella *A* sono soggetti alle limitazioni di cui al Capo II del presente decreto (2ª zona militarmente importante).

Fanno eccezione i seguenti *che sono esenti da qualsiasi limitazione*:

Trieste, Muggia.

Monfalcone, Grado, S. Canzian d'Isonzo, Ronchi di Monfalcone, Fogliano di Monfalcone, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sant'Andrea di Gorizia, Piedimonte del Calvario, San Pietro di Gorizia, Lucinico, Gradisca d'Isonzo, Farra d'Isonzo, Corona, Romans, Sagrado, Versa, Villesse, Mariano del Friuli, Cormons, Brazzano, Capriva di Cormons, Chiopris, Viscone, Medea, Moraro, Mossa, San Lorenzo di Mossa, Cervignano del Friuli, Aquileja, Villa Vicentina, Scodovacca, Ruda, Fiumicello, Tapogliano, Terzo di Aquileja, Campolongo al Torre, Pertèole, Aiello, Muscoli, Strassoldo, Joannis, Visco, San Vito al Torre.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

DI GIORGIO

N. 482. PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta campagna;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921 che apporta modificazioni alla suddeta legge;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari delle finanze, della marina e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'onorevole senatore del Regno SILI gr. cord. Cesare è nominato membro della R. Commissione Veterani in sostituzione dell'on. senatore del Regno CEFALY gr. cord. Antonio dimissionario per ragioni di salute.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Il predetto decreto è stato registrato alla Corte dei Conti

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE III

DE' STEFANI — THAON DI REVEL — DI GIORGIO.

N. 483. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 1167, che apporta variazioni alla circoscrizione militare territoriale in seguito all'annessione di Fiume.** — (Stato Magg.ore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 26 giugno 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178, del 30 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 607, che determina la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, che determina la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 13, che istituisce la provincia del Carnaro;

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 629, che varia la circoscrizione del Corpo d'armata di Trieste;

Ritenuto necessario di mettere in armonia la nuova circoscrizione politico-amministrativa con la circoscrizione militare territoriale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella che fissa la circoscrizione territoriale militare del Regno annessa al R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra per quanto si riferisce al Corpo d'armata di Trieste (V), rimane così modificata:

Corpi d'armata, divisioni dipendenti, numerazione e sede dei rispettivi Comandi	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata Divisioni dipendenti
Divisione militare di Trieste (13ª).	Prov. di Trieste, circondario di Capodistria della prov. dell'Istria mandamento di Bisterza (meno i comuni di Mattuglie ed Elsane) della prov. del Carnaro e mandamenti di Comeno della prov. del Friuli.
Divisione militare di Gorizia (14ª).	Prov. del Friuli meno i circondari di Tolmezzo e Pordenone ed i mandamenti di Gemona, Spilimbergo S. Vito al Tagliamento, Plezzo e Comeno.
Divisione militare di Pola (15ª).	Prov. dell'Istria meno i circondari di Capodistria. Prov. del Carnaro meno il mandamento di Bisterza (ad eccezione dei comuni di Mattuglie ed Elsane).

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO.

N. 484. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si provvede alla nomina di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 e alla esonerazione di altro membro dalla commissione stessa.** — (Gabinetto del ministro). — 27 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 522, col quale si modificà la costituzione della Commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915, n. 1374 per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione in posizione ausiliaria speciale richiamato in servizio temporaneo PACINI cav. Giovacchino è nominato membro della Commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.

Art. 2.

Il colonnello di fanteria SCAROINA cav. Edoardo è esonerato dalla carica di membro della Commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

N. 485. — CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica di Varese.** (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 30 luglio 1924.

Si approvano i programmi delle corse militari della riunione di

Varese, settembre 1924.

presentati dalla Società degli Steeple-Chases d'Italia.

Possono, quindi, venire concesse le facilitazioni amministrative considerate nella circolare 221 giornale militare corrente anno.

Per quanto riguarda le corse di 3ª serie, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella circolare del 30 giugno u. s. n. 3761.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 486. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Imputazione delle spese per acquisto di combustibili.** (Direzione generale servizi logistici). — 1 agosto 1924.

Allo scopo di unificare anche contabilmente, per quanto possibile, il servizio rifornimento dei combustibili, che, come è noto, è affidato, per contratto, ad un'unica impresa per ciascuna Divisione militare, questo Ministero dispone che, a *partire dal* 1° *settembre p. v.,* pure la parte di spese per acquisto di combustibili, finora conteggiata sul cap., 29 « *Spese Generali* » sia imputata al cap. 34 « *Casermaggio* ». In tal modo, eccezione fatta soltanto per taluni Istituti, che acquistano i combustibili con fondi di altri capitoli del bilancio e pei Comandi dei RR. CC., al pagamento di dette spese provvederanno *unicamente* le Direzioni di commissariato con mandati di anticipazione quindicinali ed il Ministero con quelli di saldo delle contabilità trimestrali (ordinarie o suppletive).

Pertanto ad eliminare ogni dubbio sulla esatta imputazione ai capitoli di bilancio delle spese per combustibili, resta stabilito che esse dovranno gravare:

a) sul cap. 34 « *Casermaggio* » quelle pel combustibile occorrente per la cottura del rancio alla truppa e per il riscaldamento delle caserme e di tutti i locali in genere *della truppa*; ed inoltre, *a partire dal* 1° *settembre* 1924, le spese per il combustibile necessario per il riscaldamento degli uffici, comandi, direzioni stabilimenti ecc. e per il riscaldamento dell'acqua per i bagni e per l'asciugamento dei panni della truppa, attualmente gravanti sul cap. 29 « *Spese generali* »;

b) al cap. 32 « *Pane e viveri, ecc.* » la spesa occorrente per i combustibili necessari al funzionamento dei panifici militari.

Sarà, a suo tempo, provveduto, con legge di storno, al passaggio dei correlativi fondi dal Cap. 29 al Cap. 34.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 487. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 7 agosto 1924.

Sono disponibili 3 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, ai quali posti possono concorrere gli applicati delle amministrazioni militari ed i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla commissione di avanzamento del corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi sopraindicati dovranno presentare, non oltre il giorno 25 agosto 1924, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Il giorno stesso della presentazione di tali domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità militari dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo a quelle degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei sottufficiali tuttora alle armi la copia del foglio matricolare, mod. 61.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le predette autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali, in ogni caso, non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 488. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pensionati militari richiamati in servizio col grado di ufficiale e sottufficiale.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 agosto 1924.

1° Poichè gli ufficiali e sottufficiali, pensionati, compresi gli ufficiali della posizione ausiliaria, se trattenuti, o riassunti o richiamati in servizio, hanno ora diritto all'intero stipendio in un con gli altri assegni di attività, restando sospeso il pagamento della pensione e (per gli ufficiali della posizione ausiliaria) dell'indennità inerente alla posizione stessa, i corpi, appena tali ufficiali e sottufficiali si presentino in servizio, devono loro ritirare il certificato di iscrizione (libretto di pensione). Questo certificato dovrà essere conservato dal corpo presso cui il militare presta servizio, o da quello a cui egli fosse successivamente trasferito, per essere restituito soltanto al momento in cui il militare sia congedato.

2° Di tali richiami in servizio, della loro decorrenza, e del giorno perciò dal quale deve restar sospeso il pagamento della pensione, i corpi daranno immediato avviso al Ministero delle finanze (Divisione Pensioni ordinarie), e alla delegazione del tesoro interessata.

3° Inoltre, alla delegazione del tesoro sarà richiesta la dichiarazione di sospensione del conto del pensionato dal gior-

no in cui dall'amministrazione gli si cominciano a pagare gl'interi assegni di attività e sino all'avviso dell'avvenuto collocamento o ricollocamento in congedo.

4° In posseso di tali dichiarazioni di sospensione, le amministrazioni militari potranno provvedere al pagamento degli interi assegni di attività.

5° Per i militari di che trattasi, attualmente in servizio, dai quali i corpi non si siano fatti consegnare il certificato di iscrizione allorchè tali militari si presentarono in servizio, dovrà provvedersi ora al ritiro del certificato stesso; e per tutti i militari stessi attualmente in servizio, dovranno farsi ora al Ministero delle finanze e alle delegazioni del tesoro interessate le comunicazioni di cui al precedente n. 2, e alle delegazioni del tesoro le richieste di cui al precedente n. 3.

S'intende che le comunicazioni e richieste medesime non devono esser fatte pei militari ai quali la pensione non sia stata ancora liquidata, ma del trattenimento, riassunzione o richiamo in servizio dovrà avvertirsene il Ministero delle finanze, per sua norma, e perchè, quando sarà stata liquidata la pensione, esso possa disporre che non venga pagata la pensione nei mesi in cui al pensionato sono stati invece corrisposti gli assegni di attività.

6° Appena poi suddetti ufficiali e sottufficiali vengono rinviati in congedo, i corpi dovranno informare subito il Ministero delle finanze e la delegazione del tesoro interessata, indicando loro la data del rinvio in congedo, perchè da tale data possa esser ripreso, o incominciato il pagamento della pensione.

7° Gli eventuali debiti lasciati dagli stessi militari, non potuti ricuperare sugli assegni loro dovuti fino a che sono stati in servizio, compresi quelli verso il fondo di garanzia per cessione di stipendio, saranno dai corpi segnalati al Ministero delle finanze e alle delegazioni del tesoro interessate mediante dichiarazione mod. 35 R.A., perchè ne sia continuato il ricupero con ritenute sulla pensione. Al riguardo si avverte che sulla dichiarazione stessa dovrà aggiungersi in penna quale destinazione (tenuto conto di quanto dispone la circolare 376-1921) deve essere data alle singole ritenute (cioè: se per debiti verso il fondo scorta, che l'importo deve

esser mandato al corpo che ha fatto la dichiarazione e che ne deve reintegrare il proprio fondo scorta; se per debiti verso il capitolo *Spese generali*, che l'importo va versato in tesoreria a beneficio del bilancio entrata; se per debiti verso l'Unione militare, che l'importo va mandato al corpo che provvede a farlo avere all'ente ora detto, ecc.).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 489. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 7 agosto 1924.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento delle precedenti circolari, relative ai sopracitati ricuperi, si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo sulle somme eventualmente dovute alle ditte seguenti fino alla concorrenza della somma per ciascuna indicata:

Ing. Acciaro Giachetti, domiciliato in Roma, via del Boschetto, 32	L.	10,502.50
Ing. Morani Fausto, domiciliato in Roma, via Toscana n. 5	»	22,633.15
Società Italo-Americana del petrolio (Siap), Genova	»	41,971,600.
Società Italiana per il petrolio ed affini, di Genova (Nafta)	»	8,061,128.
Ditta Rossi in persona del signor Rossi Francesco, domiciliato in Roma, via Sistina, 138	»	52,697.81
Società di Macinazione Molini Certosa di Rivarolo Ligure	»	3,095,665.86
Ditta Luigi Lamparelli e figlio di Benevento.	»	15,562.62
Ditta Romeo Fantini di Cesena . . .	»	433,241.82

Ditta Prospero Genovesi di Bologna (via Calzolerie n. 1) in solido con E. Cesano e C. di Genova (via XX settembre, 29). . . .	L.	192,000.—
Chiesa Pietro, domiciliato a Marino . .	»	400,000.—
Ditta Menotti Lamparelli di S. Giorgio a Cremano	»	37,852.60
Ditta Antonio Tognella di Busto Arsizio	»	160,752.—
Ditta Franco Tosi di Legnano	»	450,000.
Casiglia capitano Alfredo	»	1,181,380.
Cracolici Salvatore	»	549,671.

Con riferimento alla circolare n. 444 del giornale militare corrente anno, si ritiene opportuno comunicare le seguenti notizie onde facilitare la esatta identificazione dei debitori:

1. Società Partenopea: il fermo di L. 200,000 deve intendersi disposto a carico della Società Partenopea per le industrie metallurgiche ed elettriche di Napoli e per essa a carico dei suoi liquidatori signori Dresda comm. Francesco, domiciliato in Napoli, Parco Margherita, 25, Alphonse Eugéne Guillaume, domiciliato in Napoli, via Ravaschieri al Vomero, villino Anna e avv. Gentili Alberico, domiciliato in Roma, piazza Esquilino, 5.

2. Ditta avv. Federico Ferraris, Milano, il fermo di lire 250,000 disposto in confronto delle ditte avv. Federico Ferraris e Officine lavorazione munizioni avv. Federico Ferraris e per esse della Società Officine per lavorazioni metallurgiche e meccaniche (O. L. M.) di Milano.

3. Società Andrea Gregorini, Lovere;

Franchi Gregorini, Brescia;
Franchi Griffin, Brescia.

I fermi di L. 400,000, 3,500,000 e 2,500,000 s'intendono disposti in confronto della Società Alti Forni fonderie, acciaierie e ferriere Franchi Gregorini per la complessiva somma di L. 6,400,000 di cui L. 3,500,000 in proprio, li-

re 400,000 per la Società Alti Forni fonderie, acciaierie e ferriere Giovanni Andrea Gregorini di Lovere e L. 2,500,000 per la Società Italiana Metallurgica Franchi Griffin di Brescia.

4 Ditta A. Talamona, Torino.

Il fermo di L. 80,000 s'intende a carico della Ditta suddetta e per essa della sua rilevataria Ditta Ferrotaie - Roma, piazza Barberini, 5.

Per esplicita disposizione del Ministero delle finanze d'ora innanzi di tutti i fermi disposti, dovrà essere data notizia telegrafica a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 490. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni ai Governi delle Colonie - Cessioni di generi a prezzo diverso da quello d'inventario.** — (Ragioneria centrale). — 7 agosto 1924.

Le disposizioni contenute negli articoli 50 e 51 delle Istruzioni per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. esercito (circ. 375 del giornale militare c. a.) sono applicabili anche ai rifornimenti fatti ai Governi delle colonie.

Gli enti incaricati di tali rifornimenti dovranno pertanto trasmettere di volta in volta al Ministero (Ragioneria centrale), per il discarico dei materiali, generi e robe ceduti, l'apposito avviso del mod. 1021 *bis*, indicando però, con opportuna annotazione nell'avviso stesso, anche il prezzo di costo ed il peso dei generi ceduti.

Tali indicazioni dovranno naturalmente esser poste anche nella richiesta di scarico utilizzando allo scopo la colonna « annotazioni ».

Gli enti di cui trattasi sono perciò dispensati dall'invio dell'elenco semestrale prescritto dall'art. 6 della circ. 398 del giornale militare 1923, la quale resta però in vigore per tutte le altre disposizioni in essa contenute.

Si avverte infine che, non solo nel caso delle cessioni alle colonie, ma ogni qualvolta la cessione di materiali, generi o robe, da parte degli enti militari, si effettui a prezzo di costo, o comunque ad un prezzo diverso da quello d'inventario, il prezzo di cessione dovrà esser indicato nella colonna « annotazioni » della richiesta di scarico mod. 1021 *bis* e nel relativo avviso da trasmettersi al Ministero

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 491. — AVANZAMENTO. — **Limiti di età per la iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente dei carabinieri reali, di cavalleria, di artiglieria e del genio nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 7 agosto 1924.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali in S. A. P. dei carabinieri reali, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per essere iscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925:

Generali di divisione, fino a GUALTIERI Nicola, compreso.

Generali di brigata, fino a PERRIS Carlo, compreso.

ARMI	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento a scelta			
Carabinieri reali .	23 settembre 1920	1° marzo 1920	BERNINI Armando	1° febbraio 1917 fino a VENTURA Guido
Fanteria (1) . . .	—	—	—	—
Cavalleria	1° luglio 1917	1° novembre 1917	BACCHINI Edmondo	1° maggio 1916
Artiglieria	5 Novembre 1916	29 luglio 1917 fino a MASCARUCCI Giuseppe	BORDIGIONI Britannico	30 ottobre 1919
Genio	14 Giugno 1917	29 luglio 1917 fino a TRIGGIANI Emanuele	RIMA Balilla	30 settembre 1920

(1) Per la fanteria sarà provveduto con successiva disposizione essendo tuttora in esame le precedenti iscrizioni sui quadri.

ARMI	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità			
Carabinieri reali .	1° gennaio 1920 fino a BEROLDI Nestore	2 agosto 1917 fino a ORTENZI Filippo	1° ottobre 1916	Tutti quelli che compiono tre anni di anzianità di grado nel 1925.
Fanteria (1) . . .		—		
Cavalleria	15 settembre 1918	29 aprile 1916	1° marzo 1916	Id.
Artiglieria	31 maggio 1917	9 novembre 1915 fino a BAZZARELLO Guglielmo	31 agosto 1916	Id.
Genio	30 aprile 1917	9 novembre 1915	1° febbraio 1917	Id.

(1) Per la fanteria sarà provveduto con successiva disposizione essendo tuttora in esame le precedenti iscrizioni sui quadri.

Gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria da prendere in esame per la iscrizione nei quadri d'avanzamento alla carica superiore per il 1925 sono i seguenti:

per la carica di direttore superiore delle costruzioni di artiglieria: I due generali di divisione addetti alla Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria;

per la carica di direttore di stabilimento e capo servizio: Tenenti colonnelli, fino ad AGOSTONI Umberto.

Le domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dovranno, a norma dei paragrafi 146 e 147 del regolamento, essere presentate non più tardi del 31 agosto corr. anno, e trasmesse d'urgenza al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 492. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Indennità caroviveri agli operai pensionati, riassunti in servizio.** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo). — 7 agosto 1924.

Il Ministero delle finanze ha segnalato che molti operai della guerra e della marina, pensionati e riassunti in servizio come temporanei, riscuotono sulla loro pensione anche gli assegni caroviveri (di complessive L. 130 mensili) che non sono loro dovuti durante il tempo in cui prestano opera retribuita alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (v. « Avvertenze » alla circolare n. 136 del giornale militare c. a.).

Tale inconveniente, che deriva dalla mancata denuncia alle delegazioni del tesoro della riassunzione in servizio dei pensionati stessi, assume carattere di gravità, perchè, oltre produrre un indebito onere all'erario, costituisce un'evidente ingiustizia e ragione di doglianza da parte di coloro, ai quali la legge viene applicata.

Ad ovviare al suaccennato inconveniente, questo Ministero, a complemento delle disposizioni date al riguardo con le « Avvertenze » che fanno seguito alla circolare 136, prescrive quanto appresso:

1° Gli enti interessati dovranno trasmettere, d'*urgenza*, alle delegazioni del tesoro competenti, l'elenco aggiornato a data corrente, dei pensionati assunti in servizio come operai temporanei, indicando per ciascuno di essi:

a) la data della loro assunzione;

b) se trovansi tuttora in servizio;

c) la data di licenziamento, per coloro che abbiano cessato nuovamente dal servizio;

d) retribuzione loro corrisposta, quali operai temporanei (paga e caroviveri);

e) numero del libretto di pensione.

2° Per gli operai pensionati, ai quali non fosse ancora stata liquidata la pensione e che percepiscono perciò acconti mensili dagli enti da cui dipendono, gli enti stessi, di volta in volta che riceveranno dal Ministero delle finanze l'ordine di cessazione dal pagamento degli acconti per l'avvenuta liquidazione della pensione, dovranno, nel segnalare a quel Ministero le somme corrisposte a tale titolo agli interessati, indicare per ciascuno di essi se trattisi, o non, di operaio riammesso ed in caso affermativo, se tuttora in servizio o se nuovamente licenziato e sotto quale data.

Richiamo la personale attenzione dei capi degli enti interessati sulla scrupolosa esecuzione delle disposizioni in oggetto.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 493. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 agosto 1924.

1. Questo Ministero determina che il giorno 1° settembre p. v. sia iniziato e il giorno 19 dello stesso mese sia condotto a termine l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa che risposero alla chiamata alle armi della classe 1903 iniziata il 5 marzo 1923.

2° I militari nati nel 1903 o anteriormente che siano venuti alle armi isolatamente o con ritardo giustificato o che

contino interruzioni di servizio saranno anch'essi inviati in congedo purchè abbiano compiuto sotto le armi almeno 12 mesi di servizio complessivo. Coloro che non avessero compiuti neppure 12 mesi di servizio saranno congedati di mano in mano che li compiranno.

Sono esclusi da tale anticipazione di congedo e rimangono obbligati a compiere per intero la ferma di 18 mesi coloro che siano venuti alle armi con ritardo dipendente da omissione, renitenza o diserzione.

Tutte le disposizioni emanate anteriormente che fissavano a 12 mesi e mezzo od a 11 mesi il servizio di leva di talune categorie di militari sono abrogate.

3. Le norme contenute nei numeri 3 e seguenti (eccettuati però i numeri 11 e 16) della circolare 115 del giornale militare del corrente anno, essendo comuni ad ogni sorta di congedamento, saranno applicate anche per il congedamento disposto con la presente circolare.

4. I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 1° e il 19 settembre secondo le disposizioni che saranno all'uopo emanate da questo Ministero (Stato Maggiore Centrale — Ufficio trasporti) e per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno daranno la precedenza ai venuti alle armi prima od ai più anziani di età, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Il movimento ferroviario sarà effettuato con treni ordinari in base alle disposizioni da emanarsi come sopra.

5. Tanto nel caso che il congedamento abbia luogo per fine di ferma quanto in quello che abbia luogo per anticipazione, a matricola sarà apposta la variazione seguente:

« Mandato in congedo illimitato (circolare n. 493 del giornale militare 1924) li . . . . . ».

6. Questo Ministero, coll'occasione impartisce le seguenti particolari disposizioni, sempre relative all'invio in congedo dei militari di truppa:

a) *Militari che ottennero il riconoscimento di un titolo di ascrizione alle soppresse 2ª e 3ª categoria preesistente al 8 maggio* 1920 *e che furono esclusi dalla chiamata alle armi della classe* 1904 (n. 2, lettera *b*) della circolare 199 del giornale militare 1924).

Saranno considerati definitivamente dispensati dal compiere la ferma e collocati in congedo illimitato.

A quelli di essi che ne faranno richiesta i comandi dei distretti militari rilasceranno, in sostituzione del foglio di congedo provvisorio, il foglio di congedo illimitato indicandovi, come causa del congedo, « dispensato dal compiere la ferma a senso della circolare n. 493 del giornale militare 1924 »;

b) *Militari della classe* 1904 *inviati in licenza illimitata in attesa di congedo quali meno idonei fisicamente* (circolare 567 del 18 giugno 1924).

Saranno collocati in congedo illimitato per anticipazione e conseguentemente perduti di forza dai corpi e presi in forza dai comandi dei distretti di residenza.

A matricola, nella relativa variazione, si citerà il n. 6 della presente circolare.

Qualora, come nella generalità dei casi, contino meno di tre mesi di servizio, saranno inscritti nel fascicolo 26° del ruolo modello 71-B della forza in congedo.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 494. SCUOLE MILITARI. — **Nomina della Commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1924-25.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento e avanzamento). — 7 agosto 1924.

La commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti alle prossime ammissioni nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente, ai sensi dei nn. 3, 9, 21 della circolare 369 giornale militare c. a. (modificata dalla circolare 435 giornale militare c. a.) e del n. 5 della circolare 416 giornale militare c. a., è costituita come segue:

Generale di brigata BARBARICH conte Eugenio, *presidente;*

Colonnello in servizio di S. M. ROSSI cav. Angelo, *membro;*

Tenente colonnello medico CASARINI cav. dott. Arturo, *membro* (interverrà per l'esame delle domande degli aspiranti all'ammissione nella scuola di sanità militare);

Tenente colonnello veterinario PERRUCCI cav. prof. Pietro, *membro* (interverrà per l'esame delle domande degli aspiranti all'ammissione nella scuola di applicazione di cavalleria);

Tenente colonnello LIBERATORE cav. uff. Tommaso, *membro e segretario* (per gli ufficiali di complemento concorrenti);

Capo sezione MINGHETTI comm. dott. Arturo, *membro e segretario* (per i sottufficiali concorrenti).

Sono nominati *membri supplenti* i signori:

Tenente colonnello in servizio di S. M. MARITANO cav. Mario;

Tenente colonnello in servizio di S. M. DELLA BONA cav. Guido;

Tenente colonnello SECHI PIERONI cav. Luigi.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 495. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 7 agosto 1924).

1° Sciogliendo la riserva di cui all'ultimo comma della circolare 218 del giornale militare c. a.; il 1° ottobre p. v. avrà inizio, presso il laboratorio batteriologico di veterinaria militare, in Roma, il corso d'integrazione per ufficiali veterinari, che si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare;

2° A frequentare detto corso sono chiamati i seguenti tenenti veterinari:

DI GIORGIO dott. Salvatore, del reggimento cavalleggeri Monferrato; SETTI dott. Carlo, del 27° reggimento artiglieria da campagna; PISANI dott. Ettore, dell'8° reggimento artiglieria da campagna;

3° Detti ufficiali si presenteranno al Ministero della guerra Ufficio del capo del servizio veterinario — il 1° ottobre p. v., alle ore 10;

4° Essi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano non oltre il 25 di ciascun mese al 13° reggimento artiglieria da campagna, che amministra il laboratorio predetto.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 496. — TRASPORTI. — **Nuove richieste mod. 444 per la spedizione dei materiali in conto corrente.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 agosto 1924.

In relazione a quanto si comunicò con la circolare n. 371 del corrente anno, circa le nuove richieste mod. 444, si dispone quanto appresso:

§ 1. Col 1° ottobre p. v. le richieste mod. 444 del vecchio tipo non dovranno più essere usate e non saranno pertanto più accettate dall'amministrazione ferroviaria. Nel periodo che precede tale data, potranno essere usate le vecchie richieste solo dalle autorità militari che non abbiano ancora ricevute quelle del nuovo tipo; circostanza questa che deve essere fatta risultare nella richiesta stessa.

§ 2. Si raccomanda nuovamente alle autorità militari di tenere rigorosamente custodite le richieste mod. 444, dell'uso delle quali esse debbono rendere conto, *essendo equivalenti a carte-valori*. Non potrà iniziarsi un nuovo registro se non sia esaurito quello precedente.

Ciascun corpo, che abbia distaccamenti, deve tenere esatta nota non solo dei numeri che contraddistinguono i registri di richieste mod. 444 che ha presso di sè; ma anche quelli dei proprî distaccamenti — per norma nei riscontri con le scritture tenute dal comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta.

§ 3. Si conferma l'espresso divieto di eseguire spedizioni a *grande velocità*, quando non vi sia un effettivo motivo di

urgenza; in caso di inosservanza di tale prescrizione, le conseguenze economiche faranno carico a chi impartì l'ordine.

§ 4. Come risulta dal § 8 delle « Avvertenze » riportate nel *verso* della copertina di ciascun registro, le richieste mod. 444 debbono contenere l'indicazione del motivo che rende necessaria la spedizione, nonchè dell'autorità che l'ha ordinata ed il numero di protocollo e la data dell'ordine o della disposizione isolata (o permanente), in base alla quale la spedizione stessa fu disposta. Tali indicazioni debbono essere *completamente* riportate sulle matrici delle richieste. Sulle medesime sarà, inoltre, precisato il motivo dell'eventuale richiesta di inoltro con treni *diretti* od *accelerati*.

§ 5. È fatto assoluto divieto di usare le richieste mod. 444 per spedizioni di *quadrupedi* o di *robe di privata proprietà, anche se di militari tramutati di sede*.

§ 6. Le richieste debbono essere firmate, *sotto la propria personale responsabilità*, dall'ufficiale *più elevato in grado* dell'ente che richiede la spedizione. Esse saranno munite del bollo d'ufficio; in mancanza del bollo, dev'essere praticata dal mittente apposita annotazione.

§ 7. Le matrici di ciascun registro di richieste mod. 444, con gli atti che dimostrano la necessità delle spedizioni eseguite, ed i duplicati delle lettere di vettura relative, debbono essere tenuti a disposizione del Ministero (che si riserva di eseguire su tali documenti saltuari controlli), per un anno dal giorno in cui il registro stesso sarà esaurito; dopo di che tali matrici saranno restituite al comando degli stabilimenti militri di pena in Gaeta (*laboratori*).

§ 8. Le matrici dei registri mod. 444, di vecchio modello, esauriti, saranno accuratamente conservate a tutto il 30 settembre 1925 per gli eventuali riscontri. Per quelli usati soltanto in parte, saranno annullati, con stampiglia, od altro mezzo equivalente, tutti i fogli non adoperati, senza però staccarli dal registro cui appartengono. I registri, che non fossero stati usati neppure parzialmente, saranno distrutti, redigendo verbale da tenersi negli atti dell'ente cui furono assegnati; e ciò per poterne dimostrare l'impiego, qualora necessario.

Il Ministro — Di Giorgio.

AVVISO

Norme e condizioni per il concorso a posti gratuiti nell'Istituto militarizzato di S. Celso in Milano, per l'anno scolastico 1924-1925.

Sono posti a concorso per l'anno scolastico 1924-1925, n. 3 posti gratuiti nell'istituto militarizzato di S. Celso in Milano da assegnarsi ai figli dei miltari morti nella campagna di guerra 1915-1918.

Possono aspirarvi i giovinetti:

a) nati in Italia o nelle colonie italiane;

b) che siano di età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 14;

c) che appartengano a famiglia non agiata.

I concorrenti ammessi a fruire di tali posti sono condotti quotidianamente come tutti gli altri convittori, dagli istitutori del collegio, nelle pubbliche scuole primarie e secondarie di detta città.

I predetti posti si intendono confermati anche per l'anno scolastico successivo a quelli alunni che conseguiranno la promozione di classe senza o con esami e terranno lodevole condotta.

Gli ammessi a detti posti gratuiti, saranno esenti dal pagamento completo della retta e delle tasse scolastiche, le famiglie dovranno provvederli del necessario corredo.

L'allievo alla fine di ogni anno scolastico dovrà ritornare presso i propri parenti.

Le domande in carta libera dovranno essere dirette, non oltre il giorno 20 settembre al comando del corpo d'armata di Milano, corredata dei seguenti documenti:

1. Fede di nascita in carta da bollo;
2. Certificato di vaccinazione o rivaccinazione;
3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;
4. Certificato di sana costituzione in carta libera;
5. Certificato degli studi fatti o degli esami superati.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª, anno 1924, circolare 476ª:

A pagina 1813, in fondo al sommario, ultima riga del titolo della circolare predetta. *invece di*: pag. 1728, *leggasi*: pag. 1828.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(1059) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª **1924** 16 Agosto

N. 497 – 26 giugno 1924. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1054 - Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato *Pag.* 1870

» **498 – 26 giugno 1924.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1055 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato . . . . . *Pag.* 1893

» **499 – 10 luglio 1924.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1100 - Norme sulla costituzione dei gabinetti dei ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato . . *Pag.* 1909

» **500 – 19 luglio 1924.** — RECLUTAMENTO — R. decreto n. 1213, che estende alla città di Fiume ed al territorio annesso le leggi sul reclutamento del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1912

» **501 – 31 luglio 1924.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si provvede alla nomina di un membro della commisione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 1914

» **502 – 6 agosto 1924.** — CONCORSI E GARE. — Riunioni ippiche della 1ª circoscrizione . . . . . *Pag.* 1915

LIBRERIA DELLO STATO

N. 503 - 14 agosto 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi *Fiat* in servizio presso gli enti militari . . . . . *Pag.* 1916

» **504 - 14 agosto 1924.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale dei distretti militari. *Pag.* 1921

» **505 - 14 agosto 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali resisi disponibili per la vendita dopo il 30 giugno 1924. . . . . *Pag.* 1922

» **506 - 14 agosto 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di artiglieria e del genio . . . . . *Pag.* 1923

» **507 - 14 agosto 1924.** — SOTTUFFICIALI. — Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia . . . *Pag.* 1929

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1930

Circolare N. **497.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1054 - Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 26 giugno 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 158, del 7 luglio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 portante modificazioni alle leggi sul Consiglio di Stato, che dà facoltà al Nostro Governo di riunire in testo unico le disposizioni del detto decreto con quelle rimaste in vigore delle leggi predette;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1.

(Art. 1, 2 e 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e tabella n. 41, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di cinque presidenti di sezione, di cinquanta consiglieri, di un segretario generale, di due primi referendari, di tre referendari e di cinque segretari di sezione.

Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto Reale, proposto dal Ministro per l'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il segretario generale è nominato a scelta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i funzionari di grado non inferiore al sesto, appartenenti alla carriera amministrativa dell'interno.

Le promozioni al grado di primo referendario e le nomine a referendario hanno luogo in conformità dell'articolo seguente.

Art. 2.

(Art. 24 e 25 del R. del 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 14, comma 2° del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Le promozioni al grado di primo referendario han luogo per decreto Reale e sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di presidenza, ai referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado.

I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli tra i funzionari appartenenti all'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Con decreto del Ministro per l'interno sono stabilite le modalità del concorso.

Art. 3.

(Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 e seguenti del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 768).

Gli stipendi del personale indicato negli articoli precedenti sono determinati dalle tabelle annesse al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il funzionario chiamato a coprire il posto di segretario generale al Consiglio di Stato, se è fornito di stipendio superiore, conserva la differenza di stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

Art. 4.

(Art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Un terzo dei posti che si rendono vacanti nel personale del Consiglio di Stato, deve conferirsi ai primi referendari ed ai referendari che abbiano prestato nel grado effettivo servizio non inferiore a un quadriennio.

Art. 5.

(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;

2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4° Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato è fissato al compimento degli anni settanta.

Art. 6.

(Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 762).

Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni, se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi, inoltre, non possono far parte di altri corpi consultivi dell'amministrazione centrale.

I consiglieri di Stato destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o missioni, anche se collocati fuori ruolo, potranno, in deroga ad ogni altra contraria disposizione, essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Stato, sempre che il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, riconosca che non vi sia alcuna ragione di incompatibilità.

Art. 7.

E' addetto al Consiglio di Stato un personale di segreteria e un personale subalterno nel numero, nei gradi, con le qualifiche e con gli stipendi, indicati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

(Art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

I posti di segretario di sezione del Consiglio di Stato sono conferiti, su conforme proposta del Consiglio di presidenza, agli impiegati dei gradi nono e decimo del ruolo del personale di segreteria, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo *B*.

Qualora manchino impiegati nel ruolo indicato, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, i detti

posti di segretario di sezione sono conferiti per concorso fra impiegati di qualsiasi amministrazione appartenenti a ruoli del gruppo *B*, con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Art. 9.

(Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente con decreto Reale.

Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il riparto dei ricorsi fra esse è devoluto al presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.

Ogni sezione è presieduta dal presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali, e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 45, e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire.

Art. 10.

(Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Ciascuna sezione si compone di un presidente e di non meno di sette consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di sezione.

Art. 11.

(Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.

A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche più di uno fra primi referendari e referendari.

Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi riferendari e i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne rifericono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

Art. 12.

(Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Al principio di ogni anno sono designati, con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

Art. 13.

(Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

La direzione del personale e del servizio interno, nonchè la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.

Titolo II.

Capo I. — *Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato*

Art. 14.

(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Il Consiglio di Stato:

1° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 15.

(Art. 11 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge il decreto Reale o Ministeriale che ne consegue deve avere la formola « udito il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 16.

(Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

1° Sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri;

2° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale;

3° Sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;

4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;

5° Sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

6° In tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto Reale che è stato pure udito il Consiglio dei Ministri.

I ricorsi indicati al n. 4 del comma 1°, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.

CAPO II. — *Del modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi.*

Art. 17.

(Art. 13 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni.

Art. 18.

(Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.

Art. 19.

(Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 20.

(Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente ha la preponderanza.

Art. 21.

(Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 22.

(Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 23.

(Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.

E' sempre in facoltà del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.

Art. 24.

(Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 25.

(Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Avuto il parere di una sezione, il ministro può, salve le disposizioni dell'art. 33, richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

TITOLO III.

CAPO I. — *Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.*

Art. 26.

(Art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali

Il ricorso, che non implichi incompetenza od accesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Art. 27.

(Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 71 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:

1° Dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

2° Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O;*

3° Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

4° Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5° Dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più provincie;

6° Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

7° Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;

8° Dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione delle proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

9° Dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

10° Dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonchè in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma 1° e 2° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;

11° Dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;

12° Dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

13° Dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione, o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

14° Dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;

15° Dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella 2ª parte della lettera *b*) dell'art. 70 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

16° Dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le Giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito;

17° Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 28.

(Art. 7 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo seguente, esso è autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui

risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio.

Art. 29.

(Art. 8 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

1° I ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi speciali;

2° I ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;

3° I ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,

4° Le controversie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonchè le controversie indicate nell'art. 14 della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

5° I ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica:

6° I ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro;

7° Le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (1° comma) della legge 14 febbraio 1904, numero 36;

8° I ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 e dell'art. 68 della legge sanitaria, testo unico 1° agosto 1907, n. 636;

9° I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.

I ricorsi previsti nei numeri 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Su quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo pei ricorsi di cui al n. 9 quanto è disposto in contrario dal 2° comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 30.

(Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonchè le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 31.

(Penultimo comma degli art. 22 e 23 del T. U. 17 agosto 1907, n. 638).

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Art. 32.

(Art. 24 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma dei precedenti articoli, con decisioni motivate, in conformità delle leggi che regolano la materia cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 33.

(Art 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Negli affari che a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, lo esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece provocare la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ma, se essi si rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunziato.

Art. 34.

(Art. 26 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re, di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale.

CAPO II. — *Del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.*

Art. 35.

(Art. 27 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 36.

(Art. 28 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce.

I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa.

L'originale ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro 30 giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 37.

(Art. 29 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L'originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10.

Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso secondo dell'art. 36.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.

Art. 38.

(Art. 30 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio di Stato, può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.

Art. 39.

(Art. 31 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla sezione, sopra istanza del ricorrente.

Art. 40.

(Art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

La fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi, avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha luogo secondo le norme analoghe stabilite per la discussione dei ricorsi avanti alla Corte di cassazione del Regno.

Art. 41.

(Art. 33 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 8, penult. comma, e art. 11 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questo può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o tra i primi referendari o referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle diposizioni del Codice di procedura civile.

Oltre i casi previsti in altre leggi, i ricorsi indicati al n. 6 dell'art. 27 e quelli indicati ai nn. 6 e 7 dell'art. 29 sono trattati e decisi in Camera di consiglio, sulle memorie delle parti.

Art. 42.

(Art. 34 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 62 del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275).

I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, sono

soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Stato sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di L. 40 per ciascun ricorso principale e di L. 18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese. Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale.

La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa, indicata nel comma precedente. In caso di inadempimento a tale prescrizione la sezione, cui sono stati rimessi i ricorsi, ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza.

La tassa è irripetibile anche in caso di rinunzia.

Gli atti indicati nel presente articolo non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 43.

(Art. 35 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 45, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

Non possono prendere parte alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere, nella sezione consultiva, sull'affare che forma oggetto di ricorso.

Art. 44.

(Art. 36 del testo unico 17 agosto 1907, n 638;
art. 12 del R decreto 30 dicembre 1923, n 2840)

Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.

Art. 45.

(Art. 37 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 26 e dai numeri 1, 6 e 7 dell'art. 29, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e negli altri casi, ove non dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.

Se le sezioni, cui è stato rimesso il ricorso, riconoscono che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, possono, su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la controversia all'adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

Per tale effetto saranno, al principio di ogni anno, designati, con decreto Reale, quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale, che dovranno costituire, insieme col presidente del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, ed il segretario incaricato di assistervi.

Le norme del procedimento sono determinate nel regolamento.

Art. 46.

(Art. 38 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Contro le decisioni delle sezioni è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 47.

(Art. 39 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso, può dichiarla anche di ufficio.

Art. 48.

(Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Art. 49.

(Art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Dove le leggi speciali ammettono il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola legittimità, e dove ammettono il ricorso alla V Sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche al merito.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 50.

(Comma 2° dell'art. 25 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nella prima attuazione dell'organico approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro dell'interno.

Art. 51.

(Art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Agli attuali presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato sarà corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei settantatre anni di età, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al R. decreto 12 novembre 1922, n. 1477 e dell'indennità di carica, e la pensione.

Art. 52.

(Art. 10 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165).

Per il patrocinio dei ricorrenti presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in quanto alle vertenze riguardanti gli affari delle nuove Provincie, nulla è innovato a ciò che dispone l'art. 11 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1049.

Resta però fermo quanto è prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 34 circa l'elezione del domicilio.

Art. 53.

Art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Con Regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima.

Art. 54.

(Art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 55.

(Art. 49 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Un regolamento di servizio interno è approvato con decreto reale.

Art. 56.

(Art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1924.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

N. 498. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R.° decreto n. 1055 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 26 giugno 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 158, del 7 luglio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1913, n. 2840, portante modificazioni alle leggi sul Consiglo di Stato;

Visto il Nostro decreto di pari data, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

TITOLO I.

Del segretario generale e dei referendari.

Art. 1.

Il segretario generale, in caso di assenza o impedimento, è supplito da un primo referendario o da un referendario designato dal presidente.

Art. 2.

Si applica ai primi referendari ed ai referendari l'art. 6 della legge.

Art. 3.

Si applicano al segretario generale e ai primi referendari e referendari le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, in quanto non derogate dalla legge sul Consiglio di Stato.

Il Consiglio di presidenza esercita, nei riguardi dei predetti funzionari, le attribuzioni proprie della Commissione di disciplina ai sensi dell'art. 68 del R. decreto predetto.

TITOLO II.

Del personale di segreteria e subalterno.

Art. 4.

Costituiscono il personale di segreteria in conformità alla tabella n. 41 dell'allegato al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i segretari di sezione, gli archivisti capi, i primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine.

Il personale di segreteria adempie a tutti i servizi inerenti al funzionamento delle segreterie del Consiglio di Stato, secondo la distribuzione che ne fa il presidente, giusta l'art. 52 del presente regolamento.

Art. 5.

Le promozioni, del personale di segreteria del gruppo C, avvengono secondo le norme stabilite nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio di presidenza.

Art. 6.

Nessuno estraneo alla segreteria del Consiglio di Stato può essere chiamato a farne parte come impiegato se non col grado di alunno d'ordine. Le nomine ai posti vacanti di alunno d'ordine sono conferite secondo le norme stabilite dall'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e con le modalità da prescriversi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 7.

Costituiscono il personale subalterno, pei servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio di Stato, il primo commesso, i commessi e gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti, in conformità alla tabella n. 24, dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli uscieri capi e gli uscieri adempiono al servizio delle adunanze e compiono anche gli atti propri del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio.

Art. 8.

Il personale subalterno è nominato, promosso e revocato ai sensi dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dal presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al Ministro per l'interno per le opportune comunicazioni alla Corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.

Salvo quanto è prescritto negli articoli seguenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del capitolo XV della parte V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII e VIII del R. decreto 30 dicembre

1923, n. 2960, in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento.

La Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del decreto predetto è costituita da un consigliere di Stato che la presiede, dal segretario generale e da un primo referendario o referendario. Un primo referendario e un referendario sono nominati supplenti. Un impiegato del Consiglio di Stato di grado non inferiore a quello di archivista capo disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 10.

Per il personale di segreteria, il presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di applicare la censura e la riduzione dello stipendio.

Per il personale subalterno, la censura, la multa e la riduzione dello stipendio sono applicate dal segretario generale.

I relativi provvedimenti sono in ogni caso comunicati al Ministero dell'interno.

Titolo III.

Del Consiglio di presidenza.

Art. 11.

Il Consiglio di presidenza è composto del presidente del Consiglio di Stato e dei presidenti di sezione. E' assistito dal segretario generale, il quale ha voto deliberativo in tutti gli affari concernenti il personale di segreteria e subalterno.

Esercita le funzioni di segretario un consigliere di Stato quando si trattino affari che riguardino il segretario generale.

Titolo IV.

Affari consultivi.

Art. 12.

Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.

Art. 13.

Gli affari diretti dai Ministri al presidente del Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, di cui nell'art. 52 della legge.

Art. 14.

La ripartizione degli affari fra le sezioni consultive è fatta, nel dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio di presidenza e quello dei Ministri.

La ripartizione si fa, di regola, in modo che gli affari attinenti ad un Ministero siano tutti assegnati ad una stessa sezione

Art. 15.

L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti è fatto nella sezione cui la materia spetta.

Quando tali progetti interessino più sezioni, l'esame stesso può essere affidato ad una Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio, a norma dell'art. 22 della legge.

Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazione di leggi o regolamenti.

Art. 16.

Le sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente, e in sua assenza, dal consigliere anziano.

Il presidente del Consiglio designa chi deve presiedere Commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali Commissioni e le sezioni.

L'adunanza di due sezioni è presieduta dal presidente di sezione più anziano.

Art. 17.

Il presidente della sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare. Nullameno tale designazione può essere fatta dal presidente del Consiglio.

Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.

Art. 18.

I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto.

Art. 19.

Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista nella prima parte dell'art. 20 della legge, si esprime anche l'opinione della minoranza.

Art. 20.

I segretari di sezione redigono il verbale delle adunanze delle rispettive sezioni.

Gli archivisti capi e, in loro mancanza, i primi archivisti, suppliscono i segretari di sezione.

Il presidente del Consiglio assegna alle sezioni i segretari di sezione e designa il segretario delle Commissioni speciali.

Art. 21.

Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserto il parere adottato.

I membri della minoranza possono richiedere che s'inserisca nel verbale il loro voto.

Art. 22.

Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una Commissione speciale è inserto nei registri della sezione a cui l'affare principalmente si riferisce e se ne fa sommaria indicazione nei registri dell'altra, a cura del segretario presente alla discussione.

Art. 23.

Dalle sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:

1° I progetti di legge e di regolamento;

2° I progetti di testo unico di leggi e di regolamenti;

3° I ricorsi al Re contro la legittimità dei provvedimenti definitivi;

4° I provvedimenti relativi alla esecuzione di provvisioni ecclesiastiche;

5° Le convenzioni e i contratti da approvarsi per legge;

6° Le questioni d'interesse generale o di massima che costituiscono norma di casi simili;

7° Gli altri che vengono designati dal presidente del Consiglio di Stato, e quelli pei quali il parere in adunanza generale è richiesto dal Ministro, ai sensi del capoverso dell'art. 23 e dell'art. 25 della legge.

Art. 24.

Il relatore della sezione o Commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia surrogato dal presidente del Consiglio, riferisce all'adunanza generale.

Il preavviso della sezione o dalla commissione coi progetti di legge e di regolamento e di testo unico, a cui il preavviso si riferisce, nonchè le relative note illustrative del Ministero, sono distribuiti per copia a stampa, salvo i casi di urgenza, ai membri del Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per tutti gli altri affari da sottoporsi all'esame dell'adunanza generale, decide il presidente volta per volta se debba essere fatta la previa distribuzione a stampa del preavviso della sezione o commissione e della relazione ministeriale.

Art. 25.

Gli affari sui quali è chiesto parere, non possono essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti.

I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere.

Non può tenersi conto d'alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.

Art. 26.

Chiusa la discussione, si procede alla votazione che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale.

Quando la votazione è fatta per appello nominale, si sente il voto dei referendari o primi referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non supplirono consiglieri assenti od impediti, e quindi si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.

Art. 27.

Per la validità delle adunanze non si calcolano i consiglieri assenti per incarichi permanenti o temporanei.

Per la validità delle deliberazioni delle sezioni consultive occorre il voto di almeno quattro consiglieri.

Art. 28.

Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità all'art. 21 del presente regolamento.

Art. 29.

I pareri del Consiglio, delle Commissioni speciali, delle sezioni sono trasmessi dal presidente del Consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al Ministro che ne fece richiesta.

La copia che si deve trasmettere al Ministro è sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e firmata da chi ha presieduto all'adunanza.

Sono contemporaneamente restituite al Ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 30.

Quando si tratti di regolamenti o di testi unici, o di ricorsi straordinari al Re o di affari in genere, pei quali debba provvedersi mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri, ogni volta il Mnistro, che fece richiesta del parere, non crede di uniformarvisi.

Di questo adempimento è fatta menzione nel decreto Reale.

Per i ricorsi straordinari al Re, il provvedimento difforme dal parere del Consiglio di Stato deve essere motivato.

Art. 31.

Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del Ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.

Art 32.

E' vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

Non si può dar copia nè comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del Ministro, cui l'affare riguarda.

La domanda per la copia deve essere rivolta al Ministero competente.

Art. 33.

Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un Ministro, possa interessare altro Ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.

Art. 34.

Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il Consiglio ne fa apposito rapporto al Ministro competente.

Art. 35.

Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle sezioni.

TITOLO V.

Del ricorso al Re.

Art. 36.

Il termine di centottanta giorni stabilito nell'art. 16 della legge, per ricorrere in via straordinaria al Re, decorre dal giorno della notificazione dell'atto o povvedimento ammini

strativo nelle forme stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 37.

Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritti pei ricorsi contenziosi, e deve, altresì, essere presentato, colla prova dell'eseguita notificazione, al Ministero competente. Agli interessati è assegnato un termine di giorni sessanta dal dì della notificazione del ricorso, per presentare al Ministero che istruisce l'affare le loro deduzioni.

L'autorizzazione per eseguire la notificazione per pubblici proclami è data dal Ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso.

Allo stesso Ministero spetta disporre l'integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dagli articoli 16 e 17 del regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando s'impugna il provvedimento emesso da un Ministero la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al Ministero stesso.

Titolo VI.

Ordine delle adunanze.

Art. 38.

Le adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente.

Art. 39.

I membri del Consiglio, quando siano impediti di intervenire alle adunanze, devono informare il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.

Art. 40.

I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo.

I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.

Art. 41.

Prima d'ogni adunanza, si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.

Art. 42.

L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado della carica precedentemente occupata.

Art. 43.

Nelle adunanze generali il presidente ed i membri d'ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni.

Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione, cui l'affare riguarda, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.

Nelle Commissioni speciali siedono per ordine di anzianità.

Allorchè ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri dall'altra sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.

Il segretario generale siede a sinistra del presidente.

Art. 44.

Quando intervengono al Consiglio i Ministri o i loro commissari i primi prendono posto a destra e gli altri a sinistra del presidente.

Art. 45.

Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.

TITOLO VII.

Della segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 46.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi inerenti alle sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria.

Ne è capo uno dei due segretari di sezione addetti alle sezioni giurisdizionali designato dal presiente del Consiglio di Stato. L'altro lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi adempie al servizio di udienza delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria giusta le disposizioni che sono impartite dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 47.

L'ufficio di segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere aperto al pubblico dalle ore 10 alle 16.

Nei giorni festivi si chiude alle ore 12.

Art. 48.

La segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve tenere il registro di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne. In esso devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente le presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa indicata nel comma 2° dell'art. 42 della legge, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

I ricorsi devono essere annotati secondo l'ordine di data della loro presentazione.

Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

E' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Analogo registro a quello sopra indicato, e con le stesse forme, deve essere tenuto dalla segreteria pei ricorsi da trattarsi avanti alla adunanza plenaria.

Art. 49.

Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna sezione e per l'adunanza plenaria i seguenti ruoli e registri:

1° Ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;
2° Ruolo dei ricorsi urgenti;
3° Ruolo degli affari da decidersi in camera di Consiglio;
4° Registro per i processi verbali di udienza;
5° Registro dei decreti del presidente;
6° Registro delle decisioni della sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa;
7° Registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito.

Art. 50.

Il segretario del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve rilasciare copia tanto delle decisioni, quanto di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesto dagli interessati.

Il rilascio della copia è fatto in carta da bollo competente, secondo le leggi fiscali, escluso ogni diritto di segreteria.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 51.

Oltre i registri, di cui nell'art. 13 del presente regolamento, le sezioni 1ª, 2ª e 3ª tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.

I verbali delle adunanze generali e delle adunanze di ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.

Art. 52.

La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilita dal presidente del Consiglio.

Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei diversi servizi.

Art. 53.

Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.

I segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici e, in caso di grave mancanza o di negligenza abituale, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.

Art. 54.

La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.

Una Commissione composta di tre consiglieri nominati dal presidente del Consiglio sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi.

Per prendere copia delle carte depositate negli archivi è necessario il permesso del presidente. I consiglieri, i primi referendari e i referendari, per portare fuori dell'ufficio libri e carte, debbono rilasciarne ricevuta.

Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario e di archivista tengono esatto inventario dei libri e delle carte.

Art. 55.

Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali de-

positati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.

Art. 56.

Le somme assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio od ai lavori straordinari, sono amministrate secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.

Art. 57.

La Commissione di sorveglianza è presieduta dal presidente del Consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del Consiglio, e del segretario generale.

La Commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.

Art. 58.

Sono disposte dal segretrio generale che rilascia gli ordini di pagamento le spese sul fondo indicato nell'art. 56.

Un membro della Commissione di vigilanza è delegato dal presidente per la vidimazione degli ordinativi delle spese e dei pagamenti.

Per le spese da eseguirsi a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, le richieste sono fatte dal segretario generale.

Art. 59.

In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della Commissione di sorveglianza.

Art. 60.

I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi dterminati dal

presidente, previ gli opportuni concerti col Ministro per l'interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.

Nell'assegnazione delle ferie hanno preferenza di scelta i più anziani.

Art. 61.

Al personale di segreteria e subalterno possono essere accordati dal presidente del Consiglio di Stato, congedi, nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 62.

I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari, del segretario generale, dei segretari di sezione e del personale addetto al Consiglio di Stato, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata d'ordine di Sua Maestà, dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Art. 63.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o che provvedono sulle materie sulle quali esso dispone.

Art. 64.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1924.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'interno:

FEDERZONI.

N. 499. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1100 – Norme sulla costituzione dei gabinetti dei ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 10 luglio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 164, del 14 luglio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni Ministro ha, alla propria esclusiva dipendenza, un Gabinetto costituito da:
un capo di Gabinetto;
un segretario particolare;
non più di tre funzionari del gruppo *A* o del gruppo *B*, di cui uno solo con grado superiore al settimo;
non più di tre impiegati del gruppo *C*, di cui uno solo potrà avere il grado di archivista capo.
Al Gabinetto della Presidenza del Consiglio sono applicabili le norme del presente decreto.
I distacchi di funzionari, in caso di eccezionale lavoro, ai Gabinetti dei Ministri possono essere autorizzati soltanto nella stessa Amministrazione per decreto Ministeriale, da registrarsi dalla Corte dei conti. I distacchi non possono complessivamente superare il numero di tre funzionari per ogni Gabinetto.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato non hanno attribuzioni proprie ed esercitano, nel rispettivo dicastero, le attribuzioni che loro vengono delegate dal Ministro.

I Sottosegretari di Stato non hanno Gabinetto proprio; hanno una segreteria particolare costituita:

da un segretario;

da un archivista;

da un altro impiegato d'ordine con mansioni di copista.

Non sono ammessi distacchi d'impiegati, sotto qualsiasi forma, alle dipendenze dei Sottosegretari di Stato.

Art. 3.

Il personale addetto ai Gabinetti dei Ministri e alle segreterie dei Sottosegretari di Stato deve essere scelto tra funzionari di ruolo in attività di servizio che appartengano od abbiano appartenuto alle rispettive Amministrazioni od a quegli altri Enti ed istituti che sono amministrati dalle Amministrazioni medesime.

Soltanto i segretari particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato possono essere scelti fra impiegati di altre Amministrazioni dello Stato.

Il personale addetto al Gabinetto della Presidenza del Consiglio può essere scelto fra quello di qualunque Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Le nomine alle varie cariche dei Gabinetti o delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato saranno fatte mediante decreti Ministeriali, coi quali dovrà altresì essere stabilita la misura della retribuzione da accordarsi ai nominati, che non potrà, in nessun caso, eccedere il quarto dell'indennità di cui all'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nessun'altra retribuzione potrà essere concessa agli impiegati dei Gabinetti o delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato nè per compenso di lavori straordinari nè per gratificazioni od altro qualsiasi titolo.

Art. 5.

I Gabinetti e le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata, collaborano all'opera personale del Ministro o del Sottosegretario di Stato, ma non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi nè sostituirsi agli stessi.

Art. 6.

Il passaggio da un'Amministrazione all'altra e da un ruolo ad altro ruolo della stessa Amministrazione dei funzionari addetti ai Gabinetti e alle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato è regolato dalle norme dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni o dagli ordinamenti particolari di ciascuna delle Amministrazioni alle quali il funzionario appartiene.

Art. 7.

E' abrogata ogni altra disposizione regolante la materia del presente decreto, salvo il penultimo capoverso dell'articolo 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per quanto riguarda il numero di ufficiali addetti in soprannumero ai Gabinetti militari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DE REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO.

N. 500. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1213, che estende alla città di Fiume ed al territorio annesso le leggi sul reclutamento del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 luglio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 186, dell'8 agosto 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' esteso e pubblicato nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno d'Italia, in virtù dell'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e modificato dalle seguenti leggi e Regi decreti:

Legge 27 giugno 1912, n. 660;
Legge 19 giugno 1913, n. 638;
R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452;
R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1852;
Legge 6 aprile 1922, n. 469;
R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1474;
Legge 30 novembre 1922, n. 1643;
R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;
R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24;
R. decreto 18 marzo 1923, n. 590;
R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2978;

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985;
R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383.

E' anche esteso e pubblicato nella città e nel territorio suddetti il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 2 luglio 1890, n. 6952, e successive modificazioni.

Art. 2.

Sono anche estesi e pubblicati nella città e nel territorio di cui al presente articolo:

1° Il R. decreto 23 settembre 1898, n. 422, che affida ai sindaci dei Comuni l'incarico di avviare ai distretti ed ai corpi gli inscritti di leva ed i militari richiamati alle armi.

2° Il R. decreto 25 dicembre 1898, n. 553, che dà facoltà ai sindaci stessi di prelevare, occorrendo, dagli uffici postali le somme da anticipare agli inscritti di leva ed ai militari di cui sopra.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di ordinare che per i pertinenti alla città ed al territorio suddetti la leva sui nati nell'anno 1904 si effettui contemporaneamente a quella sui nati nell'anno 1905.

Art. 4.

L'arruolamento nell'esercito austro-ungarico effettuato sotto il cessato regime e l'arruolamento nei corpi volontari o nelle milizie legionarie fiumane valgono per i pertinenti ai territori suddetti, che siano o divengano cittadini italiani, come arruolamento nel Regio esercito italiano, a partire dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto o dalla data di acquisto della cittadinanza italiana se tale data sia posteriore.

Art. 5.

Coloro che non siano stati sottoposti a leva o sotto il cessato regime austro-ungarico o sotto qualsiasi regime di governo fiumano e non abbiano ancora compiuto il 39° anno di età, dovranno essere sottoposti a visita e, se idonei, arruolati.

Il Ministro per la guerra però ha facoltà di dispensare dal compiere la ferma i pertinenti ai territori predetti che alla data del 31 dicembre 1923 avessero già compiuto il ventesimo anno di età.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO.

N. 501. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si provvede alla nomina di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Gabinetto del ministro). — 31 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 522, col quale si modifica la costituzione della Commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915, n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale di divisione BREGANZE cav. Giovanni è nominato membro della Commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, li 31 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

N. 502. — CONCORSI E GARE — **Riunioni ippiche della 1ª circoscrizione.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 6 agosto 1924.

Si approvano i programmi presentati dalla S. I. R. E. per gli steeple-chases militari fuori serie premio Piave e premio Grappa, da tenersi durante la riunione d'autunno di

Milano, settembre 1924.

Potranno quindi essere concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* c. a.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 503. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria, genio automobilismo - Servizio automobilistico). — 14 agosto 1924.

Analogamente a quanto è stato fatto con la circolare n. 473 del 31 luglio u. s., pubblicata sulla dispensa 35 del *giornale militare* c. a., per i rifornimenti di pneumatici, si rendono note con la presente le norme a cui dovranno attenersi gli enti militari che gestiscono automezzi pel prelevamento delle parti di ricambio per autoveicoli Fiat dei tipi qui sotto riportati, nonchè degli altri materiali a parte elencati e che la Società anonima Fiat di Torino si è impegnata a fornire durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario in corso, con contratto 19 luglio p. p., prorogabile per altri sei mesi, e cioè fino al 30 giugno 1925.

1° TIPI DEGLI AUTOVEICOLI.

XV ter-18 B. - B. C. - B. L. - B. L. R. - 18 P. - 2 V. - 2 F. - 3 A. 501 - 505 - 505 F. - 510 e 20 B.

2° LUOGO DI CONSEGNA.

Agenzia della società esistente nella sede dell'ente prelevatario o, in mancanza, agenzia viciniore.

Gli enti faranno i prelevamenti nei limiti stabiliti in base all'accertato fabbisogno mensile.

3° MODALITA' DI PRELEVAMENTO.

L'ente prelevatario rilascerà alla Agenzia suddetta il relativo buono di prelevamento (identico al modello 1 che fa seguito alla circolare n. 473 del *giornale militare* 1924) e la consegna della merce richiesta avverrà con le norme richiamate sul modulo n. 2 (allegato alla citata circolare 473) di cui, a cura e spese della società Fiat, le Agenzie dovranno tenere appositi registri.

4° TERMINE UTILE DI TEMPO PER LA CONSEGNA.

I. — *Per tutti i materiali compresi nell'allegato* P *(riprodotto in calce alla presente)*:

entro ventiquattr'ore, avvertendo però che in uno stesso giorno non potranno essere presentate allo stesso ente distributore richieste superiori ai quantitativi necessari alla riparazione di due *chassis* di un determinato tipo.

II. — *Per tutti gli altri materiali*:

a) *entro* 25 *giorni*, quando l'importo del buono, calcolato in base alla relativa tariffa e depurato del ribasso contrattuale, non superi le L. 5000, ed intendendosi escluse da tale limite di consegna le parti il cui valore unitario superi le L. 500;

b) *entro* 35 *giorni*, quando detto importo sia compreso fra L. 5001 e 20,000, anche se contenga pezzi di valore unitario superiore a L. 500, purchè tali pezzi non sieno superiori a tre;

c) *entro* 60 *giorni*, quando detto importo superi comunque le L. 20,000;

d) *entro* 70 *giorni*, quando l'importo del buono sia compreso fra L. 20,001 e 50,000;

e) *entro* 90 *giorni*, quando l'importo del buono sia superiore alle L. 50,000.

Fermo restando quanto è stabilito per i materiali compresi nell'allegato *P*, sono aumentati di 5 giorni i termini di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), per le sole richieste presentate da enti che abbiano sede nelle isole, e di 10 giorni tutti quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*), nonchè quelli relativi a richieste di materiali diversi (tariffa *N* riprodotta in calce alla presente) pei quali ultimi è escluso, naturalmente, l'obbligo di consegna a vista.

5° MULTE PER RITARDI NELLE CONSEGNE.

Trascorso il tempo prescritto senza che la provvista sia stata in parte o tutta eseguita, sarà inflitta alla società Fiat una penale pecuniaria del 2 % (due per cento) sull'importo

dei materiali non consegnati, per ogni periodo di giorni 10 compiuti di ritardo frapposto dal giorno seguente a quello in cui i materiali dovevano essere consegnati al giorno stesso in cui lo furono effettivamente, calcolando l'importo dei materiali ai prezzi netti di tariffa. Tale penalità non dovrà ad ogni modo superare l'ammontare corrispondente al 10 % (dieci per cento) del costo netto dei materiali non consegnati o consegnati in ritardo.

Tale penale verrà dedotta dall'ammontare totale della fattura, oppure, nel caso che tale ammontare fosse insufficiente, dall'ammontare complessivo delle fatture per i prelevamenti eseguiti nel mese in cui avvenne la richiesta, e, se occorrerà, in quello dei mesi successivi.

In caso di frequenti e notevoli ritardi nella consegna dei materiali richiesti, gli enti prelevatari ne informeranno questo Ministero (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo - Servizio automobilistico) per gli ulteriori provvedimenti del caso.

6° MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PROVVISTE.

Alla fine di ogni mese le agenzie della Fiat trasmetteranno ai consigli di amministrazione specificati sui buoni di prelevamento le fatture delle merci consegnate nel mese precedente ai vari enti prelevatari, corredandole dei tagliandi di cui al prima richiamato modulo 2.

I consigli d'amministrazione interessati, dopo eseguite le necessarie verifiche ed eventuali rettifiche, entro i primi 5 giorni del mese successivo, trasmetteranno alla direzione dell'officina di costruzioni automobilistiche, in Bologna, le fatture, i tagliandi dei buoni relativi, ed una copia della richiesta comprovante la regolare assunzione in carico dei materiali ricevuti. Altra copia della richiesta di carico sarà inviata all'ufficio tecnico superiore automobilistico di Torino, per i necessari controlli e le eventuali osservazioni d'indole tecnica ed economica che riterrà di fare agli enti prelevatari.

Non oltre i primi 15 giorni di ciascun mese, la suddetta direzione invierà al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo - Servizio automobilistico) lo schema di mandato relativo al pagamento delle fatture sopra specificate, oppure provvederà al pagamento

delle fatture stesse, seguendo le norme di cui al n. 68 della circolare n. 375 del *giornale militare* 1924.

La società Fiat dopo che avrà riscosso il detto mandato restituirà ai singoli consigli di amministrazione interessati il tagliando *C* del registro modulo 2 sopra menzionato.

Il Ministro — DI GIORGIO.

ALLEGATO **P.**

Parti di ricambio di cui le sedi Fiat devono essere provviste per consegna a richiesta e nei limiti previsti dal contratto con L'A. M.

Rubinetti sfogo gaz e acqua.
Guarniture cilindri e basamento.
Anelli per pistoni.
Perni per pistoni.
Valvole.
Molle per valvole.
Scodellini per valvole.
Punterie complete e sciolte.
Tappo valvola scarico.
Tappo valvola aspirazione.
Bronzine per albero a gomiti.
Supporti per albero distribuzione.
Bielle.
Boccole per bielle.
Bronzine per bielle.
Ingranaggi distribuzione.
Ingranaggi comando pompa e magnete.
Galleggianti per carburatore.
Spruzzatori per carburatore.
Giranti per pompa acqua.
Alberino per pompa acqua.
Pompa olio.
Ingranaggi pompa olio.
Valvola pressione benzina.
Manovella incamminamento.
Braccio per detta.
Alberino per detta.
Dischi frizione.
Spingi dischi per frizione
Ingranaggi del cambio.
Forcelle per cambio.
Aste per cambio.

Segmenti per freno a pedale.
Perni per crociera cardano.
Boccola per forcella di spinta.
Corona conica.
Pignone conico.
Alberi differenziale.
Segmenti per freno a mano.
Volanti comando guida.
Fusi a snodo.
Perni freno a mano.
Perni fusi a snodo.
Astucci per perni freni a mano.
Molle anteriori e posteriori.
Biscottini per molla.
Perni per molle.
Astucci per perni da molle.
Maniglie ferma cofano.
Manometri per olio e benzina.
Raccordi entrata e uscita acqua dal radiatore.
Filo conduttore corrente.
Guarniture varie.
Reticelle filtro carburatore.
Reticelle filtro olio.
Tubo a serpentino raccordo circolazione olio.
Raccordi per detto.
Reticelle filtro benzina.
Tubo a serpentino, raccordi pompa pressione - manometro.
Collare distacco frizione.
Molle richiamo freno a pedale.
Molle richiamo ganasce freno a pedale.
Pignone planetario differenziale.
Porta satelliti.
Manicotto completo per collare comando dell'acceleratore.
Tiranti comando sterzo.
Molla richiamo pedale frizione.
Rullo per distacco frizione.

Tariffa *N* Forniture diverse.

Numero della presente tariffa	Numero d'ordine catalogo ditta	Categoria	Numero d'ordine categorico	Designazione degli oggetti	Unità di misura	Prezzo unitario
1	—	X	1863	Metallo bianco (antifrizione) . .	kg.	28

N. 504. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale dei distretti militari.** — (Stato Maggiore Centrale — Ufficio reclutamento e avanzamento). — 14 agosto 1924.

In conseguenza dell'annessione di Fiume e della istituzione della provincia del Carnaro, e con riferimento al R. decreto 26 giugno 1924 n. 1167, col quale la provincia suddetta è stata inclusa nel territorio del corpo d'armata di Trieste, la circoscrizione dei distretti militari delle divisioni di Trieste e di Pola, quale risulta dall'allegato n. 1 alla circolare 109 del *giornale militare* del corrente anno, viene modificata come segue:

Divisioni militari	Distretti militari		Territorio compreso in ciascun distretto
	Numero	Sede	
Trieste (13ª)	94	Trieste	Circondari di: Trieste, Postumia, Fiume, Volosca-Abbazia, Capodistria. (1)
Pola (15ª)	97	da determinarsi	Circondari di: Pola, Lussino, Parenzo e Pisino.

(1) Una parte del distretto di Trieste (Circondari di Fiume e di Volosca-Abbazia) è compresa nel territorio della divisione militare di Pola.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 505. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali resisi disponibili per la vendita dopo il 30 giugno 1924.** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo - Ufficio liquidazione residuati guerra). — 14 agosto 1924.

Per effetto delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856, riportato sul *giornale militare* ufficiale, circolare 357 c. a., le alienazioni dei materiali *residuati di guerra*, comunque resisi disponibili per la vendita dopo la data del 30 giugno 1924, dovranno effettuarsi all'asta pubblica regionale con le consuete norme amministrative e con la facoltà di derogare alle disposizioni degli articoli 5 e 19 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tali aste saranno bandite ed espletate direttamente dagli Enti consegnatari del materiale alienabile, dopo che, da parte delle competenti direzioni generali ed uffici autonomi del Ministero, sarà stato dato il regolare benestare per la vendita *come residuati di guerra*. Detto benestare dovrà essere provocato, segnalando agli uffici suddetti la disponibilità del materiale e richiedendo l'autorizzazione di vendita.

Il ricavato dell'alienazione di tale materiale, giusta quanto è disposto dall'art. 2 del citato decreto 856, dovrà essere versato sul capitolo 268 *bis* dell'entrata: « Ricavato dalle alienazioni di materiali residuali dalla guerra effettuate dal Ministero della guerra, ai sensi del R. decreto-legge 22 maggio c. a. n. 856 ».

Per i materiali, invece, resisi disponibili per la vendita *per effetto degli ordinari consumi o perchè dichiarati fuori servizio*, dovrà provvedersi con le norme comuni stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato.

In conseguenza resta stabilito che la gestione delle vendite dei materiali resisi comunque disponibili per l'alienazione dopo il 30 giugno 1924 è di spettanza delle singole direzioni generali ed uffici autonomi del Ministero, da cui dipendono gli Enti detentori dei materiali ancora da alienarsi, e non dall'ufficio liquidazione residuati di guerra, cui compete soltanto la gestione delle vendite dei materiali residuati di guerra, dichiarati alienabili prima del 30 giugno 1924.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 506. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di artiglieria e del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 agosto 1924.

Il 15 ottobre 1924 avrà inizio il 9° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di artiglieria, e l'8° corso di perfezionamento per quelli dell'arma del genio.

Detti corsi avranno termine il 15 marzo 1925.

Le modalità per lo svolgimento del corso, in quanto non contrastino con la presente, sono stabilite dalla circolare 177 *Giornale militare* 1920, e dalle « Norme generali e programmi d'insegnamento pei corsi di perfezionamento ». (Edizione 1921).

Ai corsi sono inscritti i seguenti ufficiali:

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO

Arma di artiglieria.

Capitano ANGIOLINI Arrigo, 3 pesante.
Tenente ALEMANNO Mario, 1 pesante campale.
» ANNIBALDI Fernando, 11 pesante campale.
» APOLLONI Adriano, 3 campagna.
» ANTONELLI Raffaele, stabilimenti militari di pena.
» ADDIS Michele, sezione artiglieria La Maddalena.
» ANDROVETTO Ermenegildo, 8 campagna.

Capitano BUCCELLATO Francesco, 10 reggimento trasporti.
Tenente BARBI Ubaldo, 1 pesante campale.
» BATANI Ildebrando, 7 pesante campale.
» BILANCIONI Alarico, 11 campagna.
» BIANCHI Leone, 1 capagna.
» BISCONTINI Luigi, 1 campagna.
» BARENDSON Gustavo, 20 campagna.
» BONFANTI Corrado, 24 campagna.
» BATTISTA Mario, 7 raggruppamento trasporti.
» BARBARINO Luigi, 10 pesante campale.

Tenente BIAGINO Alessandro, 13 pesante campale.
» BURICELLI Pietro, scuola centrale artiglieria.
» BARBIN Enrico, 7 pesante campale.
» BUSSARELLI Enrico, 4 pesante campale
» BARCELLONA Francesco, 14 campagna.
» BOGGIONE G. Battista, 1 pesante campale.

Tenente CATAZZO Sante, scuola allievi ufficiali Torino.
» CASELLI Oreste, 13 pesante campale.
» CENEDESE Giorgio, scuola centrale artiglieria.
» CARLUCCIO Agostino, 14 campagna.
» CIPRI Pietro, 22 campagna.
» CALINI Angelo, 16 campagna.
» CARBONE Rinaldo, direzione esperienze artigl. Nettuno.
» CORESI Vincenzo, 17 campagna
» CASTROGIOVANNI Giuseppe, direzione artiglieria Torino.
» CARNEVALE Apostolo, 15 campagna.
» CANNIZZO Vito, 13 pesante campale.
» CAVALIERE Ferdinando, 12 campagna.
» COPPELLOTTI Celestino, 21 campagna.
» CERBINO Antonio, 10 pesante (C).
» CHIAPPARELLI Emilio, 10 campagna ass. Minist. Guerra.
» CORTESE Biagio, 12 campagna.
» CESARO' Cesare, 1 campagna (ass. Ministero guerra).

Capitano DEL BUONO Michele, 3 pesante (M).
» DURANTE Menotti, 10 pesante (C).
Tenente DEL BIANCO Attilio, collegio militare Roma.
» DE MARINIS Francesco, 8 pesante campale.
» DE BONIS Antonio, 9 pesante campale.
» DE NUNNO Ugo, 22 campagna.
» DISSEGNA Ferdinando, 3 montagna.
» D'ECCLESIA Beniamino, 24 campagna.
» DELLA RAGIONE Antonio, 8 campagna.
» DURAZZANO Giuseppe, 8 pesante campale.
» DONATI Ludovico, 19 campagna.
» DE SAINT PIERRE Alessanro, 19 campagna.

Tenente ERRICO Michelangelo, 9 gruppo contraerei.
» ERCOLI Francesco, 20 campagna.

Tenente FIORENTINI Luigi, 11 campagna.
» FRANCONE Paolo, 3 montagna.
» FERONE Riccardo, 9 pesante campale.
» FERRARI Attilio, 18 campagna.
» FERRARESE Cosimo, 6 campagna.
» FURNARI Bartolo, 10 pesatne (C).

Capitano GARGANO Andrea, 8 pesante campale.
Tenente GUAZZOTTI Angelo, 11 campagna.
» GIORDANO Odorico, 18 campagna.
» GILOTTI Felice, 4 pesante.
» GOBBO Mario, 6 pesante (M).
» GHELARDONI Vittorio, 19 campagna.

Tenente ISIDORI Leone, 13 campagna.
» IMBERGAMO Michele, direzione artiglieria Venezia.
» IADEVAIA Giovanni, 25 campagna (Ass. S. M. C.).

Tenente LIVELI Giovanni, 13 campagna.
» LEGNANI Giovanni, 15 campagna.
» LIPARINI Mario, reparto carri armati.
» LEGGIADRO Luigi, 1 pesante campale.
» LISI Luigi, 4 pesante campale.
» LEONINI Ferdinando, direzione artiglieria Verona.
» LA TESSA Alfonso, 5 pesante.
» LILLO Ettore, 21 campagna.

Capitano MELE Donato, 23 campagna.
» MILANO Salvatore, 3 gruppo contraerei.
» MARTELLI Armando, 2 campagna.
» MISERINO Alberto, 14 campagna.
Tenente MENOCCI Giovanni, 7 campagna.
» MAZZOCCHI Tommaso, 12 campagna.
» MORINO Giovanni, 8 pesante campale.
» MANSI Pietro, 13 pesante campale.
» MANUNTA Arnaldo, 3 pesante (M).
» MANCINI Alfonso, 18 campagna.
» MAZZUCCO Ottavio, 1 pesante campale oss. D. C. auto- Bologna.

Tenente NASTRI Michele, 8 pesante campale.
» NOBILE Giacinto, 3 pesante campale.

Tenente OMODEO Oreste, 4 campagna.
» OMODEI Maffeo 14 campagna.

Tenente PODDICHE Salvatore, 9 campagna.
» PICCIONE Pasquale, 6 pesante.
» PELUSO Mario, 12 campagna.

Capitano QUAGLIA Aldo, 17 campagna.

Capitano RIMOLDI Mosè, 12 pesante campale.
Tenente RONZONI Mario, 4 pesante campale.
» RAPINO Guido, 18 campagna.
» RABBIA Giovanni, 16 campagna.
» RUI Aristide, 9 pesante (C).
» RIZZA Manlio, 10 pesante campale.

Tenente SAGGINI Aldo, 11 pesante campale.
» SPINOLA Michele, scuola all. ufficiali Milano.
» SALERNO Ugo, 2 montagna.
» SCUDERI Italo, 18 campagna.
» SPADA Francesco, 14 campagna.
» SARRA Domenico, direzione artiglieria Verona.
» SPACCIABELLI Edoardo, 2 pesante ass. direzione esperienze Nettuno.
» SCALERA Arcangelo, 8 pesante campale.

Tenente TENISCI Nicola, 5 pesante.
» TAZZARI Giuseppe, 2 pesante campale.
» TUZZA Alfonso, 4 campagna.
» TERLIZZI Rodolfo, 19 campagna.
» TELO' Adamo, 7 campagna.
» TRAVERSA Giovanni, 9 pesante (C).
» TRAVAGLINI Mario, 10 campagna.
» TRONATI Angelo, 6 pesante.
» TROIANI Arturo, 22 campagna ass. S. M. C.
» TISO Fulvio, 12 campagna C.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO

Arma del genio.

Tenente ACERENZA Fortunato, 3 raggruppamento genio.

Tenente BARBERA Guido, officina costruzioni R. T.
» BELTRAMINO Giovanni, reggimento ferrovieri.
» BERTINELLI Domenico, 5 raggruppamento genio.

Capitano CHECCHIA Vincenzo, 9 raggruppamento genio.
» COSTANTINI Primo, 2 raggruppamento genio.
Tenente CASAVECCHIA Francesco, 4 raggruppamento genio.

Tenente CARETTO Pietro, 5 raggruppamento genio.
» CASADIO Severo, grupvo aerostieri.
» CARDONI Armando, 1 raggruppamento genio.

Tenente DE MEDIO Quintilio, 10 raggruppamento genio.
» DE VITTORIO Damiano, scuola allievi ufficiali Torino.

Tenente GIAMPIETRO Pietro, 8 raggruppamento genio.
» GOBBINI Giotto, 10 raggruppamento genio.

Capitano LIGGERI Concetto, 6 raggruppamento genio.
Tenente LA GUARDIA Silvio, 9 raggruppamento genio.
» LINOLI Umberto, 3 raggruppamento genio.

Tenente MANCINELLI Ermenegildo, gruppo aerostieri.
» MARENGA Ettore, 9 raggruppamento genio.
» MOTARETTO MARULLO Gius, reggimento pontieri
» MARCHETTI Francesco, 6 raggruppamento genio.
» MARRE' BRUNENGHI Lorenzo, 7 raggruppamento genio.

Tenente NEBBIA Erasmo, reggimento pontieri.

Capitano ODIARD Gian Gaudenzio, 3 raggruppamento genio.

» RICCARDI Ernesto, reggimento pontieri.
Tenente RUBINI Olindo, scuola centrale genio.

Tenente SPADONI Antonio, 4 raggruppamento genio.
» TOMMASELLI Almerigo, 8 raggruppamento genio.
» TIVEGNA Armando, reggimento R. T.

Tenente UCCELLA Francesco, 2 raggruppamento genio.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare i corsi dovranno presentarsi al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio il giorno 14 ottobre 1924, nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi ai corsi affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. La frequenza dei corsi in questione è *obbligatoria*. Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave malattia dell'ufficiale.

3. Per il 30 ottobre 1924 il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento), i ruolini degli ufficiali ad essa presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza ai corsi dei suddetti ufficiali.

4. Nessun ufficiale inscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami, tranne che:

a) per malatia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese e mezzo.

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

5. A modifica delle disposizioni attualmente in vigore, agli ufficiali dei corsi indetti con la presente circolare e di quelli successivi non *è più concessa alcuna sessione di esami di riparazione,* qualora non riportino l'idoneità al termine dei corsi stessi.

6. Gli ufficiali di artiglieria provvisti di cavallo si faranno seguire dal cavallo (uno: di proprietà o di carica) e dal rispettivo attendente.

Sono altresì autorizzati a farsi seguire dall'attendente gli ufficiali che recano seco la famiglia, tenendo presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di traslocamento essendo la durata del corso inferiore a sei mesi (lettera *b*) del n. 4 della circolare 66 del 1914 *Giornale Militare*).

Per gli altri invece sarà provveduto per cura dei comandi di corpo d'armata, i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero degli allievi dipendenti comandati ai corsi.

Per norma dei comandi interessati avvertesi che tali attendenti rimarranno presso la scuola anche per i corsi successivi.

7. I comandi interessati disporranno che gli ufficiali comandati ai corsi abbiano fruito di un congruo periodo di licenza prima dell'epoca fissata per la presentazione alla scuola.

8. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto delle sinossi, valgono le disposizioni già emanate con la circolare 357 del *Giornale Militare* 1922.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni per quanto concerne il corso di perfezionamento per gli ufficiali di fanteria presso la scuola di Parma.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 507. — SOTTUFFICIALI. — **Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 14 agosto 1924.

Nell'intento di provvedere alla iscrizione di un certo numero di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia, il Ministero autorizza i sergenti maggiori ed i marescialli dei tre gradi, i quali si trovino nelle condizioni volute dal cap. 2 del regolamento sullo stato dei sottufficiali e che abbiano già compiuto o compiranno l'ottavo anno di servizio entro il 30 agosto 1924, ad inoltrare per via gerarchica la relativa domanda non oltre il 15 settembre 1924.

Tale autorizzazione è estesa ai sottufficiali in servizio nelle colonie, qualora nella domanda essi dichiarino in precedenza di assoggettarsi a prestar servizio da guardacolombaia, se riconosciuti idonei, nelle colombaie della Tripolitania e Cirenaica, nei posti che a mano a mano si renderanno vacanti.

I sottufficiali aspiranti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei alle fatiche di guerra e capaci di prestar servizio di guardacolombaia in qualsiasi località, comprese l'alta montagna e le colonie e dovranno inoltre dichiarare in precedenza di accettare qualsiasi destinazione.

Le predette domande saranno prese in considerazione nella misura consentita dal numero degli aspiranti da iscrivere nell'elenco anzidetto dando la precedenza ai sottufficiali più elevati di grado e più anziani di servizio.

Le commissioni di avanzamento nell'esprimere circa le singole domande il loro parere, dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto della cultura generale e delle attitudini dei candidati ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli della carica ed atti a ben disimpegnarla anche in località disagiata e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

Le domande, corredate dei documenti prescritti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e dalla dichiarazione incondizionata di accettazione di qualunque destinazione, dovranno essere inviate all'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio in Roma che, dopo opportuno esame, rimetterà a questo Ministero l'elenco dei sottufficiali prescelti, i quali, con successiva circolare inserita nel *giornale militare* ufficiale, saranno chiamati a frequentare uno speciale corso teorico-pratico di colombicultura militare.

Il Ministro — DI GIORGIO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, anno 1924, circolare 491:

A pagina 1857, nel titolo: AVANZAMENTO, *ove dice*: Limiti di età, *leggasi*: Limiti di anzianità.

A pagina 1859, seconda colonna dello specchio della predetta circolare, *ove dice*: BEROLDI Nestore, *leggasi*: BERTOLDI Nestore.

Prezzo della presente dispensa L. 1,60

(1223) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

1931

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª **1924** 22 Agosto

N. 508 – 21 agosto 1924. AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari da iscriversi sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925. – Norme esecutive . . *Pag.* 1932

» **509 – 21 agosto 1924.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Distintivo per ufficiali inferiori osservatori dall'aeroplano (con una tavola di disegno) . . . . *Pag.* 1933

» **510 – 21 agosto 1924.** EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio alle armi . . . . . *Pag.* 1935

» **511 – 21 agosto 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione presso la scuola centrale militare di educazione fisica. *Pag.* 1936

» **512 – 21 agosto 1924.** SCUOLE MILITARI. — Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola per artiglieria controarei di Nettuno . . . . . *Pag.* 1941

» **513 – 21 agosto 1924.** – SCUOLE MILITARI. — Terzo corso di perfezionamento per i capitani commissari in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra . . . *Pag.* 1944

» **514 – 21 agosto 1924.** — TRASPORTI. — Viaggi dei congiunti dei militari o dei cittadini morti per cause di guerra chiamati a visita dalle commissioni mediche . . . . *Pag.* 1946

AVVISO . . . . . *Pag.* 1949

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 508. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari da iscriversi sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925 – Norme esecutive.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio del capo del servizio veterinario). — 21 agosto 1924.

1. In relazione alla circolare n. 446 *giornale militare* 1924, gli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari, da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925, avranno inizio per i capitani il giorno 18 novembre p. v., per i tenenti il giorno 3 novembre p. v.

Detti esami si svolgeranno a Roma con le norme e secondo i programmi stabiliti dalle circolari 104, 235 e 243 del *giornale militare* 1923.

2. La commissione esaminatrice per i capitani veterinari sarà composta come segue:

Colonnello veterinario RACCA cav. uff. dott. Angelo Roberto . . . . . *Presidente.*

Tenente colonnello veterinario CAMPIONI cav. dott. Caterino . . . . . *Membro*

Tenente colonnello veterinario PALERMO cav. dott. Vincenzo . . . . . *Membro e segr.*

Tenente colonnello veterinario VACCARI cav. dott. Luigi . . . . . *Membro suppl.*

Quella per i tenenti veterinari sarà così composta:

Colonnello veterinario RACCA cav. uff. dott. Angelo Roberto . . . . . *Presidente.*

Tenente colonnello veterinario SABBIA cav. dott. Antonio . . . . . *Membro*

Tenente colonnello veterinario PARENTI cav. dott. Enrico . . . . . »

Maggiore veterinario SOLDATI cav. dott. Giulio . . . . . »

Maggiore veterinario MELCHIORRI
cav. dott. Ilario . . . . . *Membro e segr.*
Tenente colonnello veterinario VACCARI cav. dott. Luigi . . . . . *Membro suppl.*

3. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami saranno pubblicati a cura del Ministero.

I candidati si presenteranno all'ufficio del capo del servizio veterinario alle ore 10 del giorno precedente a quello dell'inizio degli esami, vestendo l'uniforme ordinaria.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 509. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Distintivo per ufficiali inferiori osservatori dall'aeroplano (con una tavola di disegno).** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 21 agosto 1924.

A scioglimento della riserva contenuta al n. 5 della circolare 290 *giornale militare* c. a. è adottato il distintivo, il cui disegno è riprodotto nell'unita tavola, per gli ufficiali inferiori che al termine dei corsi di osservazione aerea abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano.

Il distintivo è ricavato in metallo bianco (come per gli osservatori dall'aerostato) ed è portato sul petto al posto od immediatamente al disopra delle decorazioni.

Gli ufficiali perdono la qualifica di osservatori e il diritto a fregiarsi del distintivo qualora per due anni consecutivi non prendano parte, per cause da loro dipendenti, alle esercitazioni annuali alle quali siano chiamati; oppure quando menomate condizioni fisiche non consentano agli ufficiali stessi di compiere ulteriormente lo speciale servizio.

Il Ministro — DI GIORGIO.

Distintivo per ufficiali inferiori osservatori dall'aeroplano



(Grandezza naturale).

N. 510. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio alle armi. — (Direzione generale servizi logistici). — 21 agosto 1924.

In relazione agli articoli 312 e seguenti del regolamento di amministrazione il Ministero prescrive quali debbono essere gli oggetti di corredo da lasciare ai militari licenziandi nelle diverse circostanze di tempo.

I. *Congedamenti dal 1° maggio al 30 settembre.* — I militari congedandi saranno forniti di: una camicia di tela (di flanella pei bersaglieri ciclisti), un paio di mutande di tela, un paio di pezzuole da piedi o di calze, una cravatta di tela, una ventriera o una fascia di lana, un panciotto, un berretto di fatica, a preferenza di tela, di un paio di stivaletti di quelli che hanno in distribuzione, una giubba ed un paio di pantaloni di tela, un fazzoletto, una cinghia per pantaloni.

Gli uomini che hanno gambali, dovranno essere forniti, possibilmente, di pantaloni lunghi di tela di classe; tutti gli uomini che fanno uso di fasce gambiere e quelli di cui sopra ai quali non possa essere provveduto un paio di pantaloni lunghi di tela di classe avranno un paio di fasce gambiere di classe.

Alla disposizione di lasciare una tenuta di tela, deve essere fatta eccezione: quando la divisa di panno dei rispettivi congedandi sia in condizioni tali di uso, da risultare indubbiamente di valore inferiore a quella di tela, quando i congedandi debbono raggiungere residenze montane, con clima freddo e quando, per constatate ragioni di salute, abbiano bisogno di cautele.

Ai militari delle truppe da montagna sarà lasciato il cappello per alpini, che hanno in distribuzione, invece del berretto di fatica.

II. *Congedamenti dal 1° ottobre al 30 aprile.* — Oltre agli oggetti di cui al n. 1, saranno lasciate le mantelline od i pastrani e, quando i Comandi di Corpo d'Armata lo ritengano necessario per i lunghi viaggi per zone rigide e per ragioni di salute, una coperta da campo fuori servizio o mediocre ed un farsetto a maglia mediocre.

La autorità interessate cureranno, finchè avranno nella circoscrizione disponibilità di cappotti di panno grigio verde, di ritirare i pastrani e le mantelline, sostituendoli con i cappotti in mediocre ed anche in buono stato d'uso.

Gli oggetti da lasciare ai congedandi debbono essere in stato decoroso.

Dopo ogni congedamento di classe, i comandi di corpo d'armata faranno avere al Ministero una breve relazione con le eventuali osservazioni e proposte, in merito agli oggetti di corredo per i congedandi.

La presente annulla ogni precedente disposizione in materia.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 511. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'istruzione presso la scuola centrale militare di educazione fisica.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 21 agosto 1924.

Presso la scuola centrale militare di educazione fisica (Farnesina) si svolgeranno durante l'anno scolastico 1924-25 i seguenti corsi teorico-pratici di educazione fisica:

a) *Corso per allievi istruttori di E. F.*

Avrà inizio il 16 settembre 1924 e termine il 30 aprile 1925.

Vi prenderanno parte gli ufficiali, meglio classificati nei precedenti corsi trimestrali ,nominativamente designati nell'elenco *A*, allegato alla presente.

Dalla partecipazione a tale corso, che comporta una non breve permanenza a Roma e richiede notevole resistenza fisica, potranno essere dispensati solamente gli ufficiali che ne facciano domanda per motivate ragioni di famiglia o per riconosciuta menomazione delle loro qualità fisiche.

Le domande in proposito, corredate del parere delle autorità gerarchiche, saranno trasmesse dai comandi di corpo d'armata, dai quali ciascun ufficiale dipende, nel più breve tempo, a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) per l'eventuale sostituzione degli ufficiali esonerati.

Gli ufficiali allievi in possesso di cavalli di proprietà, e aventi diritto a razione foraggio, sono autorizzati a trasferirli e a tenerli a Roma per tutta la durata del corso.

Alla fine del corso gli ufficiali che lo hanno frequentato fruiranno di una licenza speciale, in più di quella ordinaria, di giorni 20.

b) *Corsi normali di educazione fisica.*

Si effettueranno due corsi che si svolgeranno nei seguenti periodi:

Primo corso: dal 15 ottobre 1924 al 20 gennaio 1925.
Secondo corso: dal 25 gennaio al 30 aprile 1925.

A ciascun corso prenderanno parte ufficiali inferiori delle varie armi, corpi e specialità, nel numero indicato per ciascun corpo d'armata dall'annessa tabella *B*: essi dovranno possedere prestanza fisica e passione allo sport tali da dare affidamento di riuscire ottimi istruttori teorico-pratici di educazione fisica.

Vi potranno inoltre prendere parte:

3 ufficiali della R. Marina;
2 ufficiali dell'arma dei CC. RR.;
2 ufficiali della R. guardia di finanza;
2 ufficiali della R. aeronautica;

secondo gli accordi che, di volta in volta, verranno stabiliti fra questo Ministero e gli enti sopra indicati.

I nomi degli ufficiali destinati a frequentare ciascun corso normale saranno trasmessi dai comandi interessati al Comando delle scuole centrali militari di Civitavecchia ed a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro:

il 25 settembre c. a. per il primo corso;
il 5 gennaio 1925 per il secondo corso.

c) *Corso speciale per capicentro divisionali di educazione fisica.*

Si svolgerà dal 15 ottobre 1924 al 20 gennaio 1925, parallelamente al primo corso normale di educazione fisica.

Ad esso verranno comandati i maggiori che ricoprono attualmente la carica di capocentro divisionale di educazione

fisica, ad eccezione di quelli che, per imminente promozione, per menomata idoneità o altro, dovessero entro breve termine lasciare la carica che ricoprono, nel qual caso saranno sostituiti al corso con altro maggiore d'arma combattente, che abbia le attitudini per assumere a suo tempo le funzioni di cui sopra.

Qualora poi un centro divisionale non fosse retto da un maggiore, e neppure da un capitano che abbia i requisiti di cui alla circolare 197 *giornale militare* c. a., dovrà essere inviato al corso un maggiore avente le qualità di cui al paragrafo precedente; tale ufficiale a corso ultimato sarà senz'altro assegnato al posto di capocentro vacante.

I comandi di corpo d'armata, comunicheranno agli enti di cui alla precedente lettera *b*), ultimo capoverso, e non oltre il 25 settembre c. a. l'elenco dei maggiori che saranno comandati al corso.

Prescrizioni generali, comuni ai vari corsi. — Gli ufficiali di ciascun corso dovranno presentarsi al comando della scuola centrale militare di educazione fisica in Roma (Farnesina) il giorno che precede l'inizio del corso al quale sono assegnati.

Durante la permanenza al corso spetteranno agli ufficiali frequentatori le indennità previste dall'articolo 4 dell'allegato 1 alla circolare 380 del *giornale militare* 1923; gli ufficiali potranno usufruire di mensa e alloggio nella scuola.

Per la pratica quotidiana degli esercizi ginnico-sportivi, gli ufficiali avranno la facoltà di valersi degli indumenti ginnastici — maglie, maglioni, pantaloncini, scarpette, ecc. — che eventualmente portassero seco.

Tali indumenti potranno anche essere prelevati, a richiesta, presso il comando della scuola, che li cederà a puro prezzo di costo e accordando facilitazioni nel pagamento.

Per il servizio agli ufficiali del corso normale ciascun comando di divisione invierà in aggregazione alla scuola centrale di educazione fisica un attendente per gli ufficiali che fanno parte della divisione stessa e qualunque ne sia il loro numero.

Gli ufficiali del corso allievi istruttori porteranno seco il proprio attendente.

Il Ministro — Di Giorgio.

ALLEGATO A alla circolare N. 3.

Elenco degli ufficiali destinati a frequentare il corso di educazione fisica per allievi istruttori.

Corpo d'Armata	Grado	Cognome e Nome	Reggimento
Torino	Capitano	FRANCESE Francesco	9° bersaglieri
Torino	id.	CORTE Mario	34° fanteria
Torino	Tenente	VERTONE Felice	1° alpini
Torino	id.	BORELLI Ugo	4° bersaglier
Milano	Capitano	SIGNORINI Paolo	4° alpini
Verona	id.	COMETTI Ferruccio	79° fanteria
Verona	Tenente	CROGLIANO Tommaso	251° fanteria
Bologna	Capitano	BERNINI Sergio	2° artigl. P. C.
Bologna	id.	ROCCO Antonio	Accad. Militare di Modena.
Bologna	id.	ZACCHI Luigi	8° alpini
Bologna	Tenente	DRAMMIS Antonio	14° artigl. P. C.
Trieste	Capitano	SECHI Giacomo	152° fanteria
Firenze	id.	GHERSI Stefano	42° fanteria
Roma	id.	MELE Renato	60° fanteria
Roma	Tenente	LOMBARDI Luigi	1° Art. Camp.
Roma	id.	MARCHETTI Giulio	2° bersaglieri
Roma	id.	INTONTI Mario	3° bersaglieri
Bari	Capitano	MOSCONI Ezio	11° bersaglieri
Carabinieri Reali .	Tenente	GARIO Carlo	Legione Torino
R. Guardia di Finanza	S. Tenente	VARICCHIO Domenico	Roma

ALLEGATO **B** alla circolare N...

Elenco numerico degli Ufficiali da comandarsi ai corsi normali di Educazione fisica

CORPI D'ARMATA	1° Corso normale (15 ottobre 1924 – 20 gennaio 1925)						2° Corso normale (25 gennaio 1925 – 30 aprile 1925)					
	Fanteria di linea		Bersaglieri		Artiglieria		Fanteria di linea		Bersaglieri		Artiglieria	
	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni
Torino	1	1	—	2	—	—	1	4	1	1	1	1
Milano	1	1	1	2	—	—	1	3	—	1	1	1
Verona	1	1	—	—	—	1	1	3	—	—	1	—
Bologna	1	1	—	1	—	1	1	3	—	1	1	1
Trieste	1	1	—	1	—	1	1	3	1	—	1	—
Firenze	1	1	1	1	—	1	1	4	—	2	—	1
Roma	1	1	1	1	—	1	1	4	—	2	—	1
Napoli	1	1	—	1	—	1	1	4	—	1	—	1
Bari	1	1	—	—	—	1	1	4	—	—	1	—
Palermo	1	1	—	—	—	1	1	4	1	1	—	—
Totale	10	10	3	9	—	8	10	36	3	9	6	6
	20		12		8		46		12		12	
	totale generale 1° corso 40						totale generale 2° corso 70					

N. 512. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola per artiglieria controaerei di Nettuno.** — (Stato Maggiore Centrale – Reparto operazioni – Ufficio difesa aerea. — 21 agosto 1924.

1. A partire dal 25 settembre c. a. saranno svolti presso la scuola per artiglieria controaerei i seguenti corsi d'istruzione (con esercitazioni di tiro) per ufficiali e personale di truppa:

N. d'ordine	Specie del corso	Durata		Personale che deve prender parte al corso	
		dal	al	Ufficiali	Truppa
1°	Corso per Ufficiali di complemento di prima nomina, della specialità controaerei	25-9-1924	9-10-1924	Tutti gli Ufficiali di complemento di prima nomina che a quell'epoca si troveranno in servizio ai gruppi controaerei	—
2°	Corso per Comandanti di batterie, di specialità non controaerei	14-10-1924	12-11-1924	Due Capitani delle varie specialità di artiglieria (esclusi i controaerei) per ciascun Corpo di Armata	—
3°	Corso per sottufficiali specialisti ed operai, della specialità controaerei	16-10-1924	10-11-1924	—	Ogni gruppo controaerei vi comanderà: Un sottufficiale specialista Due operai

N. d'ordine	Specie del corso	Durata dal	Durata al	Personale che deve prender parte al corso — Ufficiali	Personale che deve prender parte al corso — Truppa
4°	Corso per Ufficiali inferiori, e militari di truppa specialisti della specialitá controaerei (1)	17-11-1924	23-12-1924	Un Capitano e due subalterni per ogni gruppo controaerei Un Ufficiale Superiore della specialitá (2)	Ognuno dei 10 Capitani porterá seco i seguenti specialisti della squadra comando della sua batteria: Telemetrista Grafista della distaza Grafista del sito Grafista dello scostamento Goniometrista del sito Goniometrista della direzione I capitani che non hanno comando di batteria porteranno la squadra di una delle batterie del Gruppo.
5°	Corso per sottufficiali della specialitá controaerei	17-11-1924	23-12-1924	—	La metá dei sottufficiali (esclusi quelli del corso 3°) di ciascun gruppo controaerei
6°	Corso per Ufficiali inferiori e militari di truppa specialisti, della specialitá controaerei (1)	5-1-1925	13-2-1925	Un Capitano e due subalterni per ogni gruppo controaerei Un Ufficiale Superiore della specialitá (2)	Ognuno dei 10 Capitani porterá seco i seguenti specialisti della squadra comando della sua batteria: Telemetrista Grafista della distanza Grafista del sito

(1) Agli ultimi 15 giorni del corso interverranno anche 10 ufficiali inferiori d'aeronautica designati dal Comando generale d'aeronautica.
(2) Designato dall'ufficio del generale a disposizione per l'arma d'artiglieria.

N. d'ordine	Specie del corso	Durata dal	Durata al	Personale che deve prender parte al corso — Ufficiali	Personale che deve prender parte al corso — Truppa
					Grafista dello scostamento Goniometrista del sito Goniometrista della direzione I Capitani che non hanno comando di batteria porteranno la squadra di una delle batterie del Gruppo
7°	Corso per sottufficiali della specialità controaerei	5-1-1925	13-2-1925	—	L'altra metá dei sottufficiali di ciascun gruppo controaerei che non frequentarono il corso 5°
8°	Corso d'informazione per Ufficiali superiori (1)	19-2-1925	5-3-1925	Ogni Corpo d'Armata inviará: Un Ufficiale Superiore in servizio di S. M. o presso il Comando del Corpo d'Armata o presso uno dei Comandi delle delle Divisioni dipendenti. Un Ufficiale Superiore d'artiglieria, Un Ufficiale Superiore del Genio, preferibilmente appartenenti ai Comandi d'artiglieria e del genio di Corpo d'Armata Gli uffici dei Generali a disposizione per l'arma d'artiglieria e per l'arma del genio, invieranno ciascuno un Ufficiale Superiore o Capitano	—

(1) Vi interverranno pure 5 ufficiali superiori d'aeronautica designati dal comando generale d'aeronautica.

2. Il personale comandato ai corsi dovrà giungere a Nettuno il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del corso.

La truppa sarà presa in aggregazione dalla batteria di istruzione della scuola.

3. Sarà data assoluta precedenza agli ufficiali che non hanno ancora frequentato alcun corso controaerei; in mancanza di questi, sarà data la precedenza agli ufficiali che lo frequentarono da maggior tempo.

4. I comandi interessati faranno pervenire, almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, al comando scuola artiglieria controaerei di Nettuno, l'elenco nominativo degli ufficiali e quello numerico degli uomini di truppa che interverranno al corso.

5. Per le esercitazioni di tiro col materiale da 75 sono assegnati complessivamente 2700 colpi a granata dirompente controaerei da 75, che il comando della scuola ripartirà opportunamente tra i vari corsi.

Detto comando provvederà tempestivamente a fare la graduale richiesta delle munizioni (per cannone e per mitragliatrici) occorrenti.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 513. — SCUOLE MILITARI. — **Terzo corso di perfezionamento per i capitani commissari in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 agosto 1924.

1. Sciogliendo la riserva contenuta nel paragrafo 2 della circolare 196 del *giornale militare* c. a., il 1° ottobre p. v. avrà inizio, presso la scuola d'applicazione di fanteria in Parma, il terzo ed ultimo corso di perfezionamento per i capitani commissari in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra.

Esso avrà la durata di 4 mesi e si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento edizione 1921, salvo per quanto riguarda i programmi d'insegnamento, che sono quelli già svolti ai precedenti corsi.

2. Al corso di cui trattasi dovranno prendere parte i seguenti ufficiali:

a) capitani commissari frequentatori del corso:

1. NANI Renato.
2. TINELLI Ferdinando.
3. OCCHIPINTI Giuseppe.
4. PIERI Pellegrino.
5. RATIGLIA Rodolfo.
6. CORTELLA Carlo.
7. GIANNELLA Ettore.
8. TIRANTY Riccardo.
9. GUZZARDI Nicolò.
10. LO VECCHIO Giovanni.
11. GRIPPO Alfredo.
12. CLIVIO Vincenzo.

b) capitani commissari dispensati dalla frequenza del corso con l'obbligo di partecipare agli esami:

1. NARDI Attilio.
2. MASTROPAOLO Domenico.
3. CONTI Nestore.
4. TOSCANO Agatino
5. GRANATA Nicolò.
6. PIRRO Felice.
7. CASTIELLO Giuseppe.

3. Gli ufficiali frequentatori si presenteranno al comando della scuola di applicazione di Parma nelle ore antimeridiane del 30 settembre p. v.

Per il giorno 15 ottobre 1924 il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad essa presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

4. Gli ufficiali non frequentatori si presenteranno allo stesso comando il 15 gennaio p. v. per sostenere gli esami. Ad essi sarà concessa immediatamente prima di tale epoca una licenza speciale di giorni 15.

5. Nessun ufficiali iscritto al corso potrà essere dispensato dagli esami.

A modifica delle disposizioni attualmente in vigore non è concessa, agli ufficiali iscritti al corso, alcuna sessione di esami di riparazione, qualora essi non riportino l'idoneità al termine del corso stesso.

6. Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi od uffici, i quali provvederanno perchè gli assegni giugnano al comando della scuola di applicazione non oltre il 25 di ciascun mese.

7. Solo gli ufficiali che condurranno con loro la famiglia, si faranno seguire dall'attendente. Si tenga presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore a 6 mesi (lettera *b*) del n. 4 della circolare n. 66 *giornale militare* 1924).

Per gli attendenti degli ufficiali celibi e di quelli che non si faranno seguire dalla famiglia provvederà invece il comando della scuola.

8. I comandi interessati disporranno che gli ufficiali comandati al corso abbiano fruito di un congruo periodo di licenza prima dell'epoca fissata per la presentazione alla scuola.

9. Per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi valgono le disposizioni già emanate con la circolare n. 357 del *giornale militare* 1922.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 514. — TRASPORTI. — **Viaggi dei congiunti dei militari o dei cittadini morti per cause di guerra chiamati a visita dalle commissioni mediche.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 agosto 1924).

1. Per effetto del decreto ministeriale in data 5 giugno 1924, dal 1° agosto 1924 e fino a contraria disposizione, è ammessa sulle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato, l'applicazione della *tariffa militare con bollo* pei viaggi di andata e ritorno, in I, II e III classe, dei congiunti dei militari (e loro assimilati) e dei cit-

tadini morti per causa di guerra, chiamati presso le commissioni mediche di cui il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulle pensioni di guerra.

La concessione è estesa alla persona di accompagnamento, quando il congiunto non può viaggiare solo.

2. Le commissioni mediche per le pensioni di guerra, istituite alle dipendenze del Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra) chiamano gli interessati a visita mediante precetto personale inviato pel tramite dei comandi dei RR. CC. Questi rilasciano all'interessato, all'atto della consegna del foglio di precetto, la richiesta mod. *B* (gialla) di cui il paragrafo 102, comma *b*) del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie. Sul foglio di precetto i RR. CC. avranno cura di indicare l'età ed i connotati del viaggiatore (come usasi pei passaporti interni), facendovi apporre la sua firma e convalidando tutte le indicazioni con firma e bollo di ufficio.

Il foglio di precetto così completato dovrà servire da carta di identificazione personale durante il viaggio.

Ciascuna richiesta deve essere compilata per l'intero viaggio di andata e ritorno.

La necessità della persona di accompagnamento deve essere comprovata mediante certificato del medico municipale, ed in tal caso i comandi dei RR. CC. rilasceranno una unica richiesta mod. *B* per ambedue le persone.

3. I biglietti ferroviari e quelli ferroviari-marittimi non sono validi pel viaggio di ritorno se non portano il bollo della stazione terminale del viaggio di andata, dalla quale deve essere iniziato il ritorno.

I biglietti hanno la validità di 20 giorni, compreso quello del rilascio, e dànno diritto, tanto nell'andata quanto nel ritorno ,ad effettuare nelle stazioni intermedie una fermata se rilasciati per una destinazione distante più di 200 Km.; due fermate, se rilasciati per una destinazione distante più di 500 Km.

Ciascuna fermata non può durare oltre la mezzanotte del giorno successivo a quello di arrivo nella stazione di fermata.

Non sono considerate fermate intermedie quelle effettuate nelle località porti di mare ,dove avviene il passaggio dalla ferrovia ai piroscafi, o viceversa.

Per il computo del numero delle fermate, cui hanno diritto i possessori di biglietti in servizio diretto ferroviario-marittimo, il percorso marittimo, da aggiungersi a quello ferrovario (insulare e continentale cumulati), è di Km. 313 per la traversata Napoli-Palermo e di Km. 237 per quella Civitavecchia-Terranova.

4. I biglietti debbono essere rilasciati per la via chilometricamente più breve oppure per una delle deviazioni ammesse.

Le deviazioni possono essere chieste anche nel corso del viaggio ,ma prima di abbandonare l'itinerario della via più breve e separatamente per il viaggio di andata o per quello di ritorno. In tal caso le stazioni o il personale di controlleria devono riscuotere suppletivamente il prezzo a tariffa militare col bollo pel maggiore percorso considerato isolatamente, col minimo per ogni persona, di L. 2.10 per la I e II classe e di L. 1.80 per la III (aumenti compresi), oltre il diritto fisso di cui l'art. 29 delle tariffe.

E' ammesso il passaggio in una classe superiore a quella per la quale è stato rilasciato il biglietto, previo pagamento della differenza di prezzo a tariffa militare fra le due classi per il percorso per il quale viene chiesto il cambio, col minimo di L. 2.10 (aumenti compresi), oltre il diritto fisso di cui all'art. 29 delle tariffe.

I biglietti sono valevoli per viaggiare con tutti i treni, salve le esclusioni e limitazioni risultanti dall'orario ufficiale.

5. Per quanto non è qui disposto diversamente, valgono, per i viaggi di cui trattasi, le norme e condizioni stabilite pei viaggiatori ordinari.

Il Ministro DI GIORGIO.

AVVISO

Le Federazione provinciale di Palermo dell'Associazione Nazionale Combattenti ha preso l'iniziativa di glorificare la Vittoria con la fusione di targhe metalliche su le quali sarà trascritto il bollettino del Comando Supremo del 4 novembre 1918.

Il prezzo di ogni targa è di L. 25.

Prezzo della presente dispensa L. 0,50

(1301) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª **1924** 26 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 515 - 25 agosto 1924. — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1905 . . . . . *Pag.* 1951

Circolare N. 515. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1905.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 agosto 1924.

Apertura della leva.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita in tutto il Regno la leva sui giovani nati nel 1905 e determina che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 10 settembre 1921 e chiusa il 5 marzo 1925.

In conseguenza col 9 settembre 1924 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1904 ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno i sindaci a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 10 settembre 1924 i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1905 che risultano deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Il Ministero della guerra ha già preso accordi con quello della marina perchè le capitanerie di porto, prima della data dell'apertura della leva, facciano conoscere agli uffici di leva, mediante elenchi nominativi, le generalità degli inscritti che sono stati compresi nelle liste della leva marittima, onde addivenire alla loro cancellazione dalle liste della leva di terra.

Qualora per una qualsiasi eventualità qualcuno di tali elenchi abbia a pervenire in ritardo, i consigli di leva o per loro delegazione i commissari di leva procederanno, senza bisogno di speciale autorizzazione di questo Ministero, alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti cui essi si riferiscono, sempre quando, beninteso, non sia stata, per qualsiasi motivo, pronunciata a loro riguardo decisione di arruolamento.

4. Le richieste di cancellazione dalle liste della leva di terra riguardanti i giovani per i quali sia già stato pronunciato arruolamento dai consigli di leva saranno dagli uffici di leva trasmesse subito ai comandi di distretto militare ai quali spetta provvedere al loro passaggio nei ruoli della Regia Marina.

Si avverte che non potranno essere ritenute valide le richieste di cancellazione degli inscritti marittimi se non saranno munite, oltrechè del bollo di ufficio, anche di firma autografa del capitano di porto.

Norme generali.

5. A senso del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985, a cominciare dalla leva sui giovani nati nell'anno 1905 i consigli di leva dovranno essere costituiti solo del presidente, di un consigliere provinciale e di un ufficiale delegato dal Ministro della guerra. A quest'ultimo resteranno pertanto affidate anche le attribuzioni che erano di competenza dell'ufficiale delegato in 2ª.

6. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva il quale, per le attribuzioni a lui affidate dall'art. 16 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, corrisponde direttamente col Ministero della guerra.

Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di ufficio. Durante il giro delle commissioni mobili i commissari di leva addetti alle commissioni stesse sono autorizzati a corrispondere direttamente col ministero e colle varie autorità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.

7. A soluzione di quesiti prospettati si avverte che, come è stato stabilito dalla circolare 273 del *giornale militare* 1924, sono tuttora in vigore le competenze fissate dagli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto 27 maggio 1923 ai presidenti dei consigli di leva e delle commissioni mobili ed ai consiglieri provinciali membri di queste ultime.

8. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento sono prese a maggioranza di voti. Qualora manchi un membro del consiglio o della commissione e siano discordi gli altri due membri, prevarrà per le decisioni di idoneità al servizio militare il voto che sia conforme al parere dell'ufficiale medico.

Per tutte le altre decisioni, in caso di parità di voti, prevarrà il voto che sia conforme al parere del commissario di leva, parere che in tal caso dovrà necessariamente essere richiesto.

9. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve assistere un solo commissario di leva.

Giusta l'art. 7 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309 ed il n. 70 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento dell'esercito, il commissario di leva ha le funzioni di relatore segretario.

Come tale, ha voto consultivo: può quindi in ogni occasione esprimere il proprio parere e chiedere, ove del caso, che sia inserto a verbale.

In caso di improvvisa malattia del commissario di leva, qualora non sia disponibile sul posto altro commissario della provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al Ministero della

guerra, Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, e nel frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficiale delegato.

10. Non appena ricevuta la presente circolare, i singoli uffici di leva, previe le necessarie intese col magistrato presidente del consiglio di leva, dovranno invitare i presidenti dei consigli provinciali a designare i consiglieri provinciali nel numero necessario a costituire i consigli di leva e le singole commissioni ed a segnalarli ai rispettivi uffici di leva.

La carica di membro della commissione mobile di arruolamento è cumulabile con quella di membro del consiglio di leva. Di conseguenza i consiglieri provinciali, sia effettivi che supplenti, designati per fare parte del consiglio di leva potranno anche fare rispettivamente parte di una commissione mobile.

Specialmente nei casi in cui il giro della commissione mobile sia prolungato potranno essere designati più consiglieri provinciali per sostituirsi a vicenda in determinati periodi.

11. Il giorno 10 settembre 1924, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1905. A tal uopo essi, costituiti nel modo stabilito dall'art. 2 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, quale venne modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2985, saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia, a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti e di quelli che saranno dati in nota dalle capitanerie di porto come inscritti della leva di mare (1);

---

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere acciuso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima.

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 50 e seguenti della presente circolare;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

12. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

13. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

14. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e quelle delle commissioni mobili per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1905 si svolgeranno fra il 24 settembre 1924 ed il 15 febbraio 1925 senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi e salva l'eccezione stabilita per le commissioni dal n. 50 entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col comandante del corpo d'armata in relazione al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono assistere alle sedute.

A questo proposito si aggiunge per ogni buon fine che, giusta il disposto dell'art. 27 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sulle liste di leva della classe 1905 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili, e che essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune (1).

15. Non è necessario che le sedute dei consigli, fatta eccezione per quelle di apertura della leva, e le sedute delle commissioni mobili abbiano luogo contemporaneamente in tutte le provincie. Perciò per le provincie che non abbiano rilevante numero di inscritti possono essere fissate date differenti.

16. Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di capolista delle leve successive. Come è detto ai nn. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva tenute dall'ufficio di leva provinciale e quelle tenute dai comuni. Compiute poi le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune ed effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

17. Saranno assegnati due ufficiali medici ai consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

---

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

18. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

19. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato A) porterà la data del 10 settembre 1924 ed i commissari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 17 settembre 1924.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al Comando del corpo d'armata il quale destinerà per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici, e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandanti di corpo d'armata nello stesso tempo in cui trasmetteranno al Ministero gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione complementare dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

Gli ufficiali da destinarsi sia ai consigli di leva che alle commissioni mobili, devono essere possibilmente tutti ufficiali superiori. A differenza della leva sulla classe 1904 tanto alle sedute dei consigli di leva, quanto a quelle delle commissioni mobili prenderà parte un solo ufficiale delegato del Ministro della guerra, il quale dovrà provvedere anche alle predesignazioni come è detto nel n. 109 della presente circolare.

E' opportuno che anche gli ufficiali addetti alle commissioni mobili non siano mutati finchè la commissioni stesse abbiano esaurito il loro giro.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati con le circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913, e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalla circolare 288 del *giornale militare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 (1) nonchè quanto è indicato nella presente circolare specialmente ai nn. 108 e seguenti.

20. La scelta dei detti ufficiali dovrà possibilmente essere fatta tra coloro che appartengano od abbiano appartenuto, od abbiano prestato servizio nei distretti miiltari, e posseggano così una esperienza personale del servizio di leva in genere e specialmente della materia delle assegnazioni delle reclute ai corpi.

Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandi dei corpi d'Armata sulla necessità che tale scelta sia fatta con la più attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

21. Si richiama l'attenzione delle autorità militari e degli ufficiali delegati sull'obbligo che, a senso del § 4 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito, essi hanno di presentarsi al comando del distretto militare nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati, qualche giorno prima che abbiano principio le sedute, per ricevere dal predetto Comando opportune istruzioni per il regolare adempimento delle loro funzioni.

22. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che

---

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, specialmente in dipendenza del nuovo sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute.

L'effettuata diminuzione poi del numero degli ufficiali addetti ai consigli ed alle commissioni richiede che siano destinati per scritturali elementi veramente idonei onde agevolare così nel miglior modo l'opera dei commissari di leva e perciò dovrà anche curarsi che essi non siano sostituiti durante il corso delle operazioni della leva.

23. I consigli di leva terranno presenti:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, edizione 1922, contenente le modificazioni portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452;

b) il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, recante modificazioni alle disposizioni legislative sul reclutamento;

c) il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

d) il R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo;

e) il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, riflettente la riforma del servizio della leva;

f) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922);

g) le norme per l'applicazione del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, (circolare 101 del 23 febbraio 1923);

h) l'istruzione per il servizio della leva all'estero con le modificazioni rese necessarie dalle riforme apportate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, ed indicate nella circolare n. 15018 del 15 giugno 1922 e con le altre modificazioni derivanti dalle disposizioni successive ricordate nel presente numero;

i) le norme per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590 (circolare 211 del 13 aprile 1923);

l) il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985, recante modificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

m) la circolare 12 giugno 1924, n. 365, concernente la riduzione di ferma per titoli derivanti da militari pensionati e mutilati.

Inoltre i consigli di leva e le commissioni mobili dei territori annessi dopo la guerra dovranno anche tenere presente il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331, di estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito ai territori annessi e l'istruzione per la sua applicazione in quanto non sia sostituita dalle norme contenute nella presente circolare.

Per la città di Fiume ed i territori annessi in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, il consiglio di leva e la commissione mobile della provincia del Carnaro terranno anche presente il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213.

24. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

25. Si rammenta che, a senso dell'art. 13 del testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute del consiglio di leva deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali e che tale intervento è prescritto anche per le commissioni mobili dall'art. 4 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

I Comandi di corpo d'armata dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

26. Gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero, insieme con due copie del manifesto (allegato *A*), copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva.

27. In base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del Regolamento sul reclutamento del R. esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta) non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Esame personale ed arruolamento.

28. L'accertamento della idoneità al servizio militare sarà fatto in base agli articoli 48, 57, 58 e 60 del testo unico delle leggi sul reclutamento (Edizione 1922) (1) ed agli elenchi A e B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24.

L'art. 2 dell'elenco A stabilisce che « saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non raggiunga la misura di 77 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi i 77 centimetri e non raggiunga gli 80 centimetri ».

A chiarimento della sopradetta disposizione si avverte che essa va intesa nel senso che « devono essere dichiarati rivedibili quegli inscritti il cui perimetro toracico, *raggiunga* o *superi* i 77 centimetri, ma non raggiunga gli 80 ».

29. Circa l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente dovrà tenersi presente che essa va pronunciata solo per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco B approvato col R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, limitano l'idoneità al servizio militare.

In conseguenza, essendo stato abrogato l'art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, tutti gli inscritti di leva i quali trascorso il periodo biennale della rivedibilità risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco B sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

30. Giusta le « avvertenze » dell'elenco B succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può

---

(1) La nota apposta sul testo unico, edizione 1922, all'art. 58 deve intendersi soppressa per effetto dell'art. 9 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, che ha abrogato l'art. 5 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452.

aver soltanto luogo previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile; arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permante per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

31. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

32. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quella località ove, per effetto della nuova circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva.

33. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo d'armata.

Per la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale di Bologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti affetti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella del Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

Quelli della provincia di Spezia potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia anzichè a quelli di Firenze e di Genova.

Nelle località dove l'ospedale militare sia stato soppresso l'osservazione potrà aver luogo presso la locale infermeria presidiaria.

34. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle dei membri di famiglia che chiedono di essere riconosciuti inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedali militari) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altra divisione militare o anche da differente corpo d'armata.

35. L'indennità di trasferta e di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, deve essere corrisposta dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile, con le norme di cui al n. 255 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato.

36. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto numero 26 del 14 gennaio 1923 dà facoltà al medico perito di

proporre in taluni casi che gli inscritti siano sottoposti all'esame di apposita commissione sanitaria da convocarsi d'accordo fra il presidente del consiglio di leva e il direttore di sanità del corpo d'armata.

In seguito alla riforma del servizio della leva il detto n. 8 può trovare applicazione soltanto per le visite che si eseguiscono innanzi ai consigli di leva. Rimane pertanto inteso che per le visite che si eseguono innanzi alle commissioni mobili il medico perito, ove ricorrano le ipotesi previste dal citato n. 8, dovrà astenersi dal fare le proposte per il giudizio dell'apposita commissione sanitaria e dovrà, invece, inviare l'inscritto in osservazione all'ospedale militare.

37. I capilista, renitenti ed omessi nati nell'anno 1903, dovranno, se affetti da infermità di breve durata, essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da potere essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Quelli affetti da infermità la cui guarigione richieda un lungo periodo di tempo o che abbiano la misura toracica indicata per la rivedibilità, nonchè coloro che non si saranno ancora ristabiliti in salute, dovranno essere rimandati a speciali sedute che i consigli di leva dovranno tenere nell'anno 1925 e la cui data sarà fissata a suo tempo dal Ministero. In queste sedute i consigli di leva decideranno sul loro conto in via definitiva.

38. Si richiama l'attenzione dei consigli di leva sul disposto del 3° comma del n. 259 della Raccolta, secondo il quale agli inscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari.

39. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere in-

clusa nella scheda personale dell'inscritto. Farà eccezione il casod i dichiarata idoneità àa servizi sedentari, per il quale varrà il disposto del n. 30, comma 3° della presente circolare.

40. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva (pag. 369 della Raccolta) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arrestati, presso consigli di leva o commissioni diverse da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

41. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.
Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra nell'ultima pagina delle schede personali dopo la prova grafica e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto e quale sia la nazionalità originaria.

42. All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare mediante opportune interrogazioni agli inscritti se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuno di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso ecntrario alle necessarie rettifiche.

43. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al Presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.
Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in vece sua dal commissario di leva.

44. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di arruolamento lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, o dell'uf-

ficiale delegato, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta. Esse però dovranno essere subito firmate dal presidente.

45. Dal paragrafo 32 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 10 settembre 1921, n. 1331 (estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito alle nuove provincie) si rileva che nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli n. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamento.

46. Finchè non sarà provveduto alla completa ristampa dei modelli prescritti, in modo da renderli conformi alle nuove disposizioni di legge, tanto le autorità amministrative quanto quelle militari dovranno fare uso degli attuali modelli, previ opportuni adattamenti.

Nello stesso modo si provvederà nei riguardi dei fogli provvisori di congedo da consegnarsi agli arruolati, avvertendo che il modello n. 13 (bianco) già stabilito per la 1ª categoria, dovrà essere usato come « foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma ordinaria » e che il modello 13 (rosso) ed il modello 13 (verde) già stabiliti rispettivamente per la 2ª e per la 3ª categoria dovranno essere usati come « foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma di tre mesi ». Ai detti fogli dovrà essere apposta a mano o con stampigliatura la formula ora indicata alla quale dovrà essere aggiunto, ove ne sia il caso, quella di « con destinazione a servizi sedentari ».

47. Si richiama l'attenzione dei comandanti dei corpi e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè quella dei comandi della R. aeronautica e della R. guardia di finanza perchè a senso del § 131 del regolamento sul reclutamento (n. 97 della Raccolta) 15 giorni prima che comincino presso ciascuna provincia di leva le operazioni dell'esame personale ed arruolamento trasmettano ai sindaci rispettivi l'elenco mod. 8 dei giovani militari che si trovano ascritti ai rispettivi corpi e scuole e che per ragione di età concorrono alla leva chiamata.

48. Per accordi già intervenuti col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i comandi della M. V. S. N. dovranno anch'essi attenersi a quanto è detto nel numero precedente per quei militari che appartengano a reparti distaccati in Libia, visto che, a senso del R. decreto-legge 12 dicembre 1923, n. 3111, e del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, il servizio da essi prestato in tali reparti è considerato come servizio militare.

Gli uffici di leva ricevendo dai sindaci, come è detto nel n. 101 della Raccolta, notizia di tale appartenenza, in analogia a quanto praticasi per gli arruolati volontari dovranno considerare i detti giovani come arruolati senza visita e provocheranno pertanto dai consigli di leva la seguente decisione: « Arruolato senza visita con decorrenza dal . . . . . (indicare la data di arruolamento nei reparti suddetti) perchè a quella data arruolatosi nei reparti M. V. S. N. dislocati in Libia.

49. Disposizioni analoghe a quanto è detto nel numero precedente dovranno essere prese anche per quelli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

Commissioni mobili di arruolamento.

50. Come è detto nel n. 11 della presente circolare, nella seduta del 10 settembre 1924 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di arruolamento.

Dovendo le visite di tutti gli inscritti di leva della provincia avere termine entro il 15 febbraio 1925, i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari.

Dette commissioni, qualora ciò sia richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di essa, potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Udine, Genova, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Questo però dovrà possibilmente essere preordinato in modo che ogni due settimane il commissario possa tornare in sede trattenendovisi almeno un giorno.

51. Il giro delle commissioni mobili di cui all'articolo precedente dovrà anche essere prestabilito in modo che possibilmente le commission stesse si rechino nei mandamenti montani nella stagione meno rigida onde rendere meno disagevole l'affluenza degli inscritti nelle località destinate alla visita.

52. Le commissioni mobili di arruolamento devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il Ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni che, pur non essendo sedi di pretura, lo siano già stati. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

53. Laddove, per effetto della nuova circoscrizione giudiziaria, parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto il comune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

54. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 19 della presente circolare.

55. L'ordine delle visite delle commissioni mobili dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 19 della presente circolare.

56. Quando la distanza fra i capiluogo di due mandamenti nei territori annessi dopo la guerra sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 Km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

57. Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile ma appartenente alla stessa provincia quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

58. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa dovrà subito mettersi a disposizione del pretore presidente.

59. In caso che il pretore non possa, per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio l'ufficiale membro della commissione.

In mancanza del pretore l'ufficiale predetto nella sua qualità di presidente provvisorio ne avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero.

60. Le commissioni mobili di arruolamento devono essere accompagnate, oltrechè dal commissario di leva, da un soldato e da uno scritturale provetto da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare. Il soldato e lo scritturale dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato.

Essi dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva un giorno prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Nei comuni di lingua non italiana esse potranno farsi assistere da un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi di corpo d'armata fra i militari reclutati regionalmente. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

61. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento o, quando non ve ne siano, dai presidi viciniori. Per le località di lingua

non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

62. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

63. Da una indagine fatta eseguire da questo Ministero risulta che la maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddoev tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro, così come è stato stabilito per la leva sulla classe 1904.

64. Il commissario di leva deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della Commissione mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai sindaci, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste, seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

65. Le commissioni mobili di arruolamento dovranno essere sempre accompagnate da un ufficiale medico del R. Esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissio-

ne, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

66. La commissione mobile di arruolamento agisce in rappresentanza del consiglio di leva; perciò le sue decisioni sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del consiglio.

Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del consiglio di leva. Quando si tratti di diritti a riduzione di ferma gli inscritti di leva ed il sindaco possono chiedere che la decisione sia rimessa al Consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al Ministero della guerra a senso dell'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Per decidere su domande di riduzione di ferma basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di membri di famiglia le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai Consigli di leva.

Effettuata la visita, è inibito agli inscritti od al sindaco di avvalersi della facoltà di chiedere il rinvio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita avrà avuto risultato negativo gli interessati potranno chiedere solamente di sottoporre l'infermo a visita collegiale presso un ospedale militare.

67. Sarà opportuno che i signoli uffici di leva invitino i comuni della provincia a fare pervenire agli uffici stessi, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'interesse degli inscritti.

68. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle di-

sposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da due lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

69. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

70. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

71. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di arruolamento, questa dovrà procedere alla visita. La decisione della commissione dovrà però essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

La relativa decisione dovrà essere trascritta sulle liste di leva, previa aggiunzione delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

72. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato membro della commissione il foglio provvisorio di congedo illimitato.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

73. I renitenti arruolati dalle commissioni mobili devono, come tutti gli altri renitenti arruolati, essere subito avviati alle armi. Dovrà perciò anche per essi redigersi subito il foglio matricolare modello 59.

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sarà cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di arruolamento, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al Ministero.

74. Per ogni seduta della commissione mobile di arruolamento deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le operazioni svoltesi durante la seduta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale in duplice copia, come è detto al n. 96 deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

75. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute, le norme che nella raccolta delle disposizioni in vigore si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

76. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di leva non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei comuni dove essi si recano insieme con le commissioni.

Lo spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi militari esclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un onere di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di cui trattasi, Del resto l'indennità di missione corrisposta ai predetti funzionari ed ai consiglieri provinciali è data anche perchè ciascuno di essi possa provvedere alle spese per il pernottamento.

77. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di missione superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918).

Qualora però il ritorno alla sede nella stessa giornata sia richiesto da imprescindibili esigenze di servizio, è dovuto, oltre l'indennità di missione ridotta a due terzi, il rimborso delle spese di trasporto.

Riduzione di ferma.

78. I titoli previsti negli articoli 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, per la concessione della riduzione della ferma di leva di cui all'articolo 2 del decreto stesso, i quali esistano perfetti all'apertura della leva o che vengano a sorgere in seguito, possono essere fatti valere presso i consigli di leva fino a che gli interessati si trovino alle armi per compiere la detta ferma di leva.

Per la documentazione delle domande di riduzione di ferma, e per la procedura da seguirsi dalle autorità di leva, si terrà presente quanto è indicato nei numeri 268 e seguenti della raccolta nonchè dalle circolari del G. M. 23 febbraio 1923, n. 101 e 12 giugno 1924, n. 365.

I consigli di leva e le commissioni mobili debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

79. Nei casi in cui la riduzione di ferma per uno dei titoli di cui ai numeri 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, sia invocata nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertarsi, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò precisamente per evitare di concedere riduzione di ferma a militari che abbiano contratto vincoli speciali di ferma prima che da questi vincoli vengano prosciolti o di

accordare la riduzione stessa per titoli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui essi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

80. A cominciare dalla leva sui nati nell'anno 1905, non può più avere valore come ragione giustificatrice della mancata frequenza dei corsi di istruzione premilitare la considerazione, già fatta nelle leve precedenti, che gli inscritti fossero venuti a conoscenza troppo tardi della disposizione contenuta nell'articolo 8 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, che subordina la concessione della riduzione di ferma alla condizione che l'inscritto abbia frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare.

Perciò per conseguire la riduzione di ferma gli inscritti che ne abbiano diritto, nati nell'anno 1905, dovranno produrre la prova di avere frequentato con successo i corsi anzidetti, a meno che essi dimostrino di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli. La prova di tale impossibilità dovrà essere fornita mediante la produzione di una attestazione da parte dell'ispettore provinciale del tiro a segno dimostrante la mancata istituzione dei corsi da parte degli enti locali o le giustificate ragioni per cui l'interessato non potè parteciparvi. Tale attestazione dovrà essere rilasciata individualmente dall'ispettore provinciale del tiro a segno agli interessati che glie ne faranno richiesta, senza che occorra a tal uopo un modulo speciale. E poichè ai detti effetti bisogna tenere conto del comune di residenza e non di quello sulle cui liste l'inscritto è compreso, è necessario che per poter far luogo al rilascio di detta attestazione, sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'inscritto nel comune stesso mediante dichiarazione sindacale.

81. Giusta quanto è stato disposto dalla circolare n. 190 del *giornale militare* 1923 ed a modifica dei n. 272 e 325 della raccolta e finchè non intervenga altra disposizione in contrario da parte di questo Ministero, il congedamento o l'invio in licenza dei militari alle armi a riguardo dei quali sia riconosciuta l'esistenza di un titolo alla riduzione di ferma deve avere luogo non appena dalle autorità di leva siano state fatte le comunicazioni prescritte dai suindicati numeri 272 e 325, senza più attendere che gli interessati ab-

biano prestato tre mesi di servizio. Prima però le autorità di leva dovranno accertare dalla copia del foglio matricolare o dalla dichiarazione delle autorità competenti se nulla osti al congedamento a senso del precedente n. 79.

82. Nel determinare sui diritti a riduzione di ferma allegati dagli inscritti, i consigli di leva e le commissioni avranno cura di tener sempre ben presenti le disposizioni della circolare n. 4014 del 20 gennaio 1922 (n. 302 della Raccolta) secondo cui, allorquando persona della famiglia, nella visita medica di primo grado presso il consiglio o presso la commissione ovvero nella visita di osservazione in ospedale o infermeria militare non sia stata riconosciuta inabile al lavoro, debbono: 1° sospendere ogni decisione in merito a domande di riduzione di ferma la cui concessione dipenda dall'accertamento della allegata inabilità; 2° invitare quindi gli interessati a dichiarare se intendano che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale d'appello: 3° decidere poi subito, in caso di rinunzia alla visita d'appello, ovvero rinviare la decisione di loro competenza sino a che abbiano avuto conoscenza della relazione del collegio medico, nel caso che sia chiesta o accettata tale visita di appello.

Per l'invio a visita presso un ospedale od infermeria tengasi presente anche quanto è detto nel n. 34.

83. Il collegio medico che deve procedere presso gli ospedali militari (od infermerie presidiarie) a visita in grado d'appello di un membro di famiglia di un inscritto per accertare se esista o meno la sua allegata inabilità a lavoro proficuo deve essere costituito da un numero di ufficiali medici non inferiore a tre.

In caso contrario, qualora sorgesse divergenza di parere, mancherebbe la possibilità di compilare relazioni di maggioranza e minoranza, come richiede il § 136 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva.

Mezzi di viaggio.

84. A cominciare dalla leva sulla classe 1905 le indennità di viaggio e di soggiorno *saranno corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di*

residenza alla sede della commissione mobile di arruolamento o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale dal capoluogo di provincia.

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal sindaco essere trasmessi, insieme col rendiconto delle somme pagate, al comando del distretto che potrà fare osservazioni anche in merito alla legittimità dell'impedimento e riferirne, ove del caso, al Ministero.

85. Agli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

86. La circolare del G. M. 18 agosto 1921, n. 449, che aveva portato modificazione alla circolare 23 agosto 1920, numero 508, relativa ai mezzi di viaggio e di soggiorno agli inscritti di leva, è abolita.

Devono perciò applicarsi in materia tutte le disposizioni contenute nella predetta circolare 508, tenendo però presente quanto è detto nel n. 84 di questa circolare.

87. I distretti militari, non oltre il 30 giugno 1925, dovranno inviare al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni) un rendiconto delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva.

Estensione delle leggi sul reclutamento alla città di Fiume e territorio annesso.

88. Con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213, sono state estese alla città di Fiume ed al territorio annesso le leggi sul reclutamento.

In base alla facoltà contenuta nell'art. 3 del detto decreto, il Ministero determina che per i pertinenti ai territori predetti, contemporaneamente alla leva sui nati nell'anno 1905, si effettui anche quella sui nati nell'anno 1904.

Dovendosi però procedere alle operazioni preliminari per la formazione delle liste, delle schede, ecc., — pur restando ferma anche per tutta la provincia del Carnaro, nel cui territorio sono inclusi i territori recentemente annessi, la data di apertura della leva — le sedute per le visite degli inscritti pertinenti ai territori stessi, tanto della classe 1904 che di quella 1905, avranno inizio in altra data che il Ministero si riserva di determinare.

Il 24 settembre comincieranno invece anche presso detta provincia le visite per gli inscritti pertinenti ai comuni del circondario di Volosca Abbazia (eccettuati i comuni di Castelnuovo e Matteria) che fino all'istituzione della provincia del Carnaro appartenevano alla provincia dell'Istria.

Gli uffici di Pola e di Fiume riceveranno in proposito ulteriori istruzioni. Apposite istruzioni riceverà pure l'ufficio di leva di Fiume per la pubblicazione di uno speciale manifesto contenente l'ordine della leva in luogo di quello di cui all'allegato *A*.

Inscritti residenti in Colonia.

89. A norma del § 1 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, il servizio della leva per i nazionali residenti in Libia, Eritrea e Somalia italiana, è affidato ai governatori. Questi vi provvederanno a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici. Detti comandi pertanto sono autorizzati a procedere, per conto dei consigli di leva, all'esame personale degli inscritti. Nello stesso modo si procederà anche per gli inscritti che risiedono a Rodi e nelle altre isole del Dodecanneso.

I relativi verbali di visita(da compilarsi tenendo presente l'elenco dell'infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste essi trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione

di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla riduzione di ferma.

90. I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificate agli inscritti per mezzo dei predetti comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazioni di riforma, ecc.).

Inscritti residenti all'Estero.

91. Le operazioni della leva sulla classe 1905 avranno principio anche all'estero il 10 settembre 1924 così come al n. 1 della presente circolare è stato disposto per il Regno.

Le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe stessa sino al 30 aprile 1925.

Quindi gli inscritti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data 30 aprile 1925 e presso i consigli di leva del Regno non più tardi del 1° agosto 1925.

92. Le visite all'estero devono effettuarsi in base agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, seguiti dalla traduzione in lingua francese, elenchi già stati distribuiti alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

93. Per i titoli a riduzione di ferma degli inscritti residenti all'estero dovrà tenersi presente quanto è indicato nei numeri 78 e seguenti della presente circolare.

94. Gli inscritti che non si presenteranno al consiglio di leva o alle commissioni mobili e risultino residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 1° agsto 1925 per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la visita.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero saranno dichiarati renitenti.

95. L'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento stabilisce che spetti la dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi ai nati e residenti all'estero.

Per « nati all'estero » si debbono intendere solo coloro che sono nati in un paese che al momento dell'apertura della leva sia territorio estero. La disposizione dell'art. 90 non può quindi riferirsi ai nati in un qualsiasi comune dei territori annessi dopo la guerra e poi espatriati.

Perciò *i nati nei predetti territori* che risiedono all'estero possono ottenere la dispensa provvisoria solamente se prima del 16° anno di età siano espatriati in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, Egitto, Tripolitania, Tunisia, Algeria e Marocco) e vi risiedano. Anche essi però sono obbligati a presentarsi a visita dinanzi all'autorità colsolare.

Osservanza della procedura di leva.

96. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta, deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Si richiama specialmente l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del perito sanitario; questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali.

b) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile e le successive modificazioni e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 111) coll'elenco di ac-

compagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata un precedente decisione, devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. Ad esso spetta pertanto la personale responsabilità della esattezza dei documenti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascuno inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta;

c) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al Commissario di leva.

d) nei verbali delle sedute dei consigli di leva non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, delle operazioni svoltesi nella seduta ed i verbali stessi dovranno essere sempre firmati appena chiusa la seduta da tutti i membri del consiglio di leva o della commissione che vi hanno partecipato.

A cominciare dalla leva sulla classe 1905 detti verbali dovranno essere compilati in duplice copia. Una di esse, regolarmente firmata dai membri del consiglio o della commissione, dovrà, nella stessa giornata appena chiusa la seduta, essere trasmessa al Ministero della guerra - Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni.

97. I signori magistrati presidenti di consiglio e di commissione mobile sono pregati di vigilare perchè le norme predette siano rigorosamente osservate e di riferirne al Ministero.

98. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sull'obbligo, imposto dal n. 441 della Raccolta, di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il Ministero intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

99. In base a quanto è prescritto dal n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli

uffici di leva trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) la relazione sulle operazioni della leva.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione stessa quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio, per le commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Compilazione dei fogli matricolari.

100. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1905 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « *Deve rispondere alla chiamata della classe* 1905 ».

101. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dalle commissioni mobili deve essere fatta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione tornata in sede avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori della commissione, egli dovrà apporre sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data . . . . . l'Ufficiale . . . . . ». La firma dovrà essere da lui apposta a mano.

Tutti i fogli matricolari dovranno quindi essere da lui trasmessi nel modo consueto al Comando del distretto militare.

102. Si ricorda che la firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili dovrà essere

apposta, non in margine, ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della Raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare.

I fogli stessi dovranno essere spediti al comando del distretto militare in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia (v. n. 172 della Raccolta).

103. Per assicurare sempre meglio il funzionamento del nuovo sistema di chiamata alle armi e di assegnazione delle reclute ai corpi, sul foglio matricolare dovrà indicarsi con la maggiore esattezza il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale da cui la località è servita, quando il comune o la frazione non ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espressamente l'inscritto.

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o professione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *C*, alla presente circolare.

104. I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

105. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici anno

teranno le decisioni prese dal consiglio di leva trasmettendolo poscia ai rispettivi comandi di distretto.

Questi poi segnaleranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni) tutte le omissioni che dal detto elenco risultassero avvenute.

106. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli, essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Inscritti che desiderano recarsi all'Estero.

107. Per effetto dell'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale è stato modificato dall'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1905 non possono più emigrare dopo l'apertura della leva.

Sarà però libera la emigrazione di quelli di essi che otterranno la ascrizione alla ferma ridotta, come pure di quelli che saranno mandati rivedibili (perchè cessano di essere inscritti della leva sulla classe 1905 per passare a quella sulla classe 1906), di quelli che saranno riformati (perchè prosciolti da ogni obbligo di servizio) e di coloro che si trovino nelle stesse condizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149.

Predesignazione delle reclute alle varie armi e specialità.

108. In occasione dell'esame ed arruolamento degli inscritti dinanzi al consiglio di leva od alle commissioni mobili dovrà anche accertarsi l'idoneità degli arruolati a ser-

vire nelle varie armi e specialità. Questo giudizio di idoneità non deve confordersi con l'assegnazione vera e propria delle reclute alle armi e corpi, la quale verrà invece fatta, in base a tale giudizio, dai comandi di distretto militare secondo le prescrizioni che questo Ministero si riserva di dare in occasione della chiamata alle armi della classe 1905.

109. Il giudizio di predesignazione alle varie armi e specialità non è di competenza del consiglio di leva, ma dell'autorità militare, la quale vi provvede presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili a mezzo dell'ufficiale delegato.

110. Gli ufficiali anzidetti, non appena pronunciato l'arruolamento di un inscritto da parte del consiglio o delle commissioni mobili, formuleranno il loro ponderato giudizio sulla attitudine a servire nelle varie armi e specialità, basandosi sia sulle qualità fisiche poste in rilievo dall'ufficiale medico, sia sui requisiti professionali dell'arruolato.

Tale giudizio, tuttochè non vincoli le ulteriori definitive decisioni del comando del distretto militare circa l'assegnazione da dare alla recluta, deve peraltro fornire la prima base al servizio delle assegnazioni: epperò si richiama tutta l'attenzione degli ufficiali incaricati sulla gravità e la delicatezza del compito che viene affidato alla loro perspicace solerzia.

111. Pel giudizio di idoneità al servizio nelle varie armi e specialità i predetti ufficiali dovranno tenere presenti le seguenti norme:

a) per ogni inscritto si devono raccogliere ed annotare su un foglio conforme all'allegato *B*, che sarà subito stampato a cura dei distretti militari e che sarà unito poi al foglio matricolare, tutti quei dati relativi ai requisiti personali della recluta stessa, che possono costituire elementi di giudizio per la sua assegnazione definitiva, tenendo presenti, per ciò che riguarda la professione o il mestiere, le voci elencate nell'allegato *C*;

b) per ogni inscritto devono essere emessi giudizi multipli circa l'idoneità a servire nelle varie armi e specialità di servizio; uno principale e uno o più secondari. Ad esem-

pio, si dovrebbe dire che una recluta è idonea, in via principale per gli zappatori del genio, in via secondaria in ordine di idoneità per la fanteria o artiglieria, ecc., ecc.

Il giudizio principale dovrà inoltre essere espresso con un coefficiente da 3 ad 1 a seconda della constatata maggiore o minore idoneità.

Questi giudizi debbono essere riportati sul predetto modello allegato *B* al quale saranno inoltre uniti tutti i documenti professionali presentati dagli inscritti. Il predetto modello dovrà essere firmato da uno dei due ufficiali che hanno proceduto alla predesignazione.

Tali provvedimenti hanno lo scopo di conferire elasticità al giudizio d'idoneità alle armi speciali, facilitando ai comandi dei distretti, in occasione della chiamata alle armi, le operazioni delle assegnazioni e pertanto gli ufficiali incaricati dovranno pronunciare i loro giudizi in modo che si abbia il maggior numero di reclute idonee per l'assegnazione alle armi speciali.

Prima che siano iniziate le visite degli inscritti, i comandi dei distretti militari, basandosi sulle tabelle di assegnazione delle reclute della classe 1904, indicheranno al presidente del consiglio di leva per quali armi e specialità di servizio debbano essere effettuate le predesignazioni.

La predesignazione alle varie armi e specialità di servizio dovrà essere fatta senza limitazione di percentuale.

Dovrà essere tenuto conto di quanto segue:

Granatieri.

Ai granatieri saranno designati i giovani aventi la statura di almeno m. 1.75.

Fanteria di linea.

I giovani da designarsi per tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben conformati ed una forza muscolare suf-

ficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. L'ascrizione alla fanteria non deve assolutamente essere fatta col criterio di lasciare a tale arma gli uomini relativamente meno validi al servizio militare.

Alpini.

La predesignazione per gli alpini dovrà farsi fra gli inscritti dei mandamenti montani, dei mandamenti quasi montani e dei mandamenti di collina e pedemontani (vedi annessa tabella allegato *D* nella quale sono indicati i distretti di reclutamento alpino ed i mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute). Tutti gli inscritti da predesignare per gli alpini dovranno avere abitudine o attitudine per la vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza. Potranno inoltre essere predesignate per gli alpini anche le reclute ascritte, da almeno un anno, al Club alpino italiano, dei distreti dei corpi d'armata di frontiera, che ne facciano domanda e abibano i requisiti fisici richiesti per la specialità.

Gli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presente che il reclutamento delle truppe da montagna dovrà essere anzitutto assicurato nel miglior modo con elementi dei mandamenti suddetti.

Bersaglieri.

Ai bersaglieri dovranno designarsi giovani aitanti, ampi di petto, gagliardi e resistenti alla corsa e quelli che, oltre a possedere tali requisiti fisici, siano abili nel ciclismo. Dovranno avere la statura di m. 1,65 a m. 1,75.

Per coloro che siano abili nel ciclismo, tale abilità dovrà essere indicata nel mod. *B* (tra le qualità fisiche in genere).

Cavalleria.

Nel fare le predesignazioni per tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza:

a) ai giovani che abbiano pratica di cavalcare;

b) a quelli che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo;

c) a quelli che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Si dovrà evitare che alla cavalleria siano destinati giovani, che, pur avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati.

Artiglieria.

Gli inscritti da designarsi all'artiglieria da campagna dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria.

Quelli da destinarsi all'artiglieria da montagna dovranno essere prescelti fra quelli degli stessi mandamenti montani, quasi montani, di collina e pedemontani indicati per gli alpini. Tali giovani devono avere la statura non inferiore a m. 1.72 ed essere dotati di notevole robustezza ed abitudine o attitudine alla vita di montagna.

Saranno destinati al reggimento di artiglieria a cavallo i giovani che abbiano i requisiti prescritti per la cavalleria.

Alla specialità d'artiglieria pesante campale, pesante, da costa e controaerei saranno ascritti preferibilmente i giovani di mestieri specializzati.

Gruppi someggiati.

Per i gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna dovranno predesignarsi inscritti che, pur non appartenendo ai mandamenti di reclutamento alpino, abbiano tuttavia requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna, cioè abbiano statura non inferiore a m. 1,72 e siano dotati di notevole robustezza fisica.

Zappatori-minatori del genio.

Agli zappatori-minatori saranno preferibilmente designati i giovani di professione terrazzieri, stradini, muratori, fa-

legnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti, disegnatori, aggiustatori meccanici, fabbri teleferisti.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

Ai telegrafisti ed ai radiotelegrafisti del genio saranno designati:

a) inscritti di professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili, (ancorchè avventizi), i quali appartengano ad amministrazioni dello Stato compresa la ferrovia;

b) studenti che possano produrre come minimo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti, impiegati di amministrazioni pubbliche o private, commessi, ecc.;

c) i giovani pratici di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc., meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle predesignazioni per i radiotelegrafisti si dia l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere ad orecchio e a corrente di zona.

Fotoelettricisti.

Per i fotoelettricisti saranno designati inscriti che abbiano i requisiti indicati per la predesignazione a telegrafisti e radiotelegrafisti.

Pontieri e lagunari del genio.

Pei pontieri del genio dovranno essere designati giovani manifestamente robusti con statura non inferiore a m. 1,66

e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali muratori, falegnami e in minima parte contadini.

Ai lagunari dovranno essere destinati i barcaiuoli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

Ai ferrovieri del genio saranno designati gl'inscritti aventi qualifica ferroviaria di macchinisti e fuochisti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie Secondarie, manovali abilitati a fuochisti, accudienti locomotive FF. SS., telegrafisti dello Stato o delle ferrovie, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi manovre e freni, nonchè operai di officina, sempre che risultino in servizio delle Ferrovie dello Stato o Secondarie.

Tutti dovranno avere la statura minima di 1,65 ad eccezione dei macchinisti e fuochisti, che, potranno essere designati anche se di statura inferiore.

Sul foglio, conforme all'allegato *B* gli ufficiali incaricati della predesignazione non dovranno perciò apporre l'annotazione di « Ferroviere » ma indicare la speciale qualifica di cui l'inscritto risulta in possesso all'atto dell'arruolamento.

Trasporti militari.

I giovani da dichiararsi idonei pel raggruppamento trasporti dovranno essere scelti tra quelli che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc. rilasciati dalle competenti autorità civili, o che con documenti comprovino di avere servito in qualità di operai presso officine o stabilimenti automobilistici o che comunque siano pratici di autoveicoli.

Speciale cura dovrà essere posta perchè tutti i giovani aventi i requisiti per l'assegnazione ai gruppi automobilisti non sfuggano alla predesignazione per tale specialità.

Per i gruppi treno dei raggruppamenti trasporti dovranno essere predesignati giovani che abbiano i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Sanità.

Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati dovranno essere designati di preferenza i giovani che vi acconsentano.

Si destineranno poi al servizio di aiutante gli studenti di medicina o chirurgia, farmacia, chimica pura o bromatologica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gli inservienti d'ospedale e i contadini che, possibilmente, non siano illetterati.

Sussistenza.

Alla sussistenza saranno designati i giovani di professione fornai, panattieri, macellai, mugnai, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Reparti distrettuali.

Ai reparti distrettuali saranno designati giovani di buoni precedenti coi requisiti fisici richiesti per la fanteria, tenendosi presente che dovranno esser particolarmente idonei ad essere adibiti a mansioni d'ufficio; quindi studenti, dattilografi, disegnatori, tipografi, litografi, ecc.

Aeronautica.

Per l'aeronautica saranno designati tutti coloro che comprovino di aver appartenuto a industrie aeronautiche (motoristi d'aviazione e di dirigibile, montatori d'aeroplano e dirigibili, sarti aerostatici) o ad industrie della produzione del gas idrogeno.

Saranno inoltre designati inscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano elettricisti, studenti, impiegati, tornitori, armaiuoli, falegnami, dattilografi, disegnatori, verniciatori, infermieri.

Infine saranno designati per la manovra e governo inscritti che pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Operai.

I giovani che aspirano ad essere dichiarati idonei a servire in specialità di servizio, quali operai, dovranno presentare un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai in legno e in ferro saranno destinati a tutte le specialità dell'arma di artiglieria e del genio;

i maniscalchi, allievi maniscalchi, sellai, allievi sellai e calzolai alle armi a cavallo;

i materassai, i lavandai e tappezzieri alla sussistenza;

i cuochi ,i barbieri, gli arrotini di fino, i giardinieri alle compagnie di sanità;

gli operai chimici al servizio chimico.

Per gli operai è sufficiente il limite minimo di statura.

112. *Avvertenza.* — Per quanto possa sembrare superfluo, si torna ad avvertire che il giudizio di idoneità a servire nelle varie armi e specialità di servizio non costituirà affatto un diritto per gli inscritti ad essere assegnati — quando avverrà la chiamata alle armi — alle dette armi e specialità;

l'assegnazione, infatti, sarà subordinata alla esigenze dei servizi per le quali si potrà anche prescindere del tutto dal giudizio pronunziato dagli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili.

Dati relativi agli inscritti arruolati.

113. Gli uffici di leva dovranno *al termine delle sedute ordinarie* trasmettere con biglietto postale di stato urgente al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione I bis) distintamente per circondario (o per frazione di circondario, quando i mandamenti o comuni di esso siano suddivisi fra due distretti militari) in specchi conformi all'allegato *C* i risultati numerici dei giudizi principali di idoneità relativi ai militari con ferma ordinaria ed idonei ad incondizionato servizio arruolati dal Consiglio o dalle commissioni mobili.

In base a tali specchi il Ministero nel procedere alla compilazione delle tabelle numeriche di assegnazione potrà far sì che le aliquote di reclute da chiedersi ad ogni distretto militare corrispondano, per quanto è possibile, alle reali risorse qualitative e quantitative del distretto stesso.

114. Per comodità degli uffici di leva si indicano qui di seguito i circondari il cui territorio è frazionato tra più distretti militari.

Circondario di Milano: fa parte del distretto di Milano, meno la zona ad est del Lambro che è compresa nel distretto di Lodi.

Circondario di Bressanone: fa parte del distretto di Bolzano, meno il mandamento di Monguelfo che è compreso nel distretto di Belluno.

Circondario di Cividale: fa parte del distretto di Udine meno il mandamento di Plezzo che è compreso nel distretto di Sacile, e meno l'antico distretto giudiziario di Caporetto (comuni di Caporetto, Bergogna, Creda, Dresenza, Idresca, Libussina, Luico, Sedula, Ternova) che è compreso nel distretto di Gorizia.

Circondario di Genova: fa parte del distretto di Genova, meno i comuni di Cornigliano Ligure, Borzoli, Sestri Ponente, Pegli, Pra, Voltri, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Arenzano, che sono compresi nel distretto di Savona.

Circondario di Napoli: fa parte del distretto di Napoli, meno il mandamento di Torre del Greco che è compreso nel distretto di Nola.

Circondario di Caserta: fa parte del distretto di Caserta, meno il comune di Aversa che è compreso nel distretto di Aversa.

Circondario di Vicenza: fa parte del distretto di Vicenza, meno i mandamenti di Bassano, Marostica e Valstagna, che sono compresi nel distretto di Bassano.

Circondario di Udine: fa parte del distretto di Udine; meno i mandamenti di Gemona, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento che sono compresi nel distretto di Sacile, e meno il mandamento di Cervignano che è compreso nel distretto di Gorizia.

115. Esaurite che siano in ciascuna provincia le sedute ordinarie il rispettivo ufficio di leva trasmetterà al Ministero i risultati complessivi mediante un prospetto conforme all'allegato *E* (allegato *F* per i circondari mistilingui).

Gli uffici di leva prenderanno speciale nota di quanto sopra è disposto, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio delle suddette indicazioni.

Si ricorda a tutti i comandi che dal 15 ottobre 1923 è cessata ogni competenza dell'autorità prefettizia in materia di leva.

Tutte le comunicazioni in proposito devono quindi essere inviate agli uffici di leva delle singole provincie, cui sono state deferite le attribuzioni di carattere amministrativo già spettanti ai prefetti e sottoprefetti.

Il Ministro — Di Giorgio.

ALLEGATI

ALLEGATO **A.**

CONSIGLIO DI LEVA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1905.

Il presidente del Consiglio di leva di . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio:
Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1905 residenti in questa provincia, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti residenti in questo comune e nei comuni di . . . . . (1) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al Consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.
Quelli invece residenti negli altri comuni debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (2) e nei giorni ed ore indicate nella tabella.
La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.
Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al Consiglio di leva per essere se idonei arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (3).

3. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del

---

(1) Indicare i comuni ai quali provvede solo il consiglio di leva (mandamento del capoluogo).
(2) Se la commissione mobile si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località ».
(3) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni, quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.
I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.
Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 144 Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497).

21 settembre 1924 richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

4. I giovani nati nel 1905 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori della provincia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal Consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 2 all'ufficio di leva della provincia in cui risiedono.

6. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza facendone domanda in carta bollata da due lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

8. Agli inscritti di leva indigenti che ne facciano richiesta saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del Consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti, potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al Consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

9. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla Regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 30 aprile 1925, oppure presentarsi personalmente al Consiglio di leva nel Regno, entro il giorno 1° agosto 1925. Soltanto nel caso che siano inabili o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 30 aprile 1925.

10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Ha però diritto alla riduzione della ferma a 3 mesi l'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 5 del decreto 7 gennaio 1923, n. 3 (inabile a lavoro proficuo) ovvero sia mutilato e pensionato per causa di servizio militare;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

e) nipote unico di avo, che sia entrato nel 70° anno di età, e che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

g) primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

h) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

i) ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 5, n. 1, del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, inabile a lavoro proficuo) quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso;

l) figlio primogenito di madre vedova, ovvero primogenito di orfani, ovvero unico superstite della propria famiglia, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.

11. La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

m) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

n) mutilato e pensionato per causa di servizio militare.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente numero è concessa solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto appartenente a classe tuttora vincolata al servizio mili-

tare ne abbia già fruito, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª o 3ª categoria, oppure abbia ottenuto sotto il cessato regime austro-ungarico l'assegnazione alla riserva di complemento o supplemento come sostegno di famiglia od agricoltore.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria (o delle assegnazioni alle riserve di complemento o supplemento) concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

12. Per ottenere la riduzione di ferma, gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del Consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

13. A cominciare dalla leva sui nati nell'anno 1905, non può più avere valore come ragione giustificatrice della mancata frequenza dei corsi di istruzione premilitare la considerazione già fatta nelle leve precedenti che gli inscritti fossero venuti a conoscenza troppo tardi della disposizione contenuta nell'art. 8 del Regio decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 che subordina la concessione della riduzione di ferma alla condizione che l'inscritto abbia frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare. Perciò per conseguire la riduzione di ferma gli inscritti che ne abbiano diritto, nati nell'anno 1905, dovranno produrre la prova di avere frequentato con successo i corsi anzidetti, a meno che essi dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli.

La prova di tale impossibilità dovrà essere fornita mediante la produzione di una attestazione dell'ispettore provinciale del Tiro a segno dimostrante la mancata istituzione dei corsi da parte degli Enti locali o le giustificate ragioni per cui l'interessato non potè parteciparvi. Tale attestazione dovrà essere rilasciata individualmente dall'ispettore provinciale del Tiro a segno agli interessati che glie ne faranno richiesta senza che occorra a tal uopo un modulo speciale. Per poter far luogo al rilascio di detta attestazione è necessario però che sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'inscritto nel comune stesso mediante dichiarazione sindacale.

14. Si avvertono sin d'ora gli inscritti, che saranno arruolati ed ascritti alla ferma ordinaria, che per il nuovo sistema di chiamata alle armi è assolutamente necessario che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati ad altra chiamata alle armi (ritardo del servizio per studi, rinvio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva, ecc.), pervengano al Comando del distretto militare prima della presentazione alle armi.

Essi sono pertanto invitati ad osservare rigorosamente nell'invio delle domande debitamente documentate, il termine che sarà a suo tempo prescritto nel manifesto di chiamata alle armi.

Si invitano inoltre tutti gli inscritti che desiderano di avere un'assegnazione conforme alle loro attitudini professionali, a presentare al Consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti) elettricisti, radiomooristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

15. Presso il Consiglio di leva e le commissioni mobili in occasione dell'esame definitivo e arruolamento sarà fatto anche l'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestare servizio nelle varie armi e specialità di servizio.

Si avverte ad ogni buon fine che il giudizio di idoneità a servire nelle varie armi e specialità non costituisce un diritto per gli inscritti ad ottenere all'atto della chiamata alle armi l'assegnazione per l'arma cui furono designati, dovendo, come è evidente, l'assegnazione stessa rimanere sempre subordinata alle esigenze di servizio.

16. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siauno munti di licenza liceale o di Istituto tecnico o di un titolo di studio equipollente o superiore e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del Consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla autorità stessa. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

17. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì, 10 settembre 1924.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA.

NB. Il presente manifesto dovrà essere pubblicato in tutti i comuni della provincia a cura dei sindaci. Nei comuni mistilingui esso dovrà essere bilingue.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI ARRUOLAMENTO.

Città ove si reca la commissione mobile di arruolamento	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
		destinati alle visite				

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede . . . . .

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 5 marzo 1925.
Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 1 agosto 1925.

ALLEGATO B.

PROVINCIA DI .....

MANDAMENTO DI .....

Dati relativi ai requisiti dell'inscritto della classe 1905 (1) . . . . . dei Comune di . . . . . .

Statura . . . . .

Perimetro toracico . . . . .

Qualità fisiche in genere (2) . . . . . .

Professione o mestiere (3) . . . . . .

Grado d'istruzione (4) . . . . . .

Predesignazione { giudizio principale . . . . . con coefficiente. . . . . giudizî secondari . . . . . .

Notizie eventuali sulla condotta . . . . . .

L'ufficiale incaricato.

Bollo d'ufficio

(1) cognome e nome.
(2) se pesante o leggero; muscoloso o no; se abbia deficienze fisiche e quali ecc.
(3) allegare al presente i certificati professionali.
(4) evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per chi ne abbia

ALLEGATO C.

UFFICIO DI LEVA di .....

CIRCONDARIO di .....

Al Ministero della guerra
Direzione generale leva. sottufficiali e truppa
Divisione 1ª-*bis*
ROMA

PROSPETTO indicante i risultati numerici dei giudizi principali d'idoneità per l'assegnazione degli inscritti della classe 1905, ascritti alla ferma ordinaria ed idonei ad incondizionato servizio

NUMERO DEGLI INSC

Professione, arte o mestiere esercitato dagl'inscritti	Granatieri	Fanteria di linea	Alpini	Bersaglieri	Cavalleria	Artiglieria da campagna		Artiglieria a cavallo	Artiglieria da monta-gna	Artiglieria da costa	Artiglieria pesante campale
						gruppi someg-giati	non someggiati				
Artificieri											
Accudienti ferroviari											
Armaioli											
Arrotini											
Automobilisti											
Barbieri											
Barcaioli, burchiai, peotai, remaioli di fiume											
Braccianti											
Butteri e Cavallari											
Calafati											
Caldecai											
Calzolai											
Cantonieri											
Carpentieri											
Carradori											
Carrettieri											
Cementisti											
Ciclisti professionisti											
Colombofili											
Commessi											
Conducenti											
Conduttori di caldaie a vapore											
A riportarsi											

RITTI PREDESIGNATI

Artiglieria pesante	Artiglieria contraerei	Zappatori e minatori del genio	Telegrafisti e radiotelegr.		Pontieri e lagunari	Ferrovieri del genio	Trasporti militari		Sanità	Sussistenza	Reparti distrettuali	Servizio chimico	TOTALE
			Telegrafisti	Radiotelegr. e fotoelettr.			Treno	Automobilisti					

NUMERO DEGLI INSC

Professione, arte o mestiere esercitato dagl'inscritti	Granatieri	Fanteria di linea	Alpini	Bersaglieri	Cavalleria	Artiglieria da campagna		Artiglieria a cavallo	Artiglieria da monta-gna	Artiglieria da costa	Artiglieria pesante campale
						gruppi someg-giati	non someggiati				
Riporto . . .											
Contadini											
Cordai											
Cuochi											
Dattilografi											
Deviatori ferroviari .											
Disegnatori											
Disinfettatori											
Droghieri											
Elettricisti											
Fabbri											
Facchini											
Falegnami											
Fantini											
Fonditori											
Fontanieri											
Forgiatori											
Fornai											
Fotoelettricisti											
Fuochisti											
Frenatori ferroviari .											
Gassisti											
Giardinieri											
Gondolieri											
A riportarsi . . .											

RITTI PREDESIGNATI

Artiglieria pesante	Artiglieria contraerei	Zappatori e minatori del genio	Telegrafisti e radiotelegr.		Pontieri e lagunari	Ferrovieri del genio	Trasporti militari		Sanità	Sussistenza	Reparti distrettuali	Servizio chimico	TOTALE
			Telegrafisti	Radiotelegraf. e fotoelettr.			Treno	Automobilisti					

NUMERO DEGLI INSC

Professione, arte o mestiere esercitato dagl'inscritti	Granatieri	Fanteria di linea	Alpini	Bersaglieri	Cavalleria	Artiglieria da campagna		Artiglieria a cavallo	Artiglieria da montagna	Artiglieria da costa	Artiglieria pesante campale
						gruppi someggiati	non someggiati				
Riporto . . .											
Guardafili											
Imballatori											
Impiegati											
Infermieri											
Litografi											
Lavandai											
Lattai											
Macellai											
Macchinisti ferroviari											
Maniscalchi											
Manovali											
Manovratori ferroviari											
Marinai											
Materassai											
Meccanici, meccanici-aggiustatori, meccanici di precisione . .											
Minatori											
Motociclisti e conduttori di motocarrozzette.											
Motoristi											
Mugnai											
Muratori											
Operai chimici											
Orologiai											
Panattieri											
A riportarsi . . .											

RITTI PREDESIGNATI

Artiglieria pesante	Artiglieria contraerei	Zappatori e minatori del genio	Telegrafisti e radiotelegr.		Pontieri e lagunari	Ferrovieri del genio	Trasporti militari		Sanità	Sussistenza	Reparti distrettuali	Servizio chimico	TOTALE
			Telegrafisti	Radiotelegraf. e fotoelettr.			Treno	Automobilisti					

NUMERO DEGLI INSC

Professione, arte o mestiere esercitato dagl'inscritti	Granatieri	Fanteria di linea	Alpini	Bersaglieri	Cavalleria	Artiglieria da campagna		Artiglieria a cavallo	Artiglieria da montagna	Artiglieria da costa	Artiglieria pesante campale
						gruppi someggiati	non someggiati				
Riporto . . .											
Pastai											
Pescatori											
Pirotecnici											
Pizzicagnoli											
Pittori											
Radiomotoristi											
Radiotelegrafisti . . .											
Ramai											
Sarti											
Sellai											
Scenografi											
Scrivani											
Stendifili											
Stipettai											
Stradini											
Studenti											
Tappezzieri											
Teleferisti											
Telefonisti											
Telegrafisti											
Terrazzieri											
Tornitori in legno ed in metallo											
Velai											
Verniciatori											
Vetrai											
Zappatori											
TOTALE GENERALE .											

RITTI PREDESIGNATI

Artiglieria pesante	Artiglieria contraerei	Zappatori e minatori del genio	Telegrafisti e radiotelegr.		Pontieri e lagunari	Ferrovieri del genio	Trasporti militari		Sanità	Sussistenza	Reparti distrettuali	Servizio chimico	TOTALE
			Telegrafisti	Radiotelegraf. e fotoelettr.			Treno	Automobilisti					

ALLEGATO D.

TABELLA indicante i distretti di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna coll'indicazione dei mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute.

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Alessandria			Bistagno - Roccaverano - Bubbio - Spigno Monferrato - Ponzone.
Bassano	Asiago. Valstagna.	Bassano Vic. (meno Cartigliano, Cassola, Rosà, Rossano, Tezze) - Marostica (meno Nove, Pozzoleone, Sandrigo, Schiavon).	
Belluno	Dai mandamenti di tutto il distretto		
Bergamo	Piazza Brembrana - Zogno - Clusone - Gandino - Lovere - Vilminore.	Almenno S. - Salvat - Caprino Berg.° - Alzano Maggiore - Sarnico.	Trescorre Baln.
Bolzano	Dai mandamenti di tutto il distretto		
Brescia	Breno - Edolo - Pisogne - Gardone V. T. - Gargnano Preseglie - Vestone - Bagolino - Bovegno.	Iseo - Salò.	Brescia 3° (esclusi città e comune di San Zeno e Roncadelle) - Rezzato (escluso Borgosatollo, Castenedolo e Civerghe).

Segue ALLEGATO **D.**

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Casale Monferrato		Cocconato - Montiglio - Villadeati.	Moncalvo - Montemagno - Portacomaro - Tonco - Rosignano M. - Castelnuovo A. - Asti - Montafia Montechiaro - Villanova d'Asti - Baldichieri - Cancelli - S. Damiano d'Asti - Costigliole d'Asti.
Como	Dongo - Gravedona - Porlezza - Bellagio - Bellano - Castiglione Int. - Menaggio		Como 1° - Erba.
Cuneo	Limone Piemonte - Roccavione - Tenda - Dronero - Prazzo - S. Damiano - Valgrana - Paesana - Sampeyre - Sanfront - Venasca - Demonte - Valdieri - Vinadio.	Chiusa di Pesio - Busca - Caraglio - Barge - Costigliole Saluzzo - Revello - Saluzzo - Verzuolo - Borgo S. Dalmazzo - Boves - Peveragno.	Centallo - Cuneo - Villafalletto.
Genova	Torriglia.	Pontedecimo - Ronco Scrivia - Savignone.	
Ivrea	Locana - Pont Canavese - Vico Canavese - Settimo Vittone - Aosta - Chatillon - Gignod - Morgez - Quart - Verrès - Donaz.	Castellamonte - Cuorgnè - Vistrorio - Ivrea - Lessolo.	Agliè - S. Giorgio Canav. - Strambino - Pavone Canav.
Lecco	Introbbio.	Asso.	Oggiono - Lecco.

Segue ALLEGATO **D.**

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Mondovì	Garessio - Ormea - Pamparate - Frabosa Soprana.	Ceva - Priero - Bagnasco - Mondovì - Monesiglio - Villanova M. - Vicoforte - Bossolasco - Dogliani - Murazzano - Monforte d'Alba.	Cortemilia - Alba (meno comune Alba) - Diano d'Alba - Cherasco - La Morra - S. Stefano - Belbo - Brà - (meno comune di Brà) Canale Corneliano d'Alba - Govone - Sommariva Bosco - Bene Vagienna - Carrù - Morozzo Trinità.
Novara	Omegna - Bannio - Cannobio Domodossola - Ornavasso - S. Maria Maggiore.	Orta - Intra (meno comune di Intra) - Lesa (meno comune Lesa) - Pallanza (meno comune Pallanza).	Intra (comune d'Intra) - Lesa (comune Lesa) - Pallanza (comune di Pallanza).
Pinerolo	Fenestrelle - Giavono - Perosa Argentina - Bussoleno - Cesana Tor. - Susa - Condove Luserna San Giovanni - Perrero - Torre Pellice.	Cumiana - Avigliana - Almese - Bricherasio - Pinerolo - S. Secondo di P.	Buriasco - Cavour.
Sacile	Ampezzo - Maniago (meno i comuni di Arba e Vivaro) - Tolmezzo - Tarvisio - Gemona - Moggio Ud. - Spilimbergo (meno S. Giorgio) - Piezzo.	Pordenone (comuni di Aviano, Montereale C.) - Sacile (comuni di Budoia, Caneva e Polcenico).	
San Remo	Borgomano - Ceriana - Dolcecacqua - Pieve di Teco - Triora.	Diano Marina - Dolcedo - Oneglia - S. Stefano - Taggia - Ventimiglia.	Bordighera (meno il comune di Bordighera) - Imperia (meno il comune di Imperia - S. Remo (meno il comune di S. Remo).

Segue ALLEGATO **D.**

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Savona	Campoligure.	Sassello – Alassio – Albenga (meno il comune di Albenga) – Andora – Cairo Montenotte – Palizzano – Dego – Finalborgo – Loano – Millesimo – Noli - Pietra Ligure.	Savona (meno il comune di Savona) – Varazze – Voltri (meno il comune di Voltri) Sestri Ponente (meno il comune di Sestri Ponente).
Sondrio	Dai mandamenti di tutto il distretto		
Spezia	San Stefano d'Aveto – Varese Ligure.	Borzonasca – Cicagna.	
Torino	Fiano – Ceres – Corio – Lanzo Tor. – Rivara – Viù.		Chieri – Moncalieri – Orbassano – Brusasco – Casalborgone – Chivasso (comune di Castagneto) – Gassino – Rivoli – Sciolze – Casello Tor. – Ciriè – Venaria Reale – Pianezza – Poirino – Riva presso Chieri – Barbania – Rivarolo Canavese.
Trento	Dai mandamenti di tutto il distretto		
Treviso		Vittorio Veneto – Asolo (comuni di Borso, Cavaso, Crespano, Possagno, Valdobbiadene).	Conegliano (comuni di Conegliano, Pieve di S., Refrontolo e San Pietro di F).
Udine	S. Pietro al Natisone – Tarcento.	Cividale.	S. Daniele Friuli - Udine (comuni di Martignacco, Pognacco, Reana e Tavagnacco).

Segue ALLEGATO **D.**

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Mantani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Varese	Maccagno Superiore.	Arcisate (meno il comune di Arcisate) – Gavirate (meno il comune di Gavirate) – Cuvio – Luino (meno il comune di Luino).	Arcisate (comune di Arcisate) – Gavirate (comune di Gavirate) – Luino (comune di Luino).
Verona	Caprino Veronese – San Pietro Incariano (comuni di Breonio, Dolcè, Marano, Prun) – Tregnago – Verona 2ª (comune di Bosco Chiesa Nova) – Cerro Veronese – Erbezzo.	Bardolino (meno Castelnuovo e Peschiera) – S. Pietro Incariano (meno i comuni montani) – Verona 2ª (meno i comuni montani ed i comuni di Bussolengo, Buttapietra, Cà di David, Castel d'Azzano, S. Giovanni, San Massimo, S. Michele, Zevio).	S. Bonifacio (meno Ercole), Belfiore e San Bonifacio).
Vercelli	Scopa – Varallo – Andorno – Crevacuore – Mosso S. Maria – Graglia.	Mongrando – Borgosesia – Biella.	
Vicenza	Arzignano (comuni di Altissimo, Crespadoro, S. Pietro Muss.) – Schio (comuni di Arsiero, Forni, Laghi, Lastellasse, Monte di Malo, Posina, Torre Belvicino, Tretto, Valle dei Signori, Velo) – Valdagno.	Arzignano (comuni non montani) – Schio (comuni non montani).	Barbarano (comuni di Barbarano, Castegnero, Grantona, Mossano, Nanto, S. Germano, Villago, Zovencedo) Lonigo (comuni di Alonte e Gambellara) – Vicenza (comuni di Arzignano, Brendola, Creazzo, Costabissara, Gambugliano, Isola Longra, Montecchio Maggiore) – Thiene (meno Marano, Sarcedo, Villaverla, Zanè).
Gorizia	Dai mandamenti di tutto il distretto		
Trieste	Dai mandamenti di tutto il distretto		

ALLEGATO **E.**

UFFICIO DI LEVA DI .....

CIRCONDARIO DI .....

Situazione della leva sulla classe 1905 al termine delle sedute ordinarie.

Totale degli inscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI			
					Idonei ad incondizionato servizio		Assegnati a servizi sedentar	
					con ferma ordinaria	con ferma di tre mesi	con ferma ordinaria	con ferma di tre mesi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Addì . . . . . .

Il commissario di leva.

ALLEGATO F.

UFFICIO DI LEVA DI .....

CIRCONDARIO DI .....

Situazione della leva sulla classe 1905 al termine delle sedute ordinarie nei circondari mistilingui.

Totale degli iscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI																	
					Idonei ad incondizionato servizio								Assegnati a servizi sedentari									
					con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi				con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi			
					di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena		

Addì .....

Il commissario di leva.

Prezzo della presente dispensa L. 1,80

(1464) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª **1924** 29 Agosto

Abbonamento anno . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 516 – 3 giugno 1924. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1216 - Nomina a sottotenente medico di complemento degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia *Pag.* 2022

» 517 – 1 luglio 1924 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo ai capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1924-1925 *Pag.* 2024

» 518 – 19 luglio 1924 — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1227 - Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei militari del R. Esercito e della R. Marina . . . . . *Pag.* 2031

» 519 – 12 agosto 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto del ministro per le finanze in data 12 agosto 1924, relativo alla vigilanza delle ragionerie centrali nella gestione delle spese . . . . . *Pag.* 2035

» 520 – 26 agosto 1924 — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento *Pag.* 2037

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2060

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 516. STATO DEGLI UFFICIALI. R. decreto-legge n. 1216 **Nomina a sottotenente medico di complemento degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.** (Direzione generale personale ufficiali). — 3 giugno 1924. (*Gazzetta ufficiale* n. 187, del 9 agosto 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 767, relativo alla istituzione della categoria degli aspiranti medici, modificato con decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, e prorogato col decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1778;

Vista la legge 29 novembre 1923, n. 2591, concernente la nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, concernente le norme di reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, concernente la obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aspiranti medici, che, alla data del 31 dicembre 1923, abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia, saranno nominati sottotenenti medici di complemento, purchè alla data stessa non abbiano superato il 39° anno di età.

Potranno ottenere la nomina a sottotenente medico anche gli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia, che al 31 dicembre 1923 abbiano superato il 39° anno di età, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Essi saranno inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento o di riserva, a loro scelta, osservata tuttavia la condizione di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997.

Art. 2.

Le nomine a sottotenente medico di complemento o della riserva, di cui al precedente articolo, saranno effettuate con anzianità 1° gennaio 1924.

Art. 3.

Le disposizioni del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto saranno applicate anche agli aspiranti medici che avranno conseguito la laurea in medicina e chirurgia posteriormente al 31 dicembre 1923. La loro nomina a sottotenente medico di complemento sarà effettuata con anzianità di grado corrispondente al primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento della laurea.

Art. 4.

Gli aspiranti medici che non conseguano, in base alle precedenti disposizioni, la nomina a sottotenente medico di complemento o della riserva, saranno dispensati, con determinazione Ministeriale, da ogni obbligo di servizio militare col 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 39° anno di età, od anche prima nel caso di riconosciuta inabilità fisica al servizio militare.

Quelli di essi che avessero già superato tale limite di età saranno dispensati da ogni obbligo di servizio militare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

I sottotenenti di complemento o della riserva nominati in forza del presente decreto saranno dispensati dal prestare il prescritto periodo di servizio di prima nomina.

Art. 6.

La legge 29 novembre 1923, n. 2591, è abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO.

N. 517. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo ai capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1924-25.** — (Ragioneria centrale). — 1 luglio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 144 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 per spese residui dell'esercizio 1923-24 e degli esercizi precedenti non aventi riferimento con alcune di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1924.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro della guerra: DI GIORGIO.

Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 per spese residue dell'esercizio 1923-24 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1923-24	Denominazione	Numero dell'esercizio 1924-25
77	Spese per la guerra	71
78	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	72
79	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	73
80	Spesa per la solenne sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento nella guerra 1915-1918, da effettuarsi in occasione del terzo anniversario della vittoria (legge 11 agosto 1921, n 1075) . .	74
82	Fondo per assegni di cointeressenza al personale delle varie categorie (Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 24 agosto 1921, n. 1185 e 19 novembre 1922, n. 1511) . . .	75
83	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita	76
84	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita)	77
85	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) . . .	78
86	Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) . .	79
87	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita	80

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1923-24	Denominazione	Numero dell'esercizio 1924-25
88	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita) . . .	81
89	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese per il tiro preparato (spesa ripartita) .	82
90	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 2 lettera *a*) e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842)	83
91	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e Cirenaica, dalla occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232, 29 dicembre 1912, n 1352, 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275) . .	84
103	Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'amministrazione militare nelle terre liberate	85
104	Somme da erogarsi direttamenete dai comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi	86
106	Spese per lavoro a cottimo per la liquidazione delle pratiche inerenti alle gestioni di guerra	87
107	Assegnazione per la liquidazione delle spese dell'aeronautica civile fino al 30 giugno 1920	88
108 68 *quater*	Indennità da concedersi agli impiegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di anzianità o di-	

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1923-24	Denominazione	Numero dell'esercizio 1924-25
	spensati dal servizio per riduzione di ruoli o per menomata idoneità o a loro domanda ai sensi degli art. 58, 59, 61 e 62 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 e art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87 . .	89
109	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 618, esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra	90
110	Spese per l'amministrazione civile, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2270	91
112	Ministero - Spese varie d'ufficio e minute spese di rappresentanza	92
113	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti	93
115	Servizi aeronautici militari	94
116	Spese per l'aeronautica civile	95
117	Assegno temporaneo mensile al personale civile di ruolo (legge 13 agosto 1921, n. 1080 e Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938) . . .	96
118	Assegno temporaneo mensile al personale militare (legge 13 agosto 1921, n. 1080 e Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938)	97
119	Spese per la coniazione di medaglie d'argento al valore militare da conferirsi ai superstiti francesi delle campagne del 1859	98

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1923-24	Denominazione	Numero dell'esercizio 1924-25
121	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti in guerra	99
122	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra	100
123	Spese per la prima sistemazione delle zone monumentali ed altre per l'esecuzione del Regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386	101
124	Provviste di generi e materiali, lavorazione, costruzione, acquisto, noleggio di mezzi di trasporto, imbarco e sbarco di materiali, acquisti d'immobili ed altre spese occorrenti alla costruzione e sistemazione dei depositi di munizioni ed esplosivi dell'amministrazione militare (Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1581)	102
6	Rimborsi al Provveditorato generale dello Stato per spese di posta di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili per l'amministrazione centrale	103
7	Rimborsi al Provveditorato generale dello Stato per registri, modelli, carta, spese di stampa, rilegature, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, sovvenzioni a pubblicazioni di carattere militare . . .	104
8	Rimborsi al Provveditorato generale dello Stato delle spese per automobili in servizio dell'amministrazione centrale	105
65	Impiegati civili in soprannumero - Stipendi ed assegni fissi	106

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1923-24	Denominazione	Numero dell'esercizio 1924-25
68	Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero perchè esuberanti alle tabelle organiche stabilite col Regio decreto n. 12, del 7 gennaio 1923, che stabilisce il nuovo ordinamento dell'Esercito	107
73	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361, 30 giugno 1909, n. 404, 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1923, n. 472)	108
74 *bis*	Spese per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ed altre inerenti alla difesa dello Stato	109
74 *ter*	Spese derivanti dalla vertenza con la Grecia .	110
69 *bis*	Spese relative ai servizi delle nuove provincie dipendenti dal Ministero della guerra . . .	111
	CATEGORIA III. *Movimento di capitali.*	
127	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti, materiali diversi, apparecchi e macchine ceduti o da cedere dall'amministrazione della guerra ad altre amministrazioni ed eventualmente a privati e da uno ad altro servizio della stessa amministrazione militare	212

Il ministro delle finanze

DE' STEFANI.

Il ministro della guerra

DI GIORGIO.

N. 518. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1227 - Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei militari del R. Esercito e della R. Marina.** — (Gabinetto del ministro). — 19 luglio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 189, del 12 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e per la marina e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n 211, sono pubblicati ed estesi:

1° Le leggi 2 luglio 1896, n. 254; 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento del Regio esercito;

2° La legge 18 luglio 1912, n. 806, e il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

3° La legge 17 ottobre 1881, n. 435, che istituì la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del Regio esercito e il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per l'esecuzione della legge medesima:

4° la legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituì la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali del Regio esercito e il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge medesima;

5° La legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa, e il regolamento per l'attuazione della legge stessa approvato con R. decreto 28 luglio 1911, n. 894;

6° La legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

7° I Regi decreti-legge 20 aprile e 3 giugno 1920, numeri 453 e 710, relativi alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito per riduzione di ruoli organici;

8° Il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito approvato con R. decreto 25 luglio 1907;

9° Il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2186, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente;

10° Il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

Art. 2.

Sono altresì estesi e pubblicati nel territorio di cui al precedente articolo:

1° I Regi decreti 16 ottobre 1919, n. 1986; 7 marzo 1920, n. 351; 10 febbraio 1921, n. 125, ed il R. decreto, avente valore di legge, 11 gennaio 1923, n. 10, relativi allo stato dei sottufficiali del Regio esercito, nonchè il regolamento sullo stato dei sottufficiali stessi, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145;

2° La legge 21 agosto 1922, n. 1264, che convalida il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, relativo al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri, nonchè il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa del Regio esercito, nella parte rimasta tuttora in vigore;

3° La legge 19 luglio 1909, n. 506, che fissa le rafferme per i militari del Regio esercito ed il decreto Luogotenenziale, da convertirsi in legge, 6 aprile 1919, n. 495, relativo

alle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri;

4° Il regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155;

5° Il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del Regio esercito, approvato con R. decreto 23 giugno 1910, n. 348;

6° Il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

7° Il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, relativo all'obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

Art. 3.

Sono pure estesi e pubblicati nel territorio di cui all'articolo 1 le seguenti leggi e regolamenti:

1° La legge 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei corpi militari della Regia marina, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444;

2° La legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª), che stabilisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 20 aprile 1885, n. 3110 (serie 3ª);

3° La legge 11 luglio 1907, n. 473, che istituisce la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 3 agosto 1909, n. 638;

4° Le leggi 28 giugno 1885, n. 3198 e 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale ed il regolamento approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 865;

5° La legge 16 giugno 1912, n. 606, che estende agli ufficiali dei corpi della Regia marina le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1911, n. 617, che regolano il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, ed il regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1912, n. 911;

6° La legge 29 giugno 1913, n. 797, circa l'ordinamento dei corpi militari della Regia marina;

7° Il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, concernente il reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento dei corpi militari della Regia marina:

8° Il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, che sopprime i gradi di sotto-ammiraglio e brigadiere generale della Regia marina e stabilisce i quadri organici degli ufficiali del servizio attivo permanente della Regia marina;

9° Il R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988 (da convertirsi in legge) che approva l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;

10° Il R. decreto 9 maggio 1912, n. 447, contenente disposizioni per il matrimonio dei militari del corpo Reale equipaggi;

11° Il R. decreto 29 ottobre 1903, che approva il regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina;

12° Il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349 e il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 4.

Parimenti sono estesi e pubblicati nel territorio predetto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380; il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi, per il Regio esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, nonchè il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali del Regio esercito e il relativo regolamento esecutivo.

Sono pure estesi e pubblicati nei territori predetti la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª), sugli stipendi ed assegni degli ufficiali della Regia marina, ed il relativo regolamento; il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, sugli assegni del corpo Reali equipaggi, il testo coordinato degli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, ed il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 378, sugli assegni di viaggio e missione del corpo Reale equipaggi.

Art. 5.

S'intendono parimenti estesi e pubblicati nel territorio di cui all'art. 1 tutte le altre leggi, regolamenti e disposizioni di cui ai precedenti articoli o che comunque modificano le leggi, regolamenti e disposizioni di cui ai precedenti articoli o che comunque abbiano riferimento od attinenza alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni medesime od alle materie dalle stesse regolate

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — CIANO.

N. 519. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto del ministro per le finanze in data 12 agosto 1924, relativo alla vigilanza delle ragionerie centrali nella gestione delle spese.** — (Ragioneria centrale). — 12 agosto 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 193, del 18 agosto 1924).

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1036;

Decreta:

Art. 1.

Le ragionerie centrali, nell'esercizio della vigilanza ad esse affidata, a norma del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1036, hanno l'obbligo di richiamare l'attenzione dei singoli Mini-

stri in tutti i casi in cui — a loro avviso — nella gestione delle spese si rende possibile evitare o ridurre l'aggravio di bilancio.

Detta vigilanza non si estende all'esame dei motivi e delle necessità della spesa per i contratti od altri atti che si riferiscono alla preparazione del personale o alla fornitura e all'allestimento di materiali per la difesa militare, ovvero alla esecuzione di opere concernenti la difesa nazionale.

Art. 2.

Qualora l'esame degli atti, ai sensi del precedente art. 1, dia luogo ad osservazioni, i capi delle ragionerie centrali ne fanno immediata comunicazione ai rispettivi Ministri.

Devono, inoltre, a mezzo della ragioneria generale, dare notizia, al Ministro per le finanze, dei rilievi che presentino speciale importanza e, in ogni caso, di quelli che non vengano accolti dall'amministrazione o per i quali le spiegazioni da essa fornite non risultino sufficienti.

Art. 3.

Ove, nonostante le osservazioni fatte, i Ministri ritengano che il contratto o l'atto debba aver corso, ne danno ordine scritto, ai sensi dell'art. 64 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Il capo della raigoneria, nel dare esecuzione a tale ordine, ne informa il Ministro per le finanze, pel tramite della ragioneria generale.

Art. 4.

Le disposizioni, di cui ai precedenti articoli, si applicano anche ai contratti, atti o altri provvedimenti riguardanti le entrate dello Stato, quando il capo ragioniere abbia motivo per ritenere che essi non assicurino all'erario il maggiore provento possibile.

Art. 5.

La vigilanza sugli atti di gestione ,ai sensi del presente decreto, non conferisce alle ragionerie centrali alcuna attribuzione nella formazione degli atti stessi.

La responsabilità di tali atti spetta esclusivamente alle singole amministrazioni e non cessa, nè resta in alcun modo diminuita, anche quando su di essi non sieno occorse osservazioni da parte delle ragionerie.

Art. 6.

Le diposizioni del presente decreto valgono anche per lo esercizio della vigilanza affidata alle ragionerie coloniali, dal R. decreto 29 giugno 1924, n. 1036, sulla gestioni dei rispettivi Governi. I capi ragionieri, peraltro, riferiscono ai Governatori, informando il Ministro per le finanze dei rilievi di maggiore importanza che abbiano occasione di fare.

Art. 7.

La vigilanza di cui al presente decerto è esercitata, con le norme stabilite dai precedenti articoli, anche dal capo ragioniere del Ministero delle finanze.

Questo decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro: DE' STEFANI.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 520. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento.** — (Stato Maggiore Centrale e Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 agosto 1924.

In attesa che siano compiuti gli studi relativi alle nuove modalità, che dovranno regolare il reclutamento degli ufficiali di complemento, questo Ministero ha determinato che, anche in quest'anno, siano istituiti i corsi allievi ufficiali di complemento.

La durata della ferma per i giovani ammessi a tali corsi è di 18 mesi, anche per quelli che cessassero per qualsiasi motivo dalla qualità di allievi ufficiali.

1. I corsi A. U. saranno iniziati il 15 ottobre p. v. e verranno regolati dalle norme di cui ai numeri seguenti.

2. Oltre i militari della classe 1904, lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi, potranno essere ammessi ai corsi stessi i militari e i giovani, indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare.

I militari, alle armi od in congedo, che rivestano il grado di caporale o di sergente, saranno ammessi nei corsi col grado stesso. Essi, però, dovranno sostenere gli esami a sergente allievo ufficiale, come tutti gli altri allievi.

Ove non superino gli esami stessi, essi cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali, conservando il grado che già rivestivano.

Ammissione ai corsi.

3. *Domande di ammissione.* — Le domande di ammissione, indirizzate ai comandi di corpo d'armata, — da presentarsi ai comandi dei corpi o dei distretti, secondochè gli aspiranti siano sotto le armi od in congedo — dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 2, indicare in quale arma, specialità o servizio l'aspirante desideri l'ammissione e, pel caso si verifichi mancanza di posti disponibili, se preferisca essere trasferito, sempre che ne abbia i requisiti, in altro corso della scuola stessa o in una scuola viciniore alla prima indicata. La domanda dovrà essere corredata del titolo di studio (1) prescritto per l'ammissione, e di cui al manifesto che fa seguito alla presente circolare.

I militari della classe 1904, lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi, i quali non fossero in possesso del titolo minimo di studio stabilito per l'ammissione potranno

(1) Nella presente circolare i titoli di licenza di scuole secondarie sono indicati secondo il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. Si intende che i titoli conseguiti precedentemente al 1924 saranno considerati per analogia. In particolare, il diploma di licenza liceale moderna, soppressa con la nuova legge, verrà considerato come diploma di maturità conseguito in un liceo classico.

a suo tempo fare domanda per l'ammissione ai prossimi corsi allievi sottufficiali oppure presentarsi il 15 ottobre per imprendere da soldato il servizio militare, seguendo le sorti della classe 1904.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel manifesto.

I militari attualmente alle armi che, a senso del precedente N. 2 presentassero ora domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e fossero giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio sino all'apertura dei corsi, e in tal caso il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi e poscia come ufficiali.

Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate non oltre il 24 settembre p. v. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà in alcun modo titolo di precedenza per la assegnazione.

Le domande di aspiranti allievi ufficiali presentate nel corrente anno, prima della pubblicazione della presente circolare, non sono da rinnovarsi. E' sufficiente che esse siano riconfermate mediante una dichiarazione in carta libera, da consegnare allo stesso ente che ricevette la domanda precedente.

La moralità e la posizione sociale degli aspiranti dovranno essere in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale ed a tal uopo i comandanti di corpo o di distretto dovranno assumere le informazioni di cui al paragr. 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e richiedere al presidente del competente tribunale, la dichiarazione del casellario giudiziario mod. 42, per tutti indistintamente gli aspiranti che non siano in servizio sotto le armi. Epperò torneranno a chiederla anche per i militari della classe 1904 lasciati in congedo provvisorio.

Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai Comandi dei Distretti e dei Corpi al relativo accertamento. Per quanto riguarda i criteri da seguirsi, in rapporto all'idoneità fisica, per l'assegnazione alle varie armi e specialità, dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui al N. 5 della circolare 14 *giornale militare* 1923, avvertendo che la designazione dell'arma verrà fatta dai comandi di

corpo d'armata, quella della specialità dai comandi delle scuole in base al numero dei posti, alla idoneità fisica e, per quanto possibile, in relazione anche ai desideri degli aspiranti.

Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti predetti, la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate, dvranno, dai comandanti di corpo o di distretto, essere inviate al Comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi la scuola prescelta, il quale decide sull'ammissibilità degli aspiranti e provvede con norme analoghe a quelle di cui al paragr. 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Le determinazioni dei comandi dei corpi d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o di distretto, comunicate in tempo agli aspiranti i quali, se giudicati ammissibili, *dovranno raggiungere la sede della scuola prescelta, il giorno* 15 *ottobre p. v.*

I soli giovani, i quali dovessero presentarsi nella sessione di ottobre ad esami di riparazione per conseguire il diploma di maturità o di abilitazione, possono nella domanda fare esplicita riserva di presentare il titolo di studio.

Tale titolo dovrà in ogni caso essere presentato entro il 14 ottobre, ritenendosi annullate tutte quelle domande che a tale data non saranno state corredate del titolo di studio necessario.

Questi giovani saranno posti in graduatoria dopo tutti gli altri, ed ammessi solamente per ricoprire i posti rimasti disponibili.

Non è ammesso per nessun motivo alcun altro ritardo nella presentazione del titolo di studio.

Gli aspiranti, che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, perchè completate le quote stabilite, potranno essere ammessi ad altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili.

A tale scopo, i comandi di corpo d'armata, non oltre il 5 ottobre p. v. dovranno comunicare telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) le esuberanze e le deficienze nel numero degli ammettendi per ciascuna arma e specialità.

Coloro che, già inscritti nelle liste della leva di mare o arruolati nel corpo equipaggi, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento nei ruoli del Regio esercito, per poter frequen-

tare un corso allievi ufficiali di complemento e vi abbiano conseguito l'ammissione, qualora poi per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, dovranno restare definitivamente acquisiti all'esercito, giusta accordi intervenuti col Ministero della marina.

4. *Ammissione ai corsi.* Il numero degli allievi da ammettersi nei corsi è indicato nello specchio (allegato 2).

È fatto assoluto divieto ai comandi di corpo d'armata di aumentare le aliquote, stabilite, per le armi e corpi speciali e per i servizi, dallo specchio predetto.

5. *Posti assegnati alle varie armi.* — I posti assegnati a ciascuna arma, specialità o servizio sono specificati nello specchio annesso alla presente circolare, e vengono suddivisi in: posti riservati *agli aspiranti ufficiali in S. A. P.* e posti lasciati a disposizione per gli *aspiranti ufficiali di complemento.*

Agli *aspiranti ufficiali in S. A. P.* è riservato 1/4 dei posti in ciascuna arma, specialità o servizio.

Agli *aspiranti ufficiali di complemento* sono lasciati tutti i posti rimanenti, compresi quelli che non venissero ricoperti nel 1/4 sopra citato.

6. *Aspiranti ufficiali in S. A. P.* — In ogni scuola, per ogni arma e specialità o servizio i posti riservati agli aspiranti ufficiali in S. A. P. (cfr. precedente n. 5) saranno assegnati a coloro che fisicamente idonei per l'arma, specialità o servizio richiesto, abbiano conseguito *nell'anno in corso, oppure nei due anni immediatamente precedenti*, uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle Accademie militari e presentino una dichiarazone, in carta libera, dalla quale risulti che l'aspirante desidera essere ammesso, nell'anno 1925, agli esami di concorso per l'ammissione all'accademia della propria arma o servizio.

Non verrà tenuto conto dei titoli superiori al diploma di maturità, nè dei punti di esame.

A parità di condizioni avranno la precedenza coloro, che hanno conseguito il diploma in una sola sessione, ed infine coloro, che lo abbiano conseguito in sessione più recente.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno superare l'esperimento di equitazione del quale è cenno al n. 7 *A*) della presente circolare.

Gli aspiranti ufficiali in S. A. P., che non troveranno posto nel quarto loro riservato (cfr. precedente n. 5), potranno essere ammessi quali aspiranti ufficiali di complemento, con le norme fissate per l'ammissione di questi ultimi al successivo n. 7.

7. *Aspiranti ufficiali di complemento.* — Per gli aspiranti ufficiali di complemento l'ammissione verrà fatta, in tutte le armi, *sulla base dei titoli di studio,* con le limitazioni di seguito elencate. Per l'ammissione all'arma di cavalleria è necessario superare apposito esperimento di equitazione.

A) *Aspiranti A. U. di complemento di cavalleria.* Per gli aspiranti all'arma di cavalleria, l'esperimento di equitazione consisterà in una prova analoga a quella che si richiedeva per la promozione a caporale. Detto esperimento avrà luogo presso tutti i reggimenti di cavalleria e presso il 24° reggimento di artiglieria da campagna il 28 settembre alle ore 8.

Gli aspiranti appartenenti alle tre divisioni del corpo di armata di Bari sosterranno l'esperimento rispettivamente a Bologna, Roma e Napoli.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno informarsi del luogo ove dovranno presentarsi all'esperimento.

I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso. A esperimento ultimato, ogni centro d'esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale d'esame al comando del corpo d'armata di Roma.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del reggimento sede di esame e presieduta da un ufficiale superiore. Presso il 24° artiglieria da campagna, la commissione sarà presieduta da un ufficiale superiore del deposito speciale di cavalleria di Palermo.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti; ma solo con le qualifiche di « idonei, mediocri, non idonei ».

Saranno qualificati mediocri quegli aspiranti, che, pur senza raggiungere la idoneità, dimostrino di avere qualche pratica apprezzabile nel cavalcare.

Gli aspiranti classificati idonei all'esperimento di equitazione verranno ammessi, compatibilmente al numero dei posti, tenendo conto del titolo di studio, ma trascurando i titoli superiori al diploma di maturità.

Avranno la precedenza gli aspiranti in possesso del diploma di maturità o di abilitazione tecnica e saranno ammessi in ordine inverso di età, cioè cominciando dai più giovani.

Seguiranno nello stesso ordine gli aspiranti in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore.

Gli aspiranti classificati mediocri nell'esperimento di equitazione saranno ammessi nell'arma di cavalleria per ricoprire i posti che rimanessero ancora disponibili, con lo stesso ordine di precedenza sopra specificato.

Gli aspiranti, classificati non idonei nell'esperimento di equitazione, non possono, in nessun caso, essere ammessi nell'arma di cavalleria, anche se con ciò rimarranno dei posti scoperti.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti allievi ufficiali di cavalleria che compiono l'esperimento.

B) *Aspiranti A. U. di complemento di artiglieria.* — Per l'ammissione nell'arma di artiglieria avranno la preferenza coloro che abbiano maggiori titoli di studio universitari o di istituti equivalenti nei corsi di scienze matematiche, chimiche, fisiche, elettrotecniche o di ingegneria.

C) *Aspiranti A. U. di complemento del genio.* — Nelle varie specialità del genio, saranno ammessi soltanto gli aspiranti in possesso dei titoli universitari ora detti o del diploma di maturità conseguito in un liceo scientifico, del diploma di abilitazione conseguito nella sezione agrimensura o del corrispondente diploma di una scuola industriale. I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso del diploma di maturità conseguito in un liceo classico.

Per la specialità radiotelegrafisti, telegrafisti e fotoelettricisti sarà data la precedenza agli aspiranti, che siano in possesso di un titolo di studio, dal quale risulti che gli aspiranti stessi hanno frequentato corsi di elettrotecnica.

Per la sola specialità radiotelegrafisti, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di sapere « ricevere » correntemente ad orecchio. Presso tutti i raggruppamenti genio e il reggimento R. T. avrà luogo pertanto un esperimento il giorno 28 settembre alle ore 8. Tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti alla specialità R. T. dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento. I Comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

A esperimento ultimato, ogni centro d'esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale d'esame al comando del corpo d'armata di Roma.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, con le sole qualifiche di idonei e non idonei. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopracitato. I non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti, che si presentano all'esperimento sopra detto.

D) *Aspiranti allievi ufficiali di complemento dei servizi.* — Gli aspiranti ufficiali di complemento nel corpo di commissariato dovranno essere muniti del diploma di abilitazione conseguito nella sezione commercio e ragioneria o di diploma dei Regi istituti commerciali o di titoli superiori conseguiti nelle materie stesse o essere studenti o laureati in facoltà giuridiche nelle università o in altri Istituti superiori assimilati. Nel far luogo alle ammissioni in tali corsi, si dovrà dare l'assoluta precedenza a parità di titoli a quei militari, che risultino fisicamente meno idonei al servizio nelle armi combattenti.

Per l'ammissione al corpo di amministrazione e a quello di sussistenza avranno la precedenza coloro che abbiano il diploma di abilitazione nella sezione commercio-ragioneria tenendo conto, anche per questi corpi, della clausola relativa all'idoneità fisica di cui al capoverso precedente.

8. *Allievi dei Collegi militari.* — Gli aspiranti provenienti dagli allievi dei Collegi militari, che abbiano ivi ultimato gli studi nell'anno in corso oppure nel 1923, *a parità di titolo di studio, anche* se conseguito in più sessioni, hanno la precedenza su tutti gli altri aspiranti. Per costoro valgono, in quanto non contrastino con la presente circolare, le norme di cui alla circolare n. 358 del *Giornale militare*, 1922.

Anche per gli allievi dei Collegi rimane fissato al 24 settembre p. v. il termine utile per la presentazione delle domande.

9. *Allievi ufficiali aspiranti alla specialità carri armati.* — Gli allievi, che aspirano alla nomina ad ufficiale nei riparti carri armati, dovranno presentare apposita domanda, dopo raggiunto il grado di caporale. Per ottenere tale assegnazione dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere allievi di arma combattente, esclusi quindi solamente i servizi;

b) superare apposito esperimento teorico-pratico sulla composizione e funzionamento di un motore d'automobile e sulla condotta di un'autovettura. Questi esperimenti avranno luogo, per cura dei Comandi di corpo d'armata, presso i raggruppamenti trasporti nella prima quindicina del febbraio 1925. Entro il mese stesso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) tutte le domande con i documenti annessi e con un breve rapporto relativo all'oradetto esperimento. Per ogni aspirante dovrà essere specificato il titolo di studio posseduto.

La graduatoria degli allievi da ammettere ai carri armati verrà compiuta sulla base dei titoli di studio, dell'esito dell'esperimento teorico-pratico sopracitato e dei documenti comprovanti speciali conoscenze e capacità automobilistiche, presentati dagli allievi insieme con le domande. Saranno, a suo tempo, esclusi dalla graduatoria gli aspiranti che non avranno conseguito la promozione negli esami a sergente allievo ufficiale.

Le scuole dovranno fare pervenire, sollecitamente, al Ministero le notizie sull'esito di tali esami, per tutti gli allievi che hanno presentato la domanda di cui si tratta, affinchè

possa essere in tempo provveduto per la esclusione dei non idonei dalla graduatoria.

Fra i titoli di studio avranno la precedenza i maggiori titoli di studio universitario o di titoli equivalenti nei corsi di scienze matematiche, chimiche, fisiche, elettrotecniche o di ingegneria.

Gli aspiranti prescelti verranno assegnati alla specialità carri armati, dove dovrà essere loro svolto il programma « O » delle norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento, sostenendo il relativo esame il 15 giugno

Ultimato l'esame su tale programma, gli allievi riusciti idonei rimarranno assegnati definitivamente alla specialità carri armati.

I non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente allievo ufficiale presso i corpi dell'arma e specialità di provenienza.

10. *Allievi ufficiali di complemento aspiranti alla specialità autoblindomitragliatrici.* — Gli allievi, che aspirano alla nomina a ufficiale nei riparti autoblindomitragliatrici, dovranno presentare domanda, dopo raggiunto il grado di caporale, e trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) appartenere all'arma di cavalleria;

b) superare apposito esperimento teorico-pratico sulla composizione e funzionamento di un motore da automobile e sulla condotta di un' autovettura. Questi esperimenti avranno luogo per cura dei Comandi di corpo d'armata presso i raggruppamenti trasporti nella prima quindicina del febbraio 1925.

Entro il mese stesso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) tutte le domande con i documenti annessi e con un breve rapporto relativo all'oradetto esperimento.

La graduatoria degli allievi da ammettere alla specialità autoblindomitragliatrici verrà compiuta sulla base dei titoli di studio, dell'esito dell'esperimento teorico-pratico sopracitato e dei documenti comprovanti speciali conoscenze di capacità automobilistiche, presentati dagli allievi insieme colle domande. Saranno, a suo tempo esclusi dalla gradua

toria gli aspiranti che non avranno conseguito la promozione negli esami a sergente allievo ufficiale.

Le scuole dovranno far pervenire con sollecitudine al Ministero le notizie sull'esito di tali esami per tutti gli allievi che hanno presentato la domanda di cui si tratta, affinchè possa essere in tempo provveduto per la esclusione dei non idonei dalla graduatoria.

Gli aspiranti prescelti verranno, dopo promossi sergenti, inviati a prestare servizio al primo raggruppamento trasporti dove dovrà essere loro svolto il programma « O » delle norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento, sostenendo il relativo esame il 15 giugno.

Ultimato l'esame su tale programma gli allievi riusciti idonei verranno assegnati alle squadriglie autoblindomitragliatrici; i non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente allievo ufficiale presso un reggimento di cavalleria.

11. *Allievi ufficiali di complemento da destinare ai gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti.* — Coloro che aspirano alla nomina ad ufficiale di complemento da destinare ai gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti dovranno anzitutto frequentare il corso di un'arma combattente fino alla nomina a sergente allievo ufficiale.

Dopo tale nomina verranno assegnati in numero di 10 ogni corpo d'Armata ai vari raggruppamenti trasporti dove sarà loro svolto il programma « O » delle « Norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ». Il relativo esame sarà sostenuto dagli allievi il 15 giugno 1925.

I non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente presso i corpi dell'arma e specialità di provenienza.

Per essere assegnati ai raggruppamenti trasporti gli aspiranti dovranno comprovare o di provenire da militari automobilisti oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione sulla condotta degli automezzi o di documenti, dai quali risulti che siano stati addetti a stabilimenti automobilistici.

Le relative domande dovranno dagli aspiranti essere presentate nella prima decade di marzo al Comando della scuola

a cui appartengono, che le trasmetterà al proprio Comando di corpo d'armata.

Il Comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento, per accertare le cognizioni già possedute, e poi formerà la graduatoria di assegnazione, segnalando a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) le esuberanze rispetto al numero di 10 sergenti allievi ufficiali destinati al rispettivo raggruppamento trasporti Il Ministero si riserva di provvedere alle perequazioni del caso.

12. Non verranno accolte domande di ammissione ai carri armati, alle autoblindo-mitragliatrici e ai gruppi automobilistici presentate da allievi ammessi alle scuole come aspiranti ufficiali in S. A. P.

13. *Allievi ufficiali di artiglieria da costa.* Appena conseguita la promozione a caporale gli allievi della specialità artiglieria da costa delle scuole di Pola, Lucca e Palermo, per completare la loro istruzione, dovranno essere rispettivamente inviati pel periodo di un mese ai gruppi artiglieria da costa di stanza a Pola, Spezia e Messina.

14. *Cambio arma, specialità o servizio durante il corso.* I Comandi di corpo d'armata possono ordinare il cambio di arma o di specialità.

Analogamente, possono ordinare il passaggio di qualche allievo dal corso di un servizio a quello di un altro.

E' vietato il passaggio dalle varie armi o specialità ai servizi e viceversa.

Tali cambiamenti d'arma, specialità o servizio possono avere luogo esclusivamente su domanda motivata degli interessati, presentata non oltre il 20 novembre 1924 e annotata dal Comando della scuola.

Nessun cambiamento potrà essere ordinato nè dopo il 30 novembre 1924, nè quando non vi siano posti disponibili, secondo la tabella annessa alla presente circolare, per l'arma, corpo o specialità richiesta.

Gli ammessi al cambiamento debbono essere in possesso dei titoli, della idoneità fisica, ed eventualmente della idoneità nel cavalcare, richiesti dalla presente circolare.

15. *Svolgimento dei corsi.* — I corsi per fanteria, cavalleria, artiglieria e zappatori-minatori si svolgeranno presso le scuole di corpo d'armata.

I corsi per le altre specialità dell'arma del genio si svolgeranno presso i corpi della rispettiva specialità.

I corsi per i servizi si svolgeranno presso determinati reggimenti di fanteria.

I corsi che si svolgono presso i corpi non dipendono in nessun modo dai comandi delle scuole di corpo d'armata. I rispettivi comandanti di corpo hanno la direzione di tali corsi.

I comandi di corpo d'armata provvederanno a completare con ufficiali competenti il personale insegnante, che i corpi stessi possono fornire, fermo restando che questi provvedimenti non debbono portare a trasferimenti o ad incarichi di carattere permanente, che distolgano gli ufficiali stessi dalle mansioni normali.

16. A) *Durata dei corsi. — Primo periodo del corso - Promozione a caporale allievo ufficiale.* - I corsi avranno inizio il 15 ottobre 1924 e termine il 30 aprile 1925 e comprenderanno due periodi: il primo periodo terminerà il 15 gennaio 1925 ed il secondo con la fine del corso.

Non è ammesso per alcun motivo un ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Chi non si presenta il 15 ottobre è ritenuto rinunziatario, ed il nome viene senz'altro cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

Il 5 gennaio le commissioni di avanzamento prenderanno in esame per la promozione a caporale, tutti gli allievi. La idoneità sarà stabilita sulla base della circolare ministeriale in data 3 giugno c. a. n. 284 (Gabinetto del Ministro), tenendo inoltre presente che trattasi di giovani i quali aspirano alla nomina ad ufficiale di complemento e dando quindi speciale importanza alle attitudini militari ed al contegno tenuto dagli allievi nel precedente periodo.

Gli allievi giudicati idonei conseguiranno il grado di caporale con la data 15 gennaio 1925.

Gli allievi giudicati non idonei cesseranno subito dalla qualità di allievi ufficiali di complemento e dovranno essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva.

Tutti gli allievi, rinviati ai corpi, sono esclusi da qualsiasi riduzione di ferma o congedo anticipato, salvo restando però il diritto derivante dall'aver seguito, con buon esito, i corsi premilitari.

B) *Secondo periodo del corso - Esami a sergente allievo ufficiale.* — Il secondo periodo (15 gennaio-30 aprile) terminerà con gli esami a sergente allievo ufficiale che dovranno essere ultimati per il 28 aprile 1925.

Tali esami debbono vertere su tutta la materia svolta nel corso secondo i programmi e inoltre comprendere quanto è stabilito per la promozione al grado di sergente dai « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », con la sola esclusione della prova di cultura generale.

I punti di classificazione saranno espressi in ventesimi.

Gli allievi riprovati negli esami cesseranno subito dalla qualità di allievo ufficiale e saranno inviati ai corpi con le modalità specificate per gli allievi esclusi dalla promozione a caporale.

Con le stesse norme verrà stabilita la durata del servizio da compiere.

Non esistono prove di riparazione.

C) *Servizio pratico ai corpi - Esame a sottotenente.* - Gli allievi, che hanno superato l'esame a sergente allievo ufficiale, verranno promossi sergenti sotto la data del 30 aprile 1925. Il 1° maggio verranno inviati ai corpi della rispettiva arma, specialità o servizio per prestarvi quattro mesi di servizio pratico (dal 1° maggio al 31 agosto incluso).

Gli allievi dei corsi di amministrazione, dichiarati idonei nell'esame a sergente allievo ufficiale, dovranno, col grado di sergente, prestar servizio pratico negli uffici di amministrazione dei vari enti militari, gli allievi di commissariato dovranno prestare tale periodo di servizio presso le direzioni e sezioni di commissariato e quelli di sussistenza presso gli stabilimenti (panifici, mulini, magazzini viveri, ecc.).

Il 17 agosto i sergenti allievi ufficiali inizieranno presso i corpi l'esame a sottotenente per dare prova:

a) di sapere comandare in ordine chiuso un riparto isolato od inquadrato corrispondente al grado di sottotenente;

b) di conoscere l'impiego tattico e tecnico del riparto stesso.

Per i servizi, gli allievi ufficiali saranno esaminati su qualche caso pratico di servizio corrispondente al grado di sottotenente.

La commissione d'esame dovrà essere composta del comandante del reggimento (o carica corrispondente), presidente, e di due ufficiali superiori, membri.

Per la specialità autoblindo-mitragliatrici, uno degli ufficiali superiori sarà sostituito dal comandante di squadriglia.

I punti di classificazione saranno espressi in ventesimi.

Gli allievi riprovati nell'esame a sottotenente debbono cessare subito dalla qualità di allievi ufficiali ed essere assegnati, col grado di sergente, ad un corpo, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, per compiervi il servizio stabilito per la loro classe. Ad essi saranno applicate le norme di assegnazione e di durata del servizio stabilita alla lettera *A*).

17. *Graduatoria.* — Il giudizio definitivo valevole ai fini della classifica sarà costituito dalla media del risultato degli esami a sergente allievo ufficiale, degli esami a sottotenente, e di un voto di attitudine e condotta (espresso in ventesimi) stabilito dalla commissione di avanzamento del corpo, presso il quale gli allievi avranno compiuto il servizio da sergente e gli esami a sottotenente.

18. I sottotenenti che aspirano all'ammissione alle Accademie di reclutamento per ufficiali in S. A. P. potranno essere ammessi ai concorsi anche se non hanno il prescritto periodo di servizio da ufficiale di complemento.

Disposizioni varie.

19. *Aspiranti studenti universitari.* — Gli allievi, che comprovino di essere iscritti all'università per l'anno accademico in corso o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a ritardare il servizio da sergente o da sottotenente di complemento, fino al termine del corso di studi al quale sono inscritti.

Essi avranno facoltà di compiere i due servizi in un solo anno oppure in anni successivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio il 1° maggio oppure il 1° giugno di ogni anno e così pure quello da ufficiale quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente.

20. Per la compilazione e trasmissione dei documenti degli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente e per il servizio di prima nomina da sottotenente verranno date norme a suo tempo.

Il Ministro — DI GIORGIO.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

MANIFESTO

Ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento

1. — D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte le ammissioni alle scuole allievi ufficiali di complemento i cui corsi verranno iniziati il 15 ottobre 1924. La ferma per tutti gli allievi ufficiali di complemento avrà la durata di 18 mesi.

2. — Per ogni arma, specialità o servizio avranno luogo corsi allievi ufficiali presso gli Enti sotto elencati:

Fanteria: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e della divisione di Cagliari.

Granatieri: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma.

Bersaglieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Roma, Palermo.

Alpini: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata Torino, Verona e Trieste.

Cavalleria: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma.

Artiglieria da campagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Palermo.

Artiglieria da montagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Verona, Trieste.

Artiglieria pesante campale: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Milano, Bologna, Roma, Palermo.

Artiglieria pesante: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Verona, Roma, Napoli.

Artiglieria da costa: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Trieste, Firenze, Palermo.

Artiglieria controaerei: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Milano, Roma e Palermo.

Genio zappatori-minatori: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Napoli e Palermo.

Genio telegrafisti: presso il VI raggruppamento genio (Firenze).

Genio radiotelegrafisti: presso il reggimento radiotelegrafisti (Roma).

Genio ferrovieri: presso il reggimento ferrovieri (Torino).

Genio pontieri e lagunari: presso il reggimento pontieri e lagunari (Piacenza).

Genio aerostieri: presso il gruppo aerostieri (Roma).

Corpo di commissariato: presso il 35° reggimento fanteria (Bologna).

Corpo di sussistenza: presso il 91° reggimento di fanteria (Torino).

Corpo di amministrazione: presso il 10° reggimento fanteria (Bari) e il 79° reggimento fanteria (Verona).

Gli aspiranti alla specialità carri armati, autoblindo-mitragliatrici e grupppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti dovranno presentare la domanda relativa durante il corso, in epoca che sarà indicata dai comandi di scuola, e superare un esperimento preliminare.

3. — Gli aspiranti che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, perchè completa la relativa quota, potranno essere ammessi a scegliere altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili, ed anche corsi di diversa arma e specialità qualora ne posseggano i voluti requisiti.

4. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo, od anche di cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

5. — Un quarto dei posti assegnati in ogni scuola o corso per ogni arma specialità o servizio, è riservato, con precedenza, agli aspiranti che abbiano conseguito nell'anno in corso o in uno dei due anni precedenti uno dei titoli di studio richiesti per la ammissione alle Accademie militari (circolare 369 *giornale militare* 1924) e che inoltre dichiarino in carta libera di voler concorrere a tale ammissione nel prossimo anno 1925.

6. - Ai corsi potranno essere ammessi, purchè in possesso dei titoli di studio richiesti:

a) i militari della classe 1904 in congedo provvisorio in attesa dei corsi stessi;

b) i militari ora alle armi a qualunque classe appartengano, compresi gli allievi sottufficiali;

c) i militari studenti ritardatari in congedo;

d) i giovani che alla data del 30 settembre 1924 abiano compiuto il 17° anno di età ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, commutabile in quella di due anni all'atto della nomina a sergente;

e) gli iscritti stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali essendo cessata la causa che motivò la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *d*).

f) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di tre anni anch'essa commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente;

g) le reclute cui sia stato riconosciuto dal Consiglio di leva il diritto alla riduzione della ferma, purchè rilascino formale dichiarazione scritta, con la quale rinunziano al beneficio della ferma ridotta.

Le domande — da presentarsi ai comandi dei distretti, fatta eccezione pei militari alle armi che la presenteranno ai rispettivi comandi di corpo — dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2, indicare in quale scuola o corso l'aspirante desideri l'ammissione e, pel caso si verifichi la mancanza di posti disponibili, se preferisca essere trasferito, sempre che ne abbia i requisiti, in altro corso della scuola stessa od in una scuola viciniore alla prima indicata. La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio prescritti dai seguenti nn. 7 e 8.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui risulti che siano cittadini del Regno, o che si trovino nella condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912, n. 555.

7. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 24 settembre 1924.

8. — I titoli di studio richiesti per l'ammissione sono i diplomi di maturità o di abilitazione ed inoltre i diplomi corrispondenti del vecchio ordinamento ed i titoli equipollenti.

Saranno considerati equipollenti i titoli di studio seguenti:

diploma di licenza della Regia scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e delle scuole pratiche di agricoltura a corso superiore di Voghera;

diploma di licenza degli istituti commerciali di Benevento, Brà, Caserta, Catania, Carrara, Foligno e « Giuseppe Alberti » di Benevento;

diploma di licenza delle scuole industriali di 3° grado (Regi istituti industriali di Fermo, Foggia, Messina, Reggio Calabria; Regio istituto industriale « Omar » di Novara; Regio istituto industriale « Rossi » di Vicenza; Regio istituto industriale « Volta » di Napoli; Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma; Regi istituti artistico-industriali di Firenze, Napoli e Venezia; Regie accademie di commercio di Trento e Trieste).

diploma di licenza dei seguenti istituti industriali speciali, da equipararsi alle scuole industriali di 3° grado:

Torino: Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio;

Intra: Regio istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;

Biella: Regio istituto professionale « Quintino Sella »;

Como: Regia scuola di setificio;

Napoli: Regio istituto nazionale per le industrie tessili;

Prato: Regia scuola professionale di tessitura e tintoria;

Milano: istituto industriale « Giacomo Feltrinelli »;

il certificato di ammissione al Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

il certificato di ammissione al Regio istituto orientale di Napoli;

licenza delle varie sezioni degli istituti nautici ivi compresi il Regio istituto nautico di Lussimpiccolo e la Regia accademia di Trieste; della Regia scuola mineraria di Caltanissetta, dell'istituto coloniale di Firenze.

I titoli di studio conseguiti, nelle nuove provincie, presso scuole medie superiori non di Stato, ma aventi « diritto a pubblicità », possono essere ritenuti equipollenti a quelli conseguiti nei Regi licei ed istituti tecnici.

I militari della classe 1904, lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi, i quali non fossero in possesso del titolo minimo di studio stabilito per l'ammissione, potranno a suo tempo fare domanda per l'ammissione ai prossimi corsi sottufficiali oppure presentarsi il 15 di ottobre c. a. per imprendere da soldati il servizio militare, seguendo le sorti della classe 1904.

9. — Per quanto riguarda i titoli di studi compiuti presso un liceo od istituto tecnico pareggiato il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato ai governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo o dal visto del presidente della Giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

I soli giovani, i quali dovessero presentarsi nella sessione di ottobre ad esami di riparazione per conseguire la maturità o la abilitazione, possono nella domanda fare esplicita riserva di presentare il titolo di studio.

Tale titolo dovrà in ogni caso essere presentato entro il 14 ottobre, ritenendosi annullate tutte quelle domande che a tale data non saranno state corredate del titolo di studio necessario.

Questi giovani saranno posti in graduatoria dopo tutti gli altri, ed ammessi solamente per ricoprire i posti rimasti disponibili.

Non è ammesso per nessun motivo alcun altro ritardo nella presentazione del titolo di studio.

10 — Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è obbligatorio superare un esperimento di equitazione, che avrà luogo il 28 settembre alle ore 8, nella sede che indicherà il Comando del distretto. Ogni aspirante ha l'obbligo d'informarsi del luogo ove deve presentarsi per l'esperimento.

Non presentandosi nel giorno suddetto all'esperimento, l'aspirante non potrà essere ammesso in nessun caso nell'arma di cavalleria.

Per gli aspiranti all'ammissione nell'arma di artiglieria sarà data la precedenza a quelli che abbiano maggiori titoli di studio, universitari o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche od elettroteniche o di ingegneria.

Nelle varie specialità del genio, saranno ammessi soltanto gli aspiranti in possesso dei titoli universitari ora detti o del diploma di maturità conseguito in un liceo scientifico, del diploma di abilitazione conseguito nella sezione agrimensura o del corrispondente diploma di una scuola industriale. I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso del diploma di maturità conseguito in un liceo classico.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti è facoltativa una prova di sapere ricevere correntemente ad orecchio. Su richiesta degli interessati i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà pre-

sentarsi alle prove. Queste prove avranno luogo il 28 settembre alle ore 8. Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titolo di studio, la precedenza nella assegnazione ai radiotelegrafisti.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato dovranno essere muniti di diploma di abilitazione nella sezione commercio e ragioneria, di diploma dei Regi istituti commerciali, o di titoli superiori nelle materie stesse od essere studenti o laureati di facoltà giuridiche nella università o in altri istituti superiori assimilati.

Per l'ammissione al corpo di amministrazione ed a quello di sussistenza, avranno la precedenza coloro che abbiano il diploma di abilitazione nella sezione commercio-ragioneria.

11. — La durata dei corsi è di sei mesi e mezzo. Si svolgeranno dal 15 ottobre 1924 alla fine di aprile 1925. Non vi sono esami di riparazione.

Compiuto tale corso, gli allievi dovranno continuare il loro servizio militare per un periodo di 4 mesi di servizio presso riparti col grado di sergente e per il rimanente della ferma come sottotenenti di complemento.

Non è ammesso per alcun motivo un ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Chi non si presenta il 15 ottobre è ritenuto rinunziatario, ed il nome viene senz'altro cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

12. — Gli allievi che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico allora in corso o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio col 1° maggio o 1° giugno di ogni anno, e così pure quello da ufficiale quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente.

13. — Si porta, ad ogni buon fine, a conoscenza, che il grado di sottotenente di complemento conseguito dopo aver ultimato l'intero corso allievi ufficiali è titolo necessario per l'ammissione nelle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente.

14. — Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi Comandi di distretto, la circolare Ministeriale relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

. . . . . li . . . settembre 1924.

Il comandante del Distretto.

CORSI DEL CORPO D'ARMATA	FANTERIA				CAVALLERIA		
	di linea	granatieri	bersaglieri	alpini		campagna	lancieri
di Torino	200	—	50	100	—	60	60
di Milano	300	—	50				
di Verona	250	—		80		60	50
di Bologna	200					60	
di Trieste	120			60		50	30
di Firenze	350					60	—
di Roma	300	30	60		50	60	
di Napoli	300					60	
di Bari	300			—			
di Palermo	200		40	—		60	
Corso della div. di Cagliari	150						
TOTALE	2670	30	200	240	50	470	140

Nota 1 — I numeri tra parentesi indicano i corsi che vengono tenuti presso i corpi ana
Id. 2 — Il corso telegrafisti verrà tenuto presso il VI raggruppamento genio. I cors
della rispettiva specialità.
Nota 3 — I corsi dei servizi verranno tenuti presso i reggimenti di fanteria 10

ALLEGATO N. 2.

GLIERIA			GENIO						SERVIZI		
Pesante											
pe-sante	costa	con-tracerì	zappatori minatori motoristi	telegrafisti foto-elettricisti	radio-telegrafisti	ferrovieri	aerostieri	pontieri e lagunari	com-missariato	sus-sistenza	ammini-strazione
40		—	70	—	—	(50)	—	—	—	(10)	—
		15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40		—	—	—	—	—	—	—	—	—	(30)
		—	—		—	—	—	—	(50)		—
	40			—	—	—	—	—		—	—
	40			(150)	—	—	—	(30)		—	—
40		15	—	—	(50)	—	(25)	—	—	—	—
40		—	70	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(30)
—	40	15	30	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	120	45	170	150	50	50	25	30	50	40	60

presso le Scuole di Corpo d'Armate.
rovieri, radiotelegrafisti, pontieri e aerostieri verranno tenuti presso il reggimento genio

79°, e 91°.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 37ª, anno 1924. circolare 499:

A pagina 1911, all'art. 7, primo comma, dopo la parola: salvo, *aggiungasi*: « l'ultimo ed ».

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(1474) — Roma, 1924-25 - Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª **1924** 5 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 521 – 18 luglio 1924. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri, da destinarsi ai tribunali militari *Pag.* 2062

» **522 – 18 luglio 1924.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri militari, da destinarsi ai tribunali militari marittimi . . . . . *Pag.* 2063

» **523 – 25 agosto 1924.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si provvede all'esonero di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 2064

» **524 – 31 agosto 1924.** - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi logistici in guerra (bozze di stampa) . . . . . *Pag.* 2065

» **525 – 4 settembre 1924.** - DISPOSIZIONI VARIE. Cumulabilità della paga degli operai temporanei, con una pensione a carico dello Stato . . . . . *Pag.* 2071

» **526 – 4 settembre 1924.** - RECLUTAMENTO. Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213, che ha esteso alla città di Fiume ed al territorio annesso le leggi sul reclutamento . . . . . *Pag.* 2071

» **527 – 4 settembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino . . . . . *Pag.* 2080

» **528 – 4 settembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Circolare 14.477, in data 16 agosto 1924 del Ministero delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato), contenente le istruzioni per l'applicazione di talune delle vigenti norme sul trattamento economico, giuridico e di carriera, degli impiegati dello Stato . . . . . *Pag.* 2080

» **529 – 4 settembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . *Pag.* 2086

Circolare N. 521. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri, da destinarsi ai tribunali militari.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 18 luglio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei magistrati e dei cancellieri da destinarsi ai tribunali militari, ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, è quello risultante dalla seguente tabella:

TRIBUNALI	MAGISTRATI								CANCELLIERI			
	R. Avvocato generale militare	R. Sostituti avvocati generali militari	R. Avvocati militari	R. Vice Avvocati militari	Giudici relatori	Giudici istruttori	R. Sostituti avvocati militari	Totale	Cancelliere capo del tribunale supr. mil.	Cancellieri capi dei tribunali militari	Cancellieri di 1ª 2ª 3ª classe	Totale
Tribunale Supremo militare ed ufficio dei soppressi tribunali di guerra	1	2		2	1		1	7	1		1	2
Torino			1	1	1	2	1	6		1	1	2
Milano			1	1	1	2	1	6		1	1	2
Verona			1	1	1	2	1	6		1	1	2
Bologna			1	1	1	2	1	6		1	1	2
Trieste			1	1	1	2	1	6		1	1	2
Firenze			1	1	2	2	1	7		1	1	2
Roma			1	1	1	2	1	6		1	1	2
Roma (sezione Cagliari)				1	1	1	1	4			1	1
Napoli			1	1	1	2	1	6		1	1	2
Bari			1	1	1	2	1	6		1	1	2
Palermo			1	1	1	2	1	6		1	1	2

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 luglio 1924.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 522. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri militari, da destinarsi ai tribunali militari marittimi.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 18 luglio 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Di concerto con quello della marina;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei magistrati e dei cancellieri da destinarsi ai tribunali militari marittimi, ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, è quello risultante dalla seguente tabella:

TRIBUNALI MILITARI MARITTIMI	MAGISTRATI					CANCELLIERI		
	R. Avvocati militari	R. Vice Avvocati militari	Giudici relatori	Giudici istruttori	Totale	Cancellieri capi	Cancellieri di 1ª 2ª 3ª classe	Totale
Spezia	1	1	1	1	4	1	2	3
Venezia	1	1	1	1	4	1	3	4
Taranto	1	1	1	1	4	1	3	4

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 luglio 1924.

Il Ministro della marina: THAON DI REVEL.

Il Ministro della guerra: DI GIORGIO.

N. 523. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si provvede all'esonero di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918. — (Gabinetto del ministro). — 25 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 522 col quale si modifica la costituzione della commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915, n. 1374 per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Sula proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il generale di corpo d'armata TISCORNIA cav. Luigi è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 a decorrere dalla data del presente decreto.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, li 25 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO - THAON DI REVEL.

N. 524. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi logistici in guerra -- bozze di stampa.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio servizi). — 31 agosto 1924.

E' stato pubblicato, in bozze di stampa, il fascicolo delle «Norme per la organizzazione ed il funzionamento dei servizi logistici in guerra» (pubblicazione riservata). Tale fascicolo, a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), sarà diramato nella misura seguente:

COMANDI, CORPI, ENTI ED UFFICI	Copie assegnate
Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re . . .	2
Governatore di S. A. R. il Principe ereditario	2
MINISTERO DELLA GUERRA.	
Gabinetto del Ministro	2
Gabinetto del Sottosegretario	2
Stato maggiore centrale:	
Segreteria del reparto operazioni	2
Segreteria del reparto ordinamento e mobilitazione .	2
Ufficio operazioni	2
Ufficio addestramento	2
Ufficio ordinamento e mobilitazione	2
Ufficio reclutamento	2
Ufficio servizi	10
Ufficio trasporti	2
Ufficio informazioni	2
Ufficio storico	1
Ufficio difesa aerea	1

COMANDI, CORPI, ENTI ED UFFICI	Copie assegnate
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artigl.	2
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	2
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavall.	2
Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	2
Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri . .	2
Direzioni generale personali ufficiali	1
Direzione generale di artiglieria, genio ed automobilismo	8
Direzione centrale di sanità militare	4
Direzione generale dei servizi logistici	4
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa	1
Direzione generale dei servizi amministrativi	2
Servizio ippico e veterinario	2
Direzione del servizio chimico	1
Ispettore generale del Regio esercito	1
Segreteria del Consiglio dell'esercito	1
Segreteria della Commisisone suprema di difesa . . .	1
Comando designato di Armata	2
Comando di Corpo d'armata	4
Comando di Divisione di fanteria	4
ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
Comando generale dell'Arma	2
Comando di gruppo di legioni	1
Comando di gruppo di scuole	2
Comando generale legione e legione allievi	2
Scuola allievi ufficiali	2
Scuola allievi sottufficiali	2
Comando di divisione	1

COMANDI, CORPI, ENTI ED UFFICI	Copie assegnate
ARMA DI FANTERIA.	
Comando di brigata di granatieri e fanteria di linea .	2
Comando di raggruppamento alpino	2
Comando di regg. di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri (1)	8
Comando reggimento alpini (1)	10
Comando reparto carri armati (1)	4
ARMA DI CAVALLERIA.	
Comando di brigata di cavalleria	2
Comando di reggimento di cavalleria (1)	5
ARMA DI ARTIGLIERIA.	
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria . .	1
Comando d'artiglieria di Corpo d'armata	2
Comando di reggimento d'artiglieria (1)	9
Comando di gruppo d'artiglieria contraerei	1
Direzione territoriale d'artiglieria	1
Sezioni staccate d'artiglieria, stabilimenti ed enti vari	1
ARMA DEL GENIO.	
Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare	2
Comando del Genio di Corpo d'armata	2
Comando di raggruppamento genio di Corpo d'armata (1)	8
Comando di reggimento pontieri, radiotelegrafisti, ferrovieri (1)	10

COMANDI, CORPI, ENTI ED UFFICI	Copie assegnate
Direzione del Genio di corpo d'armata e sottodirezione Cagliari	1
Officina di costruzione del Genio militare	1
Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica	1
Gruppo aerostieri	1
Sezione del Genio	1
DISTRETTI MILITARI.	
Comando di distretto militare	1
CORPO SANITARIO MILITARE.	
Direzione di sanità militare	2
Ospedale militare principale	2
Ospedale militare secondario	1
Infermeria presidiaria	1
Istituto chimico-farmaceutico	1
CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.	
Direzione di commissariato militare di Corpo d'armata	2
Sezioni staccate, magazzini centrali ed opifici	1
CORPO D'AMMINISTRAZIONE MILITARE.	
Ufficio amministrazione personali militari vari	1
SERVIZIO TRASPORTI MILITARI.	
Comando di raggruppamento trasporti di Corpo d'armata (1)	6

COMANDI, CORPI, ENTI ED UFFICI	Copie assegnate
SCUOLE ED ISTITUTI VARI MILITARI.	
Comando della scuola di guerra	10
Comando Accademia d'artiglieria e genio e scuola di applicazione	2
Accademia militare di fanteria e cavalleria	3
Accademia militare di artiglieria e genio	3
Comando della scuola d'applicazione di fanteria . . .	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	2
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria . .	2
Comando delle scuole centrali militari	2
Comando della scuola centrale di fanteria	2
Comando della scuola centrale di artiglieria . . .	2
Comando della scuola centrale del genio	2
Comando della scuola sanità militare	2
Istituto geografico militare	1
Comando scuola artiglieria contraerei	1
Comando di collegio militare	1
COMANDI, UFFICI ED ENTI DIVERSI.	
Tribunale supremo militare	1
Comando generale della Regia guardia di finanza. . .	16
Ufficio tecnico superiore automobilistico	2
Comando degli stabilimenti militari di pena	1
Delegazione trasporti militari e ufficio militare imbarchi e sbarchi	1

COMANDI, CORPI, ENTI ED UFFICI	Copie assegnate
TRUPPE COLONIALI.	
Comando Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania	10
Comando Regio corpo di truppe coloniali della Cirenaica	10
Comando Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea .	5
Comando Regio corpo di truppe coloniali della Somalia	2
Comando del presidio militare del Dodecaneso. . .	2
ALTRI MINISTERI, ecc.	
Ministero della marina (Ufficio capo di S. M.)	2
Ministero delle colonie (Uff. militare)	1
Ministero dell'interno (per il Comando della M.V.S.N.)	2
Ministero lavori pubblici (pel Servizio del Genio civile in guerra)	3
Ministero delle comunicazioni (pel Servizio postale e pel Servizio dei collegamenti elettrici ed ottici) . . .	3
Ministero delle finanze (pel Servizio delle casse militari)	3
Commissariato dell'aeronautica	2

(1) Una delle copie assegnate è per il comando del deposito.

La diramazione deve essese estesa fino ai comandi di battaglione, gruppo ed unità corrispondenti.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 525. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cumulabilità della paga degli operai temporanei, con una pensione a carico dello Stato.** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo). — 4 settembre 1924.

A togliere ogni dubbio di interpretazione sull'art. 3 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 844 (circolare 390 *giornale militare* c. a.), si avvertono le amministrazioni dipendenti che il *divieto* relativo alla cumulabilità della paga con una pensione a carico dello Stato, disposto dalla legge 19 luglio 1862, n. 722 e successive modificazioni, è applicabile agli operai temporanei *soltanto* nei casi e pei periodi di tempo in cui il nuovo servizio sia da far valere agli effetti della pensione.

E poichè, per quanto riguarda questa amministrazione, i soli operai temporanei che prestino servizio, parzialmente utile a pensione, sono quelli che non hanno ancora conseguito il diritto a pensione, ma che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6 del citato decreto n. 844, così gli operai pensionati, riammessi come temporanei, potranno continuare a percepire la paga e la pensione, esclusa, per quest'ultima, l'indennità caroviveri (Avvertenze alla circolare 136 *giornale militare* c. a.).

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 526. — RECLUTAMENTO. — **Istruzione per l'applicazione del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213, che ha esteso alla città di Fiume ed al territorio annesso le leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 settembre 1924.

Disposizioni di carattere permanente.

1. In virtù del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213, a partire dal 23 agosto 1924 è entrata in vigore anche nella città di Fiume e territorio annesso la procedura di leva, quale è prescritta dal testo unico delle leggi sul reclutamento, dal regolamento relativo e dalle circolari ed istruzioni ministeriali.

2. In applicazione di quanto è detto nel paragrafo precedente, il 1° gennaio 1925 dovrà essere pubblicato anche nel comune di Fiume il manifesto di cui al paragrafo I del regolamento sul reclutamento col quale si fa obbligo ai giovani nati nel 1907 di forsi iscrivere nelle liste di leva.

Tale pubblicazione dovrà essere fatta dal capo dell'amministrazione comunale od, in caso di mancanza, da chi ne fa le veci. La stessa autorità dovrà anche provvedere nei termini e nei modi indicati dal regolamento sul reclutamento e dalle norme annessevi, alla compilazione delle schede personali, alla formazione delle liste alla loro presentazione alla giunta comunale od ente analogo, nonchè al conseguente invio delle liste all'ufficio di leva della provincia.

Tali operazioni dovranno svolgersi in modo normale per le leve successive a quella del 1907, nei termini prescritti i quali per maggior chiarezza sono riassunti nella tabella A annessa alla presente istruzione.

In mancanza della Giunta comunale o di altro ente analogo dovrà farsi a meno dell'approvazione delle liste da parte di detta autorità.

3. Per la compilazione delle liste di leva è opportuno tenere presente che, come è indicato dal regolamento sul reclutamento, devono esservi inscritti tutti i cittadini nati o residenti nel comune.

4. L'obbligo del servizio militare è generale per tutti i cittadini del Regno, fatta solo eccezione per gli inabili che vengano come tali riconosciuti dalle commissioni di arruolamento o dai Consigli di leva.

Nessuna eccezione è fatta per nessuna categoria di persone.

E' solo accordata la riduzione di ferma a tre mesi a coloro che si trovano in determinate condizioni di famiglia indicate dalla legge.

5. Le liste di leva e gli archivi relativi esistenti sotto il regime austro-ungarico o sotto quelli dello stato libero fiumano devono essere conservati con ogni cura laddove esistano, sia presso gli uffici comunali che presso quello governativo, se documenti già di spettanza dell'autorità amministrativa.

Quelli di spettanza della cessata autorità militare austro-ungarica o fiumana (ruoli o fogli matricolari, fogli di superarbitrio, ecc.) devono essere trasmessi al Comando del distretto militare di Trieste, che provvederà a senso della circolare 172 del *giornale militare* 1924.

6. Il Ministero si riserva di stabilire la data nella quale, a senso dell'art. 5 del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213, dovranno essere sottoposti a visita e, se idonei, arruolati, i cittadini italiani nati prima dell'anno 1904 pertinenti alla città di Fiume e territorio i quali non siano stati mai sottoposti a leva od arruolati sotto i cessati regimi.

Essi saranno dispensati dal compiere la ferma.

Leve sui nati negli anni 1904, 1905 e 1906.

7. Per le leve sui nati negli anni 1904, 1905 e 1906 la compilazione delle schede personali e delle liste di leva da parte del capo dell'amministrazione comunale o di chi ne fa le veci, dovrà compiersi senza la pubblicazione del manifesto di cui al paragrafo 1 del regolamento sul reclutamento e senza che occorra la verifica della giunta comunale od ente analogo.

La compilazione dovrà essere fatta sulla scorta degli elementi di ufficio e cioè dei registri di nascita e popolazione, laddove esistano, valendosi anche degli elenchi formati dai parroci (ove questi siano già stati compilati secondo le disposizioni già in vigore sotto il cessato regime) nonchè delle notizie ed informazioni che le singole autorità potranno assumere.

8. La compilazione delle schede per i nati negli anni 1904, 1905, e 1906 (1) dovrà essere compiuta entro il mese di ot-

(1) Le schede conformi al modello prescritto devono essere di colore giallo per la leva sulla classe 1904, di colore grigio per la leva sulla classe 1905 e di colore bianco per la leva sulla classe 1906.

tobre 1924, ed a tale effetto il capo dell'amministrazione del comune di nascita, o chi ne fa le veci, dovrà prima di tale termine esperire coi capi dei comuni di residenza le pratiche di cui al n. 8 della citata Raccolta, intese ad ottenere che i giovani nati negli anni predetti siano inscritti esclusivamente nelle liste di leva del comune di residenza.

9. La formazione delle liste di leva per i nati negli anni 1904, 1905 e 1906 dovrà essere iniziata il 1° novembre 1924 e condotta a termine entro lo stesso mese.

10. Per le liste così compilate dei nati negli anni 1904, 1905 e 1906 dovrà farsi a meno della verifica della giunta comunale od ente analogo.

11. In data 15 dicembre 1924 il capo dell'amministrazione comunale, o chi ne fa le veci, dovrà inviare all'ufficio di leva della provincia del Carnaro la copia autentica delle liste di leva e le schede compilate a senso dei paragrafi precedenti.

Sulle liste di leva e sulle schede dovrà essere apposto per ciascunn inscritto il numero d'ordine progressivo a senso del disposto dal n. 37 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

12. Nella stessa data del 15 dicembre 1924, il capo della amministrazione comunale, o chi ne fa le veci, pubblicherà per 15 giorni consecutivi le liste di leva *distintamente per ciascuna delle leve* 1904, 1905 *e* 1906, aggiungendovi come nota oltrechè l'avvertenza contenuta nel paragrafo 14 della detta Raccolta, anche la seguente:

« Tutti i nati nell'anno 1904 (o 1905 o 1906) residenti in questo comune che siano stati omessi nella compilazione delle liste qui pubblicate debbono presentarsi subito all'ufficio di leva di questo comune.

« Gli omessi che non si presenteranno ma che saranno scoperti incorreranno nelle pene della detenzione e della multa comminate dall'art. 137 del testo unico delle leggi sul reclutamento. Inoltre non potranno fare valere gli eventuali titoli alla riduzione di ferma ».

13. Il capo dell'amministrazione comunale, o chi ne fa le veci, venendo in qualsiasi modo a cognizione di individui omessi, dovrà compilarne la scheda ed aggiungerli sulle liste rispettivamente del proprio anno di nascita.

Dell'aggiunzione esso dovrà dare subito notizia all'ufficio di leva, indicando tutti i contrassegni personali dello omesso, nonchè gli altri dati a lui relativi ed inviando al Consiglio la sua scheda personale.

L'ufficio di leva dovrà aggiungere l'omesso sulle proprie liste e provvedere di conseguenza.

14. Il capo dell'amministrazione comunale, o chi ne fa le veci, dovrà anche segnalare senza indugio all'ufficio di leva le cancellazioni e le modificazioni che fosse necessario fare alle liste in seguito alla pubblicazione di esse.

La leva sui nati negli anni 1904 e 1905 dovrà essere aperta il 10 settembre 1924, come è stato stabilito al n. 84 della circolare n. 515 del *giornale militare* corrente anno.

Le visite degli inscritti pertinenti alla città di Fiume ed al territorio annesso avranno principio il giorno 2 gennaio 1925 e dovranno proseguire sino al termine senza interruzione. L'indicazione dei giorni e luoghi destinati alle sedute dovrà essere inserita nella tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

Le operazioni della leva sui nati nell'anno 1906 avranno luogo alla data che verrà a suo tempo stabilita per la leva degli inscritti della classe 1906 per tutte le altre provincie del Regno.

Leva sui nati nell'anno 1907 e successive.

15. Se per le date stabilite per la presentazione delle liste di leva alla giunta comunale questa (od ente analogo) non fosse ancora stata costituita dovrà farsi a meno della approvazione delle liste da parte di detta autorità.

Disposizioni generali.

16. Il servizio militare prestato da pertinenti ai territori suddetti che siano o divengano cittadini italiani presso l'e-

sercito italiano od altro esercito alleato od associato all'Italia o presso l'esercito austro-ungarico o nei corpi volontari o nelle milizie legionarie fiumane, deve valere a tutti gli effetti come servizio regolare.

Di conseguenza, quando risultasse tale circostanza per qualcuno degli inscritti di cui ai precedenti paragrafi senza che sia intervenuta dichiarazione di inabilità temporanea o definitiva al servizio militare, i consigli di leva dovranno prenderne atto sulle liste di leva con la seguente formula:

« Da considerarsi arruolato nel Regio esercito avendo prestato servizio nell'esercito . . . . . dal . . . . al . . . . . »;

17. In tutti quei casi in cui non sia possibile costituire la prova dei diritti alla riduzione di ferma a tre mesi, per essere distrutti o dispersi i registri di stato civile durante la guerra, e tale circostanza risulti confermata da regolare dichiarazione delle relative autorità comunali, gli atti mancanti potranno essere sostituiti da atti notori giudiziali, nei quali dovranno essere contenute in modo preciso tutte le indicazioni che avrebbero dovuto desumersi dagli atti stessi.

Non appena i registri potranno essere ricostituiti, i singoli uffici di leva dovranno richiedere alle autorità competenti la produzione di regolari atti di stato civile allo scopo di controllare l'esattezza delle notizie contenute negli atti notori e provocare, quando questi risultino difformi, la revoca delle concesse assegnazioni a senso del n. 324 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio esercito, salva sempre l'azione penale, in confronto degli eventuali colpevoli.

A tale fine gli incartamenti relativi alle riduzioni di ferma così concesse, dovranno essere conservati con ogni cura ben separati e distinti presso l'ufficio di leva, il quale dovrà anche tenerne nota in apposito registro e darne comunicazione di volta in volta al Ministero, Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione 1ª.

18. A senso dell'art. 4 del R. decreto n. 1213 del 19 luglio 1924 tutti coloro che sono divenuti o diverranno citta-

dini italiani e che siano già stati arruolati sotto i cessati regimi nell'esercito austro-ungarico o nei corpi volontari o nelle milizie legionarie fiumane, devono considerarsi arruolati nell'esercito italiano a partire dalla data di entrata in vigore del R. decreto anzidetto (23 agosto 1924) o dalla data di acquisto definitivo della cittadinanza, se questa fu posteriore per opzione o conferimento.

19. La commissione mobile non ha giurisdizione per la città di Fiume essendo questa sede di Consiglio di leva.

Il Ministro — DI GIORGIO.

REGI

CITTÀ DI FIUME E TERRITORI ANNI

Norme per la compilazione e trasmissione delle liste di leva e delle s

Classe di leva	Colore delle schede	Richiesta degli stampati (liste e schede) al distretto militare (1)	Compilazion delle schede (2)	
1	2	3	4	
1907	giallo	Provvede direttamente il Ministero della Guerra	fino al 31 dicembre	
1908	grigio	dal 1° gennaio al 30 settembre 1925	id.	id. 1
1909	bianco	id. id. 1926	id.	id. 1
1910	giallo	id. id. 1927	id.	id. 1
1911	grigio	id. id. 1928	id.	id. 1
1912	bianco	id. id. 1929	id.	id. 1
1913	giallo	id. id. 1930	id.	id. 1
e così di seguito				

(1) Le schede personali mod. *A* relative ai giovani che nell'anno in corso compion comuni, *con l'indicazione del colore e della classe cui sono destinate*, al Comando del distr *eccedente il triplo degli inscritti dell'ultima leva*) e nel termine che ciascun comune ric gli stampati per le liste di leva in quantità sufficiente perchè in ciascun dei due esemp nuzione, il quantitativo dei detti stampati che esista nell'ufficio comunale.

(2) Le schede devono compilarsi con scrupolosa accuratezza e precisione per t cui si riferisce la leva, domiciliati o residenti nel comune, ed i figli, anche nati all'est dalla lista quale straniero se non dopo che in merito siasi pronunciato il Ministero d popolazione, documenti statistici d'ogni genere, informazioni delle autorità di pubbl anni posteriori, per ricavarne i dati riguardanti coloro il cui atto di nascita sia st

Gli uffici comunali, per evitare che nelle liste siano compresi defunti, compulseran vani deceduti in altri comuni, a tale scopo ricevute, ai termini del n. 26 della citata l generalità dei giovani da comprendersi nella lista p r ragioni di residenza, al loro com notificazione faranno anche al comune del loro domicilio legale, se differente da quell

(3) Eliminate le schede dei giovani da non comprendersi nelle liste, apponendovi concernente il reclutamento del R. esercito), le schede rimanenti debbono disporsi in rigor endo che vi si deve riportare soltanto il primo dei nomi segnati nel rispettivo atto di nasci

(4) La lista — tenuta esposta nel comune per quindici giorni consecutivi (col. modificazioni; approvata e firmata dalla giunta entro il marzo; appostovi il num relative schede — viene trasmessa per copia autentica, *unitamente alle schede*, all'uff

D'ITALIA ALLEGATO A.

IN VIRTÙ DEL R. D. 19 LUGLIO 1924, N. 1213

personali degli inscritti e per le richieste dei relativi stampati.

FORMAZIONE della lista (3)	PUBBLICAZIONE della lista nel comune (4)	PRESENTAZIONE della lista alla giunta	INVIO della lista e delle schede all'ufficio di leva
5	6	7	8
gennaio 1925	dal 1° al 15 febbraio 1925	1° marzo 1925	1ª decade di aprile 1925
id. 1926	id. id. 1926	id. 1926	id. id. 1926
id. 1927	id. id. 1927	id. 1927	id. id. 1927
id. 1928	id. id. 1928	id. 1928	id. id. 1928
id. 1929	id. id. 1929	id. 1929	id. id. 1929
id. 1930	id. id. 1930	id. 1930	id. id. 1930
id. 1931	id. id. 1931	id. 1931	id. id. 1931

1° anno di età, *in base alle quali* si forma la lista di leva, debbono essere richieste dai militare, in relazione al numero dei giovani nati o residenti nel comune (*in quantità non* opportuno, ma non oltre il 30 settembre. Contemporaneamente i comuni debbono chiedere possano a suo tempo essere aggiunti i capilista. Nella richiesta deve calcolarsi, in dimi-

indistintamente i giovani (*anche di origine straniera*), nati o che si presumono nati nell'anno di individui che persero la cittadinanza italiana; e nessuno può escludersi o cancellarsi guerra. A tale scopo gli uffici comunali debbono valersi dei registri di stato civile e di sicurezza, ecc., esaminando con ogni diligenza anche i registri degli atti di nascita degli tardivamente formato o trascritto.

attentamente i registri degli atti di morte e le copie degli atti medesimi riguardanti i gio- colta, dal comune ove avvenne il decesso. Per evitare doppie iscrizioni, notificheranno le di nascita, cui chiederanno altresì copia autentica del rispettivo atto di nascita; ed uguale nascità.

vinlaco le prescritte annotazioni da lui firmate (n. 9 della raccolta di disposizioni in vigore ordine alfabetico, e nell'ordine stesso debbonsi inscrivere i giovani nella lista di leva, avver- aggiungendovi eventualmente quello con cui siano abitualmente chiamati, se diverse dal primo.

esaminata dalla giunta municipale (col. 7) per la prescritta verificazione e le occorrenti progressivo per gli inscritti rimastivi compresi e riprodotto l'*identico numero d'ordine* sulle di leva della provincia (col. 8).

N. 527. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 4 settembre 1924.

A modificazione di quanto è stato disposto colla circolare 477 del giornale militare 1924 per la commissione giudicatrice dei concorrenti alla cattedra di:

« Statica Grafica, resistenza dei materiali scienza delle costruzioni e teoria dei ponti »

in sostituzione del colonnello del genio CAFFO cav. Aventino, viene nominato membro il colonnello del genio BRUZZO cav. Carlo.

Il Ministro · DI GIORGIO.

N. 528. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Circolare n. 14477, in data 16 agosto 1924, del Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), contenente le istruzioni per l'applicazione di talune delle vigenti norme sul trattamento economico, giuridico e di carriera, degli impiegati dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 settembre 1924.

« Varie amministrazioni hanno rivolto alla Finanza taluni quesiti circa l'applicazione dei Regi decreti emanati circa l'ordinamento gerarchico, nonchè sull'applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, relativo allo stato giuridico degli impiegati civili.

Ad assicurare al riguardo l'osservanza di criteri uniformi, da parte di tutte le Amministrazioni, si ritiene opportuno di comunicare i chiarimenti che seguono:

Regio decreto 11 *novembre* 1923, *n.* 2395.

Articolo 45 (modificato coll'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 ed integrato dall'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843). Agli effetti dell'applicazione di

questo articolo, si avverte che vanno conferiti in base alle norme, di cui al secondo comma, anzichè a mente del primo comma, e precisamente per un quarto mediante esami di concorso e per tre quarti mediante graduatoria di merito, formata dal Consiglio di amministrazione, non solo i posti del grado IX dei gruppi *A* e *B*, che si rendano vacanti nel triennio dal 1° dicembre 1923, ma anche quelli vacanti a tale data e che eventualmente non sia stato possibile di assegnare, alla prima attuazione dell'ordinamento gerarchico, per mancanza di funzionari che alla data di pubblicazione del decreto 11 novembre 1923, n. 2395, avessero il minimo di anzianità prescritto, o perchè gli impiegati che raggiungevano tale minimo, non furono inclusi, per inidoneità, nella graduatoria di merito.

Circa l'ordine di collocamento nel grado indicato, dei funzionari che ottengono la promozione mediante esame di concorso, rispetto a coloro che la conseguono in base a graduatoria di merito, si fa presente che deve essere seguita, anche nel triennio suindicato, la norma, di cui al 5° comma dell'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che dà la precedenza ai vincitori dell'esame di concorso.

Pertanto, le promozioni ai gradi di primo segretario, primo ragioniere od equiparato, dei funzionari inclusi in graduatoria di merito, ai sensi del secondo comma del citato articolo 45, se effettuate prima delle corrispondenti promozioni a seguito di esame di concorso, debbono essere disposte con riserva di anzianità a favore dei vincitori di quest'ultimo.

Articolo 52. — E' stata sollevata questione se gli speciali benefici concessi agli impiegati ex-combattenti, a norma degli articoli 43 e 44 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, siano cumulabili con i vantaggi di che ai commi 3° e 4° dell'art. 40 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, la cui efficacia è limitata al periodo anteriore all'entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (ultimo comma, art. 52). A tale proposito la Corte dei conti, con deliberazione a sezioni unite, emessa nell'adunanza del 14 settembre 1923, ha adottata la risoluzione che, nel computo dei servizi prestati, sieno da considerarsi cumulativamente i due benefici: quello generale e quello speciale dei funzionari ex-combattenti.

Le amministrazioni si atterranno a siffatta decisione, la quale tiene giusto conto del diverso carattere delle due concessioni, considerato che le accelerazioni di cui al citato art. 40 rappresentano un beneficio di carattere generale attinente alla carriera di tutti gli impiegati; mentre la valutazione del tempo trascorso in guerra, in aumento dell'anzianità utile, costituisce un particolare beneficio, dipendente esclusivamente dal servizio militare in guerra, del tutto distinto dal primo.

Articolo 190. Nei casi in cui, a termini di disposizioni vigenti, sia prescritta la riduzione dello stipendio (punizioni a norma dell'art. 59 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati, ecc.), agli impiegati provvisti di assegno personale, ai sensi d questo articolo, dovrà essere applicata detta riduzione, nella stessa misura proporzionale stabilita per lo stipendio, anche sull'assegno medesimo.

Sono devolute a favore dell'Opera di previdenza per gli impiegati ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione, ai sensi dell'art. 4, lettera *c*) del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, le somme trattenute, limitatamente alla parte dell'assegno personale che è da considerarsi come stipendio, vale a dire alla differenza fra lo stipendio eventualmente maggiore goduto al 30 novembre 1923, o che sarebbe spettato al 1° dicembre 1923, secondo le disposizioni anteriori al nuovo ordinamento gerarchico e quello attribuito a norma delle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Non spettano invece a detta Opera di previdenza le somme eventualmente trattenute su altri assegni non utili agli effetti della pensione, come ad esempio il supplemento di servizio attivo, che, a norma dell'art. 59 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è parimenti sottoposto a riduzione, in caso di provvedimenti disciplinari.

Regio decreto 8 *maggio* 1924, *n.* 843.

Articolo 5. La disposizione del primo comma di questo articolo, per la quale si concede un aumento di quattro anni sull'anzianità utile al 1° dicembre 1923, per il collocamento

nei gradi undecimo o decimo, al personale dei ruoli appartenenti al Gruppo *C*, è applicabile a tutti coloro i quali al 30 novembre 1923 coprivano il grado di archivista od equiparato.

Pertanto il beneficio deve essere in ogni caso concesso a detti impiegati, e precisamente, nel grado undecimo, se in esso siano collocati al 1° dicembre 1923, ovvero nel grado decimo, se alla data medesima abbiano conseguito tale grado anche per promozione.

Articolo 9. — Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, escludono che, agli effetti del minimo di anni di servizio prescritto per le promozioni al grado nono dei ruoli appartenenti ai Gruppi *A* e *B*, possano essere computati, in tutto od in parte, quelli passati in categorie inferiori di altre amministrazioni.

D'altra parte l'articolo 9 in questione esclude dal beneficio del computo, agli effetti indicati, dei servizi prestati in reparti combattenti, gli impiegati che parteciparono alla guerra posteriormente alla loro nomina ad impiego di ruolo, e ciò in quanto il servizio prestato in guerra da coloro che erano già impiegati è valutato come servizio civile, e non può essere doppiamente computato.

Però gli ex-combattenti che appartengano a ruoli dei Gruppi *A* e *B* e provengano da categoria inferiore di altra amministrazione, essendo esclusi dal primo beneficio, non potrebbero essere privati anche dell'altro, per cui la disposizione dell'art. 9 su citato va intesa nel senso che il servizio militare, per essere utile, deve risultare prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo nell'amministrazione in cui essi attualmente si trovano. Quando detta nomina si sia verificata in ruolo della stessa amministrazione, appartenente a gruppo inferiore a quello cui è assegnato il ruolo nel quale attualmente si trovano gli impiegati ex-combattenti, o a carriera subalterna, si applica la disposizione dell'art. 9 predetto, se risulti più favorevole di quella contenuta nella seconda parte del quarto comma dell'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Gli stessi criteri saranno da adottarsi quando si tratti di ex-combattenti provenienti da gruppo equiparato di altra Amministrazione.

Nel caso in cui esistano in un ruolo impiegati ex-combattenti in condizione di potere usufruire dei benefici concessi con quest'articolo e nello stesso tempo nessun altro funzionario abbia i requisiti richiesti in via normale per la promozione al grado nono entro il triennio dal 1° dicembre 1923, si farà luogo egualmente al concorso e si provvederà parimenti alla determinazione della graduatoria; però gli ex-combattenti potranno essere nominati, per non oltre le metà, ai posti vacanti, tanto per l'uno come per l'altro modo di scrutinio.

Le nomine avvengono senza riserva di anzianità a favore dei non combattenti, anche quando si tratti di nomine da conferirsi in seguito a graduatoria di merito; ma tale riserva a termini dell'ultimo comma delle istruzioni contenute nella presente circolare nei riguardi dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è necessaria per quanto concerne le nomine degli ex-combattenti promossi mediante graduatoria nei confronti dei vincitori del concorso. I posti vacanti non coperti, perchè eccedenti la metà che può essere attribuita agli ex-combattenti, saranno conferiti quando gli impiegati — ex-combattenti o non — compiano l'anzianità di servizio civile nei gradi decimo ed undecimo, complessivamente richiesta per l'ammissione agli esami ovvero per l'inclusione nella graduatoria di merito.

Articolo 11. — Il beneficio considerato in questo articolo viene concesso anche al personale ex-combattente appartenente al Gruppo *C*, aspirante alla promozione al grado undecimo quando abbia prestato servizio civile di ruolo nella categoria del personale subalterno anteriormente al servizio in guerra, e sia stato assunto, dopo tale servizio, nel ruolo cui ora appartiene.

Articoli 16, 17, 18 e 54. — Non potrà fruire dei benefici consentiti dagli articoli in questione, il personale ivi considerato il quale non sia in servizio alla data in cui l'amministrazione provvede per la sistemazione in ruolo.

Il personale sistemabile a' termini di questi articoli, se sia provvisto del titolo di studio che gli conferisca la possi-

bilità di ottenere la sistemazione in ruolo appartenente ad un determinato gruppo, potrà conseguirla in amministrazione diversa dalla propria, qualora in questa manchi il ruolo predetto o difettino i posti vacanti.

Tale conferimento sarà fatto con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, del terzo comma dell'art. 18 del decreto medesimo e del secondo comma dell'art. 200 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 54 dell'indicato R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, a seconda che trattisi di mutilati o invalidi, di ex-combattenti o di non combattenti.

Le disposizioni degli articoli 18 e 54 sono applicabili anche nei riguardi degli straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, ecc., i quali, benchè chiamati in servizio posteriormente al 1° dicembre 1923, avrebbero potuto essere assunti a quella data, perchè in precedenza dichiarati idonei, in seguito ad apposito concorso per titoli o per esami.

Regio decreto 30 *dicembre* 1923, *n.* 2960.

Articolo 59. — La punizione disciplinare contemplata in questo articolo, oltre agli effetti ivi indicati, e cioè: riduzione dello stipendio e del supplemento di servizio attivo e ritardo dell'aumento periodico, importa anche l'esclusione dal godimento delle indennità temporanee mensili (caroviveri), come dispone l'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853.

Invero il citato art. 4, non solo non è contrario all'art. 59 del R. decreto n. 2960, ma lo integra, disciplinando una materia essenzialmente transitoria, come quella del trattamento di caroviveri, non regolata dal predetto decreto numero 2960; onde conserva la sua piena efficacia, non avendo per esso applicazione l'abrogazione sancita dall'art. 126 del decreto medesimo. — p. *Il Ministro*: SPEZZOTTI.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 529. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 settembre 1924.

Con decreto del Ministero degli affari esteri, in data 26 aprile 1924, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1924, è stato bandito un concorso per 19 posti di alunno d'ordine presso quel Ministero.

A norma delle vigenti disposizioni, e dell'art. 2 del R. decreto n. 465, in data 20 marzo 1924, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile, n. 92, un terzo dei detti posti messi a concorso è riservato agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali ai quali sia stato riconosciuto il diritto all'impiego civile. Detti personali saranno nominati direttamente al grado 12° della carriera d'ordine (applicati), con riserva di anzianità in confronto degli altri vincitori del concorso nominati alunni d'ordine.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere ai predetti posti dovranno presentare, non oltre il giorno 30 settembre 1924, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

I medesimi saranno poi chiamati presso il Ministero degli affari esteri in Roma per sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità se il numero dei concorrenti è pari od inferiore al numero dei posti ad essi riservati, o a titolo di concorso fra di essi, se il loro numero è superiore.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese all'italiano e dall'italiano al francese;

b) in un saggio di calligrafia, con compilazione di uno specchio;

c) in un tema italiano di cultura generale con carattere storico;

d) in un tema sulla organizzazione degli archivi con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero.

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);

b) in un esame sommario sopra elementi delle materie che formano il programma di concorso della carriera dei cancellieri, di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere sotto gli occhi della Commissione degli archivi del Ministero degli esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte, e per la soluzione di tutti quei quesiti che la Commissione vorrà porre in attinenza ai servizi d'archivio.

Ciascun candidato potrà poi chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue oltre il francese.

Le domande dei concorrenti dovranno dalle autorità militari essere trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.), unendo a quelle degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei marescialli tuttora alle armi la copia del foglio matricolare e caratteristico.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le dette autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine di presentazione, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nella presente circolare.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

1710 — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª **1924** 12 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 530 – 19 luglio 1924. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge numero 1321 - Aggregazione di un ufficiale superiore del R. Esercito nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato *Pag.* 2091

» **531 – 9 agosto 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro nel Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 2092

» **532 – 30 agosto 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P. . . . . *Pag.* 2093

» **533 – 3 settembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria . . . . . *Pag.* 2095

» **534 – 9 settembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-925 . . *Pag.* 2095

» **535 – 11 settembre 1924.** — ARMI, MUNIZIONI e BUFETTERIE. — Riparazioni alle mitragliatrici Fiat mod. 914 . . *Pag.* 2096

» **536 – 11 settembre 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1925. - Norme esecutive . . . . *Pag.* 2097

N. 537 – 11 settembre 1924. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 . *Pag.* 2098

» **538 – 11 settembre 1924.** — AVANZAMENTO. — Esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta . *Pag.* 2099

» **539 – 11 settembre 1924.** — AVANZAMENTO. — Quesiti circa le esecuzioni delle disposizioni contenute nella circolare 412 *giornale militare* c. a. in quanto riguardano gli ufficiali in congedo residenti all'estero . . . . . *Pag.* 2100

» **540 – 11 settembre 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle mitragliatrici Fiat mod. 914 dai capi armaiuoli reggimentali . . . . . *Pag.* 2101

» **541 – 11 settembre 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasferimenti di ufficiali in S. A. P. nelle isole del Dodecanneso . *Pag.* 2102

» **542 – 11 settembre 1924.** — MATRICOLA. — Nuova numerazione dei ruoli matricolari . . . . . *Pag.* 2103

» **543 – 11 settembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria . . . . *Pag.* 2103

» **544 – 11 settembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria . . . . . *Pag.* 106

» **545 – 11 settembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923 . . . . *Pag.* 2114

» **546 – 11 settembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria . . . . . *Pag.* 2117

» **547 – 11 settembre 1924.** — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali . . . *Pag.* 120

» **548 – 11 settembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 2134

AVVISO . . . . . *Pag.* 2135

Circolare N. 530. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1321 - Aggregazione di un ufficiale superiore del R. Esercito nel consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.** — (Gabinetto del ministro). — 19 luglio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, del 5 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal R. decreto-legge n. 1244 del 19 luglio 1924;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è aggregato, senza voto, un ufficiale superiore del Regio esercito in servizio di Stato maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra, da nominarsi con decreto Ministeriale del Ministro per le comunicazioni, su designazione del Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il predetto membro aggregato dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

N. 531. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sostituise un membro nel consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 9 agosto 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1924, col quale fu costituito ,in base al disposto dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione RESTALDI gr. uff. Attilio cessa dalla carica di membro del Consiglio d'amministra-

zione per il personale subalterno del Ministero della guerra, ed in sua vece è nominato il direttore capo divisione POLLIO SALIMBENI comm. dott. Adolfo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 532. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 agosto 1924.

Con riferimento alle circolari 335 del *giornale militare* 1923 e 156 del *giornale militare* c. a., ed a seguito della circolare 540 del *giornale militare* 1923 si determina quanto segue:

1. — *Corsi di complemento della coltura tecnico-professionale.*

a) Il 1° periodo di complemento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria e genio di cui alle citate circolari 335 e 156 per l'anno scolastico 1924-25 avrà inizio in Torino il giorno 15 gennaio 1925 e avrà termine il 15 luglio stesso anno (esami compresi).

Il 2° periodo, invece, avrà inizio il 1° settembre 1925 e termina il 28 febbraio 1926 (esami compresi).

Gli ufficiali che avranno ottenuto di frequentare i predetti periodi si presenteranno al comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio di Torino il giorno precedente a quello di inizio dei periodi stessi. Per entrambi i periodi non sono ammessi gli esami di riparazione.

I nomi degli ufficiali ammessi saranno al più presto pubblicati sul *giornale militare*. Dovranno tutti frequentare i corsi;

b) gli ufficiali dovranno farsi seguire dal cavallo (uno: d proprietà o di carica) e dal rispettivo attendente. Gli uffi ciali sprovvisti di cavallo dovranno essere forniti di un at tendente. Gli ufficiali sprovvisti di cavallo dovranno esser forniti di un attendente ogni due a cura del comando de corpo d'armata cui appartiene il reggimento o l'ufficio a quale sono effettivi; se però hanno famiglia a carico saran no forniti di un attendente ciascuno;

c) gli ufficiali frequentatori dei corsi seguiteranno ad es sere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederann perchè gli assegni giungano al comando dell'accademia mi litare di Torino non oltre il 25 di ciascun mese.

II. — *Sessioni di esame su materie di accademia.*

a) il 1° appello della 2ª sessione d'esame su materie d'ac cademia per ufficiali di artiglieria e genio, di cui al n. VII della circolare 335 del *giornale militare* 1923 avrà luogo in Torino presso l'accademia militare con le modalità che sta bilirà il comando di detto istituto;

b) gli ufficiali che desiderano sostenere esami nell'appell di cui sopra, ne informeranno per via gerarchica, non ol tre il 20 settembre p. v. il comando dell'accademia militare specificando gli esami che intendono sostenere. Oltre tale data non potranno essere concesse richieste per spostament o cambio di materie di esame;

c) gli ufficiali di cui al comma *b*) si presenteranno al co mando della predetta accademia a cominciare dal 28 otto bre c. a. con le modalità che veranno pubblicate con succes siva circolare del *giornale militare*, la quale dovrà essere tempestivamente, per cura dei comandi, uffici, direzioni, ecc. notificata agli ufficiali interessati dipendenti;

d) gli esami di 2° appello della II sezione avranno inizio, salvo imprevisti, il giorno 10 marzo 1925, e le prenotazioni da parte degli ufficiali interessati per le materie di esame che domanderanno di sostenere dovranno essere trasmesse non oltre il 1° febbraio 1925. In questo 2° appello saranno osservate parimenti le disposizioni di cui alla precedente lettera *b*).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 533. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 settembre 1924.

Questo Ministero sciogliendo la riserva contenuta nella lettera *d*) del numero 1 della circolare 540 *giornale militare* 1923 determina che gli ufficiali non frequentatori dei corsi di applicazione di cui alle circolari 557 *giornale militare* 1923 e 268 *giornale militare* 1924, si presentino al comando della scuola di applicazione in Torino alcuni giorni prima dell'inizio degli esami e, precisamente, il giorno 1° ottobre p. v. (ore antimeridiane).

Gli ufficiali in questione potranno così, nei giorni antecedenti agli esami, completare la loro preparazione sotto la guida degli insegnanti. Questo Ministero determina inoltre che ai predetti ufficiali sia concessa, immeditamente prima della loro presentazione alla scuola di applicazione, una licenza speciale di giorni 15.

Gli esami di cui sopra avranno inizio il 15 ottobre p. v.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 534. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-425.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 9 settembre 1924.

Per opportuna conoscenza si avverte che in deroga alle disposizioni contenute nella circolare 468 *giornale militare* c. a. relativa alle ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1924-925, viene abolito il limite minimo di età, fermo restando in 17 anni il limite massimo (da computarsi al 31 dicembre 1924). Potranno pertanto aspirare all'ammissione anche i giovani che non abbiano compiuto 14 anni, purchè siano in possesso del certificato di ammissione al 1° corso di liceo (classico o scientifico), o che siano in condizione di poterlo conseguire in ottobre, in conformità del nuovo ordinamento scolastico, ovvero che siano in possesso della licenza ginnasiale classica o del passaggio dalla 4ª alla 5ª ginnasiale conseguita in conformità del precedente ordinamento scolastico.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è prorogato per tutti indistintamente i concorrenti al 25 settembre corrente.

Tali norme valgono bene inteso solo per le prossime ammissioni del 1924-25.

I comandi dei distretti vorranno dare la massima pubblicità alla presente disposizione, sia con comunicazioni ai provveditori agli studi e agli istituti scolastici, sia con comunicati alla stampa e sia specialmente rendendole note alle singole famiglie le cui domande fossero state in precedenza respinte a causa del requisito minimo di età.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 535. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Riparazioni alle mitragliatrici Fiat mod. 914.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo - Servizio artiglieria). — 11 settembre 1924.

Allo scopo di disciplinare il lavoro di riparazione delle mitragliatrici mod. 1914, il Ministero, sentito il parere della direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria, prescrive che gli enti che hanno in distribuzione dette armi debbano limitarsi esclusivamente ad eseguire le piccole e grandi pulizie e l'eventuale sostituzione di parti, astenendosi in modo assoluto dall'eseguire quelle riparazioni che comunque richiedano l'uso di strumenti verificatori speciali. Per queste ultime, le armi dovranno essere versate alle direzioni di artiglieria, che provvederanno al successivo invio alla fabbrica d'armi R. E. di Terni, previ accordi da prendersi direttamente con detto stabilimento, il quale provvederà alla loro riparazione o sostituzione con altre in completa efficienza.

In conseguenza di quanto sopra, gli enti già citati dovranno astenersi dal richiedere strumenti verificatori speciali per mitragliatrici mod. 914. Con l'occasione, si rammenta che, per la verifica dello stato d'uso dell'interno delle canne di dette armi, si impiegano gli stessi strumenti verificatori usati per le armi mod. 91 che tutte le direzioni di artiglieria e gli altri enti che hanno in distribuzione mitragliatrici mod. 914 già posseggono.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 536. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1925 - Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 11 settembre 1924.

Con riferimento alla circolare 491 *giornale militare* c. a., gli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle varie armi, avranno luogo colle norme di cui alla circolare 40 *giornale militare* c. a. salvo le varianti sottoindicate:

1° gli esami scritti avranno inizio il giorno 24 novembre p. v.;

2° la commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente.

MONTUORI cav. Luca, generale di armata.

Membri.

BREGANZE cav. Giovanni, generale di divisione.
PIOLA CASELLI cav. Renato, generale di brigata.
MANTELLINI cav. Zoilo, colonnello di fanteria.
PAFUNDI cav. Giuseppe, tenente colonnello di fanteria.
IANNELLI cav. Camillo, colonnello di cavalleria.
ANGELINI cav. Pio, colonnello di cavalleria.
CARACCIOLO cav. Mario, colonnello di artiglieria.
GAMERRA cav. Emilio, tenente colonnello di artiglieria.
BOGGIO GILOT cav. Ernesto, tenente colonnello del genio.
BELLUSCI cav. Arturo, tenente colonnello del genio.

3° in attesa della pubblicazione dei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1925 dei capitani di fanteria — come da nota apposta allo specchio riportato nella circolare 491 già citata — valgono per essi i limiti di cui alla circolare 610 *giornale militare* 1923

Le domande di tali capitani di fanteria per l'ammissione agli esami a scelta dovranno esser presentate ai corpi non oltre il 10 ottobre p. v.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 537. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 11 settembre 1924.

Con riferimento alla circolare 491 *giornale militare* c. a. gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 avranno luogo colle norme di cui alla circolare 70 *giornale militare* c. a. salvo le varianti sottoindicate:

1° gli esperimenti avranno inizio il giorno 24 novembre p. v.;

2° la commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente.

ALBRICCI conte nob. Alberico, generale di corpo d'armata.

Membri.

BONOMI cav. Annibale, generale di brigata.
SACCOMANNI cav. Giuseppe, generale di brigata.
MARINI cav. Edoardo, colonnello di fanteria.
BABBINI cav. Ezio, colonnello di fanteria.
PIELLA cav. Paolo, colonnello di cavalleria.
CARLETTI cav. Guido, tenente colonnello di cavalleria.
BELLINI cav. Carlo, colonnello di artigieria.
PALLOTTA cav. Girolamo, tenente colonnello di artiglieria.
CIOTTO cav. Arturo, colonnello del genio.
TOBIA cav. Enrico, tenente colonnello del genio.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 538. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 11 settembre 1924.

Con riferimento alla circolare 491 *giornale militare* c. a., gli esami speciali dei tenenti delle varie armi, aspiranti all'avanzamento a scelta, avranno luogo colle norme di cui alla circolare 42 *giornale militare* c. a., salvo le varianti sottoindicate:

1° gli esami scritti avranno inizio il giorno 24 novembre p. v.;

2° la commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente.

FERRARI cav. Giacomo, generale di divisione.

Membri.

ROVELLI cav. Alberto, generale di brigata.
VACCA MAGGIOLINI cav. Arturo, colonnello di artiglieria.
CAFFO cav. Aventino, colonnello del genio.
AMBROSIO cav. Vittorio, colonnello di cavalleria.
DALMAZZO cav. Lorenzo, tenente colonnello dei bersaglieri.

Il presidente riunirà tempestivamente la commissione per concretare i temi da assegnare ai candidati.

I temi da svolgere saranno inviati, a cura della commissione stessa, ai comandi sedi di esame.

La commissione, dopo aver emesso il giudizio sui lavori svolti, comunicherà al Ministero i nomi dei candidati idonei per l'ammissione all'esperimento pratico.

3. In attesa della pubblicazione dei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1925 dei tenenti di fanteria — come da nota apposta allo specchio riportato nella circolare 491 già citata — valgono per essi i limiti di cui alla circolare 610 *giornale militare* 1923.

Le domande di tali tenenti di fanteria per l'ammissione agli esami a scelta dovranno essere presentate ai corpi non oltre il 10 ottobre p. v.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 539. — AVANZAMENTO. — **Quesiti circa le esecuzioni delle disposizioni contenute nella circolare 412 giornale militare c. a. in quanto riguardano gli ufficiali in congedo residenti all'estero.** (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1924.

A soluzione di quesiti formulati circa l'esecuzione delle disposizioni contenute nella circolare 412 *giornale militare* c. a., e nell'intento di ovviare alle difficoltà incontrate da qualche comando per interpellare gli ufficiali residenti all'estero, questo Ministero rende noto che ha già interessato quello degli affari esteri perchè i nostri R.R. consoli facciano pervenire ai comandi di distretto e di divisione — a seconda che si tratti di ufficiali inferiori o superiori — gli elenchi nominativi richiesti dal 3° alinea della suddetta circolare per gli ufficiali in congedo residenti all'estero, con l'indicazione della loro attuale residenza e del distretto o della divisione da cui dipendevano prima della loro partenza dall'Italia.

Data poi l'impossibilità di fissare una data per la trasmissione degli accennati elenchi per gli ufficiali in congedo residenti all'estero, questo Ministero determina che gli elenchi stessi vengano trasmessi dagli enti interessati non appena riceveranno dai nostri R.R. consolati i dati all'uopo richiesti.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 540. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle mitragliatrici Fiat mod. 914 dai capi armaiuoli reggimentali.** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo - Servizio artiglieria). — 11 settembre 1924.

Per norma dei corpi tuttora provvisti di capo armaiuolo retribuito col sistema a tariffa, il Ministro, sentito il parere degli organi tecnici competenti, determina che per le riparazioni da eseguirsi presso le officine reggimentali alle mitragliatrici Fiat Mod. 914 vengano corrisposti i prezzi che risultano dallo specchio seguente:

INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Prezzo
Smontare, pulire, verificare e rimontare l'arma	2, 50
Togliere le ammaccature prodottesi durante l'uso dell'arma	0, 60
Cambiare il martelletto e relativo fermo	0, 60
Cambiare l'estrattore e la molla	0, 20
Cambiare il nottolino di sicurezza	0, 60
Cambiare la molla spirale del dente di scatto della leva destra	0, 40
Cambiare la molla spirale del dente elastico dello spostatore	0, 20
Cambiare la molla del regolatore	0, 40
Cambiare le molle di caricatore (cadauna)	0, 20
Cambiare la molla del percussore	0, 60
Cambiare il disco di cuoio dell'ammortizzatore	0, 20
Cambiare il disco di gomma dell'ammortizzatore	0, 40
Cambiare la molla del tirante del blocco	0, 40
Cambiare la molla piatta del chiavistello	0, 20
Cambiare la molla a lamina delle leve di scatto (cadauna)	0, 20

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 541. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasferimenti di ufficiali in servizio attivo permanente nelle isole del Dodecanneso.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1924.

Il Ministero dispone che pel ripianamento delle vacanze che si verificheranno nei quadri dei reparti dislocati nel Dodecanneso, concorrano gli ufficiali in S. A. P. di tutti i corpi di armata.

I sorteggi per i trasferimenti d'autorità saranno fatti alla sede del comando di corpo d'armata con le norme stabilite per le colonie dalla circolare 84 *giornale militare* c. a., tenendo presente però che l'idoneità fisica richiesta non è quella per i climi tropicali, ma quella pel territorio.

Gli ufficiali del genio devono essere considerati come appartenenti alla specialità ove prestano servizio all'atto del sorteggio; per gli ufficiali di tale arma addetti ad uffici (esclusi quelli delle direzioni per i quali tale servizio costituisce la specialità), dovrà essere tenuto conto soltanto della specialità nella quale hanno prestato più lungo servizio.

Gli ufficiali addetti ai raggruppamenti trasporti e gli aerostieri dovranno essere estratti a sorte solo nel caso in cui vengano richiesti ufficiali della specialità nella quale prestano servizio.

La permanenza minima obbligatoria per gli ufficiali che, a domanda o d'autorità, vengono trasferiti nel Dodecanneso, è di 2 anni.

Gli ufficiali, comunque trasferiti, non potranno farsi seguire dalla famiglia senza l'autorizzazione di questo Ministero.

Le domande degli ufficiali in S. A. P. aspiranti al trasferimento nel Dodecanneso, dovranno essere inviate con sollecitudine a questo Ministero, affinchè sia possibile ridurre al minimo le richieste numeriche per i trasferimenti d'autorità.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 542. — MATRICOLA. — **Nuova numerazione dei ruoli matricolari.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa. — 11 settembre 1924.

Con riferimento al disposto del paragrafo 52 del regolamento per le matricole e perchè i distretti ne abbiano norma, il Ministero avverte che, essendo terminata con la leva sulla classe del 1904, per i distretti della vecchia circoscrizione, la prescritta rotazione di venti anni, a cominciare dalla leva sulla classe del 1905 i ruoli matricolari dovranno essere iniziati con una nuova numerazione.

Anche i distretti di ultima formazione, per i quali, dato quanto fu disposto con circolare n. 145 *giornale militare* del 1921, tale rotazione è ancora in svolgimento, dovranno, a partire dalla leva sulla classe del 1905, iniziare la nuova numerazione, di guisa che la rotazione dei 20 anni si svolga di nuovo per l'avvenire in modo uniforme per tutti i distretti.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 543. - SCUOLE MILITARI. - **Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1924.

Fra l'ottobre p. v. e l'aprile 1925 si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna.

I corsi avranno ciascuno la seguente durata:

1° corso - 10 ottobre 1924 - 21 dicembre 1924;

2° corso - 10 gennaio 1925 - 21 marzo 1925.

Al 1° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

I CORSO.

Capitano MANSO Achille, deposito allevamento cavalli, Bonorva.
» MASINI Italo, reggimento cavalleggeri Guide.
» D'ALESSANDRO Alfredo, reggimento cavalleggeri di Monferrato.

Tenente TRAVAGLIANTI Salvatore, 5° raggruppamento trasporti.
» MATTIOLI Renato, 3° raggruppamento trasporti.
» NERI Igino, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» FRANCO Roberto, reggimento cavalleggeri di Novara.
» BIANCOLI Aldo, reggimento cavalleggeri Vittorio Eman. II.
» DANERI Luigi, reggimento cavalleggeri di Aosta, assegnato deposito allevamento cavalli, Grosseto.
» BONUTI Roberto, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» MARCHETTI Armando, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» PORCELLI Antonio, 8° raggruppamento trasporti.
» MARTINENGO Marquet Riccardo, accademia militare fanteria e cavalleria.
» DOLZA Domenico, officina costruzioni automobilistiche.
» CLERICI Bagozzi Lodovico, reggim. cavalleggeri Saluzzo.
» COLANERI Ambrogio, 8° raggruppamento trasporti.
» SPILIMBERGO di Valfranco nobile conte palatino, signore di Spilimbergo, Zuccola e terre annesse, reggimento cavalleggeri Guide.
» MOTO Paolo, reggimento cavalleggeri Saluzzo.
» ANGUISSOLA Scotti Francesco, reggimento Savoia cavall.
» DEL VITA Renato, reggimento cavalleggeri Guide.
» GRASSI Mario, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» GIRIODI di Monastero Luigi, reggimento Nizza cavalleria.
» CECERE Guido, deposito allevamento cavalli Grosseto, distaccamento Cecina (squadrone rimonta).
» VISCONTI Umberto, scuola allievi ufficiali, Milano.
» SERRA Giuseppe, reggimento cavalleggeri Saluzzo.
» IANARI Ferdinando, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» CHIRICO Beniamino, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» OLIVIERI Leonida, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» SANTINI Mario, reggimento Savoia cavalleria.
» ZANELLI Tommaso, accademia militare fanteria e cavall.
» ZAMPARELLI Michelangelo, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» MOCHI Aldo, reggimento cavalleggeri Guide.
» SCANAVINI Edoardo, reggimento Genova cavalleria.
» DE MAIO nob. dei marchesi e patrizio di Roma Mario, reggimento cavalleggeri di Firenze, ufficiale a disposizione di S. E. Sailer.
» DELLA VALLE Gaetano, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
» OLTRONA Visconti Vittorio, reggimento Savoia cavalleria.
» RR. CC. PETTINARI Luigi, legione allievi, Roma.
» artiglieria ZANDRINO Eugenio, 11° reggimento artiglieria campagna.
» » PLAI Ferruccio, 19° reggimento artiglieria campagna.

Al 2° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

II CORSO.

Capitano D'AGOSTINO Vincenzo, reggim. cavalleggeri Monferrato.
» D'ALESSANDRO Mario, deposito allevamento cavalli, Grosseto.
Tenente TORELLA Tito, reggimento cavalleggeri Vittorio Eman. II, a disposizione del generale Raimondi.
» MARCHESE Antonio, reggimento cavalleggeri Guide.
» PASQUALI Vincenzo, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» BASCHIERI Annibale, reggimento cavalleggeri Saluzzo.
» TOSTI DI VALMINUTA Antonio, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» CARBONE Alberto, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» ARFINI Aldo, reggimento cavalleggeri Guide.
» LEONARDI Mario, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
» CARIGNANI patrizio napolitano e dei duchi di Novoli Francesco d'Assisi, reggimento cavalleggeri Firenze.
» MALINVERNI Evasio, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» REINA Euplio, reggimento Savoia cavalleria.
» FILIPPONI Fernando, reggimento Piemonte Reale cavall.
» SGARBI Luigi, reggimento Savoia cavalleria.
» DENARO Vincenzo, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» SORBI Mario, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» LODI Rodolfo, scuola allievi ufficiali, Roma.
» POGGI Aldo, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» GIOIA Flavio, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» SICILIANI Lorenzo, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, assegnato scuola applicazione artigl. e genio.
» MONOTTOLI Luigi, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» TARASCONI Luigi, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» CREMONINI Carlo, reggimento cavalleggeri di Novara.
» PIRRI Vincenzo, reggimento cavalleggeri di Novara.
» BERTIOLI Dario, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» CARUCCI Carmine, distretto militare, Taranto.
» SALVATORI Salvatore, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» SCALISI Vincenzo, reggimento Genova cavalleria.
» RUGGERO Giuseppe, reggimento cavalleggeri Guide.
» BARBAGLI Alberto, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» SARTORI Vincenzo, reggimento cavallegg. di Monferrato.
» FIORENTINI Nullo, reggimento cavalleggeri di Novara.
» DE MICHELI Gondrano, reggimento Savoia cavalleria.
» SCURICINI Luigi, reggimento cavalleggeri Vitt. Eman. II.
» ANDREIS Camillo, reggimento cavalleggeri Guide.
» RR. CC. D'ALESSANDRO Pietro, legione Napoli.
» » » GIGLIOTTI Paolo, legione territoriale, Roma.
» artiglieria LO FARI Carlo, accademia militare artiglieria e genio.
» » LI DONNI Nicola, reggimento a cavallo.

1. Gli ufficiali inscritti ai corsi dovranno presentarsi in uniforme ordinaria alle ore 16 del pomeriggio del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso al comando del reggimento Piemonte Reale cavalleria per essere ricevuti dal generale a disposizione per l'arma di cavalleria.

2. Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave malattia dell'ufficiale.

3. Gli ufficiali comandati ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio.

Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi che li hanno in forza.

Agli ufficiali che prestano servizio fuori dell'arma e che non dispogono dei cavalli di cui sopra, i cavalli stessi dovranno essere forniti dai corpi ai quali appartenevano prima della loro assegnazione a servizi estranei dell'arma.

5. Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento 2ª sezione) non oltre il 25 ottobre 1924 per il primo corso e non oltre il 25 gennaio 1925 per il 2° corso, l'elenco degli ufficiali presentatisi comunicando poi le eventuali variazioni di presenza ai corsi degli ufficiali comandati.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 544. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1924.

Il 15 ottobre 1924 avrà inizio il 9° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria in S. A. P., sciogliendo la riserva di cui l'ultimo comma, art. 8, della circolare 506, disp. 37 *giornale militare* c. a.

Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola d'applicazione di fanteria il giorno 14 ottobre 1924 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

Il corso avrà termine il 15 marzo 1925.

Circa le modalità per lo svolgimento del corso si richiamano quelle stabilite nella circolare già citata (n. 506 *giornale militare* c. a.), riguardante i corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di artiglieria e genio.

Al corso sono inscritti i seguenti ufficiali:

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA

ARMA DI FANTERIA.

Capitano ANTONINI Carlo, 45° fanteria.
Tenente ALDISIO Giuseppe, 8° fanteria.
» ARMELISANO Antonio, 86° fanteria.
» ALTERIO Ettore, 6° fanteria.
» ALBANESE Alfredo, 4° fanteria, assegnato ufficio militare stazione Catania.
» ANASTASI Mariano, 76° fanteria.
» AQUILA Eugenio, 76° fanteria.
» ALBARELLA Giuseppe, 63° fanteria.
» AMMASSARI Giuseppe, 39° fanteria.
» ANNOSCIA Nicolò, stabilimenti militari di pena.
» AMBROSI Domenico, reparto carri armati.
» ALI' Alberto, comando distretto Piacenza.
» AGOSTINI Roberto, 65° fanteria.
» AGOSTINI Nicola, 22° fanteria.
» ARTESE Amedeo, 158° fanteria.

Capitano BARRILE Gerolamo, 5° fanteria.
» BARUZZI Aurelio, 81° fanteria.
Tenente BISSANTI Filippo, 68° fanteria, assegnato comando distretto Milano.
» BENEDETTI Silvio, 53° fanteria.
» BRUNI Nicola, 8° alpini.

Tenente BARTOLUCCI Umberto, 6° bersaglieri.
» BASIGNANI Mario, 71° fanteria.
» BOCCHI Pietro, 6° bersaglieri.
» BATTAGLIA Luigi Roberto, 4° bersaglieri.
» BELLAZZI Pietro, 91° fanteria.
» BERTOLOTTO Guido, 3° alpini.
» BORELLI Ugo, 4° bersaglieri.
» BRINDESI Alberto, 92° fanteria.
» BRUNI Bruno, 2° fanteria.
» BELLASSAI Liberio, 24° fanteria.
» BERNARDINI Ipparco, 73° fanteria.
» BERNINI Alberto, 73° fanteria.
» BORLENGHI Giulio, 82° fanteria.
» BRUNELLI Ermanno, 2° granatieri.
» BRUNO Raffaele, 60° fanteria.
» BARBARINO Pietro, 87° fanteria.
» BELLAVISTA Girolamo, scuola centrale fanteria.
» BIUSO Napoleone, 1° granatieri.
» BRUNETTA Pietro, 6° alpini.
» BOCHICCHIO Giuseppe, 58° fanteria.
» BERRUTI Ugo, 3° raggruppamento trasporti.
» BOZZI Stefano, 62° fanteria.
» BRACA Giovanni, 22° fanteria.
» BUGLIONI Italo, 13° fanteria.
» BELLEZZA Antonio, 10° fanteria.
» BONACCORSI Giorgio, 28° fanteria.
» BOCCI Gino, 34° fanteria.
» BAZZONI Giovanni, 45° fanteria.
» BOCCHINO Francesco, 49° fanteria.

Capitano CAMMAROSANO Vincenzo, comando distretto Treviso.
» CARNESECCHI Roberto, 35° fanteria, assegnato comando corpo d'armata Bologna.
» CURA' Giulio, 71° fanteria, addetto comando brigata Puglie.
» COSTANZA DI CASTIGLIONE Mario, comando distretto Lodi.
» CONSOLO Antonino, 57° fanteria.
» CURIONI Mario, 74° fanteria.
» CUNICO' Giovan Battista, comando distretto Padova (ufficio centrale A. M. R. G. Bolzano).
» COZZI Pietro, comando distretto Cremona.
» CONTI Colombo, comando distretto Reggio Emilia.
» CORSANI Amelio, 83° fanteria.
» CAPORALE Raffaele, 9° fanteria.
» COGGIOLA Giovanni, 4° bersaglieri.
» CARDONE Carlo, comando distretto Gaeta.
» CECCONI Giorgio, 83° fanteria.
» CANTE Stefano, 225° fanteria.
» CAPPELLI Antonio, 31° fanteria.
» CROSA Renato, 38° fanteria.
Tenente CORATO Renato, 55° fanteria.

Tenente CANE' Antonio, 35° fanteria.
» COLPI Francesco, 72° fanteria.
» COLUCCI Gregorio, 27° fanteria.
» CARDINALI Angelo, 7° fanteria.
» CERONE Giovan Battista, 7° fanteria.
» CARRATU' Stanislao, 56° fanteria.
» CULTRERI Vincenzo, 8° fanteria.
» CIABACCHINI Damaso, comando distretto Lecco.
» CAGNO Giuseppe, 54° fanteria.
» CALEGARI Giovanni, 4° alpini.
» CALBI Viero, 53° fanteria, assegnato scuola applic. Parma.
» CINI Icaro, 7° bersaglieri.
» COLACINO Francesco, 91° fanteria.
» CORIASCO Marcello, 3° alpini.
» CERESA Augusto, 33° fanteria.
» COSTANZO Lorenzo, 34° fanteria.
» CONSOLI Francesco, 4° fanteria.
» CECARO Costantino, 16° fanteria.
» CHIADINI Ezio, 29° fanteria.
» CASTRATI Armando, 59° fanteria.
» CONTINI Aldo, 1° granatieri.
» CASANUOVA Paolo, 60° fanteria.
» CELANI Giuseppe, 87° fanteria.
» ORISANTI Giorgio, 3° fanteria.
» CORONA Luigi, 88° fanteria.
» CROGLIANO Tommaso, 231° fanteria.
» CALA' Francesco, 231° fanteria.
» CUNEO Vittorio, 2° alpini.
» CUSMANO Giovanni, 41° fanteria.
» CAPRIO' Domenico, 89° fanteria.
» CARDINI Federico, 84° fanteria.
» CERONE Francesco, 70° fanteria.
» CHIERICI Stefano, 90° fanteria.
» CURSERI Salvatore, 90° fanteria.
» COTTONE Girolamo, 9° fanteria.
» CASSITTO Antonio, 36° fanteria.
» CIRINO Emilio, 8° alpini.

Capitano DE CARLI Glauco, 77° fanteria.
» DELL'ORSO Italo, 51° fanteria.
» DI BARTOLO Francesco, 25° fanteria.
» DE SANDO Giuseppe, 63° fanteria.
» DE RUBERTIS Giuseppe, 63° fanteria.
» DENTICE Mario, 32° fanteria.
» DE VECCHIS Francesco, comando distretto Trento.
» D'ANTUONO Luigi, 62° fanteria.
Tenente DI PAOLA Raffaele, 71° fanteria.
» DI LIBERTI Benedetto, 86° fanteria.
» DE BISOGNI Pasquale, 11° fanteria.
» DEL DUCA Vincenzo, 12° fanteria.
» DI FRANCESCO Gaetano, 151° fanteria.
» DE NICHILO Nicolò, 5° raggruppamento trasporti.

Tenente DE FRANCHI Carlo, 29° fanteria.
» DI MAURO Cesare, 32° fanteria.
» DI DESIDERIO Antonio, comando distretto Frosinone.
» DEGLI ESPOSTI Vittorio, 82° fanteria.
» DE VESCOVI Antonio, 2° bersaglieri, assegnato Ministero guerra.
» DE JULIS Mario, 3° bersaglieri.
» DE MERCURIO Alfredo, comando distretto Pisa.
» DE VECCHI Igino, comando distretto Savona.
» DE VECCHI Pietro, 5° bersaglieri.
» DI SOPRA Rocco, 62° fanteria.
» DE NICOLA Amedeo, 226° fanteria.
» DI STEFANO Orazio, 226° fanteria.
» DONADEO Vito, 47° fanteria.
» DEL RIO Oscar, 45° fanteria.
» DORIA Domenico, 67° fanteria.
» DE BELLIS Mario, 31° fanteria.
» DI MARCO Antonio, 26° fanteria.
» DEL CORE Giovanni, 70° fanteria.
» DE PACE Giacomo, 48° fanteria.
» DE PACE Manlio, 48° fanteria.
» DE FRANCESCO Francesco, 225° fanteria.
» DOGLIANI Giacomo, 1° alpini.

Tenente EGIDI Giambattista, 27° fanteria.
» ELISEO Secondino, 72° fanteria.
» ENRIETTI Giuseppe, scuola allievi ufficiali Torino.

Capitano FANO Giuseppe, 6° bersaglieri.
» FORMAINI Enrico, 8° fanteria.
» FERRERO-FUSIE' Francesco, comando distretto Bassano.
» FRASSINETTI Guido, comando distretto Belluno.
Tenente FERRONE Nestore, comando distretto Macerata.
» FERRIGNO Gaetano, 8° alpini.
» FARANDA Salvatore, 54° fanteria.
» FERRARA Nicola, 5° fanteria.
» FUSCO Alfredo, 2° fanteria.
» FALCONI Aldo, 9° alpini.
» FORESTIERI Vincenzo, 60° fanteria.
» FERRAU' Carmelo, 17° fanteria.
» FORAMITTI Daniele, 8° bersaglieri.
» FIANO Oscar, 93° fanteria, assegnato comando divisione militare Ancona.
» FALCONI Angelo, 69° fanteria.

Capitano GHIRARDI Gherardo, 33° fanteria.
Tenente GIORGI Lino, 7° alpini.
» GIARNIERI Attilio, 27° fanteria.
» GARNERO Silvio, 9° bersaglieri.
» GIGLIO Calogero, 9° bersaglieri.

Tenente GALLI Italo, 26° fanteria.
» GANDINI Guglielmo, 11° bersaglieri.
» GRANIERI Carmelo, 19° fanteria.
» GIGLIONI Giacomo, 81° fanteria.
» GASBARRINI Alfonso, 83° fanteria.
» GATTESCHI Guido, 22° fanteria.
» GUERRA Gaetano, 2° granatieri, assegnato tribunale militare Roma.
» GUARRAIA Giuseppe, 12° fanteria.
» GROSSI Antonio, 41° fanteria.
» GAVAZZI Gino, 25° fanteria.
» GRATTAROLA Giuseppe, 40° fanteria.
» GIAMPAOLI Mario, 94° fanteria.
» GRASSI Leonida, collegio militare Napoli.

Tenente IPPOLITO Guglielmo, 39° fanteria.

Capitano LIUZZO Carmelo, 10° bersaglieri.
» LA ROCCA DI SAN GERMANO Giuseppe, 16° fanteria, assegnato Ministero guerra.
» LOJERI Antonino, comando distretto Catanzaro.
» LELLA Giorgio, 18° fanteria.
» LETTINI Giuseppe, 65° fanteria.
» LUBELLI Pasquale, 47° fanteria.
» LUCCARDI Giuseppe, 49° fanteria, assegnato Min. guerra.
Tenente LEONARDI Modesto, 7° alpini.
» LATTARI Giovanni, 80° fanteria.
» LANDI Angelo, 93° fanteria.
» LONGO Michele, 14° fanteria.
» LAI Ezechiele, 46° fanteria.
» LENTINI Giacinto, 6° fanteria.

Capitano MERLO Fernando, 28° fanteria.
» MANNU Antonio, comando distretto Rovigo.
» MANFREDI Oreste, 4° alpini.
» MEROLLA Alberto, comando distretto Castrovillari.
» MORRONI Clodoveo, 88° fanteria.
» MORANA Giuseppe, 66° fanteria.
» MASCI Silvio, comando distretto Chieti.
Tenente MATTER Federico, 55° fanteria.
» MAROTTA Michele, 68° fanteria.
» MONTANINI Alessandro, 36° fanteria.
» MANGIANTINI Secondo, stabilimenti militari di pena.
» MEALE Agostino, 226° fanteria.
» MONEGATTI Ernesto, 77° fanteria.
» MARETTI Arturo, 43° fanteria.
» MATTIELLO Roberto, 73° fanteria.
» MILITO Antonio, 4° fanteria.
» MESIRCA Bruno, 9° alpini.
» MORETTI Morozzo, 74° fanteria.
» MASSEO Saverio, 74° fanteria.

Tenente MARI Ferruccio, 81° fanteria.
» MARI Cesare, 52° fanteria.
» MANANI Fausto, 6° alpini.
» MALIZIA Nicola, 61° fanteria.
» MASSART Giuseppe, 69° fanteria.
» MECCIA Ettore, 21° fanteria.
» MOLETTI Ernesto, 61° fanteria.
» MASTROPIETRO Silvio, 157° fanteria.
» MUSTI Francesco, 7° bersaglieri.
» MASTRANGELO Giulio, 94° fanteria.
» MESSINA Astolfo, 157° fanteria.
» MAZZARELLA Enrico, scuola allievi ufficiali Verona.
» MURA Erminio, 3° alpini.

Capitano NOTO Giuseppe, 80° fanteria, assegnato direzione artiglieria Verona.
Tenente NICOLETTI Ciro, 1° bersaglieri.
» NICOLETTI Alberto, 42° fanteria.
» NANNARELLI Angelo, 51° fanteria.
» NAZZARO Giuseppe, 225° fanteria.

Capitano PONTONIERI Antonio, stabilimenti militari di pena.
» PARODI Gianmetto, 1° fanteria.
» PONZANI Carlo, 37° fanteria ass. sez. commiss. militare Alessandria.
Tenente PATRISSI Giuseppe, 5° alpini.
» PERRONE Giuseppe, 2° alpini.
» PIRRO Leopoldo, 38 fanteria.
» PALAMENGHI Pietro, 10° bersaglieri.
» PASQUALINO Giuseppe, 10° bersaglieri.
» PALANGE Francesco, 152° fanteria.
» POLIZZI Vittorio, 152° fanteria.
» POLIGNANO Michele, 24° fanteria.
» PASSERINI Aldo, 3° bersaglieri.
» PENNESE Angelo, 17° fanteria.
» PERUZZO Mario, 79° fanteria.
» PAGLIARA Nicola, 21° fanteria.
» PALMIERI Vincenzo, 42° fanteria.
» PEANO Giacinto, 8° bersaglieri.
» PANDOLFI DE RINALDIS Pietro, 94° fanteria.
» PINTO Pasquale, 1° fanteria.
» PUCCIO Francesco, 84° fanteria.
» PENNA-MORETTI Andrea, 43° fanteria.
» PALMIERI Matteo, 56° fanteria.
» PALMAROCCI Armando, 5° bersaglieri.
» PELLIN Albino, 158° fanteria.
» PIGNARI Luigi, 37° fanteria.
» PICIOCCHI Massimiliano, 13° fanteria.
» PAGNOTTINI Dante, 2° bersaglieri.

Capitano ROSSITO Vincenzo, 75° fanteria.
» ROPPOLI Antonio, 15° fanteria.

Capitano ROCCATELLI Enrico, comando distretto Siena.
» ROBERTI Luigi, 9° fanteria ass. scuola appl. fanteria.
» ROCCA Luigi, 44° fanteria.
» ROTANTI Giuseppe, 65° fanteria.
Tenente ROSSO Andrea, 7° alpini.
» RATTI Giuseppe, 2° alpini.
» RUCCI Vito, 232° fanteria.
» ROSSI Elia, 11° fanteria ass. com. brig. Casale.
» RAUCCI Alberto, 40° fanteria ass. deposito centr. truppe coloniali.
» RISO Felice, 30 fanteria.
» RESCIGNO Giovanni, 64 fanteria.

Capitano SGROI Lorenzo, 24 fanteria.
» SPINELLI Giuseppe, com. distretto Livorno.
» SONETTI Agostino, 87 fanteria.
» SARNELLI Pietro, 1° bersaglieri.
» SCANDURRA Giuseppe, scuola centrale fanteria.
Tenente SAGGIO Alfredo, 86° fanteria.
» STELLA Ettore, 151° fanteria uff. a disposizione generale comandante divisione militare Trieste.
» SGARBI Antonio, 2° granatieri.
» SPINA Rolando, 232° fanteria.
» SCOTTI Dino, 49° fanteria.
» SAPIENZA Gaetano, 66° fanteria.
» SCOTTI Luigi, 18° fanteria.

Capitano TONDI Pasqualee, 36° fanteria ass. com. div. Bologna.
» TETI Eriberto, 23° fanteria.
» TORRE Michele, 79° fanteria.
Capitano TACCHIOLI Gino, 52° fanteria.
» TOTERA Giuseppe, 55° fanteria ass. uff. ricuperi Calalzo.
Tenente TARGIONI-VIOLANI Aldo, 232 fanteria.
» TERLIZZI Giuseppe 85° fanteria.
» TRIVERO Alberto, 152° fanteria ass. 7° raggr. trasporti.
» TRUPIANO Francesco, 30 fanteria.

Tenente UGOLINI Augusto, 91° fanteria.

Capitano VITALE Corrado, 76 fanteria.
» VALLETTA G. Battista, com. distretto Aversa.
» VENARUCCI Augusto, 59° fanteria.
» VASCHINI Luigi, 88° fanteria.
Tenente VERSINO Rodolfo, 92° fanteria.
» VOLI Guido, 12° bersaglieri.
» VIGOLO Giacomo 11° bersaglieri.
Sottoten. VECCHIATO Edoardo, 12° fanteria.

Capitano ZANIER Tarcisio; com. distretto Udine.
» ZAMMUTO Gerlando, 93° fanteria.
Tenente ZOCCO Calogero, 50° fanteria.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 545. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1924.

1. Allo scopo di completare la cultura tecnico-professionale dei capitani e tenenti di amministrazione in S. A. P., reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923, circolari 338 e 339 *giornale militare* 1923, determino di far frequentare agli ufficiali stessi un corso speciale presso la scuola di applicazione di fanteria in Parma.

La frequenza di detti corsi è obbligatoria. Non sono concessi rinvii ai corsi successivi, se non in caso di grave malattia.

2. Il primo corso speciale avrà inizio il 20 ottobre p. v. e termine il 31 gennaio 1925.

Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1921, salvo per quanto riguarda le materie ed i programmi d'insegnamento, che verranno direttamente precisati da questo Ministero (Stato maggiore centrale).

3. Al corso di cui trattasi sono inscritti i seguenti ufficiali:

CAPITANI DI AMMINISTRAZIONE.

1. PACINI Nicolò.
2. MARZI Ugo Alessio.
3. CHIAPPETTI Achille.
4. CASCINO Giorgio.
5. MESSINA Vincenzo.
6. DEZUANI Umberto.
7. BARTUCCI Benedetto.
8. TALLI Vittorio.
9. SCAPELLATO Giustino.
10. CIERI Arturo.
11. SERVEDIO Giuseppe.
12. D'ASCANIO Silvio.
13. STRINA Lazzaro.
14. DE ASTIS Vincenzo.
15. FULCO Luigi.
16. GAMBETTA Luigi.
17. BORZI' Fedele.
18. RASTELLI Gino.
19. BIANCHI Pietro.
20. BARBERA Letterio.
21. MANGIACAPRA Alfredo.
22. PERADOTTO Umberto.
23. GENTILE Carlo.
24. BONFIGLIO Filadelfo.
25. SULSENTI Giovanni.
26. DE MATTEIS Carlo.

27. BOCCALI Leone.
28. ZANGARELLI Siro.
29. MOTTOLA Giovanni.
30. ACCARDI Giuseppe.
31. PIACENTINO Nicolò.
32. DE ANGELIS Vittorio.
33. VALENTINI Osiride.
34. CARINO Franc. Antonio.
35. BRUNO Guglielmo.
36. VINCENTI MARERI Ippol.
37. PIOLETTI Antonio.
38. IOBBI Italo.
39. DONI Gino.
40. TONDI Antonio.
41. SOLELLO Erminio.
42. PEDINI Pio.
43. RUBINO Gaspare.
44. BERNARDI Pietro.
45. FARRIS Alfredo.
46. BELLANTI Adolfo.
47. ALLOATTO Carlo.
48. MARTINELLI Michele
49. DOLCI Andrea.
50. STERPONE Luigi.
51. DIANA Alfonso.
52. PINTO Donato.
53. TARTAGLIA Vasco.
54. BARNESCHI Armando.
55. GUIDACE Giovanni.
56. FUSELLI Ettore.
57. BUONFANTINO Arturo.
58. AMATO Alberto.
59. PITRELLI Francesco.
60. DE ANGELIS Filippo.
61. DE JULIS Orazio.
62. CAVEDONI Riccardo.
63. GIANNETTI Raffaele.
64. PETRINI Arduino.
65. FERRERI Giovanni.
66. CASALINO Giovanni di Dio.
67. FIOCHI Umberto.
68. SAPPINO Umberto.
69. MASSARA Nazzareno.
70. PIRRO' Cesare.
71. MANSO Gabriele.
72. FERRARI Leone.
73. BRESCIA Vincenzo.
74. MANZARI Ettore.
75. REZOAGLI Vincenzo.
76. MARIANO Vitaliano.
77. TRITTA Cosmo.
78. GAUDINIERI Domenico.
79. RAMONDINI Lucio.
80. LAUGERO Chiaffredo.
81. CIABATTONI Mario.
82. COL. Domenico.
83. FIATA Umberto.
84. SPINA Alfio.
85. CAMPISI Concetto.
86. LONGO Domenico.
87. BRILLANTE Leonardo.
88. SCAPICCHIO Venanzio.
89. CAPOTORTO Vincenzo.
90. ABBATE Giuseppe.
91. DE ROSA Pasquale.
92. STELLA Giuseppe.
93. AMERIO Efisio.
94. CENTI Guido.
95. SVAMPA Monaldo.
96. MOSCATELLI Orfeo.
97. RAGUSA Ettore.
98. ANGELONI Bruto.
99. BELTRAME Giulio.
100. SERRA Alfredo.

4. Gli ufficiali inscritti a frequentare il primo corso dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di fanteria in Parma nelle ore antimeridiane del 19 ottobre p. v.

Sarà cura dei comandi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al primo corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

Per il 5 novembre 1924 il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione

movimento) i ruolini degli ufficiali ad esso presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

5. Nessun ufficiale inscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami, tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese.

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

6. Agli ufficiali del corso indetto con la presente circolare e di quelli successivi non è concessa alcuna sessione di esami di riparazione, qualora non riportino l'idoneità al termine dei corsi stessi.

7. Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi od uffici, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

8. Solo gli ufficiali che condurranno con loro la famiglia, si faranno seguire dall'attendente. Si tenga presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore a sei mesi (lettera *b*) del n. 4 della circolare n. 66 *giornale militare* 1914).

Per gli attendenti degli ufficiali celibi e di quelli che non si faranno seguire dalla famiglia provvederà invece il comando della scuola.

9. I comandi interessati disporanno che gli ufficiali comandati al corso abbiano fruito di un congruo periodo di licenza prima dell'epoca fissata per la presentazione alla scuola.

10. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni già emanate con la circolare n. 357 del *giornale militare* 1922.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 546. — SCUOLE MILITARI. — **Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1924.

Il 20 ottobre 1924 avrà inizio presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo, il 7° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria. Esso avrà termine il 20 maggio 1925.

Le modalità per lo svolgimento del corso, in quanto, non contrastino con la presente, sono stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920, e dalle « Norme generali » e programmi d'insegnamento per i corsi di perfezionamento (Edizione 1921).

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente ANNIBALDO Vincenzo, reggimento cavalleggeri di Monferrato, assegnato distretto Avellino.

Tenente BARONE Mario, reggimento cavalleggeri di Novara.
» BIANCHI Giacinto, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» BURZIO Enrico, reggimento cavalleggeri di Novara, assegnato distretto Trieste.

Tenente COPPOLI Leonardo, reggimento Nizza cavalleria.
» CORRADO Alcibiade, reggimento cavalleggeri Guide.
» COMINI Alessandro, reggimento cavallegg. di Monferrato.
» CHIAVARI Gian Girolamo, reggimento Piemonte Reale.
» CERIO Giuseppe, distretto Campobasso.
» CREDAZZI Giulio, reggimento Nizza cavalleria.

Tenente DORIA Giulio, reggimento cavalleggeri di Novara.
» DE BARTOLOMEIS Ludovico, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» D'ONOFRIO Lamberto, scuola allievi ufficiali, Milano.

Sottoten. ESPOSITO Umberto, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Tenente FUSCO Giovanni, distretto Gaeta.

Tenente GIORDANO Costantino, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
» GALANTE Filippo, Regio corpo truppe coloniali.
» GORI Nicola, Regio corpo truppe coloniali.
» GOBETTI Abramo, reggimento cavalleria di Aosta (3° rag. gruppamento trasporti).
» GENASI Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Aosta.

Tenente INVREA Marcello, reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Tenente LUSI Luigi, reggimento Genova cavalleria.

Tenente MINERVINI Mario, Regio corpo truppe coloniali. Tripolitania.
» MOLLICA Guido, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» MELIN Angelo, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» MINGIONE Tommaso, reggim. cavalleggeri di Monferrato.

Tenente PALMIERI Umberto, stabilimenti militari di pena.
» PESCOSOLIDO Francesco, reggimento cavallegg. di Aosta.
» PICOZZI Livio, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» PARI Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Novara.
» PODESTA' Nicola, a disposizione Ministero delle colonie.

Tenente ROBERTI Giulio, reggimento cavalleggeri Vitt. Eman. II.
» RIGHINI Felice, reggimento Nizza cavalleria.
» RIZZOTTI PICCIOLLI Patrizio, reggimento cavalleggeri di Alessandria, assegnato tribunale militare Firenze.
» ROMEO Giuseppe, a disposizione Ministero delle colonie.

Tenente SAGGIOMO Luigi, reggimento cavalleggeri di Firenze, assegnato distretto Aversa.
» SCARPA Angelo, reggimento cavalleggeri di Novara, assegnato ufficio del generale a disposizione per la cavalleria.
» SCAROLDI Ermanno, reggimento cavalleggeri di Monferrato, assegnato ufficio superiore tecnico automobilistico.
» SANI Umberto, reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Tenente TONIOLO Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Aosta.

Tenente UBERTIS Bernardo, reggimento cavalleggeri di Novara.

Tenente VITALE Massimo, reggimento cavalleggeri Vitt. Eman. II.
» VALLINI Alberto, reggimento Savoia cavalleria, assegnato tribunale militare Verona.

Tenente ZAGARI Giuseppe, reggimento Savoia cavalleria.

Capitano RR. CC. DE SANTIS Ernesto, scuola allievi sottufficiali, Firenze.
Tenente RR. CC. BENVENUTI Giuseppe, legione Trieste.
» » » POGGI Poggino, deposito allievi, Cagliari.
» » » SCARDI Sergio, tenenza legione, Chieti.
» artiglieria OTTONE Angelo, 23° reggim. artigl. campagna.
» » SURCI Tancredi, 27° regg. artiglieria camp.
» » SABINI Mario, scuola allievi ufficiali e sottufficiali, Roma.
» » SCASSELLATI SFORZOLINI Giovanni, scuola allievi ufficiali e sottufficiali, Torino.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 19 ottobre 1924 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi, e uffici intressati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per la eventuale sostituzione degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave malattia dell'ufficiale.

3. Per il 5 novembre 1924 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione genrale personale ufficiali - Divisione movimento - II sezione) i ruolini degli ufficiali ad essa presentatisi comunicando poi tutte le eventuali variazioni di presenza al corso.

4. Nessun ufficiale inscritto al corso potrà essere dispensato dagli esami, tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese e mezzo.

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rivio alle prove finali del corso successivo.

5. A modifica delle disposizioni attualmente in vigore, agli ufficiali inscritti al corso *non è più concessa alcuna sessione di esami di riparazione* qualora essi non riportino l'idoneità al termine del corso stesso.

6. Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente.

Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli, di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi che li hanno in forza.

Agli ufficiali che prestano servizio fuori dell'arma e che non dispongono dei cavalli di cui sopra, i cavalli stessi dovranno essere forniti dai corpi ai quali appartenevano prima della loro assegnazione a servizi estranei all'arma.

7. I comandi interessati disporranno che gli ufficiali comandati al corso abbiano fruito di un congruo periodo di licenza prima dell'epoca fissata per la presentazione alla scuola.

8. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e le distribuzioni delle suddette valgono le disposizioni già emanate con la circolare 357 del *giornale militare* 1922.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 547. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 settembre 1924.

1. Questo Ministero determina che col 1° novembre 1924 abbiano principio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità.

2. I corsi avranno inizio presso i corpi dove gli allievi saranno riuniti in appositi plotoni d'istruzione per compiervi un periodo di addestramento della durata di quattro mesi.

3. Nella seconda quindicina del mese di febbraio 1925 verranno accertate le attitudini militari degli allievi per il conseguimento del grado di caporale e col 28 dello stesso mese i plotoni saranno sciolti.

Gli idonei saranno promossi caporali con decorrenza dal 1° marzo 1925 e ripartiti fra i vari corpi con le norme che saranno a suo tempo indicate dal Ministero.

I non idonei cesseranno subito dalla qualità di allievi sottufficiali e dovranno essere assegnati ad un corpo dell'arma e specialità alla quale appartengono, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva.

4. I caporali allievi sottufficiali assegnati ai corpi vi compiranno un periodo di addestramento della durata di tre mesi presso le compagnie, squadroni o batterie; potranno tuttavia essere riuniti per istruzioni speciali nell'interno del battaglione o del gruppo o del corpo.

Nella seconda quindicina di maggio 1925 sarà accertata a cura dei corpi la loro idoneità al grado di caporale maggiore; gli idonei saranno promossi caporali maggiori con decorrenza dal 1° giugno 1925 e resteranno nel corpo medesimo.

I non idonei cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno inviati come caporali ad un corpo dell'arma e specialità alla quale appartengono, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva.

5. Dopo un ulteriore periodo di servizio prestato durante i due mesi di giugno e luglio presso le compagnie, squadroni o batterie col grado di caporale maggiore, verrà accertata l'idoneità al grado di sergente di tutti gli allievi sottufficiali.

Gli idonei saranno promossi sergenti al compimento del decimo mese di servizio purchè assumano la ferma di due anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato. Per i volontari ordinari, la ferma di tre anni sarà commutata in quella di due anni. Coloro che non contrarranno tale ferma termineranno col grado di caporale maggiore la loro ferma di leva ed otterranno all'atto dell'invio in congedo la dichiarazione d'idoneità al grado di sergente, in base alla quale saranno promossi sergenti in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

I non idonei cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali, ultimando i loro obblighi di leva col grado di caporale maggiore.

6. L'accertamento della idoneità a caporale verrà fatta sulla base della circolare n. 2940 del 3 giugno 1924 (Gabinetto del ministro) e quella ai gradi di caporale maggiore e

di sergente, in base ai « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente, edizione 1922 »; gli esami non devono essere intesi come una prova teorica, ma come un mezzo di rigorosa selezione per portare al grado di sottufficiale solo coloro che diano pieno affidamento di adempiere degnamente le mansioni.

Negli esami a caporale maggiore le commissioni d'avanzamento dovranno specialmente accertarsi che i caporali, nel periodo di addestramento alle compagnie, squadroni e batterie, abbiano profittato delle istruzioni speciali loro svolte, abbiano dimostrato autorevolezza e reso ottimo servizio come graduati.

Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati negli esami, al pari di quelli dichiarati non idonei a caporali, cesseranno senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale con le norme di cui ai precedenti numeri 3, 4 e 5.

7. I plotoni d'istruzione, coi quali avranno inizio i corsi allievi sottufficiali, saranno costituiti presso i corpi come è qui appresso indicato:

Granatieri: un plotone di 50 allievi presso uno dei due reggimenti granatieri.

Fanteria di linea: un plotone di 100 allievi per ogni divisione militare, salvo per le divisioni di Torino, Milano, Roma e Napoli, in cui il numero sarà di 150. E' però in facoltà dei comandi di corpo d'armata di tenere i plotoni presso un unico reggimento del corpo d'armata, qualora lo richiedano esigenze di servizio o in caso di deficienza di aspiranti.

Bersaglieri: un plotone di 100 allievi presso ciascuno dei reggimenti 1°, 4° e 6°.

Alpini: un plotone di 100 allievi presso ciascuno dei reggimenti 2°, 4°, 6° e 8°.

Cavalleria: un plotone di 70 allievi presso ciascuno dei reggimenti cavalleggeri di Novara e di Firenze.

Artiglieria da campagna: un plotone di 70 allievi in ogni corpo d'armata.

Artiglieria a cavallo: un plotone di 20 allievi per le due specialità a cavallo e autoportato presso il reggimento artiglieria a cavallo.

Artiglieria da montagna: un plotone di 100 allievi presso il 1° artiglieria da montagna e un plotone di 70 allievi presso il 2°.

Artiglieria pesante campale: un plotone di 40 allievi in ogni corpo d'armata.

Artiglieria pesante: un plotone di 100 allievi presso ciascuno dei reggimenti 2° pesante ad Alessandria e 3° (M) a Roma.

Artiglieria da costa: un plotone di 100 allievi presso ciascuno dei reggimenti 6° (M) a Venezia e 9° (C) a Taranto.

Artiglieria controaerei: un plotone di 50 allievi presso la scuola C. A. di Nettuno.

Genio zappatori-minatori: un plotone di 100 allievi presso ciascuno dei raggruppamenti I e VII.

Genio telegrafisti: un plotone di 100 allievi presso ciascuno dei raggruppamenti III e VIII.

Radiotelegrafisti: un plotone di 70 allievi presso il reggimento radio-telegrafisti.

Ferrovieri: un plotone di 40 allievi presso il reggimento ferrovieri.

Pontieri-lagunari: un plotone di 50 allievi presso il battaglione pontieri di Verona.

Aerostieri: un plotone di 15 allievi presso il gruppo aerostieri di Roma.

Carri armati: un plotone di 20 allievi presso il reparto carri armati di Roma.

Servizi.

Gruppi automobilistici: un plotone di 40 allievi presso ciascuno dei raggruppamenti trasporti II e VII.

Gruppi treno: un plotone di 40 allievi presso ciascuno dei raggruppamenti trasporti II e VII.

Sussistenza: un plotone di 50 allievi presso la compagnia sussistenza di Milano.

Sanità: un plotone di 50 allievi presso la compagnia di sanità di Firenze.

Il numero degli ammittenti per le varie armi e specialità non dovrà per alcun motivo superare le aliquote soprain-

dicate, salvo che per la fanteria per la quale il numero potrà essere aumentato qualora vi sia esuberanza di aspiranti.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere e raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso ad altro in relazione alle esigenze del servizio.

8. Ai *corsi anzidetti* possono essere ammessi dietro loro domanda, oltre le reclute della classe 1904 lasciate in congedo provvisorio in attesa dei nuovi corsi:

a) i militari attualmente sotto le armi purchè all'atto dell'ammissione stessa s'impegnino, con dichiarazione scritta, a rimanere alle armi per tutta la durata del corso (10 mesi);

b) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 31 agosto 1924, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato;

c) gli inscritti della classe 1905, se già arruolati, o, qualora non lo siano ancora, se assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato;

d) le reclute della classe 1905 o di classi precedenti alle quali sia stato riconosciuto dai Consigli di leva il diritto alla riduzione della ferma, qualora rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della riduzione di ferma;

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1905 per i quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. I riformati non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età al 1° novembre p. v.;

f) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 1° novembre p. v., il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di tre anni alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *b*).

9. Le domande indirizzate ai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso nel quale gli aspiranti allievi desiderano essere ammessi dovranno essere presentate ai comandanti di distretto o ai comandanti di corpo, se si tratti di militari sotto le armi.

10. I comandanti di distretto o di corpo disporranno perchè sia accertato che gli aspiranti all'ammissione posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e la specialità cui aspirano e gli ufficiali medici procederanno alle visite col dovuto rigore.

Non si darà ulteriore corso alle domande di quelli che non risultassero in possesso della piena e incondizionata idoneità fisica per l'arma e specialità prescelta.

11. Le domande degli idonei corredate dai documenti indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, dovranno dai comandi dei distretti essere inviate d'urgenza ai comandi di corpo d'armata competenti. Contemporaneamente i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'art. 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario o escludano dall'avanzamento a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno per analogia applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni provvederanno con la massima sollecitudine.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto § 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata .

Per le reclute delle classi 1904 e precedenti che rilasciano la dichiarazione di rinunzia alla riduzione della ferma, si avverte che di tale rinunzia si dovrà fare menzione nella matricola con apposita variazione e che la dichiarazione all'uopo rilasciata dovrà essere conservata in atti insieme ai documenti di ammissione da inviarsi al comando del corpo d'armata.

12. Per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali, gli aspiranti devono essere provvisti del diploma di maturità ovvero comprovare di avere frequentato con profitto la 4ª classe elementare.

13. I criteri che dovranno seguirsi per l'assegnazione degli allievi alle varie armi e specialità sono i seguenti:

Fanteria.

a) ai granatieri, dovranno assegnarsi gli allievi che hanno la prescritta statura; qualora vi fosse esuberanza di aspiranti saranno esclusi dal corso quelli di minore statura;

b) ai bersaglieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno i requisiti fisici richiesti per tale specialità; l'assegnazione dovrà essere fatta secondo una graduatoria in base ad un punto di idoneità;

c) agli alpini dovranno essere assegnati coloro che hanno l'attitudine fisica per la vita di montagna, tenendo conto eventualmente dei precedenti titoli alpinistici e del distretto di reclutamento.

Cavalleria.

Sarà data la preferenza a coloro che abbiano conoscenza del cavalcare e dei cavalli. A tale uopo gli aspiranti dovranno essere sottoposti ad apposito esperimento di equitazione.

Artiglieria.

a) Per l'assegnazione alla specialità da montagna sarà daa la preferenza a coloro che posseggono più spiccate caratteristiche fisiche per la specialità stessa;

b) l'assegnazione alle altre specialità sarà fatta tenendo conto dei requisiti fisici richiesti per ogni specialità.

Genio.

L'assegnazione alle varie specialità verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti. L'ammissione ai corsi telegrafisti e radiotelegrafisti sarà limitata a coloro che siano in possesso della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª ginnasiale o di titolo di studio equivalente.

Carri armati.

Gli aspiranti a questa specialità devono essere provvisti di patente civile di conduttore di automobili.

Gruppi automobilistici.

Gli aspiranti ai gruppi automobilistici devono essere in possesso di documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici, ovvero di certicati di abilitazione alla condotta degli automezzi.

Gruppi treno, compagnie di sanità e di sussistenza.

L'assegnazione sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionale.

A parità di titoli l'assegnazione ai corsi delle varie specialità sarà fatta in base all'ordine di precedenza della presentazione delle domande.

14. Tenendo conto degli accennati criteri e delle aliquote stabilite per ciascun corso, i comandi di corpo d'armata procederanno all'ammissione ai corsi degli aspiranti, e informeranno, occorrendo anche telegraficamente, delle determina-

zioni prese i rispettivi distretti per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corpo in cui dovrà iniziare il corso.

15. Le domande degli aspiranti che non trovassero posto nella specialità prescelta non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando del corpo d'armata, per essere poi inviate adaltri corpi d'armata, dove risultassero posti disponibili secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.

Per dar modo al Ministero di fornire possibilmente a tale intento le necessarie notizie alle autorità interessate, i comandi di corpo d'armata, appena completate le quote stabilite per ogni corso, ne informeranno telegraficamente il Ministero stesso (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

16. I comandi di distretto notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno poi perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili, vengano avviati al corpo in cui dovranno iniziare il corso. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione non oltre il 1° novembre p. v.

Trascorso tale termine, coloro che non si siano presentati saranno senz'altro esclusi dall'ammissione ai corsi, dato che le esigenze dell'istruzione e del servizio in relazione con la breve durata dei corsi stessi non consentono ammissioni tardive.

Gli allievi saranno assegnati effettivi al corpo in cui devono iniziare il corso.

17. I comandi di corpo d'armata alla data del 15 novembre prossimo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), gli elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso i corpi dipendenti, avvertendo che tali elenchi dovranno essere compilati in cinque colonne nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dalle reclute della classe 1904 e dagli iscritti della classe 1905, nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili), nella terza i riammessi in servizio, nella quarta coloro che hanno rinunciato alla ferma ridotta e nella quinta

infine il numero complessivo degli allievi arruolati in ciascun corso. Occorrendo, si aggiungerà una sesta colonna per gli allievi provenienti dai militari ora alle armi.

Al termine dei corsi i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero, in duplice copia, (una alla Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra all'ufficio addestramento dello Stato Maggiore), la relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

18. Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba il galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di 3 centimetri.

Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali nominati sergenti.

19. Il manifesto che fa seguito alla presente circolare sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato d'urgenza nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione. I prefati comandanti potranno anche inviare comunicati ai giornali locali per dare maggiore pubblicità alle principali disposizioni del manifesto.

Il Ministro — DI GIORGIO.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

MANIFESTO

Ammissione ai corsi allievi sottufficiali

1. D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte fino a tutto il 10 ottobre 1924 le ammissioni ai corsi per allievi sottufficiali i quali verranno iniziati il 1° novembre successivo.

2. I corsi si inizieranno in appositi plotoni d'istruzione che saranno costituiti presso i corpi secondo le seguenti indicazioni:

Corpo d'armata di Torino: fanteria di linea - bersaglieri - alpini - artiglieria da campagna - artiglieria da montagna - artiglieria pesante campale - artiglieria pesante - genio (zappatori e minatori) - genio (ferrovieri).

Corpo d'armata di Milano: fanteria di linea - alpini - artiglieria da campagna - artiglieria a cavallo ed autoportata - artiglieria pesante campale - gruppi automobilistici - gruppi treno - sussistenza.

Corpo d'armata di Verona: fanteria di linea - alpini - artiglieria da campagna - artiglieria pesante campale - pontieri e lagunari.

Corpo d'armata di Bologna: fanteria di linea - bersaglieri - alpini - artiglieria da campagna - artiglieria da montagna - artiglieria pesante campale - artiglieria da costa.

Corpo d'armata di Trieste: fanteria di linea - artiglieria da campagna - artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Firenze: fanteria di linea - cavalleria - artiglieria da campagna - artiglieria pesante campale - sanità.

Corpo d'armata di Roma: fanteria di linea - granatieri - artiglieria da campagna - artiglieria pesante campale - artiglieria pesante - artiglieria controaerei - genio (zappatori e minatori) - radiotelegrafisti - aerostieri - carri armati - gruppi automobilisti - gruppi treno.

Corpo d'armata di Napoli: fanteria di linea - bersaglieri - cavalleria - artiglieria da campagna - artiglieria pesante campale - genio (telegrafisti).

Corpo d'armata di Bari: fanteria di linea - artiglieria da campagna - artiglieria pesante campale - artiglieria da costa.

Corpo d'armata di Palermo: fanteria di linea - artiglieria da campagna - artiglieria pesante campale.

Divisione militare di Cagliari: fanteria di linea.

Per la fanteria di linea verrà di massima istituito un plotone per ogni divisione militare, salvo ai comandanti di corpo d'armata di tenere i plotoni presso un unico reggimento del corpo d'armata, qualora lo richiedano esigenze di servizio o in caso di deficienza di aspiranti.

3. Presso i plotoni d'istruzione gli allievi ammessi compiranno un periodo di addestramento della durata di quattro mesi. Nella seconda quindicina del mese di febbraio 1925 verranno eccertate le attitudini militari degli allievi per il conseguimento del grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali e ripartiti fra i vari corpi per compiere un altro periodo di addestramento della durata di tre mesi presso le compagnie, squadroni e batterie.

Nella seconda quindicina di maggio 1925 sarà accertata la idoneità dei caporali al grado di caporale maggiore; gli idonei saranno promossi caporali maggiori e rimarranno nel corpo medesimo.

Dopo un ulteriore periodo di servizio prestato presso le compagnie, squadroni e batterie col grado di caporale maggiore, sarà accertata, per tutti gli allievi, l'idoneità al grado di sergente.

Gli idonei saranno promossi sergenti al compimento del decimo mese di servizio, purchè assumano la ferma di due anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato.

Per i volontari ordinari, la ferma di tre anni sarà commutata in quella di due anni. Coloro che non contrarranno tale ferma termineranno col grado di caporale maggiore la loro ferma di leva ed otterranno all'atto dell'invio in congedo la dichiarazione d'idoneità al grado di sergente, in base alla quale saranno promossi sergenti in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi dichiarati non idonei rispettivamente ai gradi di caporale, di caporale maggiore e di sergente cesseranno senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno inviati col grado che rivestono ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di servizio.

4. Ai corsi anzidetti possono essere ammessi dietro loro domanda, oltre le reclute della classe 1904 lasciate in congedo provvisorio in attesa dei nuovi corsi:

a) i militari attualmente sotto le armi, purchè all'atto dell'ammissione stessa s'impegnino con dichiarazione scritta, a rimanere alle armi per tutta la durata del corso (10 mesi);

b) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 31 agosto 1924, assumendo, quali volontari ordinari la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato;

c) gli iscritti della classe 1905, se già arruolati, o, qualora non lo siano ancora, se assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato;

d) le reclute della classe 1905 o di classi precedenti alle quali sia stato riconosciuto dai Consigli di leva il diritto alla riduzione della ferma, qualora rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della riduzione della ferma;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 1° dicembre p. v. il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di tre anni alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *b*);

f) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1905 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. I riformati non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età al 1° dicembre p. v.

5. Per essere ammessi alle suindicate scuole gli aspiranti oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver sempre buona condotta, devono essere provvisti del diploma di maturità ovvero comprovare di avere frequentato con profitto la 4ª classe elementare.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi telegrafisti dovranno possedere la licenza di scuola tecnica ovvero il certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale o titoli equipollenti.

Gli aspiranti alle specialità dei carri armati devono essere provvisti di patente civile di conduttore di automobili.

Gli aspiranti ai gruppi automobilistici devono produrre documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici ovvero certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi.

6. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali possono chiedere l'ammissione ai plotoni presso qualsiasi Corpo d'armata.

Resta tuttavia in facoltà del Ministero di trasferire gli allievi sottufficiali da un corpo d'armata ad altro in relazione alle esigenze del servizio in caso di esuberanza o di deficienza di aspiranti.

7. Le domande, indirizzate ai competenti comandanti di corpo d'armata e redatte sulla prescritta carta bollata da due lire dovranno dagli aspiranti essere presentati ai comandanti di distretto di residenza o di leva al più presto possibile e in ogni modo non oltre il 10 ottobre p. v.

All'atto di tale presentazione i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggono tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, licenziando gli aspiranti in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sulle domande.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per gli inscritti arruolati della clase 1905 e per i militari in congedo illimitato che aspirino alla riammissione in servizio o che rinunzino alla ferma ridotta:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato penale.

I militari che rinunziano alla ferma ridotta e che siano ancora minorenni dovranno inoltre produrre l'atto di consenso di chi esercita su di essi la patria potestà.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario e per gli iscritti non ancora arruolati della classe 1905:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto;.

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio.

9. Avvertesi che, in base all'articolo 12 del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, al compimento della ferma di due anni il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille. Il sergente, che, al termine della ferma di due anni, assuma la rafferma di un anno, acquisterà diritto al termine di essa ad un altro premio di lire cinquecento.

Roma, settembre 1924.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. 548. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 11 settembre 1924.

E' disponibile un posto di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine dell'amministrazione centrale delle colonie, al quale posto possono concorrere gli applicati delle amministrazioni militari ed i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato, e ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei, dalla commissione di avanzamento del corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere all'impiego sopra indicato dovranno presentare, non oltre il giorno 30 settembre 1924, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Il giorno stesso della presentazione di tali domande e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità militari dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo a quelle degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei sottufficiali tuttora alle armi la copia del foglio matricolare mod. 61.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le predette autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

AVVISO

Avviso di concorso del Ministero delle finanze

(Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Gestione della cessata Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione

E' aperto il concorso per gli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi sulle entrate già destinate alla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, a favore delle seguenti categorie di persone, qualora non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione, purchè sia trascorso un biennio dalla eventuale concessione della indennità ad essi attribuita;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, purchè sia trascorso un quadriennio dalla eventuale concessione della indennità ad esse attribuita;

c) prole orfana di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) d'impiegati civili dello Stato;

d) genitori inabili al lavoro e nullatenenti.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario, quello dei corpi armati di qualsiasi categoria ed i loro superstiti.

Gli assegni saranno ripartiti fra le varie categorie di aspiranti nei limiti dei fondi disponibili della Cassa sovvenzioni secondo le norme in vigore.

Le domande devono essere presentate entro il giorno 15 ottobre 1924 alla Direzione generale Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate in tempo debito, o non sufficientemente documentate entro detto termine, non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita;

2° Certificato municipale (autenticato dal Prefetto) da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla con-

forme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti la condizione economica e la situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione);

3° Il decreto della Corte dei conti per il conferimento dell'indennità oppure un certificato della Corte stessa comprovante la concessione predetta. Qualora non fosse stata liquidata l'indennità dalla Corte dei conti occorre produrre lo stato di servizio dell'impiegato rilasciato dall'Amministrazione alla quale egli apparteneva.

Occorre inoltre:

per gli ex-impiegati: una copia del decreto di cessazione dal servizio;

per le vedove: l'atto di matrimonio, l'atto di morte del marito, il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando, il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante, che può essere contenuto nel certificato al n. 2, gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli orfani: l'atto di matrimonio dei genitori, l'atto di morte del padre, l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze, e, se donne, il certificato di stato nubile. Occorre altresì il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, o in sostituzione dei decreti un certificato della Corte e il verbale di nomina del tutore, per gli orfani minorenni;

per i genitori: l'atto di matrimonio e un certificato medico autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, deve presentarsi una sola domanda corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanze e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'articolo 12 della legge d'istituzione della Cassa (22 luglio 1906, n. 623).

Roma, 1° settembre 1924.

Il direttore generale: GALLI.

Prezzo della presente dispensa L. 1, 20

(1842) Roma, 1924-1925 — Stab. Polig. Amm. Stato

2137

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª **1924** 19 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 549 – 29 giugno 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. R. decreto-legge n. 1359 — Istituzione presso il Ministero della guerra, di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso . . . . *Pag.* 2138

» 550 – 18 settembre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande degli avventizi minorati di guerra che aspirano alla sistemazione del ruolo transitorio d'ordine del gruppo *C*. istituito col R. decreto-legge del 29 giugno 1924, numero 1359 . . . . . *Pag.* 2141

» 551 – 11 settembre 1924. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti due dei membri componenti la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . *Pag.* 2143

NOTA: A questo numero del Giornale precede il supplemento n. 3, pubblicato addì 5 agosto 1924 « Prontuario per il confronto degli articoli del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, con quelli del nuovo Regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

LIBRERIA DELLO STATO

N. 552 – 16 settembre 1924. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA SOTTUFFICIALI — Corso pratico per la riparazione e manutenzione del materiale automobilistico per gli aspiranti a capo-officina reggimentale . . . . . *Pag.* 2144

» **553 18 settembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Pagamento delle pensioni ad impiegati ed operai riassunti in servizio presso enti militari . . . . . *Pag.* 2145

» **554 – 18 settembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico . . . . *Pag.* 2147

» **555 – 18 settembre 1924.** SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa . . . . . *Pag.* 2150

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2150

Circolare N. 549. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1359 – Istituzione presso il Ministero della guerra, di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 29 giugno 1924. (*Gazzetta ufficiale* n. 215, del 12 settembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio Esercito;

Visto il R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, e successive modificazioni;

Vista la legge del 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Vsto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento generale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale delle Amministrazione dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio nel quale possono essere collocati i minorati di guerra per ferite e infermità iscritte alle prime 8 categorie del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 1491, che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero della guerra, previo accertamento della loro idoneità fisica nei modi stabiliti dal 3° comma dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 2.

Il ruolo transitorio di cui all'articolo precedente, al quale non potranno essere assegnati più di 225 impiegati, comprenderà un personale del grado 13° appartenente al gruppo *C*.

Art. 3.

Al personale del ruolo transitorio d'ordine dei minorati di guerra, di cui al precedente articolo primo, sono applicabili le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, che siano compatibili col presente decreto.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra, presi in esame i documenti annessi alle domande, delibera circa l'amissione dei minorati di guerra nel ruolo transitorio di cui all'art. 1.

Lo stesso Consiglio di amministrazione provvederà, poi, alla formazione della graduatoria di nomina nel ruolo tran-

sitorio medesimo in base ai rapporti informativi compilati dalle autorità competenti, tenendo particolarmente presenti i titoli di studio e, per coloro che rivestono il grado di ufficiale, anche le rispettive note caratteristiche. A parità di merito, sarà data la preferenza agli aspiranti che hanno prestato servizio di scritturazione per un più lungo periodo di tempo nell'Amministrazione militare, ferme restando, a parità di servizio, le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Gli impiegati del ruolo transitorio d'ordine dei minorati di guerra, di cui al presente decreto, saranno nominati, fino ad esaurimento, dopo che abbiano prestato almeno un anno di servizio nel ruolo transitorio medesimo, al grado 12° dei ruoli del gruppo *C* delle varie Amministrazioni dello Stato ai posti spettanti, ai termini delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della Regia Aeronautica, che non siano da questi eventualmente ricoperti.

Art. 6.

I minorati di guerra di cui all'art. 1° del presente decreto dovranno inoltrare le domande per essere assunti nel ruolo transitorio non oltre il 30 ottobre 1924.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto con decorrenza dal 1° marzo 1924.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — A. DE' STEFANI.

N. 550. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande degli avventizi minorati di guerra che aspirano alla sistemazione nel ruolo transitorio d'ordine del gruppo C istituito col R. decreto-legge del 29 giugno 1924, n. 1359.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). 18 settembre 1924.

Per l'attuazione delle disposizioni del R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, i signori comandanti di corpo d'armata richiederanno a tutti gli enti militari stanziati nei territori compresi nello loro rispettiva giurisdizione, gli elenchi nominativi e le domande dei minorati di guerra per ferite o infermità ascritte alle prime 8 categorie del D. L. 20 maggio 1917, n. 876, compreso nella tabella A annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che da almeno due anni, alla data del 29 giugno 1924, prestano servizio avventizio di scritturazione, con qualsiasi qualifica, alla loro dipendenza.

Detti elenchi dovranno essere trasmessi a questo Ministero non oltre il 15 novembre 1924, riepilogati in un unico elenco per ogni comando di corpo d'armata, e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1. Qualifica (avventizio, giornaliero, operaio temporaneo, eccetera);

2. Casato e nome;

3. Data dell'assunzione in servizio;

4. Categoria di pensione (indicando se trattasi di pensione vitalizia o temporanea; in quest'ultimo caso indicare la data di scadenza e, se questa sia trascorsa, se l'invalido abbia chiesto o comunque siano in corso le pratiche per una nuova visita medico-legale);

5. Ente militare al quale è addetto;

6. Se riveste il grado di ufficiale delle categorie in congedo;

7. Studi compiuti (se superiori ai corsi elementari);

8. Se insignito di medaglie al valore militare;

9. Se insignito della croce di guerra.

Alle domande dei concorrenti dovranno, inoltre, essere legati i seguenti documenti:

1. Atto di nascita;

2. Copia autentica del foglio matricolare mod. 59, e, p gli ufficiali, copia dello stato di servizio e delle relative no caratteristiche;

3. Certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti a che che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici;

4. Certificato generale del casellario giudiziario;

5. Certificato di buona condotta rilasciato dal sinda del comune di residenza;

6. Certificato medico rilasciato da un ufficiale medico S. A. P. dal quale risulti che l'aspirante è idoneo, fisic mente, alle funzioni dell'impiego;

7. Titoli originali di studio (per coloro che ne sono pro visti);

8. Un rapporto informativo dell'autorità militare sul se vizio prestato e sulla capacità dell'aspirante a ricoprire l'i piego d'ordine;

9. Documento da cui risulti che l'aspirante trovasi nel condizioni d'invalidità previste dall'art. 1 del R. decreto legge 29 giugno 1924, n. 1359.

I documenti di cui ai numeri dal 3 al 6 dovranno esse di data non anteriore di tre mesi al 12 settembre 1924;

Sono tuttavia ritenute valide le domande di sistemazion ad impiego già inoltrate a questo Ministero entro l'anno i corso, nonchè i documenti eventualmente allegati alle d mande stesse, compresi quelli indicati ai numeri dal 3 al 6 A tal uopo sarà opportuno che le autorità militari indichin i dati di trasmissione a questo Ministero delle domande e de documenti di cui sopra.

I minorati di guerra che abbiano diritto a sistemazione ruolo in base al cennato R. decreto-legge, dovranno, poi, pro curarsi, e far tenere a questo Ministero pel tramite dell autorità dalle quali direttamente dipendono, i seguenti do cumenti necessari per poter conseguire i benefici di carrier stabiliti dagli articoli 43 e 44 del R. decreto 30 settembr

1922, n. 1290, per gli impiegati ex combattenti, feriti, decorati, ecc.:

a) le speciali dichiarazioni integrative, da rilasciarsi dalle competenti autorità militari con le norme di cui alla circolare 588 del *giornale militare* 1922, dalle quali risultino i periodi di servizio prestati presso enti militari mobilitati e alla diretta dipendenza del Comando Supremo, nonchè il tempo trascorso, lontano dai reparti combattenti, per ferite e malattie incontrate in servizio e non dipendenti da circostanze imputabili all'interessato;

b) le copie dei brevetti di concessione delle croci di guerra e delle eventuali decorazioni al valore militare;

c) una dichiarazione dell'autorità militare attestante la categoria di pensione alla quale è ascritto, con l'indicazione del numero del relativo libretto di concessione.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 551. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti due dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi Divisione pensioni, ricompense al valore fondazioni e sussidi, cassa e servizi di provveditorato). — 11 settembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887 col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare;

Visti i decreti luogotenenziali 4 luglio 1915, 12 settembre 1915 e 14 dicembre 1916 che modificano il suddetto decreto;

Determina:

Art. 1.

I generali di brigata CEI comm. Ugo e TESTA FOCHI comm. Cesare, sono esonerati dalla carica di membri della

commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

I generali di brigata SCOTTI cav. Ugo ed AJROLDI di ROBBIATE barone cav. Luigi, sono chiamati a far parte della commissione di cui al precedente articolo.

Roma, addì 11 settembre 1924.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 552. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI. — **Corso pratico per la riparazione e manutenzione del materiale automobilistico per gli aspiranti a capo officina reggimentale.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). - 16 settembre 1924.

Per dar modo ai sottufficiali capi meccanici, che hanno frequentato il corso di cui alla circolare n. 114 del *giornale militare* c. a., di completare le cognizioni tecnico-professionali per quanto riguarda la riparazione e manutenzione del materiale automobilistico, il Ministero dispone che siano comandati a compiere un corso pratico della durata di tre mesi presso l'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna.

Sono ammessi a frequentare il corso, che avrà inizio il 1° ottobre p. v. i seguenti capi meccanici:

Maresciallo	FELICETTO Gustavo	1°	campagna;
»	GHIDONE Carlo,	5°	»
»	PERETTI Celestino,	8°	»
»	GALLUCCI Alberto,	10°	»
»	ROLANDI Giuseppe,	17°	»
»	SCARANO Angelo,	18°	»
»	ABBANDONATO Franco,	18°	»
»	SACCHETTO Virgilio,	20°	»

Maresciallo	RICCAGNO Gio. Battista	1	montagna;
»	SCIASCIA Orazio,	3°	»
»	MASSOCCA Alfredo,	1°	pes. campale;
»	ROLA Armando,	2°	» »
»	SENSI Sante,	9°	» »
»	POLLAROLO Pasquale,	10°	» »

L'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna, a corso ultimato, invierà una breve relazione sullo svolgimento del corso stesso, assegnando a seconda del profitto, a ciascun capo meccanico un punto di merito da zero a dieci, che costituirà la votazione relativa alle istruzioni sul materiale automobilistico, di cui al comma *b)* della circolare 114 del *giornale militare* c. a.

Tale votazione, unitamente a quelle riportate da ciascun candidato nelle altre istruzioni, impartite ai sensi della circolare predetta, servirà per stabilire la classifica generale.

I comandi dei reggimenti interessati disporranno che i capi meccanici si presentino all'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna nelle ore pomeridiane del giorno 30 corrente.

Il comando del corpo d'armata di Bologna disporrà affinchè i predetti sottufficiali, durante la loro permanenza a Bologna, siano presi in aggregazione da uno dei corpi del presidio.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 553. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle pensioni ad impiegati ed operai riassunti in servizio presso enti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 settembre 1924.

Nella considerazione che molti pensionati ordinari ed invalidi di guerra pensionati si trovano in servizio come impiegati ed operai presso enti militari, le rate di pensione loro dovute saranno pagate, a cominciare dal 1° novembre p. v. dagli enti stessi, dove i predetti impiegati ed operai riscuotono i loro assegni.

In tal modo, mentre si agevolano gli interessati nella riscossione della pensione, si diminuisce l'affollamento dei pensionati (specie nei giorni di pagamento delle pensioni) presso gli uffici di tesoreria e postali.

Per il pagamento delle rate di pensione ai predetti impiegati ed operai si osserveranno le seguenti disposizioni:

Scadenze delle rate. — Agli effetti della scadenza le pensioni sono divise in tre categorie: quelle della prima sono esigibili dal giorno 6 del mese; quelle della seconda, dal 21; quelle della terza, dal 13. Il libretto e gli ordini di pagamento *della prima* categoria sono stampati *su carta color bianco;* quelli *della seconda su carta color rosa;* quelli *della terza su carta color avana.*

Pagamento delle pensioni. — Il pagamento viene eseguito in base ad ordini (mod. 57) emessi dalle delegazioni del tesoro, alle singole scadenze, e trasmessi in tempo agli uffici incaricati. Non occorre produzione del certificato di vita. Il pensionato esibisce solo il libretto. Questo contiene, oltre agli estremi del del decreto di concessione dell'assegno e all'importo della rata mensile, anche un certo numero di pagine, con dodici caselle ciascuna, corrispondenti ai dodici mesi dell'anno.

Gli ufficiali pagatori, dopo essersi fatto consegnare il libretto dal pensionato, riscontrano se l'importo netto della rata, segnato sul medesimo, corrisponde all'importo del relativo ordine di pagamento mod. 57; e si accertano che la casella mensile sul libretto sia tuttora in bianco. Quindi fanno quietanzare l'ordine dal pensionato con nome e cognome per esteso (art. 421 del regolamento per la contabilità generale dello Stato), effettuano il pagamento ed appongono il timbro a calendario od il bollo d'ufficio, seguito dalla data e dalla loro firma tanto sull'ordine (art. 423), quanto nella corrispondente casella del libretto (art. 398).

Trasmissione dei titoli pagati. — Gli enti militari esistenti nel capoluogo della Provincia presenteranno alla locale delegazione del tesoro i titoli pagati, descritti in un elenco, indicante il numero di iscrizione e l'importo di ciascuna pensione, nonchè l'importo totale. Quelli situati fuori del capoluogo li trasmetteranno alla delegazione del tesoro

della Provincia, in piego raccomandato, descritti in un elenco come sopra. Gli uni e gli altri potranno anche comprendere l'importo degli elenchi stessi, come fosse denaro, nei versamenti che, a qualunque titolo, dovessero effettuare in tesoreria.

Rimborso dei titoli pagati. Le delegazioni del tesoro procederanno immediatamente alla verifica dei titoli ricevuti ed al rimborso di quelli riconosciuti regolari. Tale rimborso, mentre avrà luogo mediante vaglia del tesoro per gli enti militari aventi sede fuori del capoluogo di provincia, per quelli nel capoluogo potrà effettuarsi anche in contanti. Nell'un caso o nell'altro, la riscossione avverrà con la presentazione dell'atto di riscossione e di delegazione e del relativo avviso, secondo le norme di cui all'art. 283 delle vigenti istruzioni sui servizi del tesoro.

Nel caso in cui il rimborso sia effettuato in contanti, la firma per quietanza sarà apposta sull'elenco descrittivo dei titoli pagati e sarà preceduta dall'indicazione in tutte lettere, oltre che in cifre, della somma riscossa.

I titoli riconosciuti irregolari dalle delegazioni verranno da queste stralciati e restituiti all'ente militare interessato, che provvederà alla regolarizzazione di essi, e li produrrà, poi, nuovamente per il rimborso.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 554. SCUOLE MILITARI. - **Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico.** — (Direzione generale artiglieria, genio automobilismo - Servizio automobilistico) — 18 settembre 1924.

In armonia delle disposizioni contenute nella circolare 478 *giornale militare* c. a. si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore automobilistico in Torino:

Ministero della guerra.

Maggiore NEGRO Guglielmo, Stato Maggiore Centrale.

Corpo d'armata di Torino.

Maggiore OPIZZI Edoardo, 44 reggimento fanteria.
» GBERTIS Carlo, 2 reggimento artigl. pesante campale
Capitano ANDRETTA Lorenzo, 1 gruppo artiglieria controaerei.

Corpo d'armata di Milano.

Maggiore CARICATI Giuseppe, 68 reggimento fanteria.
» NORIS Federico, reggimento Savoia cavalleria.
Capitano ALTAVILLA Enrico, reggimento artiglieria a cavallo.

Corpo d'armata di Verona.

Capitano MATTIOTTI Lorenzo, 3 gruppo artiglieria controaerei.

Corpo d'armata di Bologna.

Maggiore MARAFFA Riccardo, 12 divisione militare di Treviso, in servizio S. M.
Capitano VOSA Vincenzo, 4 raggruppamento trasporti.

Corpo d'armata di Trieste.

Ten. col. SANTOVITO Ugo, 2 brigata di cavalleria in servizio S. M
Capitano SPINI Mario, 5 reggimento artiglieria pesante campale.
Tenente PUCCIO Carlo, 5 gruppo artiglieria controaerei.

Corpo d'armata di Firenze.

Capitano GAIONE Luigi, 6 reggimento artiglieria pesante campale.
» MARISCOTTI Attilio, 6 gruppo artiglieria controaerei.
» PAPERI Oscar, reggimento pontieri e lagunari.
» FARONATO Adolfo, 6 raggruppamento trasporti.

Corpo d'armata di Roma.

Maggiore ADAMI Ugo, 20 divisione militare Livorno, in serv. S. M.
» SINISCALCHI Gustavo, 7 reggimento artigl. pesante camp.
» GUIDA Ivo, 13 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano TUFARELLI Giulio, 7 gruppo artiglieria controaerei.
» SEGHINI Giovanni, reparto carri armati.
PALLAVICINO Ferdinando, 7 raggruppamento trasporti.

Corpo d'armata di Napoli.

Ten. col. PRIMERANO Guido, reggimento cavalleggeri Firenze.
Capitano FUSCO Amedeo, 8 reggimento artiglieria pesante campale.
Tenente DE ANGELIS Vincenzo, 8 raggruppamento trasporti.

Corpo d'armata di Bari.

Capitano LA GALLA Teodoro, 9 reggimento artigl. pesante camp.
» VACCA Enrico, 9 raggruppamento trasporti.

Corpo d'armata di Palermo.

Capitano CAPASSO Riccardo, 10 gruppo artiglieria controaerei.
» ZAMBARDINO Umberto, 10 raggruppamento trasporti.

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi all'ufficio tecnico superiore automobilistico il mattino del 10 ottobre p. v.

I corpi interessati trasmetteranno al citato ufficio superiore i libretti personali degli ufficiali entro il 30 settembre corrente anno.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 555. - SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 settembre 1924.

Questo Ministero determina che nella compilazione delle situazioni trimestrali della forza alle armi che i comandi dei vari corpi del R. Esercito debbono trasmettere a senso della circolare 555 del *giornale militare* del 1922, si tengano presenti le seguenti avvertenze:

1° Le legioni dei carabinieri reali compileranno distinte situazioni per i carabinieri del ruolo generale e per i carabinieri specializzati;

2° I raggruppamenti del genio compileranno distinte situazioni per ciascuna specialità, e cioè per zappatori, minatori, telegrafisti e fotoelettricisti;

3° Il reggimento pontieri compilerà distinte situazioni pei pontieri, e pei lagunari;

4° I raggruppamenti trasporti compileranno distinte situazioni per il treno e per gli automobilisti.

Il Ministro DI GIORGIO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1923 depennare il tenente *Antonelli* Raffaele, stabilimenti militari di pena, ed il tenente *Annibaldi* Fernando, 11 pesante campale.

A pagina 1924 depennare il tenente *Ferone* Riccardo, 9° pesante campale.

A pagina 1927 depennare il tenente *Caretto* Pietro, 5° ragg. genio.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 40

(1971) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª **1924** 26 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 556 - 30 giugno 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria I e II . . . . . *Pag.* 2151

Circolare N. **556.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria I e II.** —(Direzione generale servizi logistici). — 30 giugno 1924.

Sono approvate ed avranno vigore dal 1° luglio 1924 le presenti categorie I e II del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, che sostituiscono le stesse categorie del nomenclatore, edizione 1912.

Di conseguenza tutti i consegnatari dovranno provvedere pel cambiamento di carico dei materiali da essi tenuti in consegna alla data suddetta sulla base dei nuovi prezzi.

Dalla data stessa l'importo degli addebiti e delle cessioni consentiti dalle vigenti disposizioni (cessioni a marescialli, eventuali cessioni ad altre amministrazioni, cessioni di materie prime ai capi operai, ecc.), dovrà essere calcolato secondo le tariffe del nuovo nomenclatore.

Le proposte od osservazioni che i corpi ritenessero di formulare in merito ai nuovi prezzi dovranno essere comunicate direttamente al Ministero, entro il 31 dicembre 1924.

Sono abrogate le circolari N. 611 del *giornale militare* 1918, n. 654 del *giornale militare* 1921 e n. 150 del *giornale militare* 1922.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

NOMENCLATORE DEL MATERIALE DEI SERVIZI LOGISTICI

CATEGORIA I.

Corredo

SEZIONE *A.* — Oggetti comuni . . . . . *Pag.* 2155

» *B.* — Distintivi e fregi. . . . . » 2165

» *C.* — Oggetti di panno grigio verde . . . . . » 2185

» *D.* — Oggetti da carabinieri reali . . . . . » 2193

» *E.* — Oggetti da collegi militari . . . . . » 2201

» *F.* — Oggetti da truppe coloniali . . . . . » 2207

» *G.* — Oggetti speciali (da automobilisti, da ferrovieri, da truppe di sussistenza, pel servizio sanitario ecc. » 2211

» *H.* — Panni, tele ed accessori per costruzioni ecc. . . » 2217

Abbreviazioni adottate per indicare le varie unità di confronto

N. . . . . — numero.
P. . . . . — paia.
ml. . . . . — metro lineare.
kg. . . . . — chilogrammo.
% . . . . . — per cento.
‰ . . . . . — per mille.

NB. — Per gli oggetti pei quali non è indicato il prezzo, si dovrà far risultare, sui documenti contabili, quello di acquisto o di estimo a seconda che siano in carico o con l'uno o con l'altro, e per quelli non compresi nel presente nomenclatore si osserverà il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 448 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

SEZIONE *A*.

Oggetti comuni

CATEGORIA I. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 2	1	Alamari d'argento per colletto di giubbe di panno grigio-verde da sottufficiali dei granatieri	P.	4.75		
» 4	2	Alamari di cotone per colletto di giubbe di panno grigio-verde da granatieri	»	0.90		
» 6	3	*Asciugatoi*	N.	3.90		
» 7	4	*Bastoni* alpini (1)	»	6.50		
» 8	5	*Berretti* (fez) con fiocco da bersaglieri	»	8.50		
» 9	6	Berretti di tela per fatica . .	»	2,45		
» 10	7	*Berrettini* di tela di cotone color bigio per scuderia . . .	»	1.60		
» 11	8	*Borracce* metalliche con cinghia di tessuto per armi a piedi .	»	6.—		
» 12	9	Borracce metalliche per armi a cavallo	»	7.—		
» 13	10	*Borse* di tela impermeabile color grigio da bersaglieri ciclisti	»	15.—		
» 15	11	Borse complete di tela grigia per pulizia da alpini e da artiglieria da montagna (2) .	»	4.75		
» 16	12	Borse complete di tela grigia per pulizia comuni (3) . . .	»	4.25		

(1) A questo numero vanno tenuti in carico i bastoni alpini delle serie individuali.
(2) Oltre gli oggetti indicati al n. 2 contengono: 1 paio di lacciuoli di cotone tinto in nero per stivaletti e 5 chiodi con testa a tronco di piramide (detti bourriques marca B-F) e 5 brocche (marca T) e 10 chiodi da ghiaccio.
(3) Contengono: 1 pettine, 1 ditale, 1 forbice, 1 rocchetto con due qualità di filo, aghi, spilli e punteruolo, 1 assortimento di bottoni.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 17	13	Borse vuote di tela grigia per pulizia	N.	1.55		
» 18	14	*Bottoni* per borse di pulizia (serie di n. 28 assortiti) . . .	»	0.60		
» 19	15	*Calze* di lana	P.	6.—		
»	16	Calzoncini da ginnastica . . .	N.	10.35		
» 20	17	*Camicie* di cotone	»	12.25		
» 21	18	Camicie di flanella da carabinieri e da ciclisti	»	51.05		
» 22	19	*Cappelli* completi da bersaglieri (con soggolo, coccarda, fregio e pennacchietto)	»	28.10		
» 24	20	Cappelli di feltro grigio-verde da alpini e da artiglieria da montagna	»	20.—		
» 25	21	Cappelli guarniti da bersaglieri (con coccarda)	»	18.85		
» 27	22	Cappelli sguarniti da bersaglieri (senza coccarda)	»	18.—		
» 29	23	*Cappucci* a maglia di lana . .	»	7.—		
» 30	24	*Cassette* per bersaglieri ciclisti	»	40.—		
» 31	25	*Chepì* per reggimento artiglieria a cavallo	»	22.—		
» 34	26	Chepì guarniti per reggimento artiglieria a cavallo . . .	»	22.80		
» 38	27	Chepì guarniti da marescialli di artiglieria a cavallo	»	—		
» 39	28	*Chiodi* da ghiaccio	»	0.04		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I 40	29	*Colbacchi* guarniti (con coccarda e scudetti)	N.	51.90		
» 42	30	Colbacchi sguarniti	»	50.—		
» S. N.	31	Colletto e controspalline per giubba da allievi ufficiali e sottufficiali di complemento di cavalleria	P.	6.50		
» 48	32	*Coperture* di tela grigia da cappelli da bersaglieri	N.	2.10		
» 49	33	Coperture di tela grigia da colbacchi	»	1.75		
» —	34	Coperture di tela grigia da elmi di cavalleria	»	2.50		
» 51	35	Coperture di tela con coprinuca da berretti da carabinieri e da ciclisti	»	2.85		
» 55	36	Coperture di tela grigia da chepi per artiglieria a cavallo .	»	1.35		
» 57	37	*Cordoni* da bersaglieri . . .	»	12.—		
» 58	38	*Coregge* per pantaloni . . .	»	3.—		
» 59	39	Coregge per pastrani	»	2.—		
» 60	40	Coregge porta gavetta e valigia	«	2.50		
» 61	41	Coregge porta valigia	»	3.50		
» 184	42	*Coreggiuole* per zaini da alpini e da minatori del Genio, di cuoio grigio-verde	»	0.80		
» 63	43	Coreggiuole per speroni alla scudiera (senza fibbia metallica) complete	P.	0.90		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *A*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
183	44	Coreggiuole per speroni alla scudiera (con fibbia metallica) complete	P.	1.75		
64	45	*Cravatte* di lana da collo . .	N.	3.80		
65	46	Cravatte di tela da collo . . .	»	1.15		
66	47	*Cucchiai* di ferro	»	0.30		
67	48	*Ditali*.	»	0.20		
68	49	*Elmi* per cavalleria . . .	»	138.—		
70	50	Farsetti a maglia di lana e cotone	»	27.—		
71	51	*Fasce* di lana (mod. 1913) . .	»	9.75		
72	52	*Fazzoletti*	»	1.50		
75	53	*Forbici* d'acciaio	»	1.—		
76	54	*Gambali* di cuoio da ciclisti .	P.	25.—		
78	56	Gamball di cuoio per armi a cavallo	»	28.—		
79	57	*Gavette grandi*	N.	4.40		
80	58	Gavette piccole	»	3.50		
87	59	Giubbe di tela di cotone color bigio con sparati laterali da armi a piedi (mod. 1912) . .	»	26.95		
88	60	Giubbe di tela di cotone color bigio da armi a cavallo (modello 1912)	»	27.70		
89	61	*Guanti* di cotone bianco . .	P.	4.—		
90	62	Guanti di cotone nero	»	4.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
91	63	Guanti di lana per bersaglieri ciclisti e per automobilisti militari	P.	7.25		
» 124	64	Inchiappature con fibbia da coreggiuole per speroni alla scudiera (senza fibbia) . . .	»	0.35		
» 96	65	*Lacciuoli* di cuoio per stivaletti	»	—		
» 97	66	Lacciuoli di cotone tinto in nero per stivaletti	»	0.20		
» 196	67	Lacciuoli di cotone tinto in grigio per scarpe da riposo . .	»	0.20		
» 98	68	*Maglie* di lana da bersaglieri ciclisti	N.	34.25		
» —	69	Medaglioncini di riconoscimento	»	0.40		
» —	70	Mostrine per giubbe da fanteria	P.	0.60		
» —	71	Mostrine per giubbe da bersaglieri, alpini e carri armati .	»	0.85		
» —	72	Mostrine per giubbe da bersaglieri ciclisti	»	0.95		
» —	73	Mostrine per giubbe da cavalleria	»	1.25		
» —	74	Mostrine per giubbe da artiglieria e Genio	»	1.65		
» —	75	Mostrine per giubbe da sanità, sussistenze e servizio trasporti.	»	0.70		
» —	76	Mostrine per giubba da allievi ufficiali e sottufficiali di complemento e compagnie distrettuali	»	1.20		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *A*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I	—	77	Mostrine per giubbe da truppa del servizio chimico	P.	2.50	
»	107	78	*Mutande* a maglia di cotone .	N.	17.50	
»	—	79				
»	108	80	Mutande di tela	»	11.50	
»	195	81	Mutandine da bagno	»	5.95	
»	110	82	Nappine per cappelli di feltro da alpini e da artiglieria da montagna	»	0.50	
»	112	83	Nappine di lana per chepì o colbacchi	»	0.80	
»	114	84	*Nastri* di cotone con le lettere S. B.	»	0.80	
»	197	85	Occhiali con astuccio da bersaglieri ciclisti	»	6.50	
»	115	86	*Paletti* per teli da tenda . . .	»	0.15	
»	116	87	Pantaloni di tela di cotone color bigio per truppe da montagna	»	19.70	
»	—	88	Pantaloni di tela di cotone color bigio, lunghi	»	28.85	
»	117	89	Pantaloni di tela di cotone color bigio da armi a cavallo (mod. 1912)	»	19.15	
»	118	90	Pantaloni di tela di cotone color bigio da armi a piedi (modello 1912)	»	21.10	
»	119	91	*Parti* di bastone per tende da campo (mod. 1914)	»	2.50	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I 120	92	*Pennacchi* per chepi d'artiglieria a cavallo	N.	5.—		
» 122	93	Pennacchietti per cappelli da bersaglieri	»	9.—		
» 123	94	*Penne* per cappelli di feltro grigio-verde da truppe da montagna	»	0.15		
» 124	95	Penne per colbacchi	»	0.30		
» 125	96	*Pettini* a doppia dentiera . .	»	0.50		
» 126	97	*Pezzuole* da piedi	P.	2.10		
» 127	98	*Piastrini* di riconoscimento . .	N.	0.04		
» 128	99	*Rocchetti* completi per borse da pulizia	»	0.50		
» 129	100	*Sacchetti* per arnesi di vestiario fuori uso	»	3.65		
» 130	101	Sacchetti per cartucce modello 1907	»	0.40		
» 131	102	Sacchetti per cartucce di tela grigia da zaini da truppe alpine	»	2.—		
» 132	103	Sacchetti per cartucce da cavalleria e da zaini da artiglieria e genio	»	0.45		
» 133	104	Sacchetti per gallette a mano da mezza razione	»	0.50		
» 134	105	Sacchetti per gallette a mano da una razione	»	0.65		
» 35	106	Sacchetti per razioni di sale .	»	0.15		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
136	107	*Sacchi* per vestiario e per biada	N.	22.90		
137	108	*Scarpe* da riposo	P.	36.—		
141	109	*Scatolette* per nero e grasso da scarpe	N.	0.75		
186	110	*Soprapiedi* di coreggiuole per speroni alla scudiera (con fibbia metallica)	P.	0.40		
187	111	Soprapiedi di coreggiuole per speroni alla scudiera (senza fibbia metallica)	»	0.40		
188	112	Sottopiedi di coreggiuole per speroni alla scudiera (con fibbia metallica)	»	0.35		
189	113	Sottopiedi di correggiuole per speroni alla scudiera (senza fibbia metallica)	»	0.35		
145	114	*Spazzole* da scarpe	N.	1.40		
146	115	Spazzole da vestimenta . . .	»	1.25		
147	116	*Speroni* alla scudiera (senza fibbia metallica)	P.	2.—		
190	117	Speroni alla scudiera (con fibbia metallica)	»	2.50		
148	118	Speroni con coreggiuole da artiglieria, treno e carabinieri .	»	2.75		
149	119	*Stellette* di divisa di panno .	N.	0.10		
152	120	Stellette metalliche da divisa con avvitamento	»	0.11		
156	121	Stivaletti con chiodatura tipo unico per armi a piedi . .	P.	47.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
1	158	122	Stivaletti senza chiodatura tipo unico per armi a piedi . .	P.	45.—	
»	159	123	Stivaletti da armi a cavallo e bersaglieri ciclisti senza chiodatura	»	43.50	
»	—	124	Stivaletti da armi a cavallo e bersaglieri ciclisti con chiodatura.	»	44.50	
»	161	125	Stivaletti da montagna da sottufficiali (senza chiodatura) .	»	52.—	
»	163	126	*Stivalini* con elastico	»	56.—	
»	165	127	Tasche per pane di tela impermeabile color grigio	»	13.05	
»	167	128	Tazze di lamiera	N.	0.80	
»	168	129	*Teli* per tenda di tela color bigio (mod. Bucciantini modificato)	«	34.85	
»	173	130	Trecce per chepi e colbacchi .	»	2.50	
»	177	131	*Valigie* di tela grigia impermeabile	»	30.—	
»	178	132	*Zaini* di tela impermeabile color grigio	»	55.—	
»	179	133	Zaini di tela impermeabile color grigio da truppe alpine . .	»	60.—	
»	182	134	*Zaccoli* per scuderia	P.	8.—	
»	S. N.	135	Giubba di tela color bigio da bersagliere ciclista (modello 1924)	N.	32.25	
»	»	136	Giubba di tela color bigio modello unico per armi a piedi ed a cavallo (mod. 1924) . .	»	25.60	

SEZIONE *B*.

Distintivi e fregi

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
		Distintivi di carica.				
		In tana nera su panno grigio-verde:				
I	201	201 da aiutanti telemetristi e da caporale e soldati esploratori scelti	N.	0.60		
»	202	202 da allievi della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	»	1.20		
»	S. N.	203 da allievi armaioli	»	0.60		Di seta nera
»	»	204 da allievi maniscalchi . . .	»	0.60		
»	205	205 da allievi musicanti	»	0.75		
»	206	206 da allievi operai (1)	»	0.60		
»	S. N.	207 da allievi sellai	»	0.60		
»	»	208 da artificieri	»	1.20		
»	»	209 da autoblindomitraglieri . . .	»	1.00		
»	»	210 da autoblindomitraglieri scelti	»	1.20		
»	208	211 da barcaiuoli scelti	»	1.00		
»	209	212 da capi operai (1)	»	0.70		
»	S. N.	213 da caporali e soldati esploratori scelti	»	0.60		
»	211	214 da caporali e soldati allievi-telegrafisti trasmettitori di cavalleria e del genio . . .	»	0.75		

(1) Indicare la specialità.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE B.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 213	215	da caporali e soldati fuochisti del battaglione lagunari . .	N.	0.80		
» 214	216	da caporali e soldati goniometristi	»	0.70		
» 215	217	da caporali e soldati macchinisti dei battaglioni lagunari .	»	0.80		
»	218	da caporali e soldati telegrafisti trasmettitori	»	0.75		
217	219	da cavalieri di 1ª classe . . .	»	1.00		
» 218	220	da ciclisti	»	0.90		
» 232	221	da guardafili	»	0.80		
» 219	222	da maniscalchi	»	0.70		
» 220	223	da minatori scelti	»	0.80		
» 235	224	da mitraglieri.	»	0.85		
S.N.	225	da mitraglieri scelti	»	1.10		
»	226	da motociclisti	»	1.00		
» 221	227	da operai (1)	»	0.70		
» 222	228	da operai dei reggimenti di artiglieria	»	0.70		
» 223	229	da puntatori scelti di 2ª classe.	»	0.80		
» 224	230	da sellai	»	0.70		
» 225	231	da skiatori scelti	»	0.80		

1 Indicare la specialità

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I	226	232	da tamburini	N.	0.80	
»	227	233	da tiratori scelti	»	0.80	
»	228	234	da trombettieri	»	0.70	
»	229	235	da vivandieri	»	0.70	
»	230	236	da zappatori	»	0.80	
»	231	237	da zappatori scelti	»	0.90	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
		Distintivi in argento su panno grigio verde				
I	S. N.	260 da artificieri scelti	N.	3.75		
»	»	261 da autoblindomitraglieri . . .	»	3.—		
»	»	262 da autoblindomitraglieri scelti.	»	3.25		
»	265	263 da maestri d'arme	»	3.50		
»	277	264 da mitraglieri	»	2.50		
»	S. N.	265 da motociclisti	»	4.25		
»	275	266 musicanti effettivi	»	2.50		
»	266	267 da sottufficiali armaiuoli . . .	»	2.—		
»	267	268 da sottufficiali cavalieri 1ª classe	»	4.—		
»	268	269 da sottufficiali ciclisti	»	4.—		
»	269	270 da sottufficiali esploratori scelti	»	1.50		
»	270	271 da sottufficiali maniscalchi . .	»	2.—		
»	271	272 da sottufficiali tiratori scelti .	»	2.—		
»	272	273 da sottufficiali trombettieri . .	»	2.—		
»	273	274 da sottufficiali zappatori . . .	»	2.50		
»	274	275 da tamburini maggiori . . .	»	2.50		

Segue CATEGORIA — I. SEZIONE *B.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
		Distintivi in oro su panno grigio verde.				
I	S. N.	290	da artificieri capi	N.	4.25		
»	290	291	da maestri d'armi	»	4.—		
»	291	292	da minatori scelti	»	3.50		
»	S. N.	293	da mitraglieri.	»	3.—		
»	»	294	da mitraglieri scelti	»	3.—		
»	292	295	da puntatori scelti di 1ª classe .	»	3.—		
»	295	296	da sottufficiali armaiuoli . . .	»	2.50		
»	296	297	da sottufficiali barcaiuoli scelti .	»	4.—		
»	297	298	da sottufficiali cavalieri scelti .	»	4.50		
»	298	299	da sottufficiali ciclisti	»	4.50		
»	299	300	da sottufficiali macchinisti del battaglione lagunari. . . .	»	3.50		
»	300	301	da sottufficiali maniscalchi . .	»	2.50		
»	301	302	da sottufficiali osservatori goniometristi	»	3.—		
»	302	303	da sottufficiali telegrafisti trasmettitori	»	1.—		
»	303	304	da sottufficiali trombettieri . .	»	2.50		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I	304	305	da sottufficiali zappatori . . .	N.	3.—	
»	305	306	da telemetristi e da esploratori	»	2.—	
»	306	307	da tiratori scelti	»	2.50	
»	307	308	da zappatori scelti	»	3.—	

Segue CATEGORIA I. — *Sezione B.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
		Distintivi di grado:				
		in lana su panno grigio-verde da giubba di panno:				
1	461	331 da appuntato	P.	1.20		
»	462	332 da caporale	»	1.60		
»	463	333 da caporale maggiore . .	»	2.05		
		in argento su panno grigio-verde da giubba di panno:				
»	464	334 da sergente	»	6.25		
»	465	335 da sergente maggiore . .	»	7.75		
		in oro su panno grigio-verde da giubbe di panno:				
»	467	336 da sergente	»	8.20		
»	468	337 da sergente maggiore . .	»	10.55		
		in lana su panno grigio-verde da pastrani:				
»	470	338 da appuntato.	»	1.25		
»	471	339 da caporale	»	1.70		
»	472	340 da caporale maggiore . .	»	2.15		
		in argento su panno grigio-verde da pastrani:				
»	473	341 da sergente	»	7.—		
»	474	342 da sergente maggiore . .	»	8.65		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
		in oro su panno grigio-verde da pastrani:				
1 475	343	da sergente	P.	9.30		
» 476	344	da sergente maggiore . .	»	11.85		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazi
		Fregi.				
		Da fanteria, carri armati e compagnie distrettuali.				
I —	381	di fucili incrociati con disco e numero sormontati da corona reale, ricamato in lana nera su panno grigio-verde per berretti da truppa	N.	0.80		
» —	382	id. in metallo bianco argentato su panno grigio-verde per berretti da sottufficiali . . .	»	4.50		
» —	383	id. stampato in metallo bianco per elmetti, senza disco. . .	»	0.75		
» —	384	Dischi per detto fregio . . .	»	0.20		
» —	385	stampati in metallo bianco per controspalline	P.	1.10		
		Da granatieri:				
» —	386	di granata con fiamma ricamato in lana nera su panno grigio-verde per berretti	N.	0.75		
» —	387	di granata con fiamma ricamata in m. b. argentato per berretti da sottufficiali	»	4.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorie vecchi	Numero d'ordine categorie nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
	388	di granata con fiamma e numero stampato in metallo bianco per elmetti	N.	0.80		
	389	di granata in metallo bianco per controspalline . . .	P.	1.—		
		Da bersaglieri:				
	390	di cornetta, fiamma e moschetti incrociati, stampato in ottone per cappelli e per elmetti	N.	0.60		
—	391	disco in ottone per detti con numero o croce	»	0.18		
—	392	disco in ottone per controspalline	P.	0.85		
		Da alpini:				
	393	di cornetta, moschetti, disco ed aquila ricamati in lana nera su panno grigio-verde per cappelli di feltro	N.	1.20		
—	394	id., ricamati in m. b. argentato per sottufficiali	»	6.50		
—	395	id., stampati in metallo bianco per elmetti	»	0.90		
—	396	id., stampati in metallo bianco per controspallin.e	P.	1.15		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Anno
		Da cavalleria e cavalleggeri:				
I —	397	di granata con fiamma e croce in m. b. ricamato in lana nera su panno grigio-verde per berretti	N.	0.75		
» —	398	id. ricamati in m. b. argentato per sottufficiali	»	4.—		
» —	399	di cornetta, croce o corona reale ricamati in lana nera su panno grigio-verde per berretti	»	0.80		
» —	400	di cornetta, croce e corona reale ricamati in m. b. argentato per berretti da sottufficiali	»	4.—		
» —	401	id. stampati in metallo bianco per colbacchi	»	0.80		
» —	402	id. per copertura di tela grigia	»	0.30		
» —	403	di croce per copertura di tela grigia (cavalleria - i primi 4 reggimenti)	»	0.30		
» —	404	di granata con fiamma in metallo bianco per elmetti . .	»	0.80		
» —	405	di cornetta e corona in metallo bianco per elmetto	»	0.80		
» —	406	di granata in metallo bianco per controspalline	P.	0.80		
» —	407	di cornetta e corona in metallo bianco per controspalline . .	»	1.35		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B.*

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
		Da artiglieria da campagna:				
I —	408	di cannoni disco e fiamma ricamati in lana nera su panno grigio-verde per berretti .	N.	0.80		
» —	409	id. ricamati in m. b. dorato per berretti da sottufficiali . . .	»	4.50		
» —	410	id. stampati in ottone per elmetti	»	0.75		
» —	411	id. stampati in ottone per controspalline (1).	P.	1.15		
		Artiglieria da campagna dell'Isola di Sardegna:				
» —	412	di cannoni, disco e fiamma senza numero ricamati in lana nera su panno grigio-verde per berretti	N.	0.80		
» —	413	id. ricamati in m. b, dorato per berretti da sottufficiali . . .	»	4.50		
» —	414	id. stampati in ottone per elmetti	»	0.75		

(1) È uguale per tutte le specialità.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
		Reggimento artiglieria a cavallo e autoportata:				
1	—	415 di cannoni, sciabole e granata con fiamma ricamato in lana nera su panno grigio-verde per berretti	N.	0.85		
»	—	416 id., ricamato in m. b. dorato per sottufficiale	»	5.—		
»	—	417 id., stampati in ottone per elmetti.	»	0.85		
»	—	418 di cannoni, sciabole per copertura di tela	»	0.35		
		Artiglieria da montagna:				
»		419 di cannoni, cornetta, disco sormontati da aquila ricamato in lana nera per cappelli di feltro grigio-verde	»	1.25		
»	—	420 id., ricamati in m. b. dorato da sottufficiali	»	6.75		
»	—	421 id., stampati in ottoni per elmetti.	»	0.85		
		Artiglieria pesante e da costa:				
»	—	422 di cannoni incrociati sormontati da granata con fiamma dritta appoggiata su cinque proietti sferici ricamati in lana nera per berretti	»	0.90		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
—	423	Id. ricamati in m. b. dorato per sottufficiali	N.	5.50		
—	424	Id. in ottone per elmetti . . .	»	0.85		
		Artiglieria pesante campale:				
—	425	di cannoni incrociati sormontati da granata con fiamma dritta, ricamati in lana nera per berretti	»	0.90		
—	426	Id. in m. b. dorato per berretti da sottufficiali	»	5.25		
—	427	Id. in ottone per elmetti . . .	»	0.80		
		Artiglieria controaerei:				
—	428	di cannone granata e fiamma con ali in metallo nella bomba, ricamato in lana nera per berretti	»	0.95		
—	429	Id. in m. b. dorato per berretti da sottufficiali	»	5.25		
—	430	Id. in ottone per elmetti . . .	»	0.90		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
		Raggruppamento genio (zappatori, minatori, telegrafisti e fotoelettricisti):				
I —	431	di appie incrociate, scintille, con disco e numero sormontati da fiamma ricamato in lana nera per berretti . . .	N.	0.95		
» —	432	id. ricamato in m. b. dorato per berretti da sottufficiali . . .	»	6.75		
» —	433	id. in ottone per elmetti . . .	»	0.90		
» —	434	id. in ottone per controspalline (1)	»	1.25		
		Genio radiotelegrafisti:				
» —	435	di appie incrociate con granata e saette, sormontata da fiamma (nel centro della granata motore rotativo in bianco) ricamato in lana nera per berretti	»	1.30		
» —	436	id. (nel centro della granata motore rotativo in m. b.) ricamato in m. b. dorato per sottufficiali	»	6.75		
» —	437	id. (nel centro della granata motore rotativo in metallo bianco) di ottone per elmetti	»	1.—		

(1) Unico per tutte le specialità del genio.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
		Genio ferrovieri:				
I —	438	di appie incrociate con ruota alata e frecce sormontata da granata con fiamma, ricamato in lana nera per berretti . .	N.	0.90		
» —	439	id. ricamato in metallo bianco dorato per berretti da sottufficiali	»	5.50		
» —	440	id. stampati in ottone per elmetti	»	0.85		
		Genio pontieri e lagunari:				
» —	441	di ancore incrociate sormontate da granata e fiamma ricamati in lana nera per berretti . .	»	0.90		
» —	442	id. in metallo bianco dorato per berretti da sottufficiali. . .	»	5.50		
» —	443	id. in metallo ottone per elmetti	»	0.90		
		Gruppo aerostieri:				
» —	444	di appie incrociate sormontate da granata con fiamma (nel centro della granata il pallone sferico ricamato in bianco) ricamato in lana nera, per berretti	»	0.90		

Segue CATEGORIA 1. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
1 —	445	di appie incrociate ricamati in metallo bianco dorato (con aerostato ricamato in metallo bianco argentato) per berretti da sottufficiali	N.	5.50		
« —	446	id. stampati in ottone, con aerostato in metallo bianco, per elmetti	»	1.—		
		Compagnia sanità:				
« —	447	di stella con croce rossa sormontata da corona ricamati in lana nera su grigio-verde, per berretti	»	0.90		
« —	448	id. ricamati in metallo bianco argentato per berretti da sottufficiali	»	4.50		
« —	449	id, in metallo bianco per elmetti	»	1.—		
« —	450	in metallo bianco per controspalline	P.	1.—		
		Compagnia sussistenza:				
« —	451	di stella con disco e numero (bleu) sormontati da corona, ricamati in lana nera per berretti	N.	0.90		
« —	452	id. in metallo bianco dorato per berretti da sottufficiali . . .	»	2.75		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
	453	di stella con disco stampati in ottone per elmetti	N.	0.90		
	454	id. stampati in ottone per controspalline	P.	1.—		
		Palafrenieri, depositi allevamenti cavalli:				
	455	di cornetta, sormontata da fiamma e due lancie incrociate con croce nel disco, ricamati in lana nera per berretti	»	0,90		
	456	id. in metallo bianco argentato per berretti da sottufficiali .	»	5.—		
	457	id. in metallo bianco per colbacco	»	1.—		
	458	id. in metallo bianco per elmetti	»	1.—		
	459	di cornetta e corona per controspalline	P.	1.35		
		Raggruppamento trasporti:				
	460	di cornetta, ruota, ali, freccie e corona reale, ricamati in lana nera su panno grigio-verde per berretti	N.	1.20		
	461	id. in metallo bianco dorato per berretti da sottufficiali . . .	»	6.75		

Segue CATEGORIA I. SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi		Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
1	—	462	di cornetta, ruota in ottone per elmetti	N.	0.80		
»	—	463	id. in ottone per controspalline	P.	0.80		
			Da personale di governo per stabilimenti militari di pena e compagnie di disciplina:	»			
»	—	464	di stella con disco e corona al centro (in giallo) ricamato in lana nera per berretti . . .	»	1.—		
»	—	465	id. in metallo bianco argentato e corona in metallo bianco dorato per sottufficiali . . .	»	4.25		
			Servizio chimico:				
»	—	466	esagono con croce sormontato da fiamma, ricamati in lana nera per berretti	»	1.—		
»	—	467	id. in metallo bianco dorato per sottufficiali	»	4.—		
			Fregi tessuti per controspalline:				
»	—	468	ad una cifra o lettera ed a due cifre e lettere . . paia	%	5.—		
»	—	469	a tre cifre o lettere . »	%	6.—		
»	—	470	a quattro cifre o lettere . »	%	7.—		
»	—	471	a cinque cifre o lettere . »	%	8.—		

SEZIONE C.

Oggetti di panno grigio verde

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *C*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I	701	601	*Berretti* guarniti di fatica di panno grigio-verde da cavalleria	N.	9.35	
»	702	602	Berretti di panno grigio-verde con armatura	»	10.40	
»	703	603	Berretti di panno grigio-verde senza armatura	»	9.80	
»	704	604	Berretti di panno grigio-verde da granatieri con armatura .	»	10.85	
»	705	605	Berretti di panno grigio-verde da granatieri senza armatura	»	10.25	
»	709	606	*Fasce* di panno grigio-verde .	»	23.40	
			Giubbe di panno grigio-verde:			
»	710	607	da fanteria	»	75.15	
»	711	608	da granatieri	»	81.30	
»	712	609	da bersaglieri	»	76.35	
»	713	610	da bersaglieri ciclisti	»	86.75	
»	714	611	da alpini	»	78.50	
»	715	612	comuni da cavalleria . . .	»	74.10	
»	S. N.	613	da carri armati	»	79.05	
»	»	614	da sanità e sussistenze . . .	»	75.75	
»	»	615	da raggruppamenti trasporti. .	»	78.95	
»	716	616	dei reggimenti Nizza, Piemonte e Genova cavalleria, della scuola di applicazione di cavalleria e dei depositi allevamento cavalli	»	79.75	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *C.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi		*Annotazioni*
I	717	617	del reggimento Savoia cavalleria	N.	85.—		
»	718	618	dei reggimenti cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze e Vittorio Emanuele	»	79.10		
»	720	619	del reggimento cavalleggeri Saluzzo	»	82.55		
»	721	620	dei reggimenti cavalleggeri Monferrato ed Alessandria .	»	85.—		
»	722	621	del reggimento cavalleggeri Guide	»	80.70		
»	725	622	d'artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo .	»	79.90		
»	726	623	d'artiglieria da montagna, pesante e da costa	»	81.75		
»	727	624	da genio (zappatori, telegrafisti, specialisti, minatori e ferrovieri).	»	76.60		
»	728	625	da genio (pontieri e lagunari) .	»	79.90		
»	729	626	da sottufficiali di fanteria . .	»	107.50		
»	730	627	da sottufficiali dei granatieri .	»	115.80		
»	731	628	da sottufficiali dei bersaglieri .	»	108.60		
»	732	629	da sottufficiali dei bersaglieri ciclisti	»	122.70		
»	733	630	da sottufficiali degli alpini . .	»	111.55		

Segue CATEGORIA I. SEZIONE C.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I	734	631	da sottufficiali dei reggimenti Nizza, Piemonte e Genova cavalleria della Scuola d'applicazione di cavalleria e deposito cavalli	N.	113.25	
»	735	632	da sottufficiali del reggimento Savoia cavalleria	»	118.45	
»	736	633	da sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze e Vittorio Emanuele.	»	112.60	
»	738	634	da sottufficiali del reggimento cavalleggeri Saluzzo	»	116.15	
»	739	635	da sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria	»	118.60	
»	740	636	da sottufficiali del reggimento cavalleggeri Guide.	»	114.30	
»	743	637	da sottufficiali d'artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo	»	114.	
»	744	638	da sottufficiali d'artiglieria da montagna, pesante e da costa	»	116.40	
»	745	639	da sottufficiali del genio (zappatori, telegrafisti, specialisti, minatori e ferrovieri) . . .	»	109.25	
»	746	640	da sottufficiali del genio (pontieri e lagunari)	»	114.—	
»	S. N.	641	da sottufficiali dei carri armati	»	112.85	
»	»	642	da sottufficiali di sanità e sussistenza	»	108.40	
»	»	643	da sottufficiali dei raggruppamenti trasporti	»	113.10	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE C.

Categoria e numero d'ordine categoria vecchi	Numero d'ordine categoria nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
		Guarnizioni per giubbe comuni di panno grigio-verde:				
I	765	644	dei reggimenti Nizza, Piemonte e Genova cavalleria, della scuola d'applicazione di cavalleria e depositi allevamento cavalli	N.	6.70		
»	766	645	del reggimento Savoia cavalleria.	»	11.85		
»	767	646	dei reggimenti cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze e Vittorio Emanuele	»	6.05		
»	769	647	del reggimento cavalleggeri Saluzzo	»	9.15		
»	770	648	dei reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria . .	»	11.50		
»	771	649	del reggimento cavalleggeri Guide	»	7.30		
»	—	650	.....	»	...		
»	—	651	.....	»	...		
			Pantaloni di panno grigio-verde				
»	784	652	da fanteria, bersaglieri e genio (esclusi i pontieri e lagunari)	»	49.25		
»	785	653	da granatieri	»	58.80		
»	786	654	da bersaglieri ciclisti	»	54.10		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *C.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I	787	655	da alpini e da artiglieria da montagna	N.	51.60	
»	788	656	da artiglieria pesante e da costa, pontieri e lagunari del genio.	»	52.85	
»	789	657	da armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo, e raggruppamenti trasporti). .	»	52.45	
»	790	658	da sottufficiali di fanteria, bersaglieri e genio (zappatori, telegrafisti, specialisti, minatori e ferrovieri)	»	71.80	
»	791	659	da sottufficiali dei granatieri .	»	85.55	
»	792	660	da sottufficiali dei bersaglieri ciclisti	»	78.85	
»	793	661	da sottufficiali degli alpini e e dell'artiglieria da montagna	»	75.70	
»	794	662	da sottufficiali dell'artiglieria pesante e da costa e genio (pontieri e lagunari). . . .	»	77.—	
»	795	663	da sottufficiali delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e raggruppamenti trasporti)	»	77.25	
»	804	664	*Pastrani* di panno grigio-verde da militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante e pesante campale ed a cavallo, e raggruppamenti trasporti). .	»	180.—	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *C*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I	805	665	*Berretti* per fatica, sguarniti, di panno grigio-verde	N.	8.70	
»	806	666	*Fasce* di panno grigio-verde da sottufficiali	P.	33.60	
»	774	667	Mantelline di panno grigio-verde da granatieri	N.	126.20	
»		668	id. da fanteria	»	114.40	
	»	669	id. da alpini, bersaglieri e genio	»	116.75	
		670	id. da artiglieria (1)	»	123.50	
»	807	671	*Mantelline* di panno grigio-verde da sottufficiali	»	173.50	
»	809	672	Pastrani di panno grigio-verde da sottufficiali delle armi da cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante e pesante campale ed a cavallo, e raggruppamenti trasporti)	»	270.80	

(1) Per quelle specialità per le quali è prescritta la mantellina.

SEZIONE *D.*

Oggetti da Carabinieri

NB. Gli oggetti di bardatura saranno inseriti nel Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria genio.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *D.*

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
1	1101	701	*Abiti* di grande uniforme (1) .	N.	137.10	
»	1102	702	Abiti di piccola uniforme (1) .	»	136.45	
»	1103	703	*Alamari* per colletti da abiti di grande uniforme per musicanti	P.	15.—	
»	1105	704	Alamari per colletti da abiti .	»	3.30	
»	1106	705	Alamari per colletti da abiti di piccola uniforme per musicanti	»	8.50	
»	1107	706	Alamari per colletti da carabinieri aggiunti	»	1.50	
»	1108	707	Alamari per manopole di abiti di grande uniforme per musicanti	»	15.—	
»	1109	708	Alamari per manopole di abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi)	N.	2.25	
»	1110	709	*Astucci* per pennacchi . .	»	2.70	
»	1111	710	*Berretti* guarniti di panno turchino da carabinieri . . .	»	15.50	
»	1112	711	Berretti guarniti di panno turchino da marescialli d'alloggio	»	22.75	
»	1113	712	*Bordi* di seta nera per cappelli	»	6.—	
»	1173	713	*Borse* da viaggio in tela marrone	»	48.—	
»	1114	714	*Bretelle* per pantaloni . . .	P.	4.30	

(1) Senza le guarniture e non compresa mano d'opera per l'attaccatura delle medesime.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE D.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1115	715	*Cappelli* guarniti del tipo leggero (1)	N.	27.40		
1116	716	Cappelli sguarniti del tipo leggero (2)	»	25.—		
1117	717	*Cappietti* per cappelli	»	0.70		
1118	718	*Cappotti* senza fermaglio . .	»	279.25		
1119	719	*Cappucci* per soldati di fanteria in sussidio ai carabinieri in Sardegna	»	4.—		
1120	720	Cappucci impermeabili per mantelli e mantelline	»	30.—		
1121	721	*Cassette* per equipaggio . . .	»	60.—		
1122	722	*Coccarde* per cappelli	»	0.70		
1123	723	*Cordelline* (senza puntali) da carabinieri	»	4.50		
1124	724	Cordelline (senza puntali) da brigadieri e vice-brigadieri (3)	»	31.—		
1125	725	Cordelline (senza puntali) da marescialli d'alloggio (3) . .	»	35.—		
1126	726	Cordelline (senza puntali) da musicanti (3)	»	35.—		
1127	727	*Cordoncini* per spalline da brigadieri (3)	»	2.50		
1128	728	Cordoncini per spalline da marescialli d'alloggio . . .	P.	2.50		

(1) Compresi: bordo, soggolo, coccarda, cappietto e fregio.
(2) Compresi: bordo e soggolo.
(3) In metallo bianco.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
1	1129	729	*Cucchiai* da composizione . .	N.	1.50	
»	1130	730	Distintivi da carabinieri addetti alle sezioni incaricate del servizio di guida in campagna	»	0.90	
»	1131	731	Distintivi di grado in argento da vice-brigadieri	P.	6.—	
»	1132	732	Distintivi di grado in argento da brigadieri	»	7.30	
»	1133	733	Distintivi di grado in lana rossa da appuntati	N.	2.50	
»	330	734	Distintivi di lana su panno turchino da allievi musicanti	»	1.—	
»	349	735	Distintivi di lana su panno turchino da tamburini . . .	»	1.—	
»	350	736	Distintivi di lana su panno turchino da tiratori scelti . .	»	1.20	
»	352	737	Distintivi di lana rossa su panno turchino da trombettieri.	»	0.60	
»	392	738	Distintivi in argento su panno turchino da musicanti . . .	»	4.80	
»	394	739	Distintivi in argento su panno turchino da sottufficiali cavalieri di prima classe . . .	»	8.—	
»	398	740	Distintivi in argento su panno turchino da sottufficiali trombettieri	»	3.20	
»	401	741	Distintivi in argento su panno turchino da tiratori scelti .	»	4.—	
»	1134	742	*Farsetti* a maglia da carabinieri	»	35.—	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *D.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1135	743	*Fermagli* di metallo bianco (per mantelli, mantelline e cappotti)	P.	1.—		
» 1136	744	*Forchette* di composizione . .	N.	1.50		
» 1137	745	*Frange* per spalline da vice-brigadieri e carabinieri . . .	P.	5.—		
» 1138	746	Frange per spalline da brigadieri	»	9.50		
» 1139	747	Frange per spalline da marescialli d'alloggio . . .	»	12.—		
» 1140	748	Frange per spalline da musicanti	»	20.—		
» 1141	749	*Fregi* di cetra grande (fioroni) per abiti di grande uniforme	N.	15.—		
» 1142	750	Fregi di cetra per abiti . . .	»	5.—		
» 1143	751	Fregi di granata d'argento per berretti da sottufficiali . .	»	5.—		
» 1144	752	Fregi di granata di metallo per berretti	N.	0.50		
» 1145	753	Fregi di granata d'oro e seta nera per berretti da marescialli d'alloggio maggiori .	»	6.—		
» 1146	754	Fregi di granata per cappelli .	»	0.50		
» 1147	755	Fregi di granata (serie di 4 pezzi) per abiti . . .	»	5.—		
» 1148	756	*Gambali* di cuoio da carabinieri a cavallo	P.	30.—		
» 1150	757	*Giubboni* da carabinieri	»	113.60		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *D.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I 1151	758	Giubboni da marescialli . . .	»	127.25		
» 1152	759	*Lustrini*	»	1.		
» 1153	760	*Mantelli* senza fermaglio . .	»	347.25		
» 1154	761	*Mantelline* senza fermaglio . .	»	240.10		
» 1155	762	*Pantaloni* corti di panno grigio-verde con pistagne da carabinieri a cavallo	»	62.55		
» 1157	763	Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo	»	90.05		
» 1158	764	Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a piedi	»	85.90		
» 1159	765	Pantaloni lunghi di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo	»	81.55		
» 1160	766	Pantaloni lunghi di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi . .	»	79.45		
I S. N.	767	Pantaloni corti di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi	N.	74.85		
» »	768	Pantaloni corti di panno turchino da automobilisti .	»	71.25		
» 1161	769	*Pennacchi* per cappelli . . .	»	20.-		
» 1162	770	Pennacchi per cappelli da musicanti	»	20.-		
» 1163	771	Puntali per cordelline (1) . .	P.	2.50		

(1) In metallo bianco.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *D.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Variazioni eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1172	772	Sacchetti per cartucce . . .	N.	0.75		
» 143	773	Sottopiedi per pantaloni per carabinieri	P.	1.30		
» 1164	774	*Spalline* di metallo senza frange	»	4.—		
» 1165	775	*Spazzole* per dare il nero alle scarpe	N.	0.75		
» 1166	776	Spazzole per lucidare le scarpe	»	2.50		
» 1167	777	Spazzole per vestimenta . . .	»	2.50		
» 1168	778	Spazzole per ottone	»	0.50		
» 1169	779	*Stivaletti* da carabinieri a piedi	P.	56.—		
» 1170	780	*Zaini* da carabinieri	N.	85.—		

SEZIONE *E*.

Oggetti da collegi militari

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I	1201	801	*Asciugatoi* per allievi	N.	4.—	
»	1202	802	*Berretti* di fatica da allievi dei collegi militari	»	10.05	
	1208	803	*Bicchieri* per toletta . . .	»	1.50	
»	1209	804	*Bottoni* d'osso per camicie . .	»	0.10	
»	1210	805	*Calze* di filo a macchina . . .	P.	6.50	
»	1211	806	*Camicie* da allievi, 1° gruppo .	N.	14.30	
»	1212	807	Camicie da allievi, 2° gruppo	»	12.70	
»	1213	808	*Camiciotti* di tela di cotone turchino per famigli . . .	»	25.—	
»	1221	809	*Cassette* per bagaglio	»	60.—	
»	1222	810	Cassette per toletta	»	15.—	
»	1223	811	*Chepj* da allievi dei collegi . .	»	28.—	
»	1224	812	*Colletti* di filo	»	2.50	
»	1225	813	*Farsetti* a maglia di lana bianca	»	50.—	
»	1226	814	Farsetti di lana (spencer) . .	»	65.—	
»	1227	815	*Fasce* di lana	»	12.—	
»	1228	816	*Fazzoletti* di filo bianco . .	»	5.—	
»	1229	817	*Fodere* per avvolgere abiti . .	»	4.50	
»	1230	818	*Fregi* da berretti	»	0.40	
»	1232	819	*Giubbe* di panno di fatica da allievi dei collegi militari, 1° gruppo	»	148.80	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
1233	820	Giubbe di panno di fatica da allievi dei collegi militari, 2° gruppo	N.	137.20		
1234	821	Giubbe di panno di fatica da allievi dei collegi militari, 3° gruppo	»	129.60		
1235	822	Giubbe di panno di fatica da allievi dei collegi militari, 4° gruppo	»	122.60		
1248	823	Giubbe di panno di parata da allievi dei collegi militari, 1° gruppo	»	205.45		
1249	824	Giubbe di panno di parata da allievi dei collegi militari, 2° gruppo	»	193.40		
1250	825	Giubbe di panno di parata da allievi dei collegi militari, 3° gruppo	»	181.35		
1251	826	Giubbe di panno di parata da allievi dei collegi militari, 4° gruppo	»	169.30		
1254	827	Giubbe di tela di cotone bigio, 1° gruppo	»	39.50		
1255	828	Giubbe di tela di cotone bigio, 2° gruppo	»	34.95		
1256	829	Giubbe di tela di cotone bigio, 3° gruppo	»	31.30		
1257	830	*Mantelline* di panno turchino da allievi dei collegi militari, 1° gruppo	»	308.55		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi		Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Assd
I	1257	831	Mantelline di panno turchino da allievi dei collegi militari, 2° gruppo	N.	266.50		
»	»	832	Mantelline di panno turchino da allievi dei collegi militari, 3° gruppo	»	225.95		
»	1258	833	*Mutande* di tela, 1° gruppo . .	»	12.05		
»	1259	834	Mutande di tela, 2° gruppo . .	»	9.85		
»	1261	835	Panciotti per famigli	»	16.—		
»	1262	836	Panciotti per assistenti locali .	»	20.—		
»	1267	837	Pantaloni di panno di fatica da allievi dei collegi militari, 1° gruppo	»	66.35		
»	1268	838	Pantaloni di panno di fatica da allievi dei collegi militari, 2° gruppo	»	61.40		
»	1269	839	Pantaloni di panno di fatica da allievi dei collegi militari, 3° gruppo	»	56.45		
»	1270	840	Pantaloni di panno di fatica da allievi dei collegi militari, 4° gruppo	»	52.40		
»	1277	841	Pantaloni di panno di parata da allievi dei collegi militari, 1° gruppo	»	126.30		
»	1278	842	Pantaloni di panno da parata da allievi dei collegi militari, 2° gruppo	»	119.—		
»	1279	843	Pantaloni di panno di parata da allievi dei collegi militari, 3° gruppo	»	110.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1280	844	Pantaloni di panno di parata da allievi dei collegi militari, 4° gruppo	N.	102.60		
» 1285	845	Pantaloni di tela di cotone bigio, 1° gruppo	»	25.75		
» 1286	846	Pantaloni di tela di cotone bigio, 2° gruppo	»	22.55		
» —	847	Pantaloni di tela di cotone bigio, 3° gruppo	»	20.55		
» 1287	848	*Polsini* di tela	P.	4.—		
» 1288	849	*Pianelle* di cuoio	»	20.—		
» 1289	850	*Reticelle* per corredo	N.	10.—		
» 1290	851	*Scatole* per berretti	»	1.50		
» 1291	852	*Spazzole* varie	»	—		
» 1292	853	*Spazzolini* da denti	»	3.—		
» 1296	854	*Stivaletti* da allievi dei collegi militari	»	52.—		

SEZIONE *F*.

Oggetti da truppe coloniali

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Anno
I	—	901	*Berretti* di tela khaki per truppe coloniali	N.	6.40		
»	1351	902	*Calzoncini* per truppe indigene	»	15.—		
»	1352	903	*Camicioni* per truppe indigene	»	18.—		
»	1381	904	*Camiciotti* di panno color khaki da zaptiè	»	95.90		
»	1382	905	Camiciotti di tela color khaki da zaptiè	»	31.45		
»	S. N.	906	*Cappelli* all'alpina color khaki per truppe coloniali	»	20.—		
»	»	907	Cappelli di feltro alla boera .	»	20.—		
»	1353	908	*Cappietti* per elmetti da carabinieri	»	1.50		
»	1833	909	*Cappotti* con cappuccio di panno color khaki da zaptiè . .	»	191.80		
»	1354	910	*Coperture* di tela impermeabile per elmetti	»	2.30		
»	1390	911	*Coprivolto* zanzariera . . .	»	5.—		
»	1355	912	*Coreggiuole* per arrotolare la mantellina	»	1.60		
»	1356	913	*Elmetti* completi da carabinieri	»	58.70		
»	1357	914	Elmetti completi da fanteria, cannonieri, operai, genio, sanità, sussistenza	»	22.15		
»	1358	915	Elmetti completi da cavalleria, artiglieria e treno	»	22.95		
»	1359	916	Elmetti	»	20.—		
»	—	917	Farmle per truppe indigene .	»	31.50		

Segue CATEGORIA 1. — SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorie vecchi	Numero d'ordine categorie nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1360	918	*Farsetti* a maglia di cotone . .	N.	13.—		
» 1361	919	*Fasce* di panno turchino da carabinieri	»	26.—		
» 1384	920	Fasce di panno color khaki . .	»	23.90		
» 1362	921	Fasce colorate a righe per fanteria delle truppe indigene .	»	20.—		
» 1363	922	Fasce colorate gialle per artiglieria delle truppe indigene .	»	17.—		
» 1364	923	Fasce colorate rosse da zaptiè delle truppe indigene . . .	»	17.—		
» 1365	924	Fasce a colori da turbante delle truppe indigene	»	60.—		
» 1366	925	*Fregi* di granata per elmetti .	»	0.50		
» 1367	926	Fregi per elmetti . . .	«	0.50		
» 1385	927	*Gambali* di cuoio naturale da zaptiè	P.	25.—		
»	928	*Giubbe* di panno color khaki .	N.	102.35		
» S. N.	929	Giubbe di tela color khaki . .	»	32.80		
»	930	*Mantelline* di panno color khaki	»	116.30		
» »	931	*Mostrine* di panno ad una punta	»	1.—		
»	932	Mostrine di panno a tre punte	»	1.10		
» 1371	933	*Nappine* per elmetti .	»	0.35		
» 1372	934	*Pantalone* di panno color khaki	»	52.30		
» 1386	935	*Pantaloni* di panno color khaki da zaptiè	»	61.80		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I	1372	936	Pantaloni di tela color khaki .	N.	21.25		
»	1387	937	Pantaloni di tela color khaki da zaptiè	»	24.10		
»	1373	938	*Pennacchi* per elmetti . .	»	10.—		
»	1374	939	*Pennacchietti* per elmetti . .	»	10.—		
»	1375	940	*Sacchetti* per cartucce . .	»	0.80		
»	1376	941	*Sacchi* da vestiario da truppe coloniali	»	13.80		
		942	*Sacchi* da vestiaro e biada da truppe coloniali	»	13.20		
»	1377	943	*Sandali* per truppe indigene .	»	12.—		
»	1388	944	*Scarpe* da riposo di tela color khaki da zaptiè	P.	35.—		
»	1378	945	*Soggoli* per elmetti	N.	1.—		
»	1389	946	*Stivaletti* di vacchetta da zaptiè	P.	52.—		
»	1379	947	*Tarbutz* (fez) per ascari . . .	N.	18.—		
»	1380	948	*Veli* da sole	»	1.50		

SEZIONE *G*.

Oggetti speciali (da automobilisti, da ferrovieri, da truppe di sussistenza, per il servizio sanitario ecc.)

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *G*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I	S.N.	1001	*Berretti* di panno turchino per ferrovieri del Genio ed allievi fuochisti militari	N.	7.90	
»	1401	1002	Berretti di pelle di capra . .	»	20.—	
»	1402	1003	Berretti di pelle di capra con coprinuca per automobilisti .	»	24.—	
»	1403	1004	Berretti di tela di cotone rasato bleu per compagnie di sussistenza	»	2.60	
»	1404	1005	*Bracciali* per capi stazione . .	»	8.—	
»	1405	1006	Bracciali per sottocapi stazione	»	6.—	
»	1406	1007	Bracciali per capi conduttori principali	»	6.—	
	1407	1008	Bracciali per conduttori . .	»	5.50	
»	1408	1009	Bracciali per capi deposito . .	»	7.50	
»	1409	1010	Bracciali per sottocapi deposito	»	7.—	
»	1410	1011	Bracciali per capi verificatori .	»	6.—	
»	1411	1012	Bracciali per verificatori . .	»	5.—	
»	1412	1013	Bracciali per capi manovratori, capi squadra e capi deviatori	»	5.10	
»	1413	1014	Bracciali per deviatori e manovratori	»	5.—	
»	1414	1015	Bracciali per guardafreni .	»	5.—	
»	1415	1016	Bracciali per frenatori . . .	»	5.—	
»	1416	1017	Bracciali per macchinisti . .	»	5.10	
»	1417	1018	Bracciali per fuochisti	»	5.—	
»	1418	1019	Bracciali per telegrafisti . . .	»	5.—	

Segue CATEGORIA I. - SEZIONE *G*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1419	1020	Bracciali per aggiustatori e manovali	N.	5.—		
» 1420	1021	Bracciali per untori e pulitori .	»	5.—		
» 1421	1022	Bracciali vari	»	—		
S. N.	1023	Bracciali di panno turchino per funzionari dell'Amministrazione ferroviaria	»	3.20		
» »	1024	*Camicie* di cotone per infermi da truppa	»	13.50		
» »	1025	Camicie di cotone per infermi da truppa (malati gravi) . .	»	13.85		
» »	1026	Camicie di lino per ufficiali infermi	»	53.70		
» »	1027	*Camiciotti* di tela bigia per infermieri ed aiutanti di sanità	»	38.75		
» 1423	1028	Camiciotti di tela rasata bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria	»	28.25		
» 1424	1029	Camiciotti di tela di cotone rasato bleu da macellai delle compagnie di sussistenza . .	»	39.—		
» 1425	1030	Camiciotti di traliccio da zappatori	»	25.15		
» 1426	1031	Camiciotti di traliccio da rancieri	»	29.60		
» 1427	1032	*Cappotti* da automobilisti . .	»	141.10		
» 1428	1033	Cappotti da ferrovieri del Genio e da allievi fuochisti militari	»	135.45		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *G*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I	S.N.	1034	Cappotti di panno grigio-verde da motociclisti	N.	134.—	
»	»	1035	Cappotti di panno azzurrato da sentinella	»	201.75	
»	»	1036	Cappotti di tela bigia per infermi da truppa	»	34.75	
»	»	1037	Cappotti di panno grigio-verde per infermi da truppa . . .	»	121.60	
»	»	1038	*Cappuccio* di panno azzurrato da sentinella	»	21.45	
»	»	1039	Cappuccio di panno grigio-verde per infermi da truppa . .	»	19.—	
»	1444	1040	Combinazione di tela rasata bleu da automobilisti	»	48.30	
»	S.N.	1041	Copriletti per infermi da truppa	»	36.20	
»	»	1042	Cortinaggi per letti in ferro per suore	»	158.	
»	»	1043	Fodere da pagliericci e da materassi per infermi da truppa	»	61.50	
»	1429	1044	*Fregi* d'automobile di metallo per berretti e maniche d'automobilisti militari	»	0.35	
»	1430	1045	Fregi di macchina di metallo per berretti di capra da fuochisti e macchinisti militari	»	0.40	
»	1432	1046	*Giubbe* di panno da ferrovieri del genio ed allievi fuochisti militari	»	75.55	
»	1433	1047	Giubbe di tela di cotone rasato bleu da compagnie di sussistenza	»	22.95	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *G.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1434	1048	Giubbo di tela di cotone rasato bleu da ferrovieri del genio ed allievi fuochisti militari .	N.	23.60		
» 1435	1049	*Grembiali* da rancieri	»	5.75		
» —	1050	Grembiali di lino o canapa per infermieri	»	11.65		
» 1436	1051	*Impermeabili* per automobilisti	»	120.—		
» S.N.	1052	Lenzuola di tela di cotone . .	»	23.70		
» »	1053	Maniche di tela bigia per suore	P.	6.25		
» »	1054	Mutande per infermi da truppa	N.	11.85		
» »	1055	Pantaloni di panno grigio-verde per infermi da truppa . .	»	58.05		
» 1439	1056	Pantaloni di panno da ferrovieri del Genio e da allievi fuochisti militari . .	»	49.80		
» 1440	1057	Pantaloni di tela rasata bleu da ferrovieri del Genio, da allievi fuochisti e da militari delle compagnie di sussistenza	»	23.85		
» —	1058	Pantaloni di tela bigia per infermi da truppa	»	20.40		
» 1442	1059	*Paraocchi* per automobilisti militari	»	4.—		
» 1443	1060	*Sacchi* di tela per allievi fuochisti	»	4.—		
» 1445	1061	Sacco branda di tela olona da automobilisti	»	48.70		
» —	1062	Sacco per pane, viveri e generi diversi	»	21.15		

SEZIONE *H*.

Panni, tele ed accessori per costruzioni, ecc.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
		Tessuti e passamanterie:				
I	1701	1101	*Cinghie* di tessuto assortite diverse	N.		
»	1703	1102	*Cordoncino* d'argento e seta nera del diametro di mm. 3 .	m.l	2.25	
»	1704	1103	Cordoncino di cotone per coperture	»	0.05	
»	1705	1104	Cordoncino di lana a colori diversi del diametro di mm. 3	»	0.30	
»	1706	1105	Cordoncino di lana color grigio-verde per cappelli di feltro .	»	0.25	
»	1857	1106	Cordoncino di cotone bianco del diametro di mm. 15	»	0.10	
»	1709	1107	Cordoncino di seta	»	1.—	
»	1710	1108	Cordoncino di seta rossa ed argento del diametro di mm. 3	»	2.50	
»	1711	1109	*Flanella* bianca alta m. 0.62 .	»	19.—	
»	1712	1110	Flanella bianca per cravatte, alta m. 1.32	»	35.—	
»	1713	1111	Flanella bianca per fasce, da collegi militari, alta m. 1.32	»	38.—	
»	1714	1112	Flanella bigia, alta m. 1.34 . .	»	28.—	
»	1715	1113	Flanella celeste, alta m. 1.32 .	»	30.—	
»	1716	1114	*Frangia* di cotone bianco . .	»	3.50	
»	1717	1115	*Fustagno* color nocciuola, alto m. 0.65	»	12.—	
»	1718	1116	*Galloncino* d'oro, alto mm. 6 .	»	4.—	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1719	1117	Galloncino d'oro e seta nero, alto mm. 6	m.l.	4.50		
» 1720	1118	Galloncino d'argento, alto millimetri 6	»	2.25		
» 1721	1119	Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	3.50		
» 1722	1120	Galloncino di lana nera, alto mm. 6 (1)	»	0.30		
» 1723	1121	*Gallone* d'oro, alto mm. 16 . .	»	10.—		
» 1724	1122	Gallone d'oro e seta nera, alto mm. 16	»	8.50		
» 1725	1123	Gallone d'argento, alto mm. 16	»	7.50		
» 1726	1124	Gallone d'argento e seta nera, alto mm. 16	»	8.—		
» 1727	1125	Gallone di lana nera, alto millimetri 16 (1)	»	0.75		
» 1728	1126	Gallone di lana azzurra, alto mm. 20	»	1.25		
» 1729	1127	Gallone di lana azzurra, alto mm. 40	»	2.—		
» 1730	1128	Gallone di lana azzurra, alto mm. 60	»	3.—		
» 1731	1129	Gallone di lana azzurra, alto mm. 100	»	5.—		
» 1733	1130	Gallone di lana rossa, alto millimetri 16	»	0.75		

(1) Fino a consumazione il galloncino e gallone di lana bleu va inventariato insieme con quello di lana nera.

Segue —CATEGORIA I. SEZIONE *H.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
1734	1131	Gallone di lino bianco, alto millimetri 43 a 45	ml.	2.—		
» 1735	1132	Gallone di lino di marca rossa per truppe coloniali, alto millimetri 16	»	0.75		
» 1736	1133	Gallone di lino greggio, alto mm. 40 a 45	»	2.—		
» 1737	1134	Gallone di lino greggio, alto mm. 75 a 80	»	2.50		
» 1738	1135	Gallone di seta da mostrine da fanteria, alto mm. 30 a 32 .	»	2.—		
» 1739	1136	*Nastro* di cotone a colori diversi, alto da mm. 10 a 15 . .	»	0.10		
» 1740	1137	Nastro di cotone alto mm. 20 a 30	»	0.30		
» 1741	1138	Nastro di cotone, alto mm. 30 a 40	»	0.40		
» 1742	1139	Nastro di cotone, alto mm. 40 a 50	»	0.60		
» 1743	1140	Nastro di cotone bianco, alto mm 10 a 15	»	0.15		
» 1744	1141	Nastro di cotone color bigio, alto mm. 16	»	0.15		
» 1745	1142	Nastro di cotone color bigio, alto mm. 22 a 23	»	0.15		
» 1746	1143	Nastro di cotone color marrone o nero, alto mm. 15 a 16 . .	»	0.15		
» 1747	1144	Nastro di cotone color marrone o nero alto mm. 19 a 20 . .	»	0.20		
» 1750	1145	Nastro di bavella color grigio, alto mm. 20	»	0.25		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I	1751	1146	Nastro di lana a colori diversi, alto mm. 20	ml.	0.65	
»	1752	1147	Nastro di lino bianco, alto mm. 10 a 15	»	0.20	
»	1753	1148	Nastro di lino bianco, alto millimetri 20 a 30	»	0.50	
»	1754	1149	Nastro di lino bianco, alto mm. 40 a 50	»	0.65	
»	1755	1150	Nastro di lino bianco, alto millimetri 60 a 70	»	1.50	
»	1756	1151	Nastro di lino bianco, alto millimetri 100 a 120	»	3.—	
»	1758	1152	Nastro di lino greggio, alto millimetri 10 a 15	»	0.15	
»	1759	1153	Nastro di lino greggio, alto millimetri 15 a 20	»	0.25	
»	1760	1154	Nastro di lino greggio, alto millimetri 20 a 30	»	0.40	
»	1761	1155	Nastro di lino greggio, alto millimetri 40 a 50	»	0.70	
»	1762	1156	Nastro di lino greggio, alto millimetri 60 a 70	»	1.50	
»	1763	1157	Nastro di lino turchino, alto mm. 10 a 15	»	0.25	
»	1764	1158	Nastro diverso di lana azzurra, alto mm. 40	»	3.—	
»	1765	1159	Nastro elastico	»	0.60	
»	1766	1160	*Panno* amaranto per mostreggiature, alto m. 1.30 . . .	»	65.—	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotaz.
I 1767	1161	Panno arancio per mostreggiature, alto m. 1.30	m.l.	65.		
» 1768	1162	Panno azzurrato per vestiario da allievi istituti, alto metri 1.30	»	55.		
» 1769	1163	Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1.30 . .	»	45.		
» 1770	1164	Panno azzurro per mostreggiature, alto m. 1.40	»	65.—		
» 1771	1165	Panno bianco per mostreggiature, alto m. 1.30	»	65.—		
» 1772	1166	Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto m. 1.40	»	82.		
» 1776	1167	Panno celeste per mostreggiature, alto m. 1.30	»	65.		
» 1777	1168	Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1.30 . .	»	65.—		
» 1778	1169	Panno cremisi per istituti militari, alto m. 1.34	»	72.—		
» 1779	1170	Panno giallo-arancio per mostreggiature, alto m. 1.30 . .	»	65.—		
» 1780	1171	Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1.30 . .	»	65.		
» 1781	1172	Panno grigio verde leggero impermeabilizzato per berretti, alto m. 1.30	»	40.—		
» 1783	1173	Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1.30 .	»	45.		
» 1784	1174	Panno grigio verde per vestiario da sottufficiale, alto metri 1.40	»	65.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorie vecchi	Numero d'ordine categorie nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1785	1175	Panno nero per mostreggiature, alto m. 1.30	ml.	65.—		
» —	1176	Panno khaki per truppe coloniali	»	46.—		
» 1786	1177	Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1.40 . .	»	53.—		
» 1787	1178	Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1.48	»	63.—		
» 1788	1179	Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1.30	»	65.—		
» 1789	1180	Panno speciale per gambali mod. Val d'Aosta, alto metri 1.30	»	40.—		
» 1790	1181	Panno speciale per cappotti da ferrovieri del Genio, alto metri 1.30	»	55.—		
» 1792	1182	Panno turchino per istituti militari, alto m. 1.40	»	75.—		
» 1793	1183	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1.40 . .	»	63.—		
» 1794	1184	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30 . .	»	45.—		
» 1795	1185	Panno verde per mostreggiature	»	65.—		
» 1796	1186	*Saia* di lana bigia per vesti da farmacista	»	30.—		
» 1797	1187	*Satins* del n. 1000 color grigio verde, alto m. 1.40	»	12.—		
» 1798	1188	Satino di colore nero, alto metri 1.20	»	10.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotaz.
1799	1189	Satino nero da istituti militari, alto m. 1.36	ml.	20.—		
» 1800	1190	*Tela* crema per lenzuola, alta m. 0.75	»	8.60		
» 1802	1191	Tela di canapa per sacchi di grano e farina	»	9.50		
» 1803	1192	Tela di cotone basino per fodere color greggio, alta m. 0.62	»	2.85		
» 1804	1193	Tela di cotone bianca a spina per cravatte, alta m. 0.90 .	»	4.80		
» 1805	1194	Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta metri 0.72	»	4.—		
» 1807	1195	Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0.71 . . .	»	7.—		
» 1809	1196	Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0.85 . .	»	4.50		
» 1813	1197	Tela di cotone greggia basino per mutande, alta . 0.64 . .	»	4.50		
» 1814	1198	Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0.74	»	3.75		
» 1815	1199	Tela di cotone greggia per pezzuole da piedi, alta m. 0.90 .	»	4.60		
» S. N.	1200	Tela di cotone bianca per camicioni da ascari eritrei alta m. 0.74.	«	4.50		
» »	1201	Tela baseno candida per pantaloni da ascari eritrei, alta m. 0.80	»	6.50		
» »	1202	Tela baseno candida per pantaloni e giubbetti da ascari libici, alta m. 0.64	»	4.50		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1816	1203	Tela di cotone greggia per tende coniche, alta m. 0.75 . .	ml.	6.—		
» 1818	1204	Tela di cotone grigio per coperture, alta m. 0.68	»	4.60		
» 1819	1205	Tela di cotone imbiancata (detta mussola inglese) per istituti militari, alta m. 0.81 . .	»	4.—		
» 1820	1206	Tela di cotone impermeabile color grigio, da tasche, alta metri 0.66	»	8.50		
1821	1207	Tela di cotone impermeabile color grigio per tende, alta metri 0.63	»	12.50		
» 1822	1208	Tela di cotone impermeabile color grigio per tende, alta metri 0.88	»	7.—		
» 1823	1209	Tela di cotone impermeabile color marrone (o nero), alta metri 0.70	»	17.—		
» 1825	1210	Tela di cotone nera lucida, alta metri 0.87	»	4.85		
» 1826	1211	Tela di cotone rasato bleu alta m. 0.65	»	7.50		
» 1827	1212	Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine, alta m. 0.72	»	6.20		
» 1858	1213	*Tela* di cotone greggio per coprivolto-zanzariera, alta metri 1.05	»	4.—		
» S. N.	1214	Tela per fodere da pagliericci, alta m. 0.66	»	9.20		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi		Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	
I	S. N.	1215	Tela per lenzuola da truppa .	ml.	8.60		
»	»	1216	Tela di lino per camicie da ufficiali infermi, alta m. 0.80 .	»	16.—		
»	»	1217	Tela di cotone color khaki per truppe coloniali, alta m. 0.71	»	7.50		
»	1829	1218	Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64	»	5.—		
»	1830	1219	Tela di lino cruda per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso	»	4.60		
»	1832	1220	Tela di lino imbiancata, alta m. 0.60	»	9.—		
»	1833	1221	Tela di lino imbiancata, alta m 0.90	»	18.—		
»	1835	1222	Tela di lino o canapa da sacchi per vestiario e per biada metri 0.66 a 0.68	»	9.—		
»	1836	1223	Tela di lino o canapa greggia per materassi, guanciali e capezzali, alta m. 0.92	»	10.—		
»	1838	1224	Tela grezza per capezzali, alta metri 0.66	»	7.50		
»	1840	1225	Tela impermeabile diversa . .	»			
»	1841	1226	Tela linone duro	»	1.60		
»	1842	1227	Tela olona bianca, alta m. 1.05	»	20.—		
»	1843	1228	Tela di lino o canapa olona da sacchi per calzature e da sacchi per colli di riparazione da sarto, da calzolaio, alta metri 1.20 a 1.22	»	16.50		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1844	1229	Tela olona per porta materassi	ml.	9.25		
1845	1230	Tela olona per sacchi, alta metri 1	»	20.—		
1846	1231	Tela olona per sacchi per vestiario di riserva, alta metri 1.10 a 1.12	»	20.50		
1847	1232	Tela olona per sacchi per vestiario di riserva, alta metri 0.90	»	14.—		
1848	1233	Tela olonetta impermeabile colore marrone, alta m. 0.92 .	»	10.—		
1849	1234	*Trecciuola* d'oro, alta mm. 3 .	»	3.60		
1850	1235	Trecciuola d'argento, alta millimetri 3	»	3.—		
1853	1236	Trecciuola di lana rossa per distintivi, alta mm. 5 . . .	»	0.30		
S. N.	1237	*Velluto* di cotone nero, alto metri 1.10	»	49.—		
1856	1238	Velluto di seta nero, alto metri 0.49	»	80.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE II.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Anno
		Accessori per lavorazioni:				
1	1901	1301	*Anellini* per zaini	N.	0.10	
»	1902	1302	*Anelli* di ottone con gambo e rosetta per zaini di sanità .	»	0.40	
»	1903	1303	Anelli d'ottone da mm. 20 . .	»	0.10	
»	1905	1304	Anelli rettangolari con gancio di ferro stagnato e verniciato	»	0.12	
»	1906	1305	Anelli schiacciati con ardiglione per zaini	»	0.12	
»	1909	1306	Bottoni automatici diversi . .	»	0.15	
»	1910	1307	Bottoni a pressione per pastrani	%	3.-	
»	1911	1308	Bottoni di carta compressa grandi	‰	10.—	
»	1912	1309	Bottoni di carta compressa piccoli	»	8.-	
»	1914	1310	Bottoni di frutto grandi . . .	%	15.—	
»	1915	1311	Bottoni di frutto piccoli . . .	»	13.—	
»	1920	1312	Bottoni d'osso bianco a due fori per camicie	»	1.60	
»	1921	1313	Bottoni d'osso grandi . . .	»	1.50	
»	1922	1314	Bottoni d'osso mezzani a due fori	»	2.—	
»	1923	1315	Bottoni d'osso piccoli a due fori	»	1.60	
»	1924	1316	Bottoni d'osso nero grandi a quattro fori	»	7.00	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
1 1925	1317	Bottoni d'osso nero piccoli a quattro fori	%	5.—		
1926	1318	Bottoni gemelli d'ottone grandi	N.	0.20		
1927	1319	Bottoni gemelli d'ottone piccoli	»	0.15		
1928	1320	Bottoni gemelli d'ottone con testa a becco	»	0.20		
1929	1321	Bottoni gemelli d'ottone con testa sferica	»	0.15		
1930	1322	Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni	%	7.50		
1932	1323	Bottoni grandi da carabinieri .	»	7.—		
1939	1324	Bottoni piccoli da carabinieri .	»	6.—		
1946	1325	Bottoni piatti per mostrine . .	»	4.50		
1947	1326	*Campanelle* a contrasto con gancio per tasche	N.	0.15		
1949	1327	Campanelle a contrasto per zaini	»	0.15		
1952	1328	Campanelle mezzo tonde di ferro stagnato	»	0.10		
1953	1329	Campanelle mezzo tonde d'ottone o di ferro verniciato . .	»	0.10		
1954	1330	Campanelle ovali di ferro stagnato	»	0.10		
1955	1331	Campanelle per soggoli da chepì e colbacchi	»	0.03		
1956	1332	Campanelle rettangolari con gancio di ferro stagnato per tasche	»	0.10		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Anno
I	1958	1333	Campanelle triangolari di ferro stagnato o verniciato . . .	N.	0.10	
»	1960	1334	*Coccarde* per cappelli da bersaglieri e per elmetti	»	0.70	
»	1964	1335	Coccarde per elmi	»	0.45	
»	1965	1336	Coccarde varie . . . . . !	»	—	
»	1966	1337	*Coprinuca* per colbacchi . . .	»	1.—	
»	1968	1338	*Fasce* d'alluda di pelle per copricapo	»	0.60	
»	1970	1339	Fasce d'alluda di dermoide per copricapo	»	0.25	
»	987	1340	Fasce d'alluda per berretti . .	»	1.—	
»	1973	1341	Fasce d'alluda per berretti da istituti militari	»	1.—	
»	2066	1342	Fasce d'alluda per colbacchi .	»	0.80	
»	1975	1343	*Fermagli* ad anello per borse .	»	0.30	
»	1976	1344	*Fibbie* di ferro stagnato . . .	»	0.10	
»	1977	1345	Fibbie di ferro stagnato con tubicino	»	0.30	
»	2067	1346	Fibbie di metallo bianco . . .	»	0.15	
»	1978	1347	Fibbie di metallo verniciato nero per pantaloni	%	4.50	
»	1981	1348	Fibbie d'ottone con tubicino piccole	N.	0.40	
»	1982	1349	Fibbie d'ottone con tubicino grandi	»	1.20	
»	1986	1350	Fibbie doppie di ferro verniciato con tubicino	»	0.30	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
I 1987	1351	Fibbie doppie di ferro verniciato nero	N.	0.25		
» 1988	1352	Fibbie doppie d'ottone . .	»	0.40		
» 1990	1353	Fibbie doppie piccole di ferro verniciato nero	»	0.30		
» 1992	1354	Fibbie grandi d'ottone o di ferro verniciato nero	»	0.20		
» 1993	1355	Fibbie mezzane d'ottone o di ferro verniciato nero . . .	»	0.15		
» 1996	1356	Fibbie per corregge da pantaloni	»	0.15		
» 1997	1357	Fibbie per zaini	»	0.15		
» 1998	1358	Fibbie piccole di ferro verniciato nero per zaini, senza ardiglione	»	0.10		
» 1999	1359	Fibbie piccole d'ottone o di ferro verniciato nero . . .	»	0.10		
» 2000	1360	Fibbie stagnate	»	0.12		
» 2001	1361	Fibbie verniciate	»	0.15		
» 2002	1362	Fibbie verniciate nere da millimetri 23 a 24	»	0.30		
» 2003	1363	Fibbie verniciate nere da millimetri 30	»	0.35		
» 2004	1364	Fibbie verniciate nere da millimetri 35	»	0.40		
» 2005	1365	Fibbie verniciate nere da millietri 48 a 49	»	0.45		
» 2006	1366	*Forniture* complete per gamballi (mod. Val d'Aosta) . . .	»	2.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
I 2007	1367	*Ganci* per calzature	%	8.—		
» 2008	1368	Ganci per zaini	N.	0.10		
» 2009	1369	*Ghangherelli* assortiti di ferro	kg.	12.—		
» 2010	1370	Grangherelli assortiti d'ottone	»	35.		
» 2011	1371	Gangherelli di ferro per pantaloni	»	12.—		
» 2012	1372	Gangherelli d'ottone per pantaloni	»	35.		
» 2013	1373	Gangherelli per elmetti . . .	N.	0.10		
» 2014	1374	*Ghiandine* di legno	»	0.10		
» 2017	1375	*Magliette* di ferro assortite per gangherelli	kg.	12.—		
» 2018	1376	Magliette d'ottone assortite per gangherelli	»	35.—		
» 2019	1377	Magliette di ferro per gangherelli da pantaloni	»	12.—		
» 2020	1378	Magliette d'ottone per gangherelli da pantaloni . . .	kg.	35.—		
» 2022	1379	*Moschettoni* stagnati vari . .	N.	0.80		
» 2023	1380	*Occhielli* argentati	stat.	2.50		
» 2024	1381	Occhielli di metallo da chepì e colbacchi	N.	0.03		
» 2025	1382	Occhielli di metallo verniciati neri	‰	4.50		
» 2026	1383	Occhielli d'ottone per vela del n. 5	N.	0.20		
» 2027	1384	Occhielli vari per zaini . .	%	0.40		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
1 2028	1385	*Parti* di colbacco di pelle di foca	N.	35.—		
» 2029	1386	Parti di giunco preparate per armature di berretti (serie di 5 pezzi)	%	25.—		
» 2030	1387	*Regoletti* d'acciaio per zaini modello 1907	N.	0.50		
» 2031	1388	*Ritretti* tubolari neri	%	8.50		
» 2032	1389	*Scheletri* da zainetti per biciclette pieghevoli	N.	2.50		
» 2033	1390	*Scudetti* di pakfond con gancio per colbacchi	»	0.50		
» 2035	1391	Soggoli di pelle verniciata per berretti di panno turchino .	»	1.—		
» 2038	1392	Soggoli per berretti da istituti militari	»	0.75		
» 2039	1393	Soggoli per berretti grigio-verde	»	0.60		
» 2040	1394	Soggoli per cappelli da carabinieri	»	1.—		
» 2041	1395	Soggoli per cappelli da alpini e da bersaglieri	»	0.80		
» 2042	1396	Soggoli per colbacchi	»	0.80		
» 2068	1397	Soggoli di bavella per cappelli di feltro grigio-verde . . .	»	0.40		
» 2044	1398	Soggoli vari	»	—.—		
» 2045	1399	*Sopraffasce* di cuoio al cromo per cappelli di feltro grigio-verde	»	0.80		
» 2046	1400	Sopraffasce da chepi	»	0.80		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
1	2049	1401	*Striscie* di cuoio per correggia porta gavetta e valigia . .	N.	1.20	
»	2050	1402	Striscie di cuoio per correggia porta valigia	»	3.50	
»	2069	1403	Tela metallica ossidata, alta m. 1.15	»	3.—	
»	2051	1404	*Tirante* a spighe per stivalini .	m. l.	0.60	
»	2052	1405	*Tondini* da chepì	N.	1.20	
»	2053	1406	Tondini da colbacchi	»	0.90	
»	2054	1407	*Traversine* in filo d'acciaio per zaini mod. 1907	»	0.15	
»	2055	1408	Traversine in filo d'acciaio per zaini alpini	»	0.20	
»	2056	1409	*Tubi* di feltro (scheletri per chepì)	»	4.—	
»	2057	1410	Tubi di feltro (scheletri- per colbacchi)	»	4.50	
»	2058	1411	Tubi di filo lino 1000 yards a 3 capi del n. 10 (in rocchetti) .	»	3.50	
»	2060	1412	Visiere di cuoio verniciato per berretti di panno turchino .	»	1.80	
»	2062	1413	Visiere per berretti di panno grigio-verde	»	1.80	
»	2064	1414	Visiere per berretti da istituti militari	»	0.90	
»	2065	1415	Visiere per colbacchi	»	1.—	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H.*

Categoria e numero d'ordine entro ciascun gruppo vecchi	Numero d'ordine nel gruppo nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
		Cuoiami *cordami e generi diversi.*				
I	3001	1451	*Cuoio* a colori vari	kg.	18.—	
»	3002	1452	Cuoio a concia fresca essiccato	»	14.—	
»	3003	1453	Cuoio bufalo	»	32.—	
»	3004	1454	Cuoio conciato al cromo (colori diversi)	»	52.—	
»	3005	1455	Cuoio da tomaie (vacchetta) .	»	22.—	
»	3006	1456	Cuoio da tomaie (vitello) . .	»	30.—	
»	3007	1457	Cuoio mascherecio	»	13.—	
»	3008	1458	Cuoio uso bufalo	»	26.—	
»	3009	1459	Cuoio naturale tinto in colore grigio	»	24.—	
»	3010	1460	Cuoio suola sottile (schiappe)	»	18.—	
»	3011	1461	Cuoio suola forte (schiappe) (1)	»	17.50	
»	3012	1462	Cuoio tagliato per guardolo da mm. 16 a 18	ml.	1.90	
»	3013	1463	Cuoio uso bufalo	kg.	18.—	
»	3014	1464	*Pelli* allude di montone marocchinate	N.	6.50	
»	3015	1465	Pelli di capra conciate al naturale	»	15.—	
»	3016	1466	Pelli di montone annerite . .	»	8.—	
»	3017	1467	Pelli di montone color grigio .	»	8.—	

(1) Aumento del 30 % pel taglio, quando trattasi di parti scelte per formare i colli di riparazione da calzolaio.

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Variazioni eventuali nei prezzi	Annota
I	3018	1468	Pelli di montone conciate al naturale	N.	8.—	
»	3019	1469	Pelli di vacchetta annerite .	kg.	22.—	
»	3020	1470	Pelli di vacchetta conciate al naturale	»	22.—	
»	3021	1471	Pelli di vitellino color grigio chiaro conciate al cromo . .	»	40.—	
»	3022	1472	Pelli di vitellino color grigio scuro conciate al cromo . .	»	60.—	
»	3023	1473	Pelli di vitello annerite . . .	N.	30.—	
»	3024	1474	Pelli di vitello color grigio conciate al cromo	»	60.—	
»	3025	1475	Pelli di vitello conciate al cromo	»	75.—	
»	3026	1476	Pelli di vitello conciate al naturale	»	25.—	
»	3027	1477	Pelli di vitello conciate col pelo	»	16.—	
»	3028	1478	Pelli scamosciate	»	7.50	
»	3029	1479	*Ritagli* di cuoiami fuori uso .	kg.	0.50	
»	3030	1480	Ritagli di cuoiami utilizzabili .	»	2.—	

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
3051	1501	*Fune* del diametro di mm 11 a 25	kg.	8.—		
3052	1502	Fune del diametro di mm. 24 a 60	»	4.50		
3053	1503	*Funicella* del diametro di mm. 2 a 4	»	5.—		
3054	1504	Funicella del diametro da mm. 4 a 6	»	5.60		
3055	1505	Funicella del diametro da mm. 6 a 10	»	6.—		
3056	1506	Funicella per teli da tenda . .	»	6.—		
3057	1507	*Rete* di funicella (50 × 50) . .	N.	6.10		
3058	1508	Rete di funicella (80 × 50) . .	»	7.50		
3059	1509	*Spago* del diametro da mm. 5 a 25	kg.	6.50		
3060	1510	Spago del diametro da mm. 3 a 5	»	5.10		
3061	1511	Spago straforzinato del diametro da mm. 5 a 25	»	9.—		
3062	1512	Spago straforzinato del diametro da mm. 3 a 5	»	8.50		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Avv.
I 3071	1531	*Bullette* con testa circolare a gambo a freccia	kg.	4.—		
» 3072	1532	*Chiodi* ad ala di mosca . . .	»	5.—		
» 3073	1533	Chiodi con testa a tronco di piramide (bourriquets) . . .	»	4.—		
» 3074	1534	Chiodi a T (broches)	»	—		
» 3091	1551	*Cera* vergine	»	12.—		
» 3092	1552	*Pece* preparata da calzolai . .	»	3.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
		Filati.				
I 3101	1581	*Filato* ritorto di canapa del numero 8	kg.	26.—		
» 3102	1582	Filato ritorto di canapa del numero 8 a tre capi greggio .	»	48.—		
» 3103	1583	Filato ritorto di canapa del numero 8 a tre capi, colori diversi	»	45.—		
» 3104	1584	*Filo* bianco del n. 16 in rocchetti	N.	2.20		
» 3105	1585	Filo di canapa marca cavallo .	kg.	28.—		
» 3106	1586	Filo di lino nero a quattro capi	»	60.—		
» 3107	1587	Filo per guardolo	»	54.—		
» 3108	1588	Filo per navetta	»	50.—		
» 3109	1589	Filo per suole	»	58.—		
» 3110	1590	*Refe* di canapa o lino colori vari (in rocchetti)	N.	0.90		
» 3111	1591	Refe di canapa o lino in rocchetti per cucire a macchina	»	0.90		
» 3112	1592	Refe di canapa o lino per cucire a macchina	kg.	48.—		
» 3113	1593	Refe di canapa o lino per cucire a macchina	»	35.—		
» 3114	1594	Refe di canapa o lino per cucire a mano	»	42.—		
» 3115	1595	Refe di cotone bianco in gomitoli	»	30.—		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annota
3116	1596	Refe di cotone da cucire . . .	kg.	28.—		
» 3117	1597	Refe di cotone grigio milleyards in rocchetti	N.	2.50		
» 3118	1598	Refe di cotone in rocchetti .	»	0.90		
» 3119	1599	Refe di cotone nazionale per ribattere	kg.	28.—		
» 3120	1600	Refe di cotone ritorto diverso .	»	35.—		
» 3121	1601	Refe di filo forte per cucire a macchina, di color bigio . .	N.	2.20		
» 3122	1602	Refe di filo forte per cucire a macchina e a lesina (in rocchetti)	»	2.50		
» 3123	1603	Refe di filo forte per cucire a macchina (in rocchetti) . .	»	2.50		
» 3124	1604	Refe di seta per cucire a macchina	kg.	250.—		
» 3125	1605	Refe di seta per cucire a mano	»	210.—		
» 3126	1606	Refe grigio-verde per cucire scarpe da riposo (in rocchetti)	N.	1.40		

Segue CATEGORIA I. — SEZIONE *H*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
1	3127	1607	*Modelli patrons* in carta per oggetti di corredo (modello completo per ogni singola taglia o suddivisione) . . .	serie	2.50	
»	3128	1608	Modelli patrons in cartone per oggetti di corredo (modello completo per ogni singola taglia o suddivisione) . . .	»	6.—	

NOMENCLATORE DEL MATERIALE DEI SERVIZI LOGISTICI

CATEGORIA II

Materiali pel servizio generale comune

SEZIONE *A.* — Oggetti di servizio generale . . . . . *Pag.* 2245

» *B.* — Utensili per cucina. . . . . » 2257

» *C.* — Dotazioni di cancelleria . . . . . » 2263

» *D.* — Oggetti di modello vario e materiali da imballaggio. Oggetti di modello abolito . . . . . » 2265

» *E.* — Materiali speciali pel servizio dei magazzini centrali militari . . . . . » 2273

» *F.* — Macchine, congegni, attrezzi ed utensili per il servizio dei laboratori annessi al magazzino centrale militare di Torino . . . . . » 2315

» *G.* — Agenti e reagenti chimici per il servizio dei collaudi presso i magazzini centrali . . . . . » 2331

AVVERTENZE GENERALI

1. Allorquando gli oggetti saranno accompagnati dalla designazione *diversi* dovrà intendersi che havvi diversità nella materia. Quando saranno invece accompagnati dalla designazione *assortiti*, vorrà dire che havvi differenza nelle dimensioni. Quando infine saranno accompagnati dalla designazione *assortiti* dovrà intendersi che havvi non solo diversità nella forma ma anche nella materia.

2. Per gli oggetti pei quali non è indicato il prezzo dovrà farsi risultare sui documenti contabili, quello di acquisto o di estimo a seconda che siano tenuti in carico con l'uno o con l'altro.

3. Per i materiali non compresi nel presente nomenclatore, si osserverà il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 448 del Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari.

Abbreviazioni adottate per indicare le varie unità in confronto

N.	— numero.
P.	— paio.
ml.	— metro lineare
kg.	— chilogrammo
%	— per cento.
‰	— per mille
Scat.	— scatola.
Fogl.	— foglio.
Gross	— grossa.
Rism	— risma.

SEZIONE *A*.

Oggetti di Servizio Generale

NB. La bandiera da fanteria e lo stendardo da cavalleria affidati in deposito ai Corpi non devono figurare tra i materiali in carico.

CATEGORIA II. — SEZIONE A.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Ann
II 1	1	*Anelli* a gancio reggi tamburo	N.	3.—		
» 2	2	*Armature* per tende da comandante di corpo (1)	»	30.—		
» 3	3	Armature per tende da ufficiali (mod. Bucciantini) (2) . .	»	11.20		
» 4	4	*Aste* per bandiere da fanteria con fascia e cordoni . .	»	150.—		
» 5	5	Aste per stendardi da cavalleria con fascia e cordoni . .	»	120.—		
» 6	6	*Astucci* per carte	»	10.—		
» 7	7	*Bacchette* per sordine . . .	»	4.—		
» 8	8	Bacchette per tamburo . . .	»	9.—		
» 9	9	*Bandiere* da fanteria senza la freccia e la fodera	»	400.—		
» 10	10	Bandiere nazionali di 1ª categoria	»	600.—		
» 11	11	Bandiere nazionali di 2ª categoria	»	300.—		
» 12	12	Bandiere nazionali di dimensioni ridotte	»	100.—		
» 13	13	*Bandoliere* di tela grigia per tamburo	»	13.20		
» 14	14	*Bastoni alpini* (3)	»	6.50		
» 15	15	*Borse* da ciclisti per la corrispondenza	»	20.—		

(1) Nelle armature s'intendono compresi anche i paletti il prezzo dei quali è fissato a
lativo conto di costruzione.
(2) Consistono in quattro bastoni per tende (mod. Bucciantini) a L. 2,50 ed otto paletti al
(3) A questo numero vanno tenuti in carico i bastoni alpini in dotazione ai forti e
alpini — non delle truppe da montagna.

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 159	16	Borse di cuoio grigio per corrispondenza, da ciclisti . .	N.	28.—		
16	17	Borse di tela grigia per danaro	»	24.—		
17	18	*Calzari* di tela foderati di pelle di montone col pelo . . .	»	80.—		
18	19	*Calze* di lana per il servizio in alta montagna	»	7.50		
19	20	*Canne* da caporale tamburino .	»	45.—		
20	21	Canne da tamburino maggiore	»	70.—		
21	22	*Cappotti* di lana foderati di pelle di montone col pelo .	»	250.—		
22	23	*Cappucci* di lana per il servizio in alta montagna	»	7.—		
23	24	*Casse* di legno per conservare la cancelleria	»	90.—		
24	25	Casse forti a due chiavi . . .	»	250.—		
25	26	Casse per cancelleria da comando di reggimento	»	90.		
26	27	Casse scrittoio da quartiere generale	»	100.—		
27	28	*Cassette* armature con accessori per tende coniche . .	»	115.		
28	29	Cassette per bagaglio da ufficiali alpini	»	80.		
29	30	Cassette per cancelleria . . .	»	50.—		
30	31	Cassette per denaro	»	180.—		
31	32	Cassette per viveri di riserva degli ufficiali	»	30.—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Anno
II	32	33	Cassette scrittoio da quartieri generali	N.	80.—	
»	33	34	*Catenelle* per punizione in campagna	»	7.—	
»	34	35	*Cavalletti* di sostegno per casse da cancelleria	»	28.—	
»	35	36	Cavalletti di sotsegno per casse scrittoio da quartieri generali	»	28.—	
»	36	37	*Cofanetti* per dotazioni cartografiche	»	85.—	
»	37	38	*Cofani* per cancelleria da comando di reggimento e di battaglione	»	60.—	
»	38	39	Cofani per cancelleria da compagnia	»	48.—	
»	39	40	Cofani per dotazioni cartografiche	»	90.—	
»	40	41	Cofani per sigari e tabacco da alpini	»	50.—	
»	41	42	Cofani per viveri di riserva da alpini	»	40.—	
»	—	43	*Colli* per riparazioni da calzolaio, tipo unico	»	168.	
»	—	44	Sacco per vestiario di riserva e per riparazioni, tipo unico.	»	.	
»	67	45	Coperte da campo grigio-verdi, nuove	»	36.—	
»	171	46	Coperte da campo grigio-verdi, buone	»	18.00	

Segue CATEGORIA 11. SEZIONE A.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
11 172	47	*Coperte* da campo grigio-verdi, mediocri	N.	9.		
» 68	48	*Corde* di minugia per sordine .	»	0.60		
» 69	49	Corde manilla	»	80.		
» 70	50	*Cordoni* per canne da caporale tamburino	»	8.		
» 71	51	Cordoni per canne da tamburino maggiore	»	25.		
» 72	52	Cordoni per trombe (1) . . .	»	8.50		
» 73	53	*Coregge* reggi gavetta da ciclisti	»	1.20		
» 160	54	Coregge reggi gavetta di cuoio grigio	»	1.50		
» 74	55	Coregge reggi tamburo . . .	»	2.40		
» 75	56	*Coreggiuole* per trombe con bottoni gemelli da armi a cavallo	»	2.50		
» 76	57	Correggiuole per trombe con bottoni gemelli da armi a piedi	»	2.		
» 77	58	Correggiuole reggi lanterna di cuoio bufalo	»	2.20		
» 78	59	Correggiuole reggi lanterna da campo di cuoio grigio . . .	»	1.30		
» 161	60	*Custodie* ad amaca per tende da comandante di corpo . .	»	98.15		
»	61	Custodie di tela per insegne di comandi e servizi (esclusi quelli di cavalleria) . . .	»	6.50		

(1) Indicare l'arma.

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *A*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotaz.
II 80	62	Custodie di tela per insegne di comandi di divisione e di brigata di cavalleria	N.	8.50		
» 81	63	Custodie di tela per insegne di comando di reggimento di cavalleria	»	6.—		
» 82	64	Custodie per mantelline da ciclisti per biciclette pieghevoli .	»	8.—		
» 162	65	Custodie da mantelline per biciclette pieghevoli, di tela grigia	»	8.—		
» 83	66	Custodie per mantelline da ciclisti per biciclette rigide .	»	8.—		
» 163	67	Custodie per mantelline per biciclette rigide, di tela grigia	»	6.—		
» 84	68	*Dischi* di ferro per sordine .	»	0.80		
» 85	69	Dischi di gomma per sordine .	»	2.50		
» 86	70	*Drappi* per bandiere da fanteria	»	250.—		
» 87	71	Drappi per stendardi da cavalleria	»	200.—		
» 88	72	*Ferri* per camminare sul ghiaccio	»	9.—		
» 89	73	*Fodere* di tela grigia da canne da caporale tamburino . .	»	4.50		
» 90	74	Fodere di tela grigia da canne da tamburino maggiore . .	»	2.50		
» 91	75	*Frecce* per bandiere da fanteria e per stendardi da cavalleria	»	150.—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *A*.

Categoria o numero d'ordine entegorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	92	76	*Gambali* di panno mod. Val di Aosta	P.	27.60	
»	93	77	*Gerle* di vimini	N.	12.—	
»	94	78	*Grembiali* di tela per tamburini	»	4.15	
»	95	79	*Guanti* di lana pettinata per il servizio in alta montagna .	P.	8.50	
»	96	80	*Insegne* per comando di brigata di reggimento e di legione .	N.	65.—	
»	97	81	Insegne per comandi di cavalleria	»	55.—	
»	98	82	Insegne per comandi e servizi d'armata	»	70.—	
»	99	83	Insegne per comandi e servizi di corpo d'armata	»	68.—	
»	100	84	Insegne per comandi e servizi di divisione	»	65.—	
»	101	85	Insegne per il gran comando .	»	200.—	
»	102	86	Insegne per l'intendenza generale e per la direzione generale dei trasporti	»	120.—	
»	103	87	*Lanterne* da campo	»	12.—	
»	104	88	Lanterne per insegna	»	15.—	
»	105	89	*Lanternini* ad occhio di bue .	»	12.—	
»	106	90	*Lastre* di ferro color nero porta mantellina per biciclette rigide	»	6.—	
»	164	91	Lastre porta mantelline colore grigio, per biciclette rigide .	»	3.50	

Segue CATEGORIA II — SEZIONE A.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Anno
II 107	92	*Lucchetti* per sacchi da calzature	N.	2.		
» 108	93	*Macchinette* pel taglio dei capelli	»	25.		
» 109	94	*Misure* metriche ad asta rientrante	»	80.		
» 110	95	Misure metriche per la leva .	»	250.		
» 111	96	*Mutande* di lana a maglia . .	»	30.		
» 112	97	*Paletti* per teli da tenda, pel servizio d'alta montagna . .	»	0.20		
» 113	98	*Pallottole* di gomma per sordine	»	1.		
» 114	99	*Parti* di bastone per teli da tenda, pel servizio d'alta montagna	»	2 50		
» 115	100	*Pedimetri* per scarpe rinforzate e stivaletti a gambaletto .	»	35.—		
» 116	101	Pedimetri per stivaletti da montagna	»	70.		
» 117	102	Pedimetri per stivaletti da truppa del genio	»	36.		
» 118	103	Pedimetri per stivalini d'artiglieria, treno e carabinieri .	»	32.		
» 119	104	*Portafogli* da ciclisti per la corrispondenza	»	4.		
» 120	105	*Porta* mantellina per biciclette pieghevoli	»	12.		
» —	106	Porta mantellina color grigio, per biciclette pieghevoli . .	»	11.—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi		Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	166	107	*Racchette* allungate per la neve	N.	12.—		
	122	108	*Reggi* candela per lanterne da campo	»	0.80		
	123	109	*Reti* per stivaletti	»	25.—		
	124	110	*Rettangoletti* di feltro per sordine	»	0.25		
	125	111	*Sacchi* custodia per tende da comandante di corpo . . .	»	8.50		
	126	112	Sacchi custodia per tende da ufficiali (mod. Bucciantini) .	»	8.40		
	127	113	Sacchi grandi per bagaglio da ufficiali	»	10.—		
	128	114	Sacchi piccoli per bagaglio da ufficiali	»	2.50		
	129	115	Sacchi per calzature	»	30.—		
	130	116	Sacchi per vestiario di riserva tipo A	»	50.—		
	131	117	Sacchi per vestiario di riserva tipo B	»	40.—		
	132	118	*Sedili* da campo	»	12.—		
	133	119	*Sedioli* « sistema Moresco » .	»	20.—		
	134	120	*Sky*	»	100.—		
	135	121	*Solette* per calze di lana . .	»	1.50		
	136	122	*Sordine* per tamburo (modello Tarditi), con relative bacchette	»	15.—		
	137	123	*Stendardi* da cavalleria (senza la freccia e la fodera) . . .	»	320.—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi		Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi		Annotazioni
II	138	124	*Tamburi*	N.	115.—			
»	139	125	*Tasche* per lettere	»	60.—			
»	140	126	*Tavolette* per sordine . . .	»	2.—			
»	141	127	Teli per tenda per il servizio d'alta montagna	»	—.			
»	167	128	*Tende* con armatura e custodia, di tela grigia, da comandante di corpo	»	353.45			
»	143	129	Tende con armatura e sacco custodia da ufficiali (modello Bucciantini)	»	—.—			
»	144	130	Tende coniche con cassetta armatura	»	400.			
»	145	131	Tende coniche senza cassetta armatura	»	320.—			
»	168	132	Tende senza armatura e senza custodia, di tela grigia, da comandante di corpo . . .	»	225.30			
»	147	133	Tende senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali (mod. Bucciantini)	»	.—			
»	148	134	*Trombe* ad un pistone (modello 1884) per fanteria . . .	»	64.—			
»	149	135	Trombe ad un pistone (modello 1889) per artiglieria da fortezza, da montagna e per il genio	»	55.—			
»	150	136	Trombe da basso ad un pistone (mod. 1893) per artiglieria da fortezza, da montagna e per genio	»	70.—			

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *A*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 151	137	Trombe da basso ad un pistone (mod. 1893) per fanteria .	N.	65 —		
» 152	138	Trombe a tre pistoni (modello 1889) per artiglieria da fortezza, da montagna e per genio	»	85.—		
153	139	Trombe a tre pistoni (modello 1889) per fanteria	»	80.—		
» 154	140	Trombe da basso a tre pistoni modello 1893 per fanteria .	»	110.—		
155	141	Trombe (mod. 1884) per armi a cavallo	»	48.		
» 156	142	*Veli* lutto per bandiere da fanteria	»	30.—		
169	143	*Zainetti* di tela grigia da biciclette pieghevoli	»	40.—		
» 170	144	Zainetti di tela grigia per biciclette rigide	»	28.—		

SEZIONE *B*.

Utensili per cucina

N. B. Gli oggetti segnati con asterisco sono speciali per cucine da ufficiali alpini e da artiglieria da montagna.

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
1 201	201	*Barilotti* someggiabili da ufficiali	N.	18.—		
» 202	202	*Bicchieri* di ferro smaltato (*)	»	2.—		
» 203	203	Bicchieri di pakfond per cucine da ufficiali	»	6.50		
» 204	204	*Bidoni* mod. 1882	»	14.—		
» 205	205	*Bottiglie* (da olio e da aceto) per cucine da tre	»	5.50		
» 206	206	Bottiglie di vetro impagliate per cucine da sei	»	6.50		
» 207	207	*Caffettiere* per cucine da sei .	»	6.—		
» 208	208	Caffettiere per cucine da tre .	»	3.50		
» 209	209	*Camiciotti* di traliccio per rancieri	»	—.—		
» 210	210	*Casseruole* per cucine da sei .	»	16.—		
» 211	211	Casseruole per cucine da tre .	»	12.—		
» 212	212	*Cavaturaccioli* per cucine da ufficiali	»	1.50		
» 213	213	*Ceste* grandi per carne con tagliere	»	80.—		
» 214	214	Ceste piccole per carne con tagliere	»	55.—		
» 215	215	*Cofani* per viveri ordinari degli ufficiali alpini	»	60.—		
» 216	216	Cofani porta utensili per cucine da tre.	»	75.—		
» 217	217	Coltelli a leva per scatole di conserva	»	1.50		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Variazioni eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	218	218	Coltelli da tavola per cucine da ufficiali	N.	2.50	
»	219	219	Coltelli per cucina	»	3.—	
»	220	220	Coltelli per cucine da ufficiali.	»	1.80	
»	221	221	*Coperchi* di marmitte	»	3.—	
	222	222	Coperchi di marmitte per cucine da sei	»	4.50	
»	223	223	Coperchi di marmitte per cucine da tre	»	2.40	
»	224	224	*Corbe* di giunchi per viveri ordinari di truppa	»	60.—	
»	225	225	*Coregge* reggi-bidone da cavalleria	»	2.—	
	226	226	Coregge reggi-bidone di cuoio bufalo	»	1.50	
	227	227	Coregge reggi-bidone di cuoio grigio	»	1.20	
	228	228	*Cucchiai* di alpaka per cucina da ufficiali	»	1.80	
	229	229	*Cucchiaini* di alpaka per cucine da ufficiali	»	0.90	
»	230	230	*Cucine* da sei complete per ufficiali	»	300.—	
	231	231	Cucine da tre complete da ufficiali	»	180.—	
	232	232	Cucine mobili da campo someggiabili (casse di cottura) .	»	400.—	
	233	233	*Forchette* di alpaka per cucine da ufficiali	»	1.60	

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II 234	234	*Forchettoni* con manico di legno	N.	3. —		
» 235	235	Forchettoni per cucine da sei	»	1.60		
» 236	236	Forchettoni per cucine da tre	»	1.50		
» 237	237	*Gratelle* per cucine da sei	»	8.		
» 338	238	Gratelle per cucine da tre	»	6.50		
» 239	239	Grattugie per cucine da sei	»	5.—		
» 240	240	*Grattugie* per cucine da tre	»	4.50		
» 241	241	*Grembiali* da rancieri	»	8.50		
» 242	242	*Guaine* per mannaresi da carne	»	6.—		
» 243	243	*Macinelli* per caffè (*)	»	15.—		
» 244	244	Macinelli per caffè con custodia di lamiera	»	60.		
» 245	245	Macinelli per pepe (*)	»	3.—		
» 246	246	*Manici* di ramaiuoli e schiumatoi per cucine da ufficiali	»	0.40		
» 247	247	*Mannaresi* per carne senza guaina	»	9.—		
» 248	248	*Marmitte* senza coperchio	»	24. —		
» 249	249	Marmitte senza coperchio per cucine da sei	»	16.		
» 250	250	Marmitte senza coperchio per cucine da tre	»	8.50		
» 251	251	*Padelle* con manico di legno	»	15.—		
» 252	252	Padelle per cucine da sei	»	6.50		
» 253	253	Padelle per cucine da tre	»	6. —		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	254	254	*Pepaiuole* per cucine da ufficiali	N.	1.50	
	255	255	*Piattini* di ferro smaltato (*) .	»	1.50	
	256	256	*Porta* marmitte grandi . . .	»	30.	
	257	257	Porta marmitte piccoli . . .	»	18.—	
	258	258	Porta utensili con tagliere per cucine da sei	»	60.	
	259	259	*Ramaioli* di lamiera con manico di legno	»	4.50	
	260	260	Ramaiuoli per cucine da ufficiali	»	1.60	
	261	261	*Reticelle* per viveri ordinari degli ufficiali	»	10.	
	262	262	*Reti* per carne	»	40.	
	263	263	Reti per pane leggere	»	15.	
	264	264	*Sacchetti* per sale, pasta e riso (*)	»	1.	
	265	265	Sacchetti per sale zucchero e caffè	»	2.30	
	266	266	*Sacchi* per pane, per viveri e per generi diversi	»	21.20	
	267	267	*Saliere* per cucine da ufficiali .	»	1.50	
	268	268	*Scatole* di zinco da posate per cucine da sei	»	6.	
	269	269	Scatole di zinco da posate per cucine da tre	»	5.	
	270	270	Scatole per caffè e per zucchero	»	1.60	
	271	271	*Schiumatoi* di lamiera . . .	»	2.50	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *B.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi
II	272	272	Schiumatoi per cucine da ufficiali	N.	1.60	
»	273	273	*Sporte* a mano per viveri ordinari degli ufficiali	»	5.—	
»	274	274	*Taglieri* di legno per cucine da sei	»	7.	
»	275	275	*Tazze* di ferro smaltato (*) .	»	2.50	
»	276	276	*Tegami* per cucine da tre . .	»	2.50	
»	277	277	*Tegamini* di ferro smaltato . .	»	2.50	
»	278	278	*Tondi* concavi di ferro smaltato	»	2.—	
»	279	279	Tondi di lamiera concavi per cucine da ufficiali	»	2.—	
»	280	280	Tondi di lamiera piani per cucine da ufficiali	»	1.60	
»	281	281	Tondi piani di ferro smaltato (*)	»	2.—	
»	282	282	*Tubi* di gomma per travaso dei liquidi (*)	»	10.—	

SEZIONE *C*.

Dotazioni di Cancelleria

NB. Sui documenti contabili dovrà essere indicato, per ciascuna dotazione, il prezzo complessivo dei materiali vari che la compongono.

CATEGORIA II. — SEZIONE C.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annot.
I 351	351	*Dotazioni* di cancelleria per quartieri generali	N.	—		
» 352	352	*Dotazioni* di cancelleria per comandi di brigata	»	—		
» 353	353	Dotazioni di cancelleria per comandi di reggimento . . .	»	—		
» 354	354	Dotazioni di cancelleria per comandi di battaglione . . .	»	—		
» 355	355	Dotazioni di cancelleria per compagnia	»	—		
» 356	356	Dotazioni di cancelleria per servizi d'artiglieria	»	—		
» 357	357	Dotazioni di cancelleria per servizi del genio	»	—		
» 358	358	Dotazioni di cancelleria per servizi di sanità	»	—		
» 359	359	Dotazioni di cancelleria per servizi di vettovagliamento	»	—		
» 360	360	Dotazioni di cancelleria per servizi vari di campagna . . .	»	—		
» 361	361	Dotazioni di cancelleria per il primo impianto dei servizi di intendenza	»	—		
» 362	362	Dotazioni di cancelleria per commissione di requisizione quadrupedi	»	—		
» 363	363	Dotazioni cartografiche . . .	»	—		

SEZIONE *D*.

Oggetti di modello vario e materiali d'imballaggio

Oggetti di modello abolito

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *D.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II	401	401	*Armature* per tende da ufficiali (1)	N.	12.—		
»	402	402	Armature per tende varie . .	»	—		
»	403	403	*Assicelle* di abete o di pioppo per fusti da imballaggio (larghezza cm. ... spessore millimetri ...)	m³			
»	404	404	Assicelle di abete o di pioppo per fusti da imballaggio (larghezza cm. ... spessore millimetri ...)	»	—		
»	405	405	*Bandoliere* di cuoio naturale per tamburo	N.	28.—		
»	406	406	*Barili* da litri 100	»	30.—		
»	407	407	Barili da litri 50	»	25.—		
»	408	408	Barili da litri 40 a 60	»	20.—		
»	409	409	Barili da litri 25	»	15.—		
»	410	410	Barili di legno di rovere, foderati internamente di zinco, da litri 40 a 50 con tappo di legno e cannello di ottone con chiavetta, per il trasporto dell'acqua	»	60.—		
»	411	411	*Barilotti* da ufficiali (litri 10 a 15)	»	10.—		
»	412	412	*Bolli* di piombo per imballaggio	kg.	2.—		
»	413	413	*Borse* per danaro	N.	30.—		
»	414	414	*Botti* per imballaggio nuove .	»	15.—		
»	415	415	Botti per imballaggio usate .	»	8.—		

(1) Nelle armature s'intendono compresi anche i paletti, il prezzo dei quali è fissato dal relativo conto di costruzione.

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *D*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi		Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi		*Annotazioni*
II	416	416	Botti per imballaggio diverse .	N.	—			
»	417	417	*Carta* bianca per etichette dei colli	kg.	2.50			
»	418	418	Carta patent sottile per imballaggio	»	1.50			
»	419	419	Carta rossiccia cilindrata per imballaggio	»	2.—			
»	420	420	Carta rossiccia liscia per imballaggio	»	2.08			
»	421	421	Carta tenace forte per pacchi .	»	2.50			
»	422	422	Carta da imballaggio diversa .	»	2.—			
»	423	423	*Casse* di legno cerchiate di ferro, diverse da parco vestiario	N.	120.—			
»	424	424	Casse di legno foderate di zinco	»	250.—			
»	425	425	Casse di legno foderate di zinco	»	150.—			
»	426	426	Casse di legno foderate di zinco	»	120.—			
»	427	427	Casse di legno foderate di zinco	»	90.—			
»	428	428	Casse di legno foderate di zinco	»	50.—			
»	429	429	Casse di legno foderate di zinco	»	36.—			
»	430	430	Casse di legno varie assortite .	»				
»	431	431	Casse per imballaggio grandi nuove	»	15.—			
»	432	432	Casse per imballaggio mezzane nuove	»	12.—			
»	498	433	Casse per imballaggio mezzane, usate	»	3.—			

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *D*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi		Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annot.
II	433	434	Casse per imballaggio piccole, nuove	N.	6.75		
»	499	435	Casse per imballaggio piccole, usate	»	1.50		
»	434	436	Casse per imballaggio grandi, usate.	»	8.		
»	435	437	Casse per vestiario	»	60.		
»	436	438	*Casseruole* di lamiera per cucine da otto	»	15.—		
»	437	439	Casseruole di lamiera per cucida quattro	»	10.		
»	438	440	*Ceralacca* per imballaggio . .	kg.	2.		
»	439	441	*Cerchi* di legno per botti da imballaggio	»	0.60		
»	440	442	*Chiodi* per imballaggio diversi ed assortiti	»	—		
»	441	443	*Coperchi* di marmitte per cucine da otto	N.	6.—		
»	442	444	Coperchi di marmitte per cucida quattro	»	3.50		
»	—	445	*Coperte* da campo color marrone, nuove	»	20.—		
»	300	446	Coperte da campo color marrone, buone	»	15.—		
»	501	447	Coperte da campo color marrone, mediocri	»	8.—		
»	444	448	*Corda* per imballaggio diversa ed assortita	kg.	8.—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *D.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 445	449	*Coregge* reggi bidone di cuoio naturale	N.	1.—		
446	450	Coregge reggi bidone di cuoio naturale per zaini mod. 1907	»	1.20		
447	451	Coregge reggi bidone di cuoio nero	»	1.		
448	452	*Coreggiuole* di cuoio naturale per strumenti leggéri da zappatori	»	1.50		
449	453	Coreggiuole di cuoio nero per strumenti leggeri da zappatori	»	1.50		
451	454	Coreggiuole reggi lanterna da campo di cuoio naturale . .	»	1.—		
452	455	Coreggiuole reggi lanterna di cuoio naturale per zaini modello 1907	»	1.		
453	456	Coreggiuole reggi lanterna da campo di cuoio nero	»	1.		
454	457	*Cucine* da otto	»	160.—		
455	458	Cucine da quattro	»	120.—		
456	459	Cucine mobili da campo (modello Achillini)	»	300.—		
457	460	Cucine mobili da campo (modello Gonella)	»	220.—		
458	461	Cucine per sei complete a due cofani da ufficiali	»	500.—		
459	462	*Custodie* di legno con crociera di ferro per macinelli da caffè	»	12.—		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *D.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Ana
II	460	463	*Fieno* per imballaggio . . .	Mc.	—.—	
»	461	464	*Fodere* di tela traliccio per canne da caporale tamburino .	N.	5.—	
»	462	465	Fodere di tela traliccio per canne da tamburino maggiore .	»	2.—	
»	463	466	Fodere varie per tende . . .	»	—.—	
»	464	467	*Fune* per imballaggio diversa ed assortita	Kg.	—.—	
»	465	468	*Funicella* di canapa per legare colli	»	—.—	
»	466	469	*Gabbie* di legno cerchiato di ferro, diverse da parco vestiario	N.	70.—	
»	467	470	Gabbie per imballaggio, diverse	»	—.—	
»	468	471	*Gratelle* per cucine da otto .	»	8.—	
»	469	472	Gratelle per cucine da quattro.	»	7.50	
»	470	473	*Grembiali* di cuoio per tamburini	»	8.—	
»	471	474	*Guanti* di flanella (alphetik) per il servizio in alta montagna .	P.	6.—	
»	472	475	*Lettiere* a sofà pieghevoli varie per tende	N.	—.—	
»	473	476	*Macinelli* per caffè con borsa di cuoio	»	40.—	
»	474	477	Macinelli per caffè con manubrio	»	32.—	
»	475	478	*Marmitte* senza coperchio per cucine da otto	»	30.—	
»	476	479	Marmitte senza coperchio per cucine da quattro	»	24.—	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *D*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	477	480	*Mazzuoli* vari per tende . .	N.	—	
»	478	481	*Padelle* per cucine da otto . .	»	8.—	
»	479	482	Padelle per cucine da quattro .	»	7.—	
»	480	483	*Paletti* vari per tende	»	—	
»	496	484	Piombini circolari con foro .	%	1.—	
»	497	485	Racchette per la neve	N.	3.—	
»	481	486	*Reti* per pane, pesanti . . .	»	8.—	
»	482	487	*Sacchi* custodia per tende da ufficiali	»	4.—	
»	483	488	Sacchi di tela da imballaggio .	»	1.—	
»	484	489	*Spago* colorato (serpentina) per colli	kg.	10.—	
»	485	490	Spago fino stragorzinato per cucire colli	»	12.—	
»	486	491	Spago grosso straforzinato per colli	»	8.—	
»	487	492	Spago per imballaggio diverso ed assortito	»	—	
»	488	493	*Tela* da imballaggio nuova, alta m. 0.20	ml.	2.—	
»	489	494	Tela da imballaggio usata .	»	1.—	
»	490	495	Tela stamina per bandiere (1), alta m. 1.27	»	12.—	
»	491	496	Tela stamina per bandiere (1), alta m. 0.77	»	8.—	

(1) Indicare il colore.

Segue **CATEGORIA II. — SEZIONE *D.***

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Ap
492	497	*Tende* senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali . .	N.	100.		
493	498	Tende varie da campo . . .	»			
494	499	*Veli* lutto per bandiere da fortezza	»	5.		
495	500	Tende con armatura e sacco-custodia per ufficiali . . .	»	120. —		

SEZIONE *E*.

Materiali speciali per il servizio dei magazzini centrali militari

CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi		Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II	501	501	*Aghi* a lacerazione semplice dritti	N.	1.50		
»	502	502	*Aghi* da imballaggio e da imputire, assortiti	»	0.40		
»	503	503	*Agitatori* di vetro	kg.	40.—		
»	504	504	*Agitatori* di vetro, assortiti .	N.	0.60		
»	505	505	*Alberelli* con tappo di sughero vari ed assortiti	»	—		
»	506	506	*Alberelli* smerigliati da g. 50 .	»	1.50		
»	507	507	*Alberelli* smerigliati da g. 100 .	»	1.80		
»	508	508	*Alberelli* smerigliati da g. 200.	»	2.—		
»	509	509	*Alberelli* smerigliati da g. 300.	»	2.20		
»	510	510	*Alberelli* smerigliati da g. 500 .	»	3.—		
»	511	511	*Alberelli* smerigliati da kg. 1 .	»	4.50		
»	512	512	*Alberelli* smerigliati da kg. 2.	»	7.50		
»	513	513	*Alberelli* smerigliati da kg. 3 .	»	9.—		
»	514	514	*Alberelli* smerigliati vari ed assortiti	»	—		
»	515	515	*Alcalimetri*	»	7.50		
»	516	516	*Alcoolometri* di Gay-Lussac . .	»	8.25		
»	517	517	*Alcoolometri* vari	»	—		
»	518	518	*Ampolle* di zinco	»	4.50		
»	519	519	*Apparecchi* estrattori Regnault.	»	22.—		
»	520	520	*Apparecchi* digestori con supporto Payen	»	90.—		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E.*

Categoria o numero d'ordine categoria vecchi	Numero d'ordine categoria nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	521	521	*Apparecchi* gasogeni del Kipp .	N.	70.—	
»	522	522	*Apparecchi* Rembes livello costante nel bagnomaria . . .	»	59.55	
»	523	523	*Archetti* per tagliare le chiavi .	»	12.—	
	524	524	*Archipenzoli* in legno	»	10.—	
»	525	525	*Areometri* Beaumè (in astuccio)	»	9.—	
»	526	526	*Areometri* universali	»	11.70	
»	527	527	*Areometri* vari	»	—	
»	528	528	*Arnesi* da scorniciare	»	16.—	
»	529	529	*Arnesi* da sfornare	»	15.50	
»	530	530	*Asce* da falegname	»	16.—	
»	531	531	*Assicelle* di noce per tipografia.	»	10.40	
»	532	532	*Aste di legno* per stendere le tele	»	3.50	
»	533	533	*Bacchette* di giunco per battere le stoffe	»	0.90	
»	534	534	*Bacinelle* di porcellana assortite	»	—	
»	535	535	*Bacini* di ferro per fondere il piombo	»	8.—	
	536	536	*Bacini* di rame stagnato . . .	kg.	15.—	
»	537	537	*Badili* con manico	N.	14.—	
»	538	538	*Bagni* a sabbia in ferro battuto, assortiti	»	—	
»	539	539	*Bagni* a sabbia in ghisa, assortiti	kg.	3.50	
»	540	540	*Bagni-maria* in rame, assortiti.	»	40.—	

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *B*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II 541	541	*Banchi* da falegname	N.	500.		
» 542	542	*Banchi* da falegname	»	250.		
» 543	543	*Banchi* da falegname, assortiti.	»	. .		
» 544	544	*Bardature* complete da pompieri	»	200.		
» 545	545	*Becher* assortiti per analisi chimiche	»			
» 546	546	*Becher* capacità 100 a 120 . .	»	1.45		
» 547	547	*Bicchieri* a calice per analisi chimiche	»	3.60		
» 548	548	*Bicchieri a* precipitazione per analisi chimiche	»	3.20		
» 549	549	*Bicchieri* di vetro calice graduati assortiti, da grammi 100 .	»	6.—		
» . .	550	*Bicchieri* di vetro a calice graduati assortiti, da grammi 200	»	8.—		
» 550	551	*Bicchieri* di vetro a calice per precipitato da 15 a 150 cm. .	»	2.—		
» 551	552	*Bicchieri* di vetro a calice per precipitato da 200 cm. . . .	»	9.		
» 552	553	*Bicchieri* di vetro a calice per precipitato, assortiti	»	—		
» 553	554	*Bicchieri* di vetro cilindrici ordinari	»	1.50		
» 554	555	*Bicchieri* di vetro cilindrici per precipitazione assortiti . .	»	—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 555	556	*Bicchieri* di vetro potassico resistenti al fuoco, da grammi 250	N.	1.70		
556	557	*Bicornie* per accomodare bidoni	»	60.—		
557	558	*Bilancie* a doppia bacinella di ferro della portata di kg. . . con relativi pesi	»	—.—		
558	559	*Bilancie* a doppia bacinella di ottone della portata di kg. . con relativi pesi	»	—.—		
559	560	*Bilancie* Duroni per analisi chimiche, portata g. 50 sensibili al mezzo mg. con serie pesi di g. 50	»	85.		
560	561	*Bilancie* a bacinella varie ed assortite, con relativi pesi . .	»	.		
561	562	*Bilancie* Saladin per determinare il titolo dei filati di cotone	»	25.—		
562	563	*Bilancie* del Mohr per la densità dei liquidi	»	300.—		
563	564	*Bilancine* per lettere con cassetta e relativi pesi	»	60.—		
564	565	*Bilancine* a leva e colonne d'ottone con serie di pesi, varie ed assortite.	»	.		
565	566	*Boccali* da forgia	»	5.—		
566	567	*Bocce* a miscuglio	»	15.—		
567	568	*Bocce* da kg. 1	»	2.40		
568	569	*Bocce* da kg. 2	»	4.20		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annot.
II	569	570	*Bocce* del Mariotte con tubulatura alla base senza rubinetto da litri 0.20 a 1	N.	7.—	
»	570	571	*Bocce* del Mariotte con tubulatura alla base senza rubinetto da litri 1 a 5	»	15.—	
»	571	572	*Bocce* del Woulf a due colli da litri 0.20 a 1	»	5.30	
»	572	573	*Bocce* del Woulf a tre colli da litri 0.20 a 1	»	7.60	
»	573	574	*Bocce* del Woulf a tre colli da litri 1 a 5	»	16.—	
»	574	575	*Bocce* smerigliate da kg. 1 .	»	4.85	
»	575	576	*Bocce* smerigliate da kg. 2 .	»	8.—	
»	576	577	*Bocce* smerigliate varie . . .	»	—.—	
»	577	578	*Boccette* a densità, varie ed assortite	»	—.—	
»	578	579	*Boccette* graduate, varie ed assortite	»	—.	
»	579	580	*Boccette* ordinarie, varie ed assortite	»	—.	
»	580	581	*Boccette* smerigliate da g. 50 .	»	1.60	
»	581	582	*Boccette* smerigliate da g. 100 .	»	1.65	
»	582	583	*Boccette* smerigliate da g. 200 .	»	2.20	
»	583	584	*Boccette* smerigliate da g. 300 .	»	2.90	
»	584	585	*Boccette* smerigliate da g. 500 .	»	3.40	
»	585	586	*Bocche* a lunetta per la fucina.	»	12.—	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 586	587	*Bocchini* per lancie di ottone, con vite, per tubi da bocche da incendio	N.	10. —		
587	588	*Boccioni* di vetro assortiti .	»			
588	589	*Bolli* di legno diversi	»			
589	590	*Bolli* di metallo a secco, diversi	»			
590	591	*Bolli* di metallo a umido, diversi	»			
591	592	*Bolli* di legno scomponibili, con serie di lettere o di numeri diversi	»			
592	593	*Bolli* di metallo scomponibili, con serie di lettere o di numeri diversi	»			
593	594	*Borse* per danaro	»	40.		
594	595	*Bottiglioni* da litri uno . . .	»	1.25		
595	596	*Bottiglioni* da litri due. .	»	2.		
596	597	*Bottiglioni* da litri tre . . .	»	3. —		
597	598	*Bottiglioni* da litri cinque . .	»	4. —		
598	599	*Bottiglioni* di vetro, assortiti .	»			
599	600	*Burette* di cristallo graduate del Mohr divise in $^1/_{10}$ di cm.³, con pinza, da cm³ 50 .	»	12. —		
600	601	*Burette* di cristallo graduate del Mohr divise in $^1/_{10}$ di cm.³, con robinetto, da cm.³ 50	»	19. —		
601	602	Burette di cristallo graduate per idrotimetri.	»	10. —		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Anno
II	602	603	*Burette* di cristallo graduate varie ed assortite	N.		
»	603	604	*Cacciaviti* grandi con manico .	»	4.	
»	604	605	*Cacciaviti* piccoli con manico .	»	1.50	
»	605	606	*Cavviaviti* vari ed assortiti .	»		
»	606	607	*Caldaie* di ferro	kg.	5.	
»	607	608	*Caldaie* di rame	»	15.	
»	608	609	*Calderotti* di ferro per la ceralacca	N.	6.	
»	609	610	*Calderotti* di rame per la colla.	kg.	15.	
»	610	611	*Calibratoi* da bastoni per tenda	N.	6.	
»	611	612	*Calibratoi* da madreviti . . .	»	40.	
»	612	613	*Calibratoi* d'ottone o di acciaio con incisione a millesimi graduati	»	50.	
»	613	614	*Calibratoi* diversi ed assortiti .	»	—	
»	614	615	*Caminetti* conici di ferro per analisi chimiche	»	2.	
»	615	616	*Campane* di bronzo, assortite .	»		
»	616	617	Campane di cristallo con o senza bottone	»	24.	
»	617	618	*Campane* di cristallo, assortite.	»		
»	618	619	*Campane* di vetro per microscopio con zoccolo di legno .	»	35.	
»	619	620	*Cancellate* di legno, varie . .	»		

Segue CATEGORIA II. – SEZIONE. *E.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 620	621	*Cannelli* ferruminatori con punta di platino, sistema Berzelius	N.	100.50		
» 621	622	*Cannelli* ferruminatori assortiti	»	5.		
» 622	623	*Capsule* d'argilla, assortite .	»			
» 623	624	*Capsule* di ferro smaltato da litri 1	»	20.		
» 624	625	*Capsule* di ferro smaltato, assortite	»			
» 625	626	*Capsule* di platino puro o a lega d'iridio di qualunque forma e capacità	g.	95.		
» 626	627	*Capsule* di porcellana a fondo piatto di mm. 130 di diametro con coperchio e con manico di legno	N.	18.		
» 627	628	*Capsule* di porcellana a fondo piatto con coperchio e con manico di legno, varie ed assortite	»			
» 628	629	*Capsule* di porcellana di millimetri 27 di diametro . . .	»	0.90		
629	630	*Capsule* di porcellana di millimetri 40 di diametro . . .	»	1.60		
» 630	631	*Capsule* di porcellana di millimetri 50 di diametro . . .	»	2.05		
» 631	632	*Capsule* di porcellana di millimetri 55 di diametro . . .	»	2.05		
» 632	633	*Capsule* di porcellana di millimetri 60 di diametro . . .	»	2.70		

Segue CATEGORIA II, - SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali ai prezzi	
II	633	634	*Capsule* di porcellana di millimetri 70 di diametro . . .	N.	2.80	
»	634	635	*Capsule* di porcellana di millimetri 80 di diametro . . .	»	3.60	
»	635	636	*Capsule* di porcellana di millimetri 90 di diametro . . .	»	4.05	
»	636	637	*Capsule* di porcellana di millimetri 95 di diametro . . .	»	4.05	
»	637	638	*Capsule* di porcellana di millimetri 100 di diametro . . .	»	4.95	
»	638	639	*Capsule* di porcellana di millimetri 110 di diametro . . .	»	4.95	
»	639	640	*Capsule* di porcellana di millimetri 125 di diametro . . .	»	7.—	
»	640	641	*Capsule* di porcellana di millimetri 140 di diametro . . .	»	8.55	
»	641	642	*Capsule* di porcellana di millimetri 160 di diametro . . .	»	11.95	
»	642	643	*Capsule* di porcellana di millimetri 165 di diametro . . .	»	12.—	
»	643	644	*Capsule* di porcellana di millimetri 170 di diametro . . .	»	13.—	
»	644	645	*Capsule* di porcellana di millimetri 195 di diametro . . .	»	14.65	
»	645	646	*Capsule* di porcellana di millimetri 225 di diametro . . .	»	20.70	
»	646	647	*Capsule* di porcellana di millimetri 255 di diametro . . .	»	28.80	
»	647	648	*Capsule* di porcellana di millimetri 280 di diametro . . .	»	37.60	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 648	649	*Capsule* di vetro di varia forma di cm. 5 di diametro . . .	N.	1.50		
» 649	650	*Capsule* di vetro di varia forma di cm. 10 di diametro . .	»	3.50		
» 650	651	*Capsule* di vetro di varia forma di cm. 15 di diametro . . .	»	6.60		
» 651	652	*Capsule* di vetro di varia forma di cm. 20 di diametro . . .	»	14.50		
» 652	653	*Caratteri* tipografici	»	12.—		
» 653	654	*Carretti* a mano a due ruote con sponde laterali, diversi .	»	—		
» 654	655	*Carretti* a mano a due ruote senza sponde, diversi . . .	»			
» 655	656	*Carretti* a mano a quattro ruote con sponde laterali, diversi	»	—		
» 656	657	*Carretti* a mano a quattro ruote diversi	»			
» 657	658	*Carretti* a mano a due ruote con botte per innaffiamento, diversi	»	—		
» 658	659	Carretti a mano a quattro ruote, con botte per innaffiamento, diversi	»			
» 659	660	*Carrettini* a mano a due ruote con sponde laterali, diversi .	»			
» 660	661	*Carrettini* a mano a due ruote senza sponde, diversi . . .	»			
» 661	662	*Carrettini* a mano a quattro ruote con sponde laterali, diversi	»	—		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II	662	663	*Carrettini* a mano a quattro ruote senza sponde, diversi .	N.		
»	663	664	*Carri* da trasporto a quattro ruote	»	2500.	
»	664	665	*Carriuolo* a mano grandi a quattro ruote con cassone a sponde diverse	»		
»	665	666	*Carriuole* a mano grandi a quattro ruote con cassone a scheletro, diverse	»		
»	666	667	*Carriuole* a mano grandi a tre ruote con sponde anteriore e posteriore, diverse	»		
»	667	668	*Carriuole* a mano piccole a due ruote, diverse	»		
»	668	669	*Carriuole* a mano piccole ad una ruota, diverse	»	—	
»	669	670	*Carrucole* di ghisa, assortite .	kg.	2.	
»	670	671	*Carrucole* di legno, assortite .	N.	—	
»	671	672	*Carta* velina	risma	25.	
»	672	673	*Cartellini* stampati per le pezze di stoffa collaudate	%	2.—	
»	673	674	*Casse* di latta, assortite . .	N.		
»	674	675	*Casse* di legno a scompartimenti per tipografia	»	12.—	
»	675	676	*Casse* di legno per dinamometri	»	120.—	
»	676	677	*Casse* di legno per dinamometri	»	80.	
»	677	678	*Casse* di legno foderate di latta, varie	»		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	678 679	Casse di legno varie	N.			
»	679 680	*Casseruole* di ferro per colla e ceralacca	kg.	3.—		
»	680 681	*Casseruole* di ferro smaltato .	N.	5.—		
»	681 682	*Cassette* a gradinata per reagentario	»	70.		
»	682 683	*Cassette* di legno con serratura, varie	»	—		
»	683 684	*Cassettine* di legno, assortite, per medicinali	»	8.		
»	684 685	*Catinelle* di argilla (grès), varie	»			
»	685 686	*Catinelle* di ferro smaltato, assortite	»			
»	686 687	*Catinelle* di porcellana assortite	»			
»	687 688	*Catinelle* di terra refrattaria, varie	»			
»	688 689	*Cava* bollette	»	1.50		
»	689 690	*Cava* chiodi	»	4.50		
»	690 691	*Cava* forme	»	3.—		
»	691 692	*Cavalletti* da muratore con ruote di ghisa	»	1000.		
»	692 693	*Cazzuole* da muratori, grandi .	»	9.—		
»	693 694	*Cazzuole* da muratori, piccole .	»	5.—		
»	694 695	*Ceppi* da pialla	»	5.		
»	695 696	*Ceppi* di noce	»	40.—		

Segue CATEGORIA 11. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	A
11	696	697	*Ceralacca* mezza fina per bollare i panni	kg.	18.	
»	697	698	*Ceralacca* rossa per bollare le pezze di panno collaudate .	»	18.	
»	698	699	*Cerniere* quadre	N.	0.70	
»	699	700	*Ceste* per il trasporto delle trombe	»	16. –	
»	700	701	*Ceste* di vimini varie ed assortite	»		
»	701	702	*Cestoni* vari ed assortiti . . .	»		
»	702	703	*Chiavi* inglesi a due morse . .	»	18.	
»	703	704	*Chiavi* inglesi tutto ferro . .	»	35. –	
»	704	705	*Chiavi* inglesi, varie	»		
»	705	706	*Chiavi* per le macchine da misurazione	»	45.	
»	706	707	*Cilindri* di legno a subbio per collaudo	»		
»	707	708	*Cilindri* graduati con piede e becco	»	10.	
»	708	709	*Cilindri* graduati con tappo smerigliato	»	14.	
»	709	710	*Colatoi* di ferro smaltato . .	»		
»	710	711	*Colorimetri* Hounton-Labillardiere	»	120.	
»	711	712	*Coltelli* da calzolaio	»	2.	
»	712	713	*Coltelli* da calzolaio	»	1.80	
»	713	714	*Coltelli* di acciaio per rullo da tipografia	»	2.50	

Segue CATEGORIA I⊢ — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 714	715	*Coltelli* di legno per torchio litografico	N.	3.—		
715	716	*Coltelli* per sughero con manico di legno	»	8.—		
716	717	*Compassi* a nonio	»	60.—		
717	718	*Compassi* di grossezza . . .	»	12.—		
718	719	*Compassi* vari	»			
719	720	*Compositoi* in acciaio per tipografi	»	16.—		
720	721	*Compositoi* in ferro per tipografi	»	30.—		
721	722	*Congegni* per collaudo di stoffe, diversi	»	—		
722	723	*Contafili* vari ed assortiti . .	»	—		
723	724	*Contagocce* a tubetto di gomma e cannello di vetro	»	1.—		
724	725	*Contagocce* di vetro bianco . .	»	1.35		
725	726	*Contagocce* di vetro colorato .	»	1.65		
726	727	*Contes* neri	Sal.	24.—		
727	728	*Copie* di due triangoli per il sostegno dei recipienti di analisi chimiche contenenti liquidi in ebollizione	N.	6.—		
728	729	*Corbelli* vari ed assortiti . .	»			
729	730	*Cornici* di latta per etichette dei materiali in magazzino .	»	0.60		
730	731	*Corone* assortite per capsule .	»	3.—		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II	731	732	*Cotone* scarlatto per segnare i falli per gli abbuoni	kg.	10.	
»	732	733	*Cristallizzatori* vari	N.		
»	733	734	*Crivelli* da muratore	»	22.	
»	734	735	*Crivelli* di tela metallica, vari.	»		
»	735	736	*Crogiuoli* d'argilla (grès) con o senza coperchio, vari ed assortiti	»		
»	736	737	*Crogiuoli* di porcellana con o senza coperchio, vari ed assortiti	»		
»	737	738	*Crogiuoli* di piombaggine, assortiti	»		
»	738	739	*Crogiuoli* vari	»		
»	739	740	*Cucchiai* di porcellana . . .	»	7.70	
»	740	741	*Cucchiai* di vetro	»	4.20	
»	741	742	*Cucchiai* vari ed assortiti . .	»	—	
»	742	743	*Damigiane* diverse	»	—	
»	743	744	*Dinamometri* a colonna di mercurio	»	1500.	
»	744	745	*Dinamometri* (Schopper) portata kg. 500	»	4000.	
»	745	746	*Dinamometri* della portata di kg. 300	»	2500.	
»	746	747	*Doppi* decilitri di stagno per liquidi	»	6.-	
»	747	748	*Doppi* decilitri di latta per liquidi	»	2.80	

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	748	749	*Doppi* decimetri di legno bosso	N.	0.80	
»	749	750	*Doppi* decimetri di ottone . .	»	12.	
»	750	751	*Doppi* decimetri vari	»	—	
»	751	752	*Essiccatori* del Fresenius . .	»	27.	
»	752	753	*Essicatori* dello Scheibler, con robinetto	»	52.	
»	753	754	*Essicatori* dello Schiff, con triangolo	»	57.	
»	754	755	*Essicatori* vari	»	—	
»	755	756	*Estintori* da incendio completi, sistema Berzia	»	340.	
	756	757	*Estintori* da incendio completi, brevettati Berzia	»	270.	
»	757	758	*Estrattori* Soxhlet	»	32.	
»	758	759	*Falci* fienaie	»	20.70	
»	759	760	*Falciuole* varie	»		
»	760	761	*Ferri* da ceppi d'incorsatoi . .	»	3.50	
	761	762	*Ferri* da pialle grandi . . .	»	7.—	
»	762	763	*Ferri* da pialle piccole . . .	»	5.	
»	763	764	*Ferri* per pulire i caloriferi . .	»	6.—	
»	764	765	*Ferri* per stirare	»	7.	
»	765	766	*Filetti* sistematori per tipografia	kg.	10.	
»	766	767	*Filo* di cotone colorato per le marche d'abbuoni sulle stoffe collaudate	»	10.—	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Anna
N. 767	768	*Forbici* a morsetta corta da latta e da spago animato . .	N.	18.		
» 768	769	*Forbici* da tagliatori sarti . .	»	140.		
» 769	770	*Forbici* ordinarie, assortite . .	»			
» 770	771	*Forbici* per tagliare lamiere di metallo	»	22.		
» 771	772	*Forbicioni* a manichi . . .	»	40.		
» 772	773	*Forcine* di legno	»	0.80		
» 773	774	*Forme* di legno per collaudo di calzature varie	P.	12.		
» 774	775	*Forme* per il collaudo di chepi e colbacchi	N.	2. —		
» 775	776	*Forme* per il getto dei bolli di piombo	»	8.		
» 776	777	*Fornelli* a gas con tubo . . .	»	28. —		
» 777	778	*Fornelli* a petrolio	»	62.		
» 778	779	*Fornelli* di ferro a tre piedi . .	»	12.50		
» 779	780	*Fornelli* per ferri da stirare con relativi reggi ferri	»	60.		
» 780	781	*Forni* a muffola completi per la coppellazione	»	350.		
» 781	782	*Foratappi* con serie di spilli .	»	32. —		
» 782	783	*Fucine* portatili in ferro con ventilatore	»	175. —		
» 783	784	*Fusetti* tipografici	»	1.60		
» 784	785	*Gabbie* di legno per ricevere il panno dalla spira	»	90. —		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine cat. gorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 785	786	*Gattucci*	N.	4 50		
» 786	787	*Gessetti* per lavagna	Sat.	2.50		
» 787	788	*Giarre* di terra cotta	N.	10.		
» 788	789	*Giarre* di terra cotta, assortite	»			
» 789	790	*Graffe* tipografiche	»	1.80		
» 790	791	*Granate* a mano per estinguere incendi	»	15.—		
» 791	792	*Imbuti* di porcellana, piccoli .	»	6.		
» 792	793	*Imbuti* di porcellana, assortiti .	»			
» 793	794	*Imbuti* di rame per filtrare a caldo	»	40.		
» 794	795	*Imbuti* di vetro, diametro centimetri 3 a 5	»	1.80		
» 795	796	*Imbuti* di vetro, diametro centimetri 6 a 9	»	2.50		
» 796	797	*Imbuti* di vetro, diametro centimetri 10 a 12	»	3.—		
» 797	798	*Imbuti* di vetro, diametro centimetri 13 a 15	»	6.—		
» 798	799	*Imbuti* di vetro assortiti . .	»			
» 799	800	*Incorsatoi* di legno	»	30.		
» 800	801	*Incorsatoi* vari ed assortiti .	»			
» 801	802	*Incudini* da banco, assortite .	»			
» 802	803	*Incudini* per fucina, assortite .	»			
» 803	804	*Inaffiatoi* di latta	»	13.		
» 804	805	*Inaffiatoi vari*	»			

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Ammissibilità
II 805	806	*Interlinee* per tipografia . . .	kg.	4.50		
» 806	807	*Lambicchi* mod. Gay-Lussac, completi	N.	100.		
» 807	808	*Lambicchi* mod. Salleron . . .	»	100.		
» 808	809	*Lambicchi* vari	»			
» 809	810	*Lame* di sega	»	6.50		
» 810	811	*Lame* di sega varie	»			
» 811	812	*Lamiera* di platino	g.	90.		
» 812	813	*Lampade* a benzina	N.	75.		
» 813	814	*Lampade* a gas, diverse	»			
» 814	815	*Lampade* Bunsen a corona con accessori	»	41.		
» 815	816	*Lampade* Bunsen ad una fiamma con robinetto	»	16.		
» 816	817	*Lampade* Bunsen a tre fiamme	»	22.		
» 817	818	*Lampade* Bunsen comuni . . .	»	12.		
» 818	819	*Lampade* ad alcool, in vetro .	»	8.00		
» 819	820	*Lampade* ad alcool, in vetro, diverse	»			
» 820	821	*Lampade* di ottone o di rame ad alcool con sostegno, del Berzellus	»	100.		
» 821	822	*Lampade* varie	»			
» 822	823	*Lance* per trombe idrauliche da incendi	»	120.		
» 823	824	*Lanterne* di latta a spirito per saldare	»	18.-		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 824	825	*Lanterne* di latta a spitito per saldare	N.	8.		
» 825	826	*Lenti* da microscopio con piede	»	20.		
» 826	827	*Lenti* d'ingrandimento, diverse	»			
» 827	228	*Lesine* da cucire, assortite . .	»	0.40		
» 828	829	*Lesine* da cucire, senza manico, assortite	»	0.20		
» 829	830	*Licciaiuole* da denti di seghe .	»	3.50		
» 830	831	*Lime* a taglio grosso da 1 al mazzo, scelte	»	6.—		
» 831	832	*Lime* a taglio bastardo da centimetri 21 a 30, scelte . . .	»	7.		
» 832	833	*Lime* a taglio bastardo da centimetri 31 a 40, scelte . .	»	11.—		
» 833	834	*Lime* a taglio mezzano da centimetri 10 a 20, scelte . . .	»	5.		
» 834	835	*Lime* a taglio mezzano da centimetri 21 a 30, scelte . . .	»	6.80		
» 835	836	*Lime* a taglio mezzano da centimetri 31 a 40, scelte . . .	»	13.		
» 836	837	*Lime* a taglio fino da cm. 31 a 40, scelte	»	16.—		
» 837	838	*Lime* varie ed assortite . . .	»	—		
» 838	839	*Lucchetti* vari	»			
» 839	840	*Macchine* autografiche complete con banco	»	1500.		
» 840	841	*Macchine* grandi per misurare le stoffe	»	3000.—		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Anno
II 841	842	*Macchine* mezzane per misurare le stoffe	N.	1600.—		
» 842	843	*Macchine* piccole per misurare le stoffe	»	1100.—		
» 843	844	*Macchinette* a leva per estrarre chiodi	»	26.—		
844	845	*Macchinette* semplici per estrarre chiodi	»	12.50		
» 845	846	*Macchinette* stampafori . . .	»	26.—		
» 846	847	*Madreviti* da legno semplici di calibro diverso	»			
» 847	848	*Madreviti* inglesi a cuscinetti con maschi per viti di ferro.	»	45.		
» 848	849	*Madreviti* per rifare l'elica alle viti in ferro, di calibro diverso	»			
» 849	850	*Manici* di legno per lesine e scalpelli	»	0.20		
» 850	851	*Manici* di legno per lime . . .	»	0.25		
» 851	852	*Mantici* da fucina	»	500.—		
» 852	853	*Mantici* da fucina	»	350.		
» 853	854	*Marginature* per tipografia . .	kg.			
» 854	855	*Marmitte* di rame assortite .	»	15.—		
» 855	856	*Martelli* a tanaglia	N.	10.—		
» 856	857	*Martelli* da calzolaio, grandi .	»	7.—		
» 857	858	*Martelli* da calzolaio, piccoli .	»	4.—		
» 858	859	*Martelli* da falegname e da fabbro	»	3,		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine antogorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 859	860	*Martelli* da muratori	N.	7.50		
860	861	*Martelline* da muratori . . .	»	7.50		
861	862	*Martelline* da selciatori . . .	»	14.		
862	863	*Martelli* vari	»			
863	864	*Mastelli* di legno	»	48.		
864	865	*Mastelli* di legno	»	35.		
865	866	*Mastelli* di legno, diversi . .	»			
866	867	*Matite* per segnare i falli sulle tele	Stal.	2.50		
867	868	*Matracci* di vetro tarati con tappo smerigliato da cm.³ 10 a 30	N.	2.75		
868	869	*Matracci* di vetro tarati con tappo smerigliato da cm.³ 50	»	4 —		
869	870	*Matracci* di vetro tarati con tappo smerigliato da cm.³ 70 a 100	»	4.50		
870	871	*Matracci* di vetro tarati con tappo smerigliato da cm.³ 200 a 250	»	6.—		
871	872	*Matracci* di vetro tarati con tappo smerigliato da cm.³ 500	»	7.—		
872	873	*Matracci* di vetro tarati con tappo smerigliato da centimetri cubi 1000	»	10.—		
873	874	*Matracci* di vetro tarati senza tappo da cm.³ 50	»	3.—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Ann
II	874	875	*Matracci* di vetro tarati senza tappo da cm.³ 100	»	3.10	
»	875	876	*Matracci* di vetro tarati senza tappo da cm.³ 150	»	3.25	
»	876	877	*Matracci* di vetro tarati senza tappo da cm.³ 200	»	3.50	
»	877	878	*Matracci* di vetro tarati senza tappo da cm.³ 250	»	3.80	
»	878	879	*Matracci* di vetro tarati senza tappo da cm.³ 300	»	4.25	
»	879	880	*Matracci* di vetro tarati senza tappo da cm.³ 500	»	4.80	
»	880	881	*Matracci* di vetro tarati senza tappo da cm.³ 1000	»	6.70	
»	881	882	*Matracci* conici, Bevute Erlenmeyer, da cm.³ 100 . .	»	0.70	
»	882	883	*Matracci* conici, Bevute Erlenmeyer, da cm.³ 200 . .	»	0.90	
»	883	884	*Matracci* conici, Bevute Erlenmeyer, da cm.³ 300 . .	»	1.	
»	884	885	*Matracci* conici, Bevute Erlenmeyer, da cm.³ 500 . . .	»	1.60	
»	885	886	*Matracci* conici, Bevute Erlenmeyer, da cm.³ 1000 . .	»	2.50	
»	886	887	*Matracci* di gomma	»	1.50	
»	887	888	*Matracci* di rame per distillatore	»	45.	
»	888	889	*Mazze* di ferro per incudine .	kg.	6.	

Segue CATEGORIA II. - SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine entegorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 889	890	*Mazze* di ferro, varie . . .	kg.			
» 890	891	*Mazzuoli* da muratore . . .	N.	4. —		
» 891	892	*Mecce* a tre punte	»	1.60		
» 892	893	*Medaglie* di presenza per gli operai	»	1. —		
» 893	894	*Medagliere* per gli operai . .	»	6. —		
» 894	895	*Menarole* da trapani	»	11.		
» 895	896	*Mestoli* grandi di ferro bianco .	»	12.		
» 896	897	*Mestoli* di rame	kg.	15.		
» 897	898	*Metri* a rotella con nastro lungo metri 10	N.	30.		
» 898	899	*Metri* di legno ad asta . . .	»	8.		
» 899	900	*Metri* di legno snodati . . .	»	2.60		
» 900	901	*Metri* di legno snodati a molla	»	10.		
» 901	902	*Metri* con nastro metallico a rotella	»	8.—		
» 902	903	*Metri* doppi di legno ad asta .	»	20.		
» 903	904	*Metri* doppi di legno snodati .	»	5.50		
» 904	905	*Metri* doppi di legno snodati a molla	»	7.		
» 905	906	*Metri* diversi	»			
» 906	907	*Microscopi* con cassetta ed astuccio	»	300.—		
907	908	*Misura* diametro di metallo per bastoni da tenda	»	12.—		
» 908	909	*Misure* di latta da litri 1 . .	»	3.50		

Segue CATEGORIA II. - SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	4
II	909	910	*Misure* di latta da litri 1/2 .	N.	2.80	
»	910	911	*Misure* di latta da litri 1/5 .	»	1.50	
»	911	912	*Misure* di vetro graduate grandi per analisi quantitative .	»	40.	
»	912	913	*Misure* di vetro graduate mezzane per analisi quantitative	»	35.	
»	913	914	*Misure* di vetro graduate piccole per analisi quantitative.	»	22.	
»	914	915	*Misure* graduate di zinco per misure liquidi, diverse . .	»		
»	915	916	*Misura* spessori di ferro per scarpe	»	10.	
»	916	917	*Misura* spessori di legno per cuoi	»	2.50	
»	917	918	*Misura* spessori di legno per cuoi	»	3.	
»	918	919	*Misura* spessori di metallo per cuoi	»	90.	
»	919	920	*Misura* spessori di metallo per metalli	»	30.	
»	920	921	*Misura* spessori, diversi . . .	»		
»	921	922	*Mole* per arrotare	»	43.	
»	922	923	*Mole* per arrotare	»	32.	
»	923	924	*Mole* per arrotare, diverse . .	»		
»	924	925	*Mollette* d'acciaio	»	6.	
»	925	926	*Morse* da banco	kg.	6.	
»	927	927	*Morse* da banco, diverse . .	»		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 928	928	*Morse* da fucina	kg.	6.—		
» 929	929	*Morse* da fucina	»	6.—		
» 930	930	*Morse* da fucina	»	6.—		
» 931	931	*Morse* da fucina, varie . . .	»			
» 932	332	*Morsetti* di legno	N.	2.		
» 933	933	*Morsetti* di ferro	»	12.—		
» 934	934	*Mortai* di bronzo con pestello.	kg.	28.		
» 935	935	*Mortai* di marmo con pestello, assortiti	N.			
» 936	936	*Mortai* di porcellana con pestello, assortiti	»			
» 937	937	*Mortai* di vetro con pestello, assortiti	»			
» 938	938	*Nero* da stampa	kg.	12.		
939	939	*Numeratori* automatici per numerare i registri	N.	60.		
» 940	940	*Oliatoi* di latta	»	9.-		
» 941	941	*Pale* da muratori	»	12.		
942	942	*Pale* di ferro per caloriferi .	»	25.—		
» 943	943	*Pale* diverse	»			
» 944	944	*Paletti* di ferro a gancio . .	»	8.50		
945	945	*Paletti* di ferro grossi . . .	»	9.		
946	946	*Paletti* di ferro mezzani . .	»	7.—		
947	947	*Paletti* di ferro, vari . . .	»			

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II	948	948	*Palloni* di vetro tarati, assortiti	N.		
»	949	949	*Palloni* di vetro forte con tappo smerigliato, assortiti . . .	»		
»	950	950	*Palloni*, storte e matracci con tubolature e tappo smerigliato, assortiti	»		
»	951	951	*Palloni*, storte e matracci con tubolature, assortiti	»		
»	952	952	*Paramosche*	»	15.	
»	953	953	*Pedani* da falegname . . .	»	6.	
»	954	954	*Pedani* da falegname . . .	»	5.80	
»	955	955	*Pennati* per potare	»	8.	
»	956	956	*Pennelli diversi*	»		
»	957	957	*Pesa* acidi	»	10.	
»	958	958	*Pesa* lisciva	»	10.	
»	959	959	*Pestelli* di porcellana	»	5.25	
»	960	960	*Pialle* grandi	»	40.	
»	961	961	*Pialle* piccole	»	26.	
»	962	962	*Pialle* diverse	»		
»	963	963	*Pialletti* diversi	»		
»	964	964	*Piani* di lamiera per ribadire chiodi	»	45.	
»	965	965	*Piastrelle* di porcellana, assortite	»		
»	966	966	*Piatti* per bruciare filtri . .	»	8.	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 967	967	*Picconi* da muratori	N.	24.		
968	968	*Piccozze*	»	20.—		
969	969	*Piccozzini*	»	7.50		
970	970	*Piedi* di sostegno per stufe da essiccatori	»	10.—		
971	971	*Pietre* da affilare	kg.	12.		
972	972	*Pietre* di paragone	N.	5.		
973	973	*Pietre* litografiche di Baviera .	»	25.		
974	974	*Pietre* litografiche gialle di Baviera	»	100.		
975	975	*Pietre* litografiche gialle o grigie	»	40.—		
976	976	*Pietre* per macinare inchiostro litografico	»	18.—		
977	977	*Pinze* di legno, assortite . .	»	—		
978	978	*Pinze* di metallo, diverse . .	»	—		
979	979	*Pinze* di nichel, assortite . .	»	—		
980	980	*Pinzette* del Mohr, piccole . .	»	1.25		
981	981	*Pinzette* di acciaio, grandi . .	»	9.—		
982	982	*Pinzette* di acciaio, piccole . .	»	4.50		
983	983	*Piombini* speciali per galloni .	kg.	3.50		
984	984	*Pipette* graduate a tubo	N.	20.—		
985	985	*Pipette* graduate a tubo . . .	»	5.50		
986	986	*Pipette* graduate di vetro, assortite	»	—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	An.
II	987	987	*Pipette* semplici a bolla . . .	N.	1.80	
»	988	988	*Pipette* semplici a tubo . . .	»	0.50	
»	989	989	*Placche* d'ottone, assortite . .	»		
»	990	990	*Platino* a purezza chimica in filo o lamiera	g.	80.—	
»	991	991	*Pompe* per acqua	N.	270.—	
»	929	992	*Porta* forme di legno . . .	»	60.—	
»	993	993	*Porta-lucchetti*	»	1.—	
»	994	994	*Premi* tappi a leva . . .	»	19.—	
»	995	995	*Presse* litografiche (Zini) . .	»	400.—	
»	996	996	*Provette* di vetro graduate a piede chiuse con tappo smerigliato, assortite	»	—	
»	997	997	*Provette* di vetro graduate a piede, senza tappo, assortite	»		
»	998	998	*Provette* di vetro a piede non graduate con tappo smerigliato, varie ed assortite . . .	»		
»	999	999	*Provette* di vetro a piede non graduate senza tappo, varie ed assortite	»		
»	1000	1000	*Puleggie* di ferro	»	30.—	
»	1001	1001	*Puleggie* di ferro	»	15.—	
»	1002	1002	*Punte* da trapani	»	6.—	
»	1003	1003	*Punte* da trapani	»	3.	
»	1004	1004	*Punteruoli*	»	2.50	

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
1005	1005	*Punzoni* a serie alfabetica, diversi	N.	—		
1006	1006	*Punzoni* a serie numerica, diversi	»	—		
1007	1007	*Punzoni* ad impronte varie . .	»	—		
1008	1008	*Quadrelli* da falegname . .	»	3.50		
1009	1009	*Raschiatoi* grandi con manico .	»	16.—		
1010	1010	*Raschiatoi* per falegnami . .	»	4.—		
1011	1011	*Raschietti* per la neve ed il ghiaccio	»	6.—		
1012	1012	*Rasoi*	»	12.		
1013	1013	*Rasoi*	»	8.—		
1014	1014	*Raspe*	»	4.—		
1015	1015	*Rastrelli* per distendere la ghiaia	»	6.50		
1016	1016	*Recipienti* di latta, assortiti .	»	—		
1017	1017	*Recipienti* di maiolica, assortiti	»	—		
1018	1018	*Recipienti* di vetro, assortiti .	»			
1019	1019	*Refrigeranti* di ottone con serpentino di stagno per lambicchi Richard e Salleron .	»	12.—		
1020	1020	*Refrigeranti* del Liebig, completi, di cm. 50	»	14.—		
1021	1021	*Regoli* regolatori, con istruzione	»	30.—		
1022	1022	*Reticelle* per lampade . . .	»	0.80		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annot.
II 1023	1023	*Riaffilatori* per spilli di foratappi	N.	10.		
» 1024	1024	*Rubinetti* per apparecchi del Kipp	»	8.50		
» 1025	1025	*Rulli* per litografia	»	120.		
» 1026	1026	*Rulli* per litografia	»	50.		
» 1027	1027	*Rulli* per stirare le stoffe	»	6.		
» 1028	1028	*Rulli* per tipografia	»	15.		
» 1029	1029	*Sacche* da trapani	»	1.		
» 1030	1030	*Sagome* di metallo per il taglio dei berretti da campagna (serie completa)	»	30.		
» 1031	1031	*Sagome* di zinco per il collaudo dei gambali di cuoio (serie completa)	»	200.		
» 1032	1032	*Saldatoi* grandi	kg.	12.		
» 1033	1033	*Saldatoi* piccoli	»	12.		
» 1034	1034	*Sbozzini*	N.	24.—		
» 1035	1035	*Scaffali* di legno per deporvi le pietre litografiche	»	200.		
» 1036	1036	*Scaldini* di lamiera	»	4.		
» 1037	1037	*Scale* a piuoli doppie, varie	»	—		
» 1038	1038	*Scale* a piuoli semplici, varie	»			
» 1039	1039	*Scale* a scalini doppie, varie	»			
» 1040	1040	*Scale* a scalini semplici, varie	»	—		
» 1041	1041	*Scalpelli*, diversi	»	—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	1042	1042	*Scatole* di cartone, varie . .	N.	—	
»	1043	1043	*Scatole* di latta, varie . . .	»	—	
»	1044	1044	*Scheletri* di legno per imballo delle misure della leva militare	»	12.	
»	1045	1045	*Sciaccia-tappi* a quattro impronte	»	22.—	
»	1046	1046	*Scuri* d'acciaio	»	20.—	
»	1047	1047	*Secchie* di legno	»	12.—	
»	1048	1048	*Secchie* di legno	»	10.	
	1049	1049	*Secchie* di legno	»	6.—	
	1050	1050	*Secchie* di lamiera di ferro zincato	»	13.50	
	1051	1051	*Secchie* di lamiera di ferro .	»	15.—	
	1052	1052	*Segacci* a mano grandi . . .	»	18.—	
	1053	1053	*Segacci* a mano piccoli . . .	»	12.—	
	1054	1054	*Seghe* arcuate, diverse . . .	»	—	
	1055	1055	*Seghe* ordinarie diverse . . .	»	—	
»	1056	1056	*Serie* completa di sagome in legno di faggio per scheletri di zaino	»	8.—	
	1057	1057	*Serie* di modelli (disegni) per borracce, parti di bastoni e parti in cuoio di tasche di pane	»	12.—	
	1058	1058	*Serie* di modelli (disegni) per zaini (parti in cuoio e scheletro)	»	12.—	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	A
II	1059	1059	*Serie* di modelli (patrons) per tasche da pane (parti in tela)	N.	30.	
»	1060	1060	*Serie* di modelli (patrons) per zaini (parti in tela) . . .	»	20.—	
»	1061	1061	*Serie* di pesi per dinamometro.	»	1000.—	
»	1062	1062	*Sgabelli* di legno, vari . . .	»	—	
»	1063	1063	*Sgorbie*	»	5.—	
»	1064	1064	*Sgorbie*	»	3.—	
»	1065	1065	*Sostegni* del Bunsen per burette con anelli, morsetta, robinetti e lampada Bunsen . .	»	150.—	
»	1066	1066	*Sostegni* di legno per filtri . .	»	7.50	
»	1067	1067	*Sostegni* di legno per burette .	»	22.—	
»	1068	1068	*Sostegni* di legno vari ed assortiti	»	—	
»	1069	1069	*Sostegni* per burette, diversi .	»	—	
»	1070	1070	*Spago* fino pei cartellini delle stoffe	kg.	6.—	
»	1071	1071	*Spatole* di acciaio	N.	3.00	
»	1072	1072	*Spatole* di corno	»	3.70	
»	1073	1073	*Spatole* di porcellana	»	7.20	
»	1074	1074	*Spatole* per litografia	»	3.50	
»	1075	1075	*Spazzole* grandi con manico di legno	»	8.—	
»	1076	1076	*Spazzole* grandi con manico lungo	»	7.—	
»	1077	1077	*Spazzole* di crine vegetale . .	»	3.50	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	1078	1078	*Spazzolini* per tubi d'assaggio .	N.	1.50	
»	1079	1079	*Spire* a cilindri con armatura per il collaudo dei panni .	»	400.—	
»	1080	1080	*Spire* per collaudare panni (traguardi)	»	80.—	
»	1081	1081	*Sponderuole*	»	10.—	
»	1082	1082	*Sporte*, varie	»	—	
»	1083	1083	*Squadre* per tipografia . . .	»	3.50	
»	1084	1084	*Stadere* a bacinella doppie, portata kg.	»		
»	1085	1085	*Stadere* doppie a gancio od a catena, portata kg.	»	—	
»	1086	1086	*Stadere* semplici a coppa di lamiera portata kg.	»	—	
»	1087	1087	*Stadere* a bilico con rialzo fisso, portata kg.	»	—	
»	1088	1088	*Stadere* a bilico con rialzo pieghevole, portata kg. . . .	»	—	
»	1089	1089	*Stadere* a bacinella, varie . .	»	—	
»	1090	1090	*Stadere* a griglia, varie . . .	»	—	
»	1091	1091	*Stadere* varie	»	—	
»	1092	1092	*Stampatelle* di lamiera d'ottone (serie lettere e numeri), assortite	«		
»	1093	1093	*Stampiglie* di lastra metallica, varie	»	—	
»	1094	1094	*Stemmi* nazionali mezzani per tipografia	»	5.—	

Segue CATEGORIA II. – SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II	1095	1095	*Stemmi* nazionali piccoli per tipografia	N.	3.		
»	1096	1096	*Stenditoi* mobili di legno, con accessori	»	3000.		
»	1097	1097	*Stenditoi* per panni e tele . .	»	1200.		
»	1098	1098	*Stenditoi* per panni e tele . .	»	800.		
»	1099	1099	*Stenditoi* per panni e tele . .	»	500.		
»	1100	1100	*Storte* con tappo	»	6.50		
»	1101	1101	*Storte* di vetro tubolato . . .	»	6.		
»	1102	1102	*Strettoi* di legname con viti di acciaio e volaute di ghisa per litografia	»	250.		
»	1103	1103	*Stufe* essiccatoio per dinamometri	»	400.		
»	1104	1104	*Stufe* a bagno d'aria del Bunsen a pareti semplici in ferro fuso con asse	»	190.		
»	1105	1105	*Stufe* a bagno d'olio del Gay-Lussac con regolatore della temperatura	»	204.		
»	1106	1106	*Stufe* di rame a pareti semplici dette « bagni d'aria » del Bunsen	»	108.		
»	1107	1107	*Succhielli* vari ed assortiti .	»	—		
»	1108	1108	*Succhiellini* vari ed assortiti .	»			
»	1109	1109	*Supporti* per lampade ad alcool	»	6.		
»	1110	1110	*Tabacco* da fumo di 2ª qualità per suffimigazioni	»	50.		

Segue CATEGORIA II. - SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II 1111	1111	*Tabelle* di legno per medaglie di presenza degli operai . .	N.	80.—		
» 1112	1112	*Taglietti* meccanici per le stoffe	»	80.—		
» 1113	1113	*Tagliuoli* da incudine . . .	»	4.—		
» 1114	1114	*Tamburlani* di ferro	»	30.—		
» 1115	1115	*Tanaglie* a pinza	»	15.—		
» 1116	1116	*Tanaglie* da calzolaio . . .	»	4.50		
» 1117	1117	*Tanaglie* da calzolaio . . .	»	3.—		
» 1118	1118	*Tanaglie* da fuoco	»	5.—		
» 1119	1119	*Tanaglie* di ferro per compressione di piombi	»	50.—		
» 1120	1120	*Tanaglie* di ferro per compressione di piombi	»	35.—		
» 1121	1121	*Tanaglie* di ferro per compressione di piombi	»	30.—		
1122	1122	*Tanaglie* di ferro per compressione di piombi	»	20.		
» 1123	1123	*Tanaglie* varie	»	—		
» 1124	1126	*Tanaglie* varie a pressione .	»	—		
» 1125	1125	*Tappi* di gomma, assortiti . .	kg.	80.—		
» 1126	1126	*Tavolette* di marmo per tipografia	N.	6.—		
» 1127	1127	*Tavoli* di legno per litografia.	»	60.—		
1128	1128	*Tavoli* per misurare le stoffe .	»	50.—		
» 1129	1129	*Tavoli* uso sarto	»	45.—		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Ag
II	1130	1130	*Tegami* di terra vari ed assortiti	N.		
»	1131	1131	*Telai* per cucire libri . . .	»	40.	
»	1132	1132	*Termometri* ad alcool con divisioni sopra tavolette . . .	»	6.	
»	1133	1133	*Termometri* a mercurio con divisioni sopra tavolette . .	»	6.	
»	1134	1134	*Termometri* a mercurio con divisioni sul vetro	»	14.50	
»	1135	1135	*Termometri* di precisione da 0 a 100	»	40.	
»	1136	1136	*Timbri* di gomma, assortiti .	»		
»	1137	1137	*Timbri* di ottone, assortiti .	»		
»	1138	1138	*Tini* di rame con fornello di ferro	kg.	15.	
»	1139	1139	*Torchi* di legno noce per legare libri e registri	N.	120.	
»	1140	1140	*Torchi* litografici in legno e ferro, formato grande . .	»	3000.	
»	1141	1141	*Torcoletti* per tagliare la carta	»	8.	
»	1142	1142	*Trapani* a braccio fissati al muro	»	150.	
»	1143	1143	*Trapani* da fabbro	»	8.	
»	1144	1144	*Trapani* piccoli	»	3	
»	1145	1145	*Trappole* da sorci	»	15.	
»	1146	1146	*Treppiedi* di ferro	»	4.50	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine entro le categorie vecchi	Numero d'ordine entro la categoria nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	1147	1147	*Treppiedi* di vetro per essiccatoi	N.	3.—	
»	1148	1148	*Treppiedi* per sostegno di capsule	»	12.—	
»	1149	1149	*Triangoli* vari	»	—	
»	1150	1150	*Tubi* di assaggio assortiti .	»	0.25	
»	1151	1151	*Tubi* di canape per bocche da incendio	»	80.—	
»	1152	1152	*Tubi* diferro, curvi, per bocche da incendio	»	25.—	
»	1153	1153	*Tubi* di gomma nera	kg.	24.—	
»	1154	1154	*Tubi* di gomma rossa . . .	»	48.—	
»	1155	1155	*Tubi* di sicurezza Welter . .	N.	10.80	
»	1156	1156	*Tubi* di vetro del Wil e Warentrapp, assortiti	»	12.—	
»	1157	1157	*Tubi* di vetro piegati . . .	»	2.50	
»	1158	1158	*Tubi* di vetro per essiccare sostanze organiche	»	4.—	
»	1159	1169	*Tubi* di vetro, vari ed assortiti	kg.	15.—	
»	1160	1160	*Vasche* di vetro, varie . .	N.	—	
»	1161	1161	*Vasche* foderate di zinco, per levigare pietre litografiche .	»	120.—	
»	1162	1162	*Vaschette* di vetro varie . .	»		
»	1163	1163	*Verine* a mano	»	11.—	
»	1164	1164	*Vetri* da orologio grandi . .	»	0.70	
»	1165	1115	*Vetri* da orologio piccoli . .	»	0.70	

CATEGORIA II. — SEZIONE *E*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	A
II	1166	1166	*Vetri* di cobalto	N.	2.—	
»	1167	1167	*Vetrini* per microscopici grandi	%	18.—	
»	1168	1168	*Vetrini* per microscopici mezzani	»	12.60	
»	1169	1169	*Vetrini* per microscopi piccoli.	»	9.40	
»	1170	1170	*Zappe* da muratore	N.	8.50	
»	1171	1171	*Zappette* con manico . . .	»	10.	

CATEGORIA II — SEZIONE *E*.

Categoria o numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*

SEZIONE *F*.

Macchine, congegni, attrezzi ed utensili per il servizio dei laboratori annessi al magazzino centrale militare di Torino

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II	1251	1251	*Aghi* per macchine da cucire .	%	50.-	
»	1252	1252	*Allisciatoi*	N.	5.-	
»	1253	1253	*Allunga* punti per macchine da cucire piccole	»	25.—	
»	1254	1254	*Arcolai* di ferro	»	50.—	
»	1155	1255	*Ascie*	»	16.—	
»	1256	1256	*Assi* di trasmissione completi .	kg.	3.—	
»	1257	1257	*Assi* di trasmissione scomposti	»	3.—	
»	1258	1258	*Assi* uniti per macchine da cucire	N.	20.	
»	1259	1259	*Balustrini* in pak-fond con scatole per disegnatori . . .	»	25.—	
»	1260	1260	*Barletti* da banco	»	18.—	
»	1261	1261	Barletti da banco	»	10.—	
»	1262	1262	*Bastoni* di gomma pel taglio dei modelli (patrons) . . .	»	1.20	
»	1263	1263	*Bicornie* con ceppo	»	120.—	
»	1264	1264	*Bilancie* di precisione d'ottone con due piattelli sospesi di metallo bianco, portata grammi 100	»	400.-	
»	1265	1265	*Bilancie* della portata di chilogrammi 5 con un piattello ed una coppa quadra in ottone	»	100.—	
»	1266	1266	*Bilancieri* grandi	»	3000.—	
»	1267	1267	*Bilancieri* piccoli	»	800.	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *F*.

Numero d'ordine e numero corrispondente categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
1268	1268	*Bilancieri* ad eccentrico per tagliare cuoiami	N.	2000.—		
1269	1269	*Bolli* di metallo ad umido grandi per segnare le taglie degli oggetti di corredo	»	14.—		
1270	1270	*Bolli* di metallo ad umido assortiti per il collaudo dei manufatti	»	2.50		
1271	1271	*Bolli* ad umido per visitatori dei manufatti	»	1.50		
1272	1272	*Bolli* ad umido di metallo con l'indicazione del millesimo per segnare i manufatti . .	»	40.—		
1273	1273	*Calibratoi*	»	10.		
1274	1274	*Cariche* in vetro, di acido solforico per estintori	»	7.50		
1275	1275	*Carretti* a mano piatti a 4 ruote	»	90.		
1276	1276	*Carrettini* a 2 ruote per il trasporto dei pacchi postali .	»	200.		
1277	1277	*Carri* a mano piatti a 2 ruote.	»	600.—		
1278	1278	*Carri* piatti a 4 ruote . . .	»	650.—		
1279	1279	*Carriuole* a mano a due ruote di ghisa	»	120.—		
1280	1280	*Carriuole* per officina ad una ruota	»	60.—		
1281	1281	*Carriuole* con gabbia di legno per il servizio interno dei laboratori	»	50.—		
1282	1282	*Carrucole* in ghisa	kg.	2.		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Anno*
	1283	1283	*Carta* a rotolo per modelli (patrons)	kg.	5.	
»	1284	1284	*Carta* smerigliata	fogl.	0.50	
»	1285	1285	*Carta* vetrata	»	1.30	
»	1286	1286	*Cartellini* stampati per campioni	N.	0.15	
»	1287	1287	*Cartone* di paglia per modelli (patrons)	kg.	1.80	
»	1288	1288	*Certone* uso cuoio per modelli (patrons)	»	3.—	
»	1289	1289	*Cassette* di legno noce con campioni di pezzi di macchine da cucire	N.	60.—	
»	1290	1290	*Ceppi* assortiti da sponderuole	»	10.	
»	1291	1291	*Ceppi* di legno per tagliare occhielli	»	10.—	
»	1292	1292	*Ceppi* di legno quercia . . .	»	25.	
»	1293	1293	*Ceppi* di legno quercia vari ed assortiti	»	-	
»	1294	1294	*Cesoie* circolari	»	300.	
»	1295	1295	*Cesti* di vimini per ritagli di panni e tela	»	45.	
»	1296	1296	*Cesti* con cinghie	»	50.	
»	1297	1297	*Cestoni* di vimini per il trasporto di ritagli di panni e tele	»	50.—	
»	1298	1298	*Chiavi* inglesi a martello . .	»	35.	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *F*.

Numero d'ordine categorie vecchi	Numero d'ordine categorie nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
1299	1299	*Chiavi* inglesi a martello . . .	N.	12.—		
1300	1300	*Chiodaie*	»	5.—		
1301	1301	*Cinghie* di cuoio applicate agli assi di trasmissione . . .	ml.	27.—		
1302	1302	*Cinghie* di cuoio naturale assortite per macchine da cucire	»	4.—		
1303	1303	*Cinghie* di cuoio per trasmissione di riserva	»	27.—		
1304	1304	*Cimosse* di pezze di panno . .	kg.	1.90		
1305	1305	*Cimossette* di pezze di panno .	»	0.80		
1306	1306	*Colonne* di ghisa	N.	100.—		
1307	1307	*Coltelli* a mezza luna (Blachard)	»	28.—		
1308	1308	*Coltelli* da carradore . . .	»	20.—		
1309	1309	*Compassi* a verga con nonio .	»	80.—		
1310	1310	*Compassi* dritti lunghi del numero 10	»	9.—		
1311	1311	*Compassi* a spessore del n. 10.	»	12.—		
1312	1312	*Contagiri* con astuccio per motori elettrici	»	50.—		
1313	1313	*Coreggiuoli* di cuoio mascherecio per cucire cinghie . . .	kg.	38.—		
1314	1314	*Dinamometri* a trazione . . .	N.	600.—		
1315	1315	*Dinamometri* a trazione . . .	»	300.—		
1316	1316	*Eccentrici* per macchine da cucire grandi con asse unito .	»	150.—		

Segue CATEGORIA II. - SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Avv
II	1317	1317	*Ferri* per soppressare con tubi di gomma a gaz	N.	90.	
»	1318	1318	*Ferri* per soppressare sciolti .	»	50.	
»	1319	1319	*Filo* d'acciaio inglese lucido di mm. 2 di diametro per macchine da cucire	kg.	19.	
»	1320	1320	*Fontane* di rame con bocchino, rubinetto e bacile per medicazione	»	15.	
»	1321	1321	*Forbici* d'acciaio piccole per tagliatori sarti	N.	140.	
»	1322	1322	*Forbici* d'acciaio piccole per tagliatori sarti	»	35.	
»	1323	1323	*Forme* di legno per berretti con vite allungata	»	15.	
»	1324	1324	*Fornelli* a gaz grezzi	»	12.	
»	1325	1325	*Fornelli* a gaz smaltati . . .	»	16.	
»	1326	1326	*Fornelli* di ghisa a gaz . . .	»	28.	
»	1327	1327	*Fornelli* Nosscher	»	40.	
»	1328	1328	*Fune* del diametro da millimetri 11 a 25	kg.	9.	
»	1329	1329	*Graffietti da banco*	N.	8.	
»	1330	1330	*Gessetti* da sarto	scat.	12.	
»	1331	1331	*Incorsatoi*	N.	30.—	
»	1332	1332	*Incudini*	kg.	5.50	
»	1333	1333	*Incudini*	»	5.50	
»	1334	1334	*Insegne* di ferro per laboratoi.	N.	12.	

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	1335	1335	*Insegne* varie ed assortite . .	N.	—	
»	1336	1336	*Investitoi* maschio e femmina .	»	20.	
»	1337	1337	*Istrumenti* di precisione per misurare cuoiami	»	130.	
»	1338	1338	*Lame* di coltello a macchina per sellai	»	14.—	
»	1339	1339	*Lastre* di zinco dello spessore di mm. 1	kg.	5.—	
»	1340	1340	*Lastre* esagonali del diametro di cm. 20	N.	5.	
»	1341	1341	*Lime* varie ed assortite usate da ritagliare	»		
»	1342	1342	*Livelli* a bolla d'aria . . .	»	25.	
»	1343	1343	*Livelli* diversi ed assortiti . .	»		
»	1344	1344	*Macchine* da cucire con pedale (Wheeller Wilson)	»	800.	
»	1346	1345	*Macchine* per cilindrare cuoiami con puleggia e trasmissione secondaria	»	900.—	
»	1347	1346	*Macchine* per limare seghe . .	»	2500.	
»	1349	1347	*Macchinette* taglia coregge ad una sola lama	»	100.—	
»	1350	1348	*Madreviti* a cuscinetto per viti di ferro	»	45.	
»	1351	1349	*Manici* di cacciaviti	»	0.35	
»	1352	1350	*Manici* di legno di bosso da decupare	»	3.—	
»	1853	1351	*Manici* di legno per martelli .	»	0.85	

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotaz.
II 1354	1352	*Manici* di legno per stampi da fucina	N.	1.30		
» 1355	1353	*Manici* di legno vari ed assortiti	»			
» 1356	1354	*Manicotti* per siette	»	8.-		
» 1357	1355	*Martelli* da banco	»	3.		
» 1358	1356	*Martellini* d'acciaio per selciatori	»	14.		
» 1359	1357	*Matite* nere, Faber, per taglio di modelli (patrons) . . .	»	0.50		
» 1360	1358	*Matite* colorate per falegnami .	»	0.75		
» 1361	1359	*Mazze* acciaiate per fucinare .	kg.	6.-		
» 1362	1360	*Mazze* acciaiate per fucinare .	»	6.		
» 1363	1361	*Mazzuoli* di legno bosso . .	N.	8.		
» 1364	1362	*Modelli* di lastra di zinco, lunghezza m. 1.20 per il taglio delle tele da zaino	»	20.		
» 1365	1363	*Modelli* di lastra di zinco, lunghezza m. 1.20 per il taglio delle tele da zaino	»	20.-		
» 1366	1364	*Modelli* diversi di cartone per taglio di oggetti di corredo .	»	2.		
» 1367	1365	*Modelli* di zinco ovali per sacchi vestiario tipo A e B . .	»	8.		
» 1368	1366	*Mole* germaniche di pietra 79 per 9	»	65.—		
» 1369	1367	*Molle* da orologio per macchine da cucire	»	0.50		

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorie vecchi	Numero d'ordine nel gruppo nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II	1370	1368	*Morse* da banco	kg.	6.—	
»	1371	1369	*Morse* da banco	»	6.—	
»	1372	1370	*Morse* girevoli di ferro . . .	»	6.—	
»	1373	1371	*Morse mobili*	»	6.—	
»	1374	1372	*Morsette* a mano	N.	12.	
»	1375	1373	*Motori* trifasi K D 50-120 volts, 100 alternazioni 5 H con anelli di contatto	»	2500.—	
»	1376	1374	*Olio* minerale per trasmissioni	kg.	3.90	
»	1377	1375	*Olio* speciale per motori . .	»	4.—	
»	1378	1376	*Palette* da carbone	N.	6.—	
»	1379	1377	*Panchetti* da calzolaio con tiretto	»	35.—	
»	1380	1378	*Panchetti* sottopiedi da tavole a cucire	»	2.—	
»	1381	1379	*Pentolini* di rame per colla .	»	60.—	
»	1382	1380	*Pezzi* di legno per soppressare.	»	—	
»	1383	1381	*Pialle* assortite	»	26.—	
»	1384	1382	*Pialletti*	»	14.	
»	1385	1383	*Pialletti* assortiti diversi . .	»	8.—	
»	1386	1384	*Pialletti per incastri*	»	20.—	
»	1387	1385	*Pietre* a mola per arrotare . .	»		
»	1388	1386	*Pietre* nere ad olio per affilare	kg.	12.—	
»	1389	1387	*Pietra pomice*	»	2.—	
»	1390	1388	*Pinze* di legno per cucire zaini	N.	8.—	

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annotazioni
II	1391	1389	*Pinze* stampafori	N.	9.00	
»	1392	1390	*Pinze* varie ed assortite . .	»	—	
»	1393	1391	*Preselle tonde*	»	5.	
»	1394	1392	*Punzoni* d'acciaio	»	4. —	
»	1395	1393	*Punzoni* d'acciaio pel taglio dei distintivi di panno per cariche speciali	»	25. —	
»	1396	1394	*Punzoni* di precisione per tagliare fregi di distintivi per operai d'artiglieria . . .	»	80. —	
»	1397	1395	*Punzoni* per praticare fori alle bandoliere da tamburo . .	»	3. —	
»	1398	1396	*Punzoni* vari ed assortiti . .	»	—	
»	1399	1397	*Raschiatoi*	»	4.	
»	1400	1398	*Recipienti* di latta per una carica di carbonato di soda per estintori	»	3. —	
»	1401	1399	*Riscontri* per la costruzione di pezzi di macchine da cucire	»	60.	
»	1402	1400	*Ritagli* di tele diverse . . .	kg.	0.50	
»	1403	1401	*Ritagli* di panno diversi . . .	»	2. —	
»	1404	1402	*Ruote* di smeriglio puro . . .	N.	45.	
»	1405	1403	*Saette* all'inglese da mm. 5 a 15	»	7. —	
»	1406	1404	*Saette* da verrine alla svizzera	»	0.60	
»	1407	1405	*Saette* lunghe	»	12. —	
»	1408	1406	*Scalpelli* da legnaiuolo con manico	»	7. —	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *F*.

e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
1409	1407	*Seghe* a nastro continuo . . .	N.	3000.—		
1410	1408	*Seghe* circolari	»	40.-		
1411	1409	*Sergenti* in legno lunghi metri 3,20	»	40.-		
1412	1410	*Sergenti* in legno piccoli . . .	»	20.-		
1413	1411	*Serie* di numeri (dall'1 al 10) di gomma con manico di legno per segnare le taglie sugli oggetti di corredo . .	»	3.		
» 1414	1412	*Serpette* grandi (coltelli scarnitori)	»	12.		
» 1415	1413	*Smeriglio* in polvere	kg.	6.—		
» 1416	1414	*Spazzole* per motori elettrici .	N.	5.		
» 1417	1415	*Spilli* comuni	%o	1.		
» 1418	1416	*Sponderuole*	N.	10.—		
» 1419	1417	*Spirito* ordinario da ardere denaturato	kg.	7.—		
» 1420	1418	*Squadre* d'acciaio a cappello .	N.	30.		
» 1421	1419	*Squadre* d'acciaio semplici . .	»	15.—		
» 1422	1420	*Squadre* di legno	»	6.		
» 1423	1421	*Stagno* in pani o verghe per saldare	kg.	21.		
» 1424	1422	*Stampi* di acciaio per tagliare le parti di cuoio per zaini .	N.	30.—		
» 1425	1423	*Stampi* di acciaio per tagliare rinforzi per l'attacco delle bretelle	»	20.—		

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi
II	1426	1424	*Stampi* di acciaio per tagliare riscontri per falsi coperchi di zaini	N.	30.—
»	1427	1425	*Stampi* di acciaio per taglio delle inchiappature delle fibbie dei riscontri della chiusura	»	20.—
»	1428	1426	*Stampi* di acciaio per taglio delle inchiappature per le fibbie delle coregge porta gavetta	»	20.—
»	1429	1427	*Stampi* di acciaio per taglio delle lettere di pennoni . .	»	45.—
»	1430	1428	*Stampi* in bronzo per fondere il piombo	»	15.—
»	1431	1429	*Stampi* per il taglio di controspallini, spalline e mezze spalline per cappotti da fanteria	»	25.—
»	1432	1430	*Stampi* per occhielli da teli per tenda	»	5.—
»	1433	1431	*Stracci* di tela bianca . . .	kg.	1.50
»	1434	1432	*Staza* per misurare viti e punte	N.	12.—
»	1435	1433	*Strettoi* in legname con viti di acciaio e volante in ghisa .	»	100.—
»	1436	1434	*Succhielli*	»	0.40
»	1437	1435	*Tabelle* per medaglieri di presenza	»	60.—
»	1438	1436	*Tanaglie* d'acciaio	»	15.—

Segue CATEGORIA II. SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*
II	1439	1437	*Tanaglie* diverse da fucina . .	N.	5.—	
»	1440	1438	*Tanaglie* taglienti	»	15.—	
»	1441	1439	*Taglia-dischi* per tende da ufficiali	»	18.—	
»	1442	1440	*Tamburi* a reti metalliche per la pulitura dei ritagli di panni e tele	»	160.—	
»	1443	1441	*Tavole* con pedale di ghisa per macchine da cucire . . .	»	300.—	
»	1444	1442	*Tavole* in ghisa (piani di riscontro)	»	200.	
»	1445	1443	*Tegami* di rame per la colla .	»	60.—	
»	1446	1444	*Torni* di rotazione	»	2000.—	
»	1447	1445	*Torni* di rotazione per fare viti di ferro	»	6000.—	
»	1448	1446	*Trapani*	»	2000.—	
»	1449	1447	*Trapani* imbrigliati	»	25.—	
»	1450	1448	*Tubi* di gomma per ferri da stirare riscaldati a gas . .	»	10.—	
	1451	1449	*Ventilatori* centrifughi . . .	»	300.—	
»	1452	1450	*Ventilatori* del n. 3 per cinque fucine	»	400.—	
»	1453	1451	*Voltamasti*	»	10.—	
»	1454	1452	*Verine* a mano	»	35.—	
»	1455	1453	*Verine* piccole per montaggio di zaini	»	11.—	

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	% Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*

Segue CATEGORIA II. — SEZIONE *F*.

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	*Annotazioni*

SEZIONE *G*.

Agenti e reagenti chimici per il servizio dei collaudi presso i magazzini centrali.

Gli agenti e reagenti chimici sono inventariati alla categoria III, se-
ie I del Nomenclatore.
Ilorquando ai magazzini centrali occorressero, per il servizio dei collaudi,
ati o reagenti non inventariati alla categoria e sezione summenzionate,
ie provvederanno dal commercio assumendoli quindi in carico alla pre-
e sezione senza numero categorico ed al prezzo di acquisto.

CATEGORIA II. — SEZIONE *G.*

Categoria e numero d'ordine categorico vecchi	Numero d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	Varianti eventuali nei prezzi	Annota

Prezzo della presente dispensa L. 4, 60

(1340) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

2333

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª **1924** 26 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 557 - 8 agosto 1924. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1304, che reca norme per il reclutamento dei sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, e per l'avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello di complemento nei corpi stessi . . . . . *Pag.* 2334

» **558 25 settembre 1924.** — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario. *Pag.* 2341

» **559 - 17 settembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo. *Pag.* 2349

» **560 - 25 settembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze e da quello dei lavori pubblici . . . . . *Pag.* 2350

» **561 - 25 settembre 1924.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . *Pag.* 2351

LIBRERIA DELLO STATO

N. 562 – 25 settembre 1924. — SCUOLE MILITARI. - Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra. *Pag.* 2351

» 563 – 25 settembre 1924. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'Accademia militare di Torino . . . . . *Pag.* 2352

» 564 – 25 settembre 1924. — SCUOLE MILITARI. - Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di sanità militare di Firenze . . . . . *Pag.* 2352

» 565 - 25 settembre 1924. - TRASPORTI. - Modificazioni al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno. *Pag.* 2354

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2355

Circolare N. 557. — AVANZAMENTO — **R. decreto n. 1304, che reca norme per il reclutamento dei sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, e per l'avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello di complemento nei corpi stessi.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 8 agosto 1924. - (*Gazzetta ufficiale* n. 205, del 1° settembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento;

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, relativo all'ordinamento della istruzione superiore;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, che reca disposizioni concernenti gli esami di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Reclutamento dei sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario.

Art. 1.

I sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario possono essere tratti dai sottotenenti di complemento degli altri corpi e di qualsiasi arma, che siano in possesso della laurea o del diploma indicati nell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni, e superato i seguenti esperimenti:

a) se aspiranti alla nomina a sottotenente medico: un esame teorico sul servizio sanitario militare in pace ed in guerra;

b) se aspiranti alla nomina a sottotenente chimico-farmacista: un esame teorico sulle speciali mansioni dell'ufficiale chimico-farmacista nel servizio sanitario in pace e in guerra;

c) se aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario: un esame teorico sul servizio veterinario reggimentale, sul funzionamento di un'infermeria cavalli in pace, sulla profilassi delle malattie a carattere diffusibile più frequenti nei quadrupedi del Regio esercito, sull'ispezione delle carni da macello e dei foraggi in base ai capitolati d'onere in vigore.

Per superare l'esame occorre riportare in esso un punto non inferiore ai 10/20.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario possono inoltre essere tratti dai sottufficiali e graduati di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, siano muniti della laurea o del diploma indicati nell'art. 4 dello stesso Regio decreto, ed abbiano compiuto, col proprio grado e con esito favorevole, un corso di istruzione tecnico-professionale della durata di tre mesi:

presso la Scuola di sanità militare, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico o chimico-farmacista;

presso la Scuola di applicazione di cavalleria, se aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario.

Detto corso incomincia normalmente nel mese di marzo.

E' in facoltà del Ministero della guerra di far luogo nello stesso anno a due corsi d'istruzione, per i fini e con le modalità suindicati.

La nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario non può essere conferita, se gli aspiranti non abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il corso d'istruzione di cui all'articolo precedente, comprende le seguenti materie d'insegnamento:

a) per la nomina a sottotenente medico di complemento:

1° Servizio sanitario militare in pace ed in guerra;

2° Igiene militare;

3° Medicina legale;

4° Cenni di traumatologia in guerra;

b) per la nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento:

1° Servizio sanitario militare in pace ed in guerra;

2° Igiene militare;

3° Chimica farmaceutica;

4° Chimica bromatologica;

c) per la nomina a sottotenente veterinario di complemento:

1° Servizio veterinario in pace ed in guerra;

2° Nozioni di zootecnia, profilassi e polizia sanitaria;

3° Ispezione delle carni da macello e dei foraggi;

4° Podologia, con speciale riguardo all'applicazione pratica della ferratura normale, patologica e correttiva.

Oltre l'insegnamento delle suddette materie, gli allievi ricevono l'istruzione sui regolamenti militari, sulla scherma e sull'equitazione, secondo le norme del regolamento di servizio interno della rispettiva scuola.

Alla fine del corso hanno luogo gli esami di idoneità al grado di sottotenente medico o chimico-farmacista o veterinario di complemento. L'allievo è dichiarato idoneo se ha riportato un punto non inferiore ai 10/20 in ciascuna delle materie di insegnamento.

E' in facoltà del Ministero della guerra concedere ai non idonei esami di riparazione dopo un mese di ulteriore frequenza del corso.

Art. 4.

Per ottenere l'ammissione al corso d'istruzione di cui agli articoli 2 e 3, ai sensi e per gli effetti di cui agli stessi articoli, i giovani laureati in medicina e chirurgia, oppure laureati in chimica-farmacia o diplomati in farmacia, oppure laureati in zooiatria, non ancora incorporati nell'Esercito perchè ammessi a ritardare il servizio quali studenti universitari, o che comunque non abbiano raggiunto il grado di caporale, debbono aver compiuto, dopo la laurea o il diploma, un periodo d'istruzione militare della durata di mesi 3 e conseguito, al termine di esso, il grado di caporale nell'arma di fanteria, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento medico o chimico-farmacista, o nell'arma di cavalleria, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento veterinario.

Il periodo di istruzione militare stabilito dal presente articolo incomincia normalmente nel mese di dicembre, e fino a questa epoca gli aspiranti non ancora incorporati nell'Esercito sono lasciati in congedo provvisorio.

Avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello di complemento nei corpi sanitario e veterinario.

Art. 5.

L'idoneità all'avanzamento da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali medici di complemento, per quanto riguarda le cognizioni tecniche degli aspiranti, è accertata mediante i titoli accademici o professionali indicati nel presente articolo, salve le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Possono aspirare alla promozione al grado di maggiore i capitani medici di complemento che:

a) abbiano coperto, come liberi docenti e per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni il posto di aiuto od assistente effettivo di cliniche mediche o chirurgiche o delle cliniche speciali aventi maggiore attinenza col servizio militare;

b) oppure abbiano coperto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni il posto di aiuto o di assistente effettivo, di nomina ministeriale, in una delle cattedre di igiene, patologia generale ed anatomia patologica;

c) oppure abbiano prestato, in qualità di primari nominati per pubblico concorso, servizio ospitaliero di durata non inferiore a cinque anni in ospedali di notevole importanza. In tale caso deve concorrere il giudizio favorevole di apposita commissione tecnica nominata dal Ministro per la guerra.

Possono aspirare alla promozione al grado di tenente colonnello i maggiori medici di complemento che siano:

a) professori ordinari o straordinari nelle facoltà di medicina e chirurgia delle università del Regno;

b) oppure direttori di importanti e noti policlinici. In tal caso deve concorrere il giudizio favorevole della commissione di cui alla lettera *c*) del precedente comma.

Art. 6.

L'idoneità all'avanzamento da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali chimici-farmacisti di complemento, per quanto riguarda le cognizioni tecniche degli aspiranti, è accertata mediante i titoli accademici o professionali indicati nel presente articolo, salve le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Possono aspirare alla promozione al grado di maggiore i capitani chimici-farmacisti di complemento che:

a) abbiano coperto, come liberi docenti e per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, il posto di aiuto o di assistente effettivo nei Regi istituti di chimica generale o di chimica farmaceutica, oppure siano stati incaricati per eguale periodo di tempo dell'insegnamento della chimica o della merceologia negli istituti di studi superiori che siano parificati a Regie università;

b) oppure abbiano grado di chimici principali nei laboratori dello Stato o delle Provincie, purchè posseggano, oltre la laurea in chimica, il diploma in farmacia o la laurea in chimica-farmacia;

c) oppure siano direttori di importanti e noti stabilimenti chimico-farmaceutici, purchè posseggano, oltre la laurea in chimica, il diploma in farmacia o la laurea in chimica-farmacia. In tal caso deve concorrere il giudizio favorevole di apposita commissione tecnica nominata dal Ministro per la guerra.

Possono aspirare alla promozione al grado di tenente colonnello i maggiori chimici-farmacisti di complemento che siano:

a) professori ordinari o straordinari di chimica inorganica, o di chimica organica, o di chimica applicata, o di chimica farmaceutica, o di merceologia nelle Regie università o nei Regi istituti superiori il cui personale sia parificato a quello delle Regie università;

b) oppure direttori tecnici centrali di laboratori chimici dello Stato alle cui dipendenze siano posti altri laboratori.

Art. 7.

L'idoneità all'avanzamento da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali veterinari di complemento, per quanto riguarda le cognizioni tecniche degli aspiranti, è accertata mediante i titoli accademici o professionali indicati nel presente articolo, salve le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Possono aspirare alla promozione al grado di maggiore i capitani veterinari di complemento che:

a) abbiano coperto, come liberi docenti e per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, il posto di aiuto o di assistente effettivo presso una delle cattedre delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria;

b) oppure abbiano coperto, come liberi docenti e per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, la carica di direttore di macelli pubblici;

c) oppure abbiano coperto, per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni la carica di direttore di stazioni sperimentali delle malattie infettive del bestiame;

d) oppure siano veterinari provinciali.

Possono aspirare alla promozione al grado di tenente colonnello i maggiori veterinari di complemento che siano professori ordinari o straordinari nelle Regie scuole di medicina veterinaria.

Art. 8.

I capitani di complemento medici o chimici-farmacisti o veterinari, i quali non soddisfino alle condizioni di idoneità indicate negli articoli 5, 6 e 7 per l'avanzamento al grado di maggiore, ma siano muniti di uno dei titoli richiesti per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, possono ugualmente aspirare alla promozione al grado di maggiore nel ruolo rispettivo.

Art. 9.

Il capitano o il maggiore medico o chimico-farmacista o veterinario di complemento che nel campo della sua attività professionale civile o militare abbia dato alla scienza un contributo di notevole importanza, o comunque emerga per

eminenti qualità professionali in modo da fornire sicura guarentigia che egli potrà rivestire con distinzione il grado immediatamente superiore, può essere promosso a tale grado indipendentemente dalle condizioni indicate negli articoli 5, 6 e 7.

I giudizi delle normali commissioni d'avanzamento dovranno riportare, per quanto si riferisce all'esistenza delle condizioni richieste ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, il parere favorevole di una speciale commissione tecnica nominata dal Ministro per la guerra e presieduta dalla più alta autorità gerarchica militare del corpo sanitario o veterinario rispettivamente per gli ufficiali appartenenti all'uno o all'altro di tali corpi.

Il parere di detta commissione sarà ritenuto sfavorevole, se il candidato abbia riportato più di un voto contrario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

N. 558. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 settembre 1924.

Per il reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici chimici farmacisti) e del corpo veterinario si dispone quanto segue:

1. I giovani muniti di laurea in medicina, o in chimica-farmacia o di diploma in farmacia che non si siano ancora presentati alle armi per soddisfare i loro obblighi di leva, i quali aspirino alla nomina a sottotenente di complemento

nel corpo sanitario, dovranno compiere un periodo d'istruzione militare presso i seguenti reggimenti di fanteria, sotto la direzione dei rispettivi comandanti, per l'abilitazione al grado di caporale di fanteria.

92°	reggimento	fanteria	— Roma
68°	»	»	— Milano
80°	»	»	— Verona
36°	»	»	— Modena
73°	»	»	— Pola
93°	»	»	— Ancona
84°	»	»	— Firenze
81°	»	»	— Roma
15°	»	»	— Caserta
6°	»	»	— Palermo

Nelle sedi ove si trovi un reggimento di cavalleria o di artiglieria a cavallo o da campagna, sarà svolto in ciascuno di questi reggimenti un corso facoltativo di equitazione per gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento. Presso ciascuno di questi reggimenti non potranno essere ammessi al corso di equitazione più di 20 allievi. Il numero delle lezioni settimanali sarà di quattro.

I giovani, nelle condizioni accennate nel primo comma, muniti di laurea in zooiatria, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario, dovranno invece compiere il periodo d'istruzione militare per l'abilitazione al grado di caporale di cavalleria presso i seguenti reggimenti di cavalleria, sotto la direzione dei rispettivi comandanti:

Reggimento cavalleggeri V. E. II. — Brescia.

Reggimento Piemonte Reale cavalleria — Roma.

A quest'ultimo potranno essere ammessi soltanto quelli che misurino almeno m. 1.70 di statura.

Saranno ammessi a frequentare il periodo d'istruzione di cui trattasi anche i militari alle armi, muniti dei prescritti titoli di studio, che non abbiano ancora compiuto tre mesi di servizio o non abbiano conseguito la nomina a caporale.

nonchè le reclute cui sia stato riconosciuto il diritto alla riduzione di ferma, purchè vi rinuncino con dichiarazione scritta.

2. Il periodo d'istruzione militare presso i reggimenti avrà la durata di tre mesi e si inizierà il 1° dicembre del corrente anno.

Alla fine di tale periodo d'istruzione, verranno accertate, sulla base della circolare 3 giugno 1924 n. 2940 (gabinetto del Ministro), le attitudini degli allievi al grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali e con questo grado inviati a frequentare un corso d'istruzione tecnico-professionale, della durata di tre mesi, presso la scuola di sanità militare in Firenze, gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (medici e chimici farmacisti), e presso la Scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, gli aspiranti a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

I militari che, eventualmente, dopo il periodo d'istruzione militare, fossero dichiarati non promovibili al grado di caporale, saranno assegnati ai reparti del reggimento in cui si trovano, per ultimarvi gli obblighi di leva.

3. Il corso di carattere professionale comprenderà le seguenti materie d'insegnamento:

Per gli aspiranti medici:
servizio sanitario in pace e in guerra;
igiene militare;
medicina legale;
cenni di traumatologia di guerra.

Per gli aspiranti chimici-farmacisti:
servizio sanitario militare in pace e in guerra;
igiene militare;
chimica farmaceutica;
chimica bromotologica.

Per gli aspiranti veterinari:
servizio veterinario in pace e in guerra;
nozioni di zootecnia, profilassi e polizia sanitaria;

ispezione delle carni da macello e dei foraggi;

podologia, con speciale riguardo all'applicazione pratica della ferratura normale, patologica e correttiva.

Oltre all'insegnamento delle suddette materie, gli allievi ricevono l'istruzione sui regolamenti militari, sulla scherma e sull'equitazione.

4. Al corso d'istruzione tecnico-professionale possono essere ammessi senz'altro presso le rispettive scuole, oltre i caporali che hanno compiuto il periodo d'istruzione di cui al precedente n. 1, anche i sottufficiali e caporali alle armi di qualsiasi arma o corpo che siano in possesso degli accennati titoli di studio e degli altri requisiti all'uopo richiesti, come pure i militari di truppa alle armi muniti dei titoli prescritti, che abbiano almeno tre mesi di servizio e che, superato l'esame a caporale, siano promossi a questo grado.

Anche i sottufficiali e caporali in congedo provvisti dei voluti titoli ed in possesso dei prescritti requisiti possono essere ammessi ai corsi professionali, chiedendo la riammissione in servizio.

5. Il corso tecnico-professionale avrà inizio il 5 marzo 1925, sia presso la Scuola di sanità militare, sia presso quella di applicazione di cavalleria, e alla fine del corso stesso gli allievi dichiarati idonei negli esami saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente.

La direzione della scuola di sanità militare e il comando della scuola d'applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei con l'indicazione della classifica ottenuta e delle destinazioni preferite. Una copia di tali elenchi per gli aspiranti al corpo sanitario sarà trasmessa allo stesso Ministero (Direzione centrale di sanità militare).

Gli aspiranti che avranno frequentato con successo il corso di equitazione di cui al n. 1, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno altresì avere i requisiti di cui all'articolo 2 del R. decreto 8 agosto 1924 n. 1304.

Col grado di sottotenente essi ultimeranno gli obblighi di leva, ma il periodo di servizio come ufficiale non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non sono ammessi esami di riparazione e perciò i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico. o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

6. Le domande per compiere il periodo d'istruzione militare presso i reggimenti dovranno essere indirizzate ai comandi di corpo d'armata e presentate ai comandi di corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo, entro il 31 ottobre p. v.

Quelle per frequentare il corso tecnico-professionale, che saranno prodotte da coloro che non hanno obbliggo di seguire il predetto periodo di istruzione militare, dovranno essere indirizzate alle rispettive scuole e presentate non oltre il 31 gennaio 1925 ai comandi di corpo o di distretto.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia o diploma in farmacia, laurea in zooiatria) dovranno unirsi i consueti documenti e cioè: certificato penale e attestazione di buona condotta, nonchè il foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

7. Ricevute le domande per compiere il periodo d'istruzione militare, i comandi di corpo o di distretto le trasmetteranno d'urgenza ai rispettivi comandi di corpo d'armata, e nello stesso tempo richiederanno al competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, e all'arma dei carabinieri reali le informazioni riservate di cui al § 331 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento; da rimettersi, appena pervenute, ai rispettivi corpi d'armata.

I comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno a compiere detto periodo quegli aspiranti giudicati ammissibili, salvo a revocare tali ammissioni, con le norme di cui al penultimo comma dal § 333 della citata istruzione complementare, qualora dalla dichiarazione del casellario giudiziale o dalle informazioni riservate, che eventualmente fossero loro pervenute in ritardo, risultasse che l'aspirante non fosse in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale. Della decisione presa informeranno i comandi di corpo o di distretto, ai quali spetta di notificare la decisione agli interessati, invitandoli a raggiungere il corpo non oltre il 1° dicembre 1924.

Analogamente si regoleranno i comandi di corpo e di distretto, la Direzione della scuola di sanità militare nonchè il comando della Scuola d'applicazione di cavalleria per quanto riguarda le domande di ammissione ai corsi professionali da iniziarsi il 5 marzo 1925.

8. I militari di truppa attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione, rispettivamente al corso tecnico professionale ove ne abbiano i requisiti o a compiere il periodo d'istruzione militare, saranno subito rinviati in congedo provvisorio fino alla data del 5 marzo 1925 o dal 1° dicembre corrente anno.

9. I comandi di corpo provvederanno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto, a loro volta, cureranno senza indugio la stampa e la pubblicazione del manifesto, che fa seguito alla presente circolare, affinchè ne abbiano subito notizia anche i militari in congedo che si trovassero in possesso dei titoli prescritti per conseguire la nomina di cui trattasi.

Il Ministro — Di Giorgio.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

MANIFESTO

Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario

1. — D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che per il reclutamento di sottotenenti del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario si dispone quanto segue:

2. — I giovani muniti di laurea in medicina, o in chimica-farmacia o diploma in farmacia che non si siano ancora presentati alle armi per soddisfare ai loro obblighi di leva, i quali aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario, dovranno compiere un periodo d'istruzione militare presso i seguenti reggimenti di fanteria:

92° reggimento fanteria — Torino;
68° reggimento fanteria — Milano;
80° reggimento fanteria — Verona;
36° reggimento fanteria — Modena;
73° reggimento fanteria — Pola;
93° reggimento fanteria — Ancona;
84° reggimento fanteria — Firenze;
81° reggimento fanteria — Roma;
15° reggimento fanteria — Caserta;
6° reggimento fanteria — Palermo.

Nelle sedi ove si trovi un reggimento di cavalleria o di artiglieria a cavallo o da campagna sarà svolto in ciascuno di questi reggimenti un corso facoltativo di equitazione. Gli aspiranti che avranno frequentato con successo tale corso, saranno preferiti per l'assegnazione ad un reggimento di arma a cavallo all'atto della nomina a sottotenente medico.

I giovani nelle condizioni accennate nel primo comma, muniti di laurea in zoolatria, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario, dovranno invece compiere il periodo di istruzione militare presso i seguenti reggimenti di cavalleria:

Reggimento cavalleggeri V. E. II - Brescia;
Reggimento Piemonte Reale cavalleria - Roma.

A quest'ultimo potranno essere ammessi soltanto quelli che misurino metri 1.70 di statura.

Saranno ammessi a frequentare il periodo d'istruzione di cui trattasi anche i militari alle armi, muniti dei prescritti titoli di studio, che non abbiano ancora compiuto tre mesi di servizio o non abbiano conseguito la nomina a caporale, nonchè le reclute cui sia stato riconosciuto il diritto alla riduzione di ferma, purchè vi rinuncino con dichiarazione scritta.

3. — Il periodo d'istruzione militare avrà la durata di tre mesi e s'inizierà il 1° dicembre del corrente anno.

Alla fine di tale periodo d'istruzione, i militari di cui sarà accertata l'idoneità al grado di caporale, saranno promossi a questo grado e come tali inviati a frequentare un corso d'istruzione tecnico-professionale, della durata di tre mesi, presso la scuola di sanità militare di Firenze, gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti), e presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, gli aspiranti a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

I militari che, eventualmente, dopo il periodo d'istruzione militare, fossero dichiarati non promovibili al grado di caporale, saranno assegnati ai reparti del reggimento in cui si trovano, per ultimarvi gli obblighi di leva.

Il corso d'istruzione tecnico-professionale avrà inizio il 5 marzo 1925, sia presso la scuola di sanità militare, sia presso quella di applicazione di cavalleria, e alla fine del corso stesso gli allievi dichiarati idonei negli esami saranno inviati in licenza, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente; questa nomina è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304.

Col grado di sottotenente i promossi ultimeranno gli obblighi di leva, ma il periodo di servizio come ufficiale non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non essendo consentiti esami di riparazione, i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

5° Al corso tecnico professionale possono essere ammessi presso le rispettive scuole, oltre i caporali che hanno compiuto il periodo d'istruzione di cui al precedente n. 2, anche i sottufficiali e caporali alle armi di qualsiasi arma o corpo che siano in possesso degli accennati titoli di studio e degli altri requisiti all'uopo richiesti, come pure i militari di truppa alle armi muniti dei titoli predetti, che abbiano almeno tre mesi di servizio e che, superato l'esame a caporale, siano promossi a questo grado.

Anche i sottufficiali e caporali in congedo provvisti dei voluti titoli ed in possesso dei prescritti requisiti possono essere ammessi a corsi tecnico-professionali, chiedendo la riammissione in servizio.

6° Le domande per compiere il periodo d'istruzione militare, da compilarsi su carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate ai comandi di corpo d'armata nel cui territorio è stanziato il reggimento in cui desiderano imprendere servizio e presentate ai comandi di corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo, entro il 31 ottobre p. v.

Quelle per frequentare il corso d'istruzione tecnico-professionale, da compilarsi ugualmente su carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate alle rispettive scuole e presentate non oltre il 31 gennaio 1925 ai comandi di corpo o di distretto.

Coloro i quali presenteranno domande per compiere il periodo d'istruzione militare, sono dispensati dal presentare quella per la ammissione al corso tecnico-professionale.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia, diploma in farmacia, laurea in zooiatria), dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè:

a) certificato penale;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. L'attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del circondario;

c) foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

7° I militari di truppa attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione, rispettivamente al corso pratico professionale, ove ne abbiano i requisiti, o a compiere il periodo di istruzione militare, saranno subito inviati in congedo provvisorio fino alla data del 5 marzo 1925 o del 1° dicembre corrente anno.

Settembre 1924.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. 559. — SCUOLE MILITARI. — **Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 17 settembre 1924.

1. Colle norme stabilite dalla circolare 723 del *giornale militare* 1923, si effettuerà in Pinerolo presso la scuola di applicazione di cavalleria, un corso per sottufficiali di arma a cavallo, che avrà inizio il 1° novembre corrente anno e termine il 30 maggio 1925.

2. A detto corso dovranno partecipare:

4 sottufficiali per ogni brigata di cavalleria;

1 sottufficiale del reggimento artiglieria a cavallo;

1 sottufficiale d'artiglieria da campagna, per ciascun corpo d'armata, destinato per cura del rispettivo comando d'artiglieria;

6 sottufficiali dei CC. RR., designati dal comando generale dell'arma dei CC. RR.

3. Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola d'applicazione di cavalleria i nomi dei sottufficiali destinati al corso e provvederanno perchè detti sottufficiali si presentino a quella scuola il giorno 31 ottobre 1924, con il corredo completo, compresa la grande uniforme, ed armati.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 560. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze e da quello dei lavori pubblici.** — (Ragioneria centrale). — 25 settembre 1924.

Il Ministero delle finanze ha posto il fermo su tutte le somme dovute alla Società di Navigazione del « Lloyd Triestino », debitrice verso lo Stato in ordine alla gestione delle linee ex Austro-Ungariche.

Gli enti dipendenti dovranno pertanto provvedere a mettere in corso i mandati a favore della detta Società con la clausola di commutabilità in quietanza con imputazione al capitolo 229 del bilancio dell'esercizio in corso.

Il Ministero dei lavori pubblici ha posto il fermo su tutte le somme dovute all'impresa Carlo Pozzi, in persona del sig. Carlo Pozzi fu Gioacchino di Terracina, sino alla concorrenza di L. 24,735.15 per debiti verso lo Stato relativi ai lavori di costruzione del secondo lotto del tronco Amaseno-Formia della direttissima Roma-Napoli.

Dei fermi disposti per le ditte di cui sopra dovrà essere data subito notizia telegrafica a questo Ministero (Ragioneria centrale - Sezione armi e munizioni) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 561. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 25 settembre 1924.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 11 della circolare n. 290 *giornale militare* c. a., relativa ai corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito, si comunica che, in seguito ad accordi col comando generale della R. aeronautica, il 2° periodo di detti corsi (servizio presso le squadriglie da ricognizione) è stato prolungato fino a tutto il mese di novembre.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 562. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 25 settembre 1924.

A modificazione di quanto è stato disposto colla circolare 130 del *giornale militare* 1924 - Modalità, paragrafo 5, si determina che la prova orale pratica cui dovranno essere sottoposti i concorrenti abbia luogo - per il 1° concorso - nella 2ª quindicina di ottobre del corrente anno, anzichè nella 2ª quindicina di settembre.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 563. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 25 settembre 1924.

A modificazione di quanto è stato disposto colla circolare 477 del *giornale militare* 1924 per le commissioni giudicatrici dei concorrenti alle cattedre di: « *Fortificazione permanente* » e di « *Architettura* », in sostituzione del colonnello del genio GUIDETTI cav. Angelo, viene nominato membro il colonnello del genio BRUZZO cav. Carlo.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 564. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di sanità militare di Firenze.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 25 settembre 1924.

1. E' indetto un concorso, per titoli e per esami, alla nomina di insegnante titolare d'igiene militare presso la scuola di sanità militare di Firenze.

2. Al concorso possono partecipare tenenti colonnelli e maggiori medici in S. A. P.

3. Le domande relative, corredate dai titoli e dai lavori scientifici, debbono essere trasmesse, per via gerarchica, al Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare).

4. Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 ottobre 1924.

5. Le domande saranno annotate dalle autorità gerarchiche e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 31 ottobre 1924.

6. I concorrenti riconosciuti ammissibili al concorso in base all'esame dei titoli saranno sottoposti ad un esperimento pratico consistente:

a) in una lezione da svolgere su di un tema, comunicato solo 24 ore prima;

b) in una prova pratica di gabinetto.

7. La commissione esaminatrice sarà così composta:

Generale medico GUALDI prof. comm. Carlo, *presidente.*

Colonnello medico RIVA cav. Umberto, *membro.*

Colonnello medico ALTOBELLI prof. cav. Alberto, *membro.*

Colonnello medico MEMMO prof. comm. Giovanni, *membro.*

Tenente colonnello medico GRIXONI prof. cav. Giovanni, *membro.*

8. La commissione:

a) giudicherà, in base all'esame dei titoli e dei lavori presentati, sulla ammissibilità dei concorrenti alle prove pratiche e ne darà comunicazione agli interessati;

b) formulerà il tema della lezione (unico per tutti i concorrenti) e determinerà l'esperimento pratico (uguale per tutti i concorrenti);

c) al termine degli esami pratici giudicherà complessivamente i concorrenti classificandoli in graduatoria e comunicherà i risultati del concorso al Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare).

9. Il periodo di permanenza dell'insegnante presso la scuola di sanità militare potrà avere una durata massima da quattro a sei anni.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 565. — TRASPORTI. — **Modificazioni al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno.** — (Direzione generale servizi logistici - Divisione casermaggio e trasporti). — 25 settembre 1924.

D'accordo con la direzione generale delle ferrovie dello Stato, è stato stabilito quanto segue:

I. La nota (2) a pagina 11 del regolamento pei trasporti militari è modificata in questo modo: « Ospedali, depositi di convalescenza e stabilimenti balneari. In via d'eccezione gli ufficiali suddetti possono recarsi, pagando il biglietto a tariffa militare, anche in località ove trovansi stabilimenti balneari civili, purchè dalle competenti autorità militari siano stati riconosciuti abbisognevoli delle cure in uso presso gli stabilimenti stessi ».

II. La nota (1) a pagina 21 del regolamento pei trasporti militari è abolita.

III. Il primo ed il secondo capoverso del paragrafo 25 del regolamento pei trasporti militari sono modificati in questo modo: « Salve le esclusioni e le limitazioni previste dal paragrafo 22, i sottufficiali isolati, anche se allievi degli istituti militari superiori, sono ammessi nei treni diretti, accelerati, omnibus e misti, e in 2ª o 3ª classe.

Essi però possono viaggiare anche nei treni direttissimi, in 2ª o 3ª classe:

1° quando accompagnano le persone di famiglia viaggianti a tariffa differenziale *C*;

2° nei casi d'urgenza

3° quando accompagnano ufficiali in viaggio per servizio

} Purchè autorizzati a viaggiare nei detti treni da annotazione dell'autorità militare sul documento di viaggio

In conseguenza quindi di quanto è disposto al punto II, anche nei viaggi *per servizio* potrà essere seguita una via diversa da quella più breve, purchè s'intende, essa sia compresa tra le deviazioni ammesse.

Nei riguardi del punto III, si fa presente che, per *documento di viaggio*, devesi intendere qualsiasi documento sul

quale l'autorità abbia apposta la autorizzazione pel sottufficiale, a viaggiare sui treni *direttissimi*.

Si avverte, infine, che, nei viaggi *per servizio*, gli ufficiali *muniti di libretto personale mod. A* potranno far uso degli scontrini del libretto stesso, anzichè delle richieste mod. *B verde*, e, in tal caso, sarà loro rimborsato l'ammontare del biglietto di viaggio *con bollo*. Però, ad agevolare la revisione dei certificati di viaggio, sarà fatta menzione dell'uso *dello scontrino* in luogo *della richiesta*.

Le Amministrazioni militari apporteranno le conseguenti varianti al citato regolamento.

Il Ministro — DI GIORGIO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1924 depennare il tenente *Chiapparelli* Emilio, 10° campagna, assegnato Ministero guerra.

A pagina 1925 accanto a *Livelli* Giovanni *invece di*: 13° campagna *leggasi*: 6° pesante.

A pagina 1925 depennare il tenente *Piccione* Pasquale, 6° pesante.

Dispensa 38ª, anno 1924, circolare 513:

A pagina 1945 comprendere il capitano commissario *Nardi* Attilio fra gli ufficiali frequentatori del corso, anzichè fra quelli dispensati dalla frequenza.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2104 depennare il tenente *Giriodi di Monastero* Luigi, reggimento Nizza cavalleria.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 545:

A pagina 2115 depennare il capitano di amministrazione *Ferrari* Leone.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 546:

A pagina 2117 depennare il tenente *Chiavari* Gian Girolamo, reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 547:

A pagina 2130, al n. 2 del manifesto che fa seguito alla circolare, nella indicazione dei plotoni d'istruzione che si costituiscono presso il corpo d'armata di Verona, *dopo le parole*: « artiglieria pesante campale » *aggiungasi*: « genio (telegrafisti) ».

Dispensa 43ª, anno 1924, circolare 549:

A pagina 2139 all'articolo 1, *dopo le parole*: decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, *aggiungasi*: « n. 876, compreso nella tabella A, annessa al R. decreto 12 luglio 1923 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(2137) — Roma 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1924 — 3 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 566 – 3 giugno 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1168 – Anticipazioni di fondi per i servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra *Pag.* 2359

» 567 19 luglio 1924. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1348 – Estensione alla città di Fiume e relativo territorio delle disposizioni sull'amministrazione e contabilità degli enti militari . . . . . *Pag.* 2361

» 568 – 25 luglio 1924. GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Verona, con sede in Trento . . . . . *Pag.* 2362

» 569 – 28 settembre 1924. SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente Ufficiali ammessi ai corsi d'applicazione e agli esami su materie di accademia . . . . . *Pag.* 2363

» 570 – 29 settembre 1924. SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria . . . . . *Pag.* 2373

LIBRERIA DELLO STATO

N. 571 – 29 settembre 1924. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . *Pag.* 2374

» **572 – 29 settembre 1924.** — MATRICOLA. — Impieghi e servizi speciali, disimpegnati sotto le armi da sottufficiali e militari di truppa che debbono essere annotati nel foglio matricolare *Pag.* 2374

» **573 – 30 settembre 1924.** — CONCORSI E GARE. - Riunione ippica di Treviso . . . . . *Pag.* 2375

» **574 – 2 ottobre 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Ricuperi in conto gestioni degli esercizi 1920-21 e precedenti . . . . . *Pag.* 2376

» **575 – 2 ottobre 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Spese a carico del capitolo 109 . . . . . *Pag.* 2377

» **576 – 2 ottobre 1924.** — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori del corpo sanitario militare in servizio attivo permanente per l'anno 1924 e variante ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro d'avanzamento per l'anno 1925 . . *Pag.* 2377

» **577 – 2 ottobre 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. - Corso ferroviario militare di stazione . . . . . *Pag.* 2378

» **578 – 2 ottobre 1924.** — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo . . *Pag.* 2380

» **579 – 2 ottobre 1924.** — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali in conto corrente . . . . . *Pag.* 2380

» **580 – 2 ottobre 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 2383

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2385

Circolare N. 566. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1168 Anticipazione di fondi per i servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni, ecc.). — 3 giugno 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178, del 30 luglio 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato in data 7 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 8 giugno 1905, n. 244;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 4 del citato R. decreto 8 giugno 1905, n. 244, relativo ai servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra, è soppresso il n. 7 riguardante i mandati di anticipazione per spese di collaborazione della « Rivista militare italiana ».

Art. 2.

L'art. 5 del Regio decreto medesimo è modificato come segue:

Le anticipazioni per il pagamento delle spese di cui nel precedente articolo saranno regolate in modo che ciascun mandato non superi:

le L. 1500 per le spese di cui al n. 1;

le L. 500 per quelle di cui al n. 2;

le L. 1000 per quelle di cui al n. 3;

le L. 1000 per quelle di cui al n. 4;

le L. 2000 per quelle di cui al n. 5;

le L. 5000 per quelle di cui al n. 6.

Il pagamento coi fondi di anticipazione delle spese di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, sarà sempre limitato ai casi di assoluta necessità ed urgenza, pei quali non sia possibile di provvedere con mandati diretti a favore dei creditori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N. 567. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1348 – Estensione alla città di Fiume e relativo territorio delle disposizioni sull'amministrazione e contabilità degli enti militari.** — (Gabinetto del ministro). — 19 luglio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 213, del 10 settembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;
Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 776;
Udito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annessi al Regno, in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi:

a) la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

b) il regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 6 agosto 1911, n. 1413.

S'intendono parimenti pubblicati ed estesi alla città ed al territorio suddetti tutte le altre leggi, decreti e disposizioni che abbiano comunque modificato la legge e il regolamento

di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) o che comunque abbiano riferimento od attinenza alla legge o al regolamento medesimi od alle materie dagli stessi regolate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N. 568. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto riguardante la soppressione della sezione del tribunale militare territoriale di Verona, con sede in Trento.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 25 luglio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 221, del 19 settembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 299;

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1°, settembre 1924, la sezione del Tribunale militare territoriale di Verona, con sede in Trento, è soppressa e la sua giurisdizione speciale, ai termini del ci-

tato R. decreto 13 marzo 1921, n. 299, per i reati commessi da militari nel suo territorio, è demandata al Tribunale militare territoriale di Verona.

Art. 2.

Da tale data, al Tribunale militare territoriale di Verona è anche demandata la competenza a giudicare i procedimenti già rinviati all'udienza dalla sezione di Trento, eccezione fatta per quelli di cui fosse iniziato il dibattimento.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO — OVIGLIO.

N. 569. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente - Ufficiali ammessi ai corsi d'applicazione e agli esami su materie di accademia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 settembre 1924.

A senso del paragrafo XVII della circolare 335 *giornale militare* 1923 e delle disposizioni contenute nelle circolari 156 e 532 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli Ufficiali di artiglieria e genio che, in seguito a domanda, sono stati ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materie di accademia.

Ufficiali che debbono compiere il 2° periodo della scuola di applicazione:

Capitano ZURLA Gaddo, 1° pesante campale.

Ufficiali che debbono compiere entrambi i periodi della scuola di applicazione:

Capitano ASTRALDI Stefano, 2° pesante.

» BARENGO Mario, comando artiglieria, Milano.
» BERNARDO Giuseppe, 24° campagna.

» CABIBBE Enzo, 6° pesante (M).
» COMERRO Mario, officina R. E., Torino.

» DE ANGELIS Mario, direz. superiore costruzioni artigl
» DI LORENZO Carlo, comando artiglieria, Trieste.

» FACCIO Mario, 1° pesante campale.

» GRANDE Ferruccio, comando artiglieria, Firenze.

» LEONARDI CATTOLICA Francesco, 14° campagna.

» MADERNI Andrea, comando artiglieria, Milano.

» TROMBY Felice, 1° campagna.

Tenente COPPOLA Alberto, 4° pesante.

» DE NUNNO Ugo, 22° campagna.

» FIDUCIA Salvatore, pirotecnico R. E., Capua.

» SALA Alessandro, pirotecnico R. E., Capua.

Ufficiali di artiglieria e genio ammessi a sostenere gli esami su materie di accademia a fianco di ciascuno segnato, col numero di sessioni e di appelli per ciascuno indicati.

Le pratiche relative all'ammissione alle singole sessioni e alla ripartizione delle materie e gli appelli, saranno svolte direttamente fra i corpi e il comando dell'accademia militare a senso del paragrafo XVII della circolare 335 *giornale militare* 1923.

Grado	COGNOME E NOME	CORPO cui appartiene l'ufficiale	ESAMI DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
			Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Cap.	*Avallone* Antonio . .	Direzione artiglieria Piacenza	—	—	1	1	1	1	1	—	2	4	
»	*Betzu* Angelo	7° raggruppamento genio	1	1	—	—	1	1	1	1	2	6	
«	*Cuttitta* Antonino. .	22° campagna	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
«	*De Natale* Giovanni.	27° campagna	—	1	1	1	1	—	1	1	3	6	
»	*Di Ianni* Duilio. . .	5° raggruppamento trasporti	—	1	1	1	1	—	1	1	3	6	
»	*Failla* Giuseppe. . .	Polverificio S. L. Liri	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
«	*Favilla* Matteo . . .	Polverificio S. L. Liri	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
»	*Malavasi* Lodovico .	3° campagna	—	1	1	1	1	—	1	1	3	6	
«	*Monteverde* Angelo .	4° raggruppamento genio	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	

Grado	COGNOME E NOME	CORPO cui appartiene l'ufficiale	ESAMI DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
			Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Cap.	*Secco* Gustavo . . .	Uff. Gen. a disp. artiglieria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sospeso
»	*Sabatini* Arnaldo . .	R. aeronautica	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Veronesi* Galeazzo .	Direz. artiglieria Venezia	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
»	*Vitale* Giuseppe . .	10° pesante	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
Ten.	*Antonucci* Oscar . .	20° campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
	Bartoletti Genuino .	1° pesante	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Bellini* Carlo	Com. artiglieria C. A. Firenze	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
	Buontempo Renato .	2° montagna	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
	Bresciani Renato . .	6° gruppo contraerei	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
	Calzolari Giovanni .	21° campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	

Grado	COGNOME E NOME	CORPO cui appartiene l'ufficiale	ESAMI DA SOSTENERE							Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
			Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Ten.	*Cappellotti* Celestino.	21° campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Carraglia* Carlo . . .	21° campagna	1	1	1	1	1	—	—	1	2	4	
»	*Casa* Mario.	12° pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Casilini* Ernesto . .	6° raggruppamento genio	1	1	1	—	1	1	1	1	3	6	
»	*Catinella* Salvatore .	4° pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Carnesi* Giuseppe. .	7° gruppo contraerei		—	—	—	—	—	—	1	1	1	
»	*Cavicchioli* Nunzio .	Scuola A.U.C.S. Modena	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Cilento* Alberto. . .	R. C. truppe coloniali	1	1	—	....	1	—	—	—	1	2	
»	*Cuccia* Nicolò. . . .	10° pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	
»	*De Francesco* Renato	8° campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Del Grande* Alfredo.	6° pesante	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	

Grado	COGNOME E NOME	CORPO cui appartiene l'ufficiale	ESAMI DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
			Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Ten.	*De Liguori* Renato .	25º campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*De Pascale* Mario. .	1º pesante campale	1	1	1	1	1	—	1	1	3	6	
»	*Ducros* Paolo. . . .	6º pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Esposito* Francesco .	10º campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Faggiano* Cosimo. .	Scuola A.U.C.S. Palermo	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Finamore* Mario . .	8º campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Garberoglio* Giulio. .	3º pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Giordano* Amedeo. .	1º pesante	1	1	1	1	1	—	1	1	3	6	
»	*Gnerre* Lucio	13º campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Grazioso* Giulio . . .	12º pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Guzzi* Alberto. . . .	7º gruppo contraerei	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	

Grado	COGNOME E NOME	CORPO cui appartiene l'ufficiale	ESAMI DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
			Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Ten.	*Iallonghi* Giov. Batt.	1° montagna	—	—	1	—	—	1	1	1	2	4	
»	*Invrea* Massimo. . .	8° campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Ippollito* Armando .	R.C. truppe coloniali	—	—	—	—	1	1	—	1	2	4	
»	*La Parola* Salvatore	5° gruppo contraerei	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Lo Iacono* Diomede.	3° montagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Mancuso* Cataldo. .	Scuola A.U.C.S. Palermo	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Manzoli* Carlo . . .	R. C. truppe coloniali	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Marini* Gino	8° campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Meloni* Nicolò . . .	5° pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Mereu* Aldo.	21° campagna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	sospeso
»	*Messore* Salvatore. .	8° raggrupp. genio											

Grado	COGNOME E NOME	CORPO cui appartiene l'ufficiale	ESAMI DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
			Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Ten.	*Monastra* Ubaldo . .	22° campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
«	*Mormina* Michelangelo	3° pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
«	*Napolitano* Enrico. .	8° campagna	...	...	—	—	—	—	—	—	—		Sospeso
«	*Nastrucci* Vittorio. .	8° pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
«	*Petrone* Luigi. . . .	2° montagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
«	*Pinto* Salvatore. . .	Comando art. C. A. Napoli	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Pietrantonio* Ugo . .	8° pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Polzoni* Alfredo. . .	17° campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Prato* Arnaldo . . .	7° gruppo contraerei	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	

Grado	COGNOME E NOME	CORPO cui appartiene l'ufficiale	ESAMI DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
			Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Ten.	*Properzi* Giuseppe	Accademia militare Torino	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Pugliese* Giuseppe	4º pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Raho* Cesario	1º pesante	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Romanelli* Guglielmo	3º pesante	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Romano* Osvaldo	12º pesante campale	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Romano* Giovanni	Scuola A.U.C.S. Caserta	—	—	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Rossi* Ottorino	4º pesante	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Ruta* Alessandro	2º montagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Rutelli* Sesto	13º campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	

Grado	COGNOME E NOME	CORPO cui appartiene l'ufficiale	ESAMI DA SOSTENERE								Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
			Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª	Geometria descrittiva	Geometria analit. prospettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni d'esame	Appelli	
Ten.	*Scassellati* Sforzolini Giovanni	Scuola A. U. C. S. Torino	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Scuderi* Franscesco .	2º gruppo contraerei	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Sinipoli* Andrea. . .	4º raggruppamento genio	—	—	1	—	1	1	1	1	2	4	
»	*Sorrentino* Giuseppe.	9º pesante	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Sircana* Leone . . .	17º pesante campale	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
»	*Spota* Giuseppe. . .	1º pesante campale	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	
»	*Tortorici* Gustavo. .	24º campagna	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 570. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 settembre 1924.

Il 15 corrente mese avrà luogo presso la scuola centrale di fanteria in Civitavecchia un corso d'istruzione della durata di due mesi (15 ottobre-15 dicembre 1924) per l'abilitazione di sottufficiali e graduati di truppa dell'arma di fanteria all'impiego di sottufficiale o caporale maggiore zappatore.

Al detto corso dovranno inviarsi i seguenti militari:

Sottufficiali: 1 per ogni brigata di granatieri e di fanteria di linea, ed 1 per ogni reggimento bersaglieri; 2 per ogni reggimento alpini.

Graduati di truppa: 2 caporali per ogni reggimento di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri; 1 caporale per ogni battaglione alpino.

Pel buon esito del corso è indispensabile che i comandi di reggimento vi destinino militari che diano sicuro affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volenterosità.

Nel richiamare l'attenzione dei comandi di corpo d'armata sulla necessità che i militari comandati al corso vi si presentino immancabilmente il giorno stabilito, non essendo consentite ammissioni tardive, si avvertono i comandi stessi che la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare al corso potrà essere usata solamente quando ciò sia richiesto da assolute e imprescindibili esigenze del servizio.

I militari che parteciperanno al corso avranno il completo armamento ed equipaggiamento.

A cura dei singoli comandi di corpo saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari di cui trattasi.

Al termine del corso i corpi interessati avranno comunicazione dal comando della scuola centrale di fanteria della capacità raggiunta da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore.

Ultimato il corso, il comando della scuola dovrà trasmettere al Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso.

I militari assegnati al corso non potranno per nessun motivo esservi trattenuti per un periodo più lungo di quello prescritto.

Le predette disposizioni non riguardano le truppe dislocate in colonia o all'estero.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 571. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 settembre 1924.

Il giorno 15 del corrente ottobre avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria della durata di due mesi, in base alle disposizioni generali contenute nella odierna circolare del *giornale militare* riflettente il « Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria, presso la scuola centrale di fanteria ».

Ciascun reggimento di cavalleria invierà al corso stesso un sottufficiale e quattro caporali. Per la destinazione di tale personale si seguiranno le medesime norme contenute nella circolare ora detta.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 572. — MATRICOLA. - **Impieghi e servizi speciali, disimpegnati sotto le armi da sottufficiali e militari di truppa che debbono essere annotati nel foglio matricolare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). 29 settembre 1924.

Questo Ministero ha sottoposto a revisione, in confronto ai numerosi nuovi servizi costituiti in questi ultimi anni, l'elencazione degli impieghi e dei servizi speciali disimpegnati

sotto le armi da sottufficiali e militari di truppa e che debbono essere indicati nello specchietto *C* del foglio matricolare mod. 59, e, mentre si riserva modificare alla prima occasione l'ora citato modulo, nonchè il 4° capoverso del § 63 del regolamento per le matricole, avverte intanto quanto appresso:

1. Gli impieghi e i servizi speciali da annotarsi nello specchietto *C* del foglio matricolare mod. 59 dovranno essere quelli risultanti dalle tabelle graduali e numeriche di formazione dei vari enti dell'Esercito, nonchè i seguenti non compresi nelle tabelle stesse:

a) *Per gli alpini*: abile sciatore.

b) *Per l'artiglieria*: abile conducente, telemetrista, aiutante telemetrista.

c) *Per il genio*: abile barcaiolo, stendifili e guardafili, abile elettricista.

d) *Per tutte le armi*: tiratore scelto, cavaliere scelto, puntatore scelto, attendente di ufficiale, abile ciclista ed eventualmente quelle altre indicazioni che possano essere utili ai fini del pronto impiego dei militari in casi di richiamo per mobilitazione.

2. Nel quadro *B* dei fogli matricolari mod. 59 occorrerà precisare per la fanteria, la specie di compagnia cui i militari hanno appartenuto, e per l'artiglieria il calibro e la bocca da fuoco di cui i militari conoscano il servizio e l'impiego.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 573. - CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica di Treviso.** - (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 30 settembre 1924.

Sono approvati i programmi delle seguenti gare della riunione di corse di

TREVISO - NOVEMBRE 1924.

Premio Ministero della Guerra (*steeple chase militare 2ª serie*).

Premio Vittorio Veneto (steeple chase militare 1ª serie).

Premio Treviso (siepi militare, fuori serie).

Premio S. Giorgio (cross-country militare 3ª serie).

Premio Adriatico (cross country militare per ufficiali qualificati per montare in corse di 2ª serie).

Premio Susegana (cross-country militare 3ª serie).

Tutte le suddette corse debbono essere ordinate secondo le disposizioni della circolare 221 *giornale militare* del corrente anno. Per le due corse di 3ª serie vigono inoltre le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Centrale in data 30 giugno 1924, n. 3761.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 574. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi in conto gestioni degli esercizi 1920-21 e precedenti.** — (Ragioneria centrale). — 2 ottobre 1924.

Affinchè questo Ministero possa rendersi esatto conto dei ricuperi che le amministrazioni militari effettuano in dipendenza delle gestioni 1920-21 e precedenti, l'ammontare dei quali, a norma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830 (circolare 53 *giornale militare* c. a.), deve essere versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata, si prescrive quanto appresso.

Le somme introitate a proventi in corrispondenza dei detti ricuperi saranno comprese nella voce « riscossioni varie ». Nella nota esplicativa di tali riscossioni varie, da apporsi in calce alla dimostrazione riassuntiva trimestrale dei proventi, secondo quanto è prescritto al n. 23 lettera *f*) della circolare 375 *giornale militare* c. a., le somme stesse dovranno essere descritte singolarmente (specificando cioè l'oggetto e l'ammontare delle singole partite) in apposita rubrica intestata « Ricuperi in conto gestioni 1920-21 e precedenti ».

Per i ricuperi verificatisi durante i trimestri decorsi, le amministrazioni interessate allegheranno una apposita nota descrittiva particolareggiata alla prima dimostrazione dei proventi che invieranno dopo la data di pubblicazione della presente circolare.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 575. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese a carico del capitolo 109.** — (Ragioneria centrale). 2 ottobre 1924.

In seguito a determinazione del Ministero delle finanze, relativa alla erogazione dei fondi stanziati sul capitolo 109 « Spese per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione, ecc. (già 74-*bis* del bilancio per l'esercizio 1923-24), si avverte che il comma 6° del n. 17 della circolare 375 *giornale militare* c. a, resta abolito.

Le anticipazioni di fondi sul capitolo anzidetto saranno d'ora innanzi richieste entro i limiti prescritti dalle norme comuni attualmente vigenti.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 576. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori del corpo sanitario militare in servizio attivo permanente per l'anno 1924 e variante ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro d'avanzamento per l'anno 1925.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 2 ottobre 1924.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed a parziale modificazione delle circolari n. 610 del *giornale militare* scorso anno e 446 dell'anno corrente, il Ministero determina che il limite di anzianità, entro il quale devono essere compresi i maggiori medici per essere iscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno, sia portato a tutto il 29 aprile 1917 e quello per la iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro normale del 1925 sia esteso fino al maggiore medico Rocco Lovaglio, compreso.

I documenti di avanzamento per la formazione del quadro suppletivo dovranno pervenire al più presto possibile al Ministero - Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 577. — DISPOSIZIONI VARIE. **Corso ferroviario militare di stazione.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio trasporti). — 2 ottobre 1924.

1. Il giorno 15 ottobre p. v. sarà iniziato a cura e sotto la direzione dello Stato Maggiore Centrale (Ufficio trasporti), un corso ferroviario militare di stazione della durata di giorni 40.

Vi interverranno 3 capitani e 2 subalterni di fanteria e 1 capitano di artiglieria in S. A. P. per ciascun corpo d'armata che li trarrà da quelli che presentano maggiore attitudine, che abbiano comandato per almeno due anni il reparto corrispondente al proprio grado e che non siano iscritti sul quadro di avanzamento nè siano prossimi ad esservi iscritti.

2. Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio o teorico della durata di giorni 15, l'altro pratico della durata di giorni 25. Il primo si svolgerà presso le delegazioni trasporti militari di Venezia, Trieste, Firenze, Napoli e Palermo, il secondo presso gli uffici militari di stazione che stabilirà il Capo di ciascuna delegazione.

3. Ciascun comando di corpo d'armata farà pervenire per il 12 ottobre a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessata un elenco dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascuno l'arma, il corpo, il grado e l'anzianità di grado.

4. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del 14 ottobre:

alla delegazione trasporti di Venezia, quelli dei corpi di armata di Milano e Bologna;

alla delegazione trasporti di Trieste, quelli dei corpi di armata di Trieste e Verona;

alla delegazione trasporti di Firenze, quelli dei corpi di armata di Firenze, Torino e Roma;

alla delegazione trasporti di Napoli, quelli dei corpi di armata di Napoli e Bari;

alla delegazione trasporti di Palermo, quelli del corpo di armata di Palermo.

5. Qualora qualcuno degli ufficiali designati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito e si presumesse che l'impedimento avesse a durare oltre il 17 ottobre, il comando di corpo d'armata provvederà alla sua sostituzione, dandone avviso a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessata. Non dovrà essere sostituito l'ufficiale che, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere il corso dopo il tezo giorno da che esso è iniziato.

6. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandativi dipenderanno dal capo della rispettiva delegazione per tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. Gli ufficiali di fanteria che alla fine del corso riusciranno classificati idonei allo speciale servizio, saranno tenuti in nota dallo Stato Maggiore Centrale per essere assegnati agli uffici militari di stazione quando se ne rilevasse il bisogno. Pertanto i predetti ufficiali non saranno destinati dai corpi a cariche speciali, dovendo essere prontamente disponibili nella eventualità del loro impiego al servizio di stazione.

8. Agli ufficiali che partecipano al corso spettano speciali indennità che verranno fissate in apposito decreto in analogia a quelle stabilite del n. 4 dell'allegato I alla circolare 380 *giornale militare* del 1923.

9. Durante il corso gli ufficiali frequentatori continueranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvederanno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali stessi spettanti.

10. Alle spse di cancelleria occorrente agli ufficiali provvederanno le delegazioni trasporti con fondi che richiederanno, prima dell'inizio del corso, ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono, tenendo presente che le spese dovranno essere limitate allo stretto indispensabile.

11. I comandi di presidio di Venezia, Trieste, Firenze, Napoli e Palermo metteranno a disposizione delle rispettive delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, per lo svolgimento delle lezioni teoriche, una sala di sufficiente ampiezza opportunamente arredata.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 578. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 ottobre 1924.

Con circolare n. 46 del *giornale militare* 1919 veniva stabilita la concessione di richieste mod. *D* (tariffa differenziale *C*), alle famiglie degli ufficiali delle categorie in congedo, già richiamati per mobilitazione, per raggiungere la residenza eletta all'atto della cessazione definitiva dal servizio del rispettivo capo.

Essendo venute a cessare le ragioni di tale concessione, la predetta circolare è da ritenersi virtualmente abrogata: e pertanto, d'ora in avanti, i dipendenti comandi si asterranno dall'inviare lo specchio mensile prescritto dalla circolare medesima.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 579. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali in conto corrente.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 ottobre 1924.

1. Allo scopo di precisare su quali linee sia attualmente ammessa la spedizione in conto-corrente di merci dell'amministrazione militare si fa noto quanto segue:

I trasporti in conto-corrente sono ammessi:

a) *in servizio interno* su tutte le linee delle ferrovie dello Stato (continentali, sicule e sarde) e da esso esercitate;

b) *in servizio interno* sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato per le comunicazioni con la Sicilia, la Sardegna e La Maddalena;

c) *in servizio cumulativo* da e per tutte le linee delle ferrovie concesse e di navigazione lacuale appresso indicate, con le limitazioni a fianco di taluna precisate:

1. Brescia - Iseo e Rovato - Iseo - Edolo con diramazione Bornato - Passirano Paderno.

2. Cancello - Benevento.

3. Castel Bolognese - Riolo dei Bagni.

4. Imola - Fontana Elice.

5. Lecce - Francavilla Fontana con diramazione Novoli - Nardò Centrale.

6. Nardò - Tricase - Maglie e diramazione Casarano - Gallipoli.

7. Reggio Emilia - Ciano d'Enza, con diramazione Barco - Montecchio.

8. Orbetello - Porto S. Stefano.

9. Società Veneta (esclusi i trasporti sul tronco Torrebelvicino - Schio - Arsiero, salvo quelli in partenza od in arrivo alla stazione di Arsiero).

10. Rezzato - Volbarno.

11. Soresina - Soncino.

12. Terni - Ponte S. Giovanni - Umbertide.

13. Complementari Sarde (escluso il servizio cumulativo ferroviario Marittimo col continente e con la Sicilia).

14. Padova - Piazzola - Carmignano sul Brenta.

15. Navigazione sul Lago d'Iseo.

16. Bari - Locorotondo.

17. Ferrovie Nord Milano.

18. Ferrovie di Reggio Emilia.

19. Suzzara - Ferrara.

20. Monza - Molteno.

21. Grignasco - Coggiola.

22. Ferrovie di Valle Brembana.

23. Ferrovie di Valle Seriana.
24. Sondrio - Tirano.
25. Mandela - Subiaco.
26. Santhià - Biella.
27. Fano - Fermignano.
28. Poggibonsi - Colle Val d'Elsa.

II. Le spedizioni di cui al punto precedente non possono aver luogo che su presentazione della richiesta mod. 444 del tipo prescritto, che comporta l'esecuzione del trasporto senza pagamento diretto (circ. 496 *giornale militare* c. a.).

Per le spedizioni per mare, non esistendo servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato (lett. *b*) del punto 1) dovranno prodursi sempre separate richieste, sia che partano da porti, sia che vi transitino perchè provenienti dall'interno o ivi destinate.

Per le spedizioni in *servizio cumulativo* con le ferrovie concesse e linee di navigazione lacuale (lett. *c*) del punto 1) dovrà prodursi una sola richiesta mod. 444, ma tante lettere di porto quante le amministrazioni ferroviarie successivamente interessate (n. 30 della vigente istruzione sui trasporti ad economia - ed. giugno 1912): esse hanno luogo parimenti senza pagamento diretto. Saranno, invece, pagate le spedizioni in servizio *interno* sulle stesse ferrovie e linee di navigazione.

III. Nelle'eseguire le spedizioni, le dichiarazioni di peso debbona farsi *con la maggiore esattezza,* anzitutto per la responsabilità che deve assumere l'amministrazione ferroviaria ed il conseguente discarico dell'ente speditore; inoltre perchè, qualora tali dichiarazioni vengano riconosciute inferiori al peso effettivo delle merci spedite, l'amministrazione stessa esige almeno il rimborso del premio spettante all'agente che ha rilevato l'irregolarità; rimborso che dovrà aver luogo *esclusivamente a carico di chi fece la errata dichiarazione di peso.*

IV. Le tasse per *l'acceleramento* delle merci spedite (uso dei treni diretti od accelerati) debbono essere pagate all'atto della spedizione. Invece non si deve corrispondere alcuna

tassa accessoria, all'infuori di quella di sosta. E poichè devesi considerare tale norma in vigore dal 1° luglio 1923, s'invitano tutte le amministrazioni ad inviare a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici - Divisione casermaggio e trasporti), entro il 31 ottobre p. v., la nota di tutte le tasse accessorie (escluse, come si è detto, quelle di sosta) pagate all'amministrazione ferroviaria nell'esercizio 1923-24 ed in questo.

V. Si conferma l'obbligo di mai omettere, a tergo delle richieste mod. 444, le dichiarazioni relative alle mancanze od avarie constatate in stazione all'atto del ricevimento delle spedizioni, e di dar subito dopo corso alla relativa domanda d'indennizzo, indirizzandola *esclusivamente* alla competente *Sezione del movimento e traffico delle F. S.*

VI. Per quanto non è diversamente disposto dalla presente, valgono, pei trasporti militari in conto-corrente, le prescrizioni della ricordata istruzione ed. 1912, con le successive varianti.

Della presente circolare saranno fatti degli estratti, che verranno inviati alle amministrazioni militari, affinchè possano corredarne la citata istruzione.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 580. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). - 2 ottobre 1924.

Sono disponibili i sottonotati impieghi alla dipendenza del Ministero delle finanze, ai quali possono concorrere gli applicati delle amministrazioni militari ed i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati rico-

nosciuti meritevoli ed idonei dalla commissione di avanzamento del corpo:

N. 77 posti di applicato nell'amministrazione centrale delle finanze e nelle intendenze di finanza;

N. 43 posti di applicato nel personale sussidiario degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche;

N. 237 posti di applicato negli uffici provinciali delle imposte dirette;

N. 86 posti di ufficiale nelle delegazioni del tesoro.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere ad uno o più degli impieghi suddetti dovranno presentare, non oltre il giorno 25 ottobre 1924, apposita domanda su carta da bollo da L. 3, indicando nella medesima, per ordine di preferenza, gli impieghi ai quali intendono di concorrere. Tali domande dovranno, inoltre, contenere la esplicita dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità militari dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.), unendo a quelle degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei sottufficiali, tuttora alle armi, la copia del foglio matricolare mod. 61, dalla quale risulti chiaramente l'ultimo stipendio al quale il sottufficiale è stato ammesso.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le predette autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali provvederanno i singoli centri che li abbiano in forza.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

p. *Il Ministro* — A. Clerici.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1924, depennare il tenente *Furnari* Rodolfo, 10 pesante (C).

A pagina 1925 ,depennare il capitano *Milano* Salvatore, 3 gruppo contraerei.

A pagina 1927 ,depennare il tenente *Tommasselli* Almerigo, 8 raggruppamento genio.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2103, depennare il capitano *Manso* Achille, deposito allevamento cavalli Bonorva.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 546:

A pagina 2117, depennare il tenente *Anniballo* Vincenzo, reggimento cavalleria Monferrato assegnato distretto Avellino.

A pagina 2118, depennare il tenente *Righini* Felice, reggimento Nizza cavalleria, ed il tenente *Saggiomo* Luigi, reggimento cavalleggeri Firenze assegnato distretto Aversa.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 544:

A pagina 2111, dopo il Tenente *Grassi* Leonida, aggiungere il tenente *Grillini* Cesare del 12 bersaglieri.

A pagina 2109, dopo il tenente *Cirino* Giulio, aggiungere il tenente *Candussio* Ilario del 9° alpini.

A pagina 2112, dopo il tenente *Mura* Erminio, aggiungere il tenente *Musso* Carlo del 1 alpini.

A pagina 2113, dopo il tenente *Rescigno* Giovanni, aggiungere il tenente *Ravagli* Angelo del comando distretto militare Savona.

A pagina 2111, depennare il capitano *Merlo* Fernando del 25 fanteria.

A pagina 2109, depennare il tenente *Del Luca* Vincenzo del 12 fanteria.

A pagina 2109, depennare il tenente *Contini* Aldo del 1 granatieri.

A pagina 2109, depennare il tenente *Curseri* Salvatore del 90 fanteria.

A pagina 2109, depennare il tenente *Ciabbacchini* Damaso del comando distretto Lecco.

A pagina 2113, depennare il tenente *Trivero* Alberto del 152 fanteria assegnato 7 raggruppamento trasporti.

A pagina 2112, depennare il capitano *Noto* Giuseppe dell'80 fanteria, assegnato Direzione artiglieria Verona.

A pagina 2113, *anzichè*: capitano Spinelli Giuseppe del comando distretto militare Livorno, *leggasi*: capitano Spinelli Giuseppe, ufficio cure onoranze caduti in guerra.

2387 MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª **1924** 10 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 581 1 maggio 1924. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO COLONIE. — R. decreto-legge n. 1166 – Costituzione di due legioni libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale – Norme esecutive *Pag.* 2388

» 582 9 ottobre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta. . . . . *Pag.* 2423

» 583 – 9 ottobre 1924. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari . . . . . *Pag.* 2426

» 584 – 9 ottobre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Soprassoldo di medaglia alle bandiere . . *Pag.* 2429

» 585 9 ottobre 1924. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Viaggi a tariffa militare dei congiunti dei morti per la guerra chiamati a visita presso le commissioni mediche di cui all'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 *Pag.* 2429

» 586 – 9 ottobre 1924. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande di sistemazione ad impiego del personale avventizio, comunque denominato, che vi abbia titolo ai sensi degli articoli 18 e 53 del R. decreto n. 843, dell'8 maggio 1924 *Pag.* 2430

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2432

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 581. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE. — **R. decreto-legge n. 1166 - Costituzione di due legioni libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Norme esecutive.** - (Gabinetto del ministro). — 1 maggio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 1 agosto 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 31, in data 14 gennaio 1923, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la M. V. S. N.;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della M. V. S. N.;

Visto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della M. V. S. N. e le indennità relative;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1880, relativo alle chiamate in servizio degli appartenenti alla M. V. S. N.;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla M. V. S. N. dislocati nelle Colonie;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, relativo ai capi squadra e ai vice capi squadra della M. V. S. N. dislocati nelle Colonie;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, che regola l'ordinamento militare in Tripolitania e Cirenaica, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto n. 1784, in data 16 novembre 1922 e quello n. 1160, in data 22 aprile 1923, sulle pensioni privilegiate di guerra nella Tripolitania e nella Cirenaica, e quelli numero 1769 e n. 996 in data, rispettivamente, 16 novembre 1922 e 22 aprile 1923, riguardanti il conferimento delle medaglie col motto « Libia », i distintivi di onore per feriti e mutilati e le croci di guerra in Libia;

Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, sul nuovo trattamento economico coloniale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 marzo 1923, n. 621, e 3 febbraio 1924, n. 190, riguardanti le promozioni per merito di guerra in Libia;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 189, riguardante la concessione della medaglia e della croce di guerra al valore sul campo in Libia;

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 812, riguardante l'impiego delle Legioni regionali di M. V. S. N. in Libia;

Riconosciuta l'opportunità di costituire, in modo permanente, due Legioni di M. V. S. N. nell'intento di sostituire con esse, gradatamente, le attuali unità di fanteria nazionali dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le colonie di concerto col Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per la guerra, per la marina, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In Tripolitania ed in Cirenaica, alla dipendenza dei comandi dei Regi corpi di truppe coloniali, vengono impiegati reparti speciali permanenti della M. V. S. N., ordinati come unità di fanteria, che prendono il nome di Legioni Libiche di M. V. S. N.

Art. 2.

E' costituita una Legione Libica per ciascuna delle due Colonie, con la formazione organica risultante dalle tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il numero delle coorti in ciascuna Legione può essere variabile, ma la forza di ciascuna Legione non può, nel suo complesso, superare la cifra di 1500 uomini.

Art. 4.

Per tutto quanto si riferisce alla disciplina e al servizio, le Legioni Libiche sono alla esclusiva dipendenza del comando del Regio corpo di truppe coloniali e del Governatore della rispettiva Colonia, come le altre unità del Regio corpo.

Al personale dei predetti reparti (ufficiali e truppa) in materia disciplinare e penale si estendono, col presente decreto, le disposizioni del Regolamento di disciplina, del Codice penale, nonchè le altre disposizioni regolamentari del Regio esercito.

I rapporti tra Legioni Libiche e comando generale della M. V. S. N. si svolgono per il tramite gerarchico delle autorità coloniali predette e del Ministero delle colonie, e viceversa.

Art. 5.

La corrispondenza di unità tra reparti delle Legioni Libiche e reparti del Regio corpo di truppe coloniali è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al n. 45 delle norme approvate col Nostro decreto 8 marzo 1923, n. 832.

Art. 6.

L'equiparazione dei gradi è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al Nostro decreto 15 marzo 1923, n. 967.

E' istituito nella M. V. S. N. Libica il grado di primo seniore, equiparato a quello di tenente colonnello nel Regio esercito.

Il grado di vice capo-squadra, istituito con Nostro decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, è equiparato, agli effetti disciplinari, a quello di caporale.

Art. 7.

E' stabilito col presente decreto l'obbligo di reciproca subordinazione tra gli appartenenti alla M. V. S. N. e gli appartenenti alle altre unità, del Regio corpo, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza.

Art. 8.

Gli ufficiali della M. V. S. N. facenti parte delle Legioni Libiche di cui al presente decreto vengono considerati dal Ministero della guerra come richiamati dal congedo, col grado, però, che rivestono nel Regio esercito; ma per essi le disposizioni di cui all'ultimo alinea dell'art. 158 del R. decreto 2395 in data 11 novembre 1923, riguardanti la valutazione del servizio agli effetti economici, saranno applicabili in caso di successivo richiamo nel Regio esercito tenendosi conto soltanto allora del servizio prestato nelle Legioni Libiche.

I graduati ed i militi sono, analogamente, considerati come chiamati o richiamati in servizio nel Regio esercito: i graduati col grado che rivestono nel Regio esercito.

Pertanto, agli uni e agli altri sono applicabili, durante il loro servizio, le disposizioni speciali riguardanti i militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

A parziale deroga del disposto del R. decreto 3111, in data 13 dicembre 1923, il servizio prestato in Colonia dagli appartenenti alle Legioni di cui sopra è computato per intero agli effetti della ferma di leva. In conseguenza l'arruolamento nelle Legioni stesse dei giovani che non hanno concorso alla leva importa l'arruolamento nel Regio esercito o nella Regia marina. In ogni caso il servizio prestato in Libia coi reparti di M. V. S. N. è oggetto di variazione matricolare nei documenti degli ufficiali e della truppa.

Art. 9.

Il reclutamento degli ufficiali è volontario e nazionale, ed è fatto tra gli inscritti della M. V. S. N.

Debbono appartenere ai ruoli degli ufficiali di complemento o della P. A. S. del Regio esercito, e rivestire di

massima, nella Milizia, il grado corrispondente a quello che rivestono nei ruoli del Regio esercito.

Tuttavia è consentito che il grado rivestito nella Milizia sia corrispondente al grado immediatamente superiore a quello rivestito nei ruoli del Regio esercito.

Per la scelta e destinazione in Colonia, valgono nella valutazione dei requisiti occorrenti, norme analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali delle categorie in congedo che vengono trasferti nei Regi corpi coloniali.

Le modalità particolari saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie e il comando generale della M. V. S. N.

Art. 10.

Il reclutamento dei graduati e militi di truppa è volontario e nazionale, e fatto tra gli inscritti alla M. V. S. N. che abbiano i requisiti stabiliti per gli aspiranti all'arruolamento volontario nei Regi corpi; mentre però i militi debbono esser celibi o vedovi senza prole, è consentito che i capi squadra ed i vice capi-squadra siano reclutati pure tra gli ammogliati o i vedovi con prole purchè si obblighino a lasciare la famiglia in Italia.

Per metà almeno della forza di ciascuna Legione Libica, essi sono tratti dagli inscritti alla M. V. S. N. che non abbiano ancora concorso alla leva, o che siano stati arruolati per fatti di leva ma che non siano ancora alle armi; per metà al massimo dagli inscritti alla M. V. S. N. che abbiano già compiuto il servizio militare.

Le modalità particolari saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie e il comando generale della M. V. S. N.

Art. 11.

Per la assunzione della ferma e della rafferma, sia degli ufficiali che dei graduati e militi di truppa, valgono le stesse norme stabilite per il corrispondente personale trasferito a domanda o arruolato nei Regi corpi di truppe coloniali.

Possono, tuttavia, essere accolte le domande di ufficiali che s'impegnino soltanto per due anni di ferma.

Le rafferme saranno concesse dai comandi dei Regi corpi coloniali su proposta dei comandanti delle Legioni Libiche.

L'ufficiale e graduato di truppa che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della Legione Libica cui appartiene, verrà rimpatriato.

Art. 12.

Le modalità per l'avanzamento normale degli ufficiali, graduati e militi di truppa delle Legioni Libiche, saranno stabilite da apposito decreto.

Art. 13.

Al personale della Milizia sono applicabili, con le stesse modalità, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni agli appartenenti dei Regi corpi di truppe coloniali in caso di infermità contratta o di morte avvenuta in servizio o per comprovate cause di servizio militare coloniale.

Sono pure applicabili, a detto personale, con le stesse modalità, le disposizioni che regolano le concessioni delle pensioni privilegiate di guerra agli appartenenti ai Regi corpi coloniali, in caso di invalidità o di morte determinata da ferite e lesioni riportate in un fatto d'arme.

Art. 14.

L'uniforme della Milizia è quella prevista dall'allegato n. 2 al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 15.

L'armamento è quello stabilito per i battaglioni cacciatori.

Art. 16.

I reparti della Milizia si amministrano e rendono i conti al comando del Regio corpo di truppe coloniali della rispettiva Colonia con le stesse norme in vigore per il Regio corpo di truppe coloniali.

Presso l'ufficio amministrazione di ciascun Regio corpo di truppe coloniali è costituita una sezione speciale col personale della Milizia di cui alle tabelle organiche annesse al presente decreto, con l'incarico di coadiuvare il capo dell'ufficio amministrazione del Regio corpo in tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e matricolare, riguardanti i reparti della M. V. S. N.

Art. 17.

Agli ufficiali è dovuto:

a) lo stipendio iniziale del grado rivestito nella Milizia in base all'allegato 3 di cui al Nostro decreto 2395 dell'11 novembre 1923, tenuto conto dell'equiparazione dei gradi fra Esercito e Milizia di cui all'art. 1 del Nostro decreto n. 967 del 15 marzo 1923; sotto l'osservanza di quanto è prescritto dall'art. 4 del Nostro decreto-legge 967 in data 15 marzo 1923, per coloro che sono provvisti di stipendio o pensione o indennità di servizio ausiliario;

b) il supplemento di servizio attivo; l'indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio iniziale stabilito come alla lettera *a*);

c) l'indennità militare.

Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare e l'indennità coloniale risultano dalla seguente tabella:

GRADI	Stipendio	Supplemento servizio attivo	Indennità coloniale	Indennità militare
Console	17, 800	1, 500	13, 350	3, 840
1° Seniore	16, 000	1, 200	12, 000	3, 480
Seniore.	13, 700	1, 000	10. 275	3, 240
Centurione	11, 600	800	8, 700	2, 520
Capomanipolo	9, 500	600	7. 125	1, 800

d) l'indennità di rappresentanza - se dovuta - è corrisposta con le norme dell'apposito decreto del Ministro per le colonie, sino ad un massimo di L. 6000;

e) indennità di equipaggiamento:

Console	L. 2500
Primo seniore	» 2000
Seniore	» 2000
Centurione	» 1500
Capomanipolo	» 1500

Tale indennità è dovuta in seguito all'ordine di trasferimento, ma, analogamente alla procedura seguita per gli ufficiali del Regio esercito, non può essere pagata se non dopo che l'ufficiale sia stato riconosciuto idoneo all'incondizionato servizio in Colonia da un Collegio medico territoriale del Regio esercito.

L'ufficiale è tenuto a restituire tutta intera la indennità nel caso di mancato imbarco per la Colonia per cause indipendenti dall'Amministrazione. Ne dovrà restituire la metà quando ciò si verifichi per cause dipendenti dall'Amministrazione, oppure quando per cause indipendenti dall'Amministrazione, si dovesse verificare il rimpatrio prima di un anno di servizio.

Non viene rinnovata nel caso di trasferimento da una Colonia all'altra, oppure nel caso di nuova destinazione in Colonia prima che siano trascorsi tre anni dall'ultimo rimpatrio;

f) l'indennità di residenza disagiata da corrispondersi con le norme stabilite dall'apposito decreto del Nostro Ministro per le colonie;

g) l'indennità per la conoscenza di una delle lingue locali nella misura annua di L. 1000 a 2000 secondo il grado di conoscenza della lingua, giusta decreto Governatoriale;

h) l'indennità cavalli. A quegli ufficiali che, in base alle annesse tabelle organiche, sono montati, spetta un quadrupede di servizio e la indennità annua di L. 300.

La bardatura è concessa in uso, ed il mantenimento e la rinnovazione sono a carico del bilancio coloniale;

i) in caso di perdita del bagaglio per comprovate cause di servizio spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute fino al massimo corrispondente alla

indennità di equipaggiamento relativa al grado dell'ufficiale che ha subito il danno.

Qualora il bagaglio sia perduto in seguito a cattura o ad abbandono del presidio nel quale l'ufficiale che ha subito il danno debba considerarsi come in ordinaria residenza, il limite massimo s'intende raddoppiato;

k) l'indennità caro viveri. Nella stessa misura e con le stesse norme con le quali è corrisposta in Italia;

l) l'indennità di missione nel territorio della Colonia. E' dovuta nella misura corrisposta per la missione nel Regno ridotta però alla metà.

La riduzione non ha luogo quando si tratta di missione nei principali centri urbani da determinarsi dal Governatore.

Per le missioni dalle Colonie nel Regno si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio ed alla indennità di soggiorno dalla data di sbarco a quella di imbarco, nella misura stabilita nel Regno.

Per le missioni dal Regno o dalle Colonie all'estero o da una Colonia all'altra verrà stabilito il trattamento con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 18.

Ai capisquadra e vice capisquadra è dovuto:

a) la paga iniziale del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e sergente nel Regio corpo di truppe coloniali;

b) l'indennità coloniale;

c) l'indennità militare.

Gli assegni di cui sopra risultano dal seguente specchio:

GRADO	Paga giornaliera	Indennità coloniale giornaliera	Indennità militare annua (1)
Caposquadra.	11	5, 15	360
Vice caposquadra	8	5, 15	240

(1) Con gli aumenti previsti pei sottufficiali aventi carico di famiglia. Intendesi che, nonostante manchi la effettiva convivenza, tuttavia l'indennità è ugualmente dovuta.

d) l'indennità caro viveri. Nella stessa misura dovuta ai sergenti maggiori e sergenti del Regio corpo di truppe coloniali e con le stesse norme, applicandosi al caso la nota (1) di cui alla lettera *c*) riguardo alla convivenza.

Art. 19.

Alle camicie nere è dovuto nel biennio di ferma iniziale:

a) la paga gioraliera:

di L. 0.40 per coloro che assumono la ferma coloniale in commutazione di quella spettante di leva;

di L. 2 per coloro che hanno già prestato servizio militare (anziani);

b) l'indennità coloniale giornaliera:

di L. 2 per tutti.

Art. 20.

Al personale di cui ai precedenti articoli (18-19) spetta inoltre:

a) il premio di arruolamento:

di L. 1300 per coloro che abbiano preso parte per almeno tre anni alla guerra libica o nazionale o all'una e all'altra cumulativamente;

di L. 1000 se abbiano preso parte per un minor periodo di tempo, a campagne di guerra;

di L. 500 se abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare;

di L. 250 a coloro che non abbiano mai prestato servizio militare.

Tali premi sono pagabili per metà all'atto dell'incorporamento in Libia, nel reparto di destinazione; l'altra metà all'atto del rimpatrio per compiuto servizio in Colonia.

Non sono però dovuti a coloro che, congedati dopo compiuta la ferma o la rafferma, si arruolino nuovamente nelle Legioni Libiche o in altro reparto dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia;

b) la razione viveri giornaliera (da corrispondersi in casi eccezionali in contanti pari a L. 4) come per i militari del Regio corpo di truppe coloniali;

c) le rafferme. Dopo il primo biennio di ferma possono essere concesse rafferme annuali sino al compimento del 35° anno di età per le camicie nere, fino al 41° per i capisquadra e vice capisquadra.

Tali rafferme sono concesse dal comandante del Regio corpo di truppe coloniali su proposta del comandante di Legione. Durante le rafferme la paga della camicia nera è di L. 2.25 e la indennità coloniale di L. 3.50.

Il premio spettante al compimento di ciascuno dei primi tre anni di rafferma, è di L. 600, quello spettante al compimento di ciascuno dei successivi tre anni di rafferma è di L. 700, quello dovuto al 7° e 8° anno e successivi è di L. 800.

Il raffermato, che per cause indipendenti dalla propria volontà (escluse quindi le ragioni disciplinari), interrompa la rafferma, percepisce tanti dodicesimi di premio per quanti sono i mesi di servizio compiuti.

d) il vestiario. La prima vestizione, la manutenzione e rinnovazione sono a carico del bilancio coloniale.

e) l'indennità di residenza disagiata come quella spettante ai militari dei Regi corpi, proporzionata al disagio della località di residenza;

f) l'indennità per la conoscenza di una delle lingue locali come per i militari del Regio corpo;

g) le indennità eventuali nella misura prevista per il personale dei Regi corpi di truppe coloniali;

h) l'indennità di missione nell'interno della Colonia, da una Colonia all'altra o dalle Colonie in Italia. Verrà regolata come per i sottufficiali e per la truppa del Regio corpo di truppe coloniali;

i) l'indennità di L. 500 alle famiglie o agli eredi dei sottufficiali e militi di truppa che muoiono in combattimento, per ferite o per causa di malattie ed infortuni riconosciuti come dipendenti da vere e proprie cause di servizio militare coloniale. Di L. 1000 ai militari di cui sopra riformati per ferite riportate in combattimento, per cause accertate di servizio o per malattie acquisite in Libia a causa del clima o provenienti dallo speciale servizio prestato in Colonia. Tali indennità sono dovute indipendentemente dal diritto a pensione o ad altro beneficio di carattere provvidenziale a carico dello Stato e con le stesse norme vigenti per i militari dei Regi corpi.

Art. 21.

Indennità giornaliera di operazioni. — E' corrisposta nella misura massima seguente, riducibile sino alla metà secondo il carattere delle operazioni stesse:

Console	L.	12 —
1° Seniore	»	10 —
Seniore	»	10 —
Centurione	»	8 —
Capomanipolo	»	6 —
Caposquadra e vice caposquadra	»	2 —
Camicia nera	»	0.50

Tale indennità può essere concessa dai Governatori, ridotta alla metà, anche in caso di trasferimento per cambio di sede quando si richieda più di una giornata di marcia. In determinati casi può essere concessa agli ufficiali, oltre alla indennità di cui sopra, intiera o ridotta, una razione viveri in natura come quella spettante alla truppa.

Art. 22.

Le licenze possono essere concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora per ragioni di servizio non possa essere concessa la licenza nel periodo di ferma e di rafferma, è in facoltà del comandante del Regio corpo di concederla ai soli effetti amministrativi, però in ragione del periodo di licenza di cui è ammesso il cumulo e unicamente all'atto del rimpatrio definitivo.

1° *Ufficiali.*

a) la licenza ordinaria coloniale degli ufficiali ha la durata di giorni 90, oltre il viaggio di andata e ritorno, per biennio. Il viaggio per mare è a carico dell'Amministrazione. Tale licenza fa parte della ferma o rafferma coloniale.

Viene concessa secondo le norme vigenti nei Regi corpi di truppe coloniali. Durante la licenza ed il viaggio spetta lo stipendio e l'indennità coloniale oltre gli assegni speciali coloniali la cui corresponsione è previsto che continui durante la licenza. Gli ufficiali che hanno la famiglia in Colo-

nia, autorizzati a ciò dal Governatore, in occasione della licenza biennale, hanno facoltà di condurre seco la famiglia con diritto al rimborso, pei componenti di essa, del viaggio dalla residenza in Colonia al porto di sbarco nel Regno e viceversa;

b) la licenza straordinaria per motivi di privati interessi o di salute non dipendenti da cause di servizio. Non viene computata nella ferma o rafferma coloniale; lo stipendio è dovuto per tutta la durata della licenza che però non potrà essere superiore ad un mese e sono escluse le proroghe; la indennità coloniale e gli assegni di Colonia non sono dovuti. Il viaggio è a carico dell'ufficiale. Tali licenze sono concesse dai Governatori a loro insindacabile giudizio;

c) licenza straordinaria di convalescenza per i motivi di salute dipendenti da cause comprovate di servizio. E' concessa quando l'ufficiale non possa fruire di licenza ordinaria. Ha la durata massima di mesi tre, sono escluse le proroghe. Durante questa licenza spetta lo stipendio e tutti gli assegni coloniali tranne quelli per i quali sia diversamente disposto; essa è computata nella ferma o rafferma.

Il viaggio è a carico dell'Amministrazione. L'ufficiale che allo scadere della licenza di cui alle lettere *b*) e *c*) non sia riconosciuto da un collegio medico in condizioni di prestar servizio in Colonia, o non si presenti per riprender servizio, s'intende rimpatriato definitivamente.

2° *Truppa.*

a) licenza ordinaria coloniale. — E' della durata di 60 giorni, oltre il viaggio di andata e ritorno, per ogni biennio di servizio compiuto; viene concessa secondo le norme vigenti nel Regio corpo di truppe coloniali. — Quando è concessa, è compresa nella ferma o rafferma. Durante la licenza spetta il trattamento normale, fatta eccezione della razione viveri, e delle indennità speciali la cui continuazione non è prevista durante le licenze ordinarie. Spetta il rimborso delle spese di viaggio;

b) licenza straordinaria coloniale. — E' concessa per motivi di famiglia debitamente comprovati o per malattie non dipendenti da cause di servizio. E' della durata massima di un mese e non sono ammesse proroghe; non è compresa nella ferma o rafferma. Durante tale licenza si ap-

plicano le norme in vigore per il Regio esercito per quanto riguarda la paga. Gli assegni dovuti pel servizio in Colonia cessano dalla data d'imbarco. Non è dovuta la razione viveri; è dovuto soltanto il rimborso delle spese di viaggio per mare: vale per la truppa quanto è detto per gli ufficiali nei riguardi della cessazione dal servizio coloniale.

c) licenza straordinaria per motivi di salute dipendenti da cause di servizio. — E' della durata massima di tre mesi e sono escluse le proroghe; il viaggio è a carico dell'Amministrazione. Allo scadere della licenza i militari, se non riconosciuti idonei a proseguire il servizio in Colonia si considerano definitivamente rimpatriati. Durante detta licenza spetta la paga giornaliera (esclusa la razione viveri) e l'indennità coloniale.

Agli effetti delle licenze ordinarie posteriori alla prima, il periodo di licenza ordinaria trascorso, si calcola come servizio; tale norma vale anche per gli ufficiali.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 23.

Tutti gli stipendi, le paghe e le indennità speciali come pure il corrispettivo della razione viveri, sono soggetti alla ritenuta delle imposte erariali con le norme vigenti pei militari dei Regi corpi di truppe coloniali.

Così pure si applicano agli ufficiali, ai graduati e militi delle Legioni Libiche della M. V. S. N. le norme vigenti nelle Colonie per le ritenute sugli assegni per punizioni disciplinari, per l'attesa di giudizio, deferimento ai Consigli e Commissioni di disciplina, e pel risarcimento dei danni causati ai beni mobili ed immobili dello Stato.

Art. 24.

In caso di dichiarazione di guerra in Colonia, o di stato d'assedio o di importanti operazioni militari in corso, è in facoltà dei Governatori di sospendere, pel tempo strettamente necessario, l'invio in licenza o in congedo dei com-

ponenti le Legioni Libiche, trattenendoli senza vincolo di ferma e senza speciali compensi anche oltre il tempo costituente l'intera ferma o rafferma contratta.

Art. 25.

Dal giorno in cui dal Comando generale della M. V. S. N. viene data comunicazione all'ufficiale del suo definitivo trasferimento alla Legione Libica, e da quello in cui i graduati ed i militi hanno firmato l'atto di arruolamento, gli assegni loro dovuti sono a carico del bilancio coloniale.

Dalle date di cui sopra competono agli ufficiali lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare e l'indennità caroviveri giusta l'art. 17; ai graduati e militi la paga e, quando dovuta, l'indennità militare giusta i precedenti articoli 18 e 19; ma non è dovuta ai graduati la razione viveri; alle camicie nere è pure dovuta la razione viveri in ragione di L. 4 al giorno.

Dalle date stesse spetta pure l'indennità caroviveri agli ufficiali, ai capisquadra e vicecapisquadra, con le norme d'Italia.

L'imbarco deve effettuarsi col piroscafo in partenza da Siracusa immediatamente dopo la data di partecipazione del trasferimento degli ufficiali, e quella in cui il graduato o milite ha firmato l'atto di arruolamento; non sono consentite dilazioni.

L'indennità coloniale decorre dal giorno d'imbarco.

Durante il viaggio di trasferimento dalla sede normale d'Italia dei militari destinati in Libia, sino a Siracusa competono, con le stesse norme, le diarie giornaliere previste pei pari grado del Regio esercito tenuto conto, pei capi squadra e vice capi squadra, della equiparazione economica ai gradi di sergente maggiore e sergente. La trasferta per la camicia nera è, in questo caso, comprensiva di tutti gli assegni dovutigli in Italia, e del vitto.

Gli assegni cessano di essere a carico del bilancio coloniale dalla data in cui il militare cessa d'appartenere alla Legione Libica.

Tale cessazione coincide colla data in cui, in base alle giornate di viaggio, il milite deve ritenersi giunto alla sua normale sede (comune di domicilio) salvo quanto è disposto

per le licenze concesse in occasione del rimpatrio. In caso di definitivo rimpatrio senza licenza, la indennità coloniale cessa col giorno di sbarco in Italia.

Quando l'ufficiale abbia avuto facoltà di farsi seguire dalla famiglia in Colonia, ha diritto pei componenti di essa al trattamento stabilito per gli ufficiali dei Regi corpi e con le stesse norme. Tale trattamento spetta anche nel viaggio per rimpatrio definitivo.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

Gli ufficiali, i graduati ed i militi appartenenti ed in servizio nelle Legioni dislocate in Libia alla data del presente decreto, possono aspirare a far parte delle Legioni Libiche permanenti delle Colonie ove trovansi a prestare servizio, purchè soddisfino a tutte le condizioni stabilite col presente decreto stesso, riferendo all'epoca in cui iniziarono il servizio in Colonia i limiti di età massimi e minimi posti come condizione per far parte delle legioni stesse. Il tempo di servizio già prestato nelle Legioni Libiche attualmente nelle Colonie sarà conteggiato a scomputo della nuova ferma che dagli ufficiali, graduati e militi verrà assunta.

Art. 27.

Sino a quando non sarà possibile sistemare entro normali limiti la forza occorrente, pel presidio e la sicurezza delle Colonie, è consentito che la forza delle Legioni Libiche di M. V. S. N., stabilita come all'art. 3 del presente decreto, sia considerata in più dell'organico normale dei battaglioni cacciatori assegnati a ciascuna Colonia.

Tale eccedenza di forza, però sarà regolata, in relazione ai bisogni straordinari delle Colonie stesse, d'accordo fra i Governi coloniali ed il Ministro per le colonie.

Art. 28.

Alla maggiore spesa derivante dall'impiego delle Legioni Libiche di M. V. S. N. come forza straordinaria, giusta il precedente articolo, sarà provveduto con assegnazioni straordinarie di fondi. Con decreto del Ministro per le finanze verranno introdotte nel bilancio del Ministero delle colonie le relative variazioni.

Art. 29.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1924; esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Art. 30.

E' data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione del presente decreto, d'accordo col Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI.

ALLEGATO 1. TABELLA N. 1

Legione libica M. V. S. N. (della Tripolitania - della Cirenaica)

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Mitragliatrici	Biciclette
	Ufficiali	Graduati	Militi	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
STATO MAGGIORE DI LEGIONE									
Consolo: comandante	1			1					
Centurione: aiutante magg. in 1ª	1			1					
Capomanipolo: a disposizione	1								
Caposquadra di maggiorità		1							
Camicie nere scritturali (1)			3						
Id. ciclisti (2)			2						2
Id. attendenti			3						
Totale S. M. di Legione	3	1	8	2	—	—	—	—	2
COORTE su 3 centurie fucilieri ed 1 mitraglieri									
STATO MAGGIORE DI COORTE									
Primo seniore o seniore: comandante	1			1					
Capomanipolo: aiutante magg. in 2ª	1			1					
Id. a disposizione	1			1					
Id. medico	1			1					
Caposquadra e vice caposquadra di maggiorità		2							
Id. trombettiere		1							
Id. di vettovagliamento		1							
Id. e vice caposquadra aiutante di sanità		2							
Vice caposquadra conducente		1							
Id.		1							3
Camicie nere ciclisti			3						
Id. attendenti			4						
Id. conducenti			16			12	4	6	
Totale S. M. di coorte	4	8	23	4	12	4	6	—	3

Segue TABELLA N. 1.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Mitragliatrici	Motociclette
	Ufficiali	Graduati	Militi	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
CENTURIA FUCILIERI (su 3 manipoli)									
Centurione: comandante	1			1					
Capimanipolo	3								
Caposquadra e vice caposquadra di contabilità		2							
Id. zappatore		1							
Capisquadra		10							
Vice capisquadra		11							
Camicie nere trombettieri			4						
Id. zappatori			12						
Id. porta-feriti			6						
Id. attendenti			4						
Id.			140						
Totale centuria fucilieri	4	24	166	1	—	—	—	—	—
MANIPOLO (su 3 squadre)									
Capomanipolo	1								
Capisquadra		4							
Vice capisquadra		4							
Camicie nere trombettieri			1						
Id. zappatori (3)			4						
Id. porta-feriti			2						
Id. (compresi attendenti)			48						
Totale manipolo	1	8	55	—	—	—	—	—	—
CENTURIA MITRAGLIERI (su tre sezioni) (4)									
Centurione: comandante	1			1					
Capimanipolo	3								
Caposquadra e vice caposquadra di contabilità		2							
Capisquadra		6							
Vice caposquadra zappatore		1							
Vice capisquadra		15							
Camicie nere trombettieri			4						
Id. zappatori			12						
Id. porta-feriti			6						
Id. conducenti			12		12		6		
Id. attendenti			4						
Id. allievi armaiuoli			3						
Id.			51					6	
Totale centuria mitraglieri	4	24	92	1	12	—	6	6	—

Segue TABELLA N. 1.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Mitragliatrici	Biciclette
	Ufficiali	Graduati	Militi	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
SEZIONE MITRAGLIERI (su 2 squadre)									
Capomanipolo	1								
Capisquadra		2							
Vice capisquadra		5							
Camicie nere trombettieri			1						
Id. zappatori			4						
Id. porta-feriti			2						
Id. conducenti			4		4		2	2	
Id. attendenti			1						
Id. allievi armaiuoli			1						
Id. (tiratori, serventi, porta-munizioni, ecc.)			17						
Totale Sezione mitraglieri	1	7	30	—	4	—	2	2	—
RIEPILOGO DELLA COORTE									
Stato maggiore	4	8	23	4	12	4	6		3
3 centurie fucilieri	12	72	498	3					
1 centuria mitraglieri	4	24	92	1	12		6	6	
Totale coorte	20	104	613	8	24	4	12	6	3

(1) Di esse, due possono essere vice capisquadra.
(2) Di esse, una può essere vice caposquadra.
(3) Di cui due attrezzati di badile e mannarese due di gravina e funicella: però nel totale degli zappatori della centuria vi sono due attrezzati di piccone a fendente.
(4) A seconda dei bisogni, ad ogni centuria fucilieri può essere assegnata una sezione.

NOTE: *A*) Il numero delle coorti della Legione è variabile: però la forza della Legione, nel complesso, non deve superare il numero di 1500 uomini.

B) Le coorti sono amministrativamente autonome e dipendono nei riguardi amministrativi direttamente dall'ufficio d'amministrazione del Comando truppe. Il personale dello Stato maggiore di Legione è amministrato da una delle due coorti.

C) La centuria mitraglieri è costituita come unità mobile: qualora le mitragliatrici dovessero essere impiegate in postazione, si diminuiscono dall'organico relativi conducenti, carrette e quadrupedi.

D) Sono armati di pistola gli ufficiali, i porta-armi, treppiedi, bidoni delle sezioni mitraglieri.

Sono armati di moschetto: i ciclisti, i capisquadra mitraglieri.

Tutti gli altri sono armati di fucile.

I graduati ed i militi di truppa sono, inoltre, armati di pugnale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:

FEDERZONI.

ALLEGATO 1. TABELLA N. 2

Sezione speciale M. V. S. N. presso l'ufficio d'amministrazione del Comando truppe (della Tripolitania - della Cirenaica)

	UOMINI		
	Ufficiali	Graduati	Militi
Centurione (1)	1		
Capisquadra		2	
Camicie nere scritturali			2
Totale Sezione . . .	1	2	2

(1) Deve provenire dagli ufficiali d'amministrazione del Regio esercito ovvero d'arma combattente che abbiano prestato nel Regio esercito servizio amministrativo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

ALLEGATO 2.

Uniforme ufficiali.

Uniforme ordinaria:

Cappello all'alpina di panno kaki. (Il fez è facoltativo fuori servizio).

Giubba di panno kaki aperta sul petto.

Camicia nera con cravatta nera.

Cinturone con bretella e pistola.

Pantaloni corti di panno kaki. (È facoltativo il pantalone lungo con le norme vigenti pel R. C. di T. C.)

Gambali di cuoio naturale o fascie gambiere di panno kaki.

Scarpe di cuoio naturale.

Grande uniforme:

Come l'uniforme ordinaria con le seguenti varianti:

Fez nero.

Camicia nera con cravatta nera di seta.

Sciabola invece della pistola. (Se verrà adottata dalle Legioni in Italia).

Sciarpa azzurra e cordelline di seta nera.

Guanti bianchi.

Gambali e scarpe di cuoio naturale.

Uniforme graduati e militi di truppa.

Uniforme ordinaria:

Cappello all'alpina di panno kaki.

Camicia di tela kaki aperta sul petto con due tasche esterne ai lati del petto.

Fascia di lana nera alla cintola.

Cinturone con reggi-giberne di cuoio.

Pantaloni di tela kaki.

Fascie gambiere di panno kaki.

Scarpe di cuoio naturale.

Grande uniforme:

Fez nero.

Giubba di panno kaki aperta sul petto.

Cinturone di cuoio.

Camicia nera con cravatta nera.

Pantaloni corti di panno kaki.

Fascie gambiere di panno kaki.

Scarpe di cuoio naturale.

NOTA - I fregi, i distintivi di grado e gli altri elementi particolari sono quelli stessi in uso nella M. V. S. N. in Italia. I soprabiti sono quelli stessi in uso presso i Regi corpi di truppe coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:

FEDERZONI.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto l'art. 30 del R. decreto in data 1° maggio 1924, numero 1166, d'accordo col Ministro per la guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutive le seguenti norme per l'applicazione di alcuni articoli del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, riguardante la costituzione, il funzionamento, ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di M. V. S. N. della Tripolitania e della Cirenaica.

Norme esecutive.

I) Art. 7. — I rapporti disciplinari, fra gli appartenenti alla milizia e gli appartenenti alle altre unità, sono regolati dalle seguenti norme di massima:

1° Il superiore della milizia che rilevi una mancanza disciplinare di un inferiore delle altre unità del R. C. T. C., della R. Aeronautica o della R. Marina non può infliggergli punizioni, ma deve limitarsi a riferire della mancanza al Comandante del Presidio, se trattasi di sottufficiali o militari di truppa, per il proprio tramite gerarchico.

Qualora egli sia più elevato in grado del Comandante del Presidio, ovvero se l'inferiore che ha commessa la mancanza sia ufficiale, ne riferisce, per il proprio tramite gerarchico, al Comandante del R. C. T. C.;

2° Ugualmente il superiore del R. Esercito, R. Marina e R. Aeronautica, non può infliggere punizioni ad inferiori della milizia, ma deve riferire della mancanza al Comandante del Presidio, se trattasi di graduati o militi di truppa, per il proprio tramite gerarchico.

Qualora egli sia più elevato in grado del Comandante del Presidio, ovvero se il militare che ha commesso la mancanza sia ufficiale, ne riferisce per il proprio tramite gerarchico, al Comandante del R. C. T. C.;

3° In ogni caso l'autorità, cui è deferita la facoltà di decidere, determina la specie e la durata della punizione; ovvero provvede per il deferimento al Tribunale militare, qualora la mancanza rivesta carattere di reato.

In caso di reato flagrante ogni superiore deve procurare con tutte le sue forze di impedirlo e di arrestare il colpevole;

4° A parità di grado spetta la precedenza all'ufficiale del R. Esercito.

11) Art. 8. — Le disposizioni di cui si estende l'applicazione sono le seguenti:

R. decreto 18 maggio 1923, n. 621, che stabilisce in periodi di importanti operazioni, i cui limiti sono fissati volta in volta, la facoltà di far luogo a promozioni per merito di guerra, ed al passaggio nel ruolo degli ufficiali in S. A. P., per merito di guerra, di ufficiali di complemento.

Al riguardo è da considerare:

a) per i graduati e militi di truppa, l'avanzamento per merito di guerra non può che riferirsi ai gradi della milizia;

b) per gli ufficiali, tale avanzamento si riferisce ai gradi dei corrispondenti ruoli del R. Esercito, e dà diritto al corrispondente avanzamento nei gradi della milizia, salvo però che l'ufficiale sia stato già investito del grado superiore, nel qual caso l'avanzamento per merito di guerra conseguito nel R. Esercito costituisce soltanto un particolare titolo di merito per il giudizio sulla idoneità al successivo avanzamento nella milizia, che sarà formulato a suo tempo in base all'anzianità da ufficiale.

La nomina ad effettivi, di ufficiali di complemento inquadranti la milizia, implica la cessazione della loro appartenenza alla milizia, ed il rimpatrio.

Le proposte per l'avanzamento nei gradi del R. Esercito e per il passaggio di ruolo, di cui sopra, sono sottoposte al giudizio della stessa Commissione del R. Esercito, competente a giudicare le analoghe proposte per gli ufficiali dei Regi corpi.

R. decreto 189 del 3 febbraio 1924 che si riferisce alla facoltà consentita ai Governatori delle Colonie, di concedere medaglie al valore, e croci di guerra al valore sul campo, durante i fatti d'arme.

Regi decreti 1769, del 16 novembre 1922 e 996, del 22 aprile 1923 che riguardano la facoltà di concedere ai combattenti in Libia durante periodi di attività bellica da determinarsi:

a) la medaglia commemorativa col motto « Libia »;

b) il distintivo d'onore pei feriti e mutilati;

c) la croce per merito di guerra.

Regi decreti 1784 del 16 novembre 1922 e 1160 del 22 aprile 1923 che riguardano la concessione delle pensioni privilegiate di guerra in determinati periodi di attività guerresca nelle colonie.

Art. 158, ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395: il servizio prestato con le legioni in Libia, in base al presente decreto, potrà valere, agli effetti dell'inquadramento nella tabella degli stipendi, quando l'ufficiale delle categorie in congedo che abbia prestato il servizio suddetto fosse in seguito richiamato in servizio temporaneo, superiore a tre mesi, nel R. Esercito.

R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3111 che stabilisce che gli appartenenti alla milizia dislocati in Colonia sono esenti da chiamata o richiamo: il loro servizio è computato nella ferma di leva, e per quelli non aventi obbligo di leva, è ammessa la dispensa dal richiamo alle armi per istruzione per tre anni successivi.

Per regolarizzare gli effetti di tale articolo, ed in relazione altresì al disposto del successivo art. 2 necessita che sui documenti matricolari degli ufficiali (quali appartenenti all'Esercito) sia trascritta l'apposita variazione che precisi la loro posizione particolare durante il periodo di appartenenza alle legioni libiche, che sarà la seguente:

« Tale considerato richiamato in servizio in virtù del Re-
« gio decreto . . . . . per prestare servizio in Tripolitania
« (o Cirenaica) nella prima (o seconda) legione libica della
« M. V. S. N. dal . . . . . (giorno dell'imbarco per la Co-
« lonia) ».

« Tale cessato di essere considerato richiamato in servizio
« in Patria per effetto del R. D. . . . . per compiuto ser
« vizio in Libia con la . . . . . legione libica di M. V. S. N.
« dal . . . . . (giorno della cessazione) ».

III) Art. 9. — Gli ufficiali devono: risultare classificati ottimi o buoni con punti tre nel libretto personale del R. E.; avere età non superiore a:

35 anni se capi-manipolo;

45 anni se centurioni;

50 anni se seniori, primi seniori, consoli: per quelli però provenienti dalla P. A. S. valgono i limiti di età stabiliti per il servizio attivo permanente nel R. E., e cioè rispettivamente: 53-56-58 anni pei seniori, primi seniori, consoli, semprechè all'atto della destinazione in colonia o della rafferma non si preveda il raggiungimento di tali limiti entro il compimento della ferma o rafferma;

essere in possesso della incondizionata idoneità fisica al servizio coloniale da accertarsi mediante visita militare collegiale;

essere preferibilmente celibi o vedovi senza prole; per gli ammogliati, è fatto divieto di condurre la famiglia in Colonia se trattisi di centurioni e capi-manipolo; è consentito di condurre la famiglia agli ufficiali superiori ed agli ufficiali addetti a servizi sedentari, previa autorizzazione del Governatore della Colonia, da richiedersi caso per caso.

Le domande degli aspiranti devono essere dirette a comando generale della M. V. S. N.

Alla designazione degli ufficiali inferiori (centurioni o capimanipolo) da trasferirsi in Colonia, previo accertamento dei requisiti prescritti, provvede detto comando generale in base alle richieste numeriche del Ministero delle colonie.

Per gli ufficiali di grado superiore a quello di Centurione la designazione è di competenza dei governatori e comandanti delle truppe delle colonie. Pertanto le domande di di tali ufficiali — ritenuti idonei con tutte le indicazioni necessarie (grado della Milizia, grado e categoria nell'Esercito, classe, distretto, stato civile, eventuale desiderio di condurre seco la famiglia in Colonia, ecc.) debbono essere segnalate da parte del Comando generale della M. V. S. N., con le annotazioni del caso, al Ministero delle colonie, il quale ne darà comunicazione alle competenti Autorità coloniali.

L'ufficiale designato per il trasferimento in Colonia, con le norme sopraindicate, è sottoposto a visita di un collegio

medico nel R. Esercito per cura degli organi della M. V. S. N., ed in seguito all'esito favorevole della visita è trasferto in Colonia con ordine del comando generale della M. V. S. N.

Tutti gli ufficiali destinati in Colonia devono subito prendere imbarco a Siracusa sui piroscafi settimanali ed essere fatti presentare a quella tappa coloniale nel giorno dell'imbarco.

Dell'ordine di trasferimento, coll'indicazione del giorno di presentazione a Siracusa, dev'essere trasmessa copia al Ministero delle colonie ed alla tappa coloniale di Siracusa la quale poi segnala con un elenco al Ministero delle Colonie ed al comandante generale gli ufficiali imbarcati su ciascun piroscafo.

IV) Art. 10. — Le condizioni ed i requisiti per essere arruolati od ammessi nelle legioni libiche di M. V. S. N. sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano;

b) le camicie nere debbono essere celibi o vedovi senza prole; i gradnati debbono essere preferibilmente celibi o vedovi senza prole;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non avere oltrepassato il 32°, tali limiti vanno riferiti, per coloro che già trovansi in colonia, alla data in cui iniziarono il servizio con le legioni libiche di M. V. S. N. perchè tale periodo viene loro computato nella nuova ferma;

d) aver compiuto almeno sei mesi di servizio militare nel R. Esercito o in Libia con le legioni di M. V. S. N. o cumulativamente tra il R. Esercito e le predette Legioni per coloro che sono assegnati a quella parte del contingente che deve aver prestato servizio militare (anziani) ed ha speciale retribuzione (art. 19);

e) essere incensurati;

f) avere sana e robusta costituzione fisica e idoneità all'incondizionato servizio nelle Colonie: tale requisito deve risultare da visita medica militare;

g) avere il consenso paterno o di chi ne fa le veci per coloro che, avendo oltrepassato il 18° anno di età non siano

stati ancora fatti idonei dalla Commissione mista di arruolamento al servizio militare nel R. Esercito *.

I documenti da allegare alla domanda diretta al comando di zona della M. V. S. N. (in carta da bollo da L. 2), sono i seguenti:

a) il proprio foglio di congedo illimitato o provvisorio, per quelli che hanno prestato servizio militare o sono stati fatti idonei dalla predetta Commissione **;

b) dichiarazione dell'ufficio di Stato civile, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, da cui risulti che l'aspirante se è camicia nera, non è ammogliato nè vedovo con prole; stato di famiglia pei graduati ammogliati o vedovi con prole;

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal sindaco del Comune di domicilio, vidimato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

d) certificato di penalità rilasciato da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal Tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) eventuali altri documenti attestanti speciali attitudini professionali patenti, certificati di lavoro, ecc.

Alla domanda, a cura del comando generale della M. V. S. N., dovrà essere allegata copia del foglio matricolare dei giovani che hanno prestato servizio militare nel R. Esercito.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra riguardanti la truppa, è di competenza del comando generale della M. V. S. N. e degli organi dipendenti, con le modalità che saranno stabilite dal comando generale stesso.

Ad ogni modo i capi squadra ed i vice capisquadra, tali all'atto della loro destinazione nelle legioni libiche, dovranno aver ricoperto un grado nel R. Esercito.

Coloro, che venissero a risultare non in possesso dei requisiti sopra indicati, anche dopo il loro arrivo nella colonia di destinazione, saranno rimpatriati e le spese del viaggio saranno a carico dell'Ente che effettuò indebitamente l'arruolamento.

(*) Vedasi in fondo la nota 1ª.
(**) Vedasi in fondo la nota 2ª.

Sulla base delle richieste fatte dal Ministero delle colonie, il comando generale della M. V. S. N. provvede al reclutamento dei gradnati e militi per ciascuna legione libica, e dopo che l'arruolamento sia perfetto ne ordina il trasferimento e l'avviamento al comando della tappa coloniale di Siracusa, in modo che vi giungano non prima del giorno antecedente a quello della partenza del piroscafo.

Durante le pratiche d'arruolamento gli aspiranti non debbono essere considerati come richiamati in servizio nei reparti di M. V. S. N.

L'atto d'arruolamento deve essere accluso all'incartamento individuale da spedirsi per posta al comando della Tappa in modo che vi giunga possibilmente prima dell'arruolato, ed avere la seguente formula *:

COMANDO DEL . . . . . (1)

Atto di arruolamento volontario nelle legioni di M. V. S. N. della Tripolitania e Cirenaica.

L'anno millenovecento. . . . addì . . . del mese di . . . . . in . . . . . avanti al Comandante del . . . . . (1) il . . . . di . . . . . e di . . . . . al N. . . . . di matricola . . . . . distretto militare di . . . . . effettivo al (2) . . . . reparto di M. V. S. N. avente la famiglia domiciliata in . . . . (provincia di . . . . . .) essendo celibe o vedovo senza prole o ammogliato (3) dopo l'esame dei documenti prescritti presentati, ha dichiarato essere sua volontà d'assumere la ferma stabilita dall'art. 11 del R. decreto N. 1166 del 1° maggio 1924, allo scopo di essere ammesso nelle legioni libiche di M. V. S. N. essendo a piena conoscenza delle disposizioni in esso decreto contenute, sia nei riguardi degli obblighi di servizio, sia dal trattamento a lui spettante.

---

(1) Reparto della M. V. S. N. non inferiore al comando di coorte.
(2) Indicare il reparto della M. V. S. N. cui è effettivo l'arruolato.
(3) Cancellare la posizione civile, non corrisponedente a quella dell'arruolato.
(*) Vedasi in fondo la nota 3ª.

In seguito a tale dichiarazione il . . . . . essendo stato riconosciuto fisicamente idoneo al servizio nelle legioni libiche suddette, come da dichiarazione medica (1), viene ammesso alla ferma volontaria di anni due con decorrenza dal (2) . . .

Datagli lettura del presente atto il dichiarante si è qui sottoscritto.

Il . . . . . .

. . . . . .

V. Il Comandante del (3)

. . . . . .

A . . . . . li . . . . . 192 .

Il sottoscritto comandante del Regio corpo di truppe coloniali della (4) . . . . . .

Visto l'atto di cui sopra ordina che il . . . . . sia incorporato nella . . . . . legione libica della (4) . . . . . e che gli sia corrisposto il premio di arruolamento di L. . . . . risultante . . . . . .

Il Comandante delle truppe

I graduati e militi arruolati verranno avviati a Siracusa in abito civile, soddisfatti di ogni loro avere giusta l'art. 25 del R. decreto sino al giorno dell'imbarco (escluso). Delle spese così incontrate verrà chiesto rimborso al Governo della Colonia al quale i singoli volontari verranno avviati, trasmettendo apposito rendiconto documentato *.

V) Art. 11. — Per gli ufficiali la ferma è di 3 o 2 anni: le rafferme sono annuali. Tra ferma e rafferma l'ufficiale può rimanere in colonia fino ad un massimo di anni sei.

---

(1) Per gli ammogliati aggiungere: ed avendo dichiarato di lasciare la famiglia in Italia come da annessa dichiarazione.

(2) Data dell'imbarco per la Libia per gli arruolati in Italia; data dell'arruolamento per gli arruolati in colonia tenendo conto del servizio prestato pei già appartenenti alle legioni libiche che abbiano condizioni per poter profittare del computo giusta il numero XIV delle presenti norme.

(3) Reparto della M. V. S. N. non inferiore al comando di coorte.

(4) Tripolitania o Cirenaica.

* Vedasi in fondo la nota 4ª

L'inizio si intende dalla data d'imbarco in Italia per la Colonia, o, per quelli che sono in Libia, dalla data d'incorporamento nella legione: la cessazione, dalla data di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, ovvero dal termine della licenza coloniale concessa all'atto del rimpatrio definitivo.

Per i graduati e militi di truppa, la ferma è di anni due: le rafferme sono annuali, e possono essere assunte fino al 41° o 35° anno di età secondo che trattisi di graduati o di militi.

Per l'inizio e la cessazione, valgono le norme date per gli ufficiali.

Di ogni variazione inerente al servizio militare reso nelle Colonie dai militari della M. V. S. N. dovrà essere data comunicazione, mediante elenchi di variazione, agli enti che tengono la matricola degli ufficiali e della truppa in Patria.

VI) Art. 13. — All'infuori dei periodi di tempo, in cui, per certe determinate zone verrà, con decreti appositi, riconosciuto che vige la legislazione di guerra in fatto di pensione, il conferimento delle pensioni ai militari della M. V. S. N. in Libia, conformemente a quanto praticasi per quelli dei Regi corpi, è regolato dal decreto e dal Regolamento per le pensioni civili e militari in vigore in Patria.

VII) Art. 16. — La contabilità dei singoli reparti di M. V. S. N. è resa nella stessa forma stabilita pei Regi corpi e con le stesse norme, al comando del R. C. T. C. (ufficio amministrazione). Per cura del Comando generale della M. V. S. N. i distretti ai quali appartengono i graduati e i militi debbono essere informati, mediante elenchi di variazione, degli arruolamenti avvenuti ed invitati a trasmettere l'originale del foglio matricolare al Governo della Colonia alla quale i militari stessi appartengono.

Altrettanto dicasi per gli ufficiali, tenuto conto delle norme vigenti per la conservazione dei loro documenti personali.

VIII) Art. 17 lett. *e*). — L'indennità di equipaggiamento non potrà essere corrisposta se non dopo che l'autorità che ha richiesto la visita medico-collegiale sia in possesso del certificato attestante l'incondizionata idoneità dell'ufficiale al servizio in Colonia. Qualora l'ufficiale non abbia il tempo di farsi confezionare l'uniforme color kaki, è autorizzato a presentarsi al Comando del Regio corpo in Colonia, con l'uniforme d'Italia.

lettera *h*) — L'indennità cavalli decorre dalla data di consegna del quadrupede di servizio, cessa dal giorno in cui l'ufficiale non fruisce più di detto cavallo: è dovuta anche durante la licenza ordinaria.

lettera *k*) — Le quote supplementari dell'indennità caro viveri nonchè l'aumento dell'indennità militare sono dovute anche quando non esista la convivenza sempre che, però, o questa sia in linea di massima vietata o quando dal Governo della Colonia non sia stato concesso all'ufficiale di farsi seguire in Colonia dalla famiglia.

IX) Art. 19. Per il diritto alla paga speciale di L. 2.00 al giorno (anziani) deve tenersi presente il commento dell'art. 10 lett. *d*).

X) Art. 20 *a*). — Per l'assegnazione del premio di arruolamento di L. 1300 e L. 1000 deve tenersi presente che occorre aver *preso parte alla guerra rispettivamente per tre anni* o meno e non aver avuto soltanto il riconoscimento, pure rispettivamente, di tre campagne o meno.

La disposizione riguardante il pagamento rateale del premio di arruolamento ha carattere economico, inquantochè tende a dare al volontario la disponibilità di un peculio all'atto del suo congedamento. Le somme residuali potranno essere rinvestite in libretti di risparmio da conservarsi presso l'ufficio amministrazione del Comando truppe che ne terrà nota in apposito conto.

b) la razione viveri è sempre corrisposta in natura. Alle mense sottufficiali però, normalmente costituite, potrà essere concessa in contanti a tutti o a parte dei conviventi, con facoltà di prelevare presso i magazzini di sussistenza i generi in più occorrenti, a pagamento diretto;

g) la tabella delle indennità eventuali è allegata al Regio decreto 900 del 22 giugno 1920 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 1920.

XI) Art. 21. — Il Governatore della colonia fissa con suoi decreti la misura delle indennità di operazioni dovuta, di volta in volta, alle colonne operanti, e se agli ufficiali debbasi o non somministrare la razione viveri.

L'indennità giornaliera di operazioni non è cumulabile con quella di residenza disagiata.

Qualora però l'ufficiale che prende parte ad operazioni che danno diritto all'indennità giornaliera sopra indicata, goda già dell'indennità di residenza disagiata, percepisce quella delle due idennità che è di misura superiore.

(R. decreto 1770 del 3 dicembre 1922).

XII) Art. 22. — La licenza ordinaria non è un diritto, ma è subordinata, oltre che alle esigenze del servizio, al merito o alla condotta dei singoli individui. Quando però è concessa, essa fa parte della ferma o della rafferma coloniale.

La licenza si fruisce a biennio compiuto: per ragioni di servizio e per non depauperare i quadri può concedersi la licenza a cominciare da quattro mesi prima della scadenza del biennio. Può frazionarsi per ragioni di salute e di famiglia, ma in tal caso non può rimborsarsi la spesa di viaggio di andata e ritorno che una sola volta in un biennio e solo una volta conteggiare in più della licenza i giorni di viaggio.

Le licenze straordinarie vengono concesse solo quando il militare non abbia licenza ordinaria da fruire.

Quando il militare compie in Colonia tre anni, s'intende che per il terzo anno può avere metà della licenza ordinaria coloniale biennale.

XIII) Art. 25. — In occasione del trasferimento definitivo in Colonia di ufficiali autorizzati a condur seco la famiglia o a farsi seguire da essa, come in occasione del rimpatrio definitivo, spetta all'ufficiale, per sè e per le persone di famiglia:

a) il rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, in corriera e per mare, compreso il vitto per quest'ultima parte del viaggio; e pel viaggio su via ordinaria, non servita da corriera, l'indennità chilometrica secondo le norme del Regno;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto, coi mezzi usuali e più economici, del bagaglio e mobilio pel quantitativo consentito dalle disposizioni del Regno.

Non spetta il rimborso delle spese di trasporto del mobilio all'ufficiale avente diritto all'alloggio;

c) la diaria per sè e i compensi per le persone di famiglia secondo le norme del Regno, per il solo periodo di tempo relativo al viaggio di terra.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali l'ufficiale ha diritto di viaggiare, sia per terra che per mare, si applicano le norme del Regno.

Valgono del pari le modalità e condizioni prescritte dalle norme del Regno per la corresponsione delle spese e delle indennità predette.

Agli effetti del rimborso delle spese di viaggio, quando competono a norma di questo o dei precedenti articoli, sono considerate come facenti parte della famiglia dell'ufficiale le stesse persone considerate dalle norme del Regno.

Le spese del trasporto in Colonia delle famiglie sono dimostrate mediante la presentazione delle tabelle tramutamento.

I capisquadra ed i vicecapisquadra, in quanto hanno il trattamento economico dei sottufficiali, viaggiano in seconda classe per mare ed in terza classe per ferrovia.

Agli ufficiali potrà essere concesso dal Comando di zona un anticipo sull'ammontare delle diarie e del costo del biglietto spettante all'ufficiale, non superiore, però, ai 9/10 del complesso ammontare del certificato di viaggio sul quale detto anticipo dovrà essere annotato. Il rimborso verrà subito effettuato dal Comando del R. C. T. C. che liquiderà il certificato di viaggio al giungere dell'ufficiale in Colonia.

Il Comando della tappa coloniale di Siracusa provvederà all'imbarco.

In occasione del rimpatrio definitivo spetta agli ufficiali, graduati e militi, dal giorno dello sbarco in Italia e pel tempo strettamente necessario per raggiungere il Comune di domicilio, lo stesso trattamento stabilito pel viaggio di trasferimento in Colonia, salvo quanto riguarda l'indennità coloniale per quelli che rimpatriano con diritto a licenza coloniale o il trattamento di paga stabilito per graduati e militi in licenza.

XIV) Art. 26. — Potranno essere prese in esame soltanto quelle domande che siano state presentate durante la permanenza in Libia delle legioni in servizio in Tripolitania ed in Cirenaica alla data 1° maggio 1924, o successivamente per effetto di eventuali rafferme di esse o di reparti di esse, o degli specialisti durante la loro permanenza in Libia.

Resta pertanto stabilito che per gli aspiranti, i quali presentassero o avessero presentato domanda dopo il rimpa-

trio o la data di scioglimento del reparto di M. V. S. N. al quale appartenevano in Libia, il periodo di ferma ha inizio con le norme consuete.

Roma, 1° maggio 1924.

FEDERZONI — DI GIORGIO.

Note.

Nota 1ª Più precisamente il consenso paterno è richiesto per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 21° anno di età e che non abbiano ancora contratto arruolamento nel Regio esercito. Per « Commissione mista di arruolamento » intendesi il « Consiglio di leva » o la « Commissione mobile di arruolamento ».

Nota 2ª Coloro che abbiano prestato servizio militare o che siano stati dispensati dal compiere la ferma debbono presentare il foglio di congedo illimitato; le reclute non ancora chiamate alla armi debbono presentare il foglio di congedo provvisorio.

Nota 3ª *L'atto di arruolamento volontario* deve essere firmato non soltanto dai veri e propri arruolati volontari (giovani che non hanno ancora concorso alla leva, riformati, rivedibili), ma altresì dagli ammessi o riammessi in servizio, dovendosi intendere per arruolamento volontario la volontaria assunzione di obblighi di servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N.

Nota 4ª I Comandi delle truppe coloniali dovranno comunicare al Comando del distretto militare di leva l'effettuata incorporazione nelle legioni della M. V. S. N. dislocate in Libia.

Tale comunicazione per i veri e propri arruolati volontari (giovani che non hanno ancora concorso alla leva, riformati e rivedibili), dovrà farsi nel modo indicato dal paragrafo 70 del regolamento per le matricole, per gli altri incorporati si farà nei modi indicati dal paragrafo 73 del regolamento stesso (pei militari che mai abbiano prestato servizio il paragrafo 73 si intenderà applicato per analogia).

I Comandi delle truppe coloniali dovranno poi comunicare al Comando del distretto militare di leva nel modo consueto, mediante elenchi mod. 62, tutte le successive variazioni matricolari dei militari del Regio esercito incorporati nelle suddette legioni (compresi, beninteso, anche gli arruolati prima del concorso alla leva o come riformati o rivedibili).

Nel caso che i militari incorporati nelle legioni stesse cessino dal farne parte quando ancora abbiano obblighi di servizio da compiere, dovranno essere assegnati ad un corpo metropolitano

(qualora non si ritenga opportuno incorporarli nei reparti di truppe nazionali stanziati in colonia), previo accordo tra il Comando delle truppe coloniali e il comando del distretto di leva. I Comandi delle truppe coloniali provvederanno ad avviare detti militari a destinazione.

Tutte le disposizioni contenute nella presente nota saranno applicate anche agli inscritti e militari marittimi che siano stati incorporati nelle Legioni Libiche della M. V. S. N. avendosi cura di fare per costoro le occorrenti comunicazioni non già al distretto di leva ma al Comando Superiore del corpo Reali equipaggi alla Spezia.

N. 582. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria centrale). — 9 ottobre 1924.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte per ricuperi accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra.

Circolare 218 *giornale militare* 1923.

13. Agostinetti e Ferrua, Biella.
15. Bressan ing. G. e Arc. G. Luzzatto e C.
28. Bastianelli ing. F. e C., Roma.
30. Bardazzi G. Battista, Prato.
33. Beretti Romualdo, Prato.
34. Belli Luigi Domenico, Prato.
35. Bardazzi Antonio di Prato.
36. Berti Giulio, Prato.
45. Botto Giuseppe e fr.lli, Vallemosso.
48. Bozzo Vittorio, Vallemosso.
84. Cavaciocchi Gino, Prato.
94. Cascinelli fratelli, Napoli.
102. Cartotti e Simonetti, Lessona.
127. Esposito Antonio, Napoli.
144. Finicelli Francesco, Napoli.

154. Gayotti Luigi, Napoli.
157. Gabbiani Giulio, Prato.
159. Gioia Vito, Corato.
161. Genna Alfredo, Napoli.
164. Gondrand comm. Francesco, Milano.
165. Garlanda fratelli, Vallemosso.
168. Giardino Celestino di Ponzone.
185. Lloyd Sabaudo (Società di navigazione), Genova.
186. Lloyd Sabaudo (Società di navigazione), Genova.
187. Lloyd Triestino (Società di navigazione), Trieste.
201. Molina Mencarelli, Bolzano.
205. Mangiapan Giorgio, Milano.
219. Mosca Silvio, Chiavazza.
223. Navigazione generale italiana (Società), Genova.
245. Pasquale Graziano, Bisceglie.
246. Pezzi Ugo, Alessandria.
264. Rebeschini fratelli (Vittorio, Costante e dott. Domenico), Conselve.
271. Rivetti Giuseppe e figli, Biella.
272. Ravelli e Pria, Biella.
273. Reda Ottavio, Lessona.
289. Società di navigazione generale italiana.
290. Società Lloyd Sabaudo.
292. Società « La Veloce ».
295. Società « L'Italia ».
322. Società stabilimenti di Rumianca ing. Vitale, Genova.
325. Società italiana di elettrochimica, Roma.
330. Società navigazione di trasporto fratelli Gondrand, Milano.
346. Tedeschi e Giudici, Torino.

Circolare 537 *giornale militare* 1923.

21. Dell'Acqua Gaetano, Vigevano.

Circolare 566 *giornale militare* 1923.

Ditta Donato Levi e fratelli, Torino.

Circolare 626 *giornale militare* 1923.

Amelio Raffaele, Napoli.
Bussetti Fortunato, Napoli.
Carrino Giovanni, Napoli.

Circolare 190 *giornale militare* 1924.

G. B. Bibolini (Officine Marittime Spezzine).

Circolare 278 *giornale militare* 1924.

Mistrangelo Felice, Savona.
Da Bove Marco, Sassello.

Circolare 315 *giornale militare* 1924.

Cotonificio Furter di Gravellona Toce (Novara).
Gayotti Luigi, via Grande Archivio, 32, Napoli.
Armenio Giuseppe, Napoli.

Circolare 374 *giornale militare* 1924.

Bonaiti Giuseppe, Labrca.

Circolare 444 *giornale militare* 1924.

1. Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde, Milano.
6. Società anonima Ferriere di Voltri, Genova.
18. Società italiana Breda di Milano.
26-32. Società anonima Officine meccaniche italiane, Reggio Emilia.

Circolare 489 *giornale militare* 1921.

Franco Tosi di Milano.

S'intende che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopra indicate.

Continuano ad avere efficacia i fermi ed impedimenti disposti per altri motivi.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 583. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo - Servizio automobilistico). — 9 ottobre 1921.

Conformemente a quanto venne disposto per i rifornimenti dei pneumatici e delle parti di ricambio Fiat (circolare 473 e 503 del *giornale militare* c. a.) con la presente si rendono note le norme a cui dovranno attenersi gli enti militari che gestiscono automezzi per il prelevamento dei cuscinetti a sfere che la società anonima officine Villar Perosa si è impegnata a fornire durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario in corso con contratto 29 luglio 1924 che, a richiesta dell'amministrazione militare, può essere prorogato fino al 30 giugno 1925.

Sui prezzi riportati nella tariffa (1) allegata al citato contratto la ditta contraente dovrà praticare lo sconto del 20 % (lire venti per ogni cento lire di materiali).

1° *Luogo di consegna dei cuscinetti a sfere.*

Gli enti militari che gestiscono autoveicoli preleveranno i cuscinetti a sfere, nei limiti stabiliti in base all'accertato

---

(1) Ad ogni ente che gestisce autoveicoli sarà fatto tenere un esemplare della tariffa.

loro fabbisogno mensile, dai depositi della società anonima officine di Villar Perosa esistenti in tutte le città sedi di comando di corpo d'armata.

2° *Modalità di prelevamento.*

Le richieste di fornitura dovranno essere rivolte per iscritto alla sede della ditta od alle sue rappresentanze: saranno firmate dal capo ufficio richiedente e munite del bollo tondo. I prelevamenti si faranno servendosi di moduli analoghi a quelli prescritti dalla circolare 389 del *giornale militare* 1923.

L'ente che preleva rilascerà alla ditta od alle sue agenzie o rappresentanze il buono di prelevamento e l'annessa ricevuta e tratterrà per il dovuto controllo la prima parte del modulo formante la matrice. Sui buoni di prelevamento dovrà essere citato per ogni qualità di cuscinetti il numero della tariffa, il numero categorico del cuscinetto stesso nonchè la relativa nomenclatura anch'essa risultante da detta tariffa.

I buoni dovranno portare la data, il bollo dell'ufficio e la qualità e firma di chi ordinò il prelevamento.

3° *Termine utile per la consegna.*

I cuscinetti a sfere dovranno essere consegnati possibilmente all'atto della presentazione del buono di prelevamento o al più tardi entro trenta giorni dalla richiesta; in casi particolari, cioè quando trattasi di provvedere cuscinetti di tipo speciale e poco in uso ma previsti nella tariffa, sarà concordato di volta in volta il termine di consegna con l'ente prelevatario.

4° *Penalità per ritardi nelle consegne.*

Trascorsi i termini di tempo prescritti dal paragrafo precedente senza che la provvista sia stata in tutto o in parte ultimata, la ditta assuntrice incorrerà nella penalità del 2 %, sull'importo dei materiali non consegnati per ogni dieci giorni di ritardo, tenendo per ultimata la decade cominciata, fino a raggiungere il 10 per cento dell'ammontare stesso.

In caso di frequenti e notevoli ritardi nella consegna dei materiali richiesti, gli enti prelevatari informeranno questo Ministero (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo - Servizio automobilistico) per gli ulteriori provvedimenti del caso.

5° Liquidazione e pagamenti.

L'assuntore trasmetterà all'ente che ha prelevato le fatture riflettenti la merce consegnata corredate dei soli buoni di prelevamento trattenendo la ricevuta dei buoni stessi. Il Consiglio di amministrazione dell'ente prelevatario provvederà alla revisione ed alla liquidazione delle fatture applicando le eventuali penalità: prenderà in regolare carico i materiali descritti nelle fatture stesse e completerà le medesime delle prescritte dichiarazioni e firme. Non oltre il 5° giorno di ogni mese il detto Consiglio di amministrazione trasmetterà a quello della officina costruzioni automobilistiche militari di Bologna tutte le fatture ricevute nel mese precedente riepilogate in un elenco riassuntivo e corredate delle copie autentiche delle richieste di carico.

Il Consiglio di amministrazione dell'officina provvederà alla compilazione, ed all'invio al Ministero della guerra, dello schema di mandato di pagamento, raggruppando in un unico mandato mensile l'ammontare di tutti i prelevamenti pei quali abbia ricevuto in un dato mese i relativi documenti.

Contemporaneamente alla trasmissione delle fatture agli enti prelevatari la ditta assuntrice trasmetterà copia delle fatture stesse all'ufficio tecnico superiore automobilistico di Torino per il controllo tecnico dei prelevamenti.

A pagamento avvenuto la ditta trasmetterà al precitato Consiglio di amministrazione dell'officina costruzioni automobilistiche di Bologna le ricevute dei buoni i cui materiali le vennero pagati.

Il Ministro - Di Giorgio.

N. 584. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.
Soprassoldo di medaglia alle bandiere. — (Ragioneria centrale). — 9 ottobre 1924.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari interessate che il soprassoldo di medaglia concesso alle bandiere dei reggimenti per atti di valore collettivo, è esente dalla ritenuta di ricchezza mobile, addizionale e contributo di guerra.

Tale ritenuta devesi invece applicare sui sussidi che dai comandi di reggimento vengono corrisposti, prelevandoli dal soprassoldo di cui trattasi a senso della circolare 112 *giornale militare* 1920, soltanto però quando i sussidi siano concessi a sottufficiali o alle famiglie bisognose di ex-militari.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 585. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA.
Viaggi a tariffa militare dei congiunti dei morti per la guerra chiamati a visita presso le commissioni mediche di cui all'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. — (Ragioneria centrale). — 9 ottobre 1924.

Con decreto 5 giugno 1924 delle LL. EE. i ministri delle comunicazioni e delle finanze, è stato disposto che i viaggi di andata e ritorno dei congiunti dei militari e dei cittadini morti per causa di guerra, chiamati a visita di controllo presso le commissioni mediche di cui all'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923 n. 1491, siano effettuati a tariffa militare ma a completa spesa dei visitandi i quali dovranno provvedersi del biglietto di andata e ritorno all'atto della partenza in base ad apposite richieste mod. *B* che verranno consegnate dai RR. CC. agli interessati insieme ai precetti di visita delle commissioni mediche.

Per effetto di tale disposizione le amministrazioni militari dovranno astenersi di corrispondere ai predetti congiunti di militari o di cittadini morti per la guerra, assegni od anticipazioni di viaggio avendo essi solamente diritto ad otte-

nere dall'amministrazione ferroviaria la riduzione militare sulla presentazione del mod. *B* di cui sopra è cenno.

Gli enti militari che per caso avessero sostenuto spese del genere, dovranno prontamente segnalarle a questo Ministero per i provvedimenti del caso.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 586. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande di sistemazione ad impiego del personale avventizio, comunque denominato, che vi abbia titolo ai sensi degli articoli 18 e 53 del R. decreto n. 843, dell'8 maggio 1924.** - (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti), — 9 ottobre 1924.

Gli articoli 18 e 54 del R. decreto n. 843 dell'8 maggio 1924 stabiliscono che i posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli del personale civile saranno conferiti, (dando la precedenza agli ex combattenti), agli straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, od altri personali non di ruolo, comunque denominati, in servizio nella stessa amministrazione alla data del 1° dicembre 1923, anche se non provvisti del titolo di studio prescritto, purchè abbiano disimpegnato almeno dal 1° dicembre detto, mansioni inerenti al ruolo cui aspirano, e che successivamente, i posti stessi saranno conferiti al personale predetto appartenente ad altra Amministrazione.

Sta di fatto, però, che i cennati articoli non possono, per quanto riguarda i ruoli d'ordine, essere applicati da questo Ministero, cui le preesistenti disposizioni di legge sullo stato dei sottufficiali, mantenute in vigore, fanno obbligo di riservare ai sottufficiali con 12 anni di servizio alle armi, e, in mancanza, agli invalidi e mutilati di guerra, tutti i posti che si rendono vacanti nelle carriere d'ordine alla propria dipendenza, e quindi i predetti personali in servizio negli uffici e stabilimenti militari, che non siano minorati di guerra, possono soltanto aspirare alla sistemazione negli stessi ruoli delle altre Amministrazioni statali.

Molti dei detti avventizi hanno già fatto pervenire a questo Ministero le loro domande di sistemazione a ruolo ai sensi del su indicato R. decreto n. 843, ma perchè si possano formare di tali aspiranti le prescritte graduatorie di merito, per quindi segnalarli alle varie amministrazioni, necessita avere le domande di tutti i personali che, ai termini delle disposizioni suddette, hanno titolo per essere sistemati a ruolo.

A tal uopo s'invitano tutti i comandi, uffici autonomi, direzioni e stabilimenti militari a richiedere agli interessati, ed a trasmettere a questo Ministero, non oltre il 31 ottobre p. v., le domande di sistemazione ad impiego del dipendente personale non di ruolo in servizio al 1° dicembre 1923 con mansioni d'ordine e di scritturazione, il quale non abbia titolo per ottenere il collocamento nel ruolo transitorio dei minorati di guerra di cui al R. decreto-legge n. 1359 del 29 giugno u. s. (circolare 549 *giornale militare*).

A tali domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Copia del foglio matricolare mod. 59 e, per quelli che rivestono il grado di ufficiale, dello stato di servizio, mod. 53;

b) Titoli originali di studio (per coloro che ne sono provvisti):

c) Un rapporto informativo dell'autorità militare sul servizio prestato, e sulla capacità dell'aspirante a ricoprire un impiego d'ordine, con l'indicazione della data di assunzione in servizio con mansioni d'ordine e di scritturazione;

d) Documento dal quale risulti se l'aspirante riveste la qualifica di ex combattente;

e) Copie dei brevetti di concessione di medaglie al valore militare e della croce di guerra.

Saranno ritenute valide le domande di sistemazione ad impiego già inoltrate a questo Ministero nell'anno in corso, nonchè i documenti inclusi nelle medesime. Sarà però opportuno che le autorità militari indichino a questo Ministero i dati di trasmissione delle domande e dei documenti suddetti.

Si avverte, infine, che gli aspiranti le cui domande siano presentate e pervengano a questo Ministero oltre alla data stabilita del 31 ottobre 1924, saranno in conseguenza compresi in successive graduatorie di merito, e che i medesimi non potranno in nessun caso avanzare diritti di precedenza di nomina ad impiego in confronto degli aspiranti compresi in precedenti graduatorie.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1924 depennare il tenente *Calini* Angelo, 16° campagna.

A pagina 1925 aggiungere dopo il capitano *Mele* Donato, il capitano *Maffi* Maffino, 4° pesante campale.

A pagina 1926 depennare il capitano *Rimoldi* Mosè, 12° pes. campale, il tenente *Traraglini* Mario, 10° campagna, ed il tenente *Troiani* Arturo, 22° campagna ass. S. M. C.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2104 depennare il tenente *Visconti* Umberto, scuola allievi ufficiali, Milano.

A pagina 2105 aggiungere il tenente *Visconti* Umberto, scuola allievi ufficiali, Milano

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 541:

A pagina 2109, depennare il tenente *Crogliano* Tommaso, del 231° fanteria.

A pagina 2109, depennare il capitano *De Carli* Glauco del 77° fanteria.

A pagina 2107, depennare il tenente *Benedetti* Silvio del 53° fanteria.

A pagina 2112, depennare il tenente *Peruzzo* Mario del 79° fanteria.

A pagina 2111, depennare il capitano *Lettini* Giuseppe del 65° fanteria.

A pagina 2112, dopo il tenente *Nazzaro* Giuseppe, aggiungere il tenente *Orlando* Antonio del 231° fanteria.

A pagina 2110, dopo il capitano *Ghirardi* Gherardo, aggiungere il capitano *Giacherj* Vincenzo del comando distretto militare di Padova.

Dispensa 45ª, anno 1921, circolare 545:

A pagina 2116 il secondo capoverso del paragrafo 8 s'intende sostituito col seguente: « Per gli attendenti degli ufficiali celibi e di quelli che non si faranno seguire dalle famiglie, sarà provveduto, per cura dei comandi di corpo d'armata, i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero degli allievi dipendenti comandati ai corsi ».

Prezzo della presente dispensa L. 1.20

(2431) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO DELLA GUERRA
2435
BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª **1924** 18 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 587 - 25 luglio 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1421 Approvazione di tre regolamenti riguardanti i personali tecnici civili d'artiglieria, del genio e del servizio chimico militare . . . . *Pag.* 2437

» **588 - 28 agosto 1924.** — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1383 - Norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, approvata con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . . *Pag.* 2455

» **589 - 14 ottobre 1924.** ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che sopprime la scuola di applicazione di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 2460

» **590 - 16 ottobre 1924.** — EQUIPAGGIAMENTO — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Divisa degli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimico-farmacisti) e del corpo veterinario . . . . . *Pag.* 2461

» **591 - 16 ottobre 1924.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito. . . . . *Pag.* 2462

» **592 - 16 ottobre 1924.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per ufficiali di fanteria, cavalleria e artiglieria presso il reparto carri armati in Roma . . . *Pag.* 2463

LIBRERIA DELLO STATO

N. 593 – 16 ottobre 1924. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Pronto soccorso in caso di movimenti tellurici . . . . . *Pag.* 2464

» 594 – 16 ottobre 1924. — SCUOLE MILITARI. — Completamento della coltura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 2469

» 595 – 16 ottobre 1924. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria di Modena. . . . . *Pag.* 2494

» 596 – 16 ottobre 1924. — SOTTUFFICIALI. — Riassunzione in servizio temporaneo, in base all'art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, di sottufficiali in congedo illimitato dell'arma dei carabinieri reali per essere adibiti ai depositi esplosivi *Pag.* 2495

» 597 – 14 ottobre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento e conteggio degli arretrati di stipendio e di altri assegni spettanti ai militari trasferiti da un corpo ad un altro nel Regno ed a quelli destinati nelle colonie o da queste rimpatriati in Italia; e liquidazione dei loro debiti . *Pag.* 2497

» 598 – 16 ottobre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Compilazione dei nuovi modelli di stato matricolare . . . . . *Pag.* 2500

» 599 – 16 ottobre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 2501

» 600 – 16 ottobre 1924. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Temporanea sospensione della distribuzione di pubblicazioni *Pag.* 2502

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2503

Circolare N. 587. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1421 – Approvazione di tre regolamenti riguardanti i personali tecnici civili d'artiglieria, del genio e del servizio chimico militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). - - 25 luglio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 223, del 23 settembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati e resi esecutivi gli annessi regolamenti, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e concernenti i seguenti personali:
1° Personale tecnico civile d'artiglieria;
2° Personale tecnico civile per il servizio chimico militare;
3° Personale tecnico civile del Genio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

ALLEGATO 1.

Regolamento per il personale tecnico civile di artiglieria.

Art. 1.

La nomina a specialista tecnico d'artiglieria (dottore in fisica o dottore in chimica) è conferita in seguito a concorso per esami bandito con decreto Ministeriale.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2° aver compiuto 18 e non superato 30 anni di età, alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, salvo quanto è stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra;

3° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

4° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

5° aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° aver ottenuto in una delle Regie università od Istituti superiori equipollenti del Regno la laurea in chimica pura o in chimica e farmacia per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico dottore in chimica, e la laurea in fisica per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico dottore in fisica.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 2.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale per i dottori in chimica, in una prova scritta e in una prova orale per i dottori in fisica.

I programmi relativi sono stabiliti nel decreto Ministeriale che bandisce il concorso.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è così composta:

il direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria, presidente;

un generale addetto alla Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria, membro;

un professore ordinario di chimica o di fisica di Regia università o d'Istituto superiore equipollente a seconda della specialità dei concorrenti, membro.

Funzionerà da segretario un ufficiale superiore del ruolo tecnico di artiglieria.

Art. 4.

Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso si osserveranno le norme contenute nel capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art 5

Il posto di specialista tecnico capo è conferito a quello fra gli specialisti tecnici, aventi almeno otto anni di anzianità nel grado, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ne sia ritenuto più meritevole.

Qualora fra gli specialisti tecnici aventi l'anzianità necessaria, non si trovi alcuno che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sia idoneo a coprire il posto di cui trattasi, questo sarà conferito mediante pubblico concorso per esami e per titoli da bandirsi con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Possono essere ammessi al concorso per specialista tecnico capo gli aspiranti, i quali non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, siano forniti dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 1 ed abbiano conseguito la laurea in ingegneria chimica o industriale presso una delle Regie università o Istituti superiori equipollenti del Regno.

Gli aspiranti, oltre i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, devono presentare:

1° un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

2° quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 7.

Le norme degli esami e i programmi relativi saranno stabiliti nel decreto che bandisce il concorso.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta come per il concorso per gli specialisti tecnici.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove e di dieci punti per la valutazione dei titoli.

E' dichiarato vincitore del concorso il candidato che nelle prove d'esami e nella valutazione dei titoli abbia riportato il maggior numero di voti, purchè tale numero rappresenti una media non inferiore agli 8/10.

Art. 9.

Il risultato del concorso è approvato in via definitiva con decreto del Ministro per la guerra e il nome del vincitore è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Il periodo di prova di cui all'art. 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli specialisti tecnici di artiglieria e lo specialista tecnico capo avrà la durata di 6 mesi.

Giuramento.

Art. 11.

I direttori degli stabilimenti e i capi degli uffici cui gli specialisti tecnici d'artiglieria sono destinati all'atto dell'assunzone in prova o in pianta stabile riceveranno la promessa solenne e il giuramento che gli impiegati in prova e assunti in ruolo devono prestare ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

La promessa solenne e il giuramento che lo specialista tecnico capo dovrà prestare, quando a tale posto venga nominato un elemento che non sia già impiegato di ruolo dello Stato, sono ricevuti dal direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria.

Note informative.

Art. 12.

Le note informative sono compilate e rivedute dalle autorità gerarchiche indicate nella tabella annessa al presente regolamento secondo le norme contenute nel capo III del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La qualifica è comunicata su apposito foglio all'interessato, che vi appone la propria firma.

Delle note vengono compilati tre esemplari di cui uno è conservato presso lo stabilimento od ufficio al quale lo specialista tecnico è addetto, il secondo è conservato presso la direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria e il terzo viene trasmesso al Ministero della guerra.

Per lo specialista tecnico capo sono compilati soltanto due esemplari delle note dei quali uno è conservato presso la Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria e l'altro trasmesso al Ministero della guerra.

Trasferimenti.

Art. 13.

In occasione della compilazione delle note informative gli specialisti tecnici che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza o in un determinato ufficio, possono fare domanda di trasferimento in altra residenza o in altro ufficio.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle autorità che procedono alla compilazione delle note informative, e da quello del direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria.

Art. 14.

Prima dello scadere del suddetto termine di due anni e fuori dell'epoca suindicata, non sono ammesse tali domande di trasferimento.

I direttori degli stabilimenti e i capi degli uffici dai quali gli specialisti tecnici dipendono possono però sotto la loro responsabilità inoltrare al Ministero, per il tramite del direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria, quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse di qualche loro dipendente, per ragioni di eccezionale gravità debitamente accertate.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note informative e perciò gli specialisti tecnici che intendessero mantenere domande non ancora esaudite, debbono rinnovarle.

Congedi.

Art. 15.

I direttori degli stabilimenti cui gli specialisti tecnici sono addetti sono autorizzati a concedere loro congedi annuali, entro il limite massimo di un mese stabilito dall'art. 95 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Agli specialisti tecnici addetti alla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria e allo specialista tecnico capo i congedi an-

nuali sono concessi dal direttore superiore delle costruzioni di artiglieria.

In caso di assenza delle autorità predette, i congedi sono concessi da coloro che le sostituiscono.

Art. 16

Qualora gli specialisti tecnici e lo specialista tecnico capo, dopo aver usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero per gravi ragioni una proroga, i rispettivi capi servizio dovranno riferirne al Ministero

Qualora la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, alla domanda dovrà essere annesso un certificato medico.

Se, invece, venga domandata per motivi di famiglia, il capo servizio, assunte informazioni opportune, riferirà in merito ai motivi stessi.

In ogni caso le autorità gerarchiche esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Durante il congedo straordinario non sarà corrisposto all'impiegato il supplemento di servizio attivo, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 17

Qualora, allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere servizio, l'autorità da cui dipende dovrà informarne il Ministero per i provvedimenti prescritti.

Art. 18.

Coloro che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa non possono ottenere l'ordinario congedo.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Al personale tecnico civile di artiglieria sono applicabili le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico e lo stato economico degli impiegati civili dello Stato per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

Al primo concorso per specialista tecnico di artiglieria che sarà bandito per il ripianamento dei posti d'organico, potranno essere ammessi, prescindendo dal limite massimo di età stabilito per gli al-

tri concorrenti, gli ufficiali di complemento laureati in chimica od in chimica e farmacia, trattenuti sotto le armi dall'Amministrazione della guerra per il servizio esplosivi e munizioni ed ancora in servizio alla data del decreto che bandisce il concorso, nonchè i chimici assunti in servizio straordinario per le munizioni e gli straordinari del Ministero dell'interno addetti al servizio esplosivi, purchè però essi, in base al computo degli anni utili per la pensione che eventualmente avessero per servizi prestati allo Stato, e di un minimo di 15 anni di servizio che dovrebbero prestare come specialisti tecnici d'artiglieria, vengano a maturare il diritto a pensione non oltre il 65° anno di età

Tabella delle autorità cui spetta la compilazione e revisione delle note informative per il personale tecnico civile di artiglieria

Ente cui è addetto l'impiegato	Grado dell'impiegato	Compilatore delle note	Revisore delle note
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	Specialista tecnico capo	Generale addetto alla Direz. superiore delle costruzioni di artiglieria	Direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria
Idem	Specialisti tecnici	Specialista tecnico capo	Idem
Stabilimenti	Idem	Direttore dello stabilimento	Idem

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

DI GIORGIO.

ALLEGATO 2.

Regolamento per il personale tecnico civile del servizio chimico militare.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:

1 specialista tecnico capo;

3 specialisti tecnici in chimica;

1 specialista tecnico in fisica;

1 specialista tecnico in fisiologia;

1 specialista tecnico in meteorologia.

Art. 2.

Al personale tecnico civile per il servizio chimico militare sono applicabili le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico e lo stato economico degli impiegati civili dello Stato per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento.

Ammissione e avanzamento.

Art. 3.

La nomina a specialista tecnico per il servizio chimico militare è conferita in seguito a concorso per esami e per titoli bandito con decreto Ministeriale.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2° aver compiuto 18 e non superato 35 anni di età alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, salvo quanto è stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra;

3° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

4° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

5° aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° aver ottenuto in una delle Regie università o istituti superiori equipollenti del Regno: la laurea in chimica pura o in chimica e farmacia, o in ingegneria chimica, o in chimica e fisica per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in chimica; la laurea in fisica per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in fisica; la laurea in medicina e chirurgia per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in fisiologia; la laurea in fisica o in scienze naturali o in matematica o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in meteorologia.

Gli aspiranti, oltre i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti di cui sopra, devono presentare:

1° un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

2° quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 4.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

I programmi relativi sono stabiliti nel decreto Ministeriale che bandisce il concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è così composta:

il direttore del servizio chimico militare, presidente;

tre professori ordinari di Regie università o d'istituti superiori equipollenti; un esperto, civile o militare, nelle materie sulle quali vertono gli esami, membri.

Funzionerà da segretario un ufficiale superiore addetto al servizio chimico militare.

Art. 6.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova e di 10 punti per la valutazione dei titoli.

Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso si osserveranno le norme contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Il posto di specialista tecnico capo per il servizio chimico militare è conferito a quello fra gli specialisti tecnici aventi almeno 8 anni di anzianità nel grado, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ne sia ritenuto più meritevole.

Qualora, fra gli specialisti tecnici aventi l'anzianità necessaria non si trovi alcuno che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sia idoneo a coprire il posto di cui trattasi, questo sarà conferito mediante pubblico concorso per esami e per titoli da bandirsi con decreto Ministeriale.

Art. 8.

Possono essere ammessi al concorso per specialista tecnico capo gli aspiranti, i quali non abbiano superato il 45° anno di età alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, siano forniti dei requisiti stabiliti dai nn. 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 3, ed abbiano conseguito in una delle Regie università o istituti superiori equipollenti del Regno la laurea in chimica pura, o in chimica e farmacia, o in ingegneria chimica o in chimica e fisica.

Gli aspiranti, oltre i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, devono presentare:

1° un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

2° quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 9.

Le norme degli esami e i programmi relativi saranno stabiliti nel decreto che bandisce il concorso.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi è nominata dal Ministro della guerra ed è composta come per il concorso per gli specialisti tecnici del servizio chimico militare.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove di esami e di 10 punti per la valutazione dei titoli.

E' dichiarato vincitore del concorso il candidato che nelle prove d'esami e nella valutazione dei titoli abbia riportato il maggior numero di voti, purchè tale numero rappresenti una media non inferiore agli 8 decimi.

Art. 11.

Il risultato del concorso è approvato in via definitiva con decreto del Ministro per la guerra e il nome del vincitore è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli specialisti tecnici del servizio chimico militare, e per lo specialista tecnico capo, avrà la durata di 6 mesi.

Giuramento.

Art. 13.

Il direttore del servizio chimico militare riceverà la promessa solenne e il giuramento che gli specialisti tecnici del servizio chimico militare e lo specialista tecnico capo, quando a tale posto venga nominato un elemento che non sia impiegato di ruolo dello Stato, sono tenuti a prestare all'atto delle assunzioni in prova e in pianta stabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Note informative.

Art 14.

Le note informative sono compilate e rivedute dalle autorità gerarchiche indicate nella tabella annessa al presente regolamento secondo le norme contenute nel capo III del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La qualifica è comunicata su apposito foglio all'interessato che vi appone la propria firma

Delle note vengono compilati 2 esemplari di cui uno è conservato presso la Direzione del servizio chimico militare e il secondo presso il Ministero della guerra.

Congedi.

Art. 15.

Il direttore del servizio chimico militare è autorizzato a concedere allo specialista tecnico capo e agli specialisti tecnici congedi annuali, entro il limite massimo di un mese stabilito dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

In caso di assenza del direttore del servizio chimico militare, i congedi saranno concessi da colui che lo sostituisce.

Art. 16.

Qualora lo specialista tecnico capo e gli specialisti tecnici, dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero per gravi ragioni una proroga, il direttore del servizio chimico militare dovrà riferirne al Ministero della guerra.

Ove la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, alla domanda dovrà essere annesso un certificato medico.

Se invece venga chiesta per motivi di famiglia, il direttore del servizio chimico militare, assunte le opportune informazioni, riferirà in merito ai motivi stessi.

In ogni caso il direttore del servizio chimico militare esprimerà il proprio parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Durante il congedo straordinario non sarà corrisposto all'impiegato il supplemento di servizio attivo ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 17.

Qualora, allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere servizio, il direttore del servizio chimico militare ne informerà il Ministero per i provvedimenti prescritti.

Art. 18.

Coloro che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa, non possono ottenere l'ordinario congedo.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Per il primo conferimento del posto di specialista tecnico capo sarà provveduto mediante pubblico concorso per esami e per titoli, secondo le norme di cui agli articoli dal 7 all'11.

Art. 20.

Al primo concorso che sarà bandito per specialista tecnico e per specialista tecnico capo potranno essere ammessi gli aspiranti, i quali, sebbene forniti di tutti gli altri requisiti prescritti, abbiano oltrepassato il limite massimo di età di cui all'art. 3, n. 2, e al-

l'art. 8, purchè però essi, in base al computo degli anni utili per la pensione che eventualmente avessero per servizi prestati allo Stato, e di un minimo di 15 anni di servizio che dovrebbero prestare come personale tecnico civile del servizio chimico militare, vengano a maturare il diritto a pensione, non oltre il 65° anno di età.

Tabella delle autorità cui spetta la compilazione e revisione delle note informative del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.

Grado dell'impiegato	Compilatore delle note	Revisore delle note
Specialista tecnico capo	Direttore del servizio chimico militare	Ufficiale generale delegato dallo Stato Maggiore centrale
Specialisti tecnici . .	Capo della sezione cui appartiene l'impiegato	Direttore del servizio chimico militare

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

DI GIORGIO.

ALLEGATO 3.

Regolamento per il personale tecnico civile del Genio militare.

Ammissione e avanzamento.

Art. 1.

La nomina a ingegnere elettrotecnico, a professore di fisica e a dottore in chimica di 2ª classe nel Genio militare è conferita in seguito a concorso per esami, bandido con decreto Ministeriale.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2° aver compiuto 18 e non superato 30 anni di età, alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, salvo quanto è stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra;

3° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

4° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

5° aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° aver ottenuto in una delle Regie università o Istituti superiori equipollenti del Regno la laurea: in ingegneria ed elettrotecnica per gli aspiranti alla nomina ad ingegnere elettrotecnico; in fisica per gli aspiranti alla nomina a professore di fisica; in chimica pura od in chimica e farmacia per gli aspiranti alla nomina a dottore in chimica.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 2.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale.

I programmi relativi sono stabiliti nel decreto Ministeriale che bandisce il concorso.

Art. 3

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è così composta:

il generale a disposizione per l'arma del genio, presidente;

un professore ordinario di fisica o di chimica di Regia università o d'Istituto superiore equipollente, a seconda della specialità dei concorrenti, membro;

il direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, membro.

Funzionerà da segretario il direttore dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del Genio militare nei concorsi per gli ingegneri elettrotecnici e per i professori di fisica e il direttore dell'officina del Genio militare di Pavia nel concorso per i dottori in chimica.

Art. 4.

Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, si osserveranno le norme contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato

Art. 5.

Le promozioni degli ingegneri elettrotecnici, dei professori di fisica e dei dottori in chimica dalla 2ª alla 1ª classe avranno luogo secondo le norme per le promozioni dal grado decimo al grado nono nei ruoli appartenenti al gruppo A stabilite nei capi IV e VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Allo scopo di stabilire il numero dei posti vacanti nel grado nono, agli effetti delle promozioni di cui al comma precedente e della prescritta ripartizione fra i posti da assegnarsi al concorso per merito distinto e quelli da assegnarsi agli esami di idoneità, saranno considerati come appartenenti al grado nono tutti e quattro i posti attribuiti cumulativamente ai gradi nono e decimo dalla tabella n. 60 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il numero delle prove e i programmi relativi, sia negli esami di concorso per merito distinto che in quelli di idoneità, per le promozioni di cui trattasi, saranno stabiliti nei decreti Ministeriali con cui gli esami stessi verranno banditi.

La Commissione giudicatrice, per gli esami suddetti, è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta come per gli esami di concorso per la nomina a ingegnere elettrotecnico o professore in fisica o dottore in chimica di 2ª classe.

Art. 6.

Il posto di direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica è conferito a quello tra gli ingegneri elettrotecnici, professori di fisica, o dottori in chimica di 1ª classe, aventi almeno 3 anni di anzianità nel grado, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ne sia ritenuto più meritevole.

Qualora fra gli ingegneri elettrotecnici, professori di fisica e dottori in chimica di 1ª classe, aventi l'anzianità necessaria, non si trovi alcuno che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sia idoneo a coprire il posto di cui trattasi, questo sarà conferito mediante pubblico concorso per esami e per titoli da bandirsi con decreto Ministeriale.

Art. 7.

Possono essere ammessi al concorso di cui all'articolo precedente gli aspiranti, i quali non abbiano superato il 45º anno di età alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, siano forniti dei requisiti stabiliti dai nn. 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 1, ed abbiano conseguito in una delle Regie università o Istituti superiori equipollenti del Regno la laurea in ingegneria ed elettrotecnica o in fisica.

Gli aspiranti, oltre i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, devono presentare:

1° un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

2° quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 8.

Le norme degli esami e i programmi relativi saranno stabiliti nel decreto che bandisce il concorso.

Art. 9

La Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi è nominata dal Ministro per la guerra ed è così composta:

il generale a disposizione per l'arma del genio, presidente;

due professori ordinari di Regia università o di Regi istituti superiori equipollenti, membri.

Funzionerà da segretario il direttore dell'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio.

Ciascun commissario disporrà di dieci punti per ciascuna delle prove e dieci punti per la valutazione dei titoli.

E' dichiarato vincitore del concorso il candidato che, nelle prove d'esami e nella valutazione dei titoli, abbia riportato il maggior numero di voti, purchè tale numero rappresenti una media non inferiore agli otto decimi.

Art. 10.

Il risultato del concorso è approvato in via definitiva con decreto del Ministro per la guerra ed il nome del vincitore pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Il periodo di prova, di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli ingegneri elettrotecnici e professori di fisica, per i dottori in chimica del Genio militare e per il direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, avrà la durata di sei mesi.

Giuramento.

Art. 12.

I direttori degli stabilimenti o istituti cui i tecnici civili del genio sono destinati all'atto delle assunzioni in prova e in pianta stabile riceveranno la promessa solenne e il giuramento che gli impiegati in prova e assunti in ruolo devono prestare ai sensi degli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La promessa solenne e il giuramento che il direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica dovrà prestare, quando a tale posto venga nominato un elemento che non sia già impiegato di ruolo dello Stato, sono ricevuti dall'autorità dalla quale organicamente dipende l'Istituto.

Note informative.

Art. 13.

Le note informative sono compilate e rivedute dalle autorità gerarchiche indicate nella tabella annessa al presente regolamento, secondo le norme contenute nel capo III del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La qualifica è comunicata su apposito foglio all'interessato che vi appone la propria firma.

Delle note vengono compilati tre esemplari, di cui uno è conservato presso lo stabilimento o istituto al quale l'impiegato trovasi addetto, il secondo è conservato presso l'autorità dalla quale lo stabilimento o istituto organicamente dipende e il terzo viene trasmesso al Ministero della guerra.

Per il direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica sono compilati soltanto due esemplari, dei quali uno è conservato presso l'autorità da cui organicamente dipende l'istituto e l'altro è trasmesso al Ministero della guerra.

Congedi.

Art. 14.

I direttori degli stabilimenti o istituti cui i tecnici civili del genio trovansi addetti sono autorizzati a concedere loro congedi annuali entro il limite massimo di un mese stabilito dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Al direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica i congedi annuali sono concessi dall'autorità dalla quale organicamente dipende l'istituto.

In caso di assenza delle autorità predette, i congedi sono concessi da coloro che le sostituiscono.

Art. 15.

Qualora i tecnici civili del genio, dopo aver usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero, per gravi ragioni, una proroga, i rispettivi capi servizio dovranno riferirne al Ministero.

Qualora la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, alla domanda dovrà essere annesso un certificato medico.

Se invece venga domandata per motivi di famiglia, il capo servizio, assunte le opportune informazioni, riferirà in merito ai motivi stessi.

In ogni caso le autorità gerarchiche esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Durante il congedo straordinario non sarà corrisposto all'impiegato il supplemento di servizio attivo ai sensi dell'art. 5 comma secondo del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 16.

Qualora, allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia in grado di riprendere servizio, l'autorità da cui dipende dovrà informare il Ministero, per i provvedimenti prescritti.

Art. 17.

Coloro, che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa, non possono ottenere l'ordinario congedo.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Al personale tecnico civile del Genio militare sono applicabili le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico e lo stato economico degli impiegati civili dello Stato per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Al primo concorso che sarà bandito per il ripianamento dei posti dell'organico del personale tecnico civile del Genio militare, potranno essere ammessi gli aspiranti, i quali, sebbene forniti di tutti gli altri requisiti prescritti, abbiano oltrepassato il limite massimo di età di cui all'art. 1, n. 2, purchè però essi, in base al computo degli anni utili per la pensione che eventualmente avessero

per servizi prestati allo Stato, e di un minimo di 15 anni di servizio che dovrebbero prestare come personale tecnico civile del Genio militare, vengano a maturare il diritto a pensione non oltre il 65° anno di età

Tabella delle autorità cui spetta la compilazione e revisione delle note informative del personale tecnico civile del Genio militare.

Grado dell'impiegato	Compilatore delle note	Revisore delle note
Ingegneri elettrotecnici, professori di fisica e dottori in chimica	Direttore dello stabilimento o istituto cui l'impiegato è addetto	Autorità dalla quale organicamente dipende lo stabilimento o l'istituto cui l'impiegato è addetto
Direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica	Autorità dalla quale organicamente dipende l'istituto	N. N.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

N. 588. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1383 - Norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, approvata con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.** — (Ufficio stralcio collocamento a riposo e congedamento invalidi di guerra). — 28 agosto 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 219, del 17 settembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di adottare norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra: quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace; i servizi prestati, anche dopo l'armistizio e fino alla pubblicazione della pace, nei territori già compresi nella zona delle azioni di combattimento e delle operazioni di guerra, o anteriormente occupati dagli eserciti nemici, nonchè i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva, semprechè i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

Art. 2.

Le ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate in occasione di effettiva prestazione di servizio attinente alla guerra si presumono dipendenti da causa di servizio.

Si considerano altresì dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose, dovunque contratte durante la prestazione del servizio militare, o manifestatesi nel periodo immediatamente successivo con decorso invalidante o letale in relazione a indebolimento fisico riferibile al servizio prestato.

Art. 3.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n 1491, si considera servizio sedentario quello prestato negli uffici.

Art. 4.

Le pensioni e gli assegni di cui all'art. 3 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Art. 5.

Per escludere il diritto a pensione od assegno di guerra per le infermità di cui al 2° comma dell'art. 5 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è necessario provare che il servizio prestato non abbia esercitato nell'insorgere o nel decorso delle lesioni o delle infermità alcuna nociva influenza.

Art. 6

Agli effetti del 1° comma dell'art. 15 e del 1° comma del l'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, si presume la causa diretta ed immediata del servizio di guerra, quando risulti che le ferite, le lesioni o le infermità siano state riportate o contratte, o si siano aggravate in conseguenza del servizio prestato nella zona delle azioni di combattimento, anche se manifestatesi fuori di detta zona.

Art. 7.

Solo per le invalidità dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate in combattimento è ammessa la domanda di aggravamento oltre il termine di cinque anni stabilito dall'art. 21 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 24, ultimo comma, e dei primi quattro comma dell'art. 35 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono estese a favore delle vedove e della prole dei militari mutilati o invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle categorie dalla quinta all'ottava della tabella *A*, annessa al decreto stesso

L'ultimo comma dell'art. 66 del citato Regio decreto non si applica quando l'evento di servizio siasi verificato anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 9.

Ai soli effetti del mantenimento del diritto ad assegno alimentare, per i padri e gli assimilati ai genitori non quinquagenari alla data di morte del militare le infermità e lesioni, organiche o funzionali, si considerano ascrivibili al n. 18 della prima categoria quando, alla data predetta, determinino l'incapacità a proseguire proficuamente nell'abituale lavoro.

Perchè sia escluso il diritto all'assegno alimentare già in godimento, è necessario che, dopo la morte del militare, i mezzi di sussistenza dei genitori o dei collaterali siano rimasti tali da soddisfare ai loro ordinari bisogni, in rapporto alle esigenze della vita.

Agli effetti della riduzione, di cui al terz'ultimo comma del citato art. 37, non si tiene conto dei figli maschi, e, qualora si tratti di collaterali, dei fratelli ammogliati o con prole minorenne legittima o naturale, o comunque menomati nella loro capacità lavorativa.

Si considerano menomati nella capacità lavorativa i mutilati e gl'invalidi provvisti di pensione od assegno di guerra per invalidità elencate nella tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Le disposizioni del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 37 del R. decreto suindicato, non si applicano al genitore che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 43.

Art. 10.

Nessun assegno o pensione di guerra può essere ridotto o revocato per miglioramento o per guarigione, se il mutilato o invalido non venga prima sottoposto a nuovi accertamenti sanitari, da eseguirsi a norma degli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 11.

Ai militari affetti da infermità di nona categoria è conservato il diritto all'assegno temporaneo di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 764. Tale assegno è ridotto alla metà quando non concorrano le condizioni richieste per la liquidazione di assegno privilegiato di guerra, ed è concesso sino a tutto l'esercizio finanziario 1924-25, salvo successive disposizioni.

Il trattamento complessivo non potrà in nessun caso superare l'importo dell'assegno di ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e le eventuali riduzioni saranno effettuate sull'assegno temporaneo predetto.

Art. 12.

L'assegno supplementare di cura, di cui all'art. 17 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso anche nei casi di infermità tubercolari sospette, finchè tali.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili, con effetto dalla data di entrata in vigore del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per tutti gli eventi di servizio verificatisi anteriormente alla data medesima.

I casi definiti in base alle disposizioni del predetto decreto potranno essere riesaminati.

Art. 14.

Le pensioni e gli assegni, di cui al primo ed ultimo comma dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, decorrono dalla data dell'evento, se dovuti per ferite o traumi, e dalla prima constatazione sanitaria, se trattasi di infermità.

Le pensioni e gli assegni predetti, per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, saranno liquidati nella misura stabilita per i militari del Regio esercito dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Rgno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — DE REVEL.

N. 589. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che sopprime la scuola di applicazione di artiglieria e genio.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 14 ottobre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 180;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale in data 22 febbraio 1923;

Decreta:

Articolo unico.

La scuola di applicazione di artiglieria e genio, a datare dal 1° novembre p. v., è soppressa.

I corsi di perfezionamento e quelli di completamento per la cultura tecnico-professionale degli ufficiali inferiori delle armi di artiglieria e genio che a norma delle disposizioni in vigore attualmente si svolgono presso la suddetta scuola, continueranno a svolgersi presso l'accademia militare di artiglieria e genio in Torino, sotto la denominazione di « Corsi straordinari presso l'accademia militare di artiglieria e genio ».

Roma, 14 ottobre 1924.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 590. — EQUIPAGGIAMENTO — RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — **Divisa degli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimico-farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 16 ottobre 1924.

A seguito delle disposizioni contenute nella circolare numero 558 del *giornale militare* c. a. relativa al reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimico-farmacisti) e del corpo veterinario, si determina che l'uniforme da adottarsi, *durante la permanenza nella scuola di sanità militare e nella scuola di applicazione di cavalleria* dei rispettivi allievi, dovrà essere quella indicata nel seguente specchio:

Aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento:	Uniforme, Equipaggiamento, Armamento	Bavero della giubba	Galloncino d'argento	Fregio del berretto
Medico	delle compagnie di sanità.	Panno nero con fiamme ad una punta di panno amaranto.	Intero	Simile a quello degli ufficiali medici: ricamato in argento per i sottufficiali, in lana nera per i militari di truppa.
Chimico-farmacista	Id.	Panno nero con fiamme ad una punta di panno nero provvisto ai margini di filettatura amaranto.	id.	Simile a quello degli ufficiali chimico-farmacisti: ricamato in argento per i sottufficiali, in lana nera per i militari di truppa.
Veterinario	di cavalleria	Panno nero con fiamme ad una punta di panno celeste.	id.	Simile a quello degli ufficiali veterinari: ricamato in argento per i sottufficiali, in lana nera per i militari di truppa.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 591. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 16 ottobre 1924.

I seguenti ufficiali, che hanno frequentato con esito favorevole il corso di osservazione, di cui la circolare 290 del *giornale militare* c. a., sono nominati osservatori dall'aeroplano ed autorizzati a fregiarsi dell'apposito distintivo istituito con circolare 509 del *giornale militare* c. a.

1° *Osservatori dall'aeroplano per collegamenti.*

Capitano DURANTI Enrico
» COSTANTINI Francesco
» CIULLI Ettore
» FARONATO Adolfo
» OROFALO Stefano
» GRAZIANI Ferdinando
» SCAVONE Giovanni
» BALDI Virgilio
» BONOLA Augusto
» BARBIERI Arturo

Capitano ORECCHIA Pietro
» MAGGIO Teodoro
Tenente CAPITO' Gustavo
» DELLA ROVERE Giuseppe
» BUA Dante
» CUSENZA Emilio
» CORTI Achille
» CURRADO Corrado
» PECCI Luigi
» GAGLIANO Giuseppe
» LA POLLA Giulio

2° *Osservatori dall'aeroplano per artiglieria.*

Capitano TOMASSI Giuseppe
» SABBI Amedeo
» AMICO Alessandro
» MELIS Antonio
» ROSSOMANDO Arturo
» CAZZAVILLAN Luigi

Capitano LANCIANI Ettore
» BELTRAMO Antonio
» FERRARIS Augusto
Tenente BUSSARDO Mario
» ARMELLINI Ezio
» D'ASCENZI Romeo

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 592. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per ufficiali di fanteria, cavalleria e artiglieria presso il reparto carri armati in Roma.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 16 ottobre 1924.

1. Allo scopo di preparare un nucleo di ufficiali idonei al trasferimento nella specialità carri armati, dal 1° dicembre 1924 al 28 febbraio 1925, verrà svolto un corso d'istruzione presso il riparto carri armati, in Roma, al quale parteciperanno i seguenti ufficiali:

Fanteria e cavalleria: capitani 7, tenenti 17;

Artiglieria e genio: capitani 2, tenenti 4.

2. Gli ufficiali che aspirano a frequentare il corso in questione dovranno inoltrare domanda, per via gerarchica, al comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia.

Ciascun comando di corpo d'armata per il giorno 10 novembre, farà pervenire al comando predetto le domande di cui sopra.

3. Per norma dei comandi di corpo d'armata, si notifica che dovranno essere inoltrate solo le domande degli ufficiali che risultino bene annotati e che, dalle dichiarazioni delle autorità gerarchiche, appaiano avere buona cultura generale e professionale, e siano di sana e robusta costituzione fisica. Avranno, poi, la preferenza, nell'assegnazione al corso, quegli ufficiali che posseggano conoscenze in materia automobilistica.

4. Il comando delle scuole centrali militari esaminerà le domande degli aspiranti e proporrà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per il 20 novembre c. a., la lista degli ufficiali da ammettersi al corso. La direzione generale predetta provvederà ad informare, in tempo utile, gli interessati.

5. Gli ufficiali si faranno seguire dal proprio attendente, ma non porteranno seco i cavalli.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 593. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Pronto soccorso in caso di movimenti tellurici.** — (Gabinetto del ministro). — 16 ottobre 1924.

Col R. decreto 4 sttembre 1924, n. 1356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* c. a. n. 214, i vari uffici del Ministero dei lavori pubblici, i quali provvedevano alle opere dipendenti da terremoti, sono stati unificati in un solo ufficio denominato - Ispettorato generale dei servizi speciali.

A tale ispettorato pertanto dovranno quind'innanzi, da tutte le autorità ed uffici interessati, essere inviate tutte le notizie relative a terremoti, e specialmente quelle che, al verificarsi dei movimenti tellurici, le autorità e gli uffici predetti sono tenuti a dare all'amministrazione dei lavori pubblici a termini del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, che disciplina il pronto soccorso in caso di disastri del genere.

Si richiamano quindi le autorità e gli uffici sopra ripetuti alla rigorosa osservanza della citata disposizione.

Il Ministro - DI GIORGIO.

Per comodità dei comandi ed uffici, si riporta qui di seguito il testo del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, che stabilisce l'ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255, del 27 ottobre 1919).

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 3,000,000, da stanziarsi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici con decreto del Ministro del tesoro, per far fronte all'organizzazione dei servizi e all'attuazione di provvedimenti atti a soccorrere le popolazioni di zone colpite da movimenti tellurici.

I fondi per le spese da farsi da altre amministrazioni dello Stato che devono concorrere ai suddetti provvedimenti, saranno anticipate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'ufficio centrale di metereologia e geodinamica in Roma, quando avvenga una scossa tellurica, il cui focolaio cada nel territorio nazionale e si presuma che nell'area epicentrale abbia raggiunto il grado VI e VII della scala Mercalli, ne darà telegraficamente comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, indicando la direzione della scossa, l'area epicentrale con l'approssimazione data dagli apparecchi di registrazione.

E' fatto anche obbligo a tutte le autorità locali, uffici telegrafici, ed osservatori geodinamici di dare immediato avviso allo stesso Ministero dei lavori pubblici, appena avuta notizia di un disastro.

Il Ministro dei lavori pubblici, o in sua vece il sottosegretario di Stato assumerà sul posto l'alta direzione e il coordinamento dei servizi. Da esso dipenderanno, agli effetti dei provvedimenti di cui al presente decreto, tutte le autorità che si trovino nelle località danneggiate. Per quanto riguarda le ferrovie di Stato saranno osservate le norme di cui all'art. 9.

Art. 3.

A cura dell'amministrazione dei lavori pubblici saranno istituiti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, magazzini di deposito di materiali e mezzi d'opera, da servire per i primi soccorsi, in località prossime a ferrovie di grande traffico. Presso le prefetture delle provincie, ove saranno impiantati i magazzini, sarà istituito un deposito di materiale sanitario a cura del Ministero dell'interno, e gli uffici del genio civile delle provincie medesime saranno dotati di uno o più autoveicoli, oltre quelli occorrenti al normale servizio, per i primi bisogni in caso di disastro.

Art. 4.

I materiali, i mezzi d'opera gli autocarri provenienti dalla smobilitazione dell'esercito, necessari agli scopi che si prefig-

ge il presente decreto, saranno riservati al Ministero dei lavori pubblici. Parimenti nei limiti suddetti al materiale sanitario proveniente dalla detta smobilitazione sarà assegnato al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità).

Parte dei suindicati materiali, mezzi d'opera ed autocarri sarà destinata a dotare i depositi, di cui al precedente articolo.

Art. 5.

L'amministrazione della marina, quella della guerra e quella dei servizi aeronautici sono autorizzati a cedere all'amministrazione dei lavori pubblici gli hangars smontabili e i fabbricati già destinati a depositi di materiale militare, che si ritengano utili ai fini di cui il presente decreto.

Art. 6.

L'autorità militare, in conformità degli ordini che impartirà il Ministro o Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, provvederà alla fornitura di tende per l'immediato ricovero di superstiti, di coperte, di indumenti che abbia nei suoi magazzini, e metterà a disposizione ufficiali e militari per le operazioni di salvataggio e pel servizio di pubblica sicurezza.

La stessa autorità provvederà altresì, nel modo più opportuno, alla panificazione e al vettovagliamento dei danneggiati, salvo rimborso della spesa da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Infine essa dovrà mettere a disposizione del Ministro o Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici tutti quei materiali, mezzi d'opera e autoveicoli, di cui dispone e che le venissero richiesti.

Art. 7.

In occasione dei disastri sismici è fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente, a richiesta dell'ing. capo del genio civile della zona colpita o dei funzionari da lui delegati, materiali, mezzi d'opera, camions automobili, coperte, indumenti di cui sia in possesso, e quanto in genere è ritenuto giovevole alla pronta organizzazione dei soccorsi.

Le modalità delle consegne e gli indennizzi relativi saranno fissati da apposite norme.

Art. 8.

Su richiesta del Ministro dei lavori pubblici e del Sottosegretario di Stato le imprese, che eseguiscono lavori in località limitrofe a quelle dove è avvenuto il disastro, dovranno mettere a disposizione del genio civile le loro maestranze, salvo compensi da determinarsi dal regolamento.

Al pagamento della mercede agli operai provvede, in tal caso, direttamente l'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

L'amministrazione delle società esercenti le ferrovie e le tramvie dovranno ottemperare agli ordini che il Ministro dei lavori pubblici o il Sottosegretario di Stato, impartirà, compatibilmente con le ragioni di sicurezza dell'esercizio agli scopi del pronto soccorso, in rapporto agli esercizi ferroviari e tramviari.

Ugualmente le società marittime di navigazione dovranno per ogni evenienza sottostare alle disposizioni del Ministro o del Sottosegretario di Stato per quanto riguarda i servizi marittimi.

Per i trasporti da effettuarsi sulle ferrovie dello Stato, il capo divisione del movimento, nella cui giurisdizione si verifica il disastro, assume personalmente od a mezzo di un funzionario da lui delegato, ed appena avuta notizia del disastro stesso, la direzione del servizio per facilitare con tutti i mezzi a sua disposizione, e salva rimanendo la sua normale responsabilità, i trasporti per ferrovia da effettuarsi in conto corrente che saranno richiesti dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 10.

Il ministro od il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici potrà avvalersi anche del personale dipendente dagli enti provinciali, comunali e delle opere pie, come pure della

Croce Rossa, delle istituzioni per i pronti soccorsi, di comitati, ecc. e ne disciplina l'azione ai fini dell'immediato soccorso, salvo quanto è disposto all'art. 12.

Art. 11.

I pompieri che, su richiesta del Ministro o del sottosegretario di Stato dei lavori pubblici, si recheranno nelle località danneggiate, dipenderanno dall'autorità militare, ed attenderanno agli ordini ed ai servizi che dalla medesima saranno loro affidati.

Art. 12.

Ai servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvederà il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) delegando un funzionario medico superiore per assumere nella zona colpita la direzione de iservizi sanitari. Egli dipende direttamente dall'autorità di cui all'art. 2. Distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso, disciplina l'impiego del materiale sanitario scientifico e profilattico della direzione generale della sanità e degli altri corpi, enti o comitati.

Art. 13.

Per gli accertamenti delle condizioni statiche dei fabbricati e dei danni da essi subiti, come per i provvedimenti relativi alla totale o parziale demolizione di edifici o all'esecuzione di puntellamenti e piccole riparazioni e così per le riparazioni di condutture di acque e di strade, saranno incaricati gli ingegneri del genio civile, delle provincie, dei comuni e potranno essere incaricati anche ingegneri liberi professionisti.

I lavori di demolizione, di puntellamento o delle indilazionabili piccole riparazioni saranno eseguiti immediatamente di ufficio.

Art. 14.

Con decreto reale saranno dettate le norme per regolare lo svolgimento dei servizi di cui al presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. 594. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della coltura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 ottobre 1924.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* c. a. questo Ministero determina che gli esami su materie d'accademia del 1° appello della 2ª sessione abbiano luogo dal 28 ottobre al 6 novembre p. v.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione per ciascuno di essi delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi all'accademia militare d'artiglieria e genio in Torino nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

Il Ministro — Di Giorgio.

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Ten.	ALAGIA Giovanni	7 artiglieria campagna		
Capit.	ALATI Aristide	9 artiglieria pes. camp.		
Ten.	AMATUCCI Oscar	25 artiglieria campagna		
Capit.	AMOROSO Renato	16 artiglieria campagna		
»	ANGIOLINI Arrigo	3 artiglieria pesante		28 ott.
Ten.	ANGUISSOLA Ignazio	Direzione artigl. Trieste		
»	AQUILECCHIA Vincenzo	Direzione esper. Nettuno		
»	ARCAMONE Mario	10 artiglieria campagna		
Capit.	ARGAN Carlo	1 artiglieria montagna		
»	ARGAN Giovenale	Direzione art. Messina		28 ott.
Ten.	AVALLE Secondo	1 artiglieria montagna		
»	ANTONUCCI Oscar			
Capit.	BALANZINO Guido	1 raggrupp. trasporti		
Ten.	BARATTI Eugenio	3 artiglieria pes. camp.		
Capit.	BARBARA Renato	4 gruppo controaerei		
»	BARRICHELLO Manlio	14 artiglieria pes. camp.		28 ott.
Ten.	BARRILE Eugenio	10 artiglieria pesante		
»	BARTOLETTI Genuino	1 artiglieria pesante		
»	BAZAN Gaspare	Scuola all. uff. complemento Palermo		
Capit.	BAZZARELLO Gugl.	1 artiglieria pesante		
Ten.	BERARDI Carlo	8 gruppo controaerei		
»	BELLINI Carlo	8 artiglieria pesante		
»	BERNARDINI Giovanni	7 artiglieria campagna		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
		3 nov.			
		3 nov.			2 nov.
				28 ott.	
				30 ott.	31 ott.
					6 nov.
30 ott.				1 nov.	31 ott.
			29 ott.		30 ott.
3 nov.					
		1 nov.			
				1 nov.	
5 nov.					
			2 nov.		
				3 nov.	2 nov.
	29 ott.				
					2 nov.
1 nov.				28 ott.	
1 nov.	2 nov.				
				1 nov.	2 nov.
3 nov.	31 ott.				
				28 ott.	
				30 ott.	31 ott.
				1 nov.	31 ott.

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Ten.	BERTON Giuseppe	6 artiglieria pesante		
»	BETTAGLIO Giglio	14 artiglieria pes. camp.		
Capit.	BETTI Carlo	Ministero guerra - Direzione generale artigl.		
»	BICCELLI Adalberto	7 gruppo controaerei	28 ott.	28 ott.
»	BIFFI Giuseppe	3 artiglieria campagna (ass. Minist. guerra)		
»	BISCUOLA Livio	6 artiglieria campagna		
Ten.	BOFFA Carlo	25 artiglieria campagna		
»	BONCRISTIANO Luigi	8 artiglieria pesante	31 ott.	31 ott.
»	BONELLI Federico	3 artiglieria pes. camp. (Istituto geogr. mil.)		
»	BONESSA Nicolò	4 artiglieria pesante		
Capit.	BONSETTI Ennio	14 artiglieria pes. camp.		
Ten.	BOSCHI Mario	Direz. generale aeron.		
»	BRONZINI Riccardo	24 artiglieria campale		
Capit.	BRUNELLI Mario	2 artiglieria montagna	31 ott.	
Ten.	BRUNI Luigi	11 artiglieria pes. camp.		
Capit.	BRUNO Francesco	6 gruppo art. controaer.		
Ten.	BUONTEMPO Renato	2 artiglieria montagna		
»	BUZZACARINI Brunoro	2 artiglieria campagna		
»	BETZU Angelo	7 raggrupp. genio		
»	CAMBRIA Michele	22 artiglieria campagna		
»	CAMBRIA Vittorio	10 gruppo art. controaer.		
Capit.	CANGEMI Iser	10 artiglieria campagna		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
					5 nov.
30 ott.			29 ott.		
3 nov.					
			29 ott.	30 ott.	31 ott.
	29 ott.				30 ott.
		29 ott.			
		29 ott.			
		1 nov.			
5 nov.			6 nov.		
	31 ott.				
1 nov.					2 nov.
30 ott.		29 ott.			
			2 nov.		
	2 nov.	1 nov.			
				6 nov.	5 nov.
		3 nov.			
					28 ott.
	2 nov.			3 nov.	
		3 nov.		1 nov.	2 nov.
				1 nov.	2 nov.
				28 ott.	
					28 ott.

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Ten.	CANNIZZO Vito	13 artiglieria pes. camp.		
»	CAPPELLOTTI Celestino	21 artiglieria campale		
»	CAPUANO Luigi	2 gruppo art. controaer.		
»	CARBONI Giulio	3 artiglieria montagna		
»	CARELLI Giuseppe	8 gruppo art. controaer.		
Capit.	CARLESI Ennio	9 artiglieria campagna		
Ten.	CARRAGLIA Carlo	21 artiglieria campagna		
»	CARUSO Sebastiano	11 artiglieria campagna		
»	CASA Mario	12 artiglieria pes. camp.		
»	CASALINI Ernesto	6 raggrupp. genio		
»	CASSETTA Giuseppe	10 artiglieria pes. camp.		
Capit.	CASTELFRANCHI Carlo	16 artiglieria campagna		
»	CATANEA Amedeo	6 artiglieria pesante		31 ott.
Ten.	CATINELLA Salvatore	4 artiglieria pes. camp.		
»	CAVICCHIOLI Nunzio	Scuola allievi ufficiali compagnia Modena	28 ott.	28 ott.
»	CHELOTTI Alberto	8 artiglieria campagna		
»	CHIAVARINO Guido	Direz. esperienze Cirié		
Capit.	CHIELI Menotti	11 artiglieria campagna (com. div. Alessandria)		
»	CINALLI Giuseppe	8 artiglieria pes. camp.		31 ott.
»	CIOCCA Alfredo	8 artiglieria pes. camp.		28 ott.
Ten.	CIVARIO Ugo	6 artiglieria pesante		
»	CONTI Federico	14 artiglieria pes. camp. (uff. tavole di tiro - offic. artiglieria R. E.)		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
30 ott.		29 nov.			
			6 nov.		
			29 ott.		31 ott.
30 ott.				5 nov.	6 nov.
	31 ott.				
				1 nov.	2 nov.
3 nov.					28 ott.
			2 nov.	3 nov.	
				28 ott.	
1 nov.				30 ott.	31 ott.
					28 ott.
				1 nov.	2 nov.
				5 nov.	6 nov.
	29 ott.				
		1 nov.			
					30 ott.
					28 ott.
30 ott.					
		3 nov.			
					30 ott.

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Capit.	CORSO Emilio	4 artiglieria pesante		
Ten.	COSCO Armando	Scuola art. controaerei		
»	CUCCIA Nicolò	10 artiglieria pes. camp.		
Capit.	CUTTITTA Antonino	22 artiglieria campagna		
Ten.	D'AGATA Alfredo	Scuola allievi ufficiali complemento Lucca		
Capit.	DALLE MOLLE Giovanni	8 artiglieria campagna		31 ott.
Ten.	D'ALONZO Giovanni	Comando d'artiglieria controaerei Roma		
»	D'AMBROSIO Domenico	18 artiglieria campagna		
»	D'ASCENZI Romeo	9 artiglieria pes. camp.		
Capit.	DE BIASE Achille	13 artiglieria pes. camp.		
Ten.	DE CONCILIIS Romano	8 artiglieria pes. camp.		
Capit.	DE DOMINICIS Augusto	1 artiglieria montagna		
Ten.	DE FONZO Guido	8 gruppo controaerei		
»	DE FRANCESCO Renato	8 artiglieria campagna		
»	DEIDDA Guido	2 artiglieria pes. camp.		
»	DE LA FOREST DE DIVONNE Gilberto	5 artiglieria campagna		
»	DEL DUCE Francesco	Comando artiglieria controaerei Roma		
Capit.	DE LEO Rosario	10 artiglieria pesante		
Ten.	DEL GRANDE Alfredo	6 artiglieria pesante		
»	DE MAIO Roberto	Ass. Ministero guerra - direz. gen. artiglieria		
»	DE MARTINO Gioacchino	Dir. esperienze Nettuno		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
				5 nov.	6 nov.
				6 nov.	
				3 nov.	
				28 ott.	
			6 nov.		5 nov.
1 nov.	2 nov.				
			29 ott.	30 ott.	28 ott.
				3 nov.	
3 nov.					30 ott.
3 nov.					30 ott.
	31 ott.			30 ott.	31 ott.
			2 nov.		
		1 nov.			
5 nov.					6 nov.
				6 nov.	5 nov.
1 nov.					
				5 nov.	6 nov.

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Ten.	DE PETRO Giorgio	6 artiglieria pes. camp.		
»	D'EVANT Alessandro	Comando art. controaerei Napoli		
Capit.	DI Janni Dino	5 raggrupp. trasporti		
Ten.	DOGLIANI Luca	3 artiglieria pes. camp.		
»	DRAGO Mauro	11 artiglieria pes. camp.		
Capit.	DROMMI Ernesto	17 artiglieria campagna		
Ten.	DUCROS Paolo	6 artiglieria pesante		
»	DURAN Antonio	23 artiglieria campagna		
»	DUSI Michelangelo	2 artiglieria pesante		
»	DE PASCALE Mario	1 artiglieria pes. camp.		
»	ESPOSITO Francesco	10 artiglieria campagna		
»	FAGGIANO Cosimo	5 gruppo art. controaerei Trieste		
Capit.	FAILLA Giuseppe	Polverificio R. E. Liri		
»	FALCONE Bruto	Ass. Ministero guerra (9 artiglieria pes. camp.)		
»	FANO Mario	1 artiglieria pes. (Com. div. milit. Torino)		
»	FATTOBENE Tito	Direz. artiglieria Verona		
Ten.	FAVILLA Matteo	7 raggrupp. genio		
Capit.	FERRARA Alberto	6 art. camp. Gorizia		
»	FERRARI Giovanni	Scuola art. controaerei		
Ten.	FILIPPI DI BALDISSERO Maurizio	17 artiglieria campagna		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica analitica — Giorni di esame
	2 nov.				2 nov.
1 nov.	31 ott.				
				6 nov.	5 nov.
		3 nov.			2 nov.
				6 nov.	
		29 ott.			
	2 nov.			3 nov.	
		29 ott.			
		29 ott.			28 ott.
			6 nov.		5 nov.
				30 ott.	
		3 nov.			2 nov.
		3 nov.			
		1 nov.			
		1 nov.			2 nov.
		1 nov.			2 nov.
					6 nov.
5 nov.		29 ott.			30 ott.
		1 nov.			2 nov.

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Ten.	FILOTICO Enrico	2 artiglieria montagna		
»	FINAMORE Mario	8 artiglieria campagna		
Capit.	FIORE Rinaldo	5 artiglieria campagna		
»	FORZA Francese	3 artiglieria pesante		
Ten.	FRANGIPANI Guido	8 gruppo controaerei		
»	FRESIA Nicola	21 artiglierie campagna		
»	FRIGIONE Giacinto	Comando artiglieria controaerei Verona		
Capit.	FUSCO Nicolò	8 artiglieria campagna		
Ten.	GALANZINO Francesco	1 art. pesante (ass. all'uff. tavole di tiro - off. art. R. E. Torino)		
»	GARBEROGLIO Giulio	3 artiglieria pes. camp.		
Capit.	GEMMELLARO Carlo	6 artiglieria pesante		
Ten.	GENNARO Francesco	Comando art. controaerei Palermo		
Capit.	GERLERI Umberto	1 artiglieria montagna		
Ten.	GIANMARCO Ennio	18 artiglieria campagna		
Capit.	GIGLIOLI Mario	13 artiglieria campagna		
Ten.	GIORCHINO Gennaro	1 artiglieria pesante		
»	GIORDANO Amedeo	1 artiglieria pesante		
Capit.	GIORELLI Clemente	11 artiglieria pesante		
Ten.	GIZZIO Mario	3 artiglieria pesante		
»	GNERRE Lucio	13 artiglieria campagna		
»	GROSSO Gian Felice	7 artiglieria pes. camp.		
»	GUZZI Alberto	7 artiglieria controaerei		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
			29 ott.	30 ott.	28 ott.
				5 nov.	6 nov.
		1 nov.			
3 nov.					30 ott.
5 nov.				3 nov.	
		3 nov.			
1 nov.				3 nov.	2 nov.
				6 nov.	5 nov.
					30 ott.
3 nov.	2 nov.				
		29 ott.			
5 nov.					
		29 ott.			
			29 ott.	30 ott.	28 ott.
				28 ott.	
		1 nov.			
				5 nov.	6 nov.
				28 ott.	
			6 nov.		
				30 ott.	31 ott.

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
	KUNTZE Carlo	Direz. artiglieria Napoli		31 ott.
Ten.	IALLONGHI G. Battista	1 artiglieria montagna		
»	IMPERATO Luigi	2 artiglieria pesante		
»	INVREA Massimo	8 artiglieria campagna		
Capit.	IOCCA Fernando	9 artiglieria pes. camp.		
»	IZZI Annibale	10 artiglieria campagna		
Capo Squadrig.	ILARI Eraldo	R. aeronautica - gruppo dirigibili		
Ten.	JAHN Ezio	20 artiglieria campagna		
»	LAGUARDIA Pietro	Scuola all. uff. complemento Torino		
Capit.	LANCIANI Ettore	1 artiglieria pes. camp.		
Ten.	LOMBARDO Pietro	Dir. esperienze Nettuno		
»	LA PAROLA Salvatore	5 gruppo art. controaer.		
»	LONGO Giovanni	3 artiglieria pes. camp.		
»	LONGO Giulio	8 artiglieria pes. camp.		
Capit.	LORITO Leonardo	21 artiglieria campagna		
Ten.	LUCCHESINI Gastone	3 artiglieria montagna		
»	LUCINI Bruno	2 artiglieria pes. camp.		
»	MANCUSO Cataldo	Scuola all. uff. complemento Palermo		
Capit.	MANGIONE Domenico	10 artiglieria pes. camp.		
»	MANTELLI Mario	Ass. Min. guerra (Direz. gener. servizio autom.)		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
5 nov.	29 ott.			6 nov.	
				28 ott.	
				5 nov.	6 nov.
30 ott.					
1 nov.	2 nov.	3 nov.	6 nov.	5 nov.	
30 ott.	31 ott.				
1 nov.				3 nov.	2 nov.
	29 ott.				
3 nov.				1 nov.	
					28 ott.
	29 ott.				
		29 ott.			30 ott.
30 ott.					
	31 ott.				
					30 ott.
		1 nov.			
					28 ott.

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Ten.	MANZOLI Carlo	Com. truppe Tripolitania		
»	MARALDI Ugo	16 artiglieria campagna		
»	MARCHI Severino	3 artiglieria pes. camp.		
Capit.	MARINI Silvio	21 artiglieria campagna		
»	MARTIN DI MONTU' BECCARIA Ippolito	9 artiglieria pes. camp.		
Ten.	MAZOTTI Luigi	5 artiglieria campagna		
Capit.	MAZZA Arnaldo	6 artiglieria pes. camp.		31 ott.
»	MELE Angelo	9 gruppo controaerei		
Capit.	MELONI Niccolo	5 artiglieria pes. camp.		
Ten.	MEREN Aldo	21 artiglieria campagna		
Capit.	MIRANDA Domenico	9 artiglieria campagna		31 ott.
»	MIRIANO Giovanni	12 artiglieria campagna		31 ott.
Ten.	MISTRETTA Antonio	12 artiglieria pes. camp.		
Capit.	MOLINARI Giuseppe	2 artiglieria montagna (in servizio 26 fanter.)		
»	MONTEFINALE Gabriele	22 artiglieria campagna		
Ten.	MONASTRA Ubaldo	7 gruppo art. controaer.		
»	MONTEVERDE Ettore	4 raggrupp. genio		
»	MORANI Antonio	10 artiglieria pes. camp.		
Capit.	MORMINA Michelangelo	3 artiglieria pes. camp.		
»	MORONI Giulio	Com. art. C. A. Firenze		
Ten.	MORRICONE Arnaldo	9 artiglieria campagna		
»	NASTRUCCI Vittorio	8 artiglieria pes. camp.		
Capit.	NELLI Alessandro	3 artiglieria pesante		28 ott.

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
				28 ott.	
3 nov.				6 nov.	5 nov.
			2 nov.		
	29 ott.				
		29 ott.		1 nov.	
		1 nov.		28 ott.	
				3 nov.	
				1 nov.	2 nov.
30 ott.					
30 ott.					
5 nov.					30 ott.
		29 ott.			
				1 nov.	
3 nov.					
			2 nov.		
				3 nov.	
				30 ott.	31 ott.
		29 ott.			
5 nov.			6 nov.		
					31 ott.
	29 ott.				

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Capit.	NIGRI Giovanni	10 artiglieria pes. camp.		
»	NOVELLI Ivon	1 artiglieria campagna		
Ten.	OLIVETTI Oscar	13 artiglieria campagna		
»	ONNIS Emanuele	6 artiglieria campagna		
Capit.	ONORATI Mario	7 artiglieria pes. camp.		
Ten.	OTTONE Angelo	23 artiglieria campagna		
Capit.	OTTONE Luigi	23 artiglieria campagna		
»	PACETTI Ettore	1 art. campagna (ass. uff. del generale a disposizione artiglieria)		
Ten.	PALMIERI Carlo	13 artiglieria campagna		
»	PARAVAGNA Giuseppe	6 art. camp. (ass. Min. guerra S. M. C.)		
»	PARRINELLO Diego	10 artiglieria pes. camp.		
»	PEANO Giovanni	5 artiglieria campagna		
»	PEDEZZOLLI Mario	2 artiglieria montagna		
»	PETITTI Vincenzo	Com. art. C. A. Bologna		
»	PEZZANI Camillo	3 artiglieria pesante		
Capit.	PIANA Giuseppe	Dir. artiglieria Venezia		28 ott.
Ten.	PIETRANTONIO Ugo	8 artiglieria pes. camp.		
»	PILATO Nicola	Scuola all. uff. complemento Verona		
»	PINTO Salvatore	Com. art. C. A. Napoli		
Capit.	PIPINO Enrico	6 artiglieria pesante		
»	PIRANI Enzo	2 artiglieria pesante		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
				28 ott.	
		1º nov.			
1º nov.	2 nov.				6 nov.
5 nov.					
		3 nov.		6 nov.	5 nov.
				5 nov.	6 nov.
		3 nov.			
			2 nov.		
				5 nov.	6 nov.
				30 ott.	31 ott.
			29 ott.		
				3 nov.	
			2 nov.		
		29 ott.			
					28 ott.
			29 ott.	30 ott.	28 ott.
				6 nov.	5 nov.
				6 nov.	5 nov.
	31 ott.				

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Ten.	PIUSSI Alberto	2 artiglieria montagna		
»	POLACCO Giuseppe	5 artiglieria campagna		
Capit.	PONTICELLI Igino	13 artiglieria pes. camp.		
Ten.	PONTICELLI Renato	25 artiglieria pes. camp.		
»	PORPORA Nicola	6 artiglieria pesante		
»	PRATO Arnaldo	7 gruppo art. C. A.		
»	PROPERZI Giuseppe	Accademia mil. art. e genio		
»	PUGLIESE Giuseppe	4 artiglieria pes. camp.		
Coman. Squadr.	PAONESSA Giuseppe	R. aeron. - gruppo dirig.		
Ten.	Raho Cesario	1 artiglieria pesante		
»	Randi Eugenio	1 artiglieria pes. camp.		
Capit.	Ribella Salvatore	1 artiglieria pesante		28 ott.
Ten.	RICCA Umberto	5 artiglieria pes. camp.		
»	RIJSTANO Angelo	3 artiglieria pesante		
Capit.	ROBOTTI Carlo	8 artiglieria pesante		
Ten.	ROMAGNOLI Mario	Scuola all. uff. complemento Roma	28 ott.	28 ott.
Capit.	Romanelli Guglielmo	3 artiglieria pesante		
Ten.	ROMANO Giovanni	Scuola all. uff. complemento Caserta		
»	ROMANO Edoardo	12 artiglieria campagna		
»	ROMANO Osvaldo	12 artiglieria pes. camp.		
»	ROSSI Ottorino	4 artiglieria pesante		
»	ROSSI Carlo	5 artiglieria pes. camp.		28 ott.

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
				5 nov.	6 nov.
3 nov.					
				30 ott.	31 ott.
			2 nov.		
			29 ott.		30 ott.
				1º nov.	31 ott.
				28 ott.	6 nov.
				3 nov.	
1º nov.	2 nov.	3 nov.	6 nov.	5 nov.	
				28 ott.	
			29 ott.	28 ott.	30 ott.
5 nov.			6 nov.		
					28 ott.
	31 ott.				
			29 ott.		
				6 nov.	5 aov.
3 nov.					
					30 ott.
				1º nov.	
				1º nov.	

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Ten.	ROVELLI Alessio	15 artiglieria campagna		
»	ROVERSI Giulio	17 artiglieria campagna		
Capit.	RUGGERI LADERCHI Cesare	7 artiglieria pes. camp.		
»	RUSSO Salvatore	15 artiglieria campagna		31 ott.
Ten.	RUTELLI Sesto	13 artiglieria campagna		
»	RUTOLO Angelo	1 artiglieria campagna		
Coman. Squadr.	REVELLO Pio	R. aeron. - gruppo dirig.		31 ott.
Capit.	SABATINI Diego	Ministero guerra - Dir. generale artiglieria	31 ott.	31 ott.
Ten.	SABATINI Arnaldo	Regia aeronautica		31 ott.
»	SABINI Mario	Scuola all. uff. complemento Roma		
»	SACCO Ferdinando	2 artiglieria montagna		
»	SALVO Calogero	3 artiglieria pesante		
»	SANGUIGNO Vittorio	Com. art. C. A. Roma		
»	SAROLDI Giampaolo	5 artiglieria campagna		
»	SCASSELLATI Giovanni	Scuola all. uff. complemento Torino		
»	SCUDERI Francesco	2 gruppo batt. autocampale C. A.		
»	SCUTERINI Edgardo	3 artiglieria campagna		
»	SERRA Luigi	5 artiglieria pesante		
Capit.	SICARDI Giacomo	Arsenale R. E. Napoli		28 ott.
»	SIMONE Beniamino	9 gruppo art. controar.		
Ten.	SINOPOLI Andrea	4 raggrupp. genio		
»	SIRCANA Leone	27 artiglieria campagna		
Capit.	SORICE Antonio	Accad. mil. art. e genio		31 ott.
Ten.	SORTINO Federico	Scuola all. uff. complemento Torino		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
					31 ott.
30 ott.					
	31 ott.			6 nov.	5 nov.
30 ott.					
				3 nov.	
1 nov.		3 nov.	2 nov.		
1 nov.	2 nov.	3 nov.		5 nov.	
1 nov.			29 ott.	30 ott.	28 ott.
					30 ott.
				5 nov.	6 nov.
				5 nov.	6 nov.
				6 nov.	5 nov.
				3 nov.	
				1° nov.	
	29 ott.	1° nov.	2 nov.		
	29 ott.				28 o t.
			2 nov.		31 ott.
				28 ott.	

Grado	CASATO E NOME	Reparto o corpo	Analisi matematica — Giorni di esame	
			Parte I	Parte II
Capit.	SOTGIU Settimo	8 artiglieria pesante		31 ott.
Ten.	SPAGNOL Gastone	7 artiglieria pesante		
Capit.	SPEZZAFERRO Livio	4 artiglieria pesante		28 ott.
Ten.	SPOTA Giuseppe	1 artiglieria pes. camp.		
»	STELLA Vittone	7 artiglieria pesante		
»	SORRENTINO Giuseppe	9 artiglieria pesante		
Coman. squadr.	SIVIERI Giuseppe	R. aeron. gruppo dirig.		
Ten.	TACCONI Sisto	27 artiglieria campagna		
»	TALUCCHI Adolfo	Direz. esperienze Cirié		
»	TATTI Eduardo	1 artiglieria campagna		
Capit.	TIRINDELLI Achille	5 artiglieria campagna		
Ten.	TORTORICI Gustavo	24 artiglieria campagna		
»	TROMBY Giovanni	11 artiglieria pes. camp.		
Capit.	TUFARELLI Giulio	7 gruppo arti. C. A.		
Ten.	UGOLINI Enzo	9 artiglieria pes. camp.		
»	VALENTINI Antonio	6 artiglieria campagna		31 ott.
Capit.	VERONESI Galeazzo	Direz. art. R. E. Venezia (sezione Bologna)		
»	VITALE Giuseppe	10 artiglieria pesante		
Ten.	VOSA Vincenzo	4 raggrupp. trasporti		
Capit.	ZANDRINO Umberto	6 artiglieria pesante		
Ten.	ZANOBI Romolo	8 artiglieria pesante		
»	ZINGALES Guido	10 artiglieria pes. camp.		
»	ZUCCHI Giovanni	15 artiglieria campagna		
Capit.	WIEL Giovanni	Sezione staccata artiglieria Padova		

Geometria descrittiva — Giorni di esame	Geometria analitica proiettiva — Giorni di esame	Meccanica razionale — Giorni di esame	Fisica — Giorni di esame	Chimica generale — Giorni di esame	Chimica applicata — Giorni di esame
					30 ott.
5 nov.					
	29 ott.				
					28 ott.
					31 ott.
			2 nov.		
1 nov.	2 nov.	3 nov.	6 nov.	5 nov.	
30 ott.	29 otf.				
					30 ott.
	2 nov.				
		29 ott.			
				30 ott.	31 ott.
					31 ott.
				3 nov.	
3 nov.					
		1 nov.			
		3 nov.			
30 ott.					
			6 nov.		5 nov.
					28 ott.
5 nov.			6 nov.		
	31 ott.			1 nov.	
				6 nov.	5 nov.
				5 nov.	6 nov.

N. 595. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria di Modena.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 16 ottobre 1924.

Con riferimento alle circolari 142 e 143 del *giornale militare* c. a., si notifica che la commissione giudicatrice dei concorrenti alle cattedre di insegnamento presso l'accademia militare di Modena ha dichiarato vincitori dei concorsi indetti i seguenti ufficiali:

Maggiore RIVABELLA cav. Giuseppe per « Arte militare ».

Tenente colonnello BONDI cav. Leonida per « Diritto e scienze sociali, pedagogia militare ».

Maggiore ALBERGHINI MALTONI cav. Antonio per « Geografia ».

Maggiore MUZZIOLI cav. Augusto per « Armi » (1° anno di corso).

Maggiore BONINI cav. Silvio per « Armi » (2° anno di corso).

Tenente colonnello MARCARINO cav. Alessandro per « Tecnologia e amministrazione generale militare ».

Maggiore MONTAGNANI cav. Numa per « Amministrazione e contabilità militare ».

Tenente colonnello RESTA cav. Onofrio per « Matematica ».

Capitano EYNARD cav. Carlo per « Francese ».

Maggiore FURLANI cav. Luigi per « Inglese ».

La commissione stessa ha inoltre dichiarati idonei i seguenti ufficiali:

Maggiore DE CRISTARO cav. Vincenzo per « Arte militare ».

Maggiore BONACINI cav. Augusto per « Amministrazione e contabilità militare ».

A senso del numero 7 lettera *e*) della circolare 142 citata, su proposta della predetta commissione, si determina che il maggiore BONACINI cav. Augusto possa essere chiamato ad occupare, senza ulteriore concorso, la cattedra di amministrazione e contabilità presso l'accademia di Modena, qualora questa si rendesse vacante entro due anni dalla data del presente concorso.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 596. — SOTTUFFICIALI. — **Riassunzione in servizio temporaneo, in base all'art. 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, di sottufficiali in congedo illimitato dell'arma dei carabinieri reali per essere adibiti ai depositi esplosivi.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 16 ottobre 1924.

Valendosi della facoltà data all'amministrazione con l'articolo 13 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, questo Ministero determina che siano riassunti temporaneamente in servizio, in seguito a loro domanda, 100 sottufficiali in congedo illimitato appartenenti all'arma dei carabinieri reali per essere adibiti alle funzioni di guarda deposito sottoconsegnatario dei depositi di esplosivi.

Tale riassunzione sarà effettuata col vincolo di due anni, salvo al Ministero la facoltà di prosciogliere in qualunque momento dal vincolo stesso quei sottufficiali che si dimostrassero non idonei allo speciale servizio cui saranno adibiti.

I sottufficiali riassunti in servizio dovranno obbligarsi a risiedere, anche con le loro famiglie se lo gradissero, nelle immediate vicinanze dei depositi di esplosivi, generalmente situati in località lontane dagli abitati, specie dai grandi centri. Ad essi saranno corrisposti i normali assegni del loro grado, nonchè le indennità stabilite per l'arma dei carabinieri. Durante il periodo del richiamo non potranno ottenere avanzamento.

Per ottenere la su accennata riassunzione in servizio i sottufficiali in congedo dovranno farne domanda a questo Ministero sulla prescritta carta bollata da L. 3 e in essa dovranno esplicitamente dichiarare di avere preso conoscenza di tutte le condizioni a cui, a senso della presente circolare, è subordinata la riassunzione. Tale domanda, cor-

redata del foglio di congedo illimitato, dovrà essere presentata dagli interessati al comando dei carabinieri del luogo in cui essi risiedono, il quale comando la rimetterà al rispettivo comando di legione unitamente ad un rapporto informativo sulla condotta tenuta dall'aspirante posteriormente al suo invio in congedo illimitato, sulle sue condizioni fisiche e sulla attuale situazione della sua famiglia.

Il comando della legione unirà alla domanda copia del foglio matricolare del sottufficiale, richiedendola, ove occorra, al distretto di leva e poscia trasmetterà tutto l'incartamento a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), esprimendo il proprio parere sull'opportunità di far luogo alla richiesta riassunzione in servizio, e a tale oggetto potrà richiedere d'urgenza informazioni al comando della legione dal quale il richiedente dipendeva durante l'ultima sua permanenza alle armi.

Questo Ministero, tenuto conto delle informazioni fornite e dei pareri espressi, procederà alla scelta dei 100 sottufficiali da riassumersi in servizio e poscia comunicherà i nomi dei prescelti ai rispettivi comandi dei carabinieri affinchè invitino i sottufficiali a presentarsi, alla data che sarà stabilita, alla scuola di Nettuno (Roma) per seguirvi uno speciale corso d'artificiere. All'uopo li muniranno dei mezzi di viaggio.

Ultimato tale corso i sottufficiali riassunti in servizio saranno destinati con la carica di guardadeposito sottoconsegnatario ai depositi esplosivi, e la loro assegnazione sarà effettuata esclusivamente in base alle esigenze del servizio. Il Ministero non avrà tuttavia difficoltà di prendere in esame i desideri e le preferenze per determinate località che venissero eventualmente manifestate dai sottufficiali stessi per tenerne conto nei casi in cui non si opponessero le accennate necessità di servizio.

I comandi dell'arma dei carabinieri sono interessati a dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare affinchè i sottufficiali in congedo che desiderino fruire delle disposizioni stesse possano regolarsi in conseguenza.

Le pratiche di cui sopra dovranno essere condotte dai vari comandi interessati con la maggiore possibile sollecitudine, necessitando provvedere *d'urgenza* alla destinazione del detto personale ai depositi di esplosivi.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 597. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento e conteggio degli arretrati di stipendio e di altri assegni spettanti ai militari trasferiti da un corpo ad un altro nel Regno ed a quelli destinati nelle colonie o da queste rimpatriati in Italia; e liquidazione dei loro debiti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 ottobre 1924.

Nonostante le disposizioni emanate con le circolari 78-1918, 14-1919 e 317-1920, esiste tuttora molta incertezza da parte degli enti amministrativi sulla competenza del pagamento degli arretrati di stipendi e di altri assegni, dovuti ai militari (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) provenienti da altri enti, in conseguenza di provvedimenti con effetto retroattivo (promozioni con decorrenza retrotratta degli assegni, disposizioni d'indole generale che modificano anche pel tempo passato il trattamento economico dei militari, ecc).

Ad eliminare tale inconveniente, che dà luogo a lungo carteggio e ritardo nel pagamento degli assegni arretrati spettanti ai militari, si riassumono le seguenti norme:

a) Pei trasferimenti da un corpo ad un altro nel Regno, l'ente, che amministra un militare, è sempre tenuto a corrispondergli qualunque arretrato. Quindi, anche nei riguardi del militare nuovo avuto, l'ente stesso deve provvedere al pagamento degli arretrati, senza domandarne rimborso al corpo di provenienza: al quale, però, potranno richiedersi informazioni al riguardo, se necessario, prima di eseguire il pagamento stesso;

b) Gli stessi criteri valgono pure pei ricuperi di somme, di cui i militari, destinati da un corpo ad un altro nel Regno, sono, o venissero poi a risultare, in debito per assegni diversi, per responsabilità amministrative o per qualsiasi altro motivo;

c) Quando si tratti di militari provenienti dalle colonie, l'ente metropolitano che li ha presi in forza, corrisponderà (previ i necessari accertamenti) anche gli arretrati loro spettanti a carico del bilancio delle colonie, imputandoli provvisoriamente al fondo scorta, e richiedendone rimborso ai Comandi dei RR. Corpi di Truppe coloniali di provenienza.

Per norma si ricorda che, pei militari effettivi ai Regi Corpi di truppe coloniali, gli assegni coloniali sono dovuti anche durante le licenze ordinarie con le norme contenute nelle circolari 1 e 2 giornale militare 1924 per gli ufficiali, e 457 del 1920 pei sottufficiali e militari di truppa, fino al compimento di tale licenza, ed a quelli, che rimpatriano puramente e semplicemente cioè senza diritto a licenza coloniale, fino alla data di sbarco in Italia; tenendo presente che sono a carico del bilancio coloniale anche le spese per indennità di viaggio dei militari suddetti dal porto di sbarco alla nuova sede, cui sono assegnati.

Si fa poi presente che le licenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa metropolitani, che prestano servizio in Libia, sono regolate dalla circolare 52 *giornale militare* 1921. All'atto del rimpatrio essi debbono esser subito assunti in forza dal Corpo di provenienza, se ad esso facciano ritorno, o da quello al quale il Ministero della guerra li trasferisce all'atto del rimpatrio.

Detto Corpo, liquidato e pagato il certificato di viaggio e le altre spese inerenti incontrate dai militari, ne chiederà rimborso all'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali dal quale i militari provengono, trasmettendo i documenti quietanzati.

A scanso di equivoci, si fa presente che gli assegni dovuti durante la licenza, eventualmente concessa all'atto del rimpatrio, sono a carico del Corpo che assume o riassume in forza i militari predetti e che durante tale licenza non è dovuto alcun assegno coloniale;

d) Così pure, ai militari trasferiti in colonia, l'ente coloniale, che li prende in forza, corrisponderà (previ i necessari accertamenti) gli arretrati che, eventualmente e per qualsiasi motivo, fossero loro dovuti a carico del bilancio della guerra, chiedendone rimborso ai rispettivi corpi di provenienza.

Per norma, si avverte che i militari destinati in colonia devono essere soddisfatti d'ogni loro competenza, fino al giorno di imbarco per la colonia, a carico del bilancio della guerra; tenendo però presente che le indennità di trasferta e le spese di trasporto dei militari suddetti, fino al porto d'imbarco, vanno a carico del bilancio coloniale e che detti militari debbono essere avviati al porto suddetto in modo

che vi giungano non mai prima del giorno precedente a quello d'imbarco;

e) Per il ricupero dei debiti dei militari trasferiti dalle colonie nel Regno dovranno osservarsi le seguenti disposizioni, le quali abrogano quelle contenute nella circolare 664 *giornale militare* 1917:

1° L'ente coloniale, giusta il disposto dell'art. 195 del Regolamento di amministrazione, darà in nota all'ente nel Regno, al quale è trasferito il militare che cessa di appartenere ai RR. Corpi di truppe coloniali, o di far servizio per essi, se considerato metropolitano, i debiti da lui lasciati, distinti secondo la natura e la provenienza.

2° L'ente metropolitano rimborserà subito a quello coloniale, col proprio fondo scorta, le somme riguardanti le partite che, a mente del precitato regolamento di amministrazione, possono far carico sul fondo medesimo. Invece, per tutte le altre somme, l'ente metropolitano curerà nel più breve tempo possibile il ricupero, trasmettendo mensilmente all'ente coloniale creditore le somme riscosse.

3° I rimborsi saranno effettuati a mezzo vaglia del Tesoro intestato al competente Comando del R. corpo di truppe coloniali, specificando chiaramente la natura dei rimborsi effettuati per dar modo all'ente coloniale di fare versamenti all'erario, o di reintegrare il proprio fondo scorta.

4° Se il militare, posteriormente al rimpatrio, viene trasferito ad altro corpo, l'ente metropolitano che lo perde di forza trasmetterà al nuovo corpo la dichiarazione dei debiti inviatagli da quello coloniale, segnalando le ritenute già fatte e spedite all'ente coloniale medesimo;

f) le disposizioni di cui alla precedente lettera *e)* saranno osservate anche per il ricupero di debiti dei militari trasferiti nelle colonie, avvertendo che tutto ciò, che secondo la detta lettera deve essere effettuato dall'ente coloniale, dovrà invece essere eseguito dall'ente metropolitano, e viceversa.

Per quanto riguarda il vincolo per prestito decennale o quinquennale o per cessione di stipendio in genere, compreso

il prestito di guerra, si richiama l'attenzione delle amministrazioni militari sulle disposizioni contenute nella circolare 396 (ultimo comma) *giornale militare* 1921.

Tutti gli enti interessati dovranno curare che non si ripetano gli inconvenienti sopra lamentati.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 598. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Compilazione dei nuovi modelli di stato matricolare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 16 ottobre 1924.

Giusta quanto dispone l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato (circolare n. 93 del *giornale militare* del corrente anno), per ogni impiegato è tenuto, presso l'ufficio del personale della rispettiva amministrazione centrale, uno *stato matricolare*, conforme al modello annesso al decreto stesso.

Le copie dell'anzidetto modello sono state già stampate e saranno quanto prima inviate ai comandi di corpo d'armata, ai quali i comandi, le direzioni e tutti gli enti intressati potranno rivolgere le relative richieste, tenendo presente che il documento di che trattasi dovrà essere compilato *in duplice copia*, di cui una è tenuta dall'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio e l'altra è trasmessa a questo Ministero (*Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti*).

Gli anzidetti modelli di stato matricolare sostituiscono, *a tutti gli effetti*, gli attuali stati di servizio modello 53; epertanto devono essere riportati in essi tutte le annotazioni esistenti su questi ultimi (a cominciare da quella di cui al n. 254 del regolamento sulle matricole) completate con tutte le altre indicazioni richieste, e che saranno, ove occorra, fornite dall'impiegato sotto la propria personale responsabilità.

Si raccomanda, in particolar modo, di trascrivere sullo stato matricolare, *con rigorosa esattezza*, le indicazioni relative specialmente allo stato di famiglia dell'impiegato, il

quale ha *l'obbligo* di comunicare poi successivamente a questo Ministero pel tramite gerarchico tutte le variazioni che avvengano nel suo stato di famiglia.

Nello spazio riservato per la fotografia, dovrà essere incollata una fotografia di data recente dell'impiegato, il quale vi apporrà la propria firma.

I modelli di che trattasi compilati con ogni cura e sotto la diretta responsabilità degli uffici interessati dovranno essere dagli uffici stessi trasmessi direttamente a questo Ministero in piego raccomandato, con la maggiore sollecitudine possibile ed *in ogni caso non più tardi del* 15 *novembre p. v.*

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 599. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 16 ottobre 1924.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego alla dipendenza del Ministero delle finanze:

n. 18 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine delle ragionerie centrali;

n. 55 posti (grado 12°) nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle intendenze di finanza,

ai quali impieghi possono concorrere gli applicati delle amministrazioni militari e, in mancanza di aspiranti fra i detti applicati, i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e che ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla commissione di avanzamento del corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi sopra indicati dovranno presentare, alle autorità dalle quali dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 3, non più tardi del giorno 10 novembre 1924, e tale domanda, se trattasi dell'impiego nel ruolo degli ufficiali delle ragionerie delle intendenze di finanza, dovrà contenere la dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le predette autorità dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo a quelle degli applicati la copia debitamente aggiornata dello stato di servizio, ed a quelle dei sottufficiali la copia del foglio matricolare, modello 61, dalla quale risulti ben chiaramente, per quelli che rivestono il grado di maresciallo, lo stipendio militare di cui sono provvisti.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le stesse autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le autorità stesse si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

Si avvertono, infine, i sottufficiali, che le domande di concorrere alla nomina negli impieghi civili loro offerti vincolano i medesimi alla accettazione incondizionata dell'impiego domandato e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che dagli stessi fossero presentate all'atto in cui ricevono la parteciazpione di nomina. I detti sottufficiali hanno la facoltà di presentare, se credono, le proprie dimissioni dall'impiego all'amministrazione alla cui diretta dipendenza sono passati, ma in tal caso rimane ugualmente confermato il loro licenziamento dalle armi.

p. Il Ministro — A. Clerici.

N. 600. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Temporanea sospensione della distribuzione di pubblicazioni.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 ottobre 1924.

Per dar modo all'ufficio pubblicazioni militari di provvedere alla compilazione di un completo inventario di tutte le pubblicazioni che ha in consegna, si rende indispensabile so-

spendere, durante le operazioni di inventario, quelle di distribuzione.

Si invitano perciò tutti i comandi ed uffici ad astenersi dall'inviare, dal giorno 1° novembre fino a tutto il 31 dicembre p. v., le richieste di prelevamento per bisogni ordinari, al surriferito ufficio pubblicazioni.

Solo le richieste per constatati bisogni urgenti potranno essere inoltrate per il regolare corso.

p. *Il Ministro* — A. Clerici.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 545:

A pag. 2114 depennare il capitano di amministrazione *De Matteis* Carlo.

A pag. 2115 depennare il capitano di amministrazione *Gaudieri* Domenico.

A pag. 2115 depennare il capitano di amministrazione *Bellanti* Adolfo.

A pag. 2115 depennare il capitano di amministrazione *Pitrelli* Francesco.

A pag. 2115 depennare il capitano di amministrazione *Pinto* Donato.

A pag. 2115 depennare il capitano di amministrazione *Pirrò* Cesare.

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pagina 2161, *ove dice*:

88 Pantaloni di tela di cotone color bigio, lunghi L. 28.85.

leggasi:

88 Pantaloni di tela di cotone color bigio, lunghi L. 20.85.

A pagina 2164, *aggiungasi*:

137 Berretti di tela per fatica con visiera L. 5.95.

138 Calze di cotone, al paio L. 2.75.

139 Tessere militari per medaglioncini di riconoscimento L. 0.05.

A pagina 2191, *aggiungasi*:

673 Berretti di panno grigio verde con armatura, per sottufficiali L. 13.30.

674 Berretti di panno grigio verde senza armatura, per sottufficiali L. 12.70.

A pagina 2227, *aggiungasi*:

1239 Cordoncino di cotone per medaglioncini di riconoscimento, al metro L. 0.05.

A pagina 2234, *aggiungasi*:

1416 Fibbie di ferro nichelato con ardiglione scorrevole per calzoncini da ginnastica L. 0.25.

A pagina 2246, *ove dice*:

II 3 3 Armature per tende da ufficiali (mod. Buccianti-ni) L. 11.20, *leggasi*:

II 3 3 Armature per tende da ufficiali (mod. Buccianti-ni) L. 21.20.

Alla medesima pagina 2246, alla nota (2) *ove dice*: Consistono in quattro bastoni per tende, *leggasi*: Consistono in otto bastoni per tende.

A pagina 2248, depennare i numeri categorici nuovi 45 e 46, coperte da campo grigio-verdi nuove e buone.

A pagina 2249, *ove dice*:

II 172 47 Coperte da campo grigio-verdi, mediocri L. 9,
leggasi:

II 173 47 Coperte da campo grigio-verdi L. 36.

A pagina 2254, al categorico nuovo 129, aggiungasi il prezzo delle tende con armatura e sacco custodia da ufficiali (modello Bucciantini) in L. 169.

Alla medesima pagina 2254, al categorico nuovo 133, aggiungasi il prezzo delle Tende senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali (modello Bucciantini) in L. 139.40.

A pagina 2267, depennare i numeri categorici 431, 432 e 433, Casse per imballaggio grandi nuove, mezzane nuove, mezzane usate.

A pagina 2268, *ove dice*:

II 433 434 Casse per imballaggio piccole, nuove L. 6.75,
leggasi:

II 431 434 Casse per imballaggio grandi L. 15.

Alla medesima pagina 2268, *ove dice*:

II 499 435 Casse per imballaggio piccole, usate L. 1.50,
leggasi:

II 432 435 Casse per imballaggio, mezzane L. 12.

Alla medesima pagina 2268, *ove dice*:

II 434 436 Casse per imballaggio grandi, usate L. 8, *leggasi*:

II 433 436 Casse per imballaggio, piccole L. 6.75.

A pagina 2271, *ove dice*: Tela da imballaggio nuova, alta m. 0,20, *leggasi*: Tela da imballaggio nuova, alta m. 1,20.

A pagina 2320, *ove dice*:

1321 Forbici d'acciaio piccole per tagliatori sarti L. 140,
leggasi:

1321 Forbici d'acciaio grandi per tagliatori sarti L. 140.

Prezzo della presente dispensa L. 1,80

(2588) Roma, 1924-1925 — Stab. Polig. Amm. Stato

MINISTERO
2507 BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª **1924** 24 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 601 – 8 agosto 1924. DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1323, che apporta modificazioni ai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994 e 22 maggio 1924, n. 844, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali . . *Pag.* 2509

602 – 3 ottobre 1924. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1924-25, per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali . . . *Pag.* 2512

603 – 3 ottobre 1924. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio 1924-25, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari *Pag.* 2514

604 – 16 ottobre 1924. AVANZAMENTO. Modificazioni alla circolare 412 *giornata militare* 1924 che reca le norme per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale *Pag.* 2533

605 – 23 ottobre 1924. ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2533

LIBRERIA DELLO STATO

N. 606 – 23 ottobre 1924. ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . *Pag.* 2534

» 607 – 23 ottobre 1924. ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. Ripristino del colore nelle bufetterie di cuoio grigio-verde *Pag.* 2534

» 608 23 ottobre 1924. EQUIPAGGIAMENTO. Prezzi di tariffa per il taglio dei modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo della truppa e dei carabinieri . . . . . *Pag.* 2536

» 609 – 23 ottobre 1924. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria . . . . . *Pag.* 2538

» 610 – 23 ottobre 1924. PUBBLICAZIONI MILITARI. Legge e regolamento relativo, sul commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente . . . . *Pag.* 2539

» 611 – 23 ottobre 1924. SCUOLE MILITARI. Concorso per la nomina d'insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino . . . . . *Pag.* 2540

» 612 – 23 ottobre 1924 — SOTTUFFICIALI. Corso teorico-pratico di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia *Pag.* 2541

» 613 – 23 ottobre 1924. TRASPORTI. Spedizioni materiali al laboratorio di precisione del R. Esercito. . . . . *Pag.* 2543

» 614 – 23 ottobre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Promessa solenne degli impiegati in prova e giuramento degli impiegati . . . . . *Pag.* 2544

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 2546

Circolare N. **601.** — **DISPOSIZIONI VARIE.** — **R. decreto n. 1323, che apporta modificazioni ai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994 e 22 maggio 1924, n. 844, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali.** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo). — 8 agosto 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, del 5 settembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994, e 22 maggio 1924, n. 844, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 22 maggio 1924, n. 844, sono apportate le seguenti variazioni:

A). Nell'art. 1:

alla lettera *n*), capoverso, le parole « per provvedimenti di cautela sanitaria » sono sostituite dalle altre: « per provvedimenti collettivi di cautela sanitaria, causati da epidemie »;

alla lettera *s*), la data del « 1° luglio 1924 » è sostituita da quella del « 1° gennaio 1925 »;

alla lettera *t*), il termine del « 15 luglio 1924 » è sostituito da quello del « 16 ottobre 1924 »;

alla lettera *u*), il termine del « 31 agosto 1924 » è sostituito da quello del « 30 novembre 1924 »;

alla lettera *w*), dopo il n. 2° è inserito un n. 3°, così concepito: « una quota corrispondente al 30 % della paga raggiunta al 30 giugno 1924 pei soli capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e per le operaie di controllo o sorveglianza ».

B) Al secondo comma dell'art. 3, è sostituito il seguente:

« Però, il divieto di cumulabilità della paga con una pensione è applicabile agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, limitatamente ai casi ed ai periodi di tempo in cui i loro servizi siano, anche parzialmente, utili a pensione facente carico allo Stato ».

C) Nell'art. 13, dopo le parole: « ed al quinto comma », è aggiunta l'indicazione: « dell'art. 2 ».

Art. 2.

Nell'art. 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, alle parole: « dal giorno dell'infortunio », sono sostituite le seguenti: « dal giorno successivo a quello dell'infortunio ».

Art. 3.

L'art. 91 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, anche agli effetti del disposto dell'art. 17, lett. *a*), del R. decreto 22 maggio 1924, n. 844, è modificato come segue:

« Eccettuate le disposizioni per le quali è stabilita una esplicita diversa decorrenza, il presente decreto si applica:

« *a*) per l'assegnazione delle nuove paghe o retribuzioni, per le indennità temporanee di caro-viveri, per l'avanzamento, per l'orario normale di otto ore e per le diarie di trasferimento o di missione, dal 1° luglio 1924, in tutte le Amministrazioni;

« *b*) per la retribuzione del cottimo, dal 1° luglio 1924, nell'Amministrazione dei monopoli industriali, e dal 1° gennaio 1925, nelle altre;

« *c*) per le retribuzioni del lavoro straordinario festivo o notturno, pei sussidi od assegni di qualsiasi genere, e per ogni altra disposizione non considerata alle precedenti lettere *a*) e *b*), dal 1° gennaio 1925, in tutte le Amministrazioni.

« Tutte le competenze di cui alla precedente lett. *c*), nel secondo semestre dell'anno 1924, sono dovute nella misura e

con le modalità stabilite dalle preesistenti disposizioni. Nessuna revisione sarà effettuata per gli assegni medesimi, in relazione alla nuova misura delle paghe o retribuzioni ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 15 luglio 1924 e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Norme esecutive.

Art. 1, *lettera A*, (5ª variante). — Per effetto di questa variante, sono state modificate le paghe normali (escluse quindi quelle eccezionali) già assegnate con decorrenza dal 1° luglio 1924, ai capi operai ed ai capi d'arte. L'assegnazione delle nuove paghe è stata fatta dal Ministero e comunicata agli enti interessati.

Art. 1, *lettera B*. — Si richiamano le disposizioni date al riguardo con la circolare n. 525 del *giornale militare* c. a.

Art. 3, *lettera a*). — Le indennità di trasferimento e di missione continueranno, per ora, ad essere corrisposte nella misura e colle modalità stabilite dalle disposizioni in vigore al 30 giugno 1924. Dopo la pubblicazione delle nuove norme in materia, in esecuzione di quanto è stabilito dall'art. 69 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, saranno pagate le eventuali differenze dal 1° luglio 1924, che dovessero risultare.

Art. 3, lettera b) e c). — Fino al 31 dicembre 1924, il soprassoldo del 10 % per i capi operai, la percentuale del guadagno del cottimo, il compenso per lavoro straordinario, festivo e notturno, il soprassoldo nelle ricorrenze dei genetliaci delle LL. MM. il Re, la Regina, la Regina madre e di S. A. R. il Principe ereditario, saranno corrisposti osservando le norme in vigore al 30 giugno 1924.

Eppertanto tutte le autorizzazioni per concessioni di soprassoldi, compensi speciali e simili, accordate per l'esercizio finanziario in corso, debbono intendersi limitate al 31 dicembre 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 602. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1924-25, per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 ottobre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 388 e 782 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1001 del 28 giugno 1924, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1924-25, fino a quando siano approvati per legge;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e d'illuminazione, durante l'esercizio 1924-25, pel comando generale dell'arma e per le legioni dei CC.

RR., è stabilito nella misura indicata nello specchio seguente:

Comando generale e comandante in 2ª		L.	37,500
Legioni allievi CC. RR. di	Roma	»	70,100 (1)
id. id.	Torino	»	32,000 (1)
Legione Territoriale CC. RR. di	Alessandria	»	286,000
id. id.	Ancona	»	221,000
id. id.	Bari	»	300,000
id. id.	Bologna	»	299,100
id. id.	Cagliari	»	217,000
id. id.	Catanzaro	»	185,000
id. id.	Chieti	»	225,000
id. id.	Firenze	»	270,000
id. id.	Genova	»	254,000
id. id.	Livorno	»	217,000
id. id.	Messina	»	165,000
id. id.	Milano	»	270,228
id. id.	Napoli	»	193,000
id. id.	Palermo	»	245,000
id. id.	Roma	»	306,975
id. id.	Salerno	»	180,000
id. id.	Torino	»	221,000
id. id.	Trento	»	219,000
id. id.	Treviso	»	225,000
id. id.	Trieste	»	393,000
id. id.	Verona	»	240,000

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 ottobre 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

(1) Non sono comprese le spese di riscaldamento.

N. 603. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio 1924-25, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 ottobre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1001 del 28 giugno 1924 per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1924-25, fino a quando siano approvati per legge;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finaziario 1924-25, per i comandi, corpi ed uffici, compresi nello specchio seguente è stabilito nella misura rispettivamente indicata:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Uffici dei generali designati comandanti di armata: (1)	
Milano	5.000
Bologna	6.100
Firenze	5.000
Napoli	5.000

(1) Tali uffici preleveranno l'assegno dalla direzione di Commissariato militare.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Consiglio dell'Esercito (1)	15.000
Comandi di Corpo d'armata:	
I Torino	32.000
II Milano	30.000
III Verona	45.000
IV Bologna	40.000
V Trieste	40.000
VI Firenze	42.000
VII Roma	50.000
VIII Napoli	34.000
IX Bari	36.200
X Palermo	26.500
Uffici contabilità e revisione di Corpo d'armata:	
Torino	4.000
Milano	6.000
Verona	4.000
Bologna	2.800
Trieste	4.200
Firenze	3.500
Roma	3.500
Napoli	5.000
Bari	2.800
Palermo	6.000

(1) L'assegno sarà prelevato dall'ufficio amministrazione di personali militari vari.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Comandi di Divisione:	
1° Torino	31.000
2° Alessandria	15.000
3° Cuneo	11.600
4° Milano	45.000
5° Novara	17.500
6° Brescia	17.000
7° Verona	24.000
8° Padova	22.000
9ª Trento	20.000
10° Bologna	31.500
11° Ravenna	17.500
12° Treviso	22.500
13° Trieste	26.500
14° Gorizia	14.000
15° Pola	19.700
16° Firenze	23.000
17° Genova	25.500
18° Piacenza	24.500
19° Roma	37.500
20° Livorno	27.000
21° Perugia	26.800
22° Cagliari	16.000
23° Napoli	30.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche	
24° Salerno	18.000	
25° Catanzaro	17.500	
26° Bari	22.500	
27 Chieti	20.000	
28° Ancona	19.000	
29° Palermo	21.500	
30° Messina	26.500	
Comandi di brigata di granatieri e di fanteria di linea	3.000	(1)
Comandi di raggruppamento alpino	5.500	(2)
Comandi di brigata di cavalleria	6.000	
Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine (3)	6.000	
Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri (3)	3.500	
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria (3)	3.500	
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria (3)	6.300	(4)
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio (3)	6.500	

(1) L'assegno è di L. 4000 per quei comandi di brigata che funzionano pure stabilmente da comandi di presidio. Per il comando di brigata di fanteria di Venezia l'assegno è di L. 8500 di cui L. 5500 per le spese del comando del presidio e dell'ufficio di difesa della Piazza. Per il comando di brigata di fanteria di Spezia l'assegno è di L. 5000 di cui L. 2000 per le spese del presidio e dell'ufficio di difesa della Piazza. Per il comando del presidio di Parma retto dal comando della Scuola d'applicazione di fanteria l'assegno è di L. 1200.

(2) L'assegno è di L. 6500 per i comandi di raggruppamento alpini che funzionano stabilmente da comandi di presidio.

(3) I detti uffici preleveranno l'assegno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

(4) Nell'assegno è compresa la quota di L. 300 per le spese della Commissione mista esercito e marina per la difesa costiera.

COMANDI, CORPI ED UNFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	23.000
Direzione superiore delle costruzioni del genio militare	6.000
Ufficio del generale a disposizione per i servizi di commissariato (1)	5.000
Ufficio tecnico superiore automobilistico	12.000
Direzione servizio chimico militare	12.000
Ufficio del generale armi-munizioni residuati guerra	1.000
Ufficio stralci riuniti d'aeronautica	3.600
Istituto geografico militare (2)	30.000
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata (3):	
Torino	6.800
Milano	6.000
Verona	8.000
Bologna	10.000
Trieste	6.000
Firenze	5.400
Roma	6.000
Napoli	6.000
Bari	6.000
Palermo	5.200

(1) Il detto ufficio preleverà l'assegno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.
(2) Con l'assegno spese d'ufficio si provvede anche per la manutenzione dei mobili d'ufficio.
(3) Tali comandi preleveranno l'assegno analogamente a quanto è stabilito per i comandi di corpo d'armata dalle direzioni di Commissariato.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Comandi del genio di corpo d'armata (1):	
Torino	5.000
Milano	5.500
Verona	5.000
Bologna	5.800
Trieste	5.800
Firenze	7.000
Roma	5.000
Napoli	5.000
Bari	5.000
Palermo	5.500
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari (2)	35.600
Direzioni d'artiglieria:	
Torino	10.750
Brescia	14.000
Verona	28.000
Venezia	34.850
Trieste	10.200
Piacenza	17.000
Roma	15.000

(1) Tali comandi preleveranno l'assegno analogamente a quanto è stabilito per i comandi di corpo d'armata delle direzioni di Commissariato.

(2) Nell'assegno è compresa la quota di L. 5400 per la commissione veterani e la quota di L. 4000 per gli uffici dei generali del consiglio dell'esercito non aventi comando effettivo.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Napoli	10.000
Taranto	16.000
Messina	11.300
Sezione autonoma Maddalena	10.000
Stabilimenti d'artiglieria:	
Arsenale Regio esercito - Torino	14.100
Officina d'artiglieria Regio esercito - Torino	9.500
Arsenale Regio esercito - Napoli, compresa la sezione a Torre Annunziata	12.000
Laboratorio pirotecnico di Bologna, compresa la sezione di Capua	17.000
Laboratorio di precisione	10.000
Fabbrica d'armi - Roma	9.000
Fabbrica d'armi Terni, con sezione a Gardone Val Trompia	14.000
Polverificio sul Liri	9.000
Officina d'artiglieria Piacenza	9.000
Direzione esperienze d'artiglieria, Nettuno, compresa la sezione in Ciriè	18.000
Ufficio stralcio fabbrica d'armi, Brescia	3.000
Ufficio stralcio officina artiglieria, Genova	6.000
Direzioni del genio:	
Torino	19.500
Milano	40.000
Verona	16.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Bologna	25.000
Trieste	8.500
Firenze	40.000
Roma	19.200
Napoli	18.000
Bari	16.500
Palermo	20.600
Sottodirezione autonoma del Genio di Cagliari	8.000
Stabilimenti del genio	15.000
Direzioni di commissariato militare (1):	
Torino	11.000
Milano	14.500
Verona	9.800
Bologna	28.000
Trieste	10.700
Firenze	12.000
Roma	15.000
Napoli	18.000
Bari	12.000
Palermo	12.500

(1) Con l'assegno spese d'ufficio si provvede anche alla manutenzione dei mobili d'ufficio.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Sezioni staccate di commissariato militare (1):	
Alessandria	3.500
Cuneo	3.000
Novara	1.800
Brescia	2.500
Trento	3.250
Padova	3.250
Ravenna	1.800 (2)
Venezia	2.000 (2)
Pola	2.500
Gorizia	2.500
Perugia	2.500
Livorno	2.500
Genova	6.000
Piacenza	3.500
Cagliari	3.600
Salerno	2.000
Catanzaro	2.000
Chieti	5.700
Ancona	2.800
Messina	2.400

(1) Con l'assegno spese d'ufficio si provvede anche alla manutenzione dei mobili d'ufficio.
(2) Alle spese telegrafiche e telefoniche deve provvedervi la direzione di commissariato di Bologna.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Direzione di sanità militare:	
Torino	3.000
Milano	3.900
Verona	3.000
Bologna	3.000
Trieste	3.600
Firenze	3.000
Roma	5.000
Napoli	3.500
Bari	3.800
Palermo	4.200
Ospedali militari principali (1):	
Torino	15.000
Milano	16.800
Verona	15.000
Bologna	16.600
Trieste	15.000
Roma	24.500 (2)
Firenze	15.000
Napoli	20.000
Bari	15.000
Palermo	15.000

(1) Per gli ospedali principali che amministrano infermerie presidiarie l'assegno è aumentato di L. 4000 per ciascuna di esse.
(2) Nell'assegno è compresa la quota di L. 4500 per il campo sanatoriale di Anzio.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Ospedali militari secondari (1):	
Alessandria	9.000
Savigliano	6.000
Novara	7.000
Brescia	8.000
Padova	9.000
Trento	11.000
Venezia	11.500
Udine	11.000
Genova	14.000
Piacenza	12.900
Livorno	7.800
Perugia	7.000
Cagliari	11.000
Caserta	7.000
Chieti	7.000
Ancona	7.000
Messina	13.000
Tribunale supremo militare (2)	40.000
Tribunali militari territoriali:	
Torino	12.000
Milano	13.000

(1) Per gli ospedali militari secondari che amministrano infermerie presidiarie l'assegno è aumentato di L. 4000 per ciascuna di esse.
(2) Nell'assegno è compresa la quota necessaria per le spese dell'archivio centrale dei tribunali di guerra soppressi.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Verona	10.000
Bologna	10.000
Trieste	12.000
Firenze	10.000
Roma	10.000
Napoli	10.000
Bari	7.500
Palermo	13.000
Zara	4.000
Tribunali militari speciali:	
Torino	3.200
Milano	9.000
Firenze	7.500
Roma	8.000
Palermo	4.000
Sezioni di Tribunali:	
Trento	7.200
Cagliari	6.000
Stabilimenti militari di pena	25.000
Delegazioni trasporti:	
Torino	11.900
Milano	8.800
Venezia	12.400

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Trieste	8.600
Firenze	11.850
Napoli	13.250
Palermo	8.950
Uffici militari di stazione:	
Torino	2.300
Alessandria	2.200
Genova	2.100
Milano	2.400
Bologna	4.000
Piacenza	2.150
Verona	1.900
Mestre	2.100
Trieste	2.250
Firenze	2.250
Pisa	2.200
Ancona	2.100
Roma	2.400
Castellammare Adriatico	2.100
Napoli	2.800
Foggia	2.100
Bari	2.100
Messina	2.150
Siracusa	2.100

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Delegazione ufficio militare - Stazione Messina a Villa San Giovanni	500
Biglietterie militari	500
Uffici militari imbarchi e sbarchi:	
Napoli	3.150
Terranova	1.800
Direzione centrale automobilistica	20.000
Raggruppamenti trasporti	14.500
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al deposito (1)	14.000
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal deposito (2)	10.700
Depositi disgiunti dai reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri	6.000
Reggimenti alpini:	
1° Reggimento	17.500
2° id.	20.500
3° id.	28.000
4° id.	20.500
5° id.	19.000
6° id.	30.000
7° id.	17.500
8° id.	23.500
9° id.	24.000

(1) Per il 1° reggimento granatieri e per il 2° bersaglieri che amministrano reparti autonomi della capitale l'assegno è rispettivamente di L. 16.000 e 15 000. Per il 2° reggimento fanteria che amministra le compagnie lavoratori onoranze salme caduti in guerra l'assegno è di L. 16.000.

(2) Per il 9° reggimento fanteria che risiede nelle Isole del Dodecanneso l'assegno è di L. 20.000.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Reparto carri armati	14.000
Reggimenti di cavalleria	8.500
Reggimenti artiglieria da campagna ed a cavallo (1)	15.000
Reggimenti artiglieria pesante campale, pesante e da costa (2	17.000
Reggimenti artiglieria da montagna	25.500
Reggimenti del genio (3)	20.000
Raggruppamenti del genio	18.000
Distretti militari (4) :	
Torino	13.800
Pinerolo	5.600
Cuneo	7.200
Mondovì	4.700
Alessandria	9.900
Casale Monferrato	6.200
Voghera	4.900
Milano	47.000
Como	8.600
Lecco	6.000

(1) Per il 22° reggimento artiglieria da campagna che amministra il deposito speciale di cavalleria, e per il 6° reggimento artiglieria da campagna alle cui dipendenze trovasi l'ufficio rastrellamento munizioni ed esplosivi l'assegno è di L. 18.000.

(2) L'assegno è di L. 23.000 per quei reggimenti che amministrano comandi di gruppi contraerei.

(3) Per il reggimento ragio-telegrafisti che amministra il gruppo aerostieri l'assegno è di L. 30.000.

(4) Negli assegni stabiliti sono comprese le quote necessarie al funzionamento degli uffici provinciali di leva.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Lodi	6.500
Monza	7.000
Pavia	5.600
Varese	6.100
Novara	8.900
Ivrea	4.900
Vercelli	6.800
Brescia	19.000
Bergamo	7.600
Sondrio	6.200
Treviglio	6.300
Verona	11.600
Cremona	8.000
Mantova	10.200
Padova	14.000
Bassano	5.400
Vicenza	9.700
Trento	12.100
Bolzano	4.700
Bologna	10.200
Ferrara	7.000
Modena	7.500
Rovigo	5.400
Venezia	7.500
Ravenna	8.500

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Forlì	7.000
Treviso	11.300
Belluno	6.300
Sacile	10.000
Trieste (1)	17.600
Gorizia	8.700
Udine	8.900
Firenze	13.900
Massa	7.500
Lucca	10.500
Pistoia	7.000
Genova	12.000
San Remo	5.500
Savona	6.400
Spezia	6.700
Piacenza	9.800
Parma	5.900
Reggio Emilia	5.800
Roma	16.000
Frosinone	8.000
Viterbo	4.500
Livorno	7.700
Grosseto	5.500

(1) Nell'assegno è compresa la quota di L. 6000 per il costituendo distretto di Pola.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d ufficio telegrafiche e telefoniche
Pisa	7.500
Siena	6.100
Perugia	8.000
Arezzo	5.500
Orvieto	4.500
Spoleto	6.600
Cagliari	13.000
Oristano	5.000
Sassari	5.300
Napoli	12.000
Aversa	4.000
Benevento	7.000
Caserta	6.000
Gaeta	3.500
Nola	4.000
Salerno	7.800
Avellino	7.800
Campagna	4.000
Catanzaro	10.000
Castrovillari	4.000
Cosenza	7.100
Potenza	5.200
Reggio Calabria	8.800
Bari	11.000
Barletta	5.000
Lecce	6.300
Taranto	6.000
Chieti	7.000
Aquila	5.500

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Campobasso	5.500
Foggia	7.000
Sulmona	5.100
Teramo	4.800
Ancona con sezione a Zara	8.600
Ascoli	5.400
Macerata	7.200
Pesaro	6.300
Palermo	12.500
Cefalù	5.800
Girgenti	8.700
Trapani	7.000
Messina	12.000
Acireale	4.700
Caltanissetta	8.500
Catania	12.000
Noto	7.500
Siracusa	9.000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del cap. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 ottobre 1924.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 604. — AVANZAMENTO. — **Modificazioni alla circolare 412 giornale militare 1924 che reca le norme per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 ottobre 1924.

A facilitare l'applicazione della circolare 412 *giornale militare* 1924, si dispone quanto segue:

a) le dichiarazioni di cui si parla ai nn. 2, 3 e 4 della predetta circolare in luogo di essere redatte in carta bollata, possono essere redatte in carta semplice;

b) il termine del 31 agosto 1924, già stabilito per la presentazione delle suddette domande, è prorogato al 31 dicembre corrente anno.

Analogamente a quanto venne disposto con la suaccennata circolare i comandi di corpo d'armata, servendosi dei mezzi che hanno a propria disposizione e anche di pubblici avvisi e della stampa periodica, cureranno di portare a conoscenza degli interessati quanto precede, per porli in grado di valersi, nel nuovo termine stabilito, della facoltà di inviare la dichiarazione richiesta in carta semplice al Ministero della guerra per essere inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento oppure in quelli degli ufficiali della riserva.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 605. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 23 ottobre 1924.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Palermo: Compagnia di Terranova di Sicilia.
Legione di Torino: Tenenza interna di Torino.
Legione di Torino: Tenenza tribunali di Torino.

Comandi soppressi.

Legione Palermo: Tenenza di Terranova di Sicilia.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 606. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 23 ottobre 1924.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Treviso: Tenenza Venezia 2ª.

Legione di Firenze: Tenenza Firenze 2ª.

Conseguentemente, le attuali tenenze di « Venezia » e « Firenze » assumono, rispettivamente. la denominazione di « Tenenza Venezia 1ª » e « Tenenza Firenze 1ª ».

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 607. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Ripristino del colore nelle bufetterie di cuoio grigio-verde.** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo). — 23 ottobre 1924.

L'arsenale R. Esercito di Torino ha studiato e composta una speciale vernice, con la quale riesce possibile, e con un procedimento di facilissima esecuzione, di ripristinare la prescritta tonalità del colore alle bufetterie di cuoio grigio-verde, che per l'uso od altra causa qualsiasi presentino una colorazione diversa da quella regolamentare.

E' intendimento di questo Ministero che, da ora in avanti, detta vernice sostituisca in maniera definitiva ed assoluta qualunque altro ingrediente o preparato finora eventualmente adoperato per lo scopo di cui si tratta, e pertanto rimane stabilito che tutte le direzioni di artiglieria, nonchè i corpi, per l'ordinario servizio di manutenzione e di ripristino delle bufetterie che essi hanno in carico, si attengano tassativamente alle modalità qui di seguito indicate, imputandone la spesa agli stanziamenti stabiliti per detto servizio.

L'arsenale di Torino fornirà, *a richiesta*, un campione della vernice di cui si tratta, da servire di norma per la tonalità del colore da ottenersi nel disporne la composizione.

Le bufetterie usate che, d'ora innanzi, le direzioni di artiglieria avessero occasione di dover somministrare ai corpi dovranno essere tutte preventivamente ripristinate con la vernice in oggetto.

Modo di comporre la vernice.

II-329	Oltremare azzurro scelto,	parti	in	peso	50
» 36	Ossido di zinco	»	»	»	260
» 303	Nero fumo	»	»	»	2
» 520	Terra gialla di Roma, scelta	»	»	»	189
» 180	Essenza di trementina (acquaragia)	»	»	»	254
» 317	Olio di lino cotto . . .	»	»	»	150
» 875	Vernice Flatting . . .	»	»	»	80
» 672	Terebina (essicante liquido)	»	»	»	15
				Totale parti	1000

Per preparare la vernice, si macinano finemente i colori in polvere con l'olio di lino cotto e con la metà del quantitativo prescritto di essenza di trementina. Ultimata la macinazione, si aggiunge l'altra metà di essenza di trementina e la vernice Flatting mescolando ben bene il tutto. La terebina si aggiunge al momento di usare la vernice.

Siccome possono verificarsi differenze nell'intensità dei colori in polvere con conseguenti differenze nella tonalità di

tinta della vernice, questa deve sempre essere confrontata con la vernice campione per eseguire le opportune correzioni.

Modo di usare la vernice.

La vernice si applica alle bufetterie, servendosi di un pennello a setola morbida, preferibilmente a punta piatta, della lunghezza di circa mm. 25, con l'avvertenza, dopo di averlo intriso nella vernice, di spremerlo leggermente contro la parete del recipiente per scaricarlo del colore superfluo; si distende il più possibile la vernice in modo uniforme ed in guisa da lasciare uno strato superficiale appena sufficiente per coprire la parte di cuoio. Si mettono, poscia, le bufetterie ad asciugare per un paio di giorni in essiccatoio ad aria calda ricambiabile oppure sotto una tettoia ventilata, se di estate, o in locale chiuso ventilato, se d'inverno. Allorquando esse sono bene asciutte, si spazzolano con pulitrici di setole oppure con spazzole a mano di crine, morbide e pulite, per far loro acquistare la lucentezza.

Se le bufetterie da verniciarsi sono guaste o deformate od unte, prima di applicare la vernice, debbono essere riparate o sgrassate con acqua e potassa (2 parti di potassa in 100 di acqua) e quindi lasciate asciugare bene.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 608. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Prezzi di tariffa per il taglio dei modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo della truppa e dei carabinieri.** — (Direzione generale servizi logistici). 23 ottobre 1924.

La tariffa per il taglio dei modelli di cartone (*patrons*) stabilita dalla circolare 444 (pag. 1339) del *giornale militare* 1912 è sostituita dalla seguente:

Abiti di grande e di piccola uniforme da carabinieri	L. 2.00
Berretti e coperture in genere (ogni taglia)	» 0.35
Camicie di cotone e di flanella (ogni taglia)	» 1.10
Distintivi di grado	» 0.10
Giubboni di panno da carabinieri e giubbe di panno in genere (ogni taglia)	» 1.70
Giubbe di tela in genere (ogni taglia)	» 1.50

Mantelli da carabinieri a cavallo (ogni taglia) .	L.	2.50
Mantelline da carabinieri a piedi (ogni taglia) .	»	1.50
Mantelline di panno grigio verde, color khaki o azzurrato per cappotto da sentinella (ogni taglia).	»	1.10
Mutande di tela basino (ogni taglia) . . .	»	1.00
Pantaloni di panno e di tela per tutte le armi, compresi i carabinieri (ogni taglia) . . .	»	1.10
Pastrani di panno da armi a cavallo, cappotti (*bornous*) da carabinieri della Sardegna, cappotti da sentinella, cappotti da automobilisti, motociclisti, ferrovieri del genio e da infermi di truppa di panno e di tela	»	2.50
Cappucci in genere	»	0.30
Telo per tenda da campo mod. Bucciantini (modificato)	»	2.70
Sacco custodia per tenda da ufficiali mod. Bucciantini	»	0.35
Asciugatoi, sacchetti arnesi fuori uso, pezzuole da piedi, fasce di lana, cravatte di lana e di tela, fasce di panno grigio verde, sacchetti per galletta, borse di pulizia di tela grigia, sacchetti per cartucce e simili	»	0.20

I modelli debbono essere costruiti dai Corpi eguali a quelli in carta provvisti dall'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino.

La tariffa comprende la tracciatura, la numerazione e la bollatura di tutte le parti di ogni singolo modello, nelle quali verrà fatto un foro per poterle riunire con legatura.

La provvista del cartone dev'essere fatta a cura dei corpi, i quali provvederanno anche al collaudo dei *patrons*, indicandovi la data del collaudo e apponendovi la firma dei componenti la commissione incaricata del collaudo.

Una copia delle presenti norme dovrà essere costantemente tenuta nella sala del taglio, affinchè l'ufficiale delegato ad assistere al taglio della stoffa possa averle presenti in ogni circostanza.

Sia i modelli in carta di cui i corpi fossero provvisti, sia quelli in cartone devono essere assunti in carico sotto la denominazione ed al prezzo di tariffa loro attribuiti dal nomenclatore dei materiali dei servizi logistici (categoria 1ª, sezione II, circolare 556 *giornale militare* 1924).

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 609. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio A). — 23 ottobre 1924.

Analogamente a quanto è avvenuto nel corrente anno, anche nel 1925 si svolgerà un corso tendente ad abilitare un certo numero di ufficiali inferiori d'artiglieria ad eseguire quelle determinazioni geodetico-topografiche che interessano l'impiego dell'artiglieria.

Tale corso avrà la durata di 4 mesi, di cui due presso l'istituto geografico militare di Firenze e due presso la scuola centrale d'artiglieria di Bracciano.

Quest'ultima parte del corso si svolgerà secondo direttive dell'ufficio del generale a disposizione per l'artiglieria.

Il corso avrà il seguente svolgimento: 1° marzo-30 aprile presso l'istituto geografico militare; 3 maggio-30 giugno presso la scuola centrale d'artiglieria.

Parteciperanno al corso 10 capitani o tenenti d'artiglieria che abbiano frequentato almeno i corsi regolari d'accademia o siano provvisti di titoli di studio equipollenti.

Le domande degli ufficiali per essere comandati al corso dovranno giungere entro il 31 dicembre c. a., al Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per l'artiglieria), il quale provvederà a designare gli ufficiali da ammettersi.

Oltre agli ufficiali sopramenzionati, saranno comandati a frequentare il corso gli ufficiali del gruppo specialisti d'artiglieria appartenenti alla sezione d'osservazione, alla sezione topografica e alla sezione fonotelemetrica.

I nomi degli ufficiali ammessi al corso verranno pubblicati nel *giornale militare*. Gli ufficiali in questione si presenteranno il 28 febraio 1925 alla direzione dell'istituto geografico militare in Firenze.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 610. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Legge e regolamento relativo, sul commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 23 ottobre 1924.

E' pubblicato lo speciale fascicolo, di cui alla circolare 450 *giornale militare* corrente anno, riproducente la legge 18 febbraio 1923, n. 396, e il regolamento per l'applicazione della medesima, riflettenti il commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente.

Il fascicolo di cui trattasi sarà distribuito gratuitamente, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, come appresso indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Direzione centrale di Sanità militare . . .	15	15
Ufficio del colonnello chimico-farmacista .	50	50
Comando corpo d'armata	1	10
Comando di divisione	1	30
Direzione sanità militare Corpo d'armata (per sè e infermerie di corpo nella giurisdizione)	40	400
Istituto chimico-farmaceutico militare	10	10
Ospedale militare principale	2	20
Ospedale militare principale (ufficio farmacia)	2	20
Ospedale militare secondario	1	17
Ospedale militare secondario (ufficio farmacia)	1	17
Centro militare ditribuzione materiale sanitario (Scanzano Belfiore)	2	2
Infermeria presidiaria	1	11
Infermeria presidiaria (ufficio farmacia) . .	1	11
Servizio chimico militare	2	2
Biblioteca militare	1	31

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando Regio corpo truppe coloniali Tripolitania	20	20
Comando Regio corpo truppe coloniali Cirenaica	15	15
Comando Regio corpo truppe coloniali Eritrea	10	10
Comando Regio corpo truppe coloniali Somalia	5	5
Comando presidio militare Dodecanneso	5	5
Ministero delle finanze (Comando Regia guardia di finanza)	15	15
Commissario aeronautica	20	20

Il prezzo di ciascuna copia del fascicolo è di lire 1.50.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 611. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina d'insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 23 ottobre 1924.

Con riferimento alla circolare 141 del *giornale militare* corrente anno, si notifica che la commissione nominata colla circolare 477 *giornale militare* corrente anno ha dichiarato vincitori del concorso per le cattedre sottoindicate, presso l'accademia militare di artiglieria e genio, i seguenti concorrenti:

Tenente colonnello GIAMBERINI cav. Curzio per « Scienza delle costruzioni ».

Maggiore CIRINCIONE cav. Giuseppe per « fortificazione ».

Maggiore BORELLI cav. Romolo per « architettura ».

Maggiore FORMISANO cav. Antonio per « meccanica applicata ».

Maggiore SESINI cav. Raimondo per « balistica ».

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 612. — SOTTUFFICIALI. — **Corso teorico pratico di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia.** — (Direzione generale artiglieria, genio ed automobilismo). — 23 ottobre 1924.

In seguito all'esame delle domande inoltrate a senso della circolare n. 507 *giornale militare* c. a., i sottufficiali qui di seguito indicati vanno iscritti nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardia-colombaia.

Grado	Cognome e Nome	Reggimento	Corpo d'Armata
Maresciallo capo	MELZI Delfino	1° raggruppamento genio	1° Corpo d'Armata
Maresciallo capo	BASSO Domenico	1° montagna	Id.
Maresciallo	JANNELLI Nicola	1° montagna	Id.
Maresciallo	PERANO Giovanni	2° alpini	Id.
Maresciallo maggiore	SEITA BOSSETTI Angelo	Distretto Ivrea (67)	2° Corpo d'Armata
Maresciallo capo	SELVO Felice	58° fanteria	3° Corpo d'Armata
Maresciallo capo	CAMPANELLA Ferdinando	50° fanteria	Id.
Sergente maggiore	TRANDOFILO Giuseppe	50° fanteria	Id.
Aiutante di battaglia	SANGIRARDI Francesco	28° fanteria	4° Corpo d'Armata
Maresciallo maggiore	TESTA Domenico	3° campagna	Id.
Maresciallo magglore	PERSONÈ Giorgio	1° pesante	Id.
Maresciallo capo	GUGGERI Ezio	5° raggruppamento genio	5° Corpo d'Armata

Grado	Cognome e Nome	Reggimento	Corpo d'Armata
Aiutante di battaglia	RADDI Carmine	8° Bersaglieri ciclisti	6° Corpo d'Armata
Sergente maggiore	GRANDI Guido	5° Bersaglieri	Id.
Maresciallo capo	RICCI Francesco	Reparto carri armati scuole centrali Civitavecchia	7° Corpo d'Armata
Maresciallo	REY Tullio	88° fanteria	Id.
Maresciallo	MELIS Emilio	3° pesante	d.
Sergente maggiore	CONSOLI Francesco	Deposito allevamento cavalli di Grosseto	Id.
Maresciallo capo	MITRANO Mattia	Stabilimenti militari pena Gaeta	8° Corpo d'Armata
Sergente maggiore	CINCIMINO Lucio	76° fanteria	10° Corpo d'Armata
Aiutante di battaglia	GIARROCCO Antonio	76° fanteria	
Sergente maggiore	BUSIA Giuseppe	Deposito coloniale della Tripolitania	Comando Truppe Tripolitania
Maresciallo	MELONI Francesco	Reparto servizio commissariato mil. di Bengasi	Comando Truppe Cirenaica
Maresciallo maggiore	CAMPANA Amedeo	Reparto servizio commissariato mil. di Bengasi	Comando Truppe Cirenaica

Per abilitare i predetti sottufficiali alla carica cui aspirano sarà svolto in Roma un corso d'istruzione teorico-pratico di colombicoltura, che avrà la durata di circa 40 giorni.

I comandi ai quali i sottufficiali dipendono, disporranno perchè questi giungano a Roma il 7 novembre p. v. e si presentino nel mattino del giorno successivo all'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio.

Il comando del corpo d'armata di Roma disporrà perchè durante la permanenza nella capitale i sottufficiali stessi siano tenuti in aggregazione dal 1° reggimento granatieri nella caserma Umberto I, dove per cura del reggimento anzidetto sarà messo a disposizione un locale per lo svolgimento dell'istruzione teorica.

Qualora qualcuno dei sottufficiali ammessi non potesse per qualsiasi motivo frequentare il corso, il comando dal quale dipende dovrà avvisare in tempo il 1° reggimento granatieri e l'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio il quale ne darà poi comunicazione al Ministero.

Per tutta la durata del corso i sottufficiali percepiranno, oltre gli assegni ordinari, l'indennità di trasferta per i sottufficiali in servizio isolato.

Appena ultimato il corso i sottufficiali saranno fatti rientrare ai propri corpi ed il predetto ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio trasmetterà al Ministero lo specchio indicante il risultato ottenuto.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 613. — TRASPORTI. — **Spedizioni materiali al laboratorio di precisione del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 ottobre 1924.

Il laboratorio di precisione del R. Esercito - Roma - (via Marsala, n. 106), ha segnalato che molti enti militari, contrariamente alle disposizioni loro impartite, continuano a spedire materiali ottici, di precisione ed altri, per riparazioni modificazioni o versamenti con resa alla stazione di Roma Trastevere, la più lontana dal laboratorio, dando così luogo a perdite di tempo ed a spese non indifferenti per ritirarli.

Ad ovviare a ciò, si dispone pertanto che tutti i materiali destinati al predetto laboratorio, vengano appoggiati alle seguenti stazioni ferroviarie:

Roma Termini, quando le spedizioni si effettuano a collettame *a grande velocità*.

Roma S. Lorenzo, quando le spedizioni si effettuano a collettame *a piccola velocità* ovvero *a vagoni completi a grande velocità*.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 614. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Promessa solenne degli impiegati in prova e giuramento degli impiegati.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 23 ottobre 1924.

Giusta quanto dispongono gli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, gli impiegati che siano stati assunti in prova, o che abbiano ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo, devono dare, all'atto di assumere servizio, innanzi ai superiori citati nei due suddetti articoli e alla presenza di due testimoni, promessa solenne, o, rispettivamente prestare giuramento di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

Della data promessa o del prestato giuramento viene redatto, secondo la formula che qui di seguito si trascrive, apposito verbale su carta da bollo da L. 3, che sarà conservato presso il Ministero negli atti personali degli interessati, ai quali si rilascerà una copia in carta semplice del verbale stesso.

« Verbale constatante la promessa solenne » data (o il giuramento prestato) dal . . . . . .

« L'anno . . . . il giorno . . . . del mese di . . . . presso (indicazione dell'ufficio).

« Avanti al sottoscritto (grado, cognome e nome del funzionario che deve ricevere la promessa o il giuramento) e alla presenza dei testimoni, signori (grado, cognome e nome

dei testimoni) il signor (grado, cognome e nome dell'impiegato), nominato tale con decreto Ministeriale . . . . . e destinato . . . . . ha dato la seguente solenne promessa ai sensi dell'art. 5 (o ha prestato il seguente giuramento ai sensi dell'art. 6) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

« Prometto (o giuro) che sarò fedele al Re e ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nel l'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò (o giuro che non appartengo nè apparterrò) ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Prometto (o giuro) di adempiere a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

« Del che si è redatto il presente verbale, da conservarsi negli atti personali dell'impiegato, al quale ne viene rilasciata una copia ».

Seguiranno le firme dell'impiegato, dei due testimoni e del funzionario che avrà raccolto la promessa solenne o il giuramento.

Gli atti relativi alle promesse date o i giuramenti prestati prima della emanazione della presente circolare sono ritenuti validi, anche se siano stati redatti in modo diverso da quello di cui sopra, purchè sia stata trascritta in ogni caso la formula della promessa o del giuramento.

Si rammenta che, a mente dell'art. 6 del citato decreto, la promessa solenne data dall'impiegato all'atto dell'assunzione in prova, non lo esime dal prestare giuramento quando avrà ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo.

Per i provenienti dai sottufficiali, però, non occorre la promessa formale, nemmeno quando per la nomina all'impiego civile debbono compiere l'esperimento, ed essi sono tenuti soltanto a prestare giuramento all'atto della nomina stessa.

p. *Il Ministro* — A. Clerici.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 34ª, anno 1924, circolare 462:

A pagina 1792, capitano Nicoletti Raffaello, *leggasi*: capitano Micaletti Raffaello.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 544:

A pagina 2111, dopo il capitano *Masci* Silvio, aggiungere il capitano *Muratori* Mario, del comando distretto Torino.

A pagina 2108, dopo il tenente *Bocchino* Francesco, aggiungere il tenente *Bartoli* Petroni Ugo, del 52 fanteria.

A pagina 2112, e depennare il capitano *Pontorieri* Antonio, degli stabilimenti militari di Pena.

A pagina 2113, depennare il capitano *Zanier* Tarcisio, del comando distretto Udine.

A pagina 2108, depennare il capitano *Curà* Giulio, del 71 fanteria.

A pagina 2109, depennare il tenente *Chieriei* Stefano, del 90 fanteria.

A pagina 2113, depennare il tenente *Versino* Rodolfo, del 92 fanteria.

A pagina 2110, depennare il tenente *Faranda* Salvatore, del 54 fanteria.

A pagina 2108, depennare il tenente *Basignani* Mario, del 71 fanteria.

A pagina 2109, depennare il tenente *Di Francesco* Gaetano, del 151 fanteria.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 545:

A pagina 2114, depennare il capitano d'amministrazione *Cascino* Giorgio.

A pagina 2115, depennare il capitano d'amministrazione Col Domenico.

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pagina 2164, al categorico nuovo n. 127: Tasche per pane di tela impermeabile color grigio, nella colonna unità di confronto, *ove dice*: paia, *leggasi*: numero.

A pagina 2175, al categorico nuovo n. 392, depennare la parola disco.

A pagina 2186, al categorico nuovo n. 606: Fasce di panno grigio-verde, nella colonna unità di confronto, *ove dice*: numero, *leggasi*: paia.

A pagina 2211, depennare le parole per il servizio sanitario.

Alle pagine 2213, 2214 e 2215, depennare i materiali riflettenti il servizio sanitario (che continuano a far parte della categoria III del nomenclatore) inventariati ai categorici nuovi: 1024, 1025, 1026, 1027, 1036, 1037, 1039, 1041, 1042, 1043, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055 e 1058.

A pagina 2224, depennare i categorici nuovi n. 1190 e 1191.

A pagina 2225, al categorico nuovo n. 1207, *ove dice*: Tela di cotone impermeabile color grigio per tende, alta m. 0.63, *leggasi*: Tela di cotone impermeabile coloro grigio da zaini, alta m. 0.63.

Alla medesima pagina 2225, al categorico nuovo n. 1208: Tela di cotone impermeabile color grigio per tende, alta metri 0.88, *ove dice*: categorico vecchio 1822, *leggasi*: categorico vecchio 1839.

Alla medesima pagina 2225, depennare il categorico nuovo n. 1214: Tela per fodere da pagliericci.

A pagina 2226, depennare i categorici nuovi nn. 1215, 1216, 1223 e 1224.

A pagina 2227, depennare il categorico nuovo n. 1229: Tela olona per porta materassi.

Prezzo della presente dispensa L. 1. 10

(2710) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
2549

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª **1924** 31 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 615 – 11 settembre 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici . . . . . *Pag.* 2551

» **616 – 18 settembre 1924.** — SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1606, che modifica le disposizioni relative alla riassunzione in servizio di sottufficiali a riposo . . . . . *Pag.* 2552

» **617 – 30 ottobre 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925 – Norme esecutive . . . . . *Pag.* 2554

» **618 – 30 ottobre 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 – Norme esecutive . . . . . *Pag.* 2555

» **619 – 30 ottobre 1924.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 – Norme esecutive . . . . . *Pag.* 2556

LIBRERIA DELLO STATO

N. 620 - 30 ottobre 1924. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 2557

» **621 - 30 ottobre 1924.** — AVANZAMENTO. Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari . . . . . *Pag.* 2560

» **622 - 30 ottobre 1924.** — AVANZAMENTO. - Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari . . . . . *Pag.* 2561

» **623 - 30 ottobre 1924.** — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Idoneità fisica degli ufficiali per le colonie *Pag.* 2561

» **624 - 30 ottobre 1924.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Composizione della serie di vestiario ed equipaggiamento per i carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2563

» **625 - 30 ottobre 1924.** — EQUIPAGGIAMENTO. Divisa dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2573

» **626 - 30 ottobre 1924.** — SCUOLE MILITARI. Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra *Pag.* 2577

» **627 - 30 ottobre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Esami di riparazione degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, già riprovati al termine dei corsi di perfezionamento *Pag.* 2577

» **628 - 30 ottobre 1924.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità, soprassoldi ed assegni vari sottoposti a revisione . . . . . *Pag.* 2578

AVVISO . . . . . *Pag.* 2583

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2585

Circolare N. 615. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici.** (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 11 settembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 241, del 14 ottobre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, inteso il Ministro Segretario di Stato per la marina e il Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà alle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica di prestare il concorso dei propri mezzi e materiali, per esperienze e studi, a ditte italiane che allestiscono materiali bellici, sia per proprio studio, sia per conto delle Amministrazioni militari stesse, sia per conto di Stati esteri.

Tale concorso dovrà, a giudizio insindacabile della competente Amministrazione militare, essere limitato ai soli casi di necessità per studi ed esperienze di tale interesse ed importanza da giustificare l'impiego dei mezzi statali.

Art. 2.

Tutte le spese relative al concorso di mezzi e materiali di cui all'articolo precedente saranno a carico delle ditte concessionarie, come pure a carico delle ditte medesime sarà ogni conseguente responsabilità di qualsiasi natura, da cui resterà pertanto sollevata integralmente l'Amministrazione concedente e il personale dipendente.

Per il pagamento delle spese le ditte predette dovranno depositare presso l'ente militare che presta il concorso, una somma largamente preventivata, presumibilmente corrispondente alle spese medesime.

Art. 3.

Le somme ricevute dalle ditte, a rimborso delle spese suddette, sia in anticipazione che a saldo, saranno versate in Tesoreria, in applicazione dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — DE' STEFANI

N. 616. SOTTUFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1606, che modifica le disposizioni relative alla riassunzione in servizio di sottufficiali a riposo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 settembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 247, del 21 ottobre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo n. 10 dell'11 gennaio 1923;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 21 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, numero 1986, quale fu modificato con il R. decreto-legge del 10 febraio 1921, n. 125, e con decreto legislativo dell'11 gennaio 1923, n. 10, è sostituito il seguente:

I sottufficiali compresi quelli del corpo invalidi e veterani, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 20 anni di servizio effettivo.

Compiuti i 35 anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di riassumere in servizio, in seguito a loro domanda, per adibirli a lavori d'ufficio, i sottufficiali a riposo, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, che non abbiano superato il 60° anno di età. Tale facoltà può essere delegata dal Ministro ad autorità dipendenti.

La riassunzione potrà effettuarsi all'atto stesso del collocamento a riposo ed anche posteriormente.

Ai detti sottufficiali, durante il tempo in cui rimarranno in servizio, è dovuto l'intero stipendio con le altre indennità spettanti ai sottufficiali di pari grado ed anzianità in servizio attivo, restando sospesi gli assegni di pensione. I sottufficiali dei carabinieri Reali percepiranno lo stipendio e le indennità spettanti ai sottufficiali delle altre armi e non quelli dell'arma propria.

Durante il servizio così prestato, che non potrà protrarsi oltre l'età di 62 anni, i sottufficiali non potranno ottenere promozioni, ed il servizio stesso non darà luogo all'ulteriore aumento di pensione.

Il numero dei sottufficiali da riassumersi verrà fissato ogni anno con decreto del Ministro per la guerra, d'accordo con quello per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO - DE' STEFANI.

N. 617. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925 – Norme esecutive.** — (Direzione centrale di sanità militare. — 30 ottobre 1924.

Con riferimento alla circolare n. 466 del *giornale militare* c. a. gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta dei capitani e tenenti medici, da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925, avranno luogo a Roma con le norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104, 235, 242 *giornale militare* 1924.

Essi avranno inizio per i capitani medici il 15 gennaio 1925.

Per i tenenti medici avranno inizio il 1° febbraio 1925.

I candidati si presenteranno alla direzione dell'ospedale militare principale di Roma nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello in cui avranno inizio le prove, vestendo l'uniforme ordinaria.

Con successiva circolare saranno designati gli ufficiali medici che dovranno costituire la commissione per gli esami ad anzianità e a scelta non che i nomi degli ufficiali medici ammessi agli esperimenti.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 618. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 – Norme esecutive. — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1924.

Con riferimento alla circolare 446 *giornale militare* corrente anno, gli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento avranno inizio il giorno 18 novembre p. v. e si svolgeranno a Roma.

La prova scritta di cui all'art. 6 del R. decreto 28 luglio 1913, n. 910, avrà luogo nei locali della biblioteca del Ministero della guerra la mattina del giorno 18 novembre e si inizierà alle ore 8.30.

Il successivo giorno 19 i candidati saranno chiamati alla discussione orale del tema svolto, secondo gli ordini che verranno impartiti dalla commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente.*

Colonnello di fanteria in servizio di S. M. ALBERTI comm. Riccardo, *Membro.*

Colonnello di amministrazione VACCARI comm. Oreste, *Membro.*

Il presidente riunirà in precedenza la commissione per stabilire i temi da proporre ai candidati.

I tenenti colonnelli di amministrazione che dovranno prendere parte agli esperimenti sono qui appresso indicati:

Ten. col. PAMPANINI cav. Cesare, legione CC. RR. Livorno.
» RAVULLI cav. Tranquillo, ospedale militare Napoli.
» MONACO cav. Orazio, direzione commissariato Roma (assegnato Ministero guerra).
» BOLZI cav. Ettore, scuola allievi sottufficiali CC. RR. Firenze.

L'autorità competenti disporranno che i predetti ufficiali si presentino al Ministero della guerra (Ufficio del generale commissario) la mattina del giorno 17 p. v.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando, ad ogni modo, con preavviso telegrafico a questo Ministero i nomi degli eventuali rinunziatari.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 619. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1924.

Con riferimento alla circolare 446 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 avranno luogo con le norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104 e 235 *giornale militare* 1923.

Gli esami avranno luogo a Roma e si inizieranno il giorno 21 novembre p. v.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente.*

Colonnello amministrazione VACCARI comm. Oreste, *Membro.*

Tenente colonnello fanteria in servizio S. M. SPATOCCO cav. Carlo, *Membro.*

Tenente colonnello amministrazione NUCCI cav. Michele, *Membro.*

Tenente colonnello amministrazione CALVANI cav. Nicola, *Membro.*

Il presidente riunirà in precedenza la commissione per la compilazione dei temi da proporre ai candidati.

I capitani di amministrazione che dovranno prendere parte agli esperimenti sono qui appresso indicati:

Capitano SGAMBATI Ludovico, in aspettativa infermità, distretto Firenze.
» CAROTA Luigi, 18 campagna.
» GRASSI Guido, in aspettativa infermità, distretto Lucca.
» SIGISMONDI Arturo, in aspettativa infermità, distretto Aquila.
» DESPERATI Emilio, in aspett. distretto Torino.
» MARCHETTI Giovanni, 84 fanteria.
» CASTELLI Giuseppe, 54 fanteria.

Le autorità competenti disporranno che i predetti ufficiali si presentino in Roma presso l'ufficio del generale commissario la mattina del 20 novembre p. v.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando, ad ogni modo, con preavviso telegrafico al Ministero i nomi degli eventuali rinunziatari.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovano in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio attivo.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 620. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 – Norme esecutive.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1924.

Con riferimento alla circolare 446 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di sussistenza e gli esperimenti dell'idoneità all'avanzamento a scelta per

i tenenti dello stesso ruolo da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 avranno luogo con le norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104 e 235 *giornale militare* 1923.

Gli esperimenti avranno luogo a Roma e si inizieranno sia per i capitani sia per i tenenti il giorno 25 novembre prossimo venturo.

La commissione esaminatrice per i capitani sarà composta come segue:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente.*

Colonnello commissario BIAGIONI comm. Luigi, *Membro.*

Tenente colonnello fanteria in servizio S. M. SPATOCCO cav. Carlo, *Membro.*

Tenente colonnello commissario FEDELI cav. Ettore, *Membro.*

Tenente colonnello sussistenza MAJER cav. Antonio, *Membro.*

Quella per i tenenti sarà così composta:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente.*

Colonnello commissario BIAGIONI comm. Luigi, *Membro.*

Tenente colonnello fanteria in servizio S. M. SPATOCCO cav. Carlo, *Membro.*

Tenente colonnello amministrazione NUCCI cav. Michele, *Membro.*

Maggiore sussistenza FERSULA cav. Vincenzo, *Membro.*

Il presidente riunirà in precedenza le commissioni suddette per concretare i temi da proporre rispettivamente ai capitani ed ai tenenti.

I capitani ed i tenenti di sussistenza che dovranno prendere parte agli esperimenti sono qui appresso indicati:

Capitani di sussistenza
ammessi agli esperimenti per la promovibilità ad anzianità.

Capitano MASELLA Domenico, ufficio rev. corpo armata Palermo.
» DELFINO Felice, direzione commissariato Torino, sezione Alessandria.
» MAINARDI Roberto, ufficio rev. cont. corpo armata Torino.
» MARCHETTI nob. di FINALE Roberto, ufficio rev. cont. corpo armata Firenze.
» MASTROPAOLO Nicola, direzione commissariato Bari.
» GALLI GALLO Sesto, direzione commissariato Verona.

Capitani di sussistenza
ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta.

Capitano RAVAZZI Francesco, 3 compagnia sussistenza.
» BIONDI Antonio, 2 compagnia sussistenza.
» BARBERIS Domenico, direzione commissariato Verona, sezione Padova.
» CASULLI Attilio, direzione commissariato Roma, consegnatario panificio Scanzano.
» GUIDUCCI Carlo, direzione commissariato Torino.

Tenenti di sussistenza
ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta.

Tenente GIUGNI Salvatore, direzione commissariato Napoli.

Le autorità competenti disporranno che i predetti ufficiali si presentino al Ministero della guerra (Ufficio del generale commissario) la mattina del 24 novembre p. v.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910 dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando, ad ogni modo, con preavviso telegrafico al Ministero i nomi degli eventuali rinunziatari.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 621. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani veterinari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1924.

In relazione alle circolari n. 446 e 508 *giornale militare*, corrente anno s'indicano qui appresso i nomi dei capitani veterinari che dovranno prender parte agli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti, compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno cinque giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovino in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

Capitano DELLA VALLE Carlo, aspett. inf. (distretto di Mondovì).
» TARTAGLIA Flaviano, 26 campagna.
» NOVARA Mario, 25 campagna.
» RAINERI Riccardo, 2 campagna.
» NOVENTA Carlo, aspett. inf.
» MAIOLATESI Umberto, com. sc. centrale fanteria.
» CAPANO Filota, 3 montagna.
» MONTESPERELLI Giuseppe, legione CC. RR. Alessandria.

Capitani veterinari che hanno fatto domanda e sono stati dichiarati ammissibili agli esami per l'accertamento dell'idoneità a scelta.

Capitano VERDERANO Raffaele, 23 campagna.
» RUGGERI Luigi, 12 compagna.
» MILANESI Carlo, 27 campagna.
» MAREMONTI Francesco Antonio, direzione servizio chimico militare.
» MORBIATO Antonio, legione CC RR. Torino.
» SERRA Giovanni Battista, 16 campagna.
» RUGGERINI Guido, legione CC. RR. Milano.
» GUGLIOTTA Francesco, 22 campagna.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 622. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1924.

In relazione alle circolari n. 446 e 508 *giornale militare* corrente anno s'indicano qui appresso i nomi dei tenenti veterinari che dovranno prendere parte agli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti, compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

Tenente CIERI Emilio, truppe coloniali Cirenaica.
» SIGLIUZZO Anteo, 24 campagna.
» PORFIRIO Giuseppe, cavalleggeri di Novara.
» MORMACCO Riccardo, 11 campagna.
» NEGRI Alfredo, 19 campagna.

Tenenti veterinari che hanno fatto domanda e sono stati dichiarati ammissibili agli esami per l'accertamento dell'idoneità a scelta.

Tenente GARDA Carlo Ercole, scuola di guerra.
» TARANTINO Giovanni Battista, truppe colonali Eritrea.
» FRANGIPANE Alarico, divisione Catanzaro.
» SIGNORINO Baldassarre, 5 campagna.
» SCOTTI Carlo, scuola applic. cavall.
» MINERVA Giuseppe, 15 campagna.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 623. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Idoneità fisica degli ufficiali per le colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1924.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera *A*) della circolare 84 *giornale militare* c. a., si stabilisce che gli ufficiali siano visitati soltanto presso gli ospedali militari principali di corpo di armata; i collegi medici dovranno es-

sere sempre costituiti dal capo reparto medicina, dal capo reparto oculistica e possibilmente da un ufficiale medico che abbia prestato servizio in colonia.

La composizione dei collegi medici non dovrà essere variata che per cause di forza maggiore come: trasferimenti, licenze o malattie dei componenti il collegio.

Il collegio medico, visitato l'ufficiale, si pronunzierà per la sua idoneità o meno al servizio coloniale e non darà dell'esito della visita alcuna comunicazione all'interessato; nello stesso giorno trasmetterà il verbale di visita e gli altri eventuali documenti al direttore di sanità del corpo d'armata: questo si pronunzierà con la massima urgenza, sottoponendo anche, ove lo creda opportuno, a nuova visita l'ufficiale e senza comunicargli l'esito della visita stessa.

Qualora i giudizi del collegio medico e del direttore di sanità fossero difformi, l'autorità che ha ordinato la visita, trasmetterà gli atti al Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare) per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Gli ufficiali trasferiti d'autorità nelle colonie, quando siano stati dichiarati idonei al servizio coloniale dalle autorità sanitarie di cui sopra non oltre due mesi prima della data di presentazione a Napoli o a Siracusa, non dovranno essere sottoposti a visita dai collegi medici dei porti d'imbarco; e pertanto i corpi cui gli ufficiali sono effettivi, appena ricevono l'ordine di trasferimento, dovranno inviare copia del verbale della visita dagli ufficiali stessi subita, al comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli per quelli destinati in Eritrea e in Somalia, e al comando di tappa coloniale di Siracusa per quelli destinati in Libia, affinchè detti comandi sappiano quali sono gli ufficiali che non devono essere sottoposti nuovamente a visita.

In attesa poi che siano apportate le necessarie « Aggiunte » al regolamento per le note caratteristiche, questo Ministero stabilisce che la inabilità al servizio coloniale degli ufficiali sia sempre trascritta nella parte 1ª del libretto personale, con annotazione dalla quale risulti la durata dell'inabilità, la specie dell'infermità e la sua dipendenza o meno da cause di servizio e se l'infermità stessa venne contratta nelle colonie, in guerra o in pace.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 624. — EQUIPAGGIAMENTO. — Composizione della serie di vestiario ed equipaggiamento per i carabinieri reali. — (Direzione generale servizi logistici). — 30 ottobre 1924.

Si determina che la serie di vestiario ed equipaggiamento per i carabinieri reali sia composta degli oggetti indicati nello specchio seguente:

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															*Annotazioni*
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Abiti di grande uniforme	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Abiti di piccola uniforme	2	2	2	2	—	2	2	2	2	—	2	2	2	2	—	
Alamari per colletti da abiti di grande e piccola uniforme, da giubbone e da giubbone da maresciallo (paia)	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	—	—	—	—	—	
Alamari per colletti da abiti di grande e piccola uniforme da musicanti, da giubbone e da giubbone da maresciallo musicante (paia)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	3	

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															*Annotazioni*
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Asciugatoi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Astucci per pennacchi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Berretti guarniti di panno turchino con fregi da maresciallo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Berretti guarniti di panno turchino con fregi da carabiniere	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	-	
Borsa di tela per pulizia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Borsa di tela da viaggio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Bretelle straccali per pantaloni . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Calze di cotone (paia)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Camicie di tela	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Camicie di flanella	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															*Annotazioni*
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Marescialio	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Cappelli guarniti (compreso bordo di seta nera, soggolo, coccarda, cappietto e fregio)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cappotto senza fermaglio per i carabinieri in Sardegna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	
Cassette per equipaggiamento . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cordelline con puntali da maresciallo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Cordelline con puntali da brigadiere e vice-brigadiere	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	
Cordelline con puntali da carabiniere	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	
Cordoncini per spalline da maresciallo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Cordoncini per spalline da brigadiere	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															Annotaziani
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Corregge per speroni	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Cravatte di tela	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Cucchiai da composizione	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	
Distintivi di grado in argento per marescialli	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	
Distintivi di grado in argento su panno turchino da brigadiere e vice-brigadiere (paia)	—	—	5	5	—	—	—	5	5	—	—	—	5	5	—	
Distintivi di grado in lana rossa su panno turchino da appuntato (paia)	—	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5	—	—	—	
Farsetti a maglia da carabiniere . .	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Fermagli di metallo bianco per mantello, mantellina o cappotto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															Annotazioni
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Forchette da composizione . . .	1	1	1	1		1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	
Frange per spalline da maresciallo (paia)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Frange per spalline da brigadiere. (paia)	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
Frange per spalline da vice-brigadiere e carabiniere (paia)	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	
Fregi di granata per abiti (serie da 4 pezzi)	3	3	3	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	1	
Fregi di cetra per abiti da musicante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	3	
Fazzoletti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Gambali di cuoio		—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															Annotazioni
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Gambali di cuoio per carabinieri ciclisti e conduttori di autoveicoli	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Viene distribuito solo ai militari che disimpegnano tali cariche.
Giubbe di tela	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Giubbone di panno turchino da maresciallo	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	
Giubbone di panno turchino da carabiniere	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	
Guanti di filo di cotone (paia)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Libretto personale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Lustrini	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mantelli di panno turchino	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mantelline di panno turchino	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															*Annotazioni*
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Medaglioncino di riconoscimento . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mutande di tela o di cotone a maglia (paia)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pantaloni di panno turchino con bande da carabiniere a cavallo . . .	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
Pantaloni di panno turchino con bande da carabinere a piedi	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pantaloni corti di panno turchino con pistagna di panno scarlatto da carabiniere a piedi	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pantaloni corti di panno turchino con bande da carabiniere a cavallo	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	Per ora sono in consegna nel numero strettamente necessario ai singoli reparti.

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															Annotazioni
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Pantaloni corti di panno turchino con pistagna scarlatta da carabiniere ciclista	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Viene distribuito solo ai carabinieri ciclisti e conduttori di autoveicoli.
Pantaloni corti di panno grigio verde con pistagna nera da carabiniere a cavallo	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pennacchi per cappelli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Piastrino di riconoscimento	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	
Sacchetti per arnesi fuori uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															Annotazioni
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Sacchetti per cartucce	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	
Scatole per nero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Spalline (paia)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Spazzole per dare il nero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Spazzole per lucidare le scarpe .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Spazzole per vestimenta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Spazzole per ottone	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Speroni alla scudiera (paia)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	
Speroni a tacco (paia)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Denominazione degli oggetti	QUANTITÀ															Annotazioni
	Arma a piedi					Arma a cavallo					Musicanti					
	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	Carabiniere	Appuntato	Vicebrigadiere	Brigadiere	Maresciallo	
Stellette ricamate in argento					2 4 6					2 4 6					2 4 6	A seconda se trattasi di maresciallo d'alloggio, capo o maggiore
Stellette metalliche	10	10	10	10	8	10	10	10	10	8	10	10	10	10	8	
Stivaletti al cromo (paia)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stivaletto a gambaletto per arma a piedi (paia)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ventriere	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Zaini neri da carabiniere	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 625. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei carabinieri reali. — (Direzione generale servizi logistici). — 30 ottobre 1924.

E' adottato, per i militari dell'arma dei carabinieri reali conduttori di automezzi, uno speciale cappotto di panno turchino.

Descrizione. — Il cappotto è costruito con mantellina di classe da carabiniere a piedi. E' foderato interamente con tela rasata verdone, è ad un sol petto e con taglio dritto ed ampio. In lunghezza arriva a circa 10 centimetri sotto il ginocchio.

Il cappotto consta di un corpo, di un bavero e di due maniche.

Il corpo si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore è composta del lato destro e del lato sinistro.

Il lato destro porta 5 bottoni neri di frutto grandi, equidistanti tra di loro; il 1° si trova a circa 40 mm. dall'attaccatura del bavero e l'ultimo sulla cintura. Come rinforzo, lungo la linea dei bottoni, è posta sul rovescio una striscia di stoffa (sottopanno) identica a quella del cappotto.

Il lato sinistro è provvisto di sottopanno nel quale sono praticati gli occhielli in corrispondenza dei bottoni applicati al lato destro. Detto sottopanno è rinforzato con tela di lino cruda per tutta la lunghezza della bottoniera ed è assicurato al davanti con cucitura a macchina che dista circa 60 mm. dall'estremità del davanti stesso.

Dall'attaccatura del bavero e per tutta la lunghezza dei davanti sono tesi, contro la piegatura del panno, due nastri di cotone che servono come dritti fili per procurare il necessario rientro pel migliore adattamento del cappotto.

Sia il lato destro sia quello sinistro hanno una tasca orizzontale fornita di aletta.

La parte posteriore del corpo è composta di un sol pezzo.

Il bavero è rovesciato sulle spalle, ha una larghezza di circa 130 mm.; sul davanti termina in punte leggermente rotonde, le quali distano dal gangherello e relativa maglietta 140 mm. ed hanno una apertura di 80 mm. .

Il sottobavero è rinforzato di tela di lino cruda e trapuntato con cucitura a macchina. Il piede del bavero è

riportato sia nel soprabavero sia nel sottobavero. Al sottobavero è assicurata, nel lato sinistro con due bottoni piccoli di frutto, neri, una martingala; il lato destro del sottobavero ha pure un bottone piccolo di frutto per fermare la martingala quando il bavero è tenuto alzato.

Le stellette vengono applicate al bavero a 4 cm. dai lati ed a 6 dalla punta del bavero stesso.

Le due maniche sono sprovviste di manopole ed hanno una piccola martingala lunga mm. 165 e larga mm. 55 fermata con un bottone piccolo di frutto nero ed altro bottone uguale è cucito a mm. 100 circa dal primo nella sottomanica per permettere di restringere convenientemente la manica al polso.

Internamento dal lato sinistro, v'è una tasca a toppa della stessa fodera chiusa da un bottone.

Il cappotto è di tre taglie.

Conto di costruzione del cappotto di panno turchino per militari dell'arma dei carabinieri reali conduttori di automezzi.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Mantellina usata di panno turchino (buono stato)	N.	1,—	64,80	64.800
Tela di cotone rasata color verdone alta m. 0,65	m.	3,80	4,20	15,960
Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87	id.	0,08	4,85	0,388
Tela di lino cruda per asciugatoi alta m. 0,65	id.	0,90	5,—	4,500
Bottoni grandi di frutto nero .	N.	4,—	0,15	0,600
Bottoni piccoli di frutto nero	id.	3,—	0,13	0,390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	10,00
			Prezzo di costo . . L.	96,638
			Prezzo di conteggio . . L.	96,65

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, il nastro per i dritti fili delle parti anteriori; l'ovatta per l'imbottitura al petto ed il refe di seta per le cuciture esterne o di cotone per quelle interne.

Specchio delle misure dei cappotti di panno turchino per militari dell'arma dei carabinieri reali conduttori di automezzi.

Taglie	Lunghezze						Metà larghezze										Altezze				Annotazioni
							parte posteriore				parte anteriore			delle maniche							
	della parte posteriore dal bavero al fondo	della parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle maniche parte esterna	delle martingale delle maniche	delle alette delle tasche	del bavero alla piegatura	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	del bavero per tutta la sua lunghezza	del piede posteriore del bavero	delle alette delle tasche	delle martingale delle maniche	
1	1050	1100	650	165	180	480	230	260	270	350	290	430	470	610	250	260	180	120	45	70	55	
2	1000	1050	630	165	180	470	220	250	260	340	280	420	460	600	240	250	170	115	45	70	55	
3	950	1000	610	165	180	460	210	240	250	330	270	410	450	590	230	240	160	110	45	70	55	

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 626. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 30 ottobre 1924.

Con riferimento alla circolare 131 del *giornale militare* c. a., si notifica che la commissione esaminatrice ha dichiarato vincitore per la cattedra di « logistica e servizio di Stato Maggiore » il tenente colonnello di artiglieria ROUX cav. Matteo.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 627. — SCUOLE MILITARI. — **Esami di riparazione degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, già riprovati al termine dei corsi di perfezionamento.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 30 ottobre 1924.

Gli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, già frequentatori, o no, dei corsi di perfezionamento antecedenti a quelli attualmente in svolgimento, che dovrebbero sostenere esami di riparazione, sono dispensati dal ripetere le prove sulle seguenti materie:

« Storia militare »;

« Geografia »;

« Scienze sociali »;

« Educazione fisica (parte teorica) ».

Ciò in relazione al nuovo ordinamento didattico dei corsi di perfezionamento, secondo il quale tali materie non sono più oggetto di esame.

I comandi delle Scuole interessate applicheranno il disposto dell'articolo 9 della circolare 177 del *giornale militare* 1920, adattandolo a quanto sopra.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 628. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità, soprassoldi ed assegni vari sottoposti a revisione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 ottobre 1924.

In seguito a nuovi accordi intervenuti col Ministero delle finanze, si porta a conoscenza delle amministrazioni dei corpi quanto segue:

I.

Oltre le competenze indicate nella circolare 273 del *G. M.* 1924, saranno corrisposte le seguenti:

1. — Ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario:

Generali di armata e di corpo d'armata	annue	L. 4000
Generali di divisione e gradi corrispondenti	»	» 1000
Generali di brigata e gradi corrispondenti	»	» 600
Ufficiali superiori e primi capitani . . .	»	» 400
Capitani	»	» 350
Subalterni	»	» 250

L'indennità di lire 4000 è dovuta soltanto agli ufficiali generali che abbiano per un tempo non minore di due anni rivestito il grado di generale di corpo d'armata o superiore. In caso diverso spetta l'indennità di lire 1000.

2. — Direttore del museo storico del genio militare: annue lire 2400

Segretario idem idem annue lire 1200.

3. — Militari che compiono su aerostati ascensioni frenate o libere:

a) Ufficiali per ogni ascensione: L. 10 per la prima ora; e L. 5 per ogni ora successiva intera.

b) Sottufficiali e militari di truppa, per ogni ascensiosione: L. 5 per la prima ora, e L. 2.50 per ogni ora successiva intera.

Però, al personale, che compie più di una ascensione nella stessa giornata, è dovuta soltanto l'indennità per l'ascensione di maggior durata.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle corrispondenti previste dal decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 100 (circ. 140 - 1917).

4. — Militari dell'arma dei carabinieri reali comandati a prestare servizio negli arsenali marittimi: soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

5. — Sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, che compiono, per conto dello Stato, servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e altri speciali incarichi: soprassoldo giornaliero di L 3, quando non ricorrano le condizioni per aver diritto all'indennità di soggiorno, nel qual caso è dovuta quest'ultima.

6. — Sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, che compiono servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza od altri speciali servizi per conto di enti non statali o di privati: soprassoldo giornaliero di L. 10, o di L. 20 secondo che i servizi siano eseguiti nella ordinaria residenza, o fuori di essa.

I detti soprassoldi sono a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.

7. — Sottufficiali e militari di truppa del ruolo specializzato provenienti dall'arma dei carabinieri reali e dal soppresso corpo della R. guardia per la P. S.: indennità di prima vestizione di L. 800 per la categoria « vigilanti », e di L. 1000 per le categorie « inquirenti e tecnici ».

8. — Sottufficiali addetti ai comandi militari di stazione permanenti ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari: soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

9. — Sottufficiali capi armaiuoli reggimentali: soprassoldo gionaliero di L. 6.

10. — Capistazione e capi squadra fotoelettricisti, capistazione teleferisti: soprassoldo giornaliero di L. 1.50 se sottufficiali, e di L. 1 se caporali e soldati.

La presente disposizione sostituisce quella del n. 69 dello specchio III delle indennità eventuali, indicato nella circolare 273 del g. m. 1924.

11. — Capistazione radiotelegrafisti, che prestano effettivo servizio presso le stazioni radiotelegrafiche: soprassoldo giornaliero di L. 2.20 se marescialli o sergenti maggiori, e di lire 0.50 se sergenti.

Il detto soprassoldo è aumentato di L. 0.80 pei marescialli e sergenti maggiori, e di L. 0.50 pei sergenti, quando l'orario è continuativo per tutte le 24 ore del giorno.

12. — Radiotelegrafisti effettivi scelti: soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

13. — Radiomotoristi effettivi scelti, radiotelefonisti effettivi scelti, radiogoniometristi effettivi scelti: soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

La presente disposizione sostituisce quella del n. 66 dello specchio III delle indennità eventuali, indicato nella circolare 273 del g. m. 1924.

14. — Militari del battaglione lagunari:

a) macchinisti: soprassoldo giornaliero di L. 2, aumentabile di L. 0.30 per ogni triennio di servizio;

b) fuochisti: soprassoldo giornaliero di L. 1.50;

c) addetti ai servizi dei trasporti in Venezia e sui laghi: soprassoldo giornaliero di L. 0.40.

La presente disposizione sostituisce quella dei numeri 72, 73, 74 dello specchio III delle indennità eventuali, indicati nella circ. 273 del g. m. 1924.

15. — Indennità di presidio di cui al n. 29 dell'allegato II alla circ. del g. m. 380 - 1923.

II.

L'assegno di rappresentanza di L. 900 è dovuto a tutti i colonnelli in servizio attivo permanente, esclusi quelli collocati a disposizione, ferme rimanendo le norme di cui al n. 8 della circ. 244 del g. m. 1924.

III.

Ai sottufficiali richiamati dal congedo sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio (compreso il supplemento di servizio attivo) e la paga, iniziali, stabiliti per il grado rivestito.

IV.

Per i sottufficiali e militari di truppa, nei servizi di durata superiore ad un mese, le riduzioni e la cessazione dell'indennità di soggiorno sono regolate con le norme di cui all'art. 6 del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311 (circ. 607, 1918).

V.

Nei viaggi per i quali è dovuto il trasporto del bagaglio, spetta: sulle ferrovie e sui piroscafi, il rimborso della spesa effettivamente sostenuta nei limiti di peso stabiliti dalle vigenti disposizioni, con l'aumento dei due decimi della spesa stessa; sulle vie ordinarie, un compenso di centesimi novanta per chilometro e per quintale o frazione di quintale, sempre nei limiti sopraindicati.

VI.

Nei viaggi sulle ferrovie, quando i cavalli degli ufficiali vengono trasportati in carro bestiame, anzichè in vagone scuderia, oltre al rimborso delle spese di trasporto, spetta un supplemento di cinque centesimi per ogni cavallo trasportato e per ogni chilometro percorso.

VII.

Gli ufficiali, che al 1° aprile 1924 erano residenti o distaccati nell'estuario di La Maddalena, conservano *ad personam;* finchè restano nella detta residenza, i soprassoldi di cui al n. 28 dello specchio III sulle indennità eventuali.

VIII.

Gli attuali maestri civili di scherma e di educazione fisica conservano *ad personam* il soprassoldo di cui erano provvisti al 31 maro 1923.

IX.

Il maresciallo, che attualmente disimpegna le funzioni di capo dell'ufficio telegrafico-telefonico nel Ministero della guerra conserva *ad personam* il soprassoldo di cui al n. 62 dello specchio III sulle indennità eventuali, finchè continui a disimpegnare le funzioni medesime.

X.

Si avverte che nella dizione « ufficiali » usata nelle presenti disposizioni s'intendono compresi anche gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i quali ricevono il trattamento del grado militare al quale corrispondono.

XI.

Le disposizioni di cui ai n. I. VII, VIII e IX hanno effetto dal 1° aprile 1924; quelle di cui al n. II, dal 1° dicembre 1923, data di entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; e quelle di cui ai n. III, IV, V e VI, dal 1° novemrbe 1924.

Il Ministro — Di Giorgio.

AVVISO

Concorsi a premio indetti dalla Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1925.

La *Rivista di artiglieria e genio* indice per l'anno 1925 *tre concorsi a premio sopra i temi seguenti*:

FANTERIA

1° — *Il fuoco, il movimento e l'urto nell'azione tattica odierna.*

2° — *Compilazione di un manuale per il comandante di un battaglione di fanteria, cui si assegna una batteria in accompagnamento immediato (concetti d'impiego, limiti di intervento, nozioni elementari di tiro) e nello stesso tempo per il comandante di quella batteria.*

3° — *Il cannone di fanteria, suoi compiti, suoi requisiti e sue modalità d'impiego.*

ARTIGLIERIA

1° — *Il tiro d'accompagnamento vicino e l'accompagnamento immediato nella guerra di montagna.*

2° — *Come e perchè il tiro debba essere preparato, come se non potesse essere osservato, ed osservato, come se non avesse potuto essere preparato.*

3° — *Importanza nel combattimento odierno dell'azione concomitante fra fanteria ed artiglieria e criteri d'esecuzione a cui tale azione deve essere informata.*

4° — *Il tiro con proietti a gas e con proietti fumogeni.*

GENIO

1° — *Studio di massima per un tipo di parco per compagnia zappatori-minatori a traino meccanico o autoportato, tenendo presenti gli insegnamenti della recente guerra.*

2° — *Impiego del genio secondo gli insegnamenti tratti dall'ultima guerra e nei vari eserciti; ordinamento più consigliabile in guerra ed in pace degli organi direttivi ed esecutivi.*

3° — *Criteri informativi di uno studio di organizzazione a difesa di una zona di frontiera e studio particolareggiato di un elemento difensivo.*

Per ogni concorso è stabilito un *premio* consistente nella *medaglia d'argento, antico conio della nostra rivista, con un assegno di L.* 1000; potranno essere anche concesse alcune medaglie di bronzo dello stesso conio antico.

MODALITA'.

1. — I concorsi sono aperti agli ufficiali di tutte le armi in servizio attivo ed in congedo.

2. — I concorrenti debbono svolgere il tema in buona lingua italiana: sarà preferita la scrittura a macchina, in ogni modo la scrittura deve essere chiaramente leggibile. La memoria dovrà essere inedita; non oltrepassare 50 pagine del formato della rivista; ad essa potranno essere allegati disegni o semplici schizzi, ecc., purchè sufficientemente chiari.

3.— *Ogni lavoro dovrà essere spedito chiuso in una busta sigillata, contrassegnato da un motto; lo stesso motto sarà su un'altra busta, sigillata, contenente il nome e l'indirizzo dell'autore.*

4. — Il limite di tempo per la presentazione delle memorie è fissato al 30 aprile 1925.

5. — Le memorie saranno esaminate da una commissione presieduta dal direttore della rivista d'artiglieria e genio e di cui saranno membri un ufficiale d'artiglieria, designato dal signor generale a disposizione per l'arma d'artiglieria, e un ufficiale del genio, designato dal signor generale a disposizione per l'arma del genio.

6. A giudizio della commissione, ogni premio di L. 1000 potrà essere diviso in due premi di L. 500, o anche versato, tutto o in parte, a favore degli altri concorsi; potrà pure non essere assegnato alcun premio ove nessuna memoria ne sia giudicata meritevole.

7. Il giudizio della commissione è inappellabile.

8. Le memorie premiate diverranno proprietà della Rivista di artiglieria e genio, che si riserva di pubblicarle.

Le memorie non premiate saranno distrutte.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1923 depennare il tenente *Bonfanti* Corrado, 24 campagna.

A pagina 1925 depennare il capitano *Miserino* Alberto, 14 campagna, il tenente *Morino* Giovanni 8 pesante campale, ed il tenente *Nastri* Michele, 8 pesante campale.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2104 depennare il tenente *Travaglianti* Salvatore, 5 regg. trasporti.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 546:

A pagina 2117 depennare il tenente *Credazzi* Giulio, Nizza cavalleria.

A pagina 2118 depennare il tenente *Mingione* Tommaso, reggimento cavalleria Monferrato.

A pagina 2119 depennare il tenente *Zagari* Giuseppe, Savoia cavalleria.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 544:

A pagina 2111, depennare il tenente *Giglioni* Giacomo, dell'81 fanteria.

A pagina 2113, depennare il tenente *Zocco* Calogero, del 50 fanteria.

A pagina 2110, depennare il tenente *Degli Esposiiti* Vittorio, dell'82 fanteria.

A pagina 2108, depennare il tenente *Biuso* Napoleone, del 1 granatieri.

A pagina 2113, depennare il sotto tenente *Vecchiato* Edoardo del 12 fanteria.

A pagina 2109, depennare il capitano *Dell'Orso* Italo, del 51 fanteria.

A pagina 2113, depennare il tenente *Raucci* Alberto, del 40 fanteria, ass. Deposito centrale truppe coloniali.

A pagina 2111, depennare il tenente *Gasbarrini* Alfonso, dell'83 fanteria.

A pagina 2112, depennare il capitano *Roppoli* Antonio, del 15 fanteria, ass. comando distretto Caserta.

A pagina 2108, dopo il tenente *Bazzoni* Giovanni, aggiungere il tenente *Bezzi* Leopoldo, del 21 fanteria.

Dispensa 48ª, anno 1924, circolare 591:

A pagina 2462, capitano Maggio Teodoro, *leggasi*: capitano Moggio Teodoro.

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(2923) — Roma, 1924-25 Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª **1924** 7 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 629 - 27 settembre 1924. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni carabinieri reali durante l'esercizio 1924-25 . . . . . *Pag.* 2588

» 630 - 27 settembre 1924. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1924-25 *Pag.* 2589

» 631 - 2 ottobre 1924. AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. - Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio. . . . . *Pag.* 2591

» 632 3 ottobre 1924. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2592

» 633 - 23 ottobre 1924. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1672, riflettente modificazioni ai testi unici delle leggi sul consiglio di Stato e sulla giunta provinciale amministrativa, approvati con regi decreti del 26 giugno 1924, nn. 1054 e 1058 *Pag.* 2597

634 31 ottobre 1924. — TRASPORTI. - Spedizioni di materiali in conto-corrente. . . . . *Pag.* 2601

635 - 6 novembre 1924. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Ispezioni amministrative . . . . . *Pag.* 2602

AVVISO . . . . . *Pag.* 2616

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2616

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 629. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni carabinieri reali durante l'esercizio 1924-25.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 settembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1011 del 28 giugno 1924, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1924-25, fino a quando siano approvati per legge;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura diservata per le legioni carabinieri reali, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

Legione allievi carabinieri reali	di	Roma . .	L. 2400
Id.	id.	Torino . .	» 2000
Legione territ. carabinieri reali	di	Ancona . .	» 2300
Id.	id.	Alessandria	» 1700
Id.	id.	Bari . .	» 2200
Id.	id.	Bologna .	» 2700
Id.	id.	Cagliari .	» 2500
Id.	id.	Catanzaro .	» 1800
Id.	id.	Chieti . . .	» 1600
Id.	id.	Firenze . .	» 1800
Id.	id.	Genova . .	» 2700

Legione territ. carabinieri	reali di	Livorno . .	L. 1900
Id.	id.	Messina . .	» 2100
Id.	id.	Milano . .	» 3200
Id.	id.	Napoli . .	» 2800
Id.	id.	Palermo. .	» 3600
Id.	id.	Roma. . .	» 3500
Id.	id.	Salerno . .	» 1600
Id.	id.	Torino . .	» 1900
Id.	id.	Trento . .	» 1800
Id.	id.	Treviso . .	» 2200
Id.	id.	Trieste . .	» 2000
Id.	id.	Verona . .	» 1800

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà presenato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 settembre 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 630. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1924-25.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 settembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relative regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1011 del 28 giugno 1924, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1924-25, fino a quando siano approvati per legge;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata per i corpi, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri, cavalleria ed artiglieria da campagna, reggimenti alpini a due battaglioni, raggruppamenti genio di corpo d'armata . . .	L.	1800
Reggimenti artiglieria da montagna, reggimenti d'artiglieria pesante campale che amministrano i gruppi controaerei, raggruppamenti trasporti, reparto carri armati, comando stabilimenti militari di pena	»	1300
Reggimenti alpini a quattro battaglioni . .	»	2800
Reggimenti alpini a tre battaglioni, reggimenti del genio	»	2300
Reggimenti artiglieria a cavallo, pesante campale e da costa	»	1000
Istituto geografico militare	»	1000
Direzione centrale automobilistica	»	500
Comando gruppo aerostieri, ospedali militari principali e secondari (per le truppe di sanità), direzioni di commissariato (per le truppe di sussistenza), servizio chimico militare	»	600 (1)

(1) Per la direzione di commissariato militare di Roma l'assegno è di L. 800, per la direzione di commissariato militare di Palermo l'assegno è di L. 400.

Distretti militari in sede di corpo d'armata. L. 400
Distretti militari in sede di Divisione e distretti di cui è fatto cenno al n. 2 (Reclutamento), lettera *c*), della circolare n. 46 del *giornale militare* del 1923 . . . . . » 200
Distretti in altre sedi . . . . . » 100

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedute sarà provveduto coi fondi stanziati al cap. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 settembre 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 631. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 ottobre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto in data 31 dicembre 1923, n. 3284, concernente il reclutamento straordinario dei tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio;

Visto l'articolo 5 del decreto Ministeriale in data 10 giugno 1924, recante le norme esecutive del R. decreto anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento dei tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio, è così composta:

Generale di divisione NICOLETTI ALTIMARI gr. uff. Gustavo, *presidente*.

Colonnello del genio LAVEZZARI comm. Carlo, *membro*.

Capo sezione DE ANGELIS cav. uff. dott. Gio. Battista, *membro*.

Capitano di fanteria RAMPONI cav. Ernesto, *segretario*.

Art. 2.

Il tenente colonnello del genio MONTIGLIO cav. uff. Enrico è nominato membro supplente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 632. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 ottobre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, del 3 novembre 1924).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante, modificato con il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;

Ritenuta la necessità di coprire il posto di maestro direttore di banda della musica della legione allievi carabinieri Reali, resosi vacante:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli fra tutti i maestri di banda civili e militari del Regno provvisti di diploma in istrumentazione per banda o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio, che si trovino nelle condizioni in appresso specificate, per ricoprire il posto di maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3, corredate dei necessari documenti dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione I, non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito:

b) i documenti annessi alle domande.

Le domande che, per qualsiasi motivo, pervenissero dopo la data suddetta non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti, redatti su carta bollata debitamente legalizzata, giusta le vigenti disposizioni:

1° Copia autentica dell'atto di nascita:

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

4° Certificato generale del casellario giudiziario;

5° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

6º Certificato sanitario rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;

7º Documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

8º Diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio ed altri documenti comprovanti la coltura generale e la perizia artistica (diploma, attestati di studi e simili), che saranno descritti in una nota a parte; i cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

9º Fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata dal notaio, per servire all'accertamento della identità personale;

10º Quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa d'ammissione al concorso di L. 25.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 8, 9 e 10 ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico n 961 se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico modello 59 se caporali o soldati.

Art. 4.

Per effetto della legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali, non sono ammessi a concorrere coloro che, non avendo compiuto il 25º anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fossero ammogliati.

Art. 5.

Con decreto del Ministero della guerra sarà nominata una Commissione esaminatrice composta come appresso:

un ufficiale generale, presidente;

un insegnante di istrumentazione per banda;

un maestro specializzato nella tecnica della banda;

due maestri direttori di banda militare in effettività di servizio o in congedo;

un funzionario o un ufficiale inferiore del Ministero della guerra, segretario senza voto.

Art. 6.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ora che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta i relativi esami di concorso che consisteranno in due prove: scritte e pratiche.

Prove scritte:

a) basso e quattro voci di genere imitato;
b) melodia per quattro istrumenti;
c) marcia eroica o funebre o trionfale, ecc., per pianoforte con qualche accenno istrumentale;
d) istrumentazione per banda di un brano per pianoforte od organo.

Per lo svolgimento dei temi *a*) e *b*), è assegnato rispettivamente un termine massimo di otto ore e per le prove *c*) e *d*), quattordici ore per ciascuna di esse.

Prova pratica:

Concertazione e direzione di una composizione assegnata dalla Commissione.

Art. 7.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato i maggiori punti nella media complessiva delle prove scritte, non inferiore agli 8 decimi e la scelta cadrà sul candidato che anche nella prova pratica avrà ottenuta una votazione non inferiore agli 8 decimi.

La Commissione disporrà di un congruo numero di punti per la valutazione dei titoli.

A parità di voti fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) i feriti in combattimento;
b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
d) i più anziani di età.

Il candidato prescelto, come sopra è detto, sarà dichiarato vincitore del concorso e verrà nominato maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali.

Ad esso spetteranno gli assegni e le indennità, di cui allo specchio annesso.

Art. 8.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione al Ministro, da trasmettersi insieme con la graduatoria.

Art. 9.

Non potrà conferirsi la nomina a maestro direttore di banda a colui che, nel momento della nomina stessa, non avesse compiuto

il 19° anno o avesse superato l'età di 35 anni stabilita dall'art. 4 della legge sull'avanzamento, a meno che non si trattasse di maestro direttore di banda militare in effettività di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 ottobre 1924.

Il Ministro: DI GIORGIO.

Assegni e indennità spettanti al maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali.

ANNI DI GRADO	Stipendio lordo annuo	Supplemento di servizio attivo lordo annuo	Indennità militare lorda annua	Indennità caro viveri lorda annua	Indennità militare speciale lorda annua
Stipendio iniziale	7,000				
Al compimento del 2° anno di grado	7,600				
Al compimento del 4° anno di grado	8,200				
Al compimento del 7° anno di grado	8,800				
Al compimento del 10° anno di grado	9,500	500	1,800 (1)	1,200 (2)	1,200 (3)
Al compimento del 13° anno di grado	10,100				
Al compimento del 16° anno di grado	10,800				
Al compimento del 20° anno di grado	11,600				

(1) Agli ufficiali ammogliati, o vedovi con figli minorenni o inabili al lavoro conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di L. 1440 lorde annue.

(2) Ai predetti ufficiali, l'indennità caro-viveri è aumentata di L. 420 lorde annue fisse.

(3) L'indennità militare speciale è computabile agli effetti della pensione.

N. 633. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1672, riflettente modificazioni ai testi unici delle leggi sul consiglio di Stato e sulla giunta provinciale amministrativa, approvati con regi decreti del 26 giugno 1924, nn. 1054 e 1058.** — (Gabinetto del ministro). — 23 ottobre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, del 3 novembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli appresso indicati del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato col R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sono interamente o parzialmente sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Art. 2, comma 2°:

I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esame tra i funzionari appartenenti alla Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'8°, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 6, comma 2° (secondo periodo):

Essi possono far parte anche di altri corpi consultivi dell'Amministrazione centrale, ma devono astenersi dal voto

in tutti i casi nei quali debba essere udito anche il Consiglio di Stato, salvo che trattisi dell'esame di schemi di norme legislative e regolamentari.

Art. 12, comma 1°:

Al principio di ogni anno sono designati, con decreto Reale, il presidente ed i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

Art. 34, comma 1°:

Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica, salvo quanto sarà stabilito nel regolamento circa gli effetti dei ricorsi prodotti, per errore ritenuto scusabile, contro provvedimenti non definitivi.

Art. 36, 1° e 2° comma:

Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, il quale determinerà pure se e quali equipollenti della notificazione possano essere ammessi. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, il termine è di giorni trenta dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce, salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile.

Art. 39:

I ricorsi in sede giurisdizionale non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato, reso dalla sezione in Camera di consiglio e senza discussione orale, sopra istanza del ricorrente.

La reiezione della domanda di sospensione per motivi di rito o per altri di carattere pregiudiziale attinenti al ricorso non pregiudica la discussione e la decisione sulle questioni stesse in relazione al ricorso principale, da promuoversi secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 44 (aggiungere come ultimo comma):

I provvedimenti preliminari alla discussione del ricorso, compresi quelli istruttori, di cui al presente articolo, possono essere disposti anche dal presidente della sezione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 2.

Gli articoli 7 e 14 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato col R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, sono modificati come segue:

Art. 7, 2° comma (sostituire):

Essi debbono essere notificati tanto all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento stesso, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, nei casi di errore che dalla Giunta sia ritenuto scusabile. Il regolamento determinerà pure se e quali equipollenti della notificazione del provvedimento amministrativo possano essere ammessi.

Art. 14 (aggiungere come 3° comma):

I provvedimenti preliminari alla discussione del ricorso, compresi quelli istruttori, possono anche essere disposti dal presidente, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 3.

Per i ricorsi prodotti anteriormente al 1° luglio 1924, si applicano le norme dell'art. 32 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 4.

E' transitoriamente istituito in soprannumero un posto di presidente di sezione, che sarà assorbito nel ruolo organico del Consiglio di Stato alla prima vacanza.

I presidenti e i consiglieri, ai quali, anche in applicazione di disposizioni di legge e di regolamento, vengano affidati uffici, incarichi o missioni presso qualsiasi Amministrazione, che non consentano il regolare e continuativo esercizio delle funzioni ordinarie al Consiglio di Stato, non possono superare, complessivamente, il numero di cinque e per non più di tre di essi, compresi quelli comunque risultanti attualmente in eccedenza al ruolo organico, può provvedersi nelle forme di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, salvo riassorbimento con le vacanze che si verificheranno dopo la prima attuazione del presente decreto.

Per il conferimento del posto di consigliere di Stato, in dipendenza della prima attuazione del precedente comma, non si applica il disposto dell'art. 4 del citato testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Il presidente di sezione di cui al 1° comma ed il consigliere che saranno nominati in applicazione del 2° comma verranno destinati alle varie sezioni secondo le esigenze dei servizi, con particolare riguardo all'esercizio della funzione consultiva di cui agli articoli 14 (n. 2) e 16 (nn. 1 e 3) del testo unico ed alla necessità di accelerare la risoluzione dei ricorsi pendenti in sede giurisdizionale all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testi unici tutte le disposizioni del presente decreto con quelle dei testi unici approvati coi Regi decreti 26 giugno 1924, n. 1054, e n. 1058, a riformare il regolamento approvato col R. decreto 26 giugno 1924, n. 1055, ed a emanare nuovi regolamenti di procedura innanzi al Consiglio di Stato ed alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è applicabile, per quanto riguarda il Consiglio di Stato, l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - FEDERZONI DE' STEFANI.

N. 634. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali in conto-corrente.** (Direzione generale servizi logistici). — 31 ottobre 1924.

A soluzione di quesiti proposti ed a complemento delle disposizioni impartite con le circolari 496 e 579 del *giornale militare* corrente anno, sull'uso delle nuove richieste modello 444 per le spedizioni in conto-corrente delle merci dell'amministrazione militare, si comunica quanto segue:

1. *Per spedizioni a seguito delle truppe* (escluse dal conto-corrente) intendonsi *unicamente* quelle dei generi, mate-

riali, veicoli, ecc. **che debbono necessariamente essere trasportati con lo stesso treno col quale viaggiano le truppe**;

2. Pur confermandosi che, per la speciale importanza venuta ad assumere dalla richiesta mod. 444, questa deve di regola, essere firmata dal comandante di corpo o capo d'ufficio mittente, si consente che il medesimo — quando abbia notevole complessità di funzioni possa, *con disposizione permanente*, delegare tale firma ad un ufficiale o ad un funzionario dipendente. In tal caso l'incaricato della firma ne assume tutte le relative responsabilità e firmerà « *per il comandante* » ovvero « *per il direttore* », ecc., come se questi fosse assente o impedito.

Di quanto precede sarà tenuto conto nella ristampa, in corso, dei registri di richieste di spedizione mod. 444, con apposite aggiunte alle « AVVERTENZE » che trovansi nel *verso* della copertina.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 635. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ispezioni amministrative.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 6 novembre 1924.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, le ispezioni *amministrative* ai Corpi, istituti o stabilimenti militari sono regolate dalle norme seguenti:

CAPO 1.

Ispezioni ordinarie - § 1. Sono eseguite, almeno una volta l'anno:

a) presso i reggimenti granatieri, fanteria di linea, cavalleria e alpini dai rispettivi comandanti di brigata, o di raggruppamento;

b) presso i depositi disgiunti dai reggimenti e con sede in altra circoscrizione territoriale, dal comandante di brigata o di raggruppamento da cui dipende il reggimento;

c) presso i reggimenti bersaglieri da un generale di brigata designato dal comandante di corpo d'armata da cui il reggimento dipende;

d) presso i distretti militari, da un ufficiale generale designato dal comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione si trovano e scelto, preferibilmente, fra i comandanti di brigata;

e) presso le legioni carabinieri reali dai rispettivi comandanti di gruppo;

f) presso i corpi di artiglieria e del genio, i raggruppamenti trasporti e le direzioni di artiglieria e del genio dai comandanti di artiglieria e del genio da cui rispettivamente dipendono;

g) presso gli stabilimenti di artiglieria e del genio dai rispettivi direttori superiori delle costruzioni, e presso l'officina di costruzioni automobilistiche dal capo dell'ufficio tecnico superiore automobilistico;

h) presso le direzioni di commissariato e gli stabilimenti dipendenti, dagli ispettori amministrativi della *Direzione generale servizi logistici*;

i) presso gli ospedali militari e stabilimenti dipendenti da funzionari civili della direzione centrale di sanità militare;

l) presso la scuola di sanità militare da un generale medico designato dal Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare);

m) presso l'istituto chimico farmaceutico militare dal colonnello chimico farmacista ispettore;

n) presso i depositi di allevamento cavalli dal capo del servizio ippico;

o) presso tutte le altre amministrazioni non indicate nelle lettere precedenti dagli ufficiali che saranno, di volta in volta, designati dai comandanti di corpo d'armata dai quali le amministrazioni dipendono.

§ 2. Le ispezioni, oltre che alla sede dei corpi, possono essere estese ai distaccamenti di maggiore importanza.

Nelle ispezioni ai reggimenti alpini, sono anche compresi, ogni qualvolta le condizioni della stagione lo consentano, i magazzini di arredamento dei battaglioni dipendenti.

§ 3. Alle ispezioni che hanno luogo alla sede dei consigli di amministrazione devono assistere i consiglieri medesimi, i quali, però, hanno facoltà di farsi rappresentare dal relatore e dal segretario.

§ 4. E' dovere degli ispettori:

a) di verificare l'esistenza dei fondi di cassa;

b) di verificare i materiali conservati in magazzino ed in distribuzione presso i reparti;

c) di prendere in esame gli atti amministrativi;

d) di prendere in esame i registri e documenti contabili per assicurarsi che le scritture siano sempre la fedele espressione dei fatti;

e) di controllare che non siano pagate competenze, e, specialmente, soprassoldi e indennità non dovute;

f) di accertarsi del regolare funzionamento dei servizi del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio, e del vitto della truppa;

g) di accertarsi dell'esattezza dei dati indicati nei prospetti della forza degli uomini e dei quadrupedi;

h) di riconoscere lo stato di manutenzione degli immobili;

i) di suggerire le disposizioni che occorrono affinchè ogni cosa proceda secondo le prescrizioni dei regolamenti e fare le proposte che ritengano necessarie nell'interesse di un migliore andamento dei vari servizi.

Constatando irregolarità già avvenute, gli ispettori devono limitarsi a riferirne al Ministero per i provvedimenti del caso.

Constatando, invece, irregolarità *in atto*, gli ispettori non solo devono riferirne al Ministero, ma devono anche chiedere subito al comandante del corpo la sospensione degli atti irregolari, o dannosi. Tale richiesta deve essere scritta nel registro degli atti di amministrazione e deve

essere firmata dall'ispettore, dal comandante del corpo e dai componenti del Consiglio d'amministrazione.

Qualora siano presentati agli ispettori quesiti di carattere amministrativo, gli ispettori devono limitarsi ad indicare - se esistano - le disposizioni che provvedono al caso, oppure, qualora sia loro nota, la decisione già presa dal Ministero per altri casi identici verificatisi presso altri corpi, ma *devono astenersi dal dare disposizioni nuove*, che sono di competenza degli uffici amministrativi del Ministero.

§ 5. Nelle ispezioni eseguite da funzionari civili, gli accertamenti di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) del paragrafo precedente sono da essi compiuti solo per la parte di carattere prettamente amministrativo, mentre, per la parte di carattere tecnico, sono compiuti dai rispettivi generali ispettori in occasione delle ispezioni tecniche ai medesimi affidate.

La verificazione dei materiali è compiuta dagli ispettori civili per quanto riguarda l'accertamento della corrispondenza dei materiali stessi con le scritture; dai generali ispettori, per quanto riguarda l'accertamento che i materiali siano mantenuti in modo da corrispondere all'uso cui sono destinati.

Verifiche di cassa. § 6. Quando debba procedersi alle verificazioni di cassa, il comandante del corpo fa chiudere le scritture e dispone che siano riuniti i consegnatari delle chiavi. Se ciò non sia possibile, si suggella la cassa non potuta aprire e si rimanda la verifica, la quale, in ogni caso, non può aver luogo se non alla presenza dei consegnatari, o dei loro delegati, a ciò autorizzati.

§ 7. L'ispettore riconosce il danaro, in moneta metallica, e in biglietti ed in titoli di valore esistenti tanto nella cassa di riserva quanto nella cassa corrente, distintamente per ogni specie di valuta ed accerta la concordanza delle somme colle risultanze del registro dei fondi depositati nella cassa di riserva, del giornale e del memoriale di cassa e ratifica le rimanenze con la propria firma.

Quando i dati dei registri non fossero concordi coi fondi e valori depositati nella cassa, l'ispettore annota, sui documenti stessi, le differenze riscontrate, spiegandone le cause nel verbale di cui al § 9.

§ 8. L'ispettore deve pure accertarsi che i titoli di cassa siano regolarmente compilati, firmati, quietanzati, *muniti dei necessari documenti giustificativi* e fedelmente riportati nel giornale e nel memoriale di cassa.

§ 9. Le operazioni di verifica sono descritte in apposito *processo verbale* che viene dell'ispettore allegato alla relazione.

Il *verbale* oltre che dall'ispettore deve esser firmato dal Consiglio d'amministrazione, o, presso i distaccamenti, dal comandante. Inoltre, deve essere firmato anche dall'ufficiale pagatore, quale consegnatario di una chiave della cassa corrente.

§ 10. Dell'eseguita verificazione è dal consiglio presa nota nel registro degli atti di amministrazione.

Verifiche dei materiali - § 11. Alle verificazioni di magazzino deve assistere il relatore e l'ufficiale di magazzino, o consegnatario, e, nel caso di impedimento, dell'uno, o dell'altro, il consiglio può delegare altro ufficiale a presenziare le operazioni.

Quando il materiale sia in carico al consiglio, questo può farsi rappresentare dal solo relatore, o da altro ufficiale all'uopo delegato.

§ 12. Quando debba procedersi alle verificazioni di magazzino il comandante del corpo fa chiudere le scritture.

Nel compiere le operazioni, l'ispettore riconosce il materiale, o soltanto alcune specie di esso, per stabilire se corrisponde per quantità e qualità, alle dotazioni che il corpo, deve avere, sia per i servizi del tempo di pace, sia per quelli di mobilitazione; si accerta, quindi, che la consistenza effettiva del materiale sia in esatta correlazione con le scritture, le cui risultanze egli ratifica con la propria firma.

Riscontrando differenze, le annota sui registri di magazzino, spiegandone le cause nel verbale di cui al § 16.

§ 13. L'ispettore deve anche accertarsi che siano stati presi tutti i provvedimenti necessari per la buona conservazione del materiale e che, nelle distribuzioni, sia stata data la precedenza agli oggetti che da più tempo trovavansi nei magazzini ed a quelli di tipo similare, come pure se vi siano avarie nei materiali, indicando, nel caso, nel verbale, le cause alle quali devono, a suo parere, essere attribuite e specificando se i locali adibiti a magazzino rispondano allo scopo ed offrano la necessaria garanzia di sicurezza per capacità ed ubicazione.

L'ispettore deve, infine, accertare che il materiale fuori servizio sia stato convenientemente utilizzato e che i materiali fuori uso siano stati venduti nel modo più vantaggioso per l'Erario, accertando inoltre se il consiglio, nel procedere alla classificazione degli oggetti ripresi in magazzino seguì esatti criteri di valutazione specialmente pei capi di corredo dichiarati fuori servizio e fuori uso.

§ 14. Per quanto riguarda le scritture di magazzino, l'ispettore deve specialmente accertare la regolarità dei documenti comprovanti i fatti di carico e scarico e la loro esatta trascrizione nei registri.

§ 15. Relativamente ai materiali in consegna ai reparti ed ai singoli agenti del consiglio, o ad altri singoli individui, l'ispettore deve accertarne la consistenza e la conservazione ed assicurarsi che siano adibiti ai servizi per i quali sono destinati.

§ 16. Le operazioni di verificazione dei materiali sono descritte in apposito *processo verbale* osservando le norme di cui ai precedenti §§ 9 e 10. Tale processo, oltre che dall'ispettore e dal consiglio di amministrazione (o presso i distaccamenti, dal comandante), deve essere firmato anche dall'ufficiale di magazzino, o consegnatario.

Esame degli atti amministrativi - § 17. L'ispettore prende in esame il registro degli atti di amministrazione e, con la scorta di esso, si assicura che i consigli di amministrazione ed i comandanti di corpo abbiano esercitato il proprio

ufficio nelle forme e secondo lo spirito dei regolamenti e che i provvedimenti del consiglio siano stati realmente preceduti dalla deliberazione collettiva.

§ 18. L'ispettore deve portare specialmente il suo esame sui contratti, indagando se siano state osservate, nella loro stipulazione, tutte le formalità prescritte, se i patti convenuti siano convenienti, se sia stato curato il perfetto eseguimento di tutte le clausole, se nell'esecuzione siano sorte contestazioni e come siano state risolte.

§ 19. Per le spese da farsi ad economia, l'ispettore deve accertare che sia stato provveduto in modo rispondente a tutte le esigenze del servizio, che i procedimenti ad economia siano giustificati da necessità, o convenienza, per l'amministrazione, che le spese siano rimaste nei limiti delle assegnazioni stabilite dal Ministero per ogni singolo servizio e che, qualora questi limiti siano stati superati, le eccedenze siano pienamente giustificate.

Esamina, inoltre, le note delle spese di ufficio e riservate, per le quali è stabilito apposito assegno, allo scopo di accertare come questo sia stato impiegato.

Nell'esame dei proventi dei corpi, porta la sua speciale attenzione sulla vendita dei materiali di rifiuto, collettame, ossia cenere, per accertare che la alienazione sia avvenuta nel modo più vantaggioso per l'Erario.

Esame dei registri e documenti contabili - § 20. Lasciando agli ispettori contabili il compito di accertare se le scritture siano tenute in modo perfettamente conforme alle norme vigenti, l'ispettore *amministrativo* deve, sopratutto, interessarsi di accertare se le loro risultanze concordino col reale stato di fatto. In tale esame, esso porta anche la sua attenzione sul fondo scorta, accertando che i prelevamenti dal medesimo siano stati fatti per i motivi ammessi ed entro i limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e che siano state curate le debite restituzioni.

Controllo delle competenze corrisposte - § 21. Per assicurarsi che non siano pagate competenze, ed, in ispecie, il che può avvenire più facilmente, soprassoldi ed indennità non

dovute, l'ispettore prende in attento esame le indennità ed i soprassoldi che vengono corrisposti al personale del corpo ispezionati, ne controlla i dati con i documenti contabili e chiede, occorrendo, che gli siano esibiti anche i documenti comprovanti il diritto alle indennità ed ai soprassoldi medesimi.

Accertando pagamento erronei, ne fa prender nota nel registro degli atti di amministrazione, invita il comandante del corpo a provvedere per i necessari ricuperi e ne riferisce al Ministero.

Per effetto di questi accertamenti degli ispettori, non diminuiscono, in alcun modo, gli obblighi e le responsabilità degli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata e degli altri uffici di controllo, nei riguardi dei riscontri ad essi devoluti.

Servizi del vestiario ed equipaggiamento del casermaggio e del vitto della truppa - § 22. Per la gestione del vestiario ed equipaggiamento l'ispettore deve accertare, compagnia, per compagnia, se la utilizzazione degli oggetti di corredo e le riparazioni ai medesimi siano state fatte nel modo più conveniente per l'amministrazione e se siano stati eseguiti con giusto criterio gli addebiti per danni dovuti ad incuria tenendo presenti i casi di logorio dovuto a meno buone qualità di oggetti ancora provenienti dalle provviste di guerra. Deve, inoltre, passare una rivista parziale, o generale, all'equipaggiamento individuale, accertando che ognuno sia provvisto degli oggetti di corredo e di equipaggiamento nel numero, qualità e foggia prescritti e che i libretti personali siano tenuti in corrente.

Deve, infine, accertare che il servizio delle confezioni e riparazioni proceda in modo conforme ai regolamenti e vantaggioso per l'amministrazione, e che non sia superata la quota fissata dal Ministero per la manutenzione degli oggetti di corredo e dei materiali di equipaggiamento, verificando non solo le confezioni eventualmente in corso, ma anche quelle state eseguite durante l'anno per assicurarsi che i manufatti rispondano alle prescrizioni regolamentari per dimensioni e per finitezza di lavorazione.

§ 23. Per la gestione del casermaggio l'ispettore, oltre a procedere a indagini analoghe a quelle di cui al paragrafo

precedente per quanto riguarda gli addebiti, deve accertare presso i magazzini principali, succursali e presidiari la consistenza e l'accurata e tempestiva manutenzione dei materiali, e controllare che, anche presso i corpi e distaccamenti, sia osservata la più diligente utilizzazione degli effetti letterecci, e che le scritture contabili siano tenute al corrente ed in perfetta corrispondenza fra i vari enti.

§ 24. Per il vitto delle truppe, l'ispettore deve portare il suo esame sulla qualità delle derrate, sulla loro preparazione, sulla composizione della razione, sullo stato di uso dei materiali e della cucina e sull'andamento della gestione in genere e specialmente sull'impiego della quota completiva per il miglioramento rancio della truppa.

L'ispettore porta anche la sua attenzione sugli spacci cooperativi, sul funzionamento delle mense sottufficiali e musicanti, esaminando se lo scotto sia in giusta relazione con le spese e se siano stati fatti prelevamenti in più dello stretto necessario dal fondo di riserva di cui all'art. 245 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413.

Verifica dei dati relativi alla forza - § 25. Per accertare la esattezza dei dati relativi alla forza (uomini e quadrupedi) l'ispettore si assicura, anzitutto, della perfetta corrispondenza dei vari documenti in cui i dati stessi figurano ed esamina attentamente se le variazioni siano correlate dei titoli giustificativi prescritti.

Per controllare, poi, la corrispondenza dei dati risultanti dai documenti col reale stato di fatto, l'ispettore esegue riviste generali o parziali, secondo che egli creda più opportuno, degli uomini e dei quadrupedi del corpo ispezionato.

Manutenzione degli immobili - § 26. Per quanto riguarda la manutenzione degli immobili, l'ispettore deve accertarsi se i vari locali siano tenuti in buono stato e, sopratutto, se siano stati presi in tempo tutti i provvedimenti intesi ad evitare l'aggravarsi di deperimenti.

Disposizioni relative alla regolarità ed al miglioramento dei servizi - § 27. Per completare le indagini sul modo con

cui è regolata l'amministrazione, l'ispettore prende in esame le note di osservazione degli uffici di revisione e si assicura che siano state eseguite le disposizioni date e se gli errori rilevati in un trimestre siansi riprodotti nei trimestri successivi.

§ 28. Giovandosi della propria esperienza l'ispettore dà ai consigli di amministrazione i suggerimenti necessari per il miglioramento dei vari particolari del servizio ed anche per mantenere una certa uniformità di procedimento fra i diversi corpi.

Di ciò può l'ispettore chiedere che sia presa nota nel registro degli atti di amministrazione.

Rapporto delle ispezioni - § 29. Compiuta l'ispezione, l'ispettore ne compila il rapporto, in doppio esemplare, a ciascuno dei quali unisce un esemplare dei verbali di cui ai §§ 9 e 16.

I rapporti degli ispettori militari - salvo quanto è detto al successivo § 30 - sono fatti pervenire al Ministero per via gerarchica, corredati di una relazione riservata nella quale l'ispettore deve esprimere il proprio giudizio sull'attitudine degli ufficiali che hanno le principali funzioni amministrative e contabili. Tali rapporti saranno inviati:

a) se contengano rilievi o proposte riguardanti servizi di competenza di una sola Direzione generale, o ufficio autonomo del Ministero della guerra, alla direzione o ufficio autonomo interessato;

b) se contengano rilievi o proposte riguardanti servizi di competenza di più Direzioni generali o uffici autonomi, a quella Direzione generale, o ufficio autonomo, che risulti maggiormente interessato a prender sollecita cognizione dei rilievi e delle proposte medesime, poichè questo provvederà poi a passarlo agli altri uffici, per la parte di loro competenza.

§ 30. I rapporti che non contengano nè rilievi, nè proposte, come pure quelli che contengano rilievi e proposte che importino provvedimenti di competenza dei comandi di corpo d'armata, non sono inviati al Ministero ma sono, invece, trattenuti dai comandi di corpo d'armata medesimi.

I rapporti delle ispezioni compiute dai direttori superiori delle costruzioni di artiglieria e genio, qualora non debbano essere inviati al Ministero perchè non contengono rilievi e proposte, sono trattenuti dai detti direttori.

§ 31. I rapporti degli ispettori civili sono presentati al Ministero direttamente.

§ 32. Una copia del rapporto di ciascuna ispezione, coi relativi documenti annessi, meno la relazione di cui al § 28 primo comma - è dal Ministero della guerra trasmessa alla Corte dei conti, a norma dell'art. 40 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Per i rapporti che, giusta il § 30, devono rimanere presso i comandi di corpo d'armata, o presso i direttori superiori delle costruzioni di artiglieria e genio, spetta ai comandi e direttori stessi di inviare *direttamente* alla Corte dei conti la copia di cui al comma precedente.

§ 33. I comandi di corpo d'armata e i direttori superiori delle costruzioni di artiglieria e genio il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno debbono inviare, rispettivamente, alla Direzione generale servizi amministrativi ed alla Direzione generale artiglieria e genio un elenco indicante gli enti che hanno subito, durante il semestre trascorso, la prescritta ispezione ordinaria, le generalità dell'ispettore militare che l'ha eseguita, il giorno, o i giorni, in cui fu eseguita, la data ed il numero del foglio col quale il relativo rapporto fu spedito al Ministero e l'ufficio al quale fu spedito. In luogo di queste ultime indicazioni, per rapporti trattenuti presso il comando di corpo d'armata, o presso i direttori superiori delle costruzioni di artiglieria e genio, a norma del § 30, dovrà essere indicato se fu dai comandi stessi adottato qualche provvedimento, o se non dovettero adottarne alcuno essendo risultato tutto perfettamente regolare.

§ 34. Per gli accertamenti di carattere tecnico fatti dagli ispettori militari, a norma del § 5, gli ispettori medesimi compilano apposito rapporto in doppio esemplare, da allegarsi alla relazione dell'ispezione tecnica.

Una copia di tale rapporto è poi inviata alla Corte dei conti, giusta il precedente § 32.

Capo II.

Ispezioni straordinarie - § 35. Le ispezioni *straordinarie* sono *generali* o *speciali* a seconda che riguardino tutta la gestione del corpo ispezionato, oppure soltanto una parte di essa, o, addirittura, uno, o più fatti specifici, secondo le istruzioni date dalla autorità che ordina l'ispezione.

Le ispezioni straordinarie tendono ad integrare l'efficacia di quelle ordinarie, per raggiungere, nel modo più completo possibile, lo scopo del servizio ispettivo, che è quello di prevenire o reprimere con la massima sollecitudine, qualsiasi irregolarità. Perciò esse non solo sono eseguite presso quei corpi in cui siansi manifestati indizi più o meno evidenti, di disordine amministrativo, ma devono essere eseguite, saltuariamente, anche presso gli altri corpi.

Affinchè le ispezioni possano dare un più utile risultato, si dovrà evitare che quelle ordinarie e quelle straordinarie abbiano luogo contemporaneamente o a troppo breve distanza.

§ 36. Le ispezioni straordinarie *generali* sono soggette a tutte le norme date nel precedente capitolo I per le ispezioni ordinarie, dalle quali sostanzialmente, non differiscono, e sono compiute:

a) per le direzioni di commissariato, gli ospedali militari e gli stabilimenti dipendenti, rispettivamente dagli stessi funzionari di cui alla lettera *b*) ed *i*) del § 1;

b) per le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria, del genio ed automobilistici, per i corpi di artiglieria e del genio e per i raggruppamenti trasporti, dagli ispettori amministrativi della Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo;

c) per la scuola di sanità militare e l'istituto chimico farmaceutico, dal funzionario civile, o militare, designato dal Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare);

d) per i depositi allevamento cavalli, dal capo del servizio ippico;

e) per tutti gli altri enti non indicati nelle lettere precedenti (reggimenti, legioni carabinieri, scuole militari, distretti, ecc.) dagli ispettori amministrativi della Direzione generale servizi amministrativi.

§ 37. Anche le ispezioni straordinarie *speciali* sono soggette — in quanto possano essere ad esse applicate - alle norme procedurali contenute nel precedente capitolo I e devono essere affidate agli ispettori amministrativi della Direzione generale nella cui competenza rientrano i servizi ai quali l'ispezione è circoscritta.

Qualora si tratti di indagare circa i servizi di competenza di Direzioni generali o uffici autonomi non provvisti di ispettori, le ispezioni straordinarie *speciali* sono affidate ai funzionari civili o militari designat dalle Direzioni generali o uffici autonomi.

§ 38. Gli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata devono inviare, il primo giorno di ogni mese, al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) un elenco dei corpi per i quali la revisione delle contabilità o lo svolgimento di qualche pratica contabile amministrativa, abbia fatto sorgere il dubbio che la gestione non proceda in modo perfettamente regolare, specificando, in apposita colonna, se il presunto disordine amministrativo rifletta tutti i servizi del corpo, o solo alcuni, e quali (vitto, spese generali assegni ed indennità, materiali dei gruppi *A*, *B* e *C*, ecc.). Questi elenchi devono essere mensilmente trasmessi, anche se negativi, poichè con gli elenchi negativi, gli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata garantiscono — sotto la loro responsabilità — che non vi è assolutamente alcun motivo per dubitare della perfetta regolarità della gestione dei corpi dipendenti.

§ 39. I comandanti di corpo, e capi servizio, come pure tutte le altre autorità militari le quali vengano a conoscenza di fatti che abbiano arrecato, o arrechino, danno all'amministrazione hanno l'obbligo di darne immediato avviso al Ministero (Ufficio competente), non solo nei casi in cui siavi fondato sospetto di dolo, come prescrive l'art. 34 del rego-

lamento di amministrazione, ma anche in tutti gli altri casi affinchè il Ministero medesimo, ove lo creda utile, possa subito procedere direttamente, per mezzo dei propri ispettori, alle indagini che creda del caso, indipendentemente da quanto è prescritto dagli articoli 32 e seguenti del sopracitato regolamento.

Capo III.

Indagini presso gli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata - Disposizioni varie. — § 40. Gli ispettori amministrativi del Ministero della guerra hanno facoltà di recarsi presso gli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata per esaminare tutti i documenti amministrativi e contabili che dai corpi affluiscono agli uffici medesimi, per ricavarne elementi utili al fine di rendersi conto dell'andamento amministrativo dei vari servizi e per l'adempimento delle loro funzioni ispettive presso i corpi.

I detti uffici debbono quindi agevolare in tutto quanto è possibile le indagini degli ispettori, i quali hanno anche l'incarico di esporre al Minstero, ciascuno per i servizi di competenza della Direzione generale alla quale appartiene, gli eventuali rilievi che loro occorra di fare circa il funzionamento degli uffici medesimi.

§ 41. Gli ispettori civili del Ministero della guerra hanno accesso presso tutte le amministrazioni militari presentando una apposita tessera di riconoscimento.

§ 42. Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti, relative alle ispezioni amministrative, contrarie a quelle contenute nella presente circolare.

p. *Il Ministro* — Clerici.

AVVISO

E' stato pubblicato:

TATTICA E MORALE

ad uso degli allievi ufficiali di complemento del colonnello di fanteria (S. M.) CORSELLI Rodolfo.

Indice dei capitoli: I. Definizione e principî generali - II. La fanteria - III. L'artiglieria - IV. Carri armati o da combattimento - V. Gas da combattimento - VI. La cavalleria - VII. Il genio - VIII. L'aeronautica - IX. Marce - X. Stazioni - alloggiamenti - XI. Esplorazione - XII. Sicurezza - XIII. Grandi unità - XIV. Combattimenti di località e speciali - XV. Truppe da montagna, operazioni in montagna - XVI. La battaglia - azione combinata delle varie armi nel combattimento della divisione di fanteria - XVII. I servizi logistici della divisione - XVIII. Corrispondenza militare - XIX. Uno sguardo all'avvenire - Conclusione - Appendice: Buoni sensi e buone usanze.

Volume di circa 200 pagine al prezzo di L. 5. - Per le richieste rivolgersi alla Tipografia editrice « Garibaldi », Corso Garibaldi, n. 48 - Palermo.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1927 depennare il tenente *La Guardia* Silvio, 9° raggruppamento genio ed il tenente *Nebbia* Erasmo, reggimento pontieri e lagunari.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1925 depennare il tenente *Mancini* Alfonso, 18° campagna.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2104 depennare il tenente *Mattioli* Renato, 3° raggruppamento trasporti ed il tenente *Oltrona Visconti* Vittorio reggimento Savoia cavalleria.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 546:

A pagina 2118 depennare il tenente *Vallini* Alberto, reggimento Savoia cavalleria assegnato tribunale militare Verona.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(2985) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª **1924** 14 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 636 13 novembre 1924. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Sistemazione matricolare degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore e degli ufficiali assegnati al Ministero della guerra, organi centrali e comandi territoriali . . . . *Pag.* 2620

» 637 13 novembre 1924. AVANZAMENTO. Esperimento per l'avanzamento a scelta per i capitani e i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 2621

» 638 13 novembre 1924. AVANZAMENTO. Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1925 . . . . . *Pag.* 2623

» 639 13 novembre 1924. DISPOSIZIONI VARIE. Somministrazione di carte topografiche dell'istituto geografico militare ai corpi del R. Esercito . . . . . *Pag.* 2625

» 640 13 novembre 1924. EQUIPAGGIAMENTO. Mezzi di collegamento fra terra ed aerei . . . . . *Pag.* 2626

641 13 novembre 1924. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Ispezioni amministrative . . . . . *Pag.* 2633

» 642 13 novembre 1924. EQUIPAGGIAMENTO. Contrassegno alla gavetta piccola . . . . . *Pag.* 2633

» 643 13 novembre 1924. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ COLONIE. Indennità coloniale al personale civile e militare delle colonie . . . . . *Pag.* 2634

AVVISO . . . . . *Pag.* 2634

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2635

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 636. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione matricolare degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore e degli ufficiali assegnati al Ministero della guerra, organi centrali e comandi territoriali.** (Direzione generale personale ufficiali). 13 novembre 1924.

Con riferimento alla circolare n. 333 del *giornale militare* 1921, allo scopo di porre in maggiore armonia con le altre disposizioni amministrative il servizio matricolare per gli ufficiali in oggetto, questo Ministero prescrive che col 1° gennaio 1925:

1° Tutti gli ufficiali in servizio di S. M. presso i comandi d'armata, di corpo d'armata e di divisione, (vedi circolare 393 del *giornale militare* 1921) e così pure gli altri ufficiali assegnati ai comandi stessi, siano tenuti in forza agli effetti amministrativi e matricolari dalla direzione di commissariato del rispettivo corpo d'armata.

2° Gli ufficiali in servizio di S. M. presso il Ministero della guerra e organi centrali, e così pure gli altri ufficiali ivi assegnati, compresi nel quadro organico stabilito per il Ministero, siano tenuti in forza a tutti gli effetti amministrativi e matricolari dall'ufficio personali militari vari.

Pertanto, e in osservanza del disposto del paragrafo 25 del regolamento sulle matricole, gli stati di servizio e relativi documenti annessi dovranno essere spediti ai nuovi enti, cui gli ufficiali debbono far passaggio agli effetti matricolari, completati di tutte le variazioni compresa quella del trasferimento.

Sarà rivolta particolare cura al regolare aggiornamento: specie nella parte che si riferisce alle compagne di guerra, alle lesioni ed infermità, alle onorificenze, ed eventuali servizi nella zona d'armistizio, avvertendo che tali variazioni dovranno trovare esatto riferimento nei rispettivi documenti prebatori (processi verbali, mod. 66-*bis*), approvati dal Ministero, ecc.

Gli stati di servizio incompleti saranno dagli enti riceventi respinti per la regolarizzazione.

Il Ministro Di Giorgio.

N. 637. — AVANZAMENTO. — **Esperimento per l'avanzamento a scelta per i capitani e i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 novembre 1924.

In relazione alle circolari 491, 536 e 538 del *giornale militare* c. a., si indicano qui appresso i nomi degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che sono stati ammessi agli esprimenti di idoneità per l'avanzamento a scelta.

I nomi dgli ufficiali che rinunciassero a sostenere le prove saranno comunicati tempestivamente dai comandi interessati a questo Ministero.

Arma di fanteria.

Capitano PRINCIVALLE Aldo, R. C. T. C. Tripolitania, fuori quadro
» CESARINI Guido, 6 alpini, assegnato comando divisione Roma, fuori quadro.
» FABBRI Luigi, 41 fanteria, assegnato comando divisione Novara, fuori quadro.
» GANDINI Cesare, S. M. 4 fanteria, assegnato segreteria Consiglio Esercito, fuori quadro.
» TERRAGNI Vittorio Emanuele, 8 fanteria, assegnato Ministero guerra, fuori quadro.
» BORGHINI David, S. M. 3 bersaglieri, assegnato Ministero guerra, fuori quadro.

Tenente CALEGARI Giov. Battista, 4 alpini.
» ROSSI Rinaldo, 78 fanteria.
» DI PAOLO Giuseppe, 17 fanteria.

Arma di cavalleria.

Capitano FEDE Giuseppe, cavalleggieri Firenze, assegnato Ministero guerra.

Tenente CACCIANDRA Giuseppe, Scuola applicazione cavalleria.
» ODETTI DI MARCORENGO Paolo, Nizza cavalleria.

Arma di artiglieria.

Capitano FERRARIS Augusto, Accademia artiglieria e genio.
» TROIANO Vincenzo, 24 campagna.
» CATALANO Vincenzo, 8 pesante (M).
» PERRONE Adolfo, 1 mantagna, assegnato Ministero guerra.
» RICHIERI Lorenzo, 22 campagna, assegnato Corpo Armata Palermo.
» GIGLIO Umberto, 22 campagna, assegnato Corpo Armata Palermo.
» VALLAURI Ermanno, 9 pesante campale.
» MUCCIACIARO Adelchi, 4 campagna.
» LICCARDI Clemente, 4 campagna.
Tenente SBRANA Manlio, 4 campagna.
» CARUSI Angelo, 4 campagna.
» COSTAMAGNA Ugo, Accademia artiglieria e genio.
» ALIMENTI Giovanni, 9 pesante campale.
» D'ONOFRIO Aterimino, 14 pesante campale.
» SALVAGO Domenico, Truppe coloniali Tripilitania.
» DEL BIANCO Attilio, 19 campagna, assegnato Collegio Militare Roma.
» GALANZINO Francesco, 1 pesante, assegnato ufficio tavole di tiro.
» CARBONI Giulio, 3 montagna.
» PACINOTTI Giovanni, 7 campagna.
» ANTENORE Francesco, Truppe coloniali Eritrea.
» LO FOCO Michele, Reclusorio militare Gaeta.

Arma del genio.

Capitano ROBBIANO Giov. Battista, a disposizione Ministero Marina
» SALTINI Guido, a disposizione Ministero marina.
Tenente TANFERNA Mario, 1 raggruppamento genio.
» COLACINO Carmine, reggimento pontieri e lagunari.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 638. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1925. — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 novembre 1924.

In relazione alle circolari 491 e 537 *giornale militare* c. a, s'indicano qui appresso i nomi dei capitani che dovranno prendere parte agli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino la mattina del 23 novembre p. v. al comando del presidio di Napoli.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti. La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovino in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

Arma di cavalleria.

Capitano MARIANI Edoardo, cavalleggieri di Saluzzo.
» PARVOPASSU Giuseppe, aspettativa motivi speciali (distretto Ferrara).
» NASI Giorgio, Savoia cavalleria.
» RIGHINI Felice, Nizza cavalleria.
» ALGIERI Carlo, cavalleggeri di Aosta.
» RINALDI GHISILIERI Filippo, Piemonte Reale cavalleria.
» CERAME Giuseppe, distretto Trieste.
» VECCHIONE Ernesto, 7 raggruppamento trasporti.
» SERGIO Luigi, cavalleggeri guide (assegnato distretto Torino).

Capitano TARTAGLIA Ferdinando, Piemonte Reale cavalleria.
» PACCHIOTTI Francesco, cavalleggeri di Alessandria.
» MAELLO Aldo, Piemonte Reale cavalleria.
» DURINI Federico, cavalleggeri di Novara.

Arma di artiglieria.

Capitano ZEZON Gaetano, aspettativa infermità (distretto Napoli).
» CECCONI Evaristo, 4 campagna.
» LEOPARDI Augusto, 2 campagna.
» ZAZZALI Enrico, 21 campagna.
» CASETTA Enrico, 2 montagna.
» GHIONE Guido, 1 pesante campale.
» VOLPI Giuseppe, 6 pesante (assegnato comando corpo armata Bologna).
» LANDI Alfonso, 3 pesante.
» BRAVI Giuseppe, 6 pesante.
» MONETA Antonio, Scuola artiglieria controarei.
» MARZO G. Battista, 21 campagna.
» BREGNI Carlo, 14 pesante campale.
» SEMERARI Giovanni, 9 pesante campale.
» LUPI Italo, 3 pesante campale.
» FANTACCHIOTTI Carlo, 13 pesante campale.
» TROTTA G. Battista, 11 pesante campale.
» FROIO Guido, 6 pesante (M).
» RICCOMI Dino, 11 pesante campale.
» CALVANESE Giovanni, 7 pesante campale.
» ROVELLO Placido, 26 campagna.
» MIGLIO Aurelio, Scuola centrale artiglieria.

Arma del genio.

Capitano BATTAGLIA Filippo, 9 raggruppamento genio.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 639. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Somministrazione di carte topografiche dell'istituto geografico militare ai corpi del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 13 novembre 1924.

Per la somministrazione di carte topografiche dell'istituto geografico militare ai corpi del R. Esercito, si dànno le seguenti disposizioni, conformi a quelle contenute nel testo delle istruzioni per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito (circolare n. 375 *Giornale militare* 1924).

1) Come da precedente comunicazione fatta ai comandi di corpo d'armata dallo stato maggiore centrale (circolare n. 4721 dell'11 agosto 1924), la somministrazione delle carte topografiche ai corpi per gli usi di pace avverrà gratuitamente.

A tale uopo, è stata fissata una dotazione per ciascun corpo; e le dotazioni saranno inviate dall'istituto geografico militare ai comandi dei corpi d'armata, che le ripartiranno ai corpi dipendenti.

Dette carte per usi di pace comprenderanno:

a) *carte di guarnigione,* per le esercitazioni nella zona di ciascun presidio;

b) *carte di frontiera,* per esercitazioni e ricognizioni nelle zone di frontiera assegnate in *via normale* a determinati riparti;

c) *carte corografiche, logistiche ed itinerarie,* per lo studio del terreno da parte di comandi terrioriali e riparti di truppe alpine.

Come la prima distribuzione,anche le successive annuali rinnovazioni delle carte per usi di pace, nella misura di un sesto del valore, saranno fatte gratuitamente dall'istituto geografico militare ai corpi, per lo stesso tramite dei comandi di corpo d'armata.

2) Le carte topografiche occorrenti ai corpi in occasione di esercitazioni con le truppe e con i quadri, che debbono svolgersi fuori del terreno compreso nelle carte di cui il n. 1), saranno fornite dall'istituto geografico militare a richiesta dei comandi dei corpi d'armata, i quali non effettueranno il pagamento di dette carte all'istituto stesso, ma porranno la relativa spesa a carico del capitolo: « Esercitazioni militari », con addebito sulle assegnazioni avute per spese varie degli S. M. in manovra (paragrafo 44 circolare n. 375).

3) Qualsiasi somministrazione di carte topografiche per uso privato dovrà essere fatta dall'istituto geografico militare a pagamento diretto (paragrafo 50, circolare n. 375).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 640. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Mezzi di collegamento fra terra ed aerei.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 novembre 1924.

Con riferimento alla circolare a stampa dello Stato Maggiore Centrale (Ufficio addestramento) n. 3370 in data 10 giugno c. a., si riportano qui di seguito i conti di costruzione relativi ai mezzi di collegamento fra terra ed aerei. Per quanto riflette le descrizioni ed i particolari di costruzione di ciascun mezzo, si rimanda a quanto è riportato nella prefata circolare 3370 ed annessa tabella di disegni.

Detti oggetti dovranno essere inventariati alla categ. II, sez. *A*, del Nomenclatore del materiale dei servizi logistici (circ. 556 *giornale militare* 1924) ai numeri categorici per ciascuno indicato al rispettivo conto di costruzione.

Il Ministro: DI GIORGIO.

Conto di costruzione del telo individuale per truppa. — (cat. n. 145).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	2, 30	2, 85	6, 55
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	2, 30	3, 15	7, 25
Mano d'opera compreso il filato di cotone cucirino	L.	—	—	0, 75
			Prezzo di costo . . . L.	14, 55
			Prezzo di conteggio . . . L.	14, 55

Conto di costruzione dei teli distintivi per individuazione dei comandi di brigata di fanteria e di raggruppamento alpino (due teli). — (cat. n. 146)

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	30, 50	2, 85	86, 92
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	30, 50	3, 15	96, 07
Mano d'opera compreso il filato cucirino	L.	—	—	3, 50
			Prezzo di costo . . . L.	186, 49
			Prezzo di conteggio . . . L.	186, 50

Conto di costruzione del telo distintivo per individuazione di comando di reggimento di fanteria. — (cat. n. 147.)

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	15, 25	2, 85	43, 46
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	15, 25	3, 15	48, 03
Mano d'opera compreso il filato cucirino	L.	—	—	1, 75
			Prezzo di costo . . . L.	93, 24
			Prezzo di conteggio . . . L.	93, 25

Conto di costruzione del telo distintivo per individuazione di comando di battaglione. — (cat. n. 148).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	6, 70	2, 85	19, 09
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	6, 70	3, 15	21, 10
Mano d'opera compreso il filato cucirino	L.	—	—	1, 50
			Prezzo di costo . . . L.	41, 69
			Prezzo di conteggio . . . L.	41, 70

Conto di costruzione del telo distintivo per individuazione di comando di reggimento di cavalleria. — (cat. n. 149).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	12,50	2,85	35,62
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	12,50	3,15	39,37
Mano d'opera compreso il filato cucirino	L.	—	—	1,75
			Prezzo di costo . . . L.	76,74
			Prezzo di conteggio . . . L.	76,75

Conto di costruzione dei teli distintivi per individuazione di comando di gruppo d'artiglieria da campagna, a cavallo, leggiera, autotrainata o portata, someggiata, da montagna (due teli). — (cat. n. 150).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	43,70	2,85	124,54
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	43,70	3,15	137,65
Mano d'opera compreso il filato cucirino	L.	—	—	7,00
			Prezzo di costo . . . L.	269,19
			Prezzo di conteggio . . . L.	269,20

Conto di costruzione dei teli distintivi per individuazione di comando di gruppo d'artiglieria pesante campale (due teli). - (cat. n. 1451).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	57, 10	2, 85	162, 73
Tela di cotone rossa alta m. 0,62	»	57, 10	3, 15	179, 86
Mano d'opera compreso il filato cucirino	L.	—	—	10, 00
			Prezzo di costo . . . L.	352, 59
			Prezzo di conteggio . . . L.	352, 60

Conto di costruzione dei teli distintivi per individuazioni di comando di gruppo d'artiglieria pesante (due teli). — (cat. n. 1452).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere. alta m. 0,62	m.	70, 50	2, 85	200, 92
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	70, 50	3, 15	222, 07
Mano d'opera compreso il filato cucirino	L.	—	—	13, 00
			Prezzo di costo . . . L.	435, 99
			Prezzo di contaggio . . . L.	436, 00

Conto di costruzione del telone per segnalazioni per fanteria. — (cat. n. 153).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	m.	55,70	3,15	175,45
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	16,60	2,85	47,31
Tela di cotone color grigio per tende, alta m. 0,88	»	31,50	7,00	220,50
Mano d'opera compreso il filato cucirino	L.	·	—	8,50
			Prezzo di costo . . . L.	451,76
			Prezzo di contaggio . . . L.	451,75

Conto di costruzione del telone per segnalazioni per artiglieria. (cat. n. 154).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	m.	212,00	3,15	667,80
Tela di cotone color grigio per tende, alta m. 0.88	»	141,00	7,—	987,00
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	40,70	2,85	115,99
Mano d'opera compreso il filato cucirino	—	—		35,00
			Prezzo di costo . . . L.	1 805,79
			Prezzo di conteggio . . . L.	1 805,80

Conto di costruzione dei teli segnali numero (tre teli). (cat. n. 155).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	12, 30	2, 85	35, 05
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	12, 30	3, 15	38. 74
Mano d'opera compreso il filato cucirino	L.	—	—	3 —
			Prezzo di costo . . . L.	76, 79
			Prezzo di conteggio . . . L.	76, 80

Conto di costruzione dei teli di circostanza (tre teli). — (cat. n. 156).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta metri 0,62 (1)	m.	45 —	2, 85	128, 25
Mano dopera compreso il filato cucirino	L.	—	—	3, 75
			Prezzo di costo . . . L.	132 —
			Prezzo di conteggio . . . L.	132 —

(1) Potendosi costruire il telo con lenzuola fuori uso, il numero di queste potrà variare a seconda dello stato d'uso delle medesime.

N. 641. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ispezioni amministrative.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 13 novembre 1924.

Con riferimento al § 35 della circolare n. 635 del *giornale militare* corrente anno, si dispone che le autorità militari cui spetta procedere alle ispezioni amministrative segnalino sollecitamente alle competenti direzioni generali di questo Ministero le ispezioni già eseguite nel 1924, fino alla data della presente circolare, con la indicazione precisa dei giorni in cui le medesime furono effettuate.

Le autorità stesse dovranno poi, per l'avvenire, segnalare di volta in volta alle direzioni generali interessate le ispezioni da eseguire, almeno otto giorni prima di iniziare le ispezioni medesime.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 642. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Contrassegno alla gavetta piccola.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 novembre 1924.

Per ragioni di ordine ed igiene, questo Ministero ha determinato di ripristinare l'uso delle piastrine di ottone numerate sulle gavette piccole.

Per ogni gavetta perciò saranno forniti, separatamente, due chiodetti di ferro stagnato con testa piana ed una piastrina di ottone dello spessore di mm. 1, lunga mm. 45, alta mm. 18, arrotondata ai bordi, leggermente convessa e portante due fori per il passaggio dei chiodetti. La faccia convessa della piastrina dev'essere ben levigata.

Per la prima applicazione i corpi provvederanno con acquisto ad economia, imputando la spesa sulle anticipazioni (2ª serie) a carico del capitolo 31 dell'esercizio finanziario in corso.

p. *Il ministro* — A. CLERICI.

N. 643. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE. — **Indennità coloniale al personale civile e militare delle colonie.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 novembre 1924.

Giusta l'art. 58 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 (supplemento n. 2 al *giornale militare* c. a.), ha cessato di aver vigore dal 1° dicembre 1923 la disposizione secondo la quale i nuovi stipendi non avevano effetto sulla determinazione dell'indennità coloniale.

In conseguenza, il n. 4 delle *Avvertenze* alla circolare n. 2 del *giornale militare* corrente anno, deve intendersi modificato nel senso che l'indennità coloniale va commisurata non più in base agli stipendi dovuti al 1° novembre 1923, ma a quelli dovuti dal 1° dicembre stesso anno.

Soltanto il supplemento di servizio attivo e l'assegno personale di cui all'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (circolare 706-1923), continuano a non aver effetto nella determinazione della indennità coloniale.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

AVVISO

LA COOPERAZIONE DELLE ARMI

Rivista mensile
edita dal comando delle scuole centrali militari.

Ha lo scopo di sviluppare nei quadri dell'Esercito un'attività intellettuale, intesa ad affinare la capacità professionale ed a rendere sempre più salda la cooperazione tattica delle varie armi. Nel 1925, usciranno 12 fascicoli mensili, di circa 150 pagine l'uno, in 8°.

Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale convegno ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Guardia di finanza e della R. Aeronautica (compresi gli assimilati del R. Esercito, della R. marina, ecc.), che desiderano ricevere il bollettino periodico, per via d'ufficio:

se la richiesta, con relativo importo, perviene entro il 31 gennaio 1925, L. 30.

Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo e gli assimilati del R. Esercito, della R. Marina, ecc.), che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento, accompagnate dal relativo importo, siano indirizzate, come sotto è indicato:

Per l'Italia . . . . . L. 36

Per l'estero (unione postale universale) . . » 50

Tutte le richieste d'abbonamento debbono essere rivolte direttamente al *Comando delle scuole centrali militari* (centro studi), in Civitavecchia.

I comandi, corpi, uffici possono anticipare, per gli ufficiali e gli assimilati dipendenti, l'abbonamento annuo, rimborsandosene poi, a rate mensili, sui relativi stipendi, a senso di quanto è stabilito all'art. 104, lettera *b*) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42, anno 1924, circolare 544:

A pagina 2110, depennare il capitano *Ferrero Fusiè* Francesco del comando distretto Bassano.

A pagina 2111, depennare il capitano *Lojeri* Antonino del comando distretto Catanzaro.

A pagina 2112, depennare il tenente *Palmarocchi* Arnoldo del 5 bersaglieri.

A pagina 2110, depennare il tenente *De Vescovi* Antonio del 2 bersaglieri assegnato Ministero guerra.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 50

(3137) Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª **1924** 21 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 644 - **29 giugno 1924.** - DISPOSIZIONI VARIE. - R. decreto n. 1270, con cui la « Fondazione ufficiali 15° reggimento fanteria », costituita con offerte volontarie degli ufficiali del predetto reggimento per lire 50,000 nominali e destinata a favore del corpo s esso, è stata eretta in ente morale ed è sta o approvato lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 2638

645 - **11 settembre 1924.** SCUOLE MILITARI. R. decreto n. 1685, relativo all'istituzione di corsi di studio presso i collegi militari ed ai limiti di età per le ammissioni ai medesimi *Pag.* 2641

646 **25 settembre 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1667, che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione per il gruppo aerostieri *Pag.* 2643

647 - **20 novembre 1924.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze *Pag.* 2644

648 – **20 novembre 1924.** - CONCORSI E GARE. - Corsa militare « Coppa dei reggimenti » . . . . . *Pag.* 2644

649 - **20 novembre 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia . . . . *Pag.* 2645

LIBRERIA DELLO STATO

N. 650 - 20 novembre 1924. SERVIZIO SANITARIO. Acquisto di disinfettanti dal commercio . . . . . *Pag.* 2646

» 651 - 20 novembre 1924. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Stati matricolari degli impiegati *Pag.* 2647

» 652 20 novembre 1924. - TRASPORTI. - Abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 2647

AVVISO . . . . . *Pag.* 2649

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 2650

Circolare N. 644. — DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 1270, con cui la « Fondazione ufficiali 15 reggimento fanteria », costituita con offerte volontarie degli ufficiali del predetto reggimento per lire 50,000 nominali e destinata a favore del corpo stesso, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). - 29 giugno 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 203. del 29 agosto 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le offerte per complessive L. 50,000 nominali investite in cartelle consolidato 5 % effettuate volontariamente dagli ufficiali del 15° reggimento fanteria, allo scopo d'impiegarne il reddito annuo in opere destinate a rafforzare le virtù militari del reggimento stesso;

Tenuto conto del desiderio degli offerenti d'istituire col totale delle offerte stesse la « Fondazione Ufficiali 15° reggimento fanteria » onde realizzare lo scopo suddetto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1847, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Ufficiali 15° reggimento fanteria », costituita con offerte volontarie degli ufficiali del reggimento per complessive L. 50,000 nominali, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di quattro articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Statuto organico della « Fondazione ufficiali 15° reggimento fanteria » a favore del predetto reggimento

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Ufficiali 15° reggimento fanteria », quella costituita dal complesso di offerte volontarie effettuate dagli ufficiali del reggimento dal dicembre 1917 al dicembre 1923 per il totale di L. 50,000 nominali.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma investita in cartelle consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Ufficiali 15° reggimento fanteria », e depositato presso il comando del reggimento medesimo.

Art. 3.

La rendita del capitale predetto sarà impiegata in opere destinate a rafforzare le virtù militari del reggimento, quali: commemorazione della festa del corpo; premi ai sottufficiali e ai militari di truppa che si distinguono per la disciplina, adempimento dei propri doveri, progresso nelle istruzioni, atti di valore, ecc.

Art. 4.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento, cui pure spetta di stabilire, di volta in volta, d'intesa coi comandanti di battaglione, le varie modalità per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3.

Disposizione transitoria.

Alle spese e tasse per la costituzione dell'ente verrà provveduto con le prime rendite.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 645. — SCUOLE MILITARI. **R. decreto n. 1685, relativo all'istituzione di corsi di studio presso i collegi militari ed ai limiti di età per le ammissioni ai medesimi.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari. — 11 settembre 1924. - (*Gazzetta ufficiale* n. 260, del 7 novembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per le scuole militari approvato con R. decreto 26 novembre 1899, n. 429;

Visto il R. decreto 11 giugno 1922, n. 968, relativo alle ammissioni ed ai corsi di studio nei collegi militari;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2705, sui limiti di età per le ammissioni ai collegi militari;

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visti i Regi decreti-legge 6 maggio 1923, n. 1054 e 26 giugno 1923, n. 1413, relativi alla riforma della scuola media;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1924 è istituito presso ciascuno dei Collegi militari di Roma e Napoli il Regio liceo scientifico.

Art. 2.

Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico.

Art. 3.

Le ammissioni ai collegi militari vengono fatte esclusivamente al primo anno dei licei classico o scientifico tra i giovani che comprovino di avere superato gli appositi esami di ammissione in conformità delle leggi generali sull'istruzione pubblica.

Art. 4.

Gli aspiranti all'ammissione oltre a possedere il titolo di studio di cui al precedente articolo e gli altri requisiti prescritti, debbono non aver compiuto al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione rispettivamente il 16° anno o il 17°, a seconda che aspirino al liceo scientifico o al liceo classico.

Per i limiti minimi di età valgono le disposizioni contenute nelle leggi generali per l'istruzione pubblica.

Le modalità per la determinazione della graduatoria e le altre condizioni di ammissione saranno fissate con disposizioni del Ministero della guerra.

Disposizione transitoria.

Art. 5.

Nella prima attuazione del presente decreto e precisamente per l'anno scolastico 1924-1925, il limite massimo di età per l'ammissione al primo corso di liceo scientifico è fissato in 17 anni.

Art. 6.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto deve intendersi abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI GIORGIO - CASATI - DE STEFANI.

N. 646. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1667, che provvede alla costituzione del consiglio d'amministrazione per il gruppo aerostieri.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 settembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, del 3 novembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 24 maggio 1924, n. 827;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la gestione economica ed amministrativa del gruppo aerostieri è costituito il consiglio d'amministrazione, composto come segue:

del comandante del gruppo, presidente;

del comandante del deposito, relatore;

dei due ufficiali di maggior grado ed anzianità, membri;

dell'ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti, segretario.

Nella temporanea assenza del comandante del gruppo aerostieri la presidenza sarà assunta dal comandante del deposito, il quale cumulerà le cariche di presidente e di relatore.

Il relatore ed il segretario, nelle eventuali loro assenze, saranno sostituiti dagli ufficiali designati dal comandante del gruppo aerostieri.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DI GIORGIO DE' STEFANI.

N. 647. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze.** (Ragioneria centrale). — 20 novembre 1924.

In seguito a comunicazioni del Ministero delle finanze si dispone che venga posto il fermo a tutti i pagamenti dovuti alla Società anonima moto-aratrice, ora Moto-meccanica Pavesi, fino alla concorrenza di L. 3,000,000 (tre milioni) e che delle somme fermate sia data immediata notizia telegrafica a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) curando d'indicare se esse siano al lordo o al netto delle ritenute erariali od altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 648. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare « Coppa dei reggimenti ».** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 20 novembre 1924.

Nella riunione indetta dalla società degli steeple-chases d'Italia a Roma, Tor di Quinto, nel marzo 1925, sarà disputato il premio « Coppa dei reggimenti » (Cross-country militare con coppa offerta da S. E. il presidente del Consiglio).

A tale corsa potranno partecipare: una rappresentanza di ciascun reggimento di cavalleria, del reggimento artiglieria a cavallo e autoportato, di ciascuno dei reggimenti di artiglieria da campagna dislocati nel territorio del corpo d'armata di Roma, del gruppo di squadroni CC. RR. di stanza a Roma, del gruppo di squadroni allievi CC. RR.

Ciascuna rappresentanza comprenderà non più di due cavalli.

Per la partecipazione degli ufficiali alla corsa ad ostacoli « Coppa dei reggimenti » valgono le stesse disposizioni in vigore per la corsa militare « Premio Reale » (vedi la circolare n. 221 *giornale militare* c. a. agli art. 81, comma *a*), 89, e 95).

Agli effetti della qualifica dei cavalieri, la corsa « Coppa dei reggimenti » sarà considerata di 1ª serie.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 649. DISPOSIZIONI VARIE. **Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia.** (Direzione generale personale ufficiali). 20 novembre 1924.

Allo scopo di assicurare il funzionamento dei servizi radiotelegrafici dell'Esercito, formando degli specialisti esperti in materia di segnalazioni elettromagnetiche, verrà svolto, presso l'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica di Roma, un corso teorico pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio in S. A. P.

Il corso sarà svolto in sei mesi ed avrà inizio il 7 gennaio 1925.

Comprenderà le seguenti materie di insegnamento:

1° Radiotelegrafia e radiotelefonia generale;

2° Tecnica radiotelegrafica;

3° Stazioni radiotelegrafiche;

4° Misure elettriche e radiotelegrafiche;

5° Motori a scoppio e macchinari elettrici;

6° Tirocinio di stazioni radiotelegrafiche.

Saranno, inoltre, impartite alcune lezioni sulle teorie elettriche della materia, necessarie per la completa conoscenza dei fenomeni presentati dai tubi a vuoto radiotelegrafici.

Nella seconda quindicina di luglio avranno luogo gli esami finali.

Potranno essere ammessi al corso anzidetto, 8 ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio (maggiori, capitani e tenenti) che abbiano frequentato con buon esito i corsi dell'accademia militare, ovvero che abbiano superato gli esami del 1° biennio universitario (facoltà fisico-matematica).

Le domande di ammissione, trasmesse per via gerarchica, dovranno pervenire, insieme con i relativi documenti, al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali) non più tardi del 10 dicembre 1924.

Al corso potranno prendere pure parte alcuni ufficiali della R. aeronautica che, all'uopo, saranno designati dal commissariato di aeronautica.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 650. — SERVIZIO SANITARIO. **Acquisto di disinfettanti dal commercio.** (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 20 novembre 1924.

Giungono al Ministero, con una certa frequenza, richieste di sanzione di spese incontrate dai corpi per acquisto dal commercio di sostanze disinfettanti per uso dei locali delle caserme.

Si avverte al riguardo che i disinfettanti devono, di regola, essere prelevati presso le farmacie degli ospedali militari e presso le infermerie di presidio; il che, mentre porta economia di spesa per l'amministrazione, offre, dal punto di vista tecnico, ogni garanzia circa la buona qualità dei disinfettanti stessi.

Solo in circostanze del tutto eccezionali si potranno ammettere deroghe a tale prescrizione; in tali casi, però, i corpi interessati, prima di far luogo all'acquisto dal commercio dei disinfettanti, dovranno chiederne l'autorizzazione al Ministero (Direzione centrale di sanità militare), pel tramite della direzione di sanità del corpo d'armata.

Il Ministro DI GIORGIO.

N. 651. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Stati matricolari degli impiegati.** (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). 20 novembre 1924

Con riferimento alla circolare n. 598 del *giornale militare* c. a., stimasi opportuno avvertire che entrambi gli esemplari dello stato matricolare da compilarsi per ogni impiegato, debbono essere muniti della fotografia dell'impiegato stesso.

p. *Il Ministro* A. Clerici.

N. 652. TRASPORTI. **Abbonamenti a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato.** (Direzione generale servizi logistici). 20 novembre 1924.

1. Con decreto ministeriale 29 settembre 1924, inserto nella *Gazzetta ufficiale* del 17 novembre detto anno, n. 268, sono state pubblicate le nuove norme per i biglietti di abbonamento a prezzo ridotto, le quali sostituiscono quelle riprodotte nella disposizione n. 8, fasc. 18 (trasporti), della *Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore*, con le modificazioni apportatevi con successive circolari ed ultimamente con quella n. 224 del *giornale militare* 1923.

Le nuove norme contemplano l'estensione - *a partire dal 1° dicembre p. v.* - dei biglietti d'abbonamento *agli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito - in servizio - ed alle rispettive famiglie*, per le quali ultime la concessione già esisteva, ma limitata agli abbonamenti per cure balneari o climatiche. Come documento d'identità personale dovrà prodursi, rispettivamente, il libretto mod. A od A *bis*.

2. Premesso che la concessione di detti abbonamenti agli ufficiali e sottufficiali deve intendersi subordinata al *nulla osta* dell'Autorità militare, in quanto la loro abituale dimora fuori dalla sede del Comando, o Ufficio, cui appartengono sia compatibile con le esigenze di servizio, questo Ministero delega ai comandi di divisione territoriale la facoltà

di decidere in argomento, tenendo presenti le seguenti direttive di massima:

a) gli ufficiali di arma combattente di qualsiasi grado, nonchè gli ufficiali medici e veterinari addetti a corpi di truppa, non potranno avere la concessione di cui trattasi, essendo indispensabile che risiedano nella sede del rispettivo corpo; è fatta eccezione soltanto, nelle città più importanti ed aventi diverse stazioni viaggiatori, per gli abbonamenti fra due di dette stazioni;

b) gli ufficiali addetti a servizi amministrativi presso i corpi e quelli d'ogni arma e corpo addetti a Direzioni e uffici, potranno usufruire della concessione, sempre quando la distanza della dimora prescelta e l'orario ferroviario della linea di collegamento alla sede, consentano il pieno svolgimento delle loro attribuzioni, secondo *l'orario normale* dei rispettivi uffici;

c) sono da escludere dalla concessione i direttori e consegnatari di stabilimenti di ogni specie, dei quali è indispensabile la continua presenza alle sedi, anche se essi non siano, come di solito, alloggiati nello stabilimento militare.

3. Per l'inoltro delle domande di abbonamento alle rispettive Sezioni del movimento delle ferrovie dello Stato, valgono integralmente le prescrizioni di cui alla citata circolare 224-1923, restando inteso che le autorità militari, nel trasmettere al comandante della rispettiva Divisione territoriale le domande degli ufficiali e sottufficiali interessati, esprimeranno il loro motivato parere, e i comandi di divisione, quando giudichino favorevolmente, in base ai suesposti criteri e riconoscano le domande in ogni parte regolari, le invieranno alla Sezione del movimento competente.

Alla norma ora accennata è ammessa deroga:

1° per il personale dipendente dai comandi di corpo d'armata - le cui domande avranno corso a cura dei comandi stessi;

2° per quello appartenente agli speciali uffici della capitale, non dipendenti direttamente dal comando del 7° corpo d'armata - le cui domande saranno inviate a questo Ministero - *Divisione Casermaggio e Trasporti*.

In tal senso s'intende modificato, nei riguardi del personale civile, la ricordata circolare n. 224-1923.

4. Il Ministero si riserva di pubblicare quanto prima, riordinandole e coordinandole, tutte le disposizioni sulla materia, in modo da sostituire quelle di cui alla citata disposizione n. 8, fasc. 18.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

AVVISO

Concorso dell'Ente Nazionale industrie turistiche
(Legge 7 aprile 1921, n. 610)

Premio " Stefano Pietri „
per un lavoro su " L'organizzazione turistica della Sardegna „

A ricordo ed onore dell'avv. *Stefano Pietri* — già funzionario dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche — la famiglia dell'estinto istituisce un premio quinquennale di 5000 lire italiane, intitolato al di Lui nome, da assegnarsi ad una monografia scientifica d'argomento turistico.

Il tema fissato per la prima monografia, inedita, non inferiore alle 100 cartelle dattilografate, è « *L'organizzazione turistica della Sardegna* ». Lo svolgimento dovrà essere improntato ad un concetto di praticità ed attuabilità.

I lavori, con cui s'intende partecipare al concorso, dovranno essere presentati, *entro il* 28 *febbraio* 1925, *alla* Direzione generale dell'*Enit*, via Marghera 6, Roma. Saranno anonimi e contrassegnati da una sigla o da un motto, che verranno ripetuti su di una busta chiusa e suggellata, contenente il nome e l'indirizzo dell'autore.

L'apertura della busta e la proclamazione del vincitore saranno fatte il 6 *aprile* 1925.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 544:

A pagina 2112, depennare il tenente *Nicoletti* Alberto, 42 fanteria.

A pag. 2113, depennare il capitano *Roberti* Luigi, 9 fanteria ass. scuola d'applicazione di fanteria.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 545:

A pag. 2114 depennare il capitano d'amministrazione *Gambetta* Luigi.

A pag. 2114 depennare il capitano d'amministrazione *Rastelli* Gino.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 546:

A pagina 2118, depennare il tenente *Gori* Nicola R. corpo truppe coloniali, il tenente *Invrea* Marcello reggimento cavalleggeri Alessandria, ed il tenente *Lusi* Luigi reggimento Genova cavalleria.

Dispensa 44, anno 1924, circolare 556:

A pag. 2162, al categorico nuovo n. 106: Sacchetti per razioni di sale, *ove dice*: categorico vecchio 35, *leggasi*: categorico vecchio 135.

A pag. 2171, aggiungansi i seguenti distintivi pei militari specialisti di artiglieria:

320 stelletta a 5 punte in oro, per il goniometrista L. 2.50;

321 stelletta a 5 punte in panno giallo, per l'esploratore L. 0.50;

322 distintivo da elettricista, per il trasmettitore L. 0.65.

A pag. 2195, al categorico nuovo n. 727: cordoncini per spalline da brigadieri, nella colonna unità di confronto, *ove dice*: numero, *leggasi*: paia.

A pag. 2196, al categorico nuovo n. 733: distintivi di grado in lana rossa da appuntati, nella colonna unità di confronto, *ove dice*: numero, *leggasi*: paia.

A pag. 2197, al categorico nuovo n. 757: giubboni da carabinieri, nella colonna unità di confronto, *ove dice*: paia, *leggasi*: numero.

A pag. 2199, *aggiungasi*:

781 cappotto di panno turchino per carabinieri conduttori di automezzi L. 96.65.

A pag. 2205, *aggiungasi*:

855 calzettoni di lana L. 20 al paio.

A pag. 2238, al categorico nuovo n. 1534, aggiungasi il prezzo dei chiodi a T (broches) in L. 7.75 al kg.

Alla medesima pag. 2238, *aggiungasi*:

1535 chiodi bomberine bleu L. 3.65 al kg.

A pag. 2248, *ove dice*:

44 sacco per vestiario di riserva e per riparazioni, tipo unico;

leggasi:

44 sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto, tipo unico, L. 1225.80.

Disp. 50ª, anno 1924, circolare 620:

A pag. 2557, riga 15, per il capitano di sussistenza Barberis Domenico *invece di* Direzione commissariato di Verona, sez. Padova *leggasi*: Direzione commissariato Trieste.

Dispensa 50ª:

A pag. 2586 - (errata-corrige). Si consideri annullata la variazione riguardante il sottotenente *Vecchiato* Edoardo, 12° fanteria.

Dispensa 51ª, anno 1924, circolare 630:

A pagina 2590, *in luogo di*: Reggimenti artiglieria a cavallo, pesante campale e da costa, *leggasi*: Reggimenti artiglieria a cavallo, pesante campale, pesante e da costa.

Dispensa 52ª, anno 1924, circolare 637:

A pagina 2623, aggiungere il capitano di cavalleria *Mazza* Mario assegnato comando 3ª brigata cavalleria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(3303) Roma, 1924-25 Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª **1924** 28 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 653 – 20 novembre 1924. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa. . . . . *Pag.* 2653

Circolare N. **653.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa della truppa.** - (Direzione generale servizi logistici). — 20 novembre 1924.

Sono adottati per la truppa delle diverse armi e corpi i seguenti capi di corredo:

1° una nuova giubba di panno grigio-verde modello unico per tutte le armi a piedi ed a cavallo;

2° un pantalone unico di panno grigio-verde per tutte le armi a piedi;

3° un pantalone unico di panno grigio-verde per le armi a cavallo.

Rimangono però in uso gli attuali giubba e pantalone per ciclisti.

Descrizione della giubba di panno grigio-verde modello unico per tutte le armi e corpi.

La nuova giubba di panno grigio-verde è ad un sol petto, con falde, a taglio incavato alla cintola, in modo da adattarsi con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo;
un colletto;
due controspalline;
due maniche;
quattro tasche.

Il corpo, che comprende il busto e le falde, si divide in parte anteriore, parte posteriore e fianchetti.

Il lato destro della parte anteriore è fornito di cinque bottoni grandi di carta compressa equidistanti; il primo di essi dista dall'attaccatura del colletto di mm. 40 circa e l'ultimo giunge all'altezza della cintola. Internamente il lato destro è rinforzato da una striscia di panno (sottopanno) di stoffa identica a quella della giubba e fra il sottopanno e il davanti è posta, come rinforzo, sotto i bottoni, una striscia di tela di cotone basino color filo greggio per fodere.

Il lato sinistro della parte anteriore è fornito anche esso di sottopanno, al quale sono praticati cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni applicati sul lato destro, per modo che questi restino nascosti quando la giubba è abbottonata. Il sottopanno, fin sotto all'ultimo occhiello, è foderato e rinforzato di tela di cotone grigia ed è assicurato al davanti per tutta la lunghezza della bottoniera, mediante una cucitura che dista circa 45 mm. dalla estremità del davanti, che è anch'esso, per tutta la lunghezza della bottoniera, foderato di tela di cotone grigio. La estremità superiore del lato sinistro è fermata al lato destro mediante un bottone a pressione.

Internamente, per tutta la lunghezza dei due lati del davanti, è teso, contro la piegatura del panno, un nastro che serve come dritto filo per procurare quel giusto rientro necessario al miglior adattamento della giubba.

La parte posteriore, in un sol pezzo, è inserta tra i due fianchetti; termina alla taglia e viene prolungata con un faldino apreto in fondo, per un tratto da 15 a 18 cm., a seconda della taglia.

I due fianchetti, uno destro e l'altro sinistro, uniscono lateralmente le due parti anteriore e posteriore mediante cucitura e conferiscono a dare maggior garbo all'indumento.

Il colletto è dritto, leggermente arrotondato alle estremità e rinforzato internamente da due striscie di tela linone

dura e da un'altra di tela di cotone basino. Sulla bisettrice degli angoli formati dall'attaccatura del colletto coi lati corti di esso, sono praticati due fori per il passaggio dei gambi delle stellette di divisa. Il colletto è di panno nero o colorato a seconda delle prescrizioni di cui all'alleg. 2 alla circ. 158 del *Giornale Militare* 1923 e su di esso vengono applicate le mostrine, fiamme od alamari distintivi speciali dell'arma o corpo, a seconda delle prescrizioni della circolare medesima.

Le controspalline, di forma trapezoidale e confezionate con lo stesso panno, sono poste sulle spalle e cucite alla base all'attaccatura delle maniche. Alla loro estremità libera sono fornite di un occhiello in corrispondenza del quale, è applicato un bottone piccolo di carta compressa in modo che le controspalline stesse, abbottonate, distino circa 25 mm. dall'attaccatura del colletto. Su di esse vengono praticati i fori per il passaggio dei gambi dei fregi di metallo da applicarsi per la grande uniforme. Le controspalline sono internamente rinforzate con due fogli di tela linone dura.

Le maniche sono provviste di manopole foggiate a punta.

Delle tasche, due sono al petto, delle dimensioni di cm. 13 x 15, formate con stoffa di riporto e munite di copritasca, e due sono interne della stessa fodera dell'imbusto. Di queste ultime, una è praticata sul lato anteriore sinistro e l'altra, destinata a contenere il pacchetto di medicazione, è posta inferiormente sul fianchetto destro. Entrambe sono munite di asola con rispettivo bottone.

La fodera per l'imbusto, per le maniche, per il colletto e per i rinforzi interni è quella denominata « tela di cotone basino color filo greggio ».

Per i rinforzi interni possono essere utilizzate le testate e gli abbuoni delle pezze.

La spalla è leggermente ovattata in modo da risultare di linea orizzontale.

La giubba è di 9 dimensioni o taglie con 35 suddivisioni di taglie.

Trattandosi di modellazione unica per tutte le armi e corpi, sono tollerati lievi ritocchi alle spalle ed al colletto, pur di mantenere inalterata la foggia, al solo scopo di meglio adattare le giubbe alle svariate conformazioni delle spalle e del collo, secondo viene dettato dall'esperienza che i cor-

pi avranno fatta sulle caratteristiche più comuni degli uomini a seconda la provenienza di reclutamento.

Descrizione della giubba di panno grigio verde comune cavalleria.

La giubba di panno grigio verde comune da cavalleria è identica per foggia e dimensioni a quella di panno grigio verde sopra descritta; è soltanto sprovvista delle guarnizioni, che possono essere preperate a parte per la successiva applicazione.

Descrizione del pantalone di panno grigio-verde tipo unico per armi a piedi.

Il pantalone per armi a piedi si compone di due gambali e di una cintura.

I gambali giungono fino all'altezza della parte superiore del polpaccio, sono a taglio assai ampio per tutta la lunghezza della coscia, si restringono immediatamente sotto il ginocchio e vengono assicurati alla gamba mediante due nastri di cotone color grigio verde posti esternamente e lunghi circa cm. 40 ciascuno.

Il pantalone indossato deve ricadere per sei centimetri circa sopra le fasce all'altezza del ginocchio.

Nella parte anteriore, al fondo di ogni gambale, è praticato, fino all'altezza del ginocchio, un taglio ad angolo col vertice in su, incavo in mezzo, i cui lembi sono uniti con cucitura ed è rinforzato internamente da un nastro assicurato con due cuciture a macchina.

Lungo la cucitura esterna, al fondo dei gambali, è lasciata una apertura i circa mm. 85.

Internamente, lungo i lembi di detta apertura e in giro al fondo dei gambali, è posta come rinforzo una striscia di tela di cotone basino color filo greggio per fodera.

Nella cucitura esterna, a partire dal fondo dei gambali e per circa 20 centimetri, sono lasciati due rimessi che vanno gradatamente diminuendo.

Posteriormente, fra la cintura ed i gambali, sono poste come rialzo due striscie triangolari di panno.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette di panno; quella di sinistra, nella sua estremità libera, porta una fibbia di ferro verniciata in nero.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato di due riporti di panno: quello di destra ha tre bottoni piccoli, un occhiello e tre bottoni grandi, di carta compressa; quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto alla cintura ed ha tre occhielli in corrispondenza dei 3 bottoni piccoli del lato destro.

Il pantalone è provvisto di tre tasche e di due taschini; due delle tasche si aprono in corrispondenza delle cuciture esterne di ogni gambale in prossimità della cucitura, ed una nella parte posteriore del gambale destro. Quest'ultima tasca è fornita di occhiello in corrispondenza di un bottone piccolo applicato al gambale. I due taschini sono praticati alla cucitura della cintura sul davanti.

La cintura ha esternamente, all'estremità anteriore della parte sinistra, tre occhielli in corrispondenza dei tre bottoni grandi del lato destro dello sparato e, all'estremità inferiore destra, una maglietta di ferro verniciato nero in corrispondenza di un gangherello posto alla estremità inferiore della parte sinistra.

Nella parte interna della cintura è applicato un bottone piccolo di carta compressa.

La fodera adottata per le tasche, per la cintura, per i rinforzi dello sparato, per i rialzi e per l'inforcatura è quella di cotone basino color filo greggio. La cintura è rinforzata internamente con la medesima fodera.

I pantaloni sono di 9 taglie con 27 suddivisioni di taglie.

Descrizione del pantalone di panno grigio-verde per armi a cavallo.

Il pantalone di panno grigio-verde per armi a cavallo si compone di due gambali e di una cintura.

I gambali sono a taglio ampio sulla coscia, stretti al ginocchio ed arrivano fino sotto al polpaccio, dove sono assicurati mediante due nastri.

Inferiormente ciascun gambale ha, nella parte esterna, un'apertura lunga circa 10 cm. ed è provvisto di due nastri di cotone di color grigio verde lunghi circa cm. 10. Inter-

namente, lungo detta apertura ed in giro all'estremità inferiore dei gambali, è cucita una striscia di tela di cotone basino color filo greggio che serve come rinforzo.

A partire dal fondo di ogni gambale e fino a 10 cm. circa sopra il ginocchio della cucitura esterna, sono lasciati due rimessi dell'altezza di cm. 20 circa che dal ginocchio in su vanno gradatamente diminuendo.

Nella parte posteriore di ciascun gambale ed all'altezza del ginocchio sono praticati trasversalmente due tagli incavi al centro, riuniti con cucitura e rinforzati internamente con un nastro di cotone color grigio verde assicurato con due cuciture a macchina.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette dello stesso panno dei pantaloni; quella di sinistra porta all'estremità libera una fibbia verniciata in nero.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato di due riporti di panno: quello di destra ha tre bottoni piccoli, un occhiello e tre bottoni grandi di carta compressa: quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto alla cintura ed ha tre occhielli in corrispondenza dei tre bottoni piccoli del lato destro.

Il pantalone è provvisto di tre tasche e di due taschini: delle tasche due si aprono sulla parte anteriore di ciascun gambale, ove è praticato un taglio trasversale leggermente inclinato verso i fianchi, i cui lembi sono rinforzati internamente con panno grigio-verde. Un'altra tasca è praticata nella parte posteriore del gambale destro ed è fornita di occhiello in corrispondenza di un bottone piccolo applicato al gambale. I due taschini sono praticati alla cucitura della cintura sul davanti.

Nella parte interna dei gambali, all'altezza del ginocchio, sono applicati come rinforzo due topponi di panno grigio-verde assicurati al pantalone con parecchie cuciture ad angolo.

La cintura ha esternamente, all'estremità anteriore della parte sinistra, tre occhielli in corrispondenza dei tre bottoni grandi del lato destro dello sparato e, all'estremità inferiore destra, una maglietta di ferro verniciato nero in corrispondenza di un gangherello posto all'estremità inferiore della parte sinistra.

Nella parte interna della cintura è applicato un bottone piccolo di carta compressa.

La fodera adottata per le tasche, per la cintura, per i vari rinforzi, per i rialzi e per lo sparato è la tela di cotone basino color filo greggio per fodere. La cintura è rinforzata internamente con la medesima fodera. I pantaloni sono di 6 taglie con 18 suddivisioni di taglie.

Giubba e pantaloni per ciclisti.

Vedasi circolare 211 del *giornale militare* 1910, con la sola variante per la giubba, del soprabavero di panno nero.

Con l'adozione dei su descritti oggetti di nuovo modello restano abolite tutte le precedenti disposizioni circa la foggia, le dimensioni ed i conti di costruzione relativi alle giubbe e pantaloni di panno grigio-verde finora in uso per le varie armi e corpi. Tali oggetti, che devono intendersi aboliti, dovranno essere usati fino a consumazione, senza apportarvi alcuna modificazione, fatta eccezione per le giubbe di panno grigio-verde alle quali non è stato ancora sostituito il colletto di panno nero.

Gli enti richiederanno all'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino i patrons ed i campioni dei nuovi oggetti. Trattandosi di oggetti di nuovo modello e che richiedono una lavorazione accurata, in quanto presentano, sia dal lato pratico come dal lato estetico, sensibili miglioramenti rispetto agli oggetti finora in uso, questo Ministero richiama l'attenzione dei corpi sulla necessità che i nuovi oggetti da costruirsi siano confezionati a regola d'arte e con la massima accuratezza, esigendo rigorosamente dai capisarti che gli oggetti medesimi risultino conformi ai campioni ufficiali che saranno inviati ai depositi dei corpi stessi dall'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino.

Seguono i conti di costruzione, gli specchi delle misure e le dimostrazioni delle quantità di stoffe occorrenti per la confezione degli oggetti sopra descritti.

Tali oggetti saranno inventariati alla Cat. I, sezione C del nomenclatore pubblicato con la circolare 556, G. M. corrente anno al numero categorico per ciascuno indicato.

p. *Il Ministro* — A. Clerici.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali dei granatieri mod. 1924 (cat. n. 1651).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140 . .	m.	1.58	65.- -	102.700
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.02	65.—	1.300
Gallone di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 19 a 20	»	0.27	3.50	0.945
Galloncino di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 8,5 a 9	»	0.17	2.—	0.340
Tela di cotone color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.98	2.85	8.493
Tela cotone color g. v. per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color g. v., al %	N.	5	15.- -	0.750
Bottoni piccoli di frutto color g. v., al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			11.60
			Prezzo di costo . . . L.	127.232
			Prezzo di conteggio . . . L.	127.25

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - un bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura degli alamari.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali di fanteria mod. 1924 (cat. n. 1652).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.300
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.430
Gallone di seta per mostrine. .	»	0.22	2.—	0.440
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 63. .	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85. .	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70 .	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Bottoni piatti per mostrine al %	»	2	4.50	0.090
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	11.50
			Prezzo di costo . . . L.	115.309
			Prezzo di conteggio . . . L.	15.30

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghercelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielte - un bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali degli alpini mod. 1924 (cat. n. 1653).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140.	m.	1.47	65.—	95.550
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.023	65.—	1.495
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.009	65.—	0.585
Tela di cotone basino color greggio per fodera, alta cen- 62	»	2.79	2.85	7.951
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85. .	»	0.08	4.50	0.360
Tela limone dura, alta cm. 70.	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %.	N.	5	15.	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio verde, al %.	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			12.—
			Prezzo di costo . . . L.	119.435
			Prezzo di conteggio . . . L.	119.45

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette – 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero – il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori – l'ovatta per l'imbottitura delle spalle – il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei e genio (tutte le specialità) mod. 1924 (cat. n. 1654).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.300
Panno nero per mostroggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.430
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.006	65.	0.390
Velluto di cotone nero, alto cm. 110.	»	0.006	50.—	0.300
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			12.—
			Prezzo di costo . . . L.	115.969
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.95

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielle – un bottone di metallo a pressione pure verniciato nero – il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori – l'ovatta per l'imbottitura delle spalle – il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali del genio aerostieri mod. 1924 (eat. n. 1555).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.300
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.022	65.	1.430
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62. .	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm, 85.	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %.	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %.	» .	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	11.30
			Prezzo di costo . . . L.	114.579
			Prezzo di conteggio . . . L.	114.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette – 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero – il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori – l'ovatta per l'imbottitura delle spalle – il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali d'artiglieria pesante e da costa, e da montagna mod. 1924 (cat. n. 1656).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140.	m.	1.52	65.	98.800
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.024	65.	1 560
Panno colorato, alto cm. 130 .	»	0.006	65.—	0.390
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.006	50.	0.300
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.87	2.85	8.179
Tela di cotone color g. v. per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela di linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	—	—	12.
			Prezzo di costo . . . L.	123.083
			Prezzo di conteggio . . . L.	123.10

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghgrelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielte - 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali dei reparti carri armati mod. 1924 (cat. n. 1657).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.300
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.430
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.009	65.—	0.585
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62. .	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5.	15.	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4.	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—		12.—
			Prezzo di costo . . . L.	115.864
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.85

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielle - 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti - fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali del raggruppamenti trasporti, della sanità e della sussistenza mod. 1924 (cat. n. 1658).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.300
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.430
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130. . . .	»	0.008	65.—	0.520
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccolli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	11.50
			Prerro di costo . . . L.	115.299
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.30

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielle - 1 bottone di metallo a pressione puro verniciato nero - il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali delle compagnie distrettuali mod. 1924 (cat. n. 1659).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140.	m.	1.42	65.—	92.300
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.430
Panno castorino azzurrato, alto cm. 130	»	0.005	130.—	0.650
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.006	65.—	0.390
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.08	4.50	0.360
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62 .	»	2.70	2.85	7.695
Tela linone dura, alta cm. 70 .	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	L.	—	—	11.750
			Prezzo di costo . . . L.	116.069
			Prezzo di conteggio . . . L.	116.05

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghercelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielte: 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde pei sottufficiali dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, della scuola di applicazione di cavalleria e dei depositi allevamento cavalli mod. 1424 (cat. n. 1660).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.430	65.—	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.027	65.—	1.755
Tela di cotone basino color greggio per fodere. alta cm. 62. .	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone di color grigio-verde per fodere. alta cm. 85.	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cent. 70.	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto grigio-verde, al %.	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde, al %.	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	11.500
			Prezzo di costo . . . L.	115.754
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.75

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle, il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per sottufficiali del reggimento Savoia cavalleria mod. 1924 (cat. n. 1661).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.43	65.—	92.950
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.034	50.—	1.700
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70. .	»	0.17	1.60	0.272
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %.	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	11.70
			Prezzo di costo . . . L.	115.947
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.95

Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato con rispettive maglietto - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde dei sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele mod. 1924 (cat. n. 1662).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140 .	m.	1.43	65.—	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.02	65.—	1.300
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62 .	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio verde, al %.	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %.	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	11.20
			Prezzo di costo . . . L.	114.999
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.—

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato con rispettive magliette - 1 un bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili della parte anteriore - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde pei sottufficiali del Reggimento Cavalleggeri Saluzzo mod. 1924 (cat. n. 1663).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-gerde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140 .	m.	1.43	65.	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.02	65.—	1.300
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.12	50.—	0.600
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 .	»	0.08	4.50	0·360
Tela linone dura, alta cm. 70 .	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N·	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altga fornitura (1).	L.	—	—	12.20
			Prezzo di costo . . . L.	116.599
			Prezzo di conteggio . . . L.	116.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglietle - 1 bottome di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cucitere interne.

Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde per sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria mod. 1924 (cat. n. 1664).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm.140	m.	1.43	65.—	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.01	65.—	0.650
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.024	50.—	1.200
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62 .	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.17	1.60	0.272
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color gio-verde, al %	»	4	13.00	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	L.	—	—	12.20
			Prezzo di costo . . . L.	116.597
			Prezzo di conteggio . . . L.	116.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghercelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielte - un bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde per sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri Guide mod. 1924 (cat. n. 1665).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140.	m.	1.43	65.—	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.03	65.—	1.950
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62 .	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70 .	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %.	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %.	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	—	—	12.20
			Prezzo di costo . . . L.	116.649
			Prezzo di conteggio . . . L.	116.65

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.

Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione
della giubba di panno grigio-verde da granatiere mod. 1924 (cat. n. 1666).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130. . .	m.	1.56	45.—	70.200
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.02	65.—	1.300
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 72. .	»	2.93	2.85	8.350
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al $^0/_{00}$	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al $^0/_{00}$	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	7.35
			Prezzo di costo . . . L.	87.850
			Prezzo di conteggio . . . L.	87.85

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielte - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per fanteria, genio (tutte le specialità), sanità e sussistenza mod. 1924 (cat. n. 1667).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130.	m.	1.40	45.—	63.—
Panno nero o colorato per mostreggiature (1), alto cm. 130.	»	0.021	65.—	1.365
Tela di cotone basino colore greggio per fodere, alta centimetri 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀.	N.	5	10.—	0.05
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀.	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2).	L.	—	—	7.25
			Prezzo di costo . . . L.	79.772
			Prezzo di conteggio . . . L.	79.75

(1) Il panno colorato (bleu cobalto) riguarda le giubbe del Genio aereostieri.
(2) Nella fornitura sono compresi due gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per alpini mod. 1924 (cat. n. 1668).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130 . . .	m.	1.45	45.—	65.250
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.430
Tela di cotone basino color greggio per fodera, alta cm. 62	»	2.74	2.85	7.809
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀.	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀.	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	7.25
			Prezzo di costo . . . L.	82.389
			Prezzo di conteggio . . . L.	82.40

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielle - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, per carri armati e raggruppamenti trasporti mod. 1924 (cat. n. 1669).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130 . .	m.	1.40	45.—	63.
Panno nero per mostreggiature alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.43
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al $^0/_{00}$	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al $^0/_{00}$.	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			7.25
			Prezzo di costo . . . L.	79.837
			Prezoo di conteggio . . . L.	79.85

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetelli di ferro verniciato nero con rispettine magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per artiglieria da montagna, pesante e da costa mod. 1924 (cat. n. 1670).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.50	45.—	67.500
Panno nero per mostreggiare, alto cm. 130	»	0.023	65.—	1.495
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.82	2.85	8.037
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compres-a. al °/₀₀	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	7.35
			Prezzo di costo . . . L.	85.032
			Prezzo di conteggio . . . L.	85.05

(1) Nella fornitura sono compresi; 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette; 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde comune per cavalleria mod. 1924 (cat. n. 1671).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dnra, alta cm. 70	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa al ‰	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa al ‰	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	7.—
			Prezzo di costo . . . L.	78.607
			Prezzo di conteggio . . . L.	78.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde pei reggimenti Nizza, Piemonte reale, Genova cavalleria, della scuola di applicazione di cavalleria e dei depositi allevamento cavalli mod. 1924 (cat. n. 1672).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da trnppa, alto cm. 130.	m.	1.41	45.—	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.27	65.—	1.755
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70 .	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	7.60
			Prezzo di costo . . . L.	80.962
			Prezzo di conteggio . . . L.	80.95

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghcrelli di ferro verniciato nero con rispettive maglietle - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde del reggimento Savoia cavalleria mod. 1924 (cat. n. 1673).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.034	50.—	1.700
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.16	1.60	0.256
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰.	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰.	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	7.70
			Prezzo di costo . . . L.	81.055
			Prezzo di conteggio . . . L.	81.05

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde pei reggimenti cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele mod. 1924 (cat. n. 1674).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130.	m.	1.41	45.—	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.02	65.—	1.300
Tela di cotone basino per fodere, alta cm. 62 :	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀.	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀.	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	7.35
			Prezzo di costo . . . L.	80.257
			Prezzo di conteggio . . . L.	80.25

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghercelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde del reggimento Cavalleggieri Saluzzo mod. 1924 (cat. n. 1675).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130. . .	m.	1.41	45.	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.02	65.—	1.300
Velluto di cotone nero, alto cm. 110.	»	0.012	50.	0.600
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62. .	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85. . . .	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70. .	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	4	8.	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	8.—
			Prezzo di costo . . . L.	81.507
			Prezzo di conteggio . . . L.	81.50

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli. Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde dei reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria mod. 1924. (cat. n. 1676).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130. . .	m.	1.41	45.—	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.01	65.—	0.650
Velluto di cotone nero, alto cm. 110.	»	0.024	50.—	1.200
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62 .	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70 .	»	0.16	1.60	0.256
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀.	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀.	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	8.10
			Prezzo di costo . . . L.	81.605
			Prezzo di conteggio . . . L.	81.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettivo magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i dirittti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato per le cuciture e per gli occhielli.
Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde per il reggimento cavalleggeri Guide mod. 1924 (cat. n. 1677).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.03	65.—	1.900
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85 . . .	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa al °/₀₀	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa al °/₀₀	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	8.—
			Prezzo di costo . . . L.	81.507
			Prezzo di conteggio . . . L.	81.50

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette; 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero; il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato per le cuciture e per gli occhielli.
Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio verde per sottufficiali dei granatieri mod. 1924 (cat. n. 1678).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto centimetri 140	m.	1.26	65.—	81.90
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm, 62	»	1.73	2.85	4.93
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.03
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8	0.04
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	5.50
			Prezzo di costo . . . L.	92.40
			Prezzo di conteggio . . . L.	92.40

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta – una fibbia di metallo verniciato nero – m. 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali di fanteria, genio (tutte le specialità), sanità, sussistenza modello 1924 (cat. n. 1679).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto centimetri 140	m.	1.10	65.—	71.500
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.73	2.85	4.930
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			5.50
			Prezzo di costo . . . L.	82.000
			Prezzo di conteggio . . . L.	82.00

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta – una fibbia di metallo verniciato nero - metri 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali degli alpini mod. 1924 (cat. n. 1680).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto centimetri 140	m.	1.14	65.—	74.100
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.73	2.85	4.930
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			5.50
			Prezzo di costo . . . L.	84.600
			Prezzo di conteggio . . . L.	84.60

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancetto di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta – una fibbia di metallo verniciato nero – metri 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali di artiglieria pesante, da costa, da montagna mod. 1924 (cat. n. 1681).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto centimetri 140	m.	1.17	65.—	76.050
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.73	2.85	4.930
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			5.50
			Prezzo di costo . . . L.	86.550
			Prezzo di conteggio . . . L.	86.55

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta – una fibbia di metallo verniciato nero – metri 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali delle armi a cavallo mod. 1924 (cat. n. 1682).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alta centimetri 140	m.	1.16	65.—	75.400
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.60	2.85	4,560
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L,	—	—	7.—
			Prezzo di costo . . . L.	87.030
			Prezzo di oonteggio . . . L.	87.05

(1) Nella fornitura sono compresi: un ganghercllo di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta – una fibbia di metallo verniciato nero – metri 2,35 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio verde per granatieri mod. 1924 (cat. n. 1683).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130 .	m.	1.24	45.—	55.800
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 42	»	1.70	2.85	4.845
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰.	N.	3.	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰.	»	5.	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			3.500
			Prezzo di costo . . . L.	64.215
			Prezzo di conteggio . . . L.	64.20

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 1,90 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per fanteria, genio (tutte le specialità), sanità, sussistenza mod. 1924 (cat. n. 1684).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130 .	m.	1.08	45.—	48.600
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 6	»	1.70	2.85	4.845
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3.50
			Prezzo di costo . . . L.	57.015
			Prezzo di conteggio . . . L.	57.—

(1) Nella fornitura sono compresi: un ganghetello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 1,90 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per alpini mod. 1924 (cat. n. 1685).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130 .	m.	1.12	45.—	50.400
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.70	2.85	4.845
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni, piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	3.50
			Prezzo di costo . . . L.	58.815
			Prezzo di conteggio . . . L.	58.80

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 1,90 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio verde per artiglieria pesante, da costa, da montagna mod. 1924 (cat. n. 1686).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130 .	m.	1.17	45.—	52.650
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.70	2.85	4.845
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				3.50
			Prezzo di costo . . . L.	61.065
			Prezzo di conteggio . . . L.	61.05

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta – una fibbia di metallo verniciato nero – metri 1,90 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per armi a cavallo mod. 1924 (cat. n. 1687).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario da truppa, alto cm. 130 .	m.	1.16	45.—	52.200
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.58	2.85	4.503
Bottoni grandi di carta compressa, al %o	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al %o	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			4.50
			Prezzo di costo . . . L.	61.273
			Prezzo di conteggio . . . L.	61.25

(1) Nella fornitura sono compresi: un ganghercllo di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 2,35 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Genova Cavalleria, della Scuola di Applicazione Cavalleria e dei Depositi Allevamento Cavalli (cat. n. 1688).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130.	m.	0.027	65.—	1.755
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0.22
			Prezzo di costo . . . L.	1.975
			Prezzo di conteggio . . . L.	2.—

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde del reggimento Savoia Cavalleria (cat. n. 1689).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Velluto di cotone nero, alto cm. 110.	m.	0.034	50.—	1.70
Tela linone dura, alta cm. 70. .	»	0.030	1.60	0.048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0.300
			Prezzo di costo . . . L.	2.048
			Prezzo di conteggio . . . L.	2.05

(1) Nella fornitura è compreso il filato di seta per l'attaccatura delle mostrine e quello di cotone per imbastire.

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio-verde dei reggimenti Cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele (cat. n. 1690).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature alto cm. 130.	m.	0.020	65.—	1.30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—		0.20
			Prezzo di costo . . . L.	1.50
			Prezzo di conteggio . . . L.	1.50

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde del reggimento Cavalleggeri Saluzzo (cat. n. 1691).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	m.	0.02	65.	1.30
Velluto di cotone nero, alto cm. 110.	»	0.012	50.	0.60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			0.85
			Prezzo di costo . . . L.	2.75
			Prezzo di conteggio . . . L.	2.75

(1) Nella fornitura è compreso il filato di seta per l'attaccatura delle mostrine e quello di cotone per imbastire.

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio-verde dei reggimenti Cavalleggeri Monferrato ed Alessandria (cat. n. 1692).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	m.	0.010	65.—	0.650
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.024	50.	1.200
Tela linone dura, alta cm. 70 .	»	0.030	1.60	0.048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0.900
			Prezzo di costo . . . L.	2.798
			Prezzo di conteggio . . . L.	2.80

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde del reggimento Cavalleggeri Guide (cat. n. 1693).

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	m.	0.030	65.—	1.950
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.		—	0.850
			Prezzo di costo . . . L.	2.800
			Prezo di conteggio . . . L.	2.80

(1) Nella fornitura è compreso il filato di seta per l'attaccatura delle mostrine e quello di cotone per imbastire.

Specchio delle misure delle giubbe di panno grigio-ver

Taglie	Suddivisioni	Lunghezze							dell'imbusto	
		Parte posteriore			Parte anteriore		delle maniche parte esterna	del colletto alla nt-taccatura	dal 2° occhiello alla cucitura della manica	dal 2° occhiello alla metà della parte posteriore
		dal colletto alla taglia	dalla taglia al fondo	Totale	dalla punta della spalla al fondo	da sotto le ascelle al fondo				
1	1	470	290	760	830	520	660	470	265	640
	2				825	525		460	260	620
	3				820	530		445	255	600
	4				815	535		430	250	580
2	1	460	285	745	815	505	645	470	265	640
	2				810	510		460	260	620
	3				805	515		445	255	600
	4				800	520		430	250	580
3	1	450	280	730	800	495	630	460	260	620
	2				795	500		450	255	600
	3				790	505		435	250	580
	4				785	510		420	245	560
4	1	445	270	715	785	480	620	460	260	620
	2				780	485		450	255	600
	3				775	490		435	250	580
	4				770	495		420	245	560
5	1	440	260	700	770	470	610	450	255	600
	2				765	475		440	250	580
	3				760	480		425	245	560
	4				755	485		410	240	540
6	1	435	250	685	755	455	600	450	255	600
	2				750	460		440	250	580
	3				745	465		425	245	560
	4				740	470		410	240	540
7	1	430	240	670	740	445	590	440	250	580
	2				735	450		430	245	560
	3				730	455		415	240	540
	4				725	460		400	235	525
8	1	420	240	660	730	435	580	430	245	565
	2				725	440		420	240	550
	3				720	445		410	235	535
	4				715	450		400	230	520
9	1	410	240	650	720	430	570	420	240	550
	2				715	435		410	235	535
	3				710	440		400	230	525

o unico mod. 1924 (esclusi i bersaglieri ciclist').

Metà larghezze						Altezze				
nte sinistra			delle maniche			delle manopole			Delle tasche	
alla vita	al fondo	alle spalle	superiormente	al gomito	al polso	alla punta	di sotto	del colletto	longitudinale	trasversale
590	770	225	230	225	165	110	70	40	150	130
560	750	220	225	220	160					
530	720	215	220	215	160					
510	700	210	215	210	155					
590	770	225	230	225	165					
560	750	220	225	220	160					
530	720	215	220	215	160					
510	700	210	215	210	155					
570	750	220	225	220	160					
540	730	215	220	215	160					
510	700	210	215	210	155					
490	680	205	210	205	150					
570	750	220	225	220	160					
540	730	215	220	215	160					
510	700	210	215	210	155					
490	680	205	210	205	150					
550	730	215	220	215	160					
520	710	210	215	210	155	110	70	40	150	130
495	680	205	210	205	155					
475	660	200	205	200	150					
550	730	215	220	215	160					
520	710	210	215	210	155					
495	680	205	210	205	155					
475	660	200	205	200	150					
530	710	210	215	210	155					
500	690	205	210	205	155					
475	660	200	205	200	150					
455	640	195	200	195	150					
520	695	205	210	205	155					
495	680	200	205	200	155					
470	655	195	200	195	150					
455	640	190	195	190	150					
505	680	200	205	200	150					
480	665	195	200	195	150					
455	640	190	195	190	150	110	70	40	150	130

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Granatieri				Da costruirsi su 100	Fanteria, sanità, sussistenza e genic. (di qualunque specialità)				Da costruirsi su 100	Alpini			
			Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62			Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62			Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62	
			Quantità		Quantità			Quantità		Quantità			Quantità		Quantità	
			per capo	per taglia	per capo	per taglia		per capo	per taglia	per capo	per taglia		per capo	per taglia	per capo	per taglia
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	1	1.66	1.66	3.10	3.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	15	1.63	24.45	3.02	45.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	9	1.58	14.22	2.96	26.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.64	1.64	3.10	3.10
	2	1	1.61	1.61	3.02	3.02	—	—	—	—	—	1	1.60	1.60	3.02	3.02
	3	30	1.59	47.70	2.96	88.80	—	—	—	—	—	1	1.58	1.58	2.96	2.96
	4	19	1.56	29.64	2.99	55.10	—	—	—	—	—	1	1.55	1.55	2.90	2.90
3	1	—	—	—	—	—	1	1.61	1.61	3.02	3.02	1	1.61	1.61	3.02	3.02
	2	1	1.57	1.57	2.94	2.94	1	1.56	1.56	2.94	2.94	6	1.56	9.36	2.94	17.64
	3	15	1.52	22.80	2.88	43.20	1	1.51	1.51	2.88	2.88	8	1.51	12.08	2.88	23.04
	4	9	1.46	13.14	2.82	25.38	1	1.45	1.45	2.82	2.82	4	1.45	5.80	2.82	11.28
4	1	—	—	—	—	—	1	1.55	1.55	2.88	2.88	1	1.55	1.55	2.88	2.88
	2	—	—	—	—	—	3	1.52	4.56	2.80	8.40	9	1.52	13.68	2.80	25.20
	3	—	—	—	—	—	4	1.46	5.84	2.74	10.96	10	1.46	14.60	2.74	27.40
	4	—	—	—	—	—	3	1.42	4.26	2.68	8.04	7	1.42	9.94	2.68	18.76
5	1	—	—	—	—	—	1	1.51	1.51	2.80	2.80	1	1.51	1.51	2.80	2.80
	2	—	—	—	—	—	8	1.46	11.68	2.74	21.92	9	1.46	13.14	2.74	24.66
	3	—	—	—	—	—	12	1.43	17.16	2.68	32.16	10	1.43	14.30	2.68	26.80
	4	—	—	—	—	—	9	1.39	12.51	2.62	23.58	7	1.39	9.73	2.62	18.34
6	1	—	—	—	—	—	1	1.49	1.49	2.74	2.74	1	1.49	1.49	2.74	2.74
	2	—	—	—	—	—	8	1.43	11.44	2.68	21.44	6	1.43	8.58	2.68	16.08
	3	—	—	—	—	—	12	1.40	16.80	2.64	31.68	8	1.40	11.20	2.64	21.12
	4	—	—	—	—	—	9	1.37	12.33	2.60	23.40	4	1.37	5.48	2.60	10.40
7	1	—	—	—	—	—	1	1.40	1.40	2.68	2.68	1	1.40	1.40	2.68	2.68
	2	—	—	—	—	—	3	1.36	4.08	2.64	7.92	2	1.36	2.72	2.64	5.28
	3	—	—	—	—	—	6	1.34	8.04	2.60	15.60	1	1.34	1.34	2.60	2.60
	4	—	—	—	—	—	4	1.32	5.28	2.56	10.24	—	—	—	—	—
8	1	—	—	—	—	—	1	1.38	1.38	2.62	2.62	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	3	1.33	3.99	2.54	7.62	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	2	1.30	2.60	2.50	5.—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	2	1.28	2.56	2.46	4.92	—	—	—	—	—
9	1	—	—	—	—	—	1	1.36	1.36	2.56	2.56	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	1	1.31	1.31	2.50	2.50	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	1	1.29	1.29	2.46	2.46	—	—	—	—	—
Totali...				156.79		293.48			140.55		265.78			145.88		274.70
Medie...				*1.56*		*2.93*			*1.40*		*2.65*			*1.45*		*2.74*

...e di panno grigio verde tipo unico mod. 1924 per tutte le armi e corpi.

Cavalleria				Da costruirsi su 100	Artiglieria campagna, cavallo, pesante campale, carri armati e raggruppamenti trasporti.				Da costruirsi su 100	Artiglieria pesante, costa e montagna			
Panno g. v. per vestiario di truppa alto m. 1.30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62			Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62			Panno g. v per vestiario di truppa alto m. 1.30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62	
Quantità		Quantità			Quantità		Quantità			Quantità		Quantità	
per capo	per taglia	per capo	per taglia		per capo	per taglia	per capo	per taglia		per capo	per taglia	per capo	per taglia
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.60	1.60	3.18	3.18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.65	1.65	3.10	3.10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.62	1.62	3.02	3.02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.57	1.57	2.96	2.96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.64	1.64	3.10	3.10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.60	4.80	3.02	9.06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.58	12.64	2.96	23.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.55	10.85	2.90	20.30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.61	1.61	3.02	3.02
1.57	1.57	2.94	2.94	1	1.56	1.56	2.04	2.94	8	1.56	12.48	2.94	23.52
1.52	1.52	2.88	2.88	1	1.51	1.51	2.98	2.88	12	1.51	18.12	2.88	34.56
1.46	1.46	2.82	2.82	1	1.45	1.45	2.82	2.82	8	1.45	11.60	2.82	22.56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.55	1.55	2.88	2.88
1.53	1.53	2.86	2.80	1	1.52	1.52	2.80	2.80	8	1.52	12.16	2.80	22.40
1.47	11.76	2.74	21.92	8	1.46	11.68	2.74	21.92	12	1.46	17.52	2.74	32.88
1.43	8.58	2.68	16.08	6	1.42	8.52	2.68	16.08	8	1.42	11.36	2.68	21.44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.51	1.51	2.80	2.80
1.47	1.47	2.74	1.74	1	1.46	1.46	2.74	2.74	4	1.46	5.84	2.74	10.96
1.44	28.80	2.68	53.60	20	1.43	28.60	2.68	53.60	8	1.43	11.44	2.68	21.44
1.40	21.—	2.62	39.30	15	1.39	20.85	2.62	39.30	3	1.39	4.17	2.62	7.86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.49	1.49	2.74	2.74
1.41	1.44	2.68	2.68	1	1.43	1.43	2.68	2.68	1	1.43	1.43	2.68	2.68
1.41	28.20	2.64	52.80	20	1.40	28.—	2.64	52.80	1	1.40	1.40	2.64	2.64
1.38	20.70	2.60	39.—	15	1.37	20.55	2.60	39.	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.37	1.37	2.64	2.64	1	1.36	1.36	2.64	2.64	—	—	—	—	—
1.35	8.10	2.60	15.60	6	1.34	8.04	2.60	15.60	—	—	—	—	—
1.33	3.99	2.56	7.68	3	1.32	3.96	2.56	7.68	—	—	—	—	—
	141.49		265.48			140.49		265.48			130.14		282.78
	1.41		*2.65*			*1.40*		*2.65*			*1.50*		*2.82*

Conto di costruzione

Materie occorrenti	Unità di Misura	Fanteria			Sanità Sussistenza e Ragg. trasporti			Alpini Bersaglieri e Carri armati		
		Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	m.	—	—	—	0.008	65	0.520	0.009	65	0.585
Panno castorino azzurrato alto m. 1,45	Id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 . . .	Id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Velluto di cotone nero alto m. 1,10	Id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gallone di seta per mostrine di fanteria	Id.	0.220	2	0.440	—	—	—	—	—	—
Gallone per mostrine da mitraglieri	Id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bottoni piatti per mostrine %	N.	2	4, 50	0.090	—	—	—	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0.160	—	—	0.170	—	—	0.250
Prezzo di costo	L.			0.690			0.690			0.835
Prezzo di conteggio. . .	L.			0.70			0.70			0.90

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per le cuciture.

ottonotate mostrine.

raglieri		Artiglieria, Genio, Militari del personale di governo degli stabilimenti mil. di pena, e militari provenienti dalla fanteria, pers. di governo degli istituti militari e guardia forti, Drappelli spec. di fanteria, Rep. presidiari, plotoni requisizione quadrupedi, treno ausiliario militare.			Allievi ufficiali e Compagnie distrettuali			Cavalleria					
								In velluto			In panno		
Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo
—	—	0.006	65	0.390	0.006	65	0.390	—	—	—	0.010	65	0.650
—	—	—	—	—	0.005	130	0.650	—	—	—	—	—	—
45	0.450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.006	50	0.300	—	—	—	0.012	50	0.600	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0,520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I—	—
—	0.170	—	—	0,300	—	—	0,150	—	—	0,260	—	—	0,260
	1,140			0,990			1.190			0,860			0.910
	1.20			1.—			1.20			0.90			1.—

Specchio delle misure per la costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per armi a piedi mod. 1924.

Taglie	Suddivisioni	Lunghezze		Metà larghezze				Altezza della cintura		Note
		della parte esterna dalla cintura al fondo	della parte interna dalla inforcatura al fondo	della cintura	della coscia parte sinistra	sopra il ginocchio	al ginocchio	davanti	dietro	
1	1	920	670	520	420	330	210	170	90	
	2		675	490	410	320	200			
	3		680	470	400	310	190			
2	1	900	655	510	415	325	205			
	2		660	480	405	315	195			
	3		665	460	395	305	185			
3	1	880	640	500	410	320	200			
	2		645	470	400	310	190			
	3		650	450	390	300	180	160	85	
4	1	860	625	490	405	315	195			
	2		630	460	395	305	185			
	3		635	440	385	295	175			
5	1	840	610	480	400	310	190			
	2		615	450	390	300	180			
	3		620	430	380	290	170			
6	1	820	595	470	395	310	190			
	2		600	440	385	300	180			
	3		605	420	375	290	170			
7	1	800	580	460	390	305	185	150	80	
	2		585	430	380	295	175			
	3		590	410	370	285	165			
8	1	780	565	450	385	305	185			
	2		570	420	375	295	175			
	3		575	400	365	285	165			
9	1	760	550	440	380	300	180			
	2		555	410	370	290	170			
	3		560	390	360	280	160			

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde nuovo modello per armi a piedi mod. 1924.

Numero progressivo	Suddivisioni	Granatieri — Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Da costruirsi su 100	Granatieri — Quantità per ogni capo	Granatieri — Quantità per ogni taglia	Fanteria, genio di qualunque specialità, sanità e sussistenza — Panno grigio verde per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Da costruirsi su 100	Fanteria, genio di qualunque specialità, sanità e sussistenza — Quantità per ogni capo	Fanteria, genio di qualunque specialità, sanità e sussistenza — Quantità per ogni taglia	Bersaglieri Alpini — Panno grigio verde per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Da costruirsi su 100	Bersaglieri Alpini — Quantità per ogni capo	Bersaglieri Alpini — Quantità per ogni taglia	Artiglieria pesante-costa e montagna — Panno grigio verde per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Da costruirsi su 100	Artiglieria pesante-costa e montagna — Quantità per ogni capo	Artiglieria pesante-costa e montagna — Quantità per ogni taglia
1	1	1	1.35	1.35	—	—	—	—	—	—	1	1.35	1.35
	2	15	1.30	19.50	—	—	—	—	—	—	2	1.30	2.60
	3	9	1.26	11.34	—	—	—	—	—	—	1	1.26	1.26
2	1	1	1.30	1.30	—	—	—	1	1.30	1.30	1	1.30	1.30
	2	30	1.26	37.80	—	—	—	2	1.26	2.52	10	1.26	12.60
	3	19	1.22	23.18	—	—	—	1	1.22	1.22	8	1.22	9.76
3	1	1	1.25	1.25	1	1.25	1.25	1	1.25	1.25	1	1.25	1.20
	2	15	1.20	18.—	2	1.20	2.40	10	1.20	12.—	10	1.20	19.20
	3	9	1.16	10.44	1	1.16	1.16	8	1.16	9.28	12	1.16	13.92
4	1	—	—	—	1	1.20	1.20	1	1.20	1.20	1	1.20	1.20
	2	—	—	—	6	1.16	6.96	16	1.16	18.56	16	1.16	18.56
	3	—	—	—	4	1.13	4.52	10	1.13	11.30	12	1.13	13.56
5	1	—	—	—	1	1.15	1.15	1	1.15	1.15	1	1.15	1.15
	2	—	—	—	17	1.11	18.87	16	1.11	17.76	7	1.11	7.77
	3	—	—	—	12	1.08	12.96	10	1.08	10.80	8	1.08	8.64
6	1	—	—	—	1	1.11	1.11	1	1.11	1.11	1	1.11	1.11
	2	—	—	—	17	1.08	18.36	10	1.08	10.80	1	1.08	1.08
	3	—	—	—	12	1.06	12.72	8	1.06	8.48	1	1.06	1.06
7	1	—	—	—	1	1.08	1.08	1	1.08	1.08	—	—	—
	2	—	—	—	7	1.05	7.35	2	1.05	2.10	—	—	—
	3	—	—	—	6	1.02	6.12	1	1.02	1.08	—	—	—
8	1	—	—	—	1	1.05	1.05	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	5	1.02	5.10	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	2	1.—	2.00	—	—	—	—	—	—
9	1	—	—	—	1	1.—	1.00	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	1	0.97	0.97	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	1	0.95	0.95	—	—	—	—	—	—
Totali		100		124.16	100		108.28	100		112.93	100		117.37
Medie				*1.24*			*1.08*	—		*1.12*			*1.17*

Specchio delle misure per la costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per armi a cavallo (mod. 1924).

Taglie	Suddivisione	Lunghezze: Parte esterna dalla cintura al fondo	Lunghezze: Parte interna dall'inforcatura al fondo	Metà larghezza: Della cintura	Metà larghezza: Della coscia parte sinistra	Metà larghezza: Al ginocchio	Metà larghezza: Al fondo	Altezza della cintura: Davanti	Altezza della cintura: Dietro	Topponi al centro: Lunghezza	Topponi al centro: Larghezza	Annotazioni
1	1	970	690	500	410	200	155	170	90	320	160	
	2		695	470	400	190	145					
	3		700	450	390	180	140					
2	1	940	665	490	405	195	155					
	2		670	460	395	185	145					
	3		675	440	385	175	140					
3	1	910	640	480	400	190	155	160	85	310	155	
	2		645	450	390	180	145					
	3		650	430	380	170	140					
4	1	880	615	470	395	185	155					
	2		620	440	385	175	145					
	2		625	420	375	165	140					
5	1	850	590	460	390	180	150	150	80	300	150	
	2		595	430	380	170	140					
	3		600	410	370	160	135					
6	1	820	565	450	385	175	150					
	2		570	420	375	165	140					
	3		575	400	365	155	135					

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per armi a cavallo — (Mod. 1924).

Taglie	Suddivisione	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	*Note*
1	1	1	1.32	1.32	
	2	1	1.29	1.29	
	3	1	1.25	1.25	
2	1	1	1.28	1.28	
	2	7	1.24	8.68	
	3	5	1.21	6.05	
3	1	1	1.22	1.22	
	2	20	1.19	23.80	
	3	15	1.16	17.40	
4	1	1	1.17	1.17	
	2	20	1.15	23.—	
	3	15	1.13	16.95	
5	1	1	1.14	1.14	
	2	5	1.11	5.55	
	3	3	1.08	3.24	
6	1	1	1.10	1.10	
	2	1	1.08	1.08	
	3	1	1.05	1.05	
Totali . . .		100	—	116.57	
Media . . .		—	—	*1.16*	

Prezzo della presente dispensa L. 1,50

(3452) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª **1924** 28 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 654 – 6 novembre 1924. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali . *Pag.* 2712

» 655 – 27 novembre 1924. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici da inscriversi nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925 *Pag.* 2713

» 656 27 novembre 1924. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sui quadri d'avanzamento per l'anno 1925 *Pag.* 2716

» 657 – 27 novembre 1924. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indicazioni da porsi sui vaglia postali . . . . . *Pag.* 2718

» 658 – 27 novembre 1924. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria al 3º anno del corso di artiglieria presso l'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1924-1925 . . . . . *Pag.* 2719

» 659 – 27 novembre 1924. — SCUOLE MILITARI. — Quarto corso presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 2720

» 660 – 27 novembre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Passaggi nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . . *Pag.* 2735

LIBRERIA DELLO STATO

N. 661 - 27 novembre 1924. — PENSIONI. Spese per documenti di stato civile occorrenti per la liquidazione delle pensioni *Pag.* 2736

» **662 - 27 novembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. - Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso l'accademia militare di Modena per l'anno scolastico 1924-1925 . . . . . *Pag.* 2737

» **663 - 27 novembre 1924.** — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . *Pag.* 2740

» **664 - 23 ottobre 1924.** — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. . . . . *Pag.* 2741

AVVISI . . . . . *Pag.* 2745

NOTIFICAZIONE . . . . . *Pag.* 2749

Circolare N. **654.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 novembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1924, relativo al concorso per la nomina a maestro direttore di banda della Legione allievi carabinieri Reali;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della Legione allievi carabinieri Reali, di

cui all'art. 5 del decreto ministeriale succitato, è così composta:

Presidente.

Generale di brigata MASSA' cav. Giuseppe.

Membri.

Maestro VESSELLA comm. Alessandro, insegnante nel R. liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Maestro PALOMBI cav. Alfredo, id. id. id.

Cav. CAJOLI Luigi, maestro direttore di banda della musica dei CC. RR.

Cav, AGHEMO Pietro Carlo, maestro direttore di banda della R. Marina.

Capitano CARROZZINI cav. Giuseppe, in servizio al Ministero della guerra - *Segretario* (senza voto).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 novembre 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 655. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici da iscriversi nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 novembre 1924.

Sulla base delle norme esecutive contenute nella circolare 617 del *giornale militare* c. a., si indicano i nomi dei capitani medici che dovranno prender parte agli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925.

Le autorità competenti disporranno che gli ufficiali stessi si presentino alla direzione dell'ospedale militare principale di Roma la mattina del 14 gennaio 1925.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando ad ogni modo, con preavviso telegrafico, al Ministero i nomi degli eventuali rinunziatari.

La chiamata agli esperimenti dei capitani, che attualmente si trovano in aspettativa, è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

Capitani medici.

ammessi agli esperimenti per la promovibilità ed anzianità.

PILELLA Alessandro, distretto Roma.

ARGENTINA Giov. Battista, ospedale Udine (comandato clinica medica Padova).

DANERI Giuseppe, 5 reggimento bersaglieri.

VAJOLA Nazareno, 21 campagna.

DI PALMA Vincenzo, 14 campagna.

GRAZIANO Carmine, ospedale succursale Caserta (comandato Ministero guerra).

DI STEFANO Giuseppe, distretto Arcireale.

TODERO Giovanni, 11 campagna.

DONADEO Vittorio, ospedale Bari.

FERRARI Mario, 2 pesante campale.

CEI Isidoro, 2 pesante.

PEDRINI Antonio, sezione disinf. corpo armata Milano.

SCANAVINO Zeffirino, 89 fanteria.

GIALLOMBARDO Oreste, ospedale Trieste.

CASETTA Cesare, reggimento ferrovieri.

TERRANOVA Alfio, Piemonte Reale cavalleria.

DE CESARE Vincenzo, 93 fanteria.

AROMANDO Angelo, infermeria presidiaria Cagliari.

DI MARTINO Nicolò, aspettativa infermità.

SCARPIERI Cesare, 79 fanteria.

GALLO Arturo, ospedale Roma.

GIGLIO Rocco, legione CC. RR. Palermo.

SUNSERI Giuseppe, ospedale Palermo.

PASSERA Tancredi, reggimento pontieri lagunari (comm. san. Piacenza.

MESTICA Francesco, 36 fanteria.

CARLUCCI Raffaele, 7 raggruppamento trasporti.

D'ALESSANDRO Alessandro, 32 fanteria.

CRISTINI Alfredo, ospedale Roma (comandato Ministero guerra).

Capitani medici.
ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta.

GRAZIANO Carmine, Ospedale succursale Caserta (comandato Ministero guerra).

GALLO Arturo, Ospedale Roma.

GIGLIO Rocco, legione CC. RR. Palermo.

SUNSERI Giuseppe, Ospedale Palermo.

CARLUCCI Raffaele, 7 raggruppamento trasporti.

ZUDDAS Silvio, reggimento radiotelegrafisti (comandato Ministero guerra).

CASSINIS Ugo, Ospedale Roma (ass. lab. scuola generale educazione fisica).

FUSCO Angelo, 1 raggruppamento trasporti.

PASSALACQUA Gioacchino, Ospedale Palermo.

BIAGINI Giovanni, Ospedale Firenze.

BUGLIARELLO Federico, Ospedale Trieste.

PLAIA Natale, 6 fanteria.

CICCO Giovanni, 1 pesante.

NACCARATO Filippo, 3 fanteria.

MAGLIULO Alfonso, Ospedale Firenze.

TELESE Vincenzo, Scuola sanità militare.

FERRI Guido, Ospedale Firenze.

GRIFI Filippo, Scuola sanità militare.

MASTRANTONIO Vincenzo, Regio corpo truppe coloniali Eritrea.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 656. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici da iscriversi sui quadri d'avanzamento per l'anno 1925.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 novembre 1924.

Sulla base delle norme esecutive contenute nella circolare 617 del *giornale militare* c. a., si indicano i nomi dei tenenti medici che dovranno prender parte agli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1925.

Le autorità competenti disporranno che gli ufficiali stessi si presentino alla direzione dell'ospedale militare principale di Roma la mattina del 31 gennaio 1925.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando ad ogni modo, con preavviso telegrafico, al Ministero i nomi degli eventuali rinunziatari.

La chiamata agli esperimenti dei tenenti che attualmente si trovino in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

Tenenti medici

ammessi agli esperimenti per la promoribilità ed anzianità.

POTENZA Luigi, 51 fanteria.
PARANINFO Angelo, 10 bersaglieri.
CASTRONOVO Gaetano, 76 fanteria.
RINALDI Orazio, 15 fanteria
FOTI Aflio, 3 fanteria.
ROSSO Pietro, aspettativa infermità.

Tenenti medici con anzianità 1° aprile 1922.

GIACOBBE Corradino, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania
SCARPA Angiolino, 35 fanteria.
TREPICCIONI Emanuele, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
PANDOLFI Edoardo, 3 pesante.
LO BIANCO Domenico, 59 fanteria.
AVOLIO Caro Guido, 10 pesante campale.
GELANZE' Celestino, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
SANTORSOLA Domenico, 36 fanteria.
TAQUINI Cairoli, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
PAOLILLO Stanislao, 6 pesante
BELLELLI Carlo, gruppo controaerei Napoli.
PAVONE Giuseppe, Regio corpo truppe colonali Eritrea.
MANIERI Alberto, 8 bersaglieri.
LONGO Domenico, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
LA ROCCA Roberto, Regio corpo truppe coloniali Cirenaica.
CIPRIANO Salvatore, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
MORI Annibale, 4 pesante.
GIULICE Camillo, Regio corpo truppe coloniali Eritrea.
MATARAZZO Lucio, Regio corpo truppe coloniali, Tripolitania.
SANDRETTI Ernesto, Regio corpo truppe coloniali Cirenaica.
PERNICE Vincenzo, Regio corpo truppe coloniali, Eritrea.
ZANFAGNA Riccardo, Regio corpo truppe coloniali Somalia.
SALME' Ettore, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
MONASTRA Salvatore, Regio corpo truppe coloniali Cirenaica.
VIRGILLO Saverio, 19 fanteria.
ACCETTA Amilcare, aspettativa motivi speciali.
PALMERA Ugo, 79 fanteria.
DE CESARE Giannino, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
PURCARO Giuseppe, Regio corpo truppe coloniali, Eritrea.
ARAGRI Antonio, Regio corpo truppe coloniali Cirenaica.
CACCIATORE Domenico, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
ZONA Demetrio, Regio corpo truppe coloniali, Cirenaica.
IASELLI Mario, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
AIELLO Giuseppe, 46 fanteria.
GARGIULO Francesco, 5 pesante campale.
SCIALDONE Domenico, Regio corpo truppe coloniali Cirenaica.
PASSANTE Camine, Regio corpo truppe coloniali Cirenaica.

Tenenti medici
ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta.

GIACOBBE Corradino, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
SCARPA Angiolino, 35 fanteria.
AVOLIO Caro Guido, 10 pesante campale.
GELANZE' Celestino, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania
SANTORSOLA Domenico, 36 fanteria.
BELLELLI Carlo, gruppo contraerei Napoli.
PAVONE Giuseppe, Regio corpo truppe coloniali Eritrea.
LONGO Domenico, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
CIPRIANO Salvatore, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
GIUDICE Camillo, Regio corpo truppe coloniali Eritrea.
PERNICE Vincenzo, Regio corpo truppe coloniali Eritrea.
SALME' Ettore, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.
VIRGILLO Saverio, 19 fanteria.
IASELLI Mario, Regio corpo truppe coloniali Tripolitania.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 657. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indicazioni da porsi sui vaglia postali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 novembre 1924.

Con la circolare n. 210 del *giornale militare* c. a., in ordine alla istituzione del nuovo tipo di vaglia postale, fu, tra altro, disposto che sul polizzino di tali vaglia venissero indicati *chiaramente* la causale dell'emissione e tutti i riferimenti necessari alla ricerca della pratica o del carteggio, cui il vaglia stesso si attiene.

Senonchè, in pratica, si è dovuto constatare — particolarmente nello svolgimento delle pratiche relative alle richieste dei documenti di viaggio — che raramente si ottempera a siffatta disposizione, intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono nascere dal nuovo sistema, per il quale non è consentito spedire il vaglia come allegato al rispettivo carteggio.

Ne consegue che, in non pochi casi, il Ministero riceve dei vaglia, senza poter stabilire a quale pratica o richiesta effettivamente si riferiscano; il che riesce tanto più dannoso quando come, talvolta avviene, non giunga, per disguido postale, la richiesta che dovrebbe riferirsi al vaglia. Se, invece, la disposizione venisse rigorosamente osservata, il Ministero, ove non ricevesse la richiesta in parola, potrebbe provocarne un duplicato.

Altra irregolarità, nella quale sovente s'incorre, è quella di far spedire *personalmente* i vaglia *dagli ufficiali od impiegati che richiedono i documenti di viaggio*. Spetta, invece, *esclusivamente* all'ente, che trasmette la domanda di tali documenti, di compiere, in ogni parte, le scritturazioni necessarie e confermare la regolarità della richiesta a norma delle disposizioni in vigore; mentre, con l'invio diretto del vaglia da parte dell'interessato, spesso non è posto in evidenza il corpo cui egli appartiene rendendo così difficile le ulteriori pratiche, comprese quelle della restituzione del vaglia quando, per un motivo qualsiasi, non fosse esigibile.

Si richiamano quindi tutte le amministrazioni militari all'esatta osservanza delle ovvie prescrizioni della citata circolare, sia per quanto ha tratto alla distribuzione dei documenti di viaggio, sia per qualsivoglia altra pratica che si colleghi coll'invio di danaro a mezzo vaglia tra le varie autorità militari.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 658. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria al 3 anno del corso di artiglieria presso l'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1924-25.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 novembre 1924.

Con riferimento alla circolare n. 416 del *giornale militare* corrente anno, si pubblicano i nomi degli ufficiali ammessi al 3° anno del corso di artiglieria presso l'Accademia militare di artiglieria e genio:

Tenente complemento fanteria RIZZO Cesare.
Sottotenente complemento genio FILOCAMO Giuseppe.
Sottotenente complemento artiglieria NARZISI Giuseppe

Sottotente complemento genio MIDULLA Eugenio.
Sottotenente complemento fanteria MIRTO Mariano.
Sottetente complemento artiglieria TACCHEO Bernardo.
Sottotenente complemento artiglieria GAGLIARDO Giuseppe.
Sottotenente complemento genio BASILI Angelo.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 659. — SCUOLE MILITARI. — **Quarto corso presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento e avanzamento). — 27 novembre 1924.

I. Nell'autunno del 1925 avrà inizio presso la scuola di guerra in Torino il 4° corso per gli ufficiali delle armi di fanteria ,cavalleria, artiglieria e genio.

II. Possono essere ammessi a tale corso:

1° I maggiori senza alcun limite d'anzianità di grado;

2° I capitani che abbiano prestato al 1° gennaio 1925 non meno di 4 anni di effettivo servizio ,come ufficiali nei reggimenti della propria arma, dei quali almeno uno al comando di reparto col grado di capitano;

3° I tenenti di cavalleria aventi anzianità da sottotenente non posteriore al 21 ottobre 1915 e che abbiano prestato al 1° gennaio 1925 non meno di 4 anni di effettivo servizio, come ufficiali nei reggimenti della propria arma, dei quali almeno uno al comando di reparto col grado di tenente.

III. Per ottenere l'ammissione occorre:

a) inoltrare, per via gerarchica, apposita domanda redatta su carta bollata da lire 3;

b) aver frequentato con esito positivo, per gli ufficiali cui è fatto obbligo ,i corsi di perfezionamento e d'applicazione contemplati nelle circolari 177 e 198 del *giornale militare* 1920;

c) aver ottenuto giudizio favorevole sulla ammissibilità al concorso da parte di apposita commissione nominata dal

Ministero della guerra, le cui deliberazioni sono inappellabili;

d) essere classificati, negli esami, fra gli ammissibili entro il numero dei posti disponibili.

IV. Le autorità compilatrici delle note caratteristiche debbono unire alla domanda il libretto personale dell'ufficiale con le note dell'anno in corso e un breve rapporto dal quale risulti con giudizio esplicito se l'ufficiale sia distinto per intelligenza, per condotta, per costante, scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per schiettezza e fermezza di carattere, per qualità militari, sia morali che fisiche, cosicchè appaia meritevole di concorrere all'avanzamento a scelta.

Debbono altresì far risultare chiaramente la posizione dell'ufficiale all'atto della domanda e per i capitani e i tenenti anche la condizione di cui al numero II.

V. Nella domanda gli ufficiali concorrenti debbono specificare in quale delle lingue estere facoltative desiderano essere esaminati e se abbiano preso parte a precedenti concorsi, indicandone l'esito relativo.

VI. La presentazione delle domande, ai corpi o alle autorità da cui i concorrenti dipendono, deve effettuarsi non oltre il 15 gennaio p. v. e la trasmissione di esse, accompagnate dai documenti prescritti e munite dei pareri gerarchici, motivati se sfavorevoli, deve essere fatta *con tutta urgenza* al Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento).

Per gli ufficiali dislocati in colonia e nel Dodecanneso i comandi rispettivi, nel trasmettere le domande, comunicheranno telegraficamente al Ministero stesso, non oltre il 25 gennaio p. v., i nomi degli ufficiali concorrenti.

VII. Gli ufficiali non riusciti in tre concorsi — compresi quelli dell'anteguerra, dei corsi di integrazione e dei corsi regolari biennali — sono esclusi definitivamente dall'ammissione alla scuola.

VIII. Il numero massimo di ufficiali da ammettersi alla scuola è di 120, tutti frequentatori.

IX. I nomi degli ufficiali ammessi al concorso saranno pubblicati nel *giornale militare*.

X. Gli esami di ammissione sono scritti e orali, giusta le indicazioni dell'allegato che fa seguito alla presente circolare.

XI. Gli esami scritti hanno luogo negli ultimi tre giorni del mese di marzo presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e del comando del presidio militare del Dodecanneso. Gli ufficiali concorrenti devono presentarsi a detti comandi il mattino del giorno precedente a quello in cui gli esami incominciano.

A ciascuna prova d'esame è dedicato un giorno e le prove si seguono in quest'ordine:

1° Cultura generale militare;

2° Impiego delle minori unità;

3° Lingua francese.

XII. Una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata o di altro ente presso cui hanno luogo gli esami scritti d'ammissione, composta di un generale di brigata, presidente, e di due colonnelli, membri, sorveglia che ogni candidato lavori da sè, senza valersi di appunti o libri di alcuna sorta, eccettuato il vocabolario per la lingua francese, e senza conferire con nessuno (1).

Se durante lo svolgimento dei temi la commissione di vigilanza suindicata verificasse qualche infrazione alle prescrizioni predette, il presidente dovrà riferirne immediata-

(1) E' fatta facoltà ai Comandi che debbono costituire le anzidette commissioni di sistituire gli ufficiali indicati con altri di grado immediatamente inferiore, ove non fosse possibile destinare ufficiali del grado stabilito.

mente all'autorità di cui al precedente capoverso, la quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro dell'ufficiale contravventore e per il di lui rinvio al corpo, dandone avviso al Ministero (Stato Maggiore Centrale).

XIII. I temi sono inviati, in pieghi sugellati, dal Ministero della guerra ai comandi presso i quali hanno luogo le prove, e questi in ciascun giorno d'esame consegnano il relativo piego sugellato al presidente della commissione di vigilanza, il quale lo apre davanti ai concorrenti e detta o distribuisce il tema.

XIV. Allo scopo di ottenere la massima obiettività nel giudizio sui lavori dei concorrenti, debbono osservarsi le prescrizioni seguenti:

1° Nel primo giorno d'esame il presidente della commissione di vigilanza ritira dall'autorità, indicata nel n. XIII, la nota dei concorrenti dalla quale cancella i nomi degli ufficiali che non si presentano o che si ritirano dagli esami o ne sono allontanati.

Sulla nota stessa, ogni giorno d'esame, dopo dettato o distribuito il tema, il presidente suddetto scrive personalmente, a fianco di ognuno dei concorrenti presenti, un nome di località, da tenersi assolutamente segreto. Con lo stesso nome, com'è detto in appresso, debbono essere contraddistinti tutti e tre i lavori di ciascun concorrente;

2° Gli esaminandi non possono firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro. In loro vece, e non in loro presenza, il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le relative minute, scrive su ciascuno l'ora in cui è stato consegnato e quella in cui l'esame ha avuto principio ed inoltre ,su ciascun foglio, il nome di località che egli ha assegnato ai lavori dell'ufficiale;

3° Terminati gli esami, viene redatto un breve processo verbale della seduta e sono inviati, in due buste distinte e sugellate, alla persona del comandante del corpo d'armata e dei comandanti sopra indicati:

a) il verbale e i temi con le relative minute;

b) la nota dei nomi dei concorrenti coi corrispondenti nomi di località.

I comandanti predetti dispongono per la sollecita trasmissione:

al comando della scuola di guerra, del verbale e dei temi con le relative minute;

al comandante del corpo d'armata di Torino, in busta sugellata e personale, della busta con la nota dei nomi dei concorrenti e corrispondenti nomi di località. Il comandante del corpo d'armata di Torino trasmette al comando della scuola di guerra quest'ultima busta, solo quando ha ricevuto l'avviso da detto comando, che i lavori dei concorrenti siano stati definitivamente classificati.

XV. A cura dei comandi presso cui hanno luogo gli esami, i candidati vengono provvisti di tutto l'occorrente per scrivere.

Ogni foglio di carta deve essere munito del timbro dei comandi predetti e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza. I lavori che fossero fatti su carta non timbrata e non contrassegnata, non sono validi.

XVI. I candidati che nel corso degli esami, sia scritti che orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza o a quello della commissione esaminatrice, e sono liberi di ritirarsi.

XVII. Il candidato che durante gli esami si sia ritirato dalle prove scritte o da quelle orali, o che sia stato rimandato al corpo in seguito a rapporto della commissione di vigilanza, senza aver ultimato gli esami, deve essere considerato come non riuscito nel concorso agli effetti del n. VII.

XVIII. Appena terminati gli esami scritti, o fatta la dichiarazione di rinuncia di cui al n. XVI, gli ufficiali sono fatti rientrare ai corpi od uffici cui appartengono.

XIX. Agli esami orali sono ammessi i soli concorrenti, i quali abbiano riportato negli esami scritti non meno di 10/20 in ciascuna materia ,oppure raggiungano la media generale di 12/20 se in qualche materia vi sia stata insufficienza non inferiore, però, a 8/20.

Le relative comunicazioni agli interessati sono fatte dal comando della scuola di guerra, pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata o delle truppe coloniali, entro due mesi dal giorno nel quale gli esami scritti hanno avuto termine.

Il comandante della scuola comunica, però, in precedenza, al Ministero i risultati degli esami scritti.

XX. Agli ufficiali ammessi agli esami orali sarà concesso quel tempo di licenza ordinaria cui ancora avessero diritto nel biennio e, in più, 30 giorni di licenza speciale immediatamente prima degli esami orali.

XXI. Gli esami orali hanno luogo nella prima quindicina di ottobre presso la scuola di guerra, dove gli ufficiali devono presentarsi due giorni prima dell'inizio degli esami stessi, secondo le indicazioni fatte conoscere tempestivamente dal comando della scuola di guerra ai comandi di corpo d'armata o delle truppe coloniali.

XXII. La commissione esaminatrice dei candidati ammessi a sostenere gli esami è composta dal personale insegnante della scuola di guerra, completato, all'occorrenza, con altro designato dal Ministero della guerra su proposta del comandante della scuola il quale ne assume la presidenza.

La commissione predetta è ripartita dal comandante della scuola come segue:

a) per gli esami scritti: in tre sottocommissioni, rispettivamente per l'esame di cultura generale militare, di impiego delle minori unità e di lingua francese;

b) per gli esami orali: in otto sottocommissioni — comprese normalmente le tre di cui alla lettera *a*) — rispettivamente per l'esame di cultura generale militare, di impiego delle minori unità, di geografia, di diritto pubblico e di economia politica e di lingue (francese, tedesca, inglese, serbo-croata o slovena).

Ciascuna sottocommissione è composta di un presidente e di due membri.

XXIII. Le sottocommissioni esaminatrici, oltre alla votazione per l'idoneità o per la non idoneità dei candidati, così negli esami scritti come negli esami orali, fanno anche una votazione per punti di merito da 10 a 20 per gli idonei e da 0 a 9 per i non idonei.

XXIV. Per essere dichiarati ammissibili alla scuola di guerra occorre che i concorrenti siano dichiarati idonei nelle prove scritte e orali, oppure, se in qualche materia vi sia stata insufficienza, con punto non inferiore però a 8/20, raggiungano la media generale di 12/20.

Per la determinazione della media generale è attribuito a ciascun esame un coefficiente d'importanza che risulta per ogni materia dal programma allegato.

XXV. Ultimato lo scrutinio degli esami scritti, il presidente della commissione esaminatrice convoca i membri militari delle sottocommissioni per l'apertura delle buste di cui all'ultimo alinea del n. XIV, per la compilazione di un elenco degli ufficiali distinti in ammissibili alle prove orali, e non ammissibili, e per la redazione di apposito verbale da trasmettersi al Ministero (Stato Maggiore Centrale).

Ultimati gli esami orali, il presidente della commissione esaminatrice convoca i presidenti delle varie sottocommissioni per la compilazione di apposito verbale, da trasmettersi ugualmente al Ministero, nel quale vengono riportati i nomi dei concorrenti che hanno subito le prove orali e le classificazioni ottenute nelle prove stesse, e per la compilazione della graduatoria.

I nomi dei classificati sono distinti in ammissibili, non ammissibili per deficienza di posti e non ammissibili per non aver raggiunto la prescritta media generale.

A cura del Ministero è data comunicazione agli interessati delle prove nelle quali sono falliti.

XXVI. I nomi degli ufficiali ammessi alla scuola, e degli ufficiali giudicati ammissibili, ma classificati oltre il numero dei posti disponibili, sono pubblicati nel bollettino ufficiale.

E' fatta facoltà a questi ultimi di concorrere nuovamente, in uno dei due anni immediatamente successivi all'ammissione ripetendo le sole prove d'esame orale, e se lo desiderano anche una o più prove scritte, il cui risultato, però,

qualunque esso sia, annulla senz'altro quello riportato precedentemente nelle medesime e concorre a determinare la media generale stabilita al n. XXIV.

L'anzidetta facoltà è subordinata alla condizione che la commissione di cui alla lettera *c*) del n. III si esprima favorevolmente all'ammissione al concorso del candidato.

Trascorsi i due anni di cui sopra, gli ufficiali che intendano di nuovo concorrere debbono sottoporsi a tutte le prove d'esame.

XXVII. Gli ufficiali ammessi precedentemente alla scuola di guerra, frequentatori o non, e riprovati agli esami di passaggio o finali dei corsi possono, a norma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, partecipare al presente concorso, purchè siano trascorsi due anni da quando sono stati riprovati e sempre che non abbiano già riportato più di due riprovazioni complessivamente tra gli esami d'ammissione, di passaggio e finali e soddisfino alle condizioni stabilite dalla presente circolare.

Eguale trattamento, per lo stesso articolo 4 di cui sopra, è adottato nei riguardi degli ufficiali che per motivi disciplinari abbiano cessato di essere allievi della scuola, purchè siano trascorsi almeno tre anni dalla decisione presa nei loro confronti.

XXVIII. Ai sensi dell'art. 10 del R. decreto dianzi citato, sono dispensati dal ripetere l'esame d'ammissione alla scuola quegli ufficiali che lo hanno superato prima della guerra e non poterono frequentare i corsi per cause non disciplinari nè per deficienza negli studi e che non siano stati successivamente riprovati agli esami di cui all'articolo stesso.

Il Ministro — DI GIORGIO.

Nota. — Nella stessa epoca di cui al n. 1 della presente circolare, avrà inizio presso la Scuola di guerra un corso *biennale* per gli ufficiali dello Stato Maggiore della Regia aeronautica.

Le norme di concorso e i programmi relativi agli esami di ammissione (analoghi a quelli prescritti per gli ufficiali del Regio esercito) saranno pubblicati a cura del Commissariato d'aeronautica d'accordo col Ministero della guerra.

Il titolo d'idoneità, conseguito al termine di tale corso, avrà effetto, ai fini della carriera, esclusivamente nell'arma di Aeronautica, poichè le disposizioni di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2892, si riferiscono ai *soli* ufficiali del Regio esercito.

ALLEGATO.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI D'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI GUERRA

Gli esami di ammissione consistono in:

I. — ESAMI SCRITTI.

a) cultura generale militare;
b) impiego delle minori unità;
c) lingua francese.

II. — ESAMI ORALI.

a) cultura generale militare;
b) impiego delle minori unità delle varie armi;
c) geografia;
d) nozioni di diritto pubblico e di economia politica;
e) lingua francese;
f) lingua tedesca, o inglese, o serbo-croata o slovena, a scelta del candidato (esame facoltativo).

Le prove d'esame sono basate, come è in appresso specificato per ciascuna di esse, sui corrispondenti programmi dei corsi di perfezionamento e delle scuole di reclutamento, e ciò per coordinare le prove stesse agli studi precedentemente fatti dagli aspiranti.

Le prove d'esame devono servire non solo a garantire che i candidati posseggano le nozioni di indispensabile fondamento agli studi della scuola di guerra, ma altresì che essi abbiano cultura e facoltà di mente tali da comprendere una istruzione più vasta.

Nella preparazione agli esami non basterà perciò limitarsi allo studio dei libri di testo e delle sinossi delle lezioni delle scuole di reclutamento e dei corsi di perfezionamento, ma converrà corroborare tale studio con un buon corredo di lettura e colle meditaizone personale.

1. — PROVE SCRITTE.

Cultura generale militare.

Coefficiente 10. — Tempo assegnato: ore 8.

Il candidato deve svolgere un tema su tre che gli sono proposti. I temi rifletteranno questioni di arte militare in base al corrispondente programma delle accademie militari, o illustrazioni di punti dei principali regolamenti militari: oppure questoni di storia generale secondo il programma annesso.

I concorrenti devono dar prova del loro grado di cultura e dimostrare come abbiano saputo ampliare ed elevae le conoscenze professionali acquisite nelle scuole militari precedenti mercè letture ed osservazioni di guerra, nonchè dimostrare capacità a ragionare ed a scrivere ordinatamente ed in forma chiara e corretta.

Sviluppo storico dell'arte militare durante l'epoca moderna in relazione alle condizioni politiche e sociali dell'Europa.

1. Rinascenza dell'arte militare — Suoi caratteri generali alla fine del sevolo XV e nel XVI secolo — Guerre d'Italia, di Francia e di Fiandra.

2. L'arte militare nella prima età del secolo XVII — La guerra dei trent'anni — Gustavo Adolfo.

3. I tempi di Luigi XIV — Il Turenne, il Montecuccoli ed Eugenio di Savoia — Guerre di Olanda, di Germania e d'Italia — Guerre contro i turchi — Guerre di successione — La guerra di cordono e la tattica lineare.

4. L'arte militare nella metà del secolo XVIII — Ferico II, il suo esercito e il suo sistema di guerra — Cenni descrittivi delle campagne di Federico II, con speciale riguardo a quella del 1757.

5. La rivoluzione francese e i suoi riflessi sullo sviluppo dell'arte militare — Napoleone e il suo sistema di guerra: Cenni descrittivi sulle campagne napoleoniche con speciale riguardo a quelle combattutesi in Italia (1796-97, 1800).

6. L'arte militare del secolo XIX — Le campagne per l'indipendenza e l'unità d'Italia (1848, 1849, 1859, 1860, 1861, 1866, 1870).

7. L'arte militare prussiana — Cenni descrittivi delle campagne di Moltke in Boemia ed in Francia (1866 e 1870-71).

8. L'arte militare alla fine del secolo XIX — Cenno sulle guerre balcaniche, anglo-boera e russo-giapponese.

Per la preparazione possono servire i trattati di storia militare del Corsi, del Moreno e del Pagliano, come i testi e le sinossi usate presso le scuole di reclutamento.

Impiego delle minori unità delle varie armi.

Coefficiente 10. — Tempo assegnato: ore 6.

Il candidato deve svolgere un tema di applicazione tattica relativo all'impiego di una minore unità della propria arma (battaglione o reparto corrispondente) convenientemente inquadrata (nella situazione enunciata dal tema) colle altre armi.

Lo svolgimento del tema consisterà nella compilazione per iscritto degli ordini (verbali o scritti) che al caso pratico il comandante dell'unità darebbe per l'espletamento del compito affidatogli dal tema e nel tracciamento della situazione o delle situazioni su di uno schizzo a scala conveniente, distribuito col tema stesso.

La prova avrà per base la regolamentazione tattica per le varie armi in vigore all'atto dell'esame.

Lingua francese.

Coefficiente 5. — Tempo assegnato: 3 ore.

Il candidato deve dimostrare con una breve composizione scritta (redazione di una facile lettera o trattazione di un facile argomento) di sapere usare correttamente la lingua francese coll'aiuto del vocabolario.

II. — Prove orali.

Cultura generale militare

Coefficiente 10. — Durata: 30 minuti.

Questa prova serve di completamento a quella scritta ed è intesa a meglio accertare il grado di cultura dei concorrenti.

Il candidato dovrà sapere discutere e fornire schiarimenti sul proprio tema scritto di cultura generale militare: inoltre dovrà rispondere ad interrogazioni riflettenti le questioni di arte militare e di storia militare nel quadro tracciato per la prova scritta.

Impiego delle minori unità delle vare armi.

Coefficiente 10. — Durata: 30 minuti.

Il candidato sarà interrogato sulle principali questioni tattiche relative all'impiego delle minori unità delle varie armi e sarà chiamato a discutere il tema scritto.

Dovrà inoltre dimostrare di conoscere perfettamente la costituzione organica di dette unità.

La prova avrà per base la regolamentare tattica per le varie armi in vigore all'atto dell'esame.

Nozioni di diritto pubblico e di economia politica.

Coefficiente 6. — Durata: 20 minuti.

A) *Diritto costituzionale*:

1. Concetto e definizione del diritto pubblico e privato — Carattere delle prime costituzioni moderne — Fonti più dirette dello Statuto Albertino.

Il Re, sue prerogative e norme della successione monarchica.

2. Governo di Gabinetto — Cenni storici sulla costituzione inglese — Principali atti della costituzione inglese: Magna Charta — Habeas Corpus — Atto dei diritti e atto di stabilimento — Decreti organici in base ai quali è costituito il Gabinetto in Italia — Responsabilità dei Ministri.

3. Le formazioni delle due camere — Vari sistemi di suffragio — La legge elettorale politica — Prerogative e funzioni delle due camere.

4. L'ordine giudiziario — Diritti individuali — Lineamenti dei rapporti fra Chiesa e Stato.

B) *Diritto amministrativo*:

5. L'amministrazione diretta dello Stato — Gli uffici centrali — I ministeri - Consiglio di Stato — Corte dei conti — Gli uffici locali: prefetture, sottoprefetture — I sindaci come ufficiali del Governo.

6. L'amministrazione autarchica — Comune: concetto, elementi, funzioni — Provincia: concetto, elementi, funzioni. L'organizzazione dei comuni e delle provincie — Controlli dello Stato sui comuni e sulle provincie.

7. La giustizia amministrativa — Giurisdizione amministrativa, sezioni consultive e sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

C) *Diritto internazionale*:

8. Gli Stati quali soggetti di diritto internazionale, diritti fondamentali degli Stati. Costituzione ed organizzazione degli Stati dal punto di vista internazionale.

9. Oggetti del diritto internazionale: territori, fiumi, mari, navi, atmosfera — Relazione fra gli Stati, trattati, condizioni della validità, garanzie, effetti, cessazione dei trattati, convenzioni giurisdizionali, estradizione — Diritto diplomatico e consolare — Relazioni diplomatiche e diritti degli agenti diplomatici.

10. Controversie internazionali e mezzi per dirimerle: pacifici, coercitivi bellici, coercitivi non bellici, la guerra — Principali convenzioni riguardanti la guerra — Neutralità.

D) *Economia politica*:

11. Carattere, origine, metodo dell'ecomonia politica — Il principio della convenienza economica — Legame della scienza economica con le altre scienze sociali e le scienze militari — Influenza reciproca fra tecnica ed economica — Leggi e dottrine fondamentali dell'economia.

12. La ricchezza — Fenomeni di produzione e di circolazione — Il costo di produzione — Costi e prezzi — Domanda e offerta - Loro equilibrio — Il reddito — Reddito individuale e reddito nazionale.

13. Capitali immobiliari — I sistemi di coltivazione - Questioni relative alla grande ed alla piccola cultura — Le miniere e loro sfruttamento — Le energie naturali e loro applicazioni — Influenza dei trasporti sugli scambi dei prodotti.

14. Capitali personali — Lavoro e sacrifizi personali - La divisione del lavoro — Lavoro e servizi personali — Equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro — Costo di produzione dei capitali personali.

15. Capitali mobiliari — Loro formazione — Risparmio e capitale — Trasformazione dei capitali — Funzione dei capitali nell'economia moderna — Capitale tecnico e sue applicazioni.

16. L'intrapresa — Oggetto dell'intrapresa — Loro classificazione — L'intrapresa privata individuale e associativa — Le società commerciali — La responsabilità dei soci — L'intrapresa pubblica — La clientela e la sua organizzazione.

17. Problemi della distribuzione della ricchezza — La rendita fondiaria — Teoria del Ricardo — Limite di generalizzazione della rendita — Rendita di posizione — Rendita edilizia — Il salario — Sistemi di rimunerazione industriale — I cosidetti sistemi scientifici.

18. L'interesse — Relazione dell'interesse con gli altri elementi del costo — Il saggio di interesse — L'interesse e l'accumulazione del capitale — Curva del saggio di interesse — Il profitto — La determinazione del saggio del profitto — L'elemento del rischio e del premio — Movimento della curva del saggio del profitto.

19. Lo scambio e la formazione dell'equilibrio dei prezzi — La moneta e il mercato monetario — La questione del tipo — Moneta metallica e moneta fiduciaria — Determinazione del valore della moneta — Il credito — Strumenti del credito — Istituti di credito — Le Banche di emissione — Le Banche di deposito ordinarie — Le Banche speciali — Le operazioni di banca a breve e a lunga scadenza.

Potranno anche essere consultate le seguenti opere:

Manuali editi dal BARBERA: G. MOSCA: *Appunti di diritto costituzionale* — ORLANDO: *Principi di diritto amministrativo* — GRASSO: *Principi di diritto amministrativo* — Ulisse GOBBI: *Trattato di Economia*, Milano 1919 — Enrico BARONE: *Principi di Economia*, Roma 1919 — Enrico LEONE: *Lineamenti di Economia*, Bologna 1920.

Geografia.

Coefficiente 10. — Durata: 30 minuti.

Il candidato sarà tenuto ad esporre la materia del programma in termini puramente elementari e descrittivi, valendosi anche dell'atlante scolastico che sarà messo a sua disposizione durante l'esame.

1. La distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre, continenti e parti del mondo, le grandi fasi climatiche (zone o regioni artiche, temperate, tropicali, equatoriali) — Climi continentali e climi marittimi; le acque continentali, i maggiori laghi e fiumi della terra.

2. Le grandi razze umane e la loro distribuzione sulla superficie terrestre, densità della popolazione — I grandi popoli della terra, la loro distribuzione, le loro lingue e religioni - I pincipali stati del mondo.

3. La vegetazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre (zone di vegetazione), l'agricoltura e la distribuzione sulla terra dei principali tipi di coltura, allevamento del bestiame e pesca, le maggiori regioni industriali della terra Il commercio e le maggiori vie di comunicazioni marittime e terrestri.

4. Descrizione generale, fisica e politica dell'Africa.

5. Descrizione generale, fisica e politica dell'Asia.

6. Descrizione generale, fisica e politica dell'Oceania ed America Meridionale.

7. Descrizione generale, fisica e politica dell'America Settentrionale.

8. Descrizione generale fisica dell'Europa.

9. Descrizione generale politica dell'Europa

10. Descrizione del sistema alpino.

11. Descrizione generale fisica dell'Italia.

12. Descrizione generale politica dell'Italia. - Regno d'Italia; Repubblica di San Marino; le Colonie; andamento dei confini; regioni italiane sotto dominio estero; qualità e distribuzione della popolazione; dati sommari dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Per la preparazione si presta qualunque testo scolastico del genere di quello del Pasanini e l'atlante scolastico di geografia moderna del Marinelli, entrambi editi da Albrighi, Segati & C.

Francese.

Coefficiente 5. - Durata: 20 minuti.

Il candidato deve dimostrare, mediante conversazione, di sapere usare correttamente la lingua francese ed inoltre di saper leggere speditamente il francese e tradurre a prima vista sia dal francese all'italiano sia dall'italiano in francese brani comuni di autori moderni.

Lingua tedesca, inglese, serbo-croata o slovena.

Facoltative. - Durata: 20 minuti.

Il candidato può far domanda di essere esaminato in una delle lingue suindicate.

Egli deve dimostrare di sapere leggere un brano della lingua prescelta, di saperlo tradurre in italiano e di conoscerne le regole grammaticali.

Per ogni punto superiore ai 14/20 conseguito in quest'esame, il candidato aumenta la sua media generale di 5 centesimi.

Nota. — I candidati possono rivolgersi alla Scuola di guerra (Ufficio comando) per quelle indicazioni bibliografiche supplementari che desiderassero avere per la preparazione agli esami.

N. 660. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Passaggi nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 27 novembre 1924.

Si porta a conoscenza di tutte le autorità militari, le quali hanno alle loro dipendenze personale civile del gruppo *C* e personale subalterno, nonchè avventizio, straordinario, giornaliero e operaio, la seguente circolare urgentissima, trasmessa in data 17 novembre da S. E. il ministro delle finanze:

« Richiamo l'attenzione di codesta On. amministrazione sulla disposizione contenute nell'art. 7 del R. decreto-legge 11 novembre 1924 n. 1738 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264, del 12 detto mese), che fissa il *termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore del decreto stesso,* entro il quale termine dovranno pervenire a questo Ministero le domande di ammissione nelle cancellerie e segreterie giudiziarie dei funzionari e degli avventizi ex combattenti, che chiedano il passaggio a categoria superiore, o la sistemazione in organico, a norma dei Regi decreti 30 settembre 1922 n. 1290; 11 novembre 1923 n. 2395, e 8 maggio 1924 n. 843. — Il ministro: f.° Oviglio ».

A complemento della predetta circolare, si comunica che il testo dell'art. 7 del R. decreto 11 novembre 1738 (che è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione) è il seguente:

« I posti attualmente vacanti nella pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie saranno conferiti ai funzionari e agli avventizi ex combattenti, che chiedano il passaggio a categoria superiore, o la sistemazione in organico a norma dei regi decreti 30 settembre 1922 n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924 n. 843.

« A tal fine, entro il termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno pervenire al Ministero della giustizia e degli affari di culto le domande di ammissione da parte degli interessati, sulle quali si provvederà sentito il consiglio d'amministrazione del Ministero ».

Sulle disposizioni di cui sopra dovrà essere richiamata l'attenzione di coloro che fossero in possesso del titolo di studio occorrente per accedere alla carriera del gruppo *B* - di cui fa parte il ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie — per il caso che essi, entro il termine stabilito (12 dicembre p. v.), ritenessero di inoltrare domanda al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Divisione seconda - cancellerie).

p. *Il Ministro* — A. Clerici.

N. 661. — PENSIONI. — **Spese per documenti di Stato civile occorrenti per la liquidazione delle pensioni.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 27 novembre 1924.

Con riferimento alle circolari n. 709 del *giornale militare* 1923 e n. 57 del *giornale militare* 1924 ed a soluzione di quesiti formulati da alcuni comandi dipendenti, si comunica che il Ministero delle finanze, su conforme richiesta fatta da questo della guerra, ha determinato che le *spese per diritti di stato civile* eventualmente richieste da taluni comuni del Regno e da Governi esteri, per il rilascio dei documenti oc-

correnti per la liquidazione delle pensioni del personale statale (documenti che, a norma dell'articolo 28 del regio decreto 21 novembre 1923 n. 2480 — circolare 708 del *giornale militare* 1923 — sono da raccogliersi dalle singole amministrazioni in tempo utile per rendere spedita la liquidazione suddetta) debbono essere a carico degli impiegati, ufficiali, sottufficiali, agenti, ecc.; nel cui interesse vengono rilasciati gli atti, e non già delle amministrazioni dalle quali essi dipendono, e che hanno soltanto l'obbligo di riunire gli atti stessi, per lo scopo sopraccennato.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 662. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso l'Accademia militare di Modena per l'anno scolastico 1924-25.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 novembre 1924.

In relazione al n. 21 della circolare n. 198 del *giornale militare* c. a. ed ai numeri 15 e 16 della circolare n. 369 del *giornale militare* c. a., si comunicano qui di seguito, in ordine di graduatoria, i nomi dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali che avranno inizio il 1° dicembre prossimo presso l'Accademia militare di Modena, ripartiti secondo l'arma o il corpo al quale ciascuno di essi è stato definitivamente assegnato:

Arma dei carabinieri reali.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Maresciallo capo MESSINA Vincenzo, legione CC. RR. Palermo.
2. Maresciallo capo STINGONE Giovanni, legione CC. RR. Salerno.
3. Maresciallo capo GIGLIO Antonio, legione CC. RR. Milano.
4. Brigadiere CANDURA Gaetano, legione CC. RR. Torino.
5. Brigadiere MONTALTO Rosario, legione CC. RR. Palermo.

6. Brigadiere LORENTINO Pietro, legione CC. RR. Palermo.
7. Maresciallo capo CARDILLO Anacleto, legione CC. RR. Milano.
8. Brigadiere Russo Gennaro legione CC. RR. Salerno.
9. Maresciallo maggiore AMODIO Nicola, legione CC. RR. Genova.
10. Maresciallo maggiore PIERIBUTI Pietro, legione CC. RR. Milano.
11. Brigadiere IACOBELLIS Pasquale, legione CC. RR. Bari.
12. Maresciallo CORCHIA Graziantonio, legione CC. RR. Bologna.
13. Brigadiere ABATECOLA Gustavo, legione CC. RR. Salerno.
14. Maresciallo maggiore MISERENDINO Vincenzo, legione CC. RR. Roma.
15. Brigadiere GUARCELLO Michelangelo, legione CC. RR. Palermo.
16. Brigadiere RUSSO Ottorino, legione CC. RR. Bologna.
17. Brigadiere LO MONACO Amedeo, divisione autonoma CC. RR. Cirenaica.
18. Brigadiere LONGO Pietro, legione CC. RR. Palermo.
19. Brigadiere MARGHIANI Francesco, legione CC. RR. Alessandria.
20. Brigadiere BELPEDIO Umberto, legione CC. RR. Torino.

Arma di fanteria.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente maggiore FENU Domenico, 1 bersaglieri.

Ammessi per aver superato gli esami:

1. Sergente maggiore SANTORO Giuseppe, 74 fanteria.
2. Sergente maggiore VECCIA Giuseppe, 15 fanteria.
3. Sergente maggiore PACINI Ferdinando, 37 fanteria.
4. Sergente maggiore MAMONE Francesco, R. C. T. C. Eritrea.
5. Maresciallo GANCI Antonino, 91 fanteria.
6. Sergente maggiore RIZZO Vito, 37 fanteria.
7. Sergente maggiore CAPOBIANCO Francesco, 6 fanteria.
8. Sergente magigore GAROSI Alfredo, 30 fanteria.
9. Sergente maggiore CIAMPA Simone, 30 fanteria.
10. Sergente maggiore MARTINO Luigi, 151 fanteria.
11. Sergente maggiore CONFORTO Emanuele, 75 fanteria.

12. Sergente maggiore GIANNINI Quinto, 84 fanteria.
13. Sergente maggiore BERNARDI Giovanni, 2 alpini.
14. Sergente Maggiore MATTEI Alfonso, 12 fanteria.
15. Sergente maggiore GARASSINO Giuseppe, 2 alpini.
16. Sergente maggiore DE CARLO Michele, compagnia distrettuale del distretto militare Trieste.
17. Sergente maggiore NAPOLI Umberto, 69 fanteria.
18. Sergente maggiore FIORI Vito, distretto militare Chieti.
19. Sergente maggiore FERRANDO Giuseppe, 27 artiglieria da campagna.

Commissariato.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Maresciallo ALBANO Giosuè, legione CC. RR. Salerno.

Ammessi per aver superato gli esami:

1. Brigadiere DI PAOLA Michele, legione CC. RR. Torino.
2. Brigadiere CARTA Giuseppe, legione CC. RR. Cagliari.

Sussistenza.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente maggiore DI GAUDIO Giuseppe, 10 compagnia di sussistenza.

Ammessi per aver superato gli esami:

1. Sergente maggiore PARONE Virginio, 1 compagnia di sussistenza.
2. Sergente maggiore LAI Giovanni, 5 compagnia sussistenza.
3. Sergente maggiore PEREZ Achille, 5 compagnia di sussistenza.

Amministrazione.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Brigadiere ROMANO Furio, legione CC. RR. Torino.
2. Maresciallo maggiore ARLOTTA Gaetano, legione CC. RR. Torino.

3. Maresciallo BAGARONE Ferdinando, 31 fanteria.

4. Brigadiere ALOSI Filippo, legione CC. RR. Napoli.

5. Brigadiere SICLARI Giuseppe, legione CC. RR. Messina.

6. Sergente maggiore INGIANNI Federico, 13 artiglieria da campagna.

Ammessi per aver superato gli esami:

1. Maresciallo VALLINI Bruno, 4 artiglieria da campagna.

2. Maresciallo ZAGARDO Vincenzo, R. C. T. C. Eritrea.

3. Sergente maggiore COTTONE Antonino, 14 artiglieria da campagna.

4. Sergente maggiore PIRELLO Nicola, 49 fanteria.

5. Sergente maggiore MAINARDI Pietro, 11 fanteria.

6. Sergente maggiore BARBIERA Giuseppe, 10 compagnia di sussistenza.

7. Maresciallo PITTARI Pasquale, legione CC. RR. Messina.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 663. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 27 novembre 1924.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione invernale funzioni lo Stabilimento balneo-termale militare di Ischia, dove saranno effettuati tre turni di cure nei periodi sottoindicati:

1° turno: dal 1° febbraio al 15 febbraio;

2° turno: dal 21 febbraio al 7 marzo;

3° turno: dal 13 marzo al 27 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal giorno 20 dicembre c. a. al 20 gennaio 1925 esclusivamente presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 458 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti ai numeri 4, 5, 6 e 7 della circolare 238 del *giornale militare* corrente anno.

Le proposte mod. 458 insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse nel più breve tempo possibile al direttore di sanità del corpo d'armata, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 9 della circolare 238 c. a. le trasmetterà volta per volta a questo Ministero (Direzione centrale di sanità militare).

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni di cui ai nn. 11, 12, 13, 14 e 15 e « Norme amministrative » della suddetta circolare 238 *giornale militare* corrente anno.

I comandi di corpo d'armata vorranno impartire in proposito le istruzioni occorrenti.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 664. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto del ministro). — 23 ottobre 1924. — (Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 273, del 22 novembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le sue successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1923, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, e il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, modificato con decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1395, sulle nomine ad ufficiale in servizio attivo;

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 317;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito e le successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme per il computo della anzianità dei tenenti e sottotenenti di complemento trasferiti nel ruolo degli effettivi per merito di guerra, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, si applicano anche agli ufficiali di complemento che ottennero, per merito di guerra, la nomina in servizio attivo permanente dal 24 settembre 1911 al 23 maggio 1915, purchè ne facciano domanda entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali, che furono nominati sottotenenti in S. A. P. in base al R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, possono ottenere, facendone domanda nello stesso termine indicato nell'articolo precedente, che la loro anzianità nel grado di tenente e conseguentemente quella nel grado di capitano venga determinata come se avessero conseguito la nomina a tenente in S. A. P. in base al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, semprechè abbiano maturato i requisiti prescritti da quest'ultimo decreto nei termini fissati dalle relative norme applicative.

Art. 3.

I capitani di complemento del corpo d'amministrazione, compresi quelli provenienti dai cessati ruoli della milizia territoriale, che contino 20 anni di servizio effettivo alle armi ed abbiano appartenuto, nella campagna di guerra 1915-1918, all'Esercito operante col grado di ufficiale per tutta la durata delle ostilità, potranno essere nominati a

loro domanda capitani di amministrazione in S. A. P. a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, su parere delle autorità gerarchiche.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine di tre mesi di cui all'art. 1 e le nomine verranno effettuate con riserva di anzianità ed i predetti ufficiali prenderanno poi posto nel ruolo dei capitani di amministrazione in S. A. P. subito dopo l'ultimo capitano proveniente dai tenenti in S. A. P. delle varie armi e corpi, trasferiti nel corpo d'amministrazione in base alla lettera *b*) dell'articolo 2 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

Art. 4.

Al comma *c*) del n. IX delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito il seguente, con effetto dal 1° febbraio 1923:

« *c*) assumeranno il grado di generale medico capo i tenenti generali medici, nonchè i maggiori generali medici che ricoprano tale grado al 31 gennaio 1923. I brigadieri generali medici assumeranno il grado di generale medico.

I maggiori generali commissari e i brigadieri generali commissari assumeranno il grado di generale commissario ».

Art. 5.

L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto non dà diritto alla corresponsione di nuovi o maggiori assegni se non dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI

Norme esecutive.

1. Le domande degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge del 23 ottobre 1924, n. 1819, corredate della copia dello stato di servizio, dovranno essere trasmesse entro il termine stabilito dall'art. 1 del medesimo R. decreto-legge a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per la prescritta via gerarchica.

2. Le autorità militari dovranno accertare che gli ufficiali, di cui all'art. 2 del citato decreto-legge, si trovino in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale del 22 agosto 1915, n. 1293, indicando specificatamente l'epoca precisa in cui essi compirono i 24 mesi di servizio effettivo come ufficiali e i 4 mesi presso le truppe operanti.

3. In conformità delle norme stabilite durante la guerra (articolo 5 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, numero 666) non dovranno essere computate nel suddetto periodo di 4 mesi le assenze dalla zona di operazioni che non siano state motivate da ragioni di servizio o causate da ferite o da malattia riconosciuta proveniente da causa di servizio.

4. Le domande dei capitani di complemento di amministrazione, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1819, dovranno essere presentate nel termine stabilito dall'articolo stesso al comando del distretto, al quale gli ufficiali stessi sono effettivi, giusta la circolare 43 del *giornale militare* del 1923.

I comandi di distretto, riconosciuta la regolarità della domanda ed accertato che l'ufficiale si trovi nelle condizioni previste, daranno corso alla domanda con tutta sollecitudine, corredandola di copia dello stato di servizio, del libretto personale, di una dichiarazione dell'ufficiale sanitario circa la idoneità al servizio incondizionato dell'aspirante alla nomina e di un foglio informativo sulle condizioni sociali di lui e della famiglia. In foglio a parte espor-

ranno il loro parere motivato sulla convenienza o meno di accogliere la domanda. Le competenti autorità gerarchiche esporranno pure in foglio a parte identico motivato parere, tenuto conto della natura dei servizi prestati durante le ostilità e delle qualità professionali, di carattere e di condotta quali risultano dalle carte personali.

Il Ministro: DI GIORGIO.

AVVISI

Rivista " Alere Flammam „
(terzo anno)

a cura del Gabinetto di cultura della Scuola di Guerra.

Conterrà oltre alle conferenze che verranno tenute alla Scuola di Guerra da appositi conferenzieri, promotore il Gabinetto di Cultura, ed i lavori che risulteranno premiati nel Concorso indetto l'8 maggio 1924 e che si chiude il 31 dicembre 1924, anche lavori originali di personalità in ogni campo del sapere. Inoltre darà un particolare sviluppo alle rubriche *Notizie bibliografiche e recensioni* ed al *Notiziario*.

Condizioni di abbonamento per gli ufficiali.

Associazione al Gabinetto di Cultura con diritto alla Rivista ALERE FLAMMAM per l'anno 1925 (coi vantaggi sanciti dall'art. 2, lett. *b*), dello statuto) . . .	L.	24.—
Abbonamento annuale *alla sola Riv.* ALERE FLAMMAM .	»	20.—
Abbonamento annuale per i Soci Vitalizi	»	12.—
Un numero separato (semplice)	»	4.—
Un numero separato (doppio)	»	6.—

Gli Ufficiali che già hanno rinnovata l'associazione al Gabinetto di Cultura per l'anno 1925, dovranno inviare la somma di L. 12 per ricevere l'« Alere Flammam ».

Le richieste saranno dirette accompagnate dal relativo importo, aumentato dalla tassa di riscossione alla Direzione della Rivista *Alere Flammam* - Scuola di guerra.

Il Ministero della guerra, ha autorizzato gli ufficiali richiedenti l'abbonamento a mezzo del proprio Comando, Corpo, Ufficio, a fare anticipare dall'Ente dal quale sono amministrati, il prezzo di associazione, rimborsandolo poi a rate mensili a senso dell'art. 104 lettera *b*) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

Rivista d'artiglieria e genio

Periodico militare mensile illustrato.

(64° anno)

La Rivista non più solo tecnica, ma oggi prevalentemente tattica, pubblicherà articoli originali riguardanti le varie armi, l'aviazione e la marina, miscellanee, e notizie di indole militare concernenti le diverse Nazioni. Darà impulso alla rubrica « Riviste di libri e periodici » in modo da offrire la maggior quantità di elementi di studio per chi non avendo tempo di risalire alle fonti, voglia tenersi informato delle più recenti correnti del progresso militare.

A stimolare poi gli studiosi, anche quest'anno la Rivista ha indetto un concorso con 3000 lire di premio e tre medaglie di argento, su temi concernenti la fanteria, l'artiglieria e il genio.

Per facilitare la diffusione della cultura tra gli ufficiali dell'Esercito ed assimilati, con l'autorizzazione del Ministero della guerra, la Rivista accorda loro un abbonamento di favore a L. 24 annue, le quali possono anche essere anticipate dalla Cassa del reggimento e ritenute mensilmente sullo stipendio.

Condizioni di abbonamento per il 1925.

Per gli enti militari . . . . . L. 30 —

Abbonamento di favore per gli ufficiali e assimilati . » 24 —

Coloro che desiderano ricevere i fascicoli personalmente, e non per via di ufficio, aggiungeranno L. 5 per spese postali.

Per i non militari, in Italia e Colonie . . . . . L. 40 —

Estero . . . . . » 75 —

Ogni fascicolo separato: in Italia L. 5; all'estero Lit. 12; se doppio L. 8; all'estero Lit. 18.

Più L. 0,50 per spese di spedizione, per coloro che desiderano i fascicoli personalmente.

Indirizzare lettere, vaglia, ecc., alla « Direzione della *Rivista d'artiglieria e genio* », via degli Astalli n. 15, Roma (17).

Rassegna dell'Esercito italiano

Condizioni di abbonamento per l'anno 1925.

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari tutti (compresi gli Ufficiali in congedo ed assimilati del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica e della M. N. V.) privati, ecc., richiesta per via d'ufficio. Annue . . L. 24

   Numero separato . . . . . » 5

2. Per l'Estero (Unione postale universale). Annue . . » 48

Le richieste d'abbonamento, accompagnate dal relativo importo da inviarsi a mezzo cartolina vaglia o vaglia bancario, debbono essere rivolte allo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato — Roma (40), Via Gino Capponi, 43-45.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio 1925.

3. Gli articoli dei collaboratori vanno indirizzati alla Direzione della Rassegna dell'Esercito — Via Napoli, 42 - Roma.

" L'Universo „

Rivista mensile dell'Istituto Geografico Militare.
(Anno VI).

La Rivista oltre pubblicare articoli originali riguardanti le scienze geografiche e materie affini (geologia, geodesia, astronomia, cartografia), itinerari illustrati compiuti da studiosi di dette scienze, riproduzioni artistiche di carte antiche, ecc., conterrà in ogni numero un riassunto del movimento cartografico dell'Italia e dell'Estero, un ampio notiziario (rivista delle riviste di tutto il mondo), una ricca bibliografia che fornirà agli studiosi la recensione o l'elenco delle più recenti pubblicazioni di indole geografica, astronomica, ecc., ed un sommario di tutti gli articoli del genere estratti da circa 300 riviste italiane e straniere in relazione di scambio con l' « Universo ».

Condizioni di abbonamento per l'anno 1925.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonchè agli enti militari, è concesso l'abbonamento annuo al prezzo ridotto di L. 36 (anzichè di L. 50 importo dell'abbonamento ordinario - vedi circolare 754, *Giornale militare* 1920), da versarsi per intero a cura delle Amministrazioni interessate a quella dell'Istituto geografico all'atto dell'abbonamento, salvo la prescrizione per cui le Amministrazioni dei corpi debbono rivalersi sugli ufficiali abbonati mediante ritenute in ragione di L. 3 mensili.

Agli abbonati, l'*Universo* concede le seguenti facilitazioni e premi:

a) sconto del 20 per cento sui prezzi di catalogo di tutte le carte e pubblicazioni varie dell'I. G. M.;

b) dono della Carta d'Italia alla scala di 1 a 1,000,000 a coloro che faranno due o più abbonamenti;

c) agli abbonati che alla fine dell'anno in corso rinnoveranno l'abbonamento sarà dato un dono di carte o di pubblicazioni dell'Istituto geografico, a loro scelta, al prezzo di catalogo per un ammontare di L. 10, e ciò per diffondere la conoscenza delle pubblicazioni dell'Istituto;

d) il reggimento che alla data del 30 giugno 1925 avrà il più grande numero di abbonati riceverà uno dei seguenti doni a scelta:

1° Carta d'Italia al 100,000 di tutto il territorio del Corpo d'armata di cui fa parte il reggimento;

2° Intera carta d'Italia alla scala di 1:500,000 (35 fogli);

3° Album di 50 fotografie della guerra, da scegliersi in una collezione di circa 7000 esistenti presso l'Istituto.

Per gli abbonamenti dirigere le richieste all'Ufficio amministrazione de *L'Universo*, via Cesare Battisti n. 8 - Firenze.

Le nostre gloriose bandiere

Pubblicazione del colonnello Luigi RANGONI-MACHIAVELLI.

Ricompense concesse alle varie armi, corpi, reparti e servizi del R. Esercito sardo poi italiano, alla R. Marina, alla R. Guardia di finanza, nonchè a città e comuni dal 1796 al 1924 (agosto).

Le ricompense sono precedute da un breve cenno storico sulle ricompense stesse ed in appendice sono riportati i vari regolamenti, viglietti, statuti, decreti d'istituzione.

Il volume di 361 pagine in 16° è posto in vendita agli ufficiali, comandi, enti vari che ne facciano richiesta, accompagnata da vaglia, all'*Ufficio pubblicazioni* del Ministero della guerra, al prezzo di L. 16 oltre le spese postali.

NOTIFICAZIONE

Si rende noto che, a partire dal 1° gennaio 1925, il nome della capitale della Norvegia sarà Oslo invece di Cristiania.

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(3453) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
2751

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1924 — 6 Dicembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 665 16 ottobre 1924. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1828 - Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale. . . . . *Pag.* 2753

» 666 - 20 ottobre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1796 - Approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni centrali . . . . . *Pag.* 2755

» 667 - 4 novembre 1924. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1908 - Istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio . . . . . *Pag.* 2769

» 668 - 4 novembre 1924. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1909 - Richiamo in servizio col grado di generale di Esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna . . . . . *Pag.* 2771

» 669 - 4 dicembre 1924. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uniforme dei « Marescialli d'Italia » *Pag.* 2772

LIBRERIA DELLO STATO

N. 670 - **10 novembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1835 - Contributo straordinario dei centesimi di guerra . . . . . *Pag.* 2773

» **671** - **26 novembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 17 gennaio 1924 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, e le relative attribuzioni *Pag.* 2774

» **672** - **4 dicembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare d'igiene militare presso la scuola di sanità militare . . . . . *Pag.* 2779

» **673** - **4 dicembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Esami di riparazione degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, già riprovati al termine dei corsi di perfezionamento *Pag.* 2780

» **674** - **4 dicembre 1924.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali, per i carabinieri della scuola tecnica di polizia e per i collegi militari *Pag.* 2781

» **675** - **4 dicembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 2793

» **676** - **4 dicembre 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 2795

AVVISO . . . . . *Pag.* 2795

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2796

Circolare N. **665.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1828 Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale.** — (Gabinetto del ministro). — 16 ottobre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 274, del 24 novembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 30 ottobre 1859, n. 3731;
Visto il R. decreto del 29 luglio 1923, n. 1970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e per le finanze, e col Commissario dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Per le domande di privativa riguardanti invenzioni utili alla difesa del Paese i Ministri competenti possono ottenere comunicazione della descrizione e del disegno appena eseguito il deposito.

Possono altresì richiedere il differimento del rilascio dell'attestato nonchè di ogni pubblicazione relativa alle dette invenzioni, sia prima che dopo il rilascio dell'attestato.

Le richieste di cui al comma precedente, fatte dai Ministri competenti al Ministro per l'economia nazionale e comunicate da quest'ultimo al privato interessato, sono prive di ogni effetto, se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda di privativa, il Ministro competente non avrà promosso il decreto di espropriazione di cui all'articolo successivo. In tal caso, trascorsi gli otto mesi, l'attestato viene rilasciato con la procedura ordinaria.

Art. 2.

Lo Stato può, nell'interesse della difesa nazionale, espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa, od usare della invenzione senza il consenso del titolare della privativa, in seguito al Regio decreto emanato su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro per le finanze e sentito il Consiglio dei Ministri Al titolare della privativa spetta una indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, è determinata inappellabilmente, da uno o tre periti nominati dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Contro il decreto non è ammesso reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 3.

Durante gli otto mesi di cui al terzo comma dell'art. 1, e nel periodo successivo a quello della data del decreto di espropriazione di cui all'art. 2, l'oggetto dell'invenzione è considerato materiale militare a termine dell'art. 107 del Codice penale.

Art. 4.

Con successivo Regio decreto saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DI GIORGIO — DE REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Disposizioni transitorie.

Art. 39.

Sino all'entrata in vigore degli articoli 54-63 e 65-68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le disposizioni contenute nel presente regolamento riguardanti le nuove forme di pagamento previste nei suddetti articoli s'intendono invece applicabili alle forme attuali

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

N. 667. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1908 Istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grande Ammiraglio « nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio.** — (Gabinetto del ministro). — 4 novembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 281, del 2 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella gerarchia del Regio esercito è istituito il grado di « Maresciallo d'Italia ».

Il grado di Maresciallo d'Italia è il grado più elevato della gerarchia e può essere conferito esclusivamente a coloro che siano stati investiti in guerra del Comando Supremo dell'Esercito od abbiano coperto l'ufficio di capo di Stato Maggiore dell'Esercito quando il Comando Supremo sia stato assunto da Sua Maestà il Re.

Art. 2.

Nella gerarchia della Regia marina è istituito il grado di « Grande Ammiraglio ».

Il grado di Grande Ammiraglio è il grado più elevato della gerarchia e può essere conferito esclusivamente a coloro che in guerra abbiano tenuto il Comando Supremo delle forze di mare o, nel caso che il comando sia stato assunto da Sua Maestà il Re, abbiano coperto in guerra la carica di capo di Stato Maggiore della Marina.

Art. 3.

A senso dell'art. 1, ai generali Duca della Vittoria, Armando Diaz, Collare della SS. Annunziata, e conte Luigi Cadorna è conferito, sotto la data del 4 novembre 1924, il grado di Maresciallo d'Italia e del nuovo grado vestiranno le insegne.

Art. 4.

A senso dell'art. 2, all'ammiraglio duca Paolo Thaon di Revel, Collare della SS. Annunziata, è conferito, sotto la data del 4 novembre 1924, il grado di Grande Ammiraglio e del nuovo grado vestirà le insegne.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per stabilire le insegne e le altre dignità spettanti ai gradi istituiti col presente decreto.

Il presente decreto non innova all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, stabilito col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — DE' STEFANI.

N. 668. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1909 – Richiamo in servizio col grado di generale di Esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna.** — (Gabinetto del ministro). — 4 novembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 281, del 2 dicembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna è richiamato in servizio col grado di generale d'Esercito ed è considerato in soprannumero rispetto alla tabella n. 53, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Al conte Cadorna sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 2 maggio 1920, n. 555.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e ha effetto dal 4 novembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N. 669. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Uniforme dei « Marescialli d'Italia »**. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). - 4 dicembre 1924.

L'uniforme dei marescialli d'Italia è quella dei generali con i seguenti distintivi di grado:

berretto: quattro galloncini in argento;

manopole: quattro stellete ricamate in oro, disposte nella stessa guisa delle stellette degli altri gradi.

Il Ministero si riserva di apportare a suo tempo le conseguenti aggiunte all'istruzione per la divisa degli ufficiali.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 670. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1835 - Contributo straordinario dei centesimi di guerra.** — (Ragioneria centrale). — 10 novembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 274, del 24 novembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni relative al contributo straordinario dei centesimi di guerra, allegato *B* al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857 e il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 192, che ha soppresso il contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti;

Ritenuta la necessità e la urgenza di interpretare in modo autentico le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la disposizione del primo capoverso dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197, deve intendersi che il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti, stabilito dall'art. 2 del testo unico, allegato *B*, al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, è dovuto per tutte le somministrazioni, forniture e altre prestazioni anche coattive dipendenti da contratti o atti di qualsiasi natura, comprese le requisizioni, di data anteriore al 1° marzo 1919 e si applica anche sulle somme che, posteriormente alla data anzidetta e fino all'espletamento della esecuzione dei contratti o atti sopraindicati, siano state o saranno pagate dagli Enti in tale art. 2 indicati.

Art. 2.

Per effetto delle norme contenute nel decreto Luotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197, nulla è stato mutato alla disposizione dell'art. 10 dell'allegato *B* al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, per la decisione di tutte le controversie relative all'applicazione del contributo dei centesimi di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 671. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 17 gennaio 1924 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, e le relative attribuzioni.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 26 novembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 gennaio 1924 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio del genio è staccato dalla direzione generale artiglieria genio e automobilismo e mantiene la ripartizione di cui alla tabella *A*, annessa al decreto Ministeriale 17 gennaio 1924 e le attribuzioni di cui alla tabella *B*, annessa al decreto medesimo.

Art. 2.

Le attribuzioni della direzione generale artiglieria e automobilismo restano ripartite secondo l'annessa tabella.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 dicembre 1924.

Roma, li 26 novembre 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

Tabella relativa al riparto delle attribuzioni della direzione generale artiglieria e automobilismo

---

Ufficio coordinamento e collegamento.

Personale e ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, urgenti o comuni a più divisioni - Affari dei quali il direttore generale si riserva la trattazione - Documenti e disposizioni per la mobilitazione - Collegamento con lo Stato Maggiore Centrale, con le direzioni generali e fra le divisioni della direzione generale.

Divisione armi portatili.
(2 Sezioni).

Armi portatili, mitragliatrici, buffetterie, accessori e munizionamento relativo (studi; invenzioni: esperienze; allestimenti; costituzione delle dotazioni di mobilitazione; rifornimenti ai corpi del R. Esercito, R. guardia di finanza, M. V. S. N. e società di tiro a segno) (1) Carreggio, bardature ed attrezzi leggeri da zappatore (allestimento: costituzione delle dotazioni di mobilitazione; somministrazione e rifornimento ai corpi del R. Esercito esclusi quelli di artiglieria e del genio e dei raggruppamenti trasporti, somministrazione e rifornimento ai corpi militarizzati) (1) - Utilizzazione armi e munizioni di modello antiquato ed estero (trasformazione, cessione e vendita) (1) - Capi armaioli ed allievi armaioli (reclutamento; trasferimenti; funzionamento officine reggimentali, escluse quelle dei corpi d'artiglieria). Cannoni da fanteria, bombarde, lanciabombe e relativo munizionamento, (1) bombe a mano e da fucile (1) (studi; invenzioni, esperienze; allestimenti; costituzione delle dotazioni di mobilitazione e rifornimenti) - Rifornimento dei materiali del gruppo *C.* alle colonie - Riproduzione delle Istruzioni e dei regolamenti relativi all'arma di artiglieria - Bronzo per monumenti ai caduti di guerra - Cimeli di guerra - Revisione delle dimostrazioni mod. 399 di tutti i corpi e reparti del R. Esercito.

Divisione artiglieria.
(2 Sezioni).

Materiali delle varie unità di artiglieria da montagna, da campagna, campali pesanti, a cavallo ed autoportate, antiaeree, pesanti e da posizione - Sistemazione delle loro dotazioni di pace e di guerra (1) (carreggio, finimenti bar-

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

datture, strumenti di puntamento, accessori e materiali vari) e delle officine reggimentali - Sistemazione del personale operaio militare addetto a tutte le specialità di artiglieria - Servizio dei capi sellai dell'Esercito - Commesse di lavori, studi ed esperienze di materiali di tutte le specialità di artiglieria - Materiali per i servizi d'artiglieria delle grandi unità (1) - Materiali di carreggio, finimenti e bardature per i raggruppamenti trasporti - Servizio degli stabilimenti, direzioni e sezioni staccate di artiglieria - Servizio delle scorte intangibili - Personali specialisti d'artiglieria (telemetristi, guardafili, guarda batterie, artificieri) (1).

Sistemazione delle munizioni ed esplosivi di dotazione (1) - Scaricamento proietti e rastrellamento proietti inesplosi - Poligoni di esperienze di artiglieria - Bilancio per il servizio di artiglieria, assegnazione di fondi (1).

Direzione automobilismo.
(2 sezioni).

Autovetture, autocarri, motocarrozzette, motociclette, biciclette, parti di ricambio e gomme (assegnazione, manutenzione, riparazione, provvista, alienazione, esperienze, studi ed invenzioni) - Servizio trasporti (ordinamento dei reparti, assegnazione, reclutamento del personale) (1) - Corsi di istruzione e certificati di idoneità - Disposizioni di carattere generale riflettenti il servizio automobilistico (1) - Esposizioni e concorsi.

Trattrici, carri armati, autoblindomitragliatrici, materiali d'officina, dispositivi di traino, (assegnazione, manutenzione, riparazione, provvista, alienazione, esperienze, studi ed invenzioni) (1) - Provvista ed assegnazione di carburanti, lubrificanti e materie di consumo - Precettazione e requisizione autoveicoli (1) - Polizia stradale.

(1) Le direttive di massima devono essere richieste allo Stato Maggiore Centrale.

Divisione amministrativa artiglieria ed automobilismo.
(4 sezioni).

Amministrazione degli operai borghesi - Leggi e regolamenti relativi agli operai dipendenti dall'amministrazione militare - Questioni di massima che li riguardano - Liquidazione degli indennizzi spettanti agli operai per infortuni sul lavoro e pratiche relative.

Contratti per provviste dei materiali d'artiglieria ed automobilistici nonchè quelli relativi alla manutenzione e rinnovazione delle bardature presso i reggimenti di artiglieria e cavalleria, e quelli con i capi armaiuoli dei carabinieri reali - Contratti trasporto - Manovalanza - Scaricamento - Rastrellamento - Acquisti a minute spese e ad economia - Vendite - Contenzioso - Brevetti - Personale avventizio (ragionieri e tecnici) - Conteggio degli assegni - Anticipazioni di fondi - Mandati di pagamento - Servizio dei materiali del gruppo C. - Gestione amministrativa del materiale d'artiglieria ed automobilistico e regolamenti che la riguardano - Perdita di materiali e conseguenti addebiti.

Ispettori amministrativi.

Indagini sugli atti amministrativi degli enti dipendenti in relazione ai servizi della direzione generale - Verifiche di registri e documenti amministrativi e contabili, di cassa e di magazzini concernenti i servizi anzidetti - Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni relative agli operai borghesi - Ispezioni straordinarie (generali o speciali) alle direzioni e agli stabilimenti d'artiglieria, automobilistici, ai corpi di artiglieria ed ai raggruppamenti trasporti.

Ufficio Revisione
delle contabilità degli enti d'artiglieria ed automobilistici.

1° Reparto - Revisione delle contabilità in contanti - Anticipazioni - Rendiconti - Variazioni operai.

2° Reparto - Contabilità dei materiali del gruppo *C*, semestrali ed annuali - Rimanenze al principio dell'esercizio finanziario e conseguenti variazioni.

Ufficio liquidazione residuati guerra.

Trattazione di tutte le questioni già gestite dall'ex ufficio A. M. R. G. del Ministero delle comunicazioni (ex commissariato straordinario delle Ferrovie dello Stato) - Esecuzione dei contratti già stipulati per la vendita dei materiali dichiarati alienabili entro il 30 giugno 1924 - Raccolta dei materiali e munizioni nella ex zona di guerra - Contenzioso e liquidazione di tutte le pendenze pertinenti all'alienazione dei residuati di guerra.

N. 672. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare d'igiene militare presso la scuola di sanità militare.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 4 dicembre 1924.

Con riferimento alla circolare n. 564 del *Giornale Militare* c. a., si notifica che la commissione esaminatrice ha dichiarato i sottonotati ufficiali medici idonei all'insegnamento d'igiene militare presso la scuola di sanità militare, nel seguente ordine di merito:

1° Maggiore medico ROMBY cav. Paolo;

2° Tenente colonnello medico RIZZUTI cav. Giuseppe.

In conseguenza è risultato vincitore del concorso il maggiore medico ROMBY cav. Paolo.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 673. — SCUOLE MILITARI. — **Esami di riparazione degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, già riprovati al termine dei corsi di perfezionamento.** (Direzione generale personale ufficiali). — 4 dicembre 1924.

Ad evitare un inutile carteggio fra i comandi di corpo o di reparti e quelli delle scuole d'applicazione di fanteria, cavalleria e dell'accademia di artiglieria e genio, questo Ministero prescrive quanto appresso:

I comandi delle dette scuole, a norma della circolare 627, *Giornale Militare* c. a. e sulla base delle disposizioni emanate, per ciò che riguarda il nuovo ordinamento didattico dei corsi di perfezionamento, provvedano a preavvisare con anticipo non minore di due mesi, sia gli ufficiali allievi ammessi ad un ulteriore e definita sessione di riparazione, sia quelli ammessi a ripetere per una sola volta gli esami delle materie nelle quali non conseguirono la idoneità (circolare n. 1720 del 5 maggio 1924 dello Stato maggiore centrale — Ufficio addestramento).

Si dispone perciò che i comandi di corpo o di reparti non dovranno rivalgere quesiti ai comandi delle scuole predette per conoscere l'epoca nella quale i dipendenti ufficiali dovranno essere esaminati, poichè sarà cura dei comandi delle scuole stesse inviare agli interessati tempestive comunicazioni.

In conformità pertanto delle disposizioni impartite dallo Stato Maggiore Centrale — Ufficio addestramento — con dispaccio n. 6051 del 22 ottobre u. s., il comando della scuola d'applicazione di fanteria è autorizzato a dividere in tre gruppi gli ufficiali in questione, chiamando il 1° gruppo agli esami del 9° corso di perfezionamento, il secondo a quelli del 10° ed il 3° a quelli dell'11° corso.

La presente circolare non riguarda, beninteso, gli ufficiali allievi che attualmente frequentano i corsi di perfezionamento: 7° (arma di cavalleria), 8° (arma del genio) e il 9° corso (arma di fanteria e artiglieria), nè quelli che verranno chiamati a frequentare corsi di perfezionamento in avvenire (circolare 506, 544 e 547 *Giornale Militare* c. a.).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 676. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). 4 dicembre 1924.

A parziale modificazione della circolare 372 del 30 aprile 1924, si avverte per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che sono delegati a firmare « *Per il Ministro* » per la direzione generale personale Ufficiali il generale di divisione in posizione ausiliaria speciale TAGLIAFERRI gr. uff. Alessandro, richiamato in servizio temporaneo e incaricato delle funzioni di direttore generale, e in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda di riservare a sè, i direttori capi divisione BALBIS comm. Girolamo e APPIOTTI comm. Giacomo colonnello di fanteria.

Si avverte altresì, sempre a modificazione della citata circolare, che sono autorizzati a firmare « d'ordine di S. E. il sottosegretario di Stato » per la segreteria particolare della Eccellenza stessa, il capo sezione RAYBAUDI MASSIGLIA comm. dott. Luigi, ed in sua assenza il capo sezione LAPPONI comm. dott. Lapo.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

AVVISO

Abbonamento al Giornale Militare e Bollettino Ufficiale pel 1925

L'abbonamento al *Giornale Militare*, il cui importo è fissato nella somma di L. 30, deve essere richiesta alla Libreria dello Stato presso il Ministero della finanze.

Le richieste di abbonamento al *Bollettino Ufficiale*, il cui importo è fissato nella somma di L. 50, debbono invece essere inviate allo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato — Roma (40), via Gino Capponi, 43.

Sono abolite le facilitazioni fatte per il passato di abbonamenti cumulativi ai periodici sopra citati.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1924 depennare il tenente *De Nunno* Ugo, 22 campagna;

A pagina 1926 depennare il tenente *Scuderi* Italo, 18 campagna.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 545:

A pagina 2114, depennare il capitano d'amministrazione *Servedio* Giuseppe;

A pagina 2114, depennare il capitano d'amministrazione *Ragusa* Ettore.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 546:

A pagina 2117 depennare il tenente *Burzio* Enrico, reggimento cavalleria Novara ass. Distretto Trieste;

A pagina 2118 depennare il tenente *Genasi* Giuseppe reggimento cavalleria Aosta ed il tenente *Picozzi* Livio reggimento cavalleria Alessandria.

Dispensa 55ª, anno 1924, circolare 659:

A pagina 2727, dopo la penultima parola del N. XXVIII *inserire*: « suddetto, nonchè gli ufficiali contemplati nel secondo comma dell'art. ».

A pagina 2727, nota, ultima riga, *invece di*: n. 2892, *leggasi* n. 2982.

Prezzo della presente dispensa L. 1, 20

(3610) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA
2797

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª **1924** 12 Dicembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 677 – 16 novembre 1924. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che estende il numero dei posti messi a concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio . . . . . *Pag.* 2799

» **678 – 28 novembre 1924.** — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che detta norme per il conferimento degli alloggi militari . . . . . *Pag.* 2800

» **679 – 30 novembre 1924.** — SERVIZIO DEL GENIO. — Disposizioni per la esecuzione del decreto ministeriale 28 novembre 1924, che detta norme per il conferimento degli alloggi militari *Pag.* 2805

» **680 – 3 dicembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della coltura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente – Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione *Pag.* 2809

» **681 – 6 dicembre 1924.** — CONCORSI E GARE. — Riunione ippica di Tor di Quinto . . . . . *Pag.* 2814

» **682 – 6 dicembre 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione speciale sulla vita degli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 2815

683 11 dicembre 1924. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento della sede del comando del distretto militare della Spezia a Sarzana . . . . . *Pag.* 2816

LIBRERIA DELLO STATO

N. 684 - 11 dicembre 1924. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Divisa dei sottotenenti maestri di scherma (con due tavole di disegno) . . . . . *Pag.* 2816

» 685 - 11 dicembre 1924. — MATRICOLA. — Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca. . *Pag.* 2820

» 686 - 11 dicembre 1924. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per la concessione del brevetto che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica *Pag.* 2821

» 687 - 11 dicembre 1924. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1885 . . . . . *Pag.* 2826

» 688 - 28 novembre 1924. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE. — Giustificazione delle spese pel trasporto del bagaglio . . . . . *Pag.* 2826

» 689 - 11 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati od agenti non ex combattenti che abbiano conseguito titolo di studio che dia diritto al passaggio a ruolo di gruppo superiore a quello cui appartengono . . . . . *Pag.* 2827

» 690 - 11 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istruzione per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili . . . . . *Pag.* 2828

» 691 - 11 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistenti aggiunti del genio militare . . . . . *Pag.* 2837

» 692 - 11 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi . . . . . *Pag.* 2838

» 693 - 11 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Debiti dei cessanti dal servizio. . . . . *Pag.* 2839

» 694 - 11 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Somme anticipate agli ufficiali in P. A. S. a titolo di pensione . . . . . *Pag.* 2839

» 695 - 11 dicembre 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 2840

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2841

Circolare N. 677. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che estende il numero dei posti messi a concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 novembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1923, n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di tenenti del genio in servizio attivo permanente;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1924 che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio;

Decreta:

Il numero dei posti, di cui all'articolo 1 del decreto Ministeriale 10 giugno 1924, messi a concorso tra ufficiali inferiori della categoria in congedo delle varie armi e corpi per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio, è portato da centoventi a centocinquanta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1924.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 678. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale che detta norme per il conferimento degli alloggi militari.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 28 novembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Di concerto col Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli alloggi militari vengono assegnati al personale dipendente dall'amministrazione militare per disposizione di legge o di regolamento, per motivo di servizio, o per concessione.

Art. 2.

L'assegnazione degli alloggi militari disponibili viene fatta di regola dai comandi di divisione territoriale; però gli alloggi destinati, negli stabilimenti d'artiglieria e del genio, al personale degli stabilimenti stessi e quelli destinati alle scuole e ai collegi militari, per il proprio personale, sono di regola assegnati dagli ufficiali generali da cui i detti stabilimenti direttamente dipendono e dai comandanti delle scuole e dei collegi.

L'assegnazione degli alloggi di nuova costituzione viene sempre fatta dal Ministero.

Art. 3.

Il valore locativo degli alloggi demaniali militari viene stabilito d'intesa fra le direzioni territoriali del genio militare e gli uffici tecnici di finanza.

In caso di divergenza ne sarà riferito rispettivamente dalle direzioni ed uffici ai Ministeri della guerra e delle finanze.

Art. 4.

Se l'alloggio viene assegnato per motivo di servizio o per disposizione di legge o di regolamento, l'utente è sottoposto alla ritenuta sull'indennità militare stabilita dalle norme in vigore.

L'assegnazione viene fatta per motivo di servizio soltanto quando l'utente sia obbligato ad alloggiare in un edificio in cui si esplichi un servizio militare, e disimpegni incarichi che ne richiedano la presenza continuativa.

Art. 5.

Per gli alloggi di cui al precedente articolo, il numero delle stanze spettanti, di regola, all'utente, in relazione al grado da lui rivestito, è fissato come appresso:

Sottufficiali ed uomini di truppa ammogliati, senza prole: una stanza.

Sottufficiali ed uomini di truppa ammogliati, con prole: due stanze.

Ufficiali inferiori e gradi assimilati, senza famiglia: una stanza.

Ufficiali superiori, senza famiglia: due stanze.

Generale di brigata, senza famiglia: tre stanze.

Generali di divisione, di corpo d'armata e di armata, senza famiglia: cinque stanze.

Ufficiali inferiori e gradi assimilati, con famiglia: tre stanze.

Ufficiali superiori, con famiglia: cinque stanze.

Generale di brigata, con famiglia: sette stanze.

Generale di divisione, con famiglia: nove stanze.

Generali di corpo d'armata e di armata, con famiglia: dodici stanze.

Art. 6.

L'utente di alloggio di concessione deve pagare un fitto rispondente al valore locativo stabilito, per gli ambienti utili dell'alloggio stesso, a senso dell'art. 3 del predetto decreto.

L'utente di alloggio assegnato per motivo di servizio o per disposizione di legge o di regolamento viene sottoposto al pagamento del fitto per le stanze eventualmente eccedenti la competenza del grado.

Art. 7.

Per l'assegnazione degli alloggi non vengono stipulati contratti o scritture di affitto. Gli uffici territoriali del genio militare, prima di immettere l'utente nell'alloggio assegnatogli, compileranno un verbale di consegna, in duplice copia, da sottoscriversi dall'utente, in cui saranno descritti l'alloggio e il suo stato d'uso e sarà indicato il fitto al quale l'utente viene assoggettato per tutti gli ambienti utili dell'alloggio, se questo è di concessione, o per le stanze in più della competenza, se l'alloggio è assegnato per motivo di servizio o per disposizione di legge o di regolamento. Una copia del verbale sarà data all'utente e l'altra sarà conservata dall'ufficio del genio militare.

Per altro, ai soli effetti fiscali, le direzioni del genio militare provvederanno a presentare ogni semestre ai competenti uffici del registro denunzia di contratto verbale di affitto per i locali concessi a pagamento.

Art. 8.

Sono a carico di tutti gli utenti di alloggi militari le spese per fornitura di luce elettrica, di gas e di riscaldamento, secondo le norme all'uopo emanate o da emanarsi.

Quando l'alloggio faccia parte di locali riscaldati e illuminati per conto dello Stato, l'utente dovrà pagare una quota corrispondente alla somministrazione ricevuta, quota che sarà determinata dal Ministero della guerra, sentita la direzione del genio militare competente.

Per quanto riguarda l'importo dell'erogazione dell'acqua, esso sarà conteggiato, o meno, a carico dell'utente in conformità degli usi locali.

Art. 9.

Sono altresì a carico degli utenti di locali a pagamento le spese di ordinaria manutenzione dei locali stessi; ed all'uopo essi debbono versare alle direzioni del genio militare, a cura delle quali i lavori vengono eseguiti, una quota commisurata al venti per cento del canone di affitto.

Art. 10.

Gli specchi annuali dei locali concessi per alloggio nei fabbricati militari debbono essere compilati dalle Direzioni territoriali del genio militare entro il 1° luglio di ogni anno. Una copia di essi, vistata dal competente comando di divisione, sarà inviata direttamente al Ministero, dalle direzioni del genio militare, per la definitiva approvazione, entro il 1° agosto successivo.

Per gli alloggi di cui al precedente articolo 4, dovrà indicarsi nello specchio l'ammontare della ritenuta sull'indennità militare disposta a carico dell'utente e l'autorità che deve effettuarla.

Gli alloggi concessi eccezionalmente, in seguito a speciale autorizzazione del Ministero, in fabbricati privati presi in fitto, dovranno essere elencati a parte negli specchi.

Art. 11.

Dopo che gli specchi siano stati approvati dal Ministero, le direzioni del genio militare provvederanno ad inviarne uno stralcio alle competenti intendenze di finanza, per la parte relativa ai fabbricati demaniali esistenti nel territorio di loro giurisdizione.

Art. 12.

Con le stesse modalità indicate nei due articoli precedenti le direzioni territoriali del genio militare comunicheranno trimestralmente al Ministero, e successivamente alle intendenze di finanza, le variazioni che si fossero verificate negli alloggi militari sia per quanto riguarda gli utenti, sia per quanto riguarda la composizione degli alloggi o il titolo di assegnazione.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre le direzioni del genio militare provvederanno a versare in Tesoreria l'ammontare dei fitti riscossi, applicando al capitolo dello stato di previsione per l'entrata « Redditi di terreni e fabbricati del Demanio » l'ammontare dei fitti degli alloggi demaniali, e al capitolo « Entrate eventuali diverse dei Ministeri » l'ammontare dei fitti riscossi per gli alloggi esistenti in fabbricati di proprietà privata tenuti in locazione dall'amministrazione militare.

Le quietanze di Tesoreria comprovanti l'effettuato versamento saranno inviate al Ministero unitamente ad un elenco riassuntivo dei fitti riscossi, distinto per località.

Art. 14.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 28 novembre 1924.

Il Ministro della guerra
DI GIORGIO

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

N. 679. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Disposizioni per la esecuzione del decreto ministeriale 28 novembre 1924, che detta norme per il conferimento degli alloggi militari.** — (Direzione generale artiglieria, genio e automobilismo). — 30 novembre 1924.

Per l'applicazione del decreto ministeriale 28 novembre 1924 il Ministero dispone quanto segue:

1. L'assegnazione degli alloggi per motivi di servizio deve effettuarsi soltanto in base ad obblighi di servizio effettivi e concreti, e non già presunti genericamente.

2. Per gli alloggi assegnati per motivo di servizio o per disposizione di legge o di regolamento il computo delle stanze spettanti all'utente secondo la competenza del grado da lui rivestito deve essere fatto tenendo calcolo soltanto dei vani effettivamente utili, ed escludendo in ogni caso la cucina, la latrina ed i corridoi, che debbono essere considerati come indispensabili accessori dell'alloggio.

Le cantine, la dispensa, i ripostigli, lo stanzino da bagno e l'ingresso verranno tenuti presenti agli effetti del detto computo nel solo caso in cui, per il loro insieme o per la particolare ampiezza di alcuni degli ambienti stessi, costituiscano un vero vantaggio per l'alloggio. In ogni caso però essi non potranno essere considerati complessivamente che come un solo vano.

Qualora l'utente usufruisca di un numero di vani utili superiore a quello spettantegli secondo la competenza del grado, dovrà pagare per i vani in più un canone di fitto corrispondente ai vani di maggior valore locativo.

3. Nella determinazione dei canoni di affitto dei locali concessi a pagamento si dovrà aver per base un equo prezzo e si dovrà tener conto delle maggiori o minori comodità che presentano gli allogi, della loro situazione, della superficie dei locali, delle servitù permanenti od eventuali cui sono od a cui possono essere assoggettati per il fatto di trovarsi negli edifici destinati ad altri usi militari e di quanto possa

avere influenza sul prezzo, nonchè infine del fatto che gli utenti, oltre ad avere a proprio carico le spese di luce, gas e riscaldamento ed, eventualmente, quelle dell'acqua, debbono versare a parte il contributo del 20 % per spese di manutenzione.

L'ingresso, le cantine, la dispensa, i ripostigli e lo stanzino da bagno, come è già stato specificato per gli alloggi di servizio, debbono essere considerati, agli effetti del canone e quando costituiscano un vero vantaggio per l'alloggio, complessivamente come un solo vano, ed, in ogni caso, il canone per essi non sarà mai superiore alla media del fitto dei vani utili dell'appartamento stesso. Per la cucina, la latrina ed i corridoi non dovrà essere corrisposto alcun canone di affitto.

4. Per i locali concessi a pagamento le direzioni dovranno presentare ogni semestre all'ufficio del registro competente un elenco descrittivo delle denunzie di contratto verbale, a norma dell'art. 74 delle disposizioni sul registro, approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, ed in conformità del modello che fa seguito alle presenti norme.

Le direzioni cureranno inoltre la riscossione della tassa di registro dovuta da ciascun affittuario.

5. Per la prima applicazione del decreto ministeriale 28 novembre 1924 sarà fatta, prima della fine del corrente anno, una revisione dei canoni attualmente esistenti, allo scopo di aumentare ancora quelli che risultassero troppo esigui e di mitigare quelli che in precedenza fossero stati determinati con criteri di eccessivo rigore.

Entro lo stesso periodo di tempo i comandi e gli ufficiali generali di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto, esamineranno nuovamente tutte le assegnazioni di alloggi fatte per motivi di servizio e stabiliranno quali delle assegnazioni stesse dovranno essere confermate, dati i criteri stabiliti dall'art. 4 del decreto e dal n. 1 della presente circolare.

6. I nuovi canoni di affitto avranno applicazione dal 1° gennaio 1925.

Alla riscossione dei canoni dovuti dagli utenti provvederanno i corpi, i quali ne cureranno poi, trimestralmente, il versamento alle direzioni del genio militare. Analogamente i corpi riscuoteranno i canoni relativi al secondo semestre dell'anno in corso, il cui pagamento sia rimasto sospeso in seguito alla circolare del Ministero delle finanze 24 giugno u. s., n. 74951, e ne verseranno l'importo alle direzioni del genio entro il mese di dicembre.

I corpi cureranno inoltre di inviare alle direzioni stesse un prospetto delle ritenute fatte sulle indennità militari dei vari utenti, per gli alloggi di cui all'art. 4 del decreto.

Le quote fissate per spese di riscaldamento e di illuminazione, a senso del 2° comma dell'art. 8 del decreto, saranno versate ai consigli di amministrazione dei corpi, che sostengono le spese stesse.

7. Compiute le revisioni di cui al precedente n. 5, gli specchi degli alloggi dovranno essere inviati al Ministero entro il gennaio p. v.

Roma, lì 30 novembre 1924.

Il Ministro: Di Giorgio.

MOD. prescritto dal N. 4
Circ. *G. M.* N. 679.

N.....
Med..... Vol..... Fogl.....
Addì ..... *192...*
Esatte L.....

ELENCO delle denuncie dei contratti verbali di affitto, conchiusi tra la Direzione del Genio Militare di.., ... e gli infrascritti locatari, di cui si richiede la registrazione.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e Paternità del locatario	Casa locata	Durata della locazione	Corrispettivo d'affitto		Tassa pagata	Bollo sulla quietanza della tassa	*Annotazioni*
				mensile	complessivo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Avvertenza. — Le colonne 1 a 6 del prospetto devono essere riempite da chi richiede la registrazione, e quelle 7 o 8 dall'Ufficio del Registro.

N. 680. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi straordinari di completamento della coltura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente – Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 dicembre 1924.

A senso delle disposizioni contenute nella circolare 335 *giornale militare* 1923 e nella circolare 156 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali di artiglieria e genio ammessi ai corsi di applicazione. Detti ufficiali si faranno seguire dal cavallo e dal rispettivo attendente con le modalità di cui alla circolare 532 *giornale militare* c. a.

Ufficiali che debbono compiere il 2° periodo di corso della scuola di applicazione.

Dovranno presentarsi il mattino del giorno 30 agosto 1925 al comando dell'accademia militare in Torino.

Capitano BARILE Francesco, 3 montagna.
» BELTRANI Mario, Regia areonautica.
» CABANO Amedeo, 5 pesante campale.
» DE RANIERI Delfio, 7 campagna.
» LERA Agostino, 1 pesante.
» LOVISATO Mario, 20 campagna.
» QUESTA Enrico, 8 pesante.
» RAIOLA PESCARINI Antonio, Direz. art. Napoli.
» RAVAIOLI Corrado, comando div. Ravenna.
» RICCHIERI Lorenzo, comando C. A. Palermo.
» ROSSANI Francesco, comando art. C. A. Palermo.
» TRABUCCHI Alessandro, uff. recuperi Brescia.
» ULRICH Oscar, Accademia militare art. genio.
» ZURLA Gaddo, 1 pesante campale.

Ufficiali che debbono compiere entrambi i periodi della scuola di applicazione.

Dovranno presentarsi il mattino del giorno 14 gennaio 1925 al comando dell'accademia militare in Torino.

Maggiore MACERATINI Giuseppe, S. M. Regia areonautica.
Capitano ALIBERTI Alberto, in servizio S. M.
» AMERIO Francesco, scuola all. uff. compl. sott. (Torino.
» AMICO Alessandro, 5 pesante campale.
» ARPAIA Federico, 8 pesante campale.
» AUGELLO Francesco, 24 campagna.
» AVALLONE Antonio, Direz. art. Piacenza.
» BALDINO Lorenzo, rep. carri armati.
» BALLANTI Livio, 3 pesante campale.
» BARELA Riccardo, 5 raggr. Genio.
» BARENGO Mario, com. art. C. A. Milano.
» BARTHOMO Salvatore, Ministero guerra.
» BARTOLANI Giuseppe, 7 pesante campale.
» BATTAGLINI Michele, 5 raggr. genio.
» BELARDINI Roberto, 4 pesante campale.
» BENEDETTI Alfredo, 6 raggr. genio.
» BIANCARDI Carmine, 7 raggr. genio.
» BILE Marino, scuola all. uff. sott. Caserta.
» BONELLI Aldo, 13 pesante campale.
» BRUNO Francesco, 6 gruppo contraerei.
» CABIBBE Enzo, 6 pesante (m.).
» CANGEMI Iser, ars. R. E. Napoli.
» CATANZARO Giuseppe, 4 pesante.
» CAVALLI Emilio, com. art. C. A. Torino.
» CIAMPELLI Bruno, 19 campagna.
» CONSIGLIO Vito, 11 campagna.
» CONSOLI Giuseppe, Ministero guerra.
» D'AMBROSIO Arcangelo, 8 raggruppamento genio.
» D'AMICO Quirico, regg. pontieri lagunari.

Capitano DEL BELLO Nicola, 5 raggr. genio.
» DE LEO Rosario, 10 pesante.
» DE LUCA Ugo, Ministero guerra.
» DE MARCO Gesualdo, 11 pesante campale.
» DE MATTEIS Gennaro, Direzione genio Trieste.
» DE MATTEIS Vincenzo, 8 gruppo contraerei.
» DI CASTRI Giovanni, ars. costruzioni Napoli.
» DI NARDO Emilio, 3 montagna.
» FAGIOLI Giuseppe, sottodirezione genio Cagliari.
» GAIDANO Giovanni, 1 pesante campale.
» GAY Paolo, 5 campagna.
» GAY Pietro, 3 montagna.
» GENTILE Mario, 8 pesante campale.
» GHIRINGHELLI Giuseppe, 2 pesante campale.
» GIORDANO Fedele, 8 campagna.
» GIRALDI Ugo, Istituto geografico militare.
» GIROLA Enrico, 1 raggr. trasporti.
» GRANDI Pietro, servizio di S. M.
» GRASSO Augusto, 3 raggr. genio.
» GROSSO Gianfelice, ufficio gen. disposiz. per artiglieria.
» IAPPELLI Pasquale, 8 pesante campale.
» IOVINE Giuseppe, scuola centrale genio.
» LEONARDI CATTOLICA Francesco, 11 campagna.
» LORITO Leonardo, 21 campagna.
» MAFFEI Ernesto, 21 campagna.
» MANFREDI Giacomo, 8 pesante.
» MANGIONE Domenico, 10 pesante.
» MARINO Guglielmo, 4 pesante.
» MAZZA Pietro, 10 pesante campale.
» MIGLIORANZI Alberto, off. costruz. art. Roma.
» MINNITI Giuseppe, 10 raggr. genio.
» MOECH Fernando, Accademia militare.
» MONDANI Ernesto, 10 pesante campale.
» MONTANARI Montarino, 3 pesante campale.
» MORRICONE Arnaldo, com. art. C. A. Milano.

Capitano MUNEGHINA Alessandro, 20 campagna.
» NICCOLINI Mario, 5 campagna.
» ONORATI Mario, 7 pesante campale.
» PAPONE Leandro, 7 raggr. genio.
» PASQUALI Aldo, com. art. C. A. Bologna.
» PENTAGNA Saverio, 19 campagna.
» PERRIA Italo, sezione staccata art. Maddalena.
» POLLASTRINI Remo, 9 campagna.
» RODA Alberto, Ministero guerra.
» ROMANO Odino, 4 pesante.
» ROSSI Ezio, Ministero guerra.
» ROSTAGNO Carlo, Ministero guerra.
» RUSSO Giulio, comando C. A. Bari
» SCARFO' Ettore, 17 campagna.
» SERVENTI Stefano, off. costruz. art. Genova.
» SIFFREDI Giacomo, 2 gruppo contraerei.
» SOFIA Ugo, scuola centrale artiglieria.
» TORELLI Gianfranco, reggimento pontieri lagunari.
» TOSCANO Bruno, 13 pesante campale.
» TRAINA Mario, 6 raggr. genio.
» TROMBY Felice, 1 campagna.
» VALITUTTI Umberto, 2 raggr. genio.
» VENTURI Dante, 8 raggr. genio.
» VESCO Bernardo, raggr. radio telegrafisti.
» VIALARDI DI SANDIGLIANO Carlo, 5 campagna.
Tenente ALIOTTA Rosario, 2 gruppo contraerei.
» ANGELONI Ernesto, Regia areonautica.
» BELLINCIONI Nello, ars. R. E. Torino.
» BERNARDINI Guido, reggimento ferrovieri.
» BONAMICO Carlo, 9 raggr. genio.
» BORGIA Augusto, uff. tavole di tiro.
» BRESSANI Mario, regg. radio telegrafisti.
» BUONTEMPO Renato, 2 montagna.
» CAMPAGNA Giovanni, 25 campagna.
» CARONES Ugo, 2 pesante.

Tenente CASCINO Alessandro, servizio chimico militare.
» CATANZARO Minuzio, 13 campagna.
» CELADA Umberto, 1 pesante.
» CIONCI Renato, scuola allievi uff. sott. Roma.
» DEBENEDETTI Aldo, 4 raggr. genio.
» DE NUNNO Ugo, 22 campagna.
» DI FERRANTE Ello, 10 campagna.
» DORIA Enrico, regg. ferrovieri.
» FIDUCIA Salvatore, sezione staccata R. E. Capua.
» GASPARI Pietro, reggimento ferrovieri.
» GAUDENZI Alberto, reggimento pontieri lagunari.
» GHELARDONI Luigi, scuola centrale artiglieria.
» GIORDANO Fedele, 8 campagna.
» IZZO Attilio, off. costruzioni genio Pavia.
» LUZZI Enrico, 10 raggr. genio.
» MEMMO Gino, 4 raggr. genio.
» MORO Augusto, 5 campagna.
» NAZZARI Igilio, 10 pesante.
» NOVELLA Marco, reggimento ferrovieri.
» OLIVIERI Domenico, 5 campagna.
» ORNANDO Attilio, 9 pesante campale.
» PALERMO Domenico, 25 campagna.
» PALUMBO Mario, scuola allievi uff. sott. Verona.
» PARISI Saverio, 22 campanga.
» PARMIGIANI Gaetano, 5 raggr. genio.
» PENSA Giulio, Direzione genio Milano.
» PETRELLA Alessandro, off. radio telegrafiche elettrot.
» PIANESE Oscar, 5 pesante.
» PRINCIVALLE Fulvio, 1 raggr. genio.
» RICATTO Giovanni, 1 raggr. genio.
» ROMANO Edoardo, 12 campagna.
» SANTINI Alfredo, Direzione artiglieria Napoli.
» SIRCANA Leone, 27 campagna.
» VACCARO Gio Batta, 2 raggr. genio.
» VERDINOIS Carlo, 10 raggr. genio.
» VILLANI Antonio, 21 campagna.
» VOZZA Cosimo, 3 pesante.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 681. — CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica di Tor di Quinto.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 6 dicembre 1924.

Sono approvati i programmi delle gare appresso indicate, della

Riunione d'ostacoli di Tor di Quinto (inverno 1925).

presentati dalla società degli steeple-chases.

Gare della 2ª circoscrizione:

Premio capitano Acerbo (cross-country terza serie con esclusione degli ufficiali qualificati per serie superiore).

Premio capitano Ricci Capriata (steeple-chase seconda serie con esclusione degli ufficiali qualificati per corse fuori serie).

Premio capitano Caprilli (steeple-chase prima serie).

Premio Ministero della guerra (steeple-chase fuori serie).

Gare riservate agli ufficiali allievi della scuola di Tor di Quinto:

Coppa 1ª *sezione* (cross-country terza serie);

Coppa 2ª *sezione* (cross-country terza serie);

Coppa della scuola (cross-country terza serie riservato agli ufficiali giunti primo, secondo, terzo e quarto nei premi delle sezioni).

Gara nazionale.

Premio coppa dei reggimenti (cross-country per ufficiali qualificati per montare in prima serie, secondo le modalità stabilite con la circolare n. 648 *giornale militare* c. a.). La gara è riservata ai cavalli di mezzo sangue ed avrà luogo il 7 febbraio.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 682. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assicurazione speciale sulla vita degli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 dicembre 1924.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, nell'intento di porre gli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito in grado di poter disporre, alla fine della carriera, di un capitale che possa permettere loro di esplicare più utilmente le loro attività, ha divisato di emettere speciali polizze di assicurazione per capitali determinati, da riscuotersi per intiero al 58° anno dagli ufficiali, ed al 55° anno dai sottufficiali, e per la metà dagli eredi in caso di decesso; capitali aumentabili di quattro in quattro anni, in corrispondenza dell'aumento dei premi, da corrispondersi in rate mensili anticipate.

Tenuto presente che, per l'articolo 26 del regolamento approvato col R. decreto del 5 agosto 1912, n. 939, i personali dello Stato possono effettuare il pagamento dei premi all'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo delle amministrazioni dalle quali percepiscono lo stipendio, rilasciando apposita delegazione, tutti i corpi militari — qualora gli ufficiali e sottufficiali in S. A. P., da essi amministrati, dichiarino esplicitamente, per iscritto, che delegano il corpo a versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, a carico dei loro assegni, il premio da essi dovuto per l'assicurazione contratta, indicandone la precisa somma — provvederanno per le ritenute e ne rimetteranno direttamente l'importo all'istituto (ufficio assicurazioni militari), di mese in mese e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, mediante un unico vaglia bancario di uno degli istituti di emissione, intestato al relatore del corpo e girato alla direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; vaglia da spedirsi in piego raccomandato, accompagnato da una nota indicante la somma versata da ciascun assicurato.

Le somme potranno anche essere rimesse all'istituto, qualora non fosse possibile valersi dei vaglia bancari suindicati, a mezzo di cartoline vaglia, ritenendo la spesa relativa.

Gli atti di delega dovranno inoltre essere rinnovati ogni qualvolta debba essere mutata la misura del versamento.

Le ritenute agli ufficiali ed ai sottufficiali, pel titolo di cui trattasi, non potranno in ogni caso eccedere il quinto dello stipendio; eppertanto le delegazioni non potranno essere rilasciate per somme superiori a tale limite.

Non saranno accolte delegazioni pel pagamento di premi da coloro che siano già soggetti a ritenuta per cessione del quinto dello stipendio, o che siano in una delle posizioni con stipendio sospeso, o in attesa di giudizio o sottoposti a consigli o commissioni di disciplina, o che comunque siano da ritenersi prossimi a lasciare il servizio attivo permanente.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 683. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento della sede del comando di distretto militare della Spezia a Sarzana.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 11 dicembre 1924.

Questo Ministero determina che il 1° gennaio 1925 la sede del comando di distretto della Spezia venga trasferita a Sarzana nella caserma comunale « Savoia ».

Il comando del corpo d'armata di Firenze darà le relative disposizioni per l'effettuazione del trasferimento stesso.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 684. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Divisa dei sottotenenti maestri di scherma (con due tavole di disegno).** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento e avanzamento). — 11 dicembre 1924.

In relazione al R. decreto 31 dicembre 1923 n. 3227, che istituisce la carica di sottotenente maestro di scherma, e con riserva di apportare le relative aggiunte al regolamento

sull'uniforme ed alla istruzione per la divisa degli ufficiali, il Ministero determina:

L'uniforme per i sottotenenti maestri di scherma è quella di prescrizione per gli ufficiali del R. Esercito, con le seguenti speciali caratteristiche:

— Bavero di velluto nero con fiamme ad una punta di panno bianco.

— Filettatura bianca alle controspalline ed ai pantaloni.

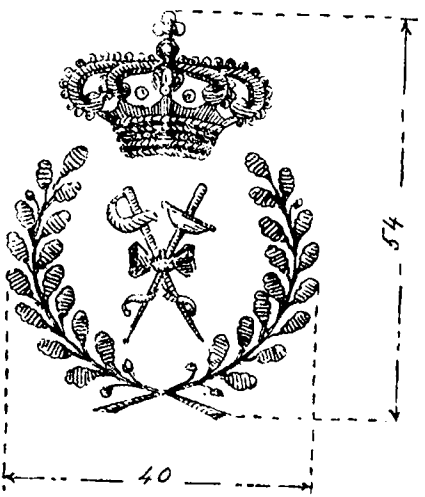
— Distintivo di grado del copricapo e ornamenti metallici in oro.

— Fregio del copricapo e distintivo di maestro di scherma (da applicarsi ad entrambe le maniche della giubba) ricamati in oro e del modello di cui alle annesse tavole.

Gli oggetti di divisa e di armamento dei sottotenenti maestri di scherma sono quelli prescritti per i sottotenenti di fanteria.

Il Ministro — Di Giorgio.

Distintivo per sottotenenti maestri di scherma



Fregio per berretto per sottotenenti maestri di scherma



N. 685. — MATRICOLA. — **Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca.** — (Direzione generale personale ufficiali - Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) — 11 dicembre 1924.

Questo Ministero ha determinato che sulla matricola degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa sia presa nota della autorizzazione da essi ottenuta di fregiarsi della medaglia di benemerenza ai volontari della guerra Italo-Austriaca 1915-1918 istituita col R. decreto n. 1163 del 24 maggio 1923 (circolari 343 e 596 *giornale militare* 1923).

La formula da usarsi è la seguente:

Autorizzato a fregiarsi della medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca di cui al Regio decreto 24 *maggio* 1923, *n.* 1163.

Gli enti cui è affidata la tenuta della matricola (depositi, distrettti, ecc. ecc.), all'atto del ricevimento del brevetto, provvederanno per la inscrizione a matricola della suddetta variazione.

Per gli ufficiali, dopo effettuata l'annotazione sul quadro 4 dello stato di servizio mod. 53 e sul libretto personale, ne daranno partecipazione a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti personali) mediante l'invio del mod. 54; per i sottufficiali e militari di truppa invece, tale partecipazione sarà fatta soltanto per coloro che, avendo cessato di far parte del R. Esercito, non si trovano più inscritti sui ruoli, e sarà diretta alla Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione 3ª.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 686. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Norme per la concessione del brevetto che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1924.

Per l'applicazione del R. decreto n. 2371 del 27 agosto 1923, riguardante il conferimento dell'autorizzazione a fregiarsi della medaglia col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica si osserveranno le seguenti norme:

1° Tutti i militari del R. Esercito ed il personale civile addettovi, il personale civile di ruolo dello Stato, i militari indigeni dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, che non siano già fregiati della medaglia commemorativa della guerra Italo-Turca e di quella col motto « Libia » per essersi trovati in servizio in Libia mentre vigeva lo stato di guerra o per altri motivi, ma che si trovino in una delle condizioni previste dal R. decreto sopra citato, saranno proposti al Ministero della guerra per la concessione dell'autorizzazione a fregiarsi della cennata medaglia con appositi elenchi, in duplice esemplare, analoghi all'annesso modello.

2° Per i militari di qualsiasi grado del R. Esercito e delle truppe coloniali, gli elenchi di proposta saranno compilati dagli enti cui i militari sono presenti, se trattasi di militari alle armi, o dagli enti che sono in possesso dei documenti matricolati, se trattasi di militari in congedo o comunque non più in servizio.

3° Per tutto il personale civile di ruolo non dipendente dal Ministero della guerra, gli elenchi di proposta saranno inoltrati a cura del Ministero delle colonie.

4° Per il personale civile dipendente dal Ministero della guerra gli elenchi saranno inoltrati dai comandi, corpi od uf-

fici presso cui i funzionari hanno prestato servizio durante la permanenza in colonia sia che trovinsi sempre nella stessa posizione, sia che ne abbiano cessato.

5° Per coloro che pur possedendo il titolo per ottenere la concessione dell'autorizzazione a fregiarsi della medaglia, fossero eventualmente, a giudizio delle autorità proponenti, ritenuti indegni di fregiarsene perchè incorsi in reati o perchè abbiano nel frattempo riportate condanne penali, dovrà essere specificato in calce agli elenchi di proposta il motivo per il quale non vengono ritenuti degni della medaglia, corredando tale parere della copia della relativa sentenza.

6° Il Ministero della guerra trovate regolari le proposte rilascerà i brevetti che autorizzano le suaccennate concessioni alle autorità proponenti, le quali provvederanno perchè siano rimessi agli interessati.

7° All'atto dell'invio del brevetto, gli enti da cui gli interessati dipendono provvederanno per l'iscrizione a matricola della variazione relativa alla concessione di cui trattasi con la seguente formula: « Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Libia » istituita con i regi decreti 21 novembre 1912 e 6 settembre 1913, in virtù del R. decreto n. 2371 del 27 agosto 1923 ».

Come pure, sarà provveduto dagli enti stessi per l'iscrizione della variazione: « Autorizzato in virtù del R. decreto n. 2371 del 27 agosto 1923 ad apporre sul nastro della medaglia col motto « Libia » (o commemorativa della guerra Italo-Turca) la fascetta « Tripolitania 1915 » per tutti coloro che presero onorevolmente parte alle operazioni svoltesi in Tripolitania dal 5 aprile al 14 maggio 1915 e « Autorizzato in virtù del R. decreto n. 1769 del 16 novembre 1922 (o n. 996 del 22 aprile 1923) ad apporre sul nastro della medaglia col motto « Libia » (o commemorativa della guerra Italo-Turca) la fascetta con l'indicazione . . . . . (colonia, data, o date del ciclo di operazioni cui prese parte) » per coloro cui venne riconosciuto di aver partecipato a fatti d'arme o ad operazioni militari in Libia, in assenza dello stato di guerra, in virtù dei regi decreti 16 novembre 1922 n. 1769 e 22 aprile 1923, n. 996.

8° Le fascette da applicarsi sul nastro della medaglia a norma della lettera c) dell'art. 1° del R. decreto n. 690, saranno conformi a quella istituita con il R. decreto n. 1030 del 2 agosto 1914.

Per norma degli enti interessati si ritiene necessario far rilevare che con le presenti disposizioni viene stabilito che a coloro che si trovano o si troveranno nelle condizioni volute dal R. decreto n. 2371, verrà rilasciato soltanto il brevetto che li autorizza a fregiarsi della medaglia col motto « Libia » rimanendo ad essi la facoltà di acquistare a proprie spese dal commercio la medaglia stessa, come avviene per coloro che vengono autorizzati a fregiarsi della medaglia col motto « Africa ».

Le medaglie col motto « Guerra Italo-Turca 1911-1912 » e col motto « Libia » continueranno invece ad essere rilasciate da questo Ministero a coloro che ancora non le avessero ricevute e che si trovano nelle condizioni stabilite dai regi decreti n. 1342 del 21 novembre 1912 (circolari n. 594 e 595 del *giornale militare* 1912) e n. 1144 del 6 settembre 1913 (circolari n. 417 e 506 del *giornale militare* 1913).

A coloro invece che hanno acquisito diritto al brevetto per la medaglia col motto « Libia » in virtù delle disposizioni contenute nei regi decreti 16 novembre 1922 n. 1769 (circolare 289 del *giornale militare* 1923) e 22 aprile 1923 n. 996 (circolare 293 del *giornale militare* 1923) sempre che non siano fregiati della medaglia della guerra Italo-Turca o Libica, la medaglia viene distribuita dal comando del R. corpo di truppe coloniali che ha rilasciato il brevetto, giusta i decreti governatoriali per l'applicazione dei regi decreti suddetti (vedansi le norme di cui alle pagine 808 e 809 del *giornale militare* 1923).

Il Ministro: DI GIORGIO.

(1) .....

Elenco di coloro che si propongono per la concessione

per essersi trovati nelle condizioni di cui al

Num. d'ordine	Grado Num. di ruolo per gli ufficiali — Num. di matricola per i militari di truppa	Classe di leva	Nome Cognome Paternità Luogo di nascita (2)	Corpo - Comando - servizio - ufficio ecc.		Tempo passato in Colonia	
				in Italia	in Colonia	Data d'imbarco in Italia e di sbarco in Colonia	Data d'imbarco in Colonia e di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo

. . . . . li . . . . . 192. . . .

(1) Corpo - Comando - Amministrazione, ecc.
(2) Per i militari indigeni indicare: nome, paternità, tribù ed il R. corpo nel quale sono
(3) Se tuttora in servizio, o in congedo, morto ecc.
(4) Autorità proponente.

.....

la medaglia commemorativa col motto « Libia »

decreto n. 2371, del 27 agosto 1923.

Colonie dove ha prestato servizio e periodo trascorso in ciascuna di esso	Località dove ha trascorso il periodo dal 5 aprile al 14 maggio 1915	Fatti d'arme od operazioni militari cui ha preso parte e data relativa	Durata e natura delle missioni, esplorazioni o ricognizioni compiute	Posizione attuale (3)	Annotazioni	Decisioni del Ministero

stati arruolati

(4) Il . . . . . .

N. 687. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1885.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 dicembre 1924.

Visto l'articolo 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina che tutti i militari ancora alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già ascritti, nati nell'anno 1885, siano col 31 dicembre 1924, collocati nella posizione di congedo assoluto, osservando le norme di cui al capo XXVIII della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito e quelle del § 85 del regolamento per le matricole.

I fogli matricolari dei militari suddetti dovranno essere conservati dai distretti di leva come per le precedenti classi prosciolte e perciò i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti), il deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli, i comandi di truppe coloniali di Tripoli e Bengasi e i comandi dei presidi del Dodecanneso in Rodi, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari stati loro inviati a senso del § 6 della circolare n. 233 del *giornale militare* del 1923, curando che siano al completo di tutte le variazioni e annotazioni.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 688. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE. — **Giustificazione delle spese pel trasporto del bagaglio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 novembre 1924.

Giusta la disposizione contenuta nell'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504 (1), estesa agli ufficiali con R. decreto n. 2505 (2) di pari data, il rimborso delle spese

(1) Circolare 1 del 1924.
(2) Circolare 2 del 1924.

pel trasporto del bagaglio degli ufficiali destinati nelle colonie deve corrispondere alla spesa effettivamente sostenuta, ed è quindi ovvio che al certificato di viaggio venga allegato lo scontrino mod. 194-*C* munito del bollo della stazione ferroviaria di partenza, dal quale deve risultare il peso del bagaglio trasportato, senza il quale documento non è possibile la liquidazione della spesa.

Siccome il Ministero delle colonie ha fatto notare che più volte è accaduto che ufficiali destinati in Colonia hanno omesso di presentare al loro arrivo a destinazione il predetto scontrino, per il che l'amministrazione è stata obbligata a lunghe pratiche, spesso di esito negativo, con le ferrovie per accertare il peso del bagaglio spedito, si rammenta ai corpi ed uffici che rilasciano i certificati di viaggio, l'obbligo che loro incombe di provvedere gli ufficiali non solo degli scontrini mod. 194-*B* pel trasporto personale, ma anche di quelli 194-*C* pel trasporto del bagaglio.

Quanto sopra vale pure a decorrere dal 1° novembre a. c. in forza del n. 4 della circolare 628 del *giornale militare* per i viaggi di tutti gli ufficiali.

p. *Il Ministro* — A. Clerici.

N. 689. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati od agenti non ex combattenti che abbiano conseguito titolo di studio che dia diritto al passaggio a ruolo di gruppo superiore a quello cui appartengono.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 11 dicembre 1924.

I corpi ed uffici che amministrano impiegati civili delle amministrazioni militari sono invitati a far conoscere nominativamente e non più tardi del 20 corrente a questo Ministero se e quanti impiegati od agenti non ex combattenti abbiano conseguito non oltre una delle sessioni dell'anno scolastico 1921-22 titolo di studio che dia diritto al passag-

gio a ruolo di gruppo superiore a quello cui appartengono a termini dell'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290.

Le cennate notizie saranno inviate a questo Ministero telegraficamente.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 690. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gl'impiegati civili.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 11 dicembre 1924.

Per effetto dell'art. 126 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, sono rimaste abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli dal 38 al 46 del regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 219;

b) gli articoli dal 33 al 35 del regolamento per il personale civile insegnante nelle scuole e nei collegi militari, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

c) gli articoli dal 22 al 25 del regolamento per i farmacisti militari (ruolo ad esaurimento), approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

d) gli articoli dal 22 al 27 del regolamento per i ragionieri geometri del genio militare, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

e) gli articoli dal 22 al 27 del regolamento per i ragionieri d'artiglieria, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1326;

f) gli articoli dal 24 al 29 del regolamento per i capi tecnici di artiglieria e genio, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

g) gli articoli dal 18 al 23 del regolamento per i disegnatori tecnici, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

k) gli articoli dal 19 al 24 del regolamento per gli assistenti del genio militare, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

l) gli articoli dall'8 al 12 del regolamento per il personale degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

l) gli articoli 39 e 40 del regolamento per il personale civile tecnico dell'istituto geografico militare, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1517;

m) l'articolo 43 del regolamento per il personale subalterno delle amministrazioni centrali approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1913, n. 1545;

nonchè:

le tabelle di cui alle pagine 26-27, 54 a 57, 80-81, 130 a 133, 116-147, 158 e 187 dei regolamenti per i personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra (edizione 1911), approvati col citato R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326.

E' parimenti abrogata l'istruzione per la compilazione delle note informative (edizione 1911) relative ai personali civili dipendenti dall'amministrazione centrale della guerra, dovendo per la compilazione delle note di qualifica aver vigore soltanto le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato (circolare n. 93 del *giornale militare* dell'anno 1924).

Le note di qualifica devono essere compilate per ciascun impiegato, anche se in prova, *entro il mese di gennaio di ciascun anno*, su prospetto conforme al *modelloo A*, n. 109 del catalogo (R. 1924), che i corpi e gli uffici interessati chiederanno direttamente al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, nei limiti del quantitativo loro occorrente.

Le anzidette note — giusta l'art. 12, 3° comma, del citato R. decreto n. 2960 — sono compilate e firmate dal funzionario preposto al servizio al quale l'impiegato è addetto, e sono rivedute e firmate dal capo di ufficio che, secondo le ripartizioni organiche dei servizi o le circoscrizioni locali, presiede ad un ramo dell'amministrazione.

Pertanto questo Ministero dispone quanto appresso:

Personale dell'amministrazione centrale (effettivo e comandato). - Per tutti gli impiegti dei gruppi *A*, *B* e *C* addetti a quest'amministrazione centrale, *di grado non superiore al settimo*, le note di qualifica sono compilate e firmate dai direttori capi di divisione, e rivedute e firmate dai direttori generali o dai capi degli uffici autonomi, quando questi comprendano più divisioni, o dal sottosegretario di Stato per gli impiegati addetti a divisioni da lui direttamente dipendenti.

Per i funzionari del grado 6° e 5° saranno compilate e firmate dal rispettivo direttore generale o dal sottosegretario di Stato, per quelli che sono alla sua diretta dipendenza. Per tutti i detti funzionari quindi non si effettuerà alcuna revisione.

Per i direttori generali le note di qualifica saranno compilate dal sottosegretario di Stato e rivedute dal ministro.

Per gli impiegati addetti al gabinetto del ministro ed alla segreteria particolare del sottosegretario di Stato, le note di qualifica saranno compilate rispettivamente dal capo di gabinetto del ministro e dal segretario particolare del sottosegretario di Stato. Questi poi compileranno ciascuno direttamente le note del proprio capo di gabinetto e del segretario particolare.

Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare. - Per i *topografi* ed i *disegnatori tecnici* le note sono compilate e firmate dall'ufficiale ed impiegato dal quale direttamente dipendono (purchè l'uno e l'altro siano di grado superiore ai giudicandi) e sono rivedute e firmate dal direttore dell'istituto geografico militare.

Per gli *ingegneri geografi* le note sono compilate e firmate dal geodeta capo e rivedute e firmate dal direttore dell'istituto geografico militare.

Per il *geodeta capo* le note di qualifica sono compilate e firmate dal direttore dell'istituto geografico militare. Per esse non si effettuerà alcuna revisione.

Personale tecnico civile d'artiglieria. - Le note di qualifica sono compilate e rivedute dalle autorità indicate nella tabella annessa al R. decreto 25 luglio 1924, n. 1421 (circolare n. 587 del *giornale militare* dell'anno 1924).

Personale tecnico civile del genio militare. — Le note di qualifica sono compilate e rivedute dalle autorità indicate nella tabella annessa al R. decreto 25 luglio 1924, n. 1421 (circolare n. 587 del *giornale militare* dell'anno 1924).

Personale tecnico civile per il servizio chimico militare. Le note di qualifica sono compilate e rivedute dalle autorità indicate nella tabella annessa al R. decreto 25 luglio 1924, n. 1421 (circolare n. 587 del *giornale militare* dell'anno 1924).

Personale civile insegnante negli istituti militari (ruolo transitorio). — Le note sono compilate e firmate dal capo dell'istituto e rivedute e firmate dal comandante del corpo d'armata.

Personale della giustizia militare (1); *cancellieri.* — Per i cancellieri di prima, seconda e terza classe, le note di qualifica sono compilate e firmate dal cancelliere capo da cui dipendono e rivedute e firmate dal rispettivo avvocato militare.

Per i cancellieri capi dei tribunali militari, le note sono compilate e firmate dal rispettivo avvocato militare, e rivedute e firmate dall'avvocato generale militare.

Per il cancelliere capo del tribunale supremo militare, le note sono compilate e firmate dall'avvocato generale militare. Per esse non si effettuerà alcuna revisione.

Commissari di leva. — Le note di qualifica sono compilate e firmate dall'ispettore superiore della leva e rivedute e firmate dal direttore generale della direzione generale leva e truppa.

---

(1) Le istruzioni di cui alla presente circolare non riguardano il personale della magistratura militare, per il quale si applicano le disposizioni dell'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903 e quelle del capo III del regolamento sull'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 *sexties.*

Personale civile dei farmacisti militari (ruolo transitorio). — Le note di qualifica sono compilate e firmate dal rispettivo direttore di ospedale e sono rivedute e firmate dal direttore di sanità militare di corpo d'armata.

Ragionieri geometri del genio militare, capitecnici e disegnatori addetti ai servizi del genio. — Per i ragionieri geometri ed i disegnatori tecnici addetti alla direzione superiore delle costruzioni del genio militare, le note sono compilate e firmate dal ragioniere geometra superiore e rivedute e firmate dal direttore superiore.

Per i ragionieri geometri addetti ai comandi del genio di corpo d'armata, le note sono compilate e firmate dal rispettivo comandante e rivedute e firmate dal direttore superiore delle costruzioni del genio.

Per i ragionieri geometri, i capitecnici ed i disegnatori tecnici addetti alle direzioni e dipendenti uffici, all'officina del genio militare, all'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica ed ai reggimenti del genio, le note sono compilate e firmate dai rispetivi direttori o comandanti e rivedute e firmate:

a) dai comandanti del genio di corpo d'armata, per gli impiegati addetti alle direzioni ed uffici dipendenti ed ai reggimenti del genio;

b) dal generale a disposizione per l'arma del genio, per impiegati addetti all'officina di costruzione del genio militare ed all'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica.

Per il ragioniere geometra superiore, le note sono compilate e firmate dal direttore superiore delle costruzioni del genio militare. Per esse non si effettuerà alcuna revisione.

Ragionieri d'artiglieria, capitecnici e disegnatori, addetti ai servizi di artiglieria. — Per i ragionieri, capi tecnici e disegnatori addetti alle direzioni od ai reggimenti di artiglieria, le note sono compilate e firmate dai direttori o dai comandanti di reggimento e rivedute e firmate dai rispettivi comandanti d'artiglieria di corpo d'armata.

Per i ragionieri, capitecnici e disegnatori addetti agli stabilimenti di artiglieria, le note sono compilate e firmate dai dai rispettivi direttori, e rivedute e firmate dal direttore superiore delle costruzioni di artiglieria.

Per i ragionieri ed i capitecnici addetti alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria, le note sono compilate e firmate dall'ufficiale capo reparto delle lavorazioni e sono rivedute e firmate dal direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria.

Per i disegnatori che prestano parimenti servizio presso l'anzidetta direzione superiore, le note sono compilate e firmate:

a) dall'ufficiale capo reparto studi, se sono addetti all'ufficio studi;

b) dal capo ufficio esperienze, se sono addetti all'ufficio esperienze.

In entrambi i casi poi sono rivedute e firmate dal direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria.

Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici e disegnatori addetti al servizio automobilistico. — Le note sono compilate e firmate dai comandanti dei raggruppamenti trasporti e rivedute e firmate dai rispettivi comandanti di artiglieria di corpo d'armata.

Per gli anzidetti impiegati, addetti invece all'officina di costruzioni automobilistiche le note sono compilate e firmate dal direttore dell'officina e rivedute e firmate dal capo dell'ufficio tecnico superiore automobilistico.

Infine le note di qualifica di quelli addetti all'ufficio tecnico superiore automobilistico sono compilate e firmate dai capi sezione e rivedute dal capo dell'ufficio tecnico superiore automobilistico.

Maestri civili di scherma e di educazione fisica. — Le note di qualifica sono compilate e firmate dal rispettivo capo dell'istituto e sono rivedute e firmate dal comandante del corpo d'armata.

Assistenti del genio militare. — Le note di qualifica sono compilate dai direttori del genio (anche se si tratti di assistenti che prestano servizio presso le sezioni staccate e gli uffici locali) e sono rivedute e firmate dai rispettivi comandanti di genio di corpo d'armata.

Personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli. — Le note sono compilate e firmate dai comandanti dei depositi e sono rivedute e firmate dal capo del servizio ippico e veterinario presso il Ministero della guerra.

Personale d'ordine delle amministrazioni militari (archivisti e applicati, esclusi quelli addetti all'amministrazione centrale, e ufficiali d'ordine dei magazzini militari). — Le note di qualifica sono compilate e firmate dal funzionario od ufficiale dal quale dipendono gli uffici amministrativi dell'ente cui l'impiegato è addetto e rivedute e firmate dal comandante del corpo o direttore dello stabilimento.

Personale dei massaggiatori civili negli ospedali militari. Le note sono compilate e firmate dal capo del reparto cui sono addetti e rivedute e firmate dal direttore dell'ospedale.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di *ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo.* Per l'assegnazione di tali qualifiche i compilatori ed i revisori si atterranno *rigorosamente* a quanto è stabilito dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del R. decreto n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato. Le accennate disposizioni, perchè possano, in ogni circostanza, essere tenute presenti dalle autorità interessate sono state riportate nell'ultima pagina « Avvertenze » dei modelli adottati per la compilazione delle note di cui trattasi.

Quando tra il giudizio complessivo espresso dal compilatore delle note e quello espresso dal revisore delle medesime vi sia discordanza, è necessario che quest'ultimo faccia risultare i motivi pei quali non concorda nella qualifica attribuita dal compilatore.

Comunque, deve intendersi come *definitiva* la qualifica espressa dal revisore. Epperciò solo quest'ultima dovrà essere comunicata (sul foglio mod. *B*, allegato al modello delle note di qualifica) all'impiegato, che vi appone la propria firma, per presa conoscenza.

L'impiegato può, *entro quindici giorni dalla comunicazione,* ricorrere al consiglio d'amministrazione contro la qualifica attribuitagli. Il consiglio, in base a relazione del-

l'ufficio del personale, corredata dai chiarimenti per iscritto del capo di ufficio (revisore) che ha assegnato la qualifica, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella assegnata dal capo di ufficio. Contro la deliberazione del consiglio di amministrazione del Ministero, che sarà subito comunicata all'interessato, non è ammesso alcun gravame. *Per il personale in prova, le note di qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo della prova.*

Data l'importanza di gran lunga maggiore che non in passato, attribuita, dalle nuove norme sullo stato giuridico, alle note di qualifica degli impiegati civili, in quanto che quasi esclusivamente su di esse si basa il giudizio che il consiglio di amministrazione è poi chiamato a dare in occasione delle promozioni da conferire, è appena superfluo avvertire che la note stesse vanno compilate in modo preciso, coscienzioso e rigoroso; costituendo esse un documento quanto mai delicato e di valore grandissimo per lo svolgimento di tutta la carriera dell'impiegato. Il giudizio complessivo deve essere la logica, necessaria illazione di tutte le annotazioni apposte nelle caselle n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del modello 109 (*A*) sopra accennato e deve corrispondere effettivamente al merito, alla capacità, alla diligenza ed al rendimento di ognuno.

I funzionari incaricati della compilazione e della revisione delle note di qualifica devono pertanto esplicare tale delicato compito loro affidato dalla legge con imparzialità e giustizia, senza per anco dimostrare quella eccessiva larghezza di apprezzamento finora sempre deplorata e che si risolve, da ultimo, in una palese ingiustizia ed un danno spesso incalcolabile per gl'impiegati più meritevoli.

Avuto poi riguardo ai tassativi e più restrittivi criteri adottati dalle nuove norme sullo stato giuridico degli impiegati, è assolutamente necessario che tanto i compilatori come i revisori delle note di qualifica procedano ad una nuova e più accurata valutazione del valore individuale di ogni impiegato, senza dare troppo peso alle classifiche attribuite loro pel passato: sicchè non dovrà temere di apparire poco coerente il funzionario che qualifichi « distinto » o « buono » un impiegato che sia stato finora giudicato sempre « ottimo ».

Qualora, nell'intervallo tra la compilazione delle note di un anno e quelle dell'anno successivo, un impiegato venga

trasferito, il funzionario che avrebbe dovuto compilargli le note di qualifica redigerà un breve rapporto, che verrà annotato dal capo dell'ufficio che avrebbe dovuto rivedere le note stesse. Tale rapporto sarà poi trasmesso, insieme col fascicolo delle note di qualifica, all'ufficio al quale l'impiegato è stato destinato, affinchè i nuovi superiori possano avere più precisi elementi di giudizio nella compilazione e nella revisione delle note.

Detto rapporto, alla stessa guisa delle note, non dovrà essere comunicato all'impiegato; nè dovrà contenere la qualifica complessiva. Esso sarà allegato alle note che saranno successivamente compilate.

Il rapporto verrà anche redatto, qualora, nell'intervallo di tempo sovra accennato, venga trasferito, invece dell'impiegato, colui che avrebbe dovuto compilare le note, o colui che avrebbe dovuto rivederle. Nel primo caso il rapporto non sarà annotato dal revisore, e nel secondo il rapporto, compilato direttamente dal revisore cessante, verrà rimesso al funzionario che lo sostituisce.

Tanto le note di qualifica (modello *A* e *B*), quanto i rapporti informativi di cui sopra, saranno compilati in *duplice originale*, di cui uno è tenuto presso l'ufficio dove l'impiegato presta servizio e lo seguirà nei successivi trasferimenti; l'altro viene trasmesso, in plico raccomandato, al Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti).

Per il personale subalterno si applicano le norme di cui all'art. 116 del R. decreto 20 dicembre 1923 n. 2960 e dell'art. 16 delle istruzioni di servizio, approvate con Decreto Ministeriale 5 giugno 1924 (circolare 391 del *giornale militare* 1924); avvertendo che per capo dell'ufficio di cui all'art. 16 delle istruzioni anzidette deve intendersi il funzionario più elevato in grado fra quelli che occupano i locali, al servizio dei quali è adibito ciascun agente subalterno. Il capo ufficio anzidetto compilerà le note di qualifica, sentito l'incaricato preposto al personale subalterno, il quale dovrà all'uopo redigere apposito rapporto scritto.

Per quelli che siano addetti a servizi di carattere generale (servizio di portineria, ecc.), le note saranno compilate dal direttore capo della divisione personale ecc., previo il rapporto di cui sopra.

Per le note di qualifica del personale subalterno, non si effettuerà alcuna revisione.

Si rivolge, da ultimo, viva raccomandazione perchè siano esattamente annotate, nelle apposite caselle le variazioni relative allo stato di famiglia dell'impiegato, gli encomi e le punizioni eventualmente riportati dal medesimo nel corso dell'anno, cui le note di qualifica si riferiscono.

p. *Il Ministro*: CLERICI.

N. 691. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistenti aggiunti del genio militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 11 dicembre 1924.

Prossimamente dovrà essere iniziato un corso teorico-pratico per i sottufficiali che aspirino all'impiego di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°).

Al detto corso potranno prendere parte tutti i sottufficiali che hanno fatto domanda d'impiego civile secondo le vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali.

A tal uopo essi dovranno presentare apposita domanda, su carta bollata da L. 3, non oltre il 20 gennaio 1925, e le autorità militari segnaleranno telegraficamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) i nomi dei sottufficiali che avranno presentato tali domande, trasmettendo le domande stesse, direttamente, con la maggiore possibile sollecitudine.

I sottufficiali, invece, che già sono in nota fra gli aspiranti all'impiego suddetto, e che non abbiano rinunciato al diritto all'impiego civile, potranno confermare, mediante dichiarazione in carta libera, da trasmettersi ugualmente a questo Ministero, la domanda già fatta

I concorrenti all'impiego in parola saranno sottoposti all'esame preliminare di cui agli articoli 2 e 5 del regolamento per il personale degli assistenti del genio, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, giusta il programma e le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale.

Coloro che avranno sostenuto con esito favorevole detto esame, dovranno, successivamente, prendere parte al corso teorico-pratico di cui all'articolo 3 del citato regolamento.

Coloro che avranno, poi, compiuto con buon esito il corso teorico-pratico, saranno inviati presso gli uffici militari per subirvi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

Compiuto con profitto quest'ultimo esperimento, i sottufficiali sono nominati all'impiego suddetto fino alla concorrenza dei posti disponibili, e secondo l'ordine dei punti di graduatoria riportati alla fine del corso teorico-pratico. Ai provenienti dai marescialli, oltre allo stipendio iniziale dell'impiego sarà concessa la differenza, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra tale stipendio e quello maggiore fruito nel grado militare.

Le autorità militari avranno cura di dare comunicazione della presente circolare a tutti i sottufficiali interessati, compresi quelli che si trovassero in congedo in attesa d'impiego, pei quali ultimi provvederanno i singoli centri che li hanno in forza.

Per norma dei concorrenti, si soggiunge che l'esame preliminare, che precede immediatamente il corso teorico-pratico, consisterà in prove scritte ed orali nelle seguenti materie: composizione italiana e calligrafia; disegno geometrico ed architettonico; matematica elementare; elementi di topografia e nozioni sui materiali da costruzione.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 692. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 dicembre 1924.

Con riferimento alla circolare n. 273 del *giornale militare* del 1922, il Ministero avverte che il compenso ai maniscalchi per la tosatura dei quadrupedi deve essere imputato al capitolo del bilancio: « Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito, ecc. », anzichè al capitolo: « Spese generali dei corpi ».

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 693. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Debiti dei cessanti dal servizio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 dicembre 1924.

Si è rilevato che nelle dichiarazioni dei debiti modello 35 R. A., quasi mai viene indicato, per quanto concerne i debiti verso l'Unione militare, se gli ufficiali interessati li accettino o non, e, se li accettano, con quale rata mensile intendono estinguerli.

Si pregano i corpi di non omettere mai tali indicazioni sulle dichiarazioni modello 35 R. A., dopo avere, ben s'intende, interpellati in proposito gli ufficiali interessati.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 694. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somme anticipate agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale a titolo di pensione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 dicembre 1924.

Si è avuto occasione di rilevare che, non tutti i distretti militari e gli altri enti da cui sono amministrati gli ufficiali in P. A. S., sanno fare una netta e precisa distinzione tra *importo presunto pensione,* pagato ai detti ufficiali, da denunziare al Ministero della guerra con dichiarazione mod. 35 R. A., e *vera pensione,* da essi enti pagata ai detti ufficiali per conto della Delegazione del tesoro, e da non comprendere nella detta dichiarazione modello 35 R. A.

Si raccomanda agli enti suddetti di tenere ben presente le disposizioni delle circolari 25, 346 e 458 del 1923, e 261 e 338 del 1924 e si avverte che, delle somme che si corrispondono a titolo di pensione agli ufficiali in P. A. S., sono da considerare:

A) *Importo presunto pensione,* non pagato per conto della delegazione del tesoro, (e che deve essere denunziato al Ministero della guerra con dichiarazione mod. 35 R. A.), le somme per pensione, precedenti alla prima rata per la quale dalla delegazione del tesoro è giunta la cartella di pagamento.

B) *Rate di pensione,* pagate per conto della delegazione del tesoro (e delle quali deve chiedersi il rimborso direttamente alla Delegazione stessa, senza farne denunzia al Ministero della guerra con dichiarazione modello 35 R. A.) le somme per pensione state pagate in base alle cartelle di pagamento mandate dalla delegazione.

Occorre sia fatta con la massima esattezza la suddetta distinzione, perchè se qualche rata di *vera pensione* pagata per conto della Delegazione del tesoro, viene invece denunziata al Ministero della guerra, quale importo presunto pensione, ne consegue che, all'ufficiale vengono addebitate tali quote due volte; (una dal Ministero delle finanze, al quale quello della guerra deve partecipare l'importo presunto pensione, e una dalla delegazione del tesoro) ciò che poi produce reclami dagli interessati, e dà luogo a lunghe pratiche per l'esatta sistemazione dei conti.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 695. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 11 dicembre 1924.

A parziale modificazione della circolare 372 del 30 aprile 1924 ed a seguito di quella 676 del 4 novembre u. s., si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che sono delegati a firmare « *Per il ministro* » per il servizio del genio (separato da quello di artiglieria con la circolare 671 del 26 novembre u. s.), il generale di brigata DE ANTONI comm. Carlo, preposto al servizio stesso, e in sua assenza o per la parte che egli non intenda di riservare a sè, rispettivamente, per il servizio amministrativo il direttore capo divisione ALINEI commendator Giuseppe, e per il servizio tecnico il tenente colonnello del genio BORRELLO cav. uff. Antonino, incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione.

p. *Il Ministro*: CLERICI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pag. 2164, *aggiungansi*:

140 Borracce di alluminio per marescialli . L. 18.00
141 Correggiuole di cuoio per borracce da marescialli . . . . . L. 4.00
142 Gavette d'alluminio per marescialli . . L. 15.00
143 Tazze d'alluminio per marescialli . . . L. 4.00

A pag. 2180, al categorico nuovo n. 434: Fregi in ottone per controspalline, nella colonna unità di confronto, *ove dice*: numero, *leggasi*: paia.

A pag. 2191, *aggiungansi*:

675 Berretti di panno grigio verde con armatura, per sottufficiali dei granatieri . . L. 14.60
676 Berretti di panno grigio verde senza armatura per sottufficiali dei granatieri . . L. 14.40

A pag. 2194, depennare, perchè abolito, il numero categorico nuovo 706: alamari per colletto da carabinieri aggiunti.

Alla medesima pag. 2194, *ove dice*:

708 Alamari per manopole di abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi) . . . . . L. 2.25

Leggasi:

708 Alamari per colletti da giubboni (serie di 2 pezzi) . . . . . L. 1.50

A pag. 2199, *aggiungansi*:

782 Pantaloni corti di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo (costruiti con panno nuovo) . . . . . L. 81.95
783 Pantaloni corti di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo (ricavati dai pantaloni lunghi usati) . . . . . L. 47.00

A pag. 2227, *aggiungansi*:

1240 panno celeste cupo per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . L. 65.00

1241 Panno marrone per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . L. 65.00

1242 Tela piquet di cotone candido per giubbetti da ascari eritrei, alta m. 0,80 . . L. 5.50

A pag. 2255, i mezzi di collegamento fra terra ed aerei (circolare 640 *Giornale militare* 1924) di cui ai categorici 146, 150, 151, 152, 155 e 156, debbono essere inventariati a serie e non a numero, inquantochè il prezzo di tariffa corrisponde al costo complessivo della serie completa.

A pag. 2268, *ove dice*:

445 Coperte da campo di color marrone, nuove L. 20.00

Leggasi:

445 Coperte da campo, di colori diversi . . L. 20.00

Alla medesima pag. 2268, depennare i numeri categorici nuovi 446 e 447: coperte da campo color marrone buone e mediocri.

A pag. 2504, alla settima riga e seguenti, *ove dice*:

673 Berretti di panno grigio verde con armatura, per sottufficiali . . . . . L. 13.30

674 Berretti di panno grigio verde senza armatura, per sottufficiali . . . . . L. 12.70

Leggasi:

673 Berretti di panno grigio verde con armatura per sottufficiali (esclusi quelli dei granatieri) . . . . . L. 13.95

674 Berretti di panno grigio verde senza armatura per sottufficiali (esclusi quelli dei granatieri) . . . . . L. 13.75

A pag. 2661 al categorico 1652: giubba di panno grigio verde per sottufficiali di fanteria modello 1924, *ove dice*: prezzo di conteggio L. 15.30, *leggasi*: prezzo di conteggio L. 115.30.

A pag. 2664. la giubba di panno grigio verde per sottufficiali del genio aerostieri mod. 1924 deve essere inventariata al categorico nuovo n. 1655 e non già al n. 1555.

Dispensa 55ª, anno 1924, circolare 656:

A pagina 2717, tenente medico Taquini Cairoli *invece* di: R. corpo di truppe coloniali Tripolitania, *leggasi*: R. corpo di truppe coloniali Eritrea.

Dispensaa n. 56ª, anno 1924, circolare 674:

A pagina 2788, capo VI, in luogo di 39, porre 29; al terzo rigo dello stesso numero, in luogo *e dei* collegi militari, porre *ed ai* collegi militari; al settimo rigo in luogo di *semestrale* porre *trimestrale*.

A pagina 2789, dodicesimo rigo del n. 30, *dove si legge*: 1924-1925, *leggasi*: 1925-1926.

Prezzo della presente dispensa L. 1,20

(3721) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª **1924** 19 Dicembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 696 – 18 agosto 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1475, con cui la " Fondazione pro-soldati del presidio di Treviso „ costituita con offerte varie per nominali lire 33000 è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 2847

» **697 – 6 novembre 1924.** LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1997 – Istituzione di corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole di ingegneria di Pisa e di Roma e la Regia università di Firenze e di una sezione per ingegneri di artiglieria presso la Regia scuola di ingegneria di Torino . . . . . *Pag.* 2850

» **698 – 23 novembre 1924.** – PENSIONI. R. decreto-legge n. 1959, riguardante il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio . . . . . *Pag.* 2852

» **699 – 11 dicembre 1924.** CONCORSI E GARE. — Riunione ippica di Monza . . . . . *Pag.* 2854

» **700 12 dicembre 1924.** – CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare militari di addestramento ippico per il 1925 *Pag.* 2854

LIBRERIA DELLO STATO

N. 701 – 16 dicembre 1924. — SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1924-1925 . . . . . *Pag.* 2855

» **702 – 18 dicembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dati relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio dalla data del 31 dicembre 1924 . . . . . *Pag.* 2856

» **703 – 18 dicembre 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento degli autoveicoli al 1º gennaio 1925 . . . . . *Pag.* 2860

» **704 18 dicembre 1924.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un sacchetto per pennelli e stracci per bersaglieri ciclisti *Pag.* 2861

» **705 – 18 dicembre 1924.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . *Pag.* 2862

» **706 18 dicembre 1924.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione della croce per anzianità di servizio ai sottufficiali ed ai militari di truppa . . . . . *Pag.* 2865

» **707 18 dicembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in servizio attivo permanente di cavalleria . . . . . *Pag.* 2871

» **708 – 18 dicembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. – Corso per capitani di cavalleria in servizio attivo permanente *Pag.* 2872

» **709 – 18 dicembre 1924.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione della forza in congedo e dispensa dai richiami alle armi . . . . . *Pag.* 2874

» **710 – 18 dicembre 1924.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa . . . . . *Pag.* 2874

AVVISI . . . . . *Pag.* 2875

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 2875

Circolare N. 696. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1475, con cui la " Fondazione pro-soldati del presidio di Treviso „ costituita con offerte varie per nominali lire 33000 è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 agosto 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 231, del 2 ottobre 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza del fondo di lire trentatremila (33.000) nominali in cartelle di consolidato 5 % — costituito con offerte fatte da privati ed Enti di Treviso affinchè, col fondo stesso venga costituita una Fondazione intitolata « Pro soldati del presidio militare di Treviso » la cui rendita annuale, divisa in dieci quote uguali, sia assegnata sotto forma di premio, ad altrettanti militari di truppa, — scelti fra quei dei corpi o reparti di stanza in Treviso — che si siano resi meritevoli di considerazione per esemplare disciplina e lodevole condotta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso », costituita col fondo di lire trentatremila nominali e destinata a favore dei militari di truppa facenti parte del presidio stesso, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di sei articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri 18 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

— — —

STATUTO ORGANICO
della " Fondazione pro-soldati del presidio militare di Treviso „

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso » il fondo di lire trentatremila nominali, costituito da offerte rispettivamente fatte dai Signori ed Enti sottoelencati:

Contessa Maria PAPAFAVA da Padova;

Signora Gina TOSELLO CADAMURO MORGANTE da Treviso;

Conte Antonio REVEDIN da Treviso;

Signor OLIVIERI Cesare da Treviso;

Comune di Treviso;

Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana di Treviso;

Società Anonima Cereali di Treviso.

Art. 2.

Il detto fondo, investito in cartelle consolidato 5 %, sarà convertito in un certificato nominativo intestato alla Fondazione, e quindi depositato nella cassa dell'ufficio d'amministrazione del comando della 12ª divisione militare (Treviso).

Art. 3.

La rendita proveniente dal capitale suddetto sarà divisa in dieci premi eguali che verranno assegnati ogni anno, nella ricorrenza del gentliaco di S. M. il Re, a dieci caporali maggiori, caporali e soldati scelti fra quelli dei corpi o reparti di stanza in Treviso, che se ne siano resi maggiormente meritevoli per esemplare disciplina e lodevole condotta.

La scelta avverrà con i criteri di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

I detti premi saranno consegnati ai riconosciuti meritevoli all'atto dell'invio in congedo, ed, in caso di grave mancanza per parte del designato potranno essere revocati dal comandante il presidio su proposta del comandante del corpo cui appartiene il militare in discussione.

Art. 5.

I premi che eventualmente non venissero distribuiti durante l'anno, verranno compresi con quelli dell'anno successivo, aumentandone, in relazione, il numero, e così di seguito.

Art. 6.

All'assegnazione dei premi provvederà apposita commissione composta dal comandante del presidio militare di Treviso, dal comandante della brigata di fanteria avente sede in detta città, dai comandanti dei reggimenti e dei reparti distaccati di stanza in Treviso, previo esame delle proposte

motivate, inoltrate dai comandanti di compagnia (o reparti equivalenti) e che dovranno pervenire al comando del presidio 15 giorni prima dell'assegnazione dei premi.

Disposizione transitoria.

Alle spese e tasse per la costituzione dell'Ente verrà provveduto con le prime rendite.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 697. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - **R. decreto-legge n. 1997 – Istituzione di corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole di ingegneria di Pisa e di Roma e la R. università di Firenze e di una sezione per ingegneri di artiglieria presso la R. scuola di ingegneria di Torino.** — (Gabinetto del ministro). — 6 novembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 291, del 15 dicembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1432, che istituisce la Commissione suprema di difesa;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3133, con cui si autorizza la spesa per il funzionamento della Commissione anzidetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere a specifiche esigenze di alta cultura e per creare ingegneri specializzati in vari rami inte-

ressanti la tecnica militare sono istituiti i corsi e la sezione seguenti:

a) un corso di radiotelegrafia e comunicazioni varie presso le Scuole di ingegneria di Pisa e di Roma;

b) un corso di specializzazione ottica presso l'Università di Firenze;

c) una sezione per ingegneri di artiglieria presso la Scuola di ingegneria di Torino.

Art. 2.

I programmi e le norme per il funzionamento dei corsi e della sezione sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione.

Gli altri Ministeri interessati concorrono a fornire, eventualmente, docenti tratti dai loro ruoli, ad integrazione dei docenti universitari.

Art. 3.

Ai detti corsi e sezione sono ammessi anche ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aereonautica, in base ai loro precedenti titoli di studio.

Art. 4.

Il corso di radiotelegrafia e comunicazioni varie e il corso di specializzazione ottica portano al conseguimento di uno speciale attestato.

La sezione per ingegneri di artiglieria porta al conseguimento di una speciale laurea, utile per l'ammissione agli esami di Stato ai termini del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 5.

Per provvedere alle spese occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei corsi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*) e della sezione di cui al predetto articolo lettera *c*) è fissata la somma annua di L. 80,000 da prelevarsi dall'asse-

gnazione autorizzata col R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3133, per il funzionamento della Commissione suprema di difesa, e iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione saranno emanate tutte le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI DE' STEFANI
DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

N. 698. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1959, riguardante il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio.** — (Direzione generale servizi amministrativi Divisione pensioni). — 23 novembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 289, del 12 dicembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto n. 70 del 21 febbraio 1895;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919;
Visto il R. decreto n. 1802 in data 2 ottobre 1919;
Visto il R. decreto-legge n. 2073 in data 9 novembre 1919;
Visto il R. decreto n. 2480 in data 21 novembre 1923;
Visto il R. decreto n. 2835 in data 30 dicembre 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 779 in data 8 maggio 1924;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la reintegrazione delle vacanze nei gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali dipendenti dal riordinamento dell'Arma approvato col R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, sono estese ai sottufficiali dell'Arma stessa che abbiano compiuto il limite massimo di servizio stabilito per il collocamento a riposo, le disposizioni dell'art. 9, lettera *c*) del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2073.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo hanno vigore dalla data d'applicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, sino al 30 aprile 1925. Da quest'ultima data cesseranno altresì di aver vigore le disposizioni dell'art. 9, lettera *c*) del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2073.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N. 699. — CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica di Monza.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 11 dicembre 1924.

Si approvano i programmi delle seguenti gare della riunione di corse di

Monza - marzo 1925.

Gare della prima circoscrizione: Premio Savoia (steeple-chase fuori serie); Premio Esercito (siepi fuori serie).

Gara internazionale: Grande steeple-chase militare internazionale.

Alla gara internazionale potranno partecipare ufficiali di ambedue le circoscrizioni montando anche cavalli non inscritti nei ruoli di servizio, e fruendo delle facilitazioni amministrative stabilite per il premio Reale.

Per la inscrizione di cavalieri e cavalli a questa gara i generali di brigata dovranno preventivamente chiedere direttamente, per gli ufficiali dipendenti, l'autorizzazione del generale a disposizione della rispettiva arma.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 700. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare militari di addestramento ippico per il 1925.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 12 dicembre 1924.

Sono nominati *commissari militari per gare militari di addestramento ippico per il* 1925 gli ufficiali che ebbero la medesima carica per il 1924 e che sono elencati nella circolare 222 del *giornale militare* c. a.

Tali commissari avranno le mansioni stabilite al capo II della circolare 221 del *giornale militare* c. a.

Nelle sedi, ove sia costituita una società di caccie a cavallo, il commissario militare ivi residente è il rappresentante dell'autorità militare in seno alla società. Egli è membro di diritto della direzione della società e nell'assemblea

dei soci ha tanti voti quante sono le azioni che egli rappresenta. Il numero di queste azioni viene preventivamente stabilito d'accordo fra l'autorità militare e la società interessata, tenendo conto del contributo assegnato dal Ministero alla società quale corrispettivo per l'intervento degli ufficiali montati alle caccie.

Alla capitale, i rappresentanti dell'autorità militare in seno alla società delle caccie sono due: il generale a disposizione per l'arma di cavalleria e il commissario militare.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 701. — SOTTUFFICIALI. — **Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1924-25.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 dicembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, che ha sostituito l'art. 21 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato con il R. decreto-legge del 10 febbraio 1921, n. 125 e con decreto legislativo dell'11 gennaio 1923, n. 10;

Presi col Ministro delle finanze gli accordi prescritti nel nuovo articolo 21 sostituito ai precedenti col predetto R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606;

Decreta:

Durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1924-1925 potranno essere riassunti e tenuti in servizio per essere adibiti a lavori d'ufficio non oltre quattrocento sottufficiali collocati a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 dicembre 1924.

Il Ministro: DI GIORGIO.

In conseguenza del su riportato decreto i sottufficiali attualmente in servizio siccome richiamati dal riposo per lavori di ufficio per il primo semestre dell'esercizio finanziario in corso, sono confermati in tale posizione fino a tutto il 30 giugno 1925, fatta eccezione per quei sottufficiali a riguardo dei quali, con particolare disposizione ministeriale, sia stato disposto diversamente.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 702. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Dati relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio dalla data del 31 dicembre 1924.** — (Ragioneria centrale). 18 dicembre 1924.

Necessita a questo Ministero accertare il numero degli ufficiali e dei sottufficiali (in s. a. p. e delle categorie in congedo) i cui assegni vengono corrisposti a carico del bilancio dell'amministrazione militare, suddivisi secondo la misura dello stipendio da ciascuno percepito alla data del 31 dicembre 1924.

Tutti gli enti militari che provvedono al pagamento di stipendi (coll'eccezione di cui in appresso per gli enti dei RR. CC.) provvederanno pertanto a compilare un prospetto conforme a quello di cui nell'allegato *A* alla presente circolare nel quale sono riportati tutti gli stipendi stabiliti, per ciascun grado, dalle tabelle annesse al Regio decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923 a cominciare dal grado di colonnello.

In tale prospetto sarà indicato per tutti i gradi, in corrispondenza di ciascuno stipendio, il numero degli ufficiali o sottufficiali ai quali - in base al pagamento del mese di dicembre 1924 - risulta attribuito quel determinato stipendio annuo. Per gli eventuali assegni *ad personam* sarà indicato per ciascun grado nell'apposita colonna il numero degli ufficiali e la spesa annua complessiva calcolata sempre in base allo stipendio goduto per il mese di dicembre 1924.

Gli enti che pagano ad ufficiali gli assegni per conto di altri enti e che quindi ne ricevono rimborso, non dovranno dimostrare gli ufficiali stessi nel prospetto. Tali ufficiali do-

vranno essere compresi invece nello specchio da compilarsi dall'ente che effettua il rimborso in modo che lo *specchio stessó rappresenti tutta la spesa per gli stipendi e supplementi di servizio attivo che ogni ente comprende nel proprio rendiconto.*

Per la stessa ragione non dovranno essere compresi gli ufficiali che prestano servizio presso altre amministrazioni dalle quali l'ente militare riceve rimborso delle somme pagate.

Le stesse norme valgono, eventualmente, per i sottufficiali.

Nell'apposita colonna dovrà essere indicato, distinto per gradi, il numero degli ufficiali nelle varie aspettative.

Gli enti dei carabinieri reali dovranno compilare, con le modalità sopradette, due prospetti conformi agli allegati *A* e *B*, separatamente per i personali militari delle varie armi e corpi e per quelli dei RR. CC.

I prospetti dovranno essere compilati con la massima precisione ed essere trasmessi all'ufficio di contabilità e revisione entro il 31 dicembre 1924.

Gli uffici di contabilità e revisione, ricevuti i prospetti da tutti gli enti della circoscrizione, ne compileranno un riepilogo e lo trasmetteranno al più presto, con i prospetti stessi, a questo Ministero - Ragioneria centrale - Divisione I, Sezione I.

Il Ministro — Di Giorgio.

ALLEGATO A.

. . . . . .

Prospetto indicante il numero degli ufficiali e dei sottufficiali dei CC. RR. (in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo) in servizio al 31 dicembre 1924, che ricevono, a carico dell'ente suddetto, gli stipendi sottoindicati.

GRADI	Numero degli ufficiali e dei sottufficiali per ogni misura di stipendio												Assegni ad personam		Numero degli ufficiali in aspettativa per qualunque causa
	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Spesa annua complessiva	
Colonnello	—	19.300	—	20.500	—	22.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenente Colonnello	—	17.200	—	18.000	—	19.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maggiore	—	14.700	—	15.300	—	16.100	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—
Capitano	—	12.400	—	13.000	—	13.700	—	14.500	—	—	—	—	—	—	—
Tenente	—	10.100	—	10.700	—	11.400	—	12.200	—	—	—	—	—	—	—
Sottotenente. . . .	—	7.500	—	8.100	—	8.700	—	9.300	—	10.000	—	—	—	—	—
Maresciallo magg. .	—	8.000	—	8.700	—	9.400	—	10.100	—	10.800	—	11.500	—	—	—
Maresciallo capo. .	—	6.800	—	7.200	—	7.700	—	8.200	—	—	—	—	—		
Maresciallo.	—	5.800	—	6.200	—	6.700	—	7.200	—	—	—	—			

. . . . . .

Prospetto indicante il numero degli ufficiali e dei sottufficiali dei CC. RR. (in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo) in servizio al 31 dicembre 1924, che ricevono, a carico dell'ente suddetto, gli stipendi sottoindicati.

GRADI	Numero degli ufficiali e dei sottufficiali per ogni misura di stipendio														Assegni ad personam		Numero degli ufficiali in aspettativa per qualunque causa
	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Stipendio annuo e supplemento servizio attivo	Numero	Spesa annua complessiva			
Colonnello	—	19.300	—	20.500	—	22.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenente Colonnello	—	17.200	—	18.000	—	19.900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maggiore	—	14.700	—	15.300	—	16.100	—	17.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitano	—	12.400	—	13.000	—	13.700	—	14.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tenente	—	10.100	—	10.700	—	11.400	—	12.200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottotenente. . . .	—	7.500	—	8.100	—	8.700	—	9.300	—	10.000	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo magg. .	—	8.700	—	9.400	—	10.200	—	11.000	—	11.800	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo capo. .	—	7.700	—	8.100	—	8.600	—	9.100	—	9.600	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo.	—	6.900	—	7.200	—	7.500	—	7.800	—	8.100	—	8.400	—	—	—	—	—

N. 703. — DISPOSIZIONI VARIE. **Censimento degli autoveicoli al 1° gennaio 1925.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 18 dicembre 1924.

Questo Ministero ha determinato di eseguire anche per l'anno 1925 il censimento degli autoveicoli dell'esercito, per accertarne l'esatta situazione alla data 1° gennaio 1925.

A tale scopo dispone che tutti i corpi, uffici ed enti militari, compresi quelli dislocati nelle colonie, che hanno in carico o comunque detengono autoveicoli di qualsiasi specie, forniscano i dati relativi agli autoveicoli stessi secondo le prescrizioni già impartite con la circolare 749 del *giornale militare* 1923, parzialmente modificate come segue:

a) Gli specchi di cui alla citata circolare dovranno essere compilati in duplice copia ed inviati dagli enti interessati al comando del rispettivo corpo d'armata entro il 10 del mese di gennaio 1923.

b) I comandi di corpo d'armata, dopo essersi assicurati che tutti gli enti che, come sopra si è detto, hanno in carico o comunque detengono autoveicoli abbiano ottemperato alle citate disposizioni, trasmetteranno non oltre il 20 dello stesso mese gli specchi ricevuti, senza riepilogarli.

c) Gli enti coloniali trasmetteranno invece gli specchi anzidetti nel più breve tempo possibile e per il tramite che è loro prescritto per le comunicazioni da farsi a questo Ministero.

d) Mensilmente, a partire dal 1° febbraio p. v., tutti gli enti che avranno trasmessi gli specchi di cui alla presente circolare, e che avranno nel frattempo ricevuti o ceduti autoveicoli o che avranno comunque da segnalare cambiamenti nello stato d'uso dei propri automezzi, dovranno inviare ai rispettivi comandi di corpo d'armata l'elenco, in semplice copia, delle variazioni avvenute nei propri automezzi nel mese precedente.

Tali specchi saranno trasmessi, senza riepilogarli, a questo Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo servizio automobilistico) al quale dovranno pervenire entro la prima decade di ogni mese, esclusi quelli degli enti coloniali che saranno fatti pervenire al più presto possibile.

Gli specchi negativi non dovranno essere trasmessi.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 704. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un sacchetto per pennelli e stracci per bersaglieri ciclisti. — (Direzione generale servizi logistici). — 18 dicembre 1924.

E' adottato, per i reggimenti bersaglieri ciclisti, un sacchetto per riporvi i pennelli e gli stracci occorrenti per la pulizia delle biciclette. Detto sacchetto, costruito con tela per tende, è di forma rettangolare ed ha la larghezza di cm. 25 e l'altezza di cm. 20; l'apertura superiore di esso è munita di un copritasca di forma rotondeggiante.

Ai due angoli superiori il sacchetto è fornito di due anelli di metallo che servono per la sistemazione del medesimo ai sostegni reggi biciclette.

Si riporta qui di seguito il relativo conto di costruzione.

Il sacchetto dovrà essere preferibilmente ricavato da teli per tenda fuori servizio, ed in tal caso il compenso per mano d'opera sarà di L. 0.30.

Il relativo campione dovrà essere richiesto all'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino

Conto di costruzione del sacchetto per pennelli e stracci per la pulizia delle biciclette (categorico 144 della categoria I Sez. *A*)

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per tende, alta m. 0,88	m.	0.18	7.—	1.26
Anelli di ottone del diametro di mm. 20	N.	2	0.05	0.10
Mano d'opera (compreso il filato cucirino)	L.		—	0.25
			Prezzo di costo . . . L.	1.61
			Prezzo di conteggio . . . L.	1.60

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 705. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Secondo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 18 dicembre 1924.

Con riferimento alla circolare 290 *giornale militare* del 19 aprile u. s., si danno, con la presente, disposizioni per il secondo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito, per collegamenti (ufficiali di fanteria e di cavalleria) e per osservazione del tiro (ufficiali di artiglieria).

1. Il corso avrà la durata *di sei mesi, dal* 15 *gennaio al* 15 *luglio p. v.*, e sarà distinto in due periodi:

a) I periodo — di tre mesi — presso la sede del comando delle scuole militari d'aviazione, a Roma (Caserma Cavour, viale Giulio Cesare).

A termine del primo periodo gli ufficiali idonei riceveranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano per collegamenti, oppure il brevetto di osservartore dall'aeroplano per artiglieria.

Essi avranno diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo, per ufficiali inferiori osservatori d'aeroplano, istituito con la circolare 509 *giornale militare* del 21 agosto u. s.

b) II periodo — di tre mesi — presso le squadriglie da ricognizione.

Gli ufficiali saranno, possibilmente, assegnati alle squadriglie dipendenti dai corpi d'armata dai quali essi provengono.

2. Saranno assegnati al corso 60 ufficiali inferiori, possibilmente subalterni, 30 per collegamento e 30 per osservazione del tiro, come dallo specchio seguente:

CORPO DI ARMATA	Numero degli ufficiali inferiori da destinare ai corsi di osservazione aerea	
	per collegamento	per osservazione del tiro
Torino	3	3
Milano	4	4
Verona	2	3
Bologna	3	3
Trieste	3	3
Firenze	2	3
Roma (1)	5	4
Napoli	4	4
Bari	2	1
Palermo	2	2
Totale	30	30

(1) Comprese le Scuole Centrali.

3. Gli ufficiali da inviare al corso saranno scelti dai comandi di corpo d'armata tra quelli che presenteranno domanda di ammissione al corso stesso.

Tenuto conto della percentuale di non idonei avutasi, per il primo corso di osservazione, alla visita psicofisiologica e nei primi voli, ciascun comando di corpo d'armata invierà alla visita prefetta due ufficiali (uno per collegamento ed uno per osservazione del tiro) in più di quelli fissati dal precedente specchio.

Non dovranno aver corso le domande di ufficiali dichiarati non idonei precedentemente, sia alla visita psicofisiologica sia al corso di osservatore dall'aeroplano.

4. Si presenteranno *alla scuola di sanità militare di Firenze*:

1° Gruppo — 5 gennaio, ore 10 — Gli ufficiali dei corpi d'armata di Torino e di Milano.

2° Gruppo — 7 gennaio, ore 10 — Gli ufficiali dei corpi d'armata di Verona e di Bologna.

3° Gruppo — 9 gennaio, ore 10 — Gli ufficiali dei corpi d'armata di Trieste e di Firenze.

Si presenteranno al *gabinetto psicofisiologico della Regia Marina in Napoli*:

1° Gruppo — 5 gennaio, ore 10 — Gli ufficiali dei corpi d'armata di Roma e di Palermo.

2° Gruppo — 7 gennaio, ore 10 — Gli ufficiali dei corpi d'armata di Napoli e di Bari.

5. Il Comando della scuola di sanità militare di Firenze e la direzione del gabinetto psicofisiologico di Napoli, dopo la visita psicofisiologica, avvieranno gli ufficiali dichiarati idonei a Roma, e rimanderanno i non idonei ai corpi di provenienza.

Provvederanno, inoltre, alle conseguenti comunicazioni ai corpi d'armata interessati e trasmetteranno, d'urgenza, un elenco riepilogativo (in due parti: corso per collegamento, corso per osservazione del tiro) comprendente i nomi degli ufficiali ammessi al corso e di quelli rimandati ai corpi, ed altre indicazioni eventuali agli enti seguenti:

Ministero della guerra — Stato Maggiore Centrale — Ufficio addestramento.

Ministero della guerra — Direzione generale personale ufficiali — Divisione movimento ufficiali.

Commissariato di Aeronautica — Comando generale della R. Aeronautica.

6. I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati sul *giornale militare*.

7. Gli ufficiali dichiarati fisicamente idonei si trasferiranno direttamente da Firenze e da Napoli a Roma, e si presenteranno il giorno 15 gennaio p. v., alle ore 10, al co-

mando delle scuole militari d'aviazione, Roma (Caserma Cavour, viale Giulio Cesare).

I rimandati rientreranno subito ai propri corpi.

8. Il comando generale della R. Aeronautica proporrà a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento) il ritorno ai corpi di provenienza degli ufficiali allievi che, durante lo svolgimento del corso, dimostrino di non possedere le attitudini per conseguire il brevetto di osservatore dall'aeroplano.

9. Gli ufficiali ammittendi al corso avranno diritto all'ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso la scuola di sanità militare di Firenze e presso il centro psicofisiologico della R. Marina in Napoli.

Durante l'intero corso gli ufficiali avranno diritto al trattamento amministrativo previsto dalla circolare 380 *giornale militare* 1923.

In esecuzione poi del disposto del R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 1816, essi riceveranno inoltre durante il primo periodo una indennità mensile di L. 300 e durante il secondo periodo la indennità aeronautica di L. 900.

Gli ufficiali allievi, durante la durata del corso, saranno amministrati dai corpi di provenienza.

Per altre disposizioni, resta in vigore la circolare 290 *giornale militare* del 19 aprile c. a. sopra menzionata.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 706. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione della croce per anzianità di servizio ai sottufficiali ed ai militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). 18 dicembre 1924.

A cominciare dal 1° gennaio 1925 le proposte e le domande di autorizzazione a fregiarsi della croce per anzianità di servizio istituita col R. decreto 8 novembre 1900, n. 388 (modificato coi Regi decreti 29 luglio 1906, n. 470 e 15 giugno 1912, n. 822), riguardanti i sottufficiali ed i militari di

truppa del R. Esercito, non saranno più inviate dalle autorità militari al Ministero della guerra, ma ai comandanti di corpo d'armata, oppure, se si tratta di militari dell'arma dei Reali Carabinieri, al comandante generale dell'arma.

Per i militari, esclusi i carabinieri, appartenenti alle truppe coloniali, le proposte predette saranno inviate al comandante del corpo d'armata di Napoli.

I comandanti di corpo d'armata ed il comandante generale dell'arma dei reali carabinieri rilasceranno, per delegazione del ministro della guerra, i brevetti di autorizzazione a fregiarsi della croce, e provvederanno per la loro consegna agli interessati.

Si intendono modificati in tal senso l'atto n. 226 e la circolare n. 177 del *giornale militare* del 1900).

I brevetti saranno compilati su moduli che verranno a suo tempo trasmessi dal Ministero ai predetti comandanti.

I comandi di corpo d'armata ed il comando generale dell'arma dei reali carabinieri terranno nota in due registri, di tracciato conforme al modulo allegato alla presente circolare, dei brevetti rilasciati.

In uno dei registri saranno annotati i brevetti relativi alla croce d'argento sormontata dalla corona reale, nell'altro quelli relativi alla semplice croce d'argento.

Le proposte per la concessione della croce di anzianità di servizio debbono essere compilate in duplice esemplare dalle competenti autorità militari con elenco mod. 119 *C* opportunatamente adattato ed essere sempre corredate (ancorchè si riferiscano a militari prosciolti dal servizio) dalla copia del foglio matricolare (mod. 61).

Uno degli esemplari degli elenchi verrà restituito dai comandanti di corpo d'armata e dal comandante generale dei carabinieri con le proprie decisioni alle autorità proponenti, affinchè lo conservino nei propri archivi e provvedano per la iscrizione a matricola della relativa variazione.

Per norma delle autorità, si stima opportuno aggiungere, un compendio delle principali disposizioni relative alla concessione della croce per anzianità di servizio ai sottufficiali ed ai militari di truppa.

1. Hanno diritto alla croce d'argento i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano un servizio militare di 16 anni o più; alla croce di argento sormontata dalla corona reale quelli che abbiano un servizio militare di 25 anni o più (R.R. decreti 8 novembre 1900, n. 358, atto 215 del *giornale militare* 1900 e 15 giugno 1912, n. 822 circolare 365 del *giornale militare* 1912).

2. Il servizio si computa dal giorno della prima ammissione sotto le armi per via di regolare arruolamento (Vedi. art. 53 testo unico leggi sulle pensioni).

3. Nel computo di cui al numero precedente non dovrà essere tenuto conto del tempo trascorso dal militare in una o più delle condizioni previste dagli ultimi cinque comma dell'art. 54 del testo unico suddetto.

4. Il servizio prestato dal militare in congedo richiamato alle armi è computato (vedi art. 62 detto Testo unico).

5. Oltre i servizi prestati nell'esercito e nell'arma sono computati anche i servizi prestati nel disciolto corpo della R. guardia di pubblica sicurezza e nella R. guardia di finanza, limitatamente per quest'ultima al periodo decorrente dal 1° luglio 1908 data di entrata in vigore della legge 12 luglio 1908, n. 427.

Non è peraltro computabile il servizio prestato nell'antico corpo delle guardie di città ed in quello degli agenti di custodia delle carceri.

6. Il tempo trascorso nei servizi speciali appresso specificati è computato con un aumento corrispondente alla metà della loro durata (vedi art. 5 R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480; circolare 708 del *giornale militare* 1923).

a) i servizi prestati nell'Eritrea, nella Somalia, nella Tripolitania e nella Cirenaica;

b) i servizi prestati nel periodo compreso fra il Trattato di Losanna (18 ottobre 1912) e la nuova dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915) da coloro che fecero parte delle truppe di Albania e del corpo d'occupazione dell'Egeo (vedi circolare 535 del *giornale militare* 1922);

c) i servizi prestati nel periodo compreso fra la data degli armistizi stipulati con gli eserciti nemici sulle fronti italiana, francese, balcanica e della Turchia asiatica e la firma dei trattati di pace, dalle truppe rimaste in zona di armistizio (vedi circolare 535 del *giornale militare* del 1922) (1);

d) quelli prestati presso missioni o commissioni all'estero create in dipendenza della guerra o dei trattati di pace, o nel contingente italiano di occupazione dell'Alta Slesia, o nei corpi di occupazione a Scutari di Albania, Anatolia e Costantinopoli per tutto il tempo in cui tali commissioni o contingenti rimasero all'estero (vedi circolare 536 *giornale militare* 1922).

7. Ogni campagna di guerra è computata come un anno di servizio (art. 64 detto Testo unico).

8. I servizi speciali menzionati nel n. 6 non danno diritto all'aumento ivi indicato cioè sono computati soltanto in base alla loro durata effettiva, quando nell'anno in cui sono stati prestati vi è già titolo alla campagna di guerra:

---

(1) Per la fronte italiana si intendono dislocati nella zona di armistizio tutti quei comandi, quelle truppe e quei servizi che dopo la firma dell'armistizio di Villa Giusti sono rimasti a far parte dell'Esercito operante alla dipendenza del comando supremo; e quelli che dopo lo scioglimento del comando supremo siano rimasti alla dipendenza del comando truppe della zona di Trento, del comando generale delle truppe della Venezia Giulia e del comando del corpo d'occupazione della Dalmazia.

Il periodo d'armistizio comincia il 5 novembre 1918 e non si estende oltre il 31 ottobre 1920 (ved. circ. 536 del *giornale militare* 1922).

il computo della campagna esclude infatti nello stesso anno ogni altro aumento di servizio (vedi art. 5 R. decreto 21 novembre 1923 predetto).

9. Quando nell'insieme dei servizi prestati risulti una frazione di anno, questa si calcola come un anno intero se eccede i sei mesi, se è uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura (vedi art. 176 detto Testo unico delle leggi sulle pensioni).

10. Per il computo delle campagne di guerra è da osservare quanto segue:

a) Campagne della guerra italo-austriaca 1915-1918.

Perchè i sottufficiali ed i militari di truppa abbiano diritto a campagne della guerra italo-austriaca non basta che si siano trovati in zona di guerra, ma occorre che abbiano appartenuto a comandi, corpi o servizi mobilitati. Quindi per i militari destinati in zona di guerra dovrà sempre risultare a matricola se furono assegnati a comandi, corpi o servizi mobilitati oppure a depositi o servizi non mobilitati (vedi n. 43 circolare 211 del *giornale militare* 1918). In questo secondo caso non hanno diritto a campagne.

Se furono assegnati a comandi, corpi o servizi mobilitati, deve anche risultare a matricola quando ne cessarono.

In ogni anno non si può aver diritto che ad una campagna. Servizi anche brevissimi resi in anni diversi danno diritto a diverse campagne.

b) Campagne della guerra italo-turca. Sono computate con un criterio differente da quello ordinario.

Il militare che ha prestato in Libia o nell'Egeo in dipendenza della guerra italo-turca un periodo di servizio non superiore ad un anno ha diritto ad una campagna; se il servizio è superiore ad un anno, ma non a due, ha diritto a due campagne e così via (vedi circolari 239 del *giornale militare* 1913 e 704 del *giornale militare* 1915).

Per il computo delle campagne, quando i militari siano stati destinati più volte in Libia o nell'Egeo ed i servizi siano stati quindi prestati in periodi distinti, vedasi n. 3 della circolare 704 del *giornale militare* 1915.

Per le truppe della Tripolitania (escluso il Fezzan) il servizio prestato dal 1° luglio 1914 al 14 maggio 1915 in cui cessarono di essere considerate sul piede di guerra non dà diritto a campagna di guerra. Questo periodo di servizio non deve essere perciò incluso nella somma dei periodi utili per il calcolo delle campagne spettanti (vedi n. 1 circolare 704 del *giornale militare* 1915).

Il Ministro: DI GIORGIO.

ALLEGATO.

N. d'ordine del Brevetto	Data del rilascio del brevetto	Cognome e nome	Grado	Corpo	Posizione (1)	Pratica		Annotazioni
						N. di protocollo	Anno	

(1) Indicare se sotto le armi, in congedo o prosciolto dal servizio.

N. 707. — SCUOLE MILITARI. — **Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in servizio attivo permanente di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 dicembre 1924.

Il 10 gennaio 1925 avrà inizio presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione. Esso avrà termine il 22 dicembre 1925, con un intervallo dal 20 luglio al 31 agosto.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Capitano DE CAROLIS Ugo, reggimento cavalleggeri Firenze.
» COSTA Giuseppe, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» DE GREGORIO Umberto, reggimento cavalleggeri Monferrato.
» FERRIGHI Luigi, reggimento Genova cavalleria.
Tenente INCISA DI CAMERANA Edoardo, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» GUZZINATI Alberto, reggimento cavalleggeri Saluzzo.
» GRIGNOLO Mario, reggimento cavalleggeri Guide.
» REYNERI Guido, reggimento Nizza cavalleria.
» SALAZAR Tommaso, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» LOMBARDO nobile dei duchi di Cumia Mariano, reggimento cavalleggeri Firenze.
» AYROLDI Giuseppe, reggimento Genova cavalleria.
» TORRIGIANI Emilio, accademia militare fanteria e cavalleria.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 9 gennaio 1925 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi, uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente.

Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. Per il 30 gennaio 1925 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali, Divisione movimento, sezione II) l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi tutte le eventuali variazioni di presenza al corso.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 708. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per capitani di cavalleria in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 dicembre 1924.

Il 1° febbraio 1925 avrà inizio presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo un corso per capitani di cavalleria in S. A. P. Esso avrà termine il 30 aprile 1925.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Capitano DE CAROLIS Ugo, reggimento cavalleggeri Firenze.
» BOGNETTI Alfonso, scuola applicazione cavalleria.
» ZANOTTI Aldo, reggimento cavalleggeri Saluzzo.
» ORSINI Domenico, reggimento Piemonte Reale.
» MARAZZANI Mario, reggimento cavalleggeri Novara, assegnato comando I brigata cavalleria.
» SAVARESE Giuseppe, reggimento cavalleggeri Aosta.
» CANE Vincenzo, reggimento Savoia cavalleria.
» CAPASSO Fabio, reggimento cavalleggeri Novara.
» GIORGETTI Giulio, reggimento cavalleggeri Guide, assegnato comando 2ª brigata cavalleria.

Capitano EUPIZI BRUNAMONTI Orfeo, comando distretto Spoleto.
» MARINONI Riccardo, reggimento cavalleggeri Guide.
» CAMPARI Guido, reggimento cavalleggeri Novara.
» CADORNA conte Raffaele, reggimento Savoia cavalleria.
» LOMBARDI Carlo, reggimento cavalleggeri Novara, assegnato comando divisione militare di Pola.
» BARBO' Guglielmo, reggimento Savoia cavalleria.
» PELLIGRA Gaetano, reggimento cavalleggeri Alessandria.
» TANLONGO Giuseppe, scuola allievi ufficiali complemento Milano.
» FERRARI Giuseppe, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, assegnato comando presidio Vicenza
» PELLIGRA Raffaele, reggimento cavalleria Guide, assegnato comando divisione militare Pola.
» BADINO Mario, reggimento cavalleggeri Guide, assegnato comando divisione militare Alessandria.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 31 gennaio 1925 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi, uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. Gli ufficiali dovranno farsi seguire almeno da un cavallo di pronto servizio e dal rispettivo attendente.
Quelli che non disponessero di detto cavallo dovranno essere forniti dai corpi che li hanno in forza.

3. Gli ufficiali comandati al corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. Per il 15 febbraio 1925 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali. Divisione movimento, sezione II) l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 709. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Sistemazione della forza in congedo e dispensa dai richiami alle armi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 dicembre 1924.

Con la circolare 288 del *giornale militare* 1923 è stato avvertito che pur rimanendo fermo il principio che alla dispensa dei richiami alle armi debbano provvedere i comandi dei distretti militari di residenza, tuttavia per quelle classi per le quali non abbia avuto ancora luogo la sistemazione per distretto di residenza e l'impianto dei relativi ruoli 71-B, alle pratiche concernenti le dispense suddette debbono, per necessità di cose, provvedere i distretti di leva. Si crede ora opportuno porre in rilievo che, tale avvertenza, enunciata pel solo personale postelegrafico e telefonico, deve essere tuttavia tenuta presente anche per gli altri personali ammessi a dispensa, compreso il personale delle ferrovie.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 710. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 dicembre 1924.

Questo Ministero determina che a cominciare dal 1° gennaio 1925, le situazioni della forza alle armi (prescritte dalla circolare 555 del *giornale militare* del 1922) dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti ai depositi cavalli stalloni e allevamento cavalli ed agli squadroni di rimonta, gli siano trasmesse, pel consueto tramite dei comandi di divisione militare distintamente per ciascun deposito o squadrone.

Determina pure che tutti i corpi, nel trasmettere le situazioni suddette, segnalino nominativamente tutti quei sottufficiali e militari di truppa alle armi i quali godano pensione di guerra, indicando per ciascuno l'importo della pensione annua, compresa l'indennità caro-viveri.

Il Ministro: DI GIORGIO.

AVVISI

Guida pratica per la contabilità delle compagnie e dei distaccamenti in Italia e nelle Colonie

Volume di oltre 500 pagine, rilegato in mezza tela, che tratta e svolge ampiamente le funzioni amministrative e contabili proprie ai depositi; è utile a tutti gli ufficiali che disimpegnano funzioni amministrative, ai quali occorre spesso di tenere a portata di mano una fonte di pronta, facile e di sicura consultazione.

Prezzo lire trenta. Abbonamento alle varianti per il 1925 lire dieci.

Indirizzare le richieste al cav. Eugenio MASCIOLINO, archivista, deposito 41° reggimento fanteria, Savona, unendovi l'importo.

Calendario della Croce Rossa

La Croce Rossa italiana (Azienda autonoma carta e calendario, via Toscana, 12, Roma), ha deciso di pubblicare anche per il prossimo anno un calendario in due tipi, giornaliero e di gran lusso, il cui ricavato sarà devoluto a beneficio delle molteplici opere di assistenza e di previdenza sociale dell'istituzione medesima.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1924 depennare il tenente *Barcellona* Francesco, 14 campagna, ed il tenente *Cortese* Biagio, 12 campagna.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2104, depenanare il tenente *Colaneri* Ambrogio, 8 raggruppamento trasporti.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 545:

A pagina 2115, depennare il capitano d'amministrazione *Pioletti* Antonio.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 546:

A pagina 2117, depennare il tenente *D'Onofrio* Lamberto, reggimento cavalleria Vittorio Emanuele II.

Dispensa 50ª, anno 1924, circolare 625:

A pagina 2573, al sesto capoverso, *in luogo di*: Il lato destro porta 5 bottoni neri di frutto grandi, *leggasi*: Il lato destro porta 4 bottoni neri di frutto grandi.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(3922) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª **1924** 27 Dicembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

N. 711 – 16 ottobre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1613, che stabilisce nuove aliquote dell'imposta di ricchezza mobile – Norme esecutive *Pag.* 2879

» 712 – 16 ottobre 1924. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Relazione e R. decreto n. 1781 – Proroga a favore degli stranieri residenti nelle nuove provincie, del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912 n. 555, per la elezione della qualità di cittadino o di straniero a norma dell'articolo 3, nn. 2 e 3 della detta legge . . . . . *Pag.* 2887

» 713 – 23 ottobre 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1787, che proroga i termini per l'applicazione di norme sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali *Pag.* 2889

» 714 – 10 novembre 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1956, che proroga i termini per l'applicazione di norme sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali *Pag.* 2891

» 715 – 30 ottobre 1924. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale relativo ai compensi da corrispondersi ai funzionari dello Stato incaricati di un insegnamento presso le scuole militari . . . . . *Pag.* 2892

» 716 – 19 dicembre 1924. — CONCORSI E GARE. — Riunione ippica della Sardegna . . . . . *Pag.* 2893

LIBRERIA DELLO STATO

N. 717 - 20 dicembre 1924. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che proroga la data della soppressione dell'officina R. Esercito di Torino . . . . . *Pag.* 2895

» **718 - 24 dicembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento di somme dalle contabilità speciali, per i bisogni dei corpi, istituti ed enti militari . . . . . *Pag.* 2895

» **719 - 24 dicembre 1924.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2898

» **720 - 24 dicembre 1924.** — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di fanteria in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1925. . . . . *Pag.* 2898

» **721 - 24 dicembre 1924.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria . . . . . *Pag.* 2899

» **722 - 24 dicembre 1924.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Comandi di raggruppamento alpino . . . . . *Pag.* 2900

» **723 - 24 dicembre 1924.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della fabbrica d'armi R. Esercito di Roma *Pag.* 2900

» **724 - 24 dicembre 1924.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna - Volume II - Parte II - Pubblicazione n. 121 - Edizione 1915 ». *Pag.* 2901

» **725 - 24 dicembre 1924.** — SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare . . *Pag.* 2901

» **726 - 24 dicembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizioni trimestrali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 2903

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 2903

Circolare N. 711. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1613, che stabilisce nuove aliquote dell'imposta di ricchezza mobile – Norme esecutive.** — (Ragioneria centrale). — 16 ottobre 1924 — (*Gazzetta ufficiale* n. 247, del 21 ottobre 1924).

Si riporta qui di seguito, per norma delle amministrazioni, degli enti, corpi e stabilimenti militari, il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, riguardante il riordinamento delle aliquote sui redditi di R. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge (testo unico 24 agosto 1877, n. 4021) sulla imposta di ricchezza mobile;

Visti gli articoli 309 e 310 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1915, n. 1643, e 31 maggio 1916, n. 695, sul contributo del centesimo di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 262, che sottopone all'imposta di ricchezza mobile i redditi derivanti da condominio e da dominio diretto;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1289, che stabilisce le aliquote per l'imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1397, sul ricupero delle somme pagate agli esattori delle imposte dirette;

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, riguardante il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419, riguardante l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, che dispone la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3070, che reca nuove norme per la determinazione delle aliquote di ricchezza mobile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aliquota della imposta sui redditi di ricchezza mobile, è applicata sull'ammontare netto dei redditi stessi, nella misura e con le decorrenze seguenti:

	Dal 1° gennaio 1925	Dal 1° gennaio 1927	Dal 1° gennaio 1929
Per i redditi di capitale (Cat. *A*)	24 %	22 %	20 %
Per i redditi misti di capitale e lavoro (Cat. *B*)	18 %	16 %	14 %
Per i redditi di lavoro, di carattere incerto e variabile, derivanti dall'esercizio di arti e professioni (Cat. C^1).	16 %	14 %	12 %
Per i redditi di lavoro, di carattere fisso costituiti da stipendi, pensioni ed assegni e per i redditi alla cui produzione non concorrano attualmente nè il capitale nè l'opera dell'uomo (vitalizi) (Cat C^2).	12 %	11	10 %
Per i redditi di lavoro costituiti da stipendi pensioni ed assegni corrisposti dallo Stato dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbl. di beneficenza dagli Enti pubblici di istruzione, e dai Corpi scientifici a cui fu ritenuto applicabile l'art. 33 (Cat. 18) dello Statuto del Regno (Cat. *D*)	10 %	9 %	8 %

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1929, i possessori dei redditi delle categorie *B*, C^1, C^2 e *D* non saranno soggetti ad imposta se la somma dei redditi di uno stesso contribuente, ragguagliata ad anno, non raggiunga la cifra di L. 2000, fermi restando, fino a tutto il 31 dicembre 1928, i limiti di esenzione fissati dall'art. 54 della legge 24 agosto 1877, numero 4021, serie 2ª, e 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Per la determinazione del minimo imponibile dei redditi indicati al precedente comma, si tiene conto dell'ammontare netto di tutti i redditi del contribuente. A questo effetto la valutazione del reddito dei terreni si fa moltiplicando per quattro l'estimo censuario risultante dal catasto.

I redditi di categoria *D*, tassabili per ritenuta diretta, sono soggetti ad imposta qualunque sia il loro ammontare.

Art. 3.

Allorquando l'ammontare dei redditi delle categorie *B*, C^1, C^2 e dei redditi di categoria *D* non tassabili per ritenuta diretta raggiunga L. 2000, ma non superi L. 2500, si accordano sul rispettivo ammontare, e con effetto dal 1° gennaio 1929, le detrazioni seguenti:

L. 1000 per i redditi da L. 2000 a L. 2100;
L. 800 per i redditi da L. 2101 a L. 2200;
L. 600 per i redditi da L. 2201 a L. 2300;
L. 400 per i redditi da L. 2301 a L. 2400;
L. 200 per i redditi da L. 2401 a L. 2500.

Art. 4.

Per il quadriennio 1925-1928, i redditi delle categorie *B*, C^1 e *D* saranno assoggettati ad imposta accordando sul loro ammontare le detrazioni seguenti:

detrazione di L. 400 per i redditi delle categorie *B* e C^1 in quanto il loro ammontare non superi L. 3000;

detrazione di L. 100 per i redditi della categoria *D*, che siano soggetti ad imposta per ruoli nominativi e in quanto il loro ammontare non superi L. 2000.

I redditi della categoria C^2 continueranno a godere durante il quadriennio predetto, le detrazioni accordate ai redditi della categoria *C*, dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546.

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1925, l'imposta sui terreni sarà applicata in base all'aliquota di L. 10 per ogni cento lire di estimo censuario determinato a norma del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

Art. 6.

E' abolita con effetto dal 1° gennaio 1925, l'imposta straordinaria sui canoni, istituita con decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 443.

I redditi dipendenti da condominio o da dominio diretto non sono tassati come redditi fondiari a sè stanti, ma sono considerati come parte del reddito del fondo, cui si riferisce il condominio od il dominio diretto.

L'enfiteuta od utilista, il quale abbia pagata l'imposta sul reddito del fondo ha facoltà, ove la legge, la convenzione o la consuetudine gliene riconoscano il diritto, di trattenere sul canone pagato la corrispondente quota d'imposta.

Art. 7.

Con la stessa decorrenza indicata al precedente art. 5, l'imposta sui fabbricati sarà applicata in base all'aliquota di L. 10 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 8.

Il reddito delle nuove costruzioni destinate ad uso di abitazione, alberghi, studi e negozi, le quali vengono completate dopo la scadenza del periodo di esenzione fissato dal R. decreto 8 marzo 1923, n. 695, e non oltre il 31 dicembre 1930, sarà assoggettato all'imposta in ragione di un quinto per ogni anno, in modo che la sua integrale tassazione si inizi col quinto anno successivo al biennio di esenzione fissato dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

Art. 9.

Le aliquote indicate ai precedenti articoli 1, 5 e 7 sono comprensive delle addizionali per contributo a favore dei mutilati e per contributo del centesimo di guerra, le quali

addizionali restano soppresse con effetto dal 1° gennaio 1925. Resta altresì soppressa, con la stessa decorrenza, l'addizionale del 2 per cento, per spese di distribuzione, di cui all'art. 65 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, sull'imposta di ricchezza mobile.

Art. 10.

Le Provincie ed i Comuni hanno facoltà di sovraimporre centesimi addizionali all'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati fino al limite ordinario di centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta erariale sui fabbricati e di centesimi cento per ogni lira d'imposta erariale sui terreni. La base di commisurazione è data dall'ammontare dell'imposta erariale risultante dall'applicazione della corrispondente aliquota all'imponibile dell'anno al quale l'imposta stessa si riferisce.

Le Provincie ed i Comuni possono essere autorizzati, con le norme della legge comunale e provinciale, ad eccedere il limite ordinario della sovraimposta fabbricati fino ad un secondo limite di altri cent. 25. Possono altresì gli Enti medesimi essere autorizzati ad eccedere il limite ordinario della sovraimposta sui terreni, sempre con le norme della legge comunale e provinciale, fino ad un secondo limite di altri cent. 100 a favore delle Provincie e di altri cent. 200 a favore dei Comuni.

Art. 11.

Le Provincie ed i Comuni che abbiano in applicazione una sovrimposta eccedente il secondo limite autorizzato dal precedente articolo, hanno obbligo di ridurre gradatamente la sovraimposta in eccedenza fino a contenerla nei limiti previsti dall'articolo stesso, diminuendo ogni anno almeno di un quinto l'ammontare di tale eccedenza, a cominciare dal 1° gennaio 1926.

Quando si dimostri che per imprescindibili e giustificate necessità di bilancio, la riduzione della sovraimposta non possa effettuarsi nei termini indicati al precedente comma, le Provincie ed i Comuni potranno essere autorizzati dal Ministro per le finanze a provvedere alla riduzione stessa entro termini diversi.

Art. 12.

Per l'anno 1925 le Provincie ed i Comuni che abbiano in applicazione sovraimposte eccedenti il secondo limite indicato all'art. 10 possono essere autorizzati, con le norme della legge comunale e provinciale, a mantenere in applicazione le sovraimposte stesse fino al limite stabilito con Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

Fino a scadenza del quinquennio indicato all'art. 11 l'autorizzazione ad applicare e riscuotere la sovraimposta fino al secondo limite stabilito dall'art. 10, è data dal Ministro per le finanze con le norme del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419, per quella parte della sovraimposta stessa, che ecceda, eventualmente, il limite stabilito dal decreto stesso.

Durante il periodo transitorio, indicato al precedente comma, è data anche facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare, in via eccezionale e con le norme del decreto predetto, l'applicazione e riscossione di sovraimposte eccedenti il secondo limite fissato dal precedente art. 10.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Norme esecutive.

1. Col decreto su riportato sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 1925, le varie aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per tutte le categorie di redditi.

Per ciò che riguarda le amministrazioni militari, interessa essenzialmente l'applicazione dell'aliquota di ritenuta sugli stipendi, assegni, indennità emolumenti vari in genere pagati dallo Stato ai propri funzionari civili, militari, operai (categ. *D*) ed eventualmente quella dell'aliquota stabilita per la categ. *A* ritenuta sui redditi di puro capitale (interessi).

Tutte le aliquote sono stabilite in misura che varia di biennio in biennio e precisamente per il biennio dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1926 sono state fissate: per la categ. *A* l'aliquota del 24 %, per la categoria *D* l'aliquota del 10 %.

Queste aliquote assorbono ogni altra addizionale d'imposta attualmente esistente, perchè il Regio decreto legislativo su citato, all'art. 9, le dichiara comprensive di addizionale 15 % e del contributo di guerra.

Nel caso della categoria *D*, che dispone la tassazione dei redditi di lavoro derivati da stipendi, assegni, pensioni corrisposti dallo Stato, l'aliquota del 10 % sostituisce la ricchezza mobile dell'8.65 % adesso esistente, la sua addizionale 15 %, nonchè il contributo di guerra 0.375 % (totale dell'aliquota complessiva 10,3225 %).

2. Nulla viene innovato dal Regio decreto-legge su riportato, per quel che riguarda l'applicazione delle ritenute sugli stipendi: in conto entrate del Tesoro (riten. pensioni) 6 %, Opera di previdenza 0.70 %, fondo garanzia cessioni 0.12 %; e della ritenuta 2 % a favore Opera di previdenza sulle altre competenze e indennità varie, come finora si è praticato.

Pertanto l'aliquota complessiva di ritenuta sugli stipendi, attualmente (e sino al 31 dicembre p. v.) del 16.4508925 % viene portato al 16.15 %, a partire dal 1° gennaio 1925.

L'aliquota di ritenuta delle altre indennità, compensi, emolumenti, in precedenza dichiarati imponibili del 2 % per Opera di previdenza e della ricchezza mobile e del contributo di guerra, scende dal 12.11605 % all'11.80 %; quella sulle indennità esenti dalla ritenuta 2 % suddetta (caroviveri) è ridotta al 10.% anzichè essere del 10.3225 %.

3. Nell'interpretare il Regio decreto-legge suddetto il Ministero delle finanze ha stabilito che i redditi attualmente soggetti all'imposta di ricchezza mobile in misura inferiore alla nuova aliquota, continuino ad esser tassati con l'aliquota di ricchezza mobile più favorevole. Nel caso concreto trattasi dei redditi del personale operaio avventizio, e precisamente delle sole paghe sottoposte alla ritenuta di favore del 4 % (circolare 26 del *giornale militare* 1923) e dei redditi che non superano le L. 2000 annue (circolari 641, 659 e 660 del *giornale militare* 1914) i quali ultimi continuano ad esser soggetti all'attuale aliquota complessiva di ritenuta del 9 % (R. M. 7.50 %, più addizionale 15 % e C. G. 0.375 %; tenuto presente però che nel versamento in tesoreria, l'ammontare della ritenuta va interamente applicato a favore del capitolo d'entrata della ricchezza mobile, che pel corrente esercizio finanziario è il cap. 33).

4. I redditi maturati a tutto il 31 dicembre 1924, gli stipendi, assegni, indennità e in genere le somme dovute per prestazioni effettuate entro detto termine, ancorchè vengano posteriormente liquidati, sono soggetti alla tassazione con le vecchie aliquote dell'8.65 %, addizionale e contributo guerra.

Lo stesso criterio devesi seguire naturalmente per i versamenti in Tesoreria riflettenti le ritenute operate sulle indennità e competenze varie al personale di ruolo, avventizio, operaio, ecc., maturate a tutto il 31 dicembre p. v. ancorchè corrisposte posteriormente, nel corso del biennio 1925-26.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 712. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Relazione e R. decreto n. 1781 - Proroga a favore degli stranieri residenti nelle nuove provincie, del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912 n. 555, per la elezione della qualità di cittadino o di straniero a norma dell'art. 3, nn. 2 e 3 della detta legge.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 ottobre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 269, del 18 novembre 1924).

Relazione di S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 16 ottobre 1924, sul decreto che proroga, a favore degli stranieri residenti nelle nuove Provincie, il termine stabilito dall'art. 19, comma 3° della legge 13 giugno 1912, n. 555, per la elezione della qualità di cittadino o di straniero a norma dell'art. 3, nn. 2 e 3 della detta legge.

SIRE,

Il provvedimento che mi onoro sottoporre alla Vostra Augusta firma porta rimedio a un inconveniente pratico cui ha dato luogo, nelle Provincie annesse in base agli articoli 4 e 3 delle leggi 26 settembre 1920, n. 1324, e 19 dicembre 1920, n. 1778, l'applicazione del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, che ha esteso alle dette Provincie la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza.

E' da considerare che l'articolo 2 del R. decreto 7 giugno 1923, stabilisce che agli effetti delle disposizioni contenute nella ricordata legge 13 giugno 1912, la nascita e la residenza, anteriormente all'annessione, nei territori annessi, equivalgono alla nascita e alla residenza nel Regno; e tale norma si applica necessariamente anche agli stranieri residenti in tali territori, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, n. 3, della citata legge. Ad essi però, qualora non avessero potuto, per l'avvenuto compimento del ventiduesimo anno prima dell'entrata in vigore della legge stessa, fare nell'età prescritta l'eventuale dichiarazione di voler conservare la cittadinanza di origine, era concesso, in forza dell'art. 19 della detta legge, il termine di un anno, dall'entrata in vigore di questa nei territori annessi, per fare tale dichiarazione.

In realtà è avvenuto che molti stranieri ivi residenti, o per dubbi di interpretazione delle norme di sopra richiamate, o per la maggior parte dei casi, a causa della non conoscenza delle norme stesse, hanno lasciato decorrere il termine senza compiere la dichiarazione prescritta, mentre è loro desiderio di conservare la cittadinanza di origine.

Ciò posto, sembre equo accordare ai detti stranieri un altro anno di tempo per poter provvedere alla eventuale dichiarazione: e nell'occasione appare altresì conveniente concedere la stessa proroga a coloro che in base al combinato disposto del n. 2 dell'art. 3 della ricordata legge sulla cittadinanza, dell'art. 2 del citato R. decreto 7 giugno 1923, e dell'art. 19 della legge medesima, avevano un anno di tempo per manifestare l'intenzione di acquistare la cittadinanza italiana ed hanno fatto trascorrere infruttuosamente tale termine.

A codeste finalità è rivolto l'unito decreto, il quale poi, allo scopo di evitare possibilità di equivoci, dichiara esplicitamente che la proroga, da esso concessa, non riguarda tuttavia quegli stranieri il cui stato di cittadinanza fu definito in base ai trattati di pace: e ciò perchè costoro non avevano la facoltà di opzione stabilita dalla legge sulla cittadinanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, che estende alle nuove Provincie la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza e il relativo regolamento;

Ritenuto opportuno, per il migliore coordinamento della legge suindicata con la legislazione vigente nelle dette Provincie, disporre una proroga del termine stabilito dall'art. 19 comma terzo della legge medesima per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 19 comma terzo della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (estesa dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, ai territori annessi con

la legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, numero 1778) è prorogato di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto a favore degli stranieri residenti nei territori medesimi, ai quali spettava il diritto di eleggere la qualità di cittadino italiano o straniero rispettivamente, a norma dei nn. 2 e 3 dell'art. 3 della detta legge 13 giugno 1912.

Tale proroga non riguarda quegli stranieri il cui stato di cittadinanza fu definito in base ai trattati di pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — FEDERZONI.

N. 713. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1787, che proroga i termini per l'applicazione di norme sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 23 ottobre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 17 novembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994; 22 maggio 1924, n. 844, e 8 agosto 1924, n. 1323, sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affarie steri e Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Artìcolo unico.

Alle date del 1° gennaio 1925, 16 ottobre 1924 e 30 novembre 1924, indicate all'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1323, sono rispettivamente sostituite quelle del 1° febbraio 1925, 30 novembre 1924 e 1° gennaio 1925.

Il presente decreto ha vigore dal 16 ottobre 1924, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Avvertenze.

1° A complemento di quanto venne disposto con le norme esecutive (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 secondo comma) inserte nella circolare n. 390 del *giornale militare* c. a., si avverte che agli operai che hanno conseguito diritto a pensione, per effetto del R. decreto 22 maggio 1924, n. 844, e che abbiano percepito somme pei titoli considerati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 7 dello stesso decreto, non dovrà essere corrisposto l'acconto mensile di pensione, per tanti mesi, quanti ne occorrono a raggiungere, con l'ammontare complessivo degli acconti stessi, l'importo del debito derivante dalla riscossione delle somme di cui sopra; dal mese successivo potrà quindi essere iniziato, anche per detti pensionati, il regolare pagamento degli acconti mensili di pensione.

2° In seguito ad analogo quesito presentato da alcune direzioni, si avverte che, a mente dell'art. 3 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1323 (circolare 601 *giornale militare* c. a.), per tutto il corrente semestre, il sussidio della metà paga agli operai assenti per malattia, non dipendente da cause di servizio, deve essere corrisposto, secondo le norme in vigore al 30 giugno 1924, osservando quindi, per quanto si riferisce alla decorrenza della concessione del sussidio stesso, il disposto dall'oggetto 10 del foglio d'ordini (Parte comune ai servizi aventi alle dipendenze operai borghesi) n. 6 dell'agosto 1923.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 714. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1956, che proroga i termini per l'applicazione di norme sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 10 novembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 289, del 12 dicembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994; 22 maggio 1924, n. 844; 8 agosto 1924, n. 1323 e 23 ottobre 1924, n. 1787, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle date del 1° febbraio 1925, 30 novembre 1924 e 1° gennaio 1925, indicate all'articolo unico del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1787, sono rispettivamente sostituite quelle del 1° marzo 1925, 31 dicembre 1924 e 1° febbraio 1925.

Il presente decreto ha vigore dal 30 novembre 1924, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 715. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale relativo ai compensi da corrispondersi ai funzionari dello Stato incaricati di un insegnamento presso le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica - Scuole militari). — 30 ottobre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Considerata l'impossibilità di provvedere esclusivamente col personale insegnante dipendente dall'amministrazione della guerra alle mutevoli esigenze degli insegnamenti nelle scuole ed istituti militari;

Ritenuta la necessità di assegnare un compenso ai funzionari dello Stato che siano temporaneamente incaricati, oltre le loro attribuzioni normali, di insegnamenti presso le scuole ed istituti militari per i quali non siano previsti posti in organico, in relazione alla specialità della prestazione ed alle spese ad essa eventualmente inerenti;

Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai funzionari dello Stato incaricati oltre le loro attribuzioni normali, di insegnamenti temporanei presso le scuole ed istituti militari, comprese quelle dei carabinieri reali,

per i quali non siano previsti posti in organico, può esser corrisposta una retribuzione in ragione di lire cinque a quindici per ciascuna ora di insegnamento.

Art. 2.

La retribuzione di cui al precedente articolo può essere elevata fino ad un massimo di lire trenta per ciascuna ora di insegnamento per i funzionari di grado superiore al settimo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1924.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro della guerra
DI GIORGIO.

N. **716.** CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica della Sardegna.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 19 dicembre 1924.

Sono approvati i programmi delle categorie militari di Cagliari e Sassari da tenersi durante la

Riunione ippica della Sardegna.
(aprile-maggio 1925).

Oltre agli ufficiali della zona centrale potranno fruire delle prescritte facilitazioni amministrative gli ufficiali delle altre zone, solamente nel caso che questi ultimi montino cavalli di proprietà o di carica (circ. 221 n. 8 c) di provata origine sarda.

Alle varie gare di pattuglie potranno partecipare, con una pattuglia ciascuno, i reggimenti di cavalleria di stanza a Firenze, Bologna, Parma e Padova e i reggimenti di artiglieria da campagna di stanza a Roma e in Sardegna. Potrà inoltre partecipare con due pattuglie la legione CC. RR. di Sardegna.

Ogni pattuglia sarà composta di un sottufficiale e quattro

uomini di truppa, tutti montati su cavalli di provata origine sarda.

La sorveglianza e la amministrazione della pattuglia sarà tenuta da un ufficiale partecipante ad una delle altre gare. I corpi che non avessero ufficiali inscritti potranno comandare per tale sorveglianza un ufficiale appositamente inviato.

Alle gare riservate ai soli cavalli di truppa potranno partecipare complessivamente due cavalli di truppa, montati da ufficiali, dei seguenti corpi: reggimenti di cavalleria stanziati nelle divisioni di Napoli, Firenze, Bologna, Piacenza, Brescia e Padova, reggimenti di artiglieria da campagna e legioni CC. RR. di sede a Roma e Cagliari.

Tali cavalli di truppa dovranno essere di provata origine sarda, avere compiuto 6 anni ed essere montati preferibilmente dagli ufficiali, che partecipano alle categorie militari della riunione.

Gli ufficiali che montano i cavalli di truppa avranno le stesse facilitazioni amministrative prescritte per le categorie militari.

I cavalli di truppa potranno partecipare solo a gare ad essi riservate.

Le coppe e le medaglie-premio vinte da cavalli di truppa saranno di proprietà del corpo rispettivo.

Il reggimento che meglio figurerà con cavalli di truppa nel complesso delle varie gare individuali e collettive riceverà in premio la coppa di S. E. il ministro della guerra. Il commissario militare è incaricato di provvedere alla aggiudicazione.

Le facilitazioni amministrative concesse per la riunione ippica sarda sono da computarsi in più di quelle considerate al n. 83 della circolare 221 *giornale militare*.

La durata della permanenza nell'isola dei vari concorrenti sarà regolata dal commissario militare, che dovrà limitarla, per quanto riguarda le indennità, al tempo strettamente necessario.

Entro il mese di maggio ogni comando di corpo d'armata dovrà trasmettere allo Stato Maggiore Centrale (Ufficio addestramento) uno specchio riassuntivo delle spese sostenute per la riunione ippica di Sardegna conforme all'allegato 4 della circolare 221 *giornale militare* c. a. Tali spese non dovranno quindi essere comprese nello specchio semestrale.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 717. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che proroga la data della soppressione dell'officina R. Esercito di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 20 dicembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale in data 15 febbraio 1923, il quale stabilisce che l'officina d'artiglieria R. Esercito di Torino debba sopprimersi gradualmente entro il 31 dicembre 1924,

Decreta:

Articolo unico.

La definitiva soppressione dell'officina R. Esercito di Torino sia protratta al 31 maggio 1925.

Roma, addì 20 dicembre 1924.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 718. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prelevamento di somme dalle contabilità speciali, per i bisogni dei corpi, istituti ed enti militari.** (Ragioneria centrale). 24 dicembre 1924.

Per l'art. 346 del nuovo regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, i funzionari delegati devono limitare i prelevamenti, sui crediti aperti a loro favore, alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante assegni a favore dei creditori.

Essendo sospese (v. le circolari 375 avvertenza e 389 del *giornale militare* 1924) le disposizioni relative alle aperture di credito ed alla emissione degli assegni, il Ministero delle

finanze ha tuttavia fatto premura perchè le norme di detto art. 346 siano per analogia applicate fin d'ora, da tutte le amministrazioni dello Stato, ai prelevamenti di somme dai fondi dei mandati di anticipazione, che per l'amministrazione militare affluiscono, come è noto, alle contabilità speciali degli uffici di contabilità e di revisione di Corpo d'armata.

Si dispone pertanto quanto appresso:

Per le somme da prelevare da dette contabilità speciali, sono estese a tutti i corpi ed enti militari (compresi, salvo quanto è detto più avanti circa il limite dei pagamenti, quelli di artiglieria, genio e del servizio automobilistico e gli altri che prima ricevevano anticipazioni direttamente dal Ministero) le norme già in vigore per le direzioni di commissariato militare, le quali, per le somme da pagare ai provveditori, chiedono agli uffici di corpo d'armata l'emissione di speciali ordinativi, che vengono riscossi presso le tesorerie dai fornitori stessi e che poi vengono considerati e contabilizzati come le altre anticipazioni di fondi date alle direzioni in parola dagli uffici di corpo d'armata.

Normalmente cioè, per i pagamenti che oltrepassino l'ammontare di lire 10,000 che non si debbano eseguire in contanti e che debbano effettuarsi in favore di ditte o persone in genere estranee all'amministrazione militare, tutti i corpi ed enti predetti richiederanno apposite separate anticipazioni, con i consueti modelli 3 R.A. (allegato n. 17 alla circolare 375 del *giornale militare* 1924), avendo cura di specificare alla fine della seconda pagina che il corrispondente ordinativo da emettere dovrà essere riscosso in una sol volta (non già a rate) direttamente dal creditore, cui perciò l'ordinativo stesso dovrà essere intestato (veggasi in proposito l'annotazione n. 4 posta a tergo della matrice dello schema di ordinativo annesso alla circolare 257 del *giornale militare* 1922).

E' evidente però che la disposizione di cui sopra non apporta alcuna innovazione alle norme in vigore le quali, per alcuni enti, stabiliscono un limite anche inferiore alle lire 10,000, per la facoltà di provvedere a pagamenti a favore di creditori coi fondi della contabilità speciale.

I predetti ordinativi emessi in favore dei creditori, sono da considerarsi e vanno contabilizzati come anticipazioni ri-

scosse dagli enti militari richiedenti, in conto delle rispettive assegnazioni, ed a mezzo degli enti stessi sono consegnati ai creditori per la effettiva riscossione.

Essi pertanto non sono da confondere cogli ordinativi emessi direttamente da alcuni enti militari sugli speciali mandati d'anticipazione tratti a loro favore per il pagamento di acconti ai fornitori in analogia a quanto è disposto dal n. 68 della predetta circolare 375.

Per le somme invece da pagare necessariamente in contanti e ad enti militari, gli ordinativi, da richiedere e da emettere sulla contabilità speciale, nella consueta forma, saranno intestati al corpo od ente interessato che ne curerà la riscossione per proprio conto. Si avverte però che quando l'importo complessivo dell'ordinativo eccede le lire 30,000, la richiesta e l'emissione non potrà essere fatta per la riscossione in una sol volta, sibbene per un ordinativo diviso e riscuotibile in tre rate, con le norme di cui alla citata circolare 257 del *giornale militare* 1922.

S'intende che, fino a quando il rifornimento di fondi continuerà ad avvenire col mezzo delle contabilità speciali, il termine del 30 giugno fissato dalla circolare suindicata per la restituzione agli uffici di corpo d'armata degli ordinativi o delle rate di essi non riscosse, è prorogato al 30 settembre, agli effetti dell'art. 61, 2° comma della nuova legge sulla contabilità generale dello Stato (circolare 710 del *giornale militare* 1923).

In proposito di ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto venne già disposto con la circolare n. 7 del *giornale militare* 1917 e n. 179 del 1918, e su quanto è ora prescritto dal citato art. 346 del nuovo regolamento per la contabilità generale dello Stato. E' vietato cioè tassativamente il deposito presso banche o istituti di credito di somme temporaneamente esuberanti ai bisogni di cassa. In via eccezionale e soltanto per quegli enti nella cui residenza non avvi sezione di tesoreria, possono essere autorizzati detti depositi.

Le relative proposte, contenenti l'esposizione particolareggiata delle condizioni eccezionali che giustificano la richiesta, l'ammontare approssimativo e la durata del deposito e l'istituto presso il quale dovrebbe essere effettuato, devono essere inviate, pel tramite dell'ufficio di contabilità e di revisione di corpo d'armata, a questo Ministero (Ragioneria

centrale) pei relativi accordi da prendere con la direzione generale del tesoro per poter concedere l'autorizzazione.

Si ritiene opportuno infine avvertire che per le trasgressioni al divieto in parola e pel mancato versamento in tesoreria degli interessi realizzati sugli eventuali depositi, i funzionari vanno incontro alle gravi responsabilità di cui all'ultimo comma del ripetuto art. 346.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 719. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 24 dicembre 1924.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione Genova — Tenenza di San Bartolomeo.

Comandi soppressi.

Legione Genova — Tenenza di Vallegrande.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 720. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di fanteria in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1925.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 24 dicembre 1924.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali di fanteria in S. A. P.

per poter essere iscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925:

Colonnelli, fino a tutto il 24 maggio 1917.

Tenenti colonnelli, fino a tutto il 7 ottobre 1917.

Maggiori, 1° giugno 1917 fino a BALLETTI Umberto.

Capitani, fino a tutto il 21 settembre 1915.

Tenenti, fino a tutto il 27 ottobre 1916.

Sottotenenti, tutti quelli che compiono tre anni di anzianità di grado nel 1925.

Restano confermati i limiti di cui al n. 3 delle circolari 536 e 538 del *giornale militare* c. a.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire con *tutta urgenza* al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 721. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 24 dicembre 1924.

A parziale modificazione della circolare 609 *giornale militare* c. a., il corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria avrà la durata di 5 mesi, di cui tre presso l'istituto geografico militare e due presso la scuola centrale d'artiglieria di Bracciano.

Il corso avrà inizio il 1° febbraio 1925, anzichè il 1° marzo.

Gli ufficiali ammessi al corso si dovranno presentare il 31 gennaio 1925 alla direzione dell'istituto geografico militare in Firenze.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 722. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Comandi di raggruppamento alpino.** — (Gabinetto del ministro). — 24 dicembre 1924

Alla circolare n. 159 *giornale militare* 1923 è aggiunto il seguente paragrafo:

V. Il comandante di raggruppamento alpino è autorizzato a farsi accompagnare nei giri d'ispezione da un ufficiale del proprio comando.

Durante i periodi d'escursione o di manovre egli potrà avere al proprio seguito il personale del comando che riterrà opportuno.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 723. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione della fabbrica d'armi R. Esercito di Roma.** (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 24 dicembre 1924.

Il Ministero della guerra, visto l'articolo 1 del R. decreto in data 25 gennaio 1923, n. 183 (circolare n. 80 del *giornale militare* 1923) relativo agli stabilimenti di artiglieria e visto l'articolo 2 del decreto ministeriale in data 15 febbraio 1923 (circolare n. 85 del *giornale militare* 1923) relativo alle sedi delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria

Determina:

Col 1° gennaio p. v. la fabbrica d'armi R. E. di Roma cesserà di funzionare.

Il consiglio di amministrazione, costituito in ufficio stralcio, curerà il passaggio al laboratorio di precisione R. E. di Roma:

a) di tutti i materiali che alla chiusura dei conti, sia delle officine che del consiglio, risulteranno in rimanenza al 31 corrente mese sul registro di carico;

b) della gestione in contanti secondo le norme amministrative contenute nel n. 35 della circolare 375 del *giornale militare* c. a.

Il Ministero si riserva di emanare disposizioni per ciò che riflette la sistemazione del personale.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 724. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna - Volume II - Parte II - Pubblicazione n. 121 - Edizione 1915 ».** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 24 dicembre 1924.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla predetta istruzione.

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa interessare, ne chiederanno il numero di copie loro occorrenti all'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.50.

Il Ministro — DI GIORGIO.

N. 725. — SCUOLE MILITARI. - **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 24 dicembre 1924.

Presso l'istituto geografico militare si inizierà il 15 marzo 1925 un nuovo corso pratico di topografia, avente, come i precedenti, lo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali in S. A. P. delle armi combattenti ad eseguire lavori topografici di genere vario e ad impartire l'insegnamento della topografia nelle scuole e nei corpi.

Il corso avrà la durata di un anno. I migliori allievi potranno essere di poi trattenuti per il servizio tecnico dell'istituto geografico. L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico, e vi avranno perciò prevalenza i lavori di campagna.

Potranno concorrere i tenenti di qualunque anzianità, ed i capitani, con anzianità non superiore al 23 gennaio 1918, delle categorie sopraindicate.

I concorrenti presenteranno domanda di ammissione al corso direttamente alla direzione dell'istituto geografico militare, pel tramite del proprio comando di corpo.

I comandi di corpo faranno pervenire alla direzione anzidetta tali domande, corredate dal libretto personale del concorrente, e da informazioni sulla sua presunta attitudine a lavori topografici (essenzialmente; abilità nel disegno, buona vista, robustezza fisica, adattabilità e resistenza a lunghi periodi di vita disagiata), non più tardi del 25 febbraio p. v.

I richiedenti saranno sottoposti ad un esperimento di disegno topografico, che permetta di valutare la mano, l'occhio, e l'attitudine topografica, su di un modello e con norme che l'istituto invierà direttamente ai corpi.

Una speciale commissione, a ciò delegata dal direttore dell'istituto, esaminerà le note personali, i titoli, ed i saggi dei candidati, classificandoli in graduatoria di merito. A parità saranno preferiti i candidati non ammogliati, e quelli provvisti di licenza d'istituto tecnico, sezioni fisico-matematica o agrimensura, i tenenti e i capitani meno anziani.

La direzione dell'istituto segnalerà al Ministero i nomi degli ammessi, per la pubblicazione nel *giornale militare;* e darà ad essi diretto avvertimento, affinchè si presentino alla sede dell'istituto in Firenze il giorno 15 marzo 1924, rimanendovi *assegnati* per la durata del corso.

La direzione dell'istituto potrà esonerare dal corso, in qualsiasi momento, informandone il Ministero, coloro che dimostrassero insufficiente attitudine e ricavassero, per qualsiasi causa, scarso profitto dall'insegnamento.

Per cura dei corpi cui appartengono, gli ufficiali saranno forniti *ciascuno di un soldato* (*disarmato*) scelto per buona condotta, robustezza ed intelligenza tali da poter disimpegnare l'incarico di aiutante topografo (portatore di strumenti e porta mira) durante i lavori di campagna, nonchè le funzioni di attendente.

Gli ufficiali montati non porteranno i cavalli.

Il numero degli ufficiali da ammettersi non potrà superare quello di 15.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 726. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricognizioni trimestrali dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Ragioneria centrale). — 24 dicembre 1924.

Con riferimento all'atto 149 del *giornale militare* del 1907 ed alla circolare 339 del *giornale militare* del 1916, si dispone che tutti gli uffici e consegnatari interessati effettuino sotto la data del 31 dicembre c. a., la ricognizione triennale del mobilio e delle masserizie prescritta dal decreto luogotenenziale 390 in data 23 marzo 1916.

Sono esonerati dal compiere tale ricognizione quegli uffici od enti militari che l'abbiano compiuta entro i due ultimi mesi del corrente anno.

Si rammenta che un esemplare del processo verbale riguardante l'avvenuta ricognizione deve essere trasmesso a questa ragioneria centrale (divisione 1ª - sezione IV) alla quale è affidata la vigilanza sull'adempimento delle formalità prescritte dal decreto luogotenenziale succitato, entro 10 giorni dall'avvenuta ricognizione.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 544:

A pag. 2108, depennare il tenente *Bellassai* Liberio, 24 fanteria.

A pag. 2109, depennare il tenente *De Bisogni* Pasquale, 11 fanteria.

A pag. 2111, depennare il tenente *Lai* Ezechiele, 46 fanteria.

A pag. 2113, depennare il tenente *Spina* Rolando, del 232 fanteria.

A pag. 2109, depennare il tenente *Celani* Giuseppe, 87 fanteria.

A pag. 2113, depennare il tenente *Terlizzi* Giuseppe, 85 fanteria.

A pag. 2107, depennare il capitano *Antonini* Carlo, 45 fanteria.

A pag. 2112, depennare il tenente *Mari* Cesare, 52 fanteria.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 545:

A pag. 2115, depennare il capitano d'amministrazione *Buonfantino* Arturo.

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pag. 2810, depennare il capitano *Bartiromo* Salvatore.

A pag. 2811, depennare il capitano *Giordano* Fedele.

Dispensa 58ª, anno 1924, circolare 706:

A pagina 2867, nella prima riga del n. 5, *in luogo di*: nell'arma, *leggasi*: nell'armata.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(4010) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato